

# IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO

*Atti del convegno (Bologna 3-5 novembre 2025)*

a cura di

MARCO CAVINA

LORENZO MANISCALCO



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

20

Historia  
et ius

2026



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**

**Collettanee**

**20**

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

*I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.*

E-mail: [info@historiaetius.eu](mailto:info@historiaetius.eu)

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate  
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: *Palazzo Poggi: cortile di Ercole con al centro la statua di Ercole in terracotta* (1974), fotografia di Paolo Monti (1908-1982). Licenza CC BY-SA 4.0 concessa dalla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

ISBN: 979-12-81621-22-0 - febbraio 2026

ISSN: 2704-5765

**IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO  
NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO**  
*Atti del convegno (Bologna 3-5 novembre 2025)*

a cura di  
MARCO CAVINA  
LORENZO MANISCALCO



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso PRIN 2022 (DD N. 104 del 02/02/2022), dal titolo «Il reclutamento accademico in Italia. Sistema universitario e normativa concorsuale fra legislazione, discorso pubblico e meccanismi di contenzioso (1945-2015)», codice progetto MUR 20222PH9ZA - CUP J53D23019600006 referente Prof. Marco Cavina.

## Indice

<i>Abbreviazioni</i>	1
----------------------	---

### PARTE I

#### IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO NELLE FACOLTÀ GIURIDICHE (1945-1980)

MARCO CAVINA, LORENZO MANISCALCO, <i>Per una storia del reclutamento universitario</i>	5
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, <i>Concorsi di Diritto commerciale</i>	11
CARLOTTA ISABELLA BONSANTO, <i>Concorsi di Diritto civile</i>	31
MATTEO LUPPI, <i>Concorsi di Diritto processuale civile</i>	49
LORENZO MANISCALCO, <i>Concorsi di Diritto romano</i>	69
GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, <i>Concorsi di Diritto ecclesiastico e canonico</i>	93
UGO BRUSCHI, <i>Concorsi di Diritto costituzionale e Diritto pubblico</i>	109
DAMIGELA HOXHA, <i>Concorsi di Diritto amministrativo</i>	137
RENZO ORLANDI, <i>Concorsi di Diritto penale e Procedura penale</i>	157
ANASTASIA CASTELLANI, <i>Concorsi di Diritto tributario</i>	189
LORENA MUSCAS, <i>Concorsi di Diritto internazionale</i>	209

### PARTE II

#### PROFESSORI, CONCORSI, RIFORME FRA POLITICA E DIRITTO

VIRGINIA MINNUCCI, <i>I concorsi universitari nei dibattiti parlamentari nella seconda metà del Novecento</i>	229
FRANCESCO CAMPOBELLO, <i>Insegnamenti e trasformazioni istituzionali: il caso della Facoltà di Giurisprudenza di Torino</i>	253
MARIO RIBERI, <i>Giustizia penale e analisi economica del diritto. Aspetti dell'insegnamento di Richard A. Posner</i>	271

IDA FERRERO, *Il caso Nunzio Nasi all'Alta Corte di Giustizia: il ruolo di Tancredi Canonico penalista e uomo delle istituzioni* 285

MATTEO TRAVERSO, *«Lotte epiche per la cattedra di Torino». Cesare Lombroso, Emilio Brusa e il percorso delle scienze criminalistiche a Torino verso il Novecento* 297

## Abbreviazioni

BPI	Ministero della Pubblica Istruzione, Bollettino ufficiale
DBGI	Dizionario biografico dei giuristi italiani, 2 voll., Bologna 2013
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani, 100 voll., Roma 1960-2020
G.U.	Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (1860-1946)/della Repubblica Italiana (1946-)
ACS	Archivio Centrale dello Stato
ACV	Archivio Contemporaneo del Gabinetto G.P. Vieusseux
ASSR	Archivio Storico del Senato della Repubblica
ASUT	Archivio storico dell'Università di Torino
AUSBo	Archivio storico dell'Università di Bologna



PARTE I

IL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO  
NELLE FACOLTÀ GIURIDICHE (1945-1980)



Marco Cavina, Lorenzo Maniscalco

*Per una storia del reclutamento universitario*

Perché la questione del reclutamento universitario, e il dibattito che la circonda, hanno assunto negli ultimi anni un rilievo sociale e culturale così marcato? Più in generale, in che modo la regolazione del reclutamento universitario ha influito sulla morfologia stessa degli insegnamenti e delle discipline, rimodellando identità, confini e assetti delle singole materie?

La prima parte di questo volume intende offrire una risposta a tali domande di stringente attualità attraverso una serie di contributi fondati su un lavoro sistematico di raccolta e repertoriazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore straordinario e ordinario per materie giuridiche svolti tra la caduta del regime fascista e la riforma del reclutamento universitario del 1980 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). Il lavoro di raccolta si è svolto nell'ambito del PRIN intitolato *Il reclutamento accademico in Italia. Sistema universitario e normativa concorsuale fra legislazione, discorso pubblico e meccanismi di contenzioso (1945-2015)*, di cui questo volume costituisce la pubblicazione conclusiva. Il progetto, che ha avuto come obiettivo lo studio – sotto il profilo storico, giuridico, istituzionale – del fenomeno del reclutamento del corpo accademico italiano, ha già prodotto diversi risultati, e tra questi ci fa piacere ricordare il recentissimo volume curato dalle professoresse Alessia Legnani Annichini e Nicoletta Sarti, *Maestri sotto concorso* (Mucchi, 2025), il quale, esaminando un campione di concorsi a cattedra per materie giuridiche celebrati tra il 1860 e il 1896, offre un profilo retrospettivo fondamentale per contestualizzare i lavori qui raccolti.

I dieci saggi che seguono adottano un metodo quali-quantitativo volto a coniugare la prospettiva generale con l'analisi di dettaglio. Da un lato, la ricostruzione sistematica dei dati permette di individuare tendenze ricorrenti e strutturali; dall'altro, l'esame ravvicinato di casi selezionati consente di entrare nella trama minuta delle pratiche concorsuali, restituendo i codici elaborati dai diversi settori disciplinari: l'impronta delle scuole di appartenenza, il peso delle genealogie scientifiche, l'intreccio di relazioni tra commissari, tra maestri e allievi, le forme attraverso cui questi assetti si consolidano o vengono messi in discussione.

In questa prospettiva, ciascun contributo affronta una singola materia giuridica, muovendosi entro una griglia comune.

Ogni saggio si apre con una mappa delle sedi concorsuali, così da visualizzare la distribuzione geografica dei concorsi, individuarne i principali poli e mettere in luce eventuali andamenti. Colpisce, in primo luogo, la marcata concentrazione del reclutamento nei piccoli e medi atenei italiani. Dal punto di vista delle grandi Facoltà, l'appoggio sugli atenei minori per il primo reclutamento risultava conveniente, perché le sedi di prestigio privilegiavano l'acquisizione di studiosi già affermati, soprattutto tramite trasferimenti di ordinari in servizio altrove. Le sedi di bando svolgevano di fatto una funzione di servizio per l'intero sistema: erano loro a sollecitare presso il Ministero della Pubblica Istruzione l'autorizzazione a bandire i posti e, con ciascun concorso, contribuivano all'immissione in ruolo di una nuova terna di studiosi destinata in parte (e talvolta interamente) ad altre università. Alla sede banditrice spettava la priorità sulla nomina di uno dei ternati, e ciò consentiva di trattenere un giovane promettente nella fase iniziale della carriera. Anche quando, però, non si esercitasse quel diritto, bandire concorsi permetteva comunque, sul piano istituzionale, di accreditarsi presso il Ministero come interlocutori attivi, al pari dei grandi atenei.

Conclusa l'analisi delle sedi, ciascun capitolo passa all'esame della componente umana. In primo luogo, la composizione delle commissioni: i profili dei commissari, la ricorrenza di determinati nomi, e i diversi modi in cui le scuole disciplinari si coordinano (o si contrappongono) nel processo di selezione. Successivamente vengono considerate le platee di candidati, ricostruendo i profili di vincitori e vinti, le logiche di valorizzazione che operano nella definizione del merito, le motivazioni addotte, i lessici valutativi ricorrenti e le eventuali divergenze tra commissari, fino a intercettare — quando le fonti lo consentono — i casi di contenzioso e le loro ricadute sul sistema. Un'attenzione specifica è stata riservata alla presenza femminile, per evidenziare barriere d'ingresso, e differenze nei giudizi e nei criteri applicati in base al genere, e più in generale per interrogare il rapporto tra selezione accademica e trasformazioni sociali.

L'arco cronologico di questa ricerca, dal 1945 al 1980, attraversa una fase in cui ripetuti interventi legislativi condizionarono in modo significativo il quadro del reclutamento universitario, incidendo sugli aspetti più diversi: dalla composizione delle commissioni giudicatrici ai requisiti e alle modalità di designazione dei commissari, dagli obblighi procedurali relativi allo svolgimento dei lavori alla redazione di verbali e relazioni finali. Per offrire al lettore un orientamento essenziale, delineiamo qui di seguito i tratti principali della normativa e della sua evoluzione nel periodo in esame.

La legge Casati (R.D. 13 novembre 1859, n. 3725) aveva introdotto, com'è noto, una distinzione interna al corpo dei docenti di ruolo tra professori ordinari e professori straordinari. Nella sua impostazione originaria, il professore straordinario era pensato come figura essenzialmente temporanea, cui ricorrere in via eccezionale; nel periodo successivo finì per trasformarsi, nella prassi e poi nella disciplina positiva, nel canale principale di accesso alla cattedra. Dopo la caduta del fascismo, il testo giuridico di riferimento per la disciplina dei ruoli universitari e dei loro concorsi era tornato ad essere il Testo Unico De Vecchi (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il quale prevedeva che lo straordinariato durasse in prima istanza un triennio, al termine del quale il docente poteva conseguire la nomina ad ordinario, sulla base di un giudizio circa la sua operosità scientifica e didattica reso da una commissione chiamata a pronunciarsi anche alla luce di una relazione redatta dal Consiglio di Facoltà o di Scuola. In caso di giudizio sfavorevole, il professore poteva essere mantenuto in servizio per un ulteriore biennio, al cui termine sarebbe seguito un nuovo giudizio; ove anche questo non avesse consentito la promozione, il docente veniva dispensato dal servizio. Si trattava tuttavia di un esito estremamente raro. La nomina ad ordinario risultava nella prassi poco più che una conferma dell'avvenuto svolgimento regolare delle funzioni.

Molto più rigoroso e competitivo era il concorso per l'accesso allo straordinariato, disciplinato dal T.U. come modificato dal decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238. Tale provvedimento, volto a «defascistizzare» la normativa di epoca fascista, introdusse un metodo puramente democratico per la nomina dei commissari, eletti da ogni Facoltà cui apparteneva la materia messa a concorso esprimendo tre preferenze. Una volta elette, le commissioni si riunivano a Roma per valutare i titoli didattici e scientifici presentati dai candidati, e al termine dei lavori proponevano, con motivata relazione, fino a tre vincitori in ordine di merito. A questo punto le Facoltà di tutta Italia erano libere, entro un biennio, di designare al Ministro uno dei ternati per procedere alla chiamata da professore straordinario. Il T.U. riconosceva alla Facoltà che aveva indetto il bando un diritto di prelazione; tuttavia, dalle relazioni studiate nel corso di questo progetto, emerge che spesso si lasciava la precedenza ad altri atenei, e, in alcuni casi, le sedi del concorso finivano persino per non avvalersi affatto del diritto di nomina. Da ultimo, era possibile insignire alcuni dei candidati esclusi dalla terna del titolo di «maturità»: un riconoscimento valutabile in varie sedi, ma che non garantiva alcun accesso privilegiato alla cattedra. Nei decenni successivi al dopoguerra si discussero a lungo ipotesi di inserimento *ope legis* dei «maturi» tra le file degli straordinari, ma tali proposte non approdarono mai a una

riforma effettiva.

Questo rimase, in sostanza, il quadro per il reclutamento dei professori straordinari fino agli anni Settanta, fatta eccezione per una modifica contenuta ma significativa introdotta con la legge 13 luglio 1954, n. 439. Tra le innovazioni principali vi fu, anzitutto, il divieto per ciascun commissario di partecipare a più di due concorsi consecutivi per la stessa materia. In secondo luogo, la riforma limitò a due il numero di preferenze esprimibili da ciascun votante, nella speranza di evitare accordi preconcorsuali sulle maggioranze da eleggere: una prassi ampiamente consolidata già a partire dal dopoguerra. Infine, venne introdotta la possibilità di redigere una relazione di minoranza da parte dei commissari dissenzienti, aggiungendo alla documentazione dei concorsi successivi alla metà degli anni Cinquanta un elemento particolarmente prezioso per la ricostruzione delle dinamiche concorsuali.

L'ultimo decennio trattato in questo studio vide uno stravolgimento di questo quadro precedente. In risposta alle critiche sempre più aspre rivolte al sistema vigente, la legge 30 novembre 1970, n. 924 sospese indefinitamente i concorsi a cattedra. Essi furono riaperti nel 1973 con il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, che non prevedeva più un reclutamento per terne coordinato da singoli atenei, bensì un sistema di «maxi-concorsi» centralizzati, in grado di nominare fino a dieci vincitori per tornata, da distribuire successivamente tra gli atenei che ne avessero fatto richiesta. Cambiarono anche le regole per la selezione dei commissari: i cinque membri non sarebbero stati più eletti, ma sorteggiati, nel tentativo di ampliare la partecipazione alle commissioni e coinvolgere un numero maggiore di docenti di ruolo della materia. Gli effetti di questa riforma emergono con particolare evidenza dall'analisi delle relazioni, anche perché in commissione entrarono molti nomi esordienti, o espressione di scuole minoritarie, con ripercussioni talvolta significative sugli equilibri che avevano dominato la stagione precedente.

Nel 1979 venne introdotta l'ultima modifica per il periodo in esame. La legge 7 febbraio 1979, n. 31 sostituì il sorteggio puro con un sistema misto, includendo una componente elettiva. I docenti di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso (non più, dunque, le singole Facoltà) eleggevano una rosa di nomi indicando tre preferenze; i commissari sarebbero stati sorteggiati tra i primi dieci, con una soglia minima di cinque voti per essere considerati eletti. Fu questo l'ultimo aggiustamento del sistema, in vigore dal febbraio del 1979 all'introduzione della riforma dell'11 luglio 1980, *terminus ad quem* del nostro studio.

Un ulteriore elemento degno di nota, per il periodo qui considerato, è l'introduzione — effimera e assai discussa — della figura del professore

aggregato: un ruolo intermedio tra l'assistente ordinario e il professore straordinario o ordinario, inserito tra i docenti di ruolo con la legge 25 luglio 1966, n. 585, per far fronte al massiccio incremento della popolazione studentesca a partire dagli anni Sessanta. Molti dei contributi che seguono riportano testimonianze illuminanti circa l'ambiguità che circondava il futuro di questo ruolo. Anche i concorsi da aggregato furono sospesi nel 1970, e non vennero mai riaperti. Tuttavia, i vincitori dei concorsi da aggregato furono inclusi tra le categorie che potevano essere inserite *ope legis* tra le file degli straordinari e conseguire regolarmente l'ordinariato al termine del triennio o quinquennio (legge 30 novembre 1973, n. 766). Per questo motivo, le relazioni delle commissioni per il loro reclutamento (anch'esse nominate mediante un metodo misto di elezione e sorteggio) sono state incluse nel campione di dati preso in esame per questo studio.



# Alessia Legnani Annichini

## *Concorsi di Diritto commerciale*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le sedi di concorso – 3. Le Commissioni: modalità di formazione e componenti – 4. Vincitori e vinti: la giuscommercialistica della seconda metà del XX secolo – 5. Una contestata vincitrice – 6. Per concludere.

### 1. *Premessa*

Per quanto attiene al Diritto commerciale, nell'arco cronologico indagato si sono celebrati 10 concorsi per professore straordinario, tutti ricompresi nel ventennio tra il 1951 e il 1971, cui sono seguite le relative conferme in ruolo da ordinario.

Negli ultimi anni oggetto della ricerca, a seguito della mutata disciplina sul reclutamento, si sono avuti 3 concorsi per professori universitari, dei quali, tuttavia, è stato possibile consultare la relazione solo degli ultimi 2<sup>1</sup>.

Si registra, inoltre, una revisione, nel '49, di 2 concorsi svoltisi a Urbino in epoca fascista. I ricorrenti – Tito Ravà<sup>2</sup>, Antigono Donati<sup>3</sup> e Aldo Formiggini<sup>4</sup> –, esclusi dalle tornate concorsuali del '38-'39 perché ebrei, chiesero al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di valutarne i titoli didattici e scientifici all'epoca posseduti, al fine del loro inserimento nella terna. La Commissione incaricata, confermò il precedente vincitore, ma incluse tra i ternati Ravà, che poi passerà a Istituzioni di diritto privato<sup>5</sup>, e Donati<sup>6</sup>. Entrambi di Scuola romana, avevano conosciuto l'esilio negli anni delle persecuzioni nei confronti degli ebrei<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Relazioni pubblicate rispettivamente nel BPI, 1977, n. 17-18, II, suppl. ord. n. 1, pp. 3-101 e BPI, 1977, n. 52, II, pp. 4711-4844.

<sup>2</sup> P. Spada, V. Menesini, C. Bevilacqua, *Ravà, Tito*, DBGI, II, pp. 1661-1663.

<sup>3</sup> G. Monaco, G. Volpe, *Donati, Antigono*, DBGI, I, pp. 776-778.

<sup>4</sup> Libero docente all'Università di Bologna, fu costretto a lasciare l'insegnamento a seguito delle leggi razziali. Fu riammesso il 7 giugno 1945 (<https://www.storiaememoriadibologna.it/archivio/persona/formiggini-aldo>).

<sup>5</sup> BPI, 1953, n. 43, II, pp. 3488-3489.

<sup>6</sup> BPI, 1949, n. 49, II, p. 2263.

<sup>7</sup> Sul punto v. P. Spada, V. Menesini, C. Bevilacqua, *Ravà, Tito*, cit., p. 1661 e G. Monaco, G. Volpe, *Donati, Antigono*, cit., p. 776.

## 2. Le sedi di concorso

Con riguardo alle sedi che bandirono i posti da straordinario, occorre ribadire<sup>8</sup> che non furono i grandi Atenei a reclutare, ma alcuni di quelli di piccole/medie dimensioni o periferici (Venezia<sup>9</sup>, Modena<sup>10</sup>, Cagliari<sup>11</sup>, Sassari<sup>12</sup>, Trieste<sup>13</sup>, Camerino<sup>14</sup>, Urbino<sup>15</sup>).

Cagliari, Sassari e Trieste bandirono addirittura due volte, ma questo non deve stupire perché se i concorsi consentivano alle Università medio/piccole e a quelle logisticamente meno appetibili di reclutare tra le fila dei propri docenti giovani promettenti studiosi, almeno per il triennio di straordinario, una volta che gli stessi spiccavano il volo verso sedi più prestigiose, tali Atenei non perdevano il posto, che poteva essere nuovamente onorato, indicando un nuovo bando o per chiamata su altro concorso già espletato.

Nel caso del Diritto commerciale si deve sottolineare come, trattandosi di materia che non rileva per la sola Giurisprudenza, alcune delle procedure concorsuali insistettero sulle Facoltà di Economia e commercio<sup>16</sup>.

In linea di massima, anche le sedi che chiamarono i ternati, furono per lo più secondarie, quasi una 'palestra' per il corpo accademico in formazione; non mancò, tuttavia, qualche eccezione. Tra i grandi Atenei l'unico a puntare su un giovane fu l'*Alma Mater* che, dopo lo straordinario a Trieste, nel 1967 chiamò come ordinario a Economia e commercio Francesco Galgano<sup>17</sup>, e altrettanto fece nel 1977, questa

---

<sup>8</sup> Sul punto v. il saggio introduttivo di M. Cavina e L. Maniscalco nel presente volume, *supra* p. 6.

<sup>9</sup> BPI, 1952, n. 33, II, pp. 2213-2219.

<sup>10</sup> BPI, 1953, n. 23, II, pp. 1690-1693.

<sup>11</sup> BPI, 1956, n. 20, II, pp. 3220-3223 e BPI, 1972, n. 49-50, II, pp. 5167-5184.

<sup>12</sup> BPI, 1959, n. 12, II, pp. 1600-1603 e BPI, 1969, n. 39, II, pp. 4305-4312.

<sup>13</sup> BPI, 1962, n. 12, II, pp. 2289-2292, erroneamente indicato come Urbino, e BPI, 1964, n. 13, II, pp. 972-975.

<sup>14</sup> BPI, 1966, n. 27, II, pp. 3575-3595.

<sup>15</sup> BPI, 1971, n. 49-50, II, pp. 25-36.

<sup>16</sup> Si tratta del concorso veneziano del 1951 (BPI, 1952, n. 33, II, pp. 2213-2219), di quello cagliaritano del 1955 (BPI, 1956, n. 20, II, pp. 3220-3223) e di quello triestino del 1963 (BPI, 1964, n. 13, II, pp. 972-975).

<sup>17</sup> BPI, 1968, n. 9, II, pp. 2-3. Per un approfondimento su questo giurista v. G. Alpa, *Il ritratto di Francesco Galgano*, in G. Visintini (cur.), *La scuola civilistica di Bologna. Un*

volta però presso la più blasonata Facoltà giuridica, con Renzo Costi<sup>18</sup> – impostosi a Cagliari nel '71 – al termine del triennio da straordinario presso l'Università di Modena<sup>19</sup>.

### 3. *Le Commissioni: modalità di formazione e componenti*

Circa le Commissioni giudicatrici nei concorsi di Diritto commerciale, soltanto 2 furono selezionate secondo le modalità indicate dal Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, che prevedeva l'elezione di 5 commissari da parte dei docenti delle Facoltà «cui [...] appartiene la materia messa a concorso», secondo un sistema per cui ciascun docente poteva indicare fino a 3 nomi<sup>20</sup>.

Si tratta delle procedure concorsuali bandite dall'Istituto universitario di Economia e commercio di Venezia nel 1951 e dalla Facoltà di Giurisprudenza di Modena nel 1953. In entrambe le Commissioni figura il nome di Paolo Greco<sup>21</sup>, ordinario a Torino ma legato alla Scuola

---

*modello per l'accesso alle professioni legali*, Napoli 2013, pp. 267-272 e, nello stesso volume, i saggi di P. Rescigno, V.M. Mangini, M. Franzoni, M.R. Ferrarese e F. Marrella; M. Sesta, *Diritto civile*, in M. Cavina, A. Legnani Annichini (curr.), *Docta suas secum duxit Bononia leges. Storia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (XIX-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2024, pp. 323-325 e il recentissimo M. Franzoni, *Francesco Galgano. Maestro non conformista*, Bologna, Bononia University Press, 2023 (Grandi giuristi bolognesi del secondo Novecento). Sul suo insegnamento triestino v. M. Bianca, *L'insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica dell'Università di Trieste*, in «Rivista delle società», LXVI (2021), p. 244 e Id., *L'insegnamento del diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza*, in *Giuristi a Trieste. Per una storia della Facoltà di Giurisprudenza 1938-2012*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 44.

<sup>18</sup> Cenni sul giuscommercialista in G. Guerrieri, A. Legnani Annichini, *Diritto commerciale*, in M. Cavina, A. Legnani Annichini (curr.), *Docta suas secum duxit Bononia leges*, cit., p. 358.

<sup>19</sup> BPI, 1978, n. 23-24, II, pp. 2221-2222.

<sup>20</sup> Art. 4, D.l.l. 5 aprile 1945, n. 238, *Provvedimenti sull'istruzione superiore*, in G.U., 26 maggio 1945, n. 63, suppl. ord. n. 63. Su questa modalità di formazione della Commissione v. M. Moretti, I. Porciani, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in «Annali di storia delle università italiane», I (1997), pp. 34-35 e M. Moretti, *Sul passato – e sul presente – dei concorsi*, in C. Bologna, G. Endrici (curr.), *Governare le università. Il centro del sistema*, Bologna 2011, p. 38.

<sup>21</sup> Per una prima informazione v. P. Camponeschi, *Greco, Paolo*, DBI, 59, 2003, *ad vocem* e G. Cottino, *Greco Paolo*, DBGI, I, pp. 1062-1064 con ampia bibliografia.

napoletana, che evidentemente godeva di stima e fiducia da parte della disciplina. Quanto ai restanti commissari, nella procedura veneziana troviamo ben due docenti milanesi: oltre al giuscommercialista Isidoro La Lumia<sup>22</sup>, allievo di Alfredo Rocco<sup>23</sup>, fu votato, infatti, anche Aurelio Candian<sup>24</sup>, che, nell'approdare all'Ateneo meneghino, aveva lasciato il commerciale per tenere l'insegnamento di Diritto privato. Completavano l'elenco Alessandro Graziani<sup>25</sup> dell'Università di Napoli e Giuseppe Ferri<sup>26</sup>,

<sup>22</sup> Per un primo inquadramento v. G. Fallico, *La Lumia, Isidoro*, DBI, 63, 2004, *ad vocem*; F. Mazzarella, *La Lumia, Isidoro*, DBGI, I, pp. 1126-1127 e M.G. di Renzo Villata, *La Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano tra battute d'arresto e... voglia di ricominciare*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. La Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, pp. 75-76.

<sup>23</sup> Assai ampia la letteratura su questa importante figura di giurista e politico, per un primo inquadramento e senza pretesa di esaustività mi limito a rinviare a P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana, 1963; G. Malgieri, *Alfredo Rocco e le idee del suo tempo*, Roma, Pantheon, 2004; M. Sbriccoli, *Rocco, Alfredo*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 993-1000; G. Simone, *Il guardasigilli del regime: itinerario politico e culturale di Alfredo Rocco*, Milano, F. Angeli, 2012; A. Tarquini, *Rocco, Alfredo*, DBI, 88, 2017, *ad vocem*; G. Speciale, *Alfredo Rocco*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Ottava appendice, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, 2012, *ad vocem*; P. Costa, *Rocco, Alfredo*, DBGI, II, pp. 1701-1704 e I. Stolzi, *Alfredo Rocco: lo stato autoritario di masse*, in G. Vacca - S. Ricci (curr.), *Architetti dello Stato nuovo. Fascismo e modernità*, Roma 2018, pp. 53-74. Si concentrano sulla sua attività di giuscommercialista I. Birocchi, *L'età vivantina: tra Sraffa e Rocco, giovani commercialisti crescono (Mossa e Asquini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921)*, in I. Birocchi (cur.), *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019, pp. 175-181 e A. Monti, *Le lezioni 'milanesi' di Leone Bolaffio (1848-1940), Angelo Sraffa (1865-1937) e Alfredo Rocco (1875-1935) nel primo quindicennio del Novecento*, in *'Non più satellite'*, cit., pp. 235-258.

<sup>24</sup> Accenna al suo insegnamento pavese L. Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza di Pavia*, cit., p. 215. Per un approfondimento v. U. Carnevali, *I civilisti*, in R. Clerici (cur.), *Gli 80 anni della Facoltà di Giurisprudenza*, Atti dell'incontro del 14 ottobre 2004, Milano 2004, pp. 71-72; F. Torriello, *Candian, Aurelio*, DBGI, I, pp. 409-410, con ampia bibliografia, e M.G. di Renzo Villata, *La Facoltà di Giurisprudenza della Statale*, cit., p. 73.

<sup>25</sup> P. Rescigno, F. Astone, *Graziani, Alessandro*, DBGI, I, pp. 1054-1056.

<sup>26</sup> Un primo profilo del giuscommercialista è delineato da F. Treggiari, *Ferri, Giuseppe*, DBI, 47, 1997, *ad vocem* e M. Stella Richter jr, *Ferri, Giuseppe*, DBGI, I, pp. 852-854, con ampia letteratura.

allievo di Alberto Asquini<sup>27</sup> e ordinario a Pisa<sup>28</sup>.

Per il concorso modenese, invece, accanto al già ricordato Greco troviamo una rosa di fuoriclasse: Antonio Scialoja<sup>29</sup>, in questo momento consulente del Ministro delle Finanze; Alberto Asquini, che già sedeva sulla cattedra della Sapienza romana; Lorenzo Mossa<sup>30</sup>, rientrato all'Università di Pisa dopo una breve esperienza a Sassari, e Walter Bigiavi<sup>31</sup> dell'*Alma Mater* bolognese<sup>32</sup>.

Nelle altre procedure concorsuali le Commissioni vennero nominate in base alla Legge 13 luglio 1954, n. 439, che mantenne a 5 il numero dei commissari, ma vietò loro di assumere tale ruolo se lo avevano già ricoperto negli ultimi 2 concorsi della materia e impose a ogni votante di indicare soltanto 2 nomi<sup>33</sup>.

Scorrendo gli elenchi dei commissari colpiscono le 7 presenze su 10 concorsi di Ferri<sup>34</sup> e le 5 di Bigiavi<sup>35</sup>, esponenti della Scuola romana l'uno

<sup>27</sup> Sulla figura del giurista v. la voce redazionale *Asquini, Alberto*, DBI, 34, 1988, *ad vocem*; N. Rondinone, *Asquini, Alberto*, DBGI, I, pp. 116-119, alla cui ricca bibliografia si rinvia e A. Buvoli, *Asquini Alberto*, in *Dizionario Biografico dei Friulani Nuovo Liruti*, Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, *ad vocem* (<https://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/asquini-alberto>); v. anche I. Birocchi, *Letà vivantiana: tra Sraffa e Rocco*, cit., pp. 210-233.

<sup>28</sup> BPI, 1952, n. 33, II, p. 2213.

<sup>29</sup> L. Tullio, *Scialoja, Antonio jr.*, DBGI, II, pp. 1831-1833.

<sup>30</sup> Per un primo profilo biografico e scientifico si rinvia, senza pretesa di esaustività, ad A. Mattone, *Mossa, Lorenzo*, DBI, 77, 2012, *ad vocem*; Id., *Mossa, Lorenzo*, DBGI, II, pp. 1392-1395; I. Stolzi, *Lorenzo Mossa*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Ottava appendice*, cit., *ad vocem* e I. Birocchi, *Letà vivantiana: tra Sraffa e Rocco*, cit., pp. 194-210.

<sup>31</sup> Su questo giurista, che espressamente chiese di non essere ricordato e celebrato all'indomani della sua morte, v. *Walter Bigiavi*, in *Annuario dell'Università di Bologna, a.a. 1968-'69 – 1969-'70*, Bologna, Tip. Compositori, 1970, pp. 404-413; F. Galgano, *Bigiavi, Walter*, DBGI, I, pp. 254-257 e G. Guerrieri, A. Legnani Annichini, *Diritto commerciale*, cit., pp. 354-356.

<sup>32</sup> BPI, 1953, n. 23, II, p. 1690.

<sup>33</sup> Art. 3, l. 13 luglio 1954, n. 439, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, in G.U., 16 luglio 1954, n. 160. Su tale normativa v. M. Moretti, I. Porciani, *Il reclutamento accademico in Italia*, cit., p. 36 e M. Moretti, *Sul passato – e sul presente – dei concorsi*, cit., pp. 39-40.

<sup>34</sup> Giuseppe Ferri fu commissario nei concorsi di Venezia del 1951 (BPI, 1952, n. 33, II, p. 2213), di Cagliari del 1955 (BPI, 1956, n. 20, II, p. 3220), di Sassari del 1958 (BPI, 1959, n. 12, II, p. 1600), di Trieste del 1963 (BPI, 1964, n. 13, II, p. 972), di Camerino del 1965 (BPI, 1966, n. 27, II, p. 3575), di Urbino del 1970 (BPI, 1971, n. 49-50, II, p. 25) e di Cagliari del 1971 (BPI, 1972, n. 49-50, II, p. 5167).

<sup>35</sup> Walter Bigiavi fece parte della Commissione nei concorsi di Modena del 1953 (BPI, 1953, n. 23, II, p. 1690), di Cagliari del 1955 (BPI, 1956, n. 20, II, p. 3220), di Trieste del 1961 (BPI, 1962, n. 12, II, p. 2289), di Trieste del 1963 (BPI, 1964, n. 13, II, p.

e di quella bolognese l'altro. Scuole nelle cui mani furono i destini della disciplina tra gli anni '50 e '70 del XX secolo. Se nelle prime tornate concorsuali tra quanti furono chiamati a valutare i candidati sono presenti ancora figure come quelle di Scialoja e Mossa, che avevano segnato la giuscommercialistica di inizio Novecento, nei concorsi degli anni '70 si affacciano Gastone Cottino<sup>36</sup> e Giuseppe Auletta<sup>37</sup>, destinati al primato nella disciplina al crepuscolo del secolo.

Quanto ai concorsi banditi in seguito alla riforma del '73, allo scopo di attuare un massiccio reclutamento, di cui gli Atenei necessitavano, dopo che la legge n. 910/1969<sup>38</sup> aveva liberalizzato l'accesso alle facoltà universitarie e determinato un sensibile incremento di iscritti, le Commissioni furono formate per sorteggio<sup>39</sup> e i nomi di quanti ne fecero parte sono, pertanto di minor interesse.

#### 4. Vincitori e vinti: la giuscommercialistica della seconda metà del XX secolo

I partecipanti ai concorsi da straordinario vanno dai 6 di quello cagliaritano del '55<sup>40</sup> ai 34 dell'altro, sempre cagliaritano, del '71<sup>41</sup>. Ancor

---

972), di Sassari del 1968 (BPI, 1969, n. 39, II, p. 4305)

<sup>36</sup> Per un inquadramento v. M. Callegari, E.R. Desana, *Gastone Cottino: una vita da Maestro fra impegno civile e Accademia*, in «Giurisprudenza commerciale», LI (2024), 2, pp. 233-237 e P. Montalenti, *Ricordo di Gastone Cottino*, in «Orizzonti del Diritto commerciale», 1/2024, pp. 446-448. Per la dottrina del giurista v. F. Gorla, R. Weigmann (curr.), *Due maestri del diritto: Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino*, Torino 2016.

<sup>37</sup> Sul giuscommercialista v. A. Serra, *Auletta, Giuseppe*, DBGI, I, pp. 123-125; G. Speciale, *Maestri catanesi del diritto tra Fascismo e Repubblica (1935-1950)*, in *Giuristi al bivio*, cit., p. 346 e Id., *La Facoltà di Giurisprudenza di Catania tra le due guerre*, in P. Di Gregorio (cur.), *Per una storia dell'Università di Catania. Culture scientifiche, élites locali e territorio tra età moderna e contemporanea*, Bologna 2021, pp. 108-109.

<sup>38</sup> L. 11 dicembre 1969, n. 910, *Provvedimenti urgenti per l'Università*, in G.U., 13 dicembre 1969, n. 314.

<sup>39</sup> L. 30 novembre 1973, n. 766, art. 2, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università*, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310. v. M. Moretti, I. Porciani, *Il reclutamento accademico in Italia*, cit., pp. 36-37 e M. Moretti, *Sul passato – e sul presente – dei concorsi*, cit., pp. 41-42.

<sup>40</sup> Luca Buttaro, Nicola Gasperoni, Luigi Mosco, Antonio Pavone La Rosa, Gerardo Santini, Ernesto Simonetto (BPI, 1956, n. 20, II, pp. 3221-3222).

<sup>41</sup> Pietro Abbadesa, Vittorio Afferni, Massimo Bione, Franco Bonelli, Francesco

più numerosi i partecipanti alle due tornate concorsuali per professore universitario: a esse presero parte rispettivamente 45 e 49 concorrenti, ma questa volta i posti in palio erano in entrambi i casi 9<sup>42</sup>.

Gli esiti della prima procedura esaminata, quella veneziana del '51, videro l'affermazione all'unanimità del fiumano Arturo Dalmartello<sup>43</sup>, discepolo di Alfredo Rocco, già incaricato di Diritto marittimo a Padova e di Diritto commerciale a Urbino, che riportò un giudizio eccellente, tale da porlo «in posizione di assoluta preminenza»<sup>44</sup>. La Scuola romana – presente in Commissione con Giuseppe Ferri, allievo di Asquini e allora docente all'Università di Pisa, e Isidoro La Lumia, allievo di Rocco – riuscì a ternare anche Angelo De Martini<sup>45</sup>, di cui i commissari apprezzarono l'«ampia preparazione e la vivacità di indagine»<sup>46</sup>, mentre Milano – rappresentata non solo da La Lumia, ma anche dal privatista Aurelio Candian – piazzò Mario Ghidini, cui, tuttavia, non fu risparmiata qualche critica<sup>47</sup>.

Tra i candidati alcuni provenivano dal Diritto civile<sup>48</sup> e in un caso, addirittura, dal Diritto del lavoro<sup>49</sup>: in questo momento il confine tra le discipline non era così netto e forse la stessa composizione della Commissione, nella quale sedevano La Lumia e Candian, che nella loro carriera avevano insegnato entrambe le materie, aveva favorito la

---

Cavazzuti, Filippo Chiomenti, Giovanni Silvio Coco, Giovanni Emanuele Colombo, Diego Corapi, Francesco Corsi, Renzo Costi, Gabriele Crespi Reghizzi, Franco Di Sabato, Francesco Fenghi, Paolo Ferro Luzzi, Serafino Gatti, Gustavo Ghidini, Ettore Gliozzi, Mario Libertini, Alberto Maffei Alberti, Vito Mangini, Pier Gaetano Marchetti, Vittorio Menesini, Giulio Partesotti, Antonio Patroni Griffi, Antonio Piras, Giuseppe Ragusa Maggiore, Giuseppe Benedetto Portale, Carlo Santagata, Felice Scordino, Antonio Serra, Giovanna Volpe Potzolu, Giuseppe Zanarone e Enrico Zanelli (BPI, 1972, n. 49-50, II, p. 5168).

<sup>42</sup> BPI, 1977, n. 17-18, II, suppl. ord. n. 1, p. 3 e BPI, 1977, n. 52, II, pp. 4711-4713.

<sup>43</sup> G.B. Portale, *Dalmartello, Arturo*, DBGI, I, pp. 661-662.

<sup>44</sup> BPI, 1952, n. 33, II, pp. 2218 e 2214.

<sup>45</sup> M. Bianca, *L'insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica dell'Università di Trieste*, cit., pp. 242-243 e Id., *L'insegnamento del diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza*, cit., p. 42.

<sup>46</sup> BPI, 1952, n. 33, II, pp. 2218 e 2215.

<sup>47</sup> Ivi, pp. 2218 e 2216, in particolare si criticavano il metodo e i risultati conseguiti nella monografia *Disciplina giuridica dell'impresa*.

<sup>48</sup> Renzo Bolaffi, Giuseppe Donadio e Rodolfo Sacco (Ivi, pp. 2214-2216).

<sup>49</sup> Renato Corrado (Ivi, p. 2214).

partecipazione di concorrenti fuori settore.

Pochi candidati ottennero un giudizio inequivocabilmente negativo, che non sempre, tuttavia, li indusse dal desistere dal ripresentarsi e sovente dal conseguire una seconda bocciatura<sup>50</sup>. Per altri, come Gustavo Minervini<sup>51</sup> e Giuseppe Fanelli<sup>52</sup>, il giudizio lasciava intravedere un futuro radioso<sup>53</sup>, che si concretizzerà nel successivo concorso per straordinario, quello bandito a Modena nel '53, dove furono ternati da una Commissione nella quale, pur cambiando i soggetti – con la sola eccezione di Greco – la maggioranza era costituita dalle medesime scuole, quella romana e quella napoletana<sup>54</sup>.

In questa circostanza il primo, incaricato a Messina di Diritto commerciale, allievo di Graziani e, dunque, di Scuola napoletana, ebbe dalla sua i voti di Scialoja e Greco. Di lui la Commissione premiò la «notevole operosità», la «bella conoscenza delle dottrine privatistiche straniere» e «il possesso dei moderni strumenti d'indagine dogmatica»<sup>55</sup>. Il secondo, allievo di Tullio Ascarelli<sup>56</sup> e incaricato della materia nell'Ateneo

<sup>50</sup> Renato Corrado, Aldo Formigini, Giacomo Marcora e Luigi Rocchi (Ivi, pp. 2214-2217) conseguiranno un giudizio negativo anche nel successivo concorso di Modena del 1953 (BPI, 1953, n. 23, II, pp. 1690-1693).

<sup>51</sup> Per una prima informazione v. M. Rispoli Farina, *Editoriale: Ricordo del Professor Gustavo Minervini*, in «Innovazione e Diritto. Rivista di Diritto Tributario dell'economia e del lavoro», XI (1/2015), pp. 7-13; Ead., *Gustavo Minervini studioso e legislatore*, in «Innovazione e Diritto. Rivista di Diritto Tributario dell'economia e del lavoro», XII (2/2016), pp. 120-138 e A. Bassi, *Gustavo Minervini. Frammenti di un ricordo*, in «Giurisprudenza commerciale», XLIII (2016), pp. 413-419.

<sup>52</sup> M. Pastorelli, *Fanelli, Giuseppe*, DBGI, I, pp. 819-820.

<sup>53</sup> Per la Commissione Minervini appare uno dei candidati «maggiormente dotati di attitudini scientifiche», tanto da esprimere «l'augurio che questo felice temperamento giuridico fornisca un saggio completo delle sue indubbie capacità» (BPI, 1952, n. 33, II, p. 2217); quanto a Fanelli, «la Commissione si augura che il candidato, di cui apprezza la serietà e il fine temperamento di studioso, voglia allargare il campo della sua indagine e dare con ciò elementi più sicuri di apprezzamento delle sue indubbie capacità» (Ivi, p. 2215).

<sup>54</sup> BPI, 1953, n. 23, II, p. 1693.

<sup>55</sup> Ivi, pp. 1692-1693.

<sup>56</sup> Alla figura e all'opera del giurista sono stati dedicati numerosi contributi. V., senza alcuna pretesa di esaustività, A. Asquini, *Nell'anniversario della morte di Tullio Ascarelli*, in «Rivista delle Società», V, 1960, pp. 997-1012, ora in Id., *Scritti giuridici*, III, Padova, Cedam, 1961, pp. 45-62; S. Rodotà, *Ascarelli, Tullio*, DBI, 4, 1962, *ad vocem*; Stella Richter jr., *Tullio Ascarelli*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Ottava appendice*, cit., *ad vocem*; Id., *Ascarelli, Tullio*, DBGI, I, pp. 108-111. Dello stesso autore i saggi *Tullio Ascarelli studente*, in «Rivista delle società», LIV (2009), pp. 1237-1280 dedicato agli anni giovanili, *Tullio Ascarelli avvocato*, in «Rivista delle società», LVIII

di Camerino, «oltre a conoscere l'aspetto pratico dei problemi affrontati», fu reputato «giurista di buon senso»<sup>57</sup>. In tale procedura concorsuale vinse Angelo De Martini, allievo di Asquini, già precedentemente ternato, la cui produzione «eccezionalmente abbondante e varia» ne rivelava «il forte talento ed il notevole intuito giuridico»<sup>58</sup>.

Comparve tra i concorrenti Gerardo Santini<sup>59</sup>, primo allievo di Walter Bigiavi e allora incaricato di Diritto industriale a Ferrara, con all'attivo una produzione già «abbondante e varia». A lui la Commissione riservò un ottimo giudizio, osservando che le sue doti, seppur non ancora pienamente sviluppate, offrivano «sicuro affidamento per l'avvenire»<sup>60</sup>. Il Maestro, tra i commissari, aveva fatto il possibile, l'allievo era stato apprezzato, ma la maggioranza preferì orientarsi diversamente. Santini dovrà aspettare il successivo concorso per essere ternato secondo all'unanimità, incassando un eccellente giudizio. Le qualità che piacquero alla Commissione cagliaritano del '55 furono la «serietà della preparazione», il «rigore del metodo», la «scelta dei temi» e l'«acutezza dell'ingegno»<sup>61</sup>.

Tornata concorsuale, quest'ultima, in cui si affermò Antonio Pavone La Rosa<sup>62</sup>, allievo di Giuseppe Auletta e incaricato di Diritto commerciale presso la Facoltà economica di Catania. Egli incassò 3 voti favorevoli – quello di Ascarelli (maestro di Auletta), che di lì a poco si sarebbe trasferito alla Sapienza, e quelli della Scuola romana di Asquini e Ferri –, ma ebbe 2 commissari contrari, che avrebbero preferito veder trionfare Santini. La Commissione premiò il vincitore per il «fine intuito giuridico», il «forte ingegno», la «larga preparazione» e la «spiccata attitudine alla ricerca»<sup>63</sup>. Il terzo posto andò a Nicola Gasperoni, incaricato della materia

---

(2013), pp. 190-201, che ne ripercorre la carriera nel Foro, *Il giovane Ascarelli*, in *Non più satellite*, cit., pp. 259-285 e il recentissimo *Cinque storie ascarelliane*, in S. Pagliantini - C. Pasquariello (curr.), *Su Ascarelli*, Torino 2021, pp. 3-24. Da ultimo v. G. Guerrieri, A. Legnani Annichini, *Diritto commerciale*, cit., pp. 351-354.

<sup>57</sup> BPI, 1953, n. 23, II, p. 1691.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 1693 e 1691.

<sup>59</sup> P.M. Sanfilippo, *Santini, Gerardo*, DBGI, II, pp. 1793-1795.

<sup>60</sup> BPI, 1953, n. 23, II, p. 1693.

<sup>61</sup> BPI, 1956, n. 20, II, pp. 3222-3223.

<sup>62</sup> Il profilo accademico e scientifico di Antonio Pavone La Rosa è delineato da Giuseppe Auletta ad apertura degli scritti in suo onore (v. G. Auletta, *Presentazione*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa*, I. *Saggi di Diritto commerciale*, I, Milano 1999, pp. XI-XVII).

<sup>63</sup> BPI, 1956, n. 20, II, pp. 3222-3223.

all'Università di Perugia<sup>64</sup> e reduce da 2 stroncature nelle precedenti tornate concorsuali<sup>65</sup>.

Nel successivo concorso di Sassari del '58 prevalse di misura Ernesto Simonetto<sup>66</sup>, incaricato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e commercio veneziana, sostenuto dalla coppia romana Ferri – Oppo, che sarebbe poi passato a Istituzioni di diritto privato<sup>67</sup>. Di Luca Buttarò<sup>68</sup>, allievo di Ascarelli e libero docente della disciplina, si constatò il miglioramento nella produzione scientifica più recente, apprezzandone «l'equilibrio e la concretezza delle soluzioni»<sup>69</sup>. Luci e ombre, invece, per il giudizio di Gastone Cottino, allievo di Greco, libero docente della materia e incaricato di Diritto privato comparato a Torino. Se la Commissione giudicò positivamente la prima monografia, che perveniva a «risultati notevoli sul piano critico e ricostruttivo», mostrò, invece, qualche perplessità sulla seconda, nella quale i risultati e il contributo dell'autore apparivano minori<sup>70</sup>.

Il concorso triestino del '61 vide l'affermazione di Ariberto Mignoli<sup>71</sup>, laureatosi alla Cattolica con Mario Rotondi<sup>72</sup> e incaricato di Diritto commerciale nella Facoltà giuridica di Trieste. Egli ottenne 3 voti

<sup>64</sup> Ivi, p. 3221.

<sup>65</sup> BPI, 1952, n. 33, II, p. 2216 e BPI, 1953, n. 23, II, pp. 1691-1692.

<sup>66</sup> BPI, 1958, n. 12, II, p. 1603. Su questa figura v. C. Tedeschi, *Simonetto, Ernesto*, DBGI, II, p. 1871.

<sup>67</sup> BPI, 1962, n. 38, II, pp. 6670-6671.

<sup>68</sup> Un profilo bio-bibliografico è delineato da A. Serra, *Buttarò, Luca*, DBGI, I, pp. 366-367.

<sup>69</sup> BPI, 1958, n. 12, II, pp. 1600-1601.

<sup>70</sup> Ivi, p. 1601.

<sup>71</sup> Una prima informazione in B. Libonati, *Ricordo di Ariberto Mignoli*, in «Rivista di diritto commerciale», CI (2003/1-4), p. 279; M. Bianca, *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., p. 243 e Id., *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., pp. 42-44.

<sup>72</sup> Sul giurista si rinvia ad A. Padoa Schioppa, *Ricordo di Mario Rotondi*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento. In memoria di Mario Rotondi, 6 novembre 1998*, Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere, 2001, pp. 5-8; U. Carnevali, *I civilisti*, cit., pp. 73-74 e A. Genovese, *Rotondi, Mario*, DBGI, II, pp. 1747-1748, con ampia bibliografia; cenni sul suo insegnamento pavese in L. Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960)*, in «Annali di storia delle università italiane», VII (2003), p. 215; su quello milanese M.G. di Renzo Villata, *La Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano*, cit., pp. 82-83; su quello triestino M. Bianca, *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., p. 243 e Id., *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., pp. 43-44.

favorevoli contro 2<sup>73</sup>, che gli avrebbero preferito l'allievo di Bigiavi, Giovanni Luigi Pellizzi<sup>74</sup>, ternato secondo. La maggioranza dei commissari rilevò come dai lavori scientifici presentati si dovesse riconoscere al vincitore «acume di ingegno, finezza di indagine, [...] maturo senso di equilibrio, approfondita documentazione»; un commissario, tuttavia, ed è ipotizzabile che si trattasse di Bigiavi, uomo non facile e che avrebbe preferito la vittoria del suo discepolo, rilevò come il candidato apparisse «alquanto debole nelle parti strettamente dogmatiche dei suoi studi»<sup>75</sup>.

La Commissione si divise anche su Pellizzi con una maggioranza, che riconosceva al candidato «notevole vivacità di ingegno, completezza e penetrazione di indagine, operosità esemplare» e una minoranza critica «sull'originalità» delle sue vedute<sup>76</sup>. Completava la terna Antonio Venditti<sup>77</sup>, incaricato della materia a Urbino, ma di Scuola napoletana e, dunque, sostenuto da Graziani, di cui era allievo, e da Greco.

Romano di scuola e apprezzato, al punto che uno dei membri della Commissione – non si dice chi ma mi sembra evidente fosse Asquini – lo avrebbe voluto nella terna fu Domenico Petitti<sup>78</sup>.

I commissari appaiono divisi anche nella valutazione del giovane e brillante Guido Rossi<sup>79</sup>, allievo di Mario Rotondi e incaricato di Diritto industriale a Pavia. Tra chi gli riconobbe indubbie qualità e chi, invece, avanzò qualche riserva, non mancò chi lo avrebbe voluto quale terzo nella rosa degli idonei<sup>80</sup>. Rossi dovrà aspettare solo la successiva tornata concorsuale per salire in cattedra, con un giudizio largamente favorevole<sup>81</sup>. A lui si riconobbero ingegno e preparazione, anche se uno dei commissari – azzardo Bigiavi – constatò come i lavori più recenti non fossero

<sup>73</sup> BPI, 1962, n. 12, II, p. 2292.

<sup>74</sup> V. il ricordo di G.E. Colombo, *Giovanni Luigi Pellizzi*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», XXXII (1985), 2, pp. 304-305.

<sup>75</sup> BPI, 1962, n. 12, II, pp. 2289-2290.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 2290 e 2292.

<sup>77</sup> Ivi, p. 2292.

<sup>78</sup> Ivi, pp. 2290-2291.

<sup>79</sup> Per una prima informazione v. la biografia sul sito del centro studi a lui intitolato (<https://www.centrostudiguidorossi.it/guido-rossi>) e, tra i tanti, il ricordo di M. Ricciardi, *Addio a Guido Rossi, maestro del diritto e protagonista della finanza*, in «Il Sole 24 ore», 21 agosto 2017. Cenni sul suo insegnamento pavese in L. Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza di Pavia*, cit., p. 222.

<sup>80</sup> BPI, 1962, n. 12, II, p. 2291.

<sup>81</sup> BPI, 1964, n. 13, II, pp. 975 e 974.

sufficientemente approfonditi.

In questo concorso triestino del '63 il caposcuola bolognese ottenne la vittoria quasi unanime per il suo allievo Francesco Galgano<sup>82</sup>, di cui furono premiate l'«originalità di pensiero e di metodo», nonché le «doti di indagatore scrupoloso» e di «ragionatore limpido e penetrante»<sup>83</sup>. Chiuse la terna Giampaolo De Ferra<sup>84</sup>, allievo di De Martini, incaricato di Diritto commerciale nella Facoltà di Economia e commercio di Trieste, di cui si apprezzarono la «varietà di interessi» e la «buona capacità alla ricerca scientifica», anche se non mancò qualche riserva da parte di uno dei commissari<sup>85</sup>.

Luci e ombre presenta il giudizio su Berardino Libonati<sup>86</sup>, allievo di Ascarelli e incaricato di Diritto commerciale nell'Università di Camerino, destinato ad assurgere alle vette della professione forense. La Commissione gli riconobbe preparazione, serietà e capacità nella ricerca scientifica, ma al contempo espresse riserve sul metodo adottato e su alcuni dei risultati raggiunti<sup>87</sup>. Difetti di metodo che verranno rilevati anche nel successivo concorso, quello di Camerino del '65, dove peraltro ritroviamo due commissari già presenti nella precedente procedura concorsuale (Ferri e Dalmartello)<sup>88</sup>. Un giudizio migliore Libonati lo otterrà nel concorso di Sassari del '68<sup>89</sup>, ma per rientrare nella terna dovrà attendere quello ancora successivo, svoltosi a Urbino nel '70<sup>90</sup>.

Nella procedura concorsuale camerte del 1965 prevalse Franca Semiani<sup>91</sup>, allieva di Walter Bigiavi, assistente straordinaria di Diritto

---

<sup>82</sup> V. *supra* n. 12.

<sup>83</sup> BPI, 1964, n. 13, II, pp. 975 e 973.

<sup>84</sup> Per un primo inquadramento v. M. Bianca, *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., pp. 244-246; Id., *L'insegnamento del diritto commerciale*, cit., pp. 45-46 e A. Zanardo, *Giampaolo De Ferra: il ricordo e l'insegnamento di un Maestro*, in «Orizzonti del Diritto Commerciale», II (2025), pp. 903-909.

<sup>85</sup> BPI, 1964, n. 13, II, pp. 975 e 972-973.

<sup>86</sup> Una prima informazione in G. Guizzi, *Libonati, Berardino*, DBGI, II, pp. 1183-1184.

<sup>87</sup> BPI, 1964, n. 13, II, p. 973.

<sup>88</sup> BPI, 1966, n. 27, II, pp. 3577-3578.

<sup>89</sup> BPI, 1969, n. 39, II, p. 4309.

<sup>90</sup> BPI, 1971, n. 49-50, II, pp. 35 e 28-29.

<sup>91</sup> BPI, 1966, n. 27, II, p. 3581. Numerosi i ricordi della giuscommercialista all'indomani della sua precoce scomparsa, v. W. Bigiavi, *Ricordo di Franca Semiani Bignardi*, in «Giurisprudenza italiana», CXVIII (1966), I, pp. 3-4; Id., *Post mortem*, in F. Semiani Bignardi, *Il curatore fallimentare pubblico ufficiale*, Padova 1960, pp. XI-XV; P. Rescigno,

commerciale a Bologna e incaricata di Diritto fallimentare a Modena, strenuamente sostenuta da Santini, che riuscì a far convergere su di lei anche i voti di Dalmartello e di Minervini. Questi piazzò al secondo posto Vincenzo Buonocore<sup>92</sup>, libero docente di Diritto internazionale e come lui allievo di Graziani. Un romano anche stavolta fu ricompreso nella terna: Agostino Gambino<sup>93</sup>, discepolo di Asquini<sup>94</sup>, già assistente alla Sapienza e incaricato di Diritto commerciale a Sassari. Si trattava di un romano, ma non era il candidato che evidentemente volevano i commissari della Scuola, che espressero il loro voto l'uno a favore di Bernardino Libonati e l'altro di Marcello Foschini: i grandi sconfitti di questo concorso! Il primo allievo di Ascarelli e il secondo allievo di Asquini, che nelle logiche di scuola evidentemente avrebbe dovuto ottenere la cattedra prima di Gambino. A entrambi si imputavano «gravi difetti di metodo», carenze sul «piano dell'impostazione dogmatica» e «risultati confusi»<sup>95</sup>.

È questo l'unico concorso tra quelli esaminati in cui è presente una candidata (e per questa ragione ci tornerò più avanti) ed è anche l'unico in cui troviamo una dura relazione di minoranza stesa dai professori Ferri e De Martini<sup>96</sup>.

La Scuola romana di Asquini-Ferri, in Commissione con Giorgio Oppo<sup>97</sup>, si impose nel concorso di Sassari del '68 con Floriano D'Alessandro, già incaricato della materia in quello stesso Ateneo. Di lui furono apprezzati il «forte ingegno», il «vigore critico e costruttivo»

---

*Franca Semiani Bignardi*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XX (1966), pp. 1477-1479; G. Cottino, *Franca Semiani Bignardi*, in «Giurisprudenza italiana», CXIX (1967/4), pp. 3-11. Un profilo bio-bibliografico della studiosa è delineato da A. Jorio, *Semiani Bignardi, Franca*, DBGI, II, pp. 1848-1849. Per una ricostruzione dei suoi primi anni come assistente presso l'Ateneo bolognese v. il materiale conservato presso AUSBo, Fascicolo Personale 2079 bis *Franca Semiani Bignardi*.

<sup>92</sup> BPI, 1966, n. 27, II, p. 3581. Per una prima informazione v. M. Maugeri, *Buonocore, Vincenzo*, DBGI, I, pp. 362-363.

<sup>93</sup> V. il ricordo di E. Bassi, *Addio ad Agostino Gambino, maestro di diritto e Ministro delle Telecomunicazioni con Dini*, in «Associated Medias. Press Agency», 2 ottobre 2021 (<https://associatedmedias.com/addio-ad-agostino-gambino-maestro-di-diritto-e-ministro-delle-telecomunicazioni-con-dini/>).

<sup>94</sup> BPI, 1966, n. 27, II, p. 3581.

<sup>95</sup> Ivi, pp. 3577-3578 e 3581.

<sup>96</sup> Ivi, pp. 3581-3587.

<sup>97</sup> Sul giuscommercialista v. G.C.M. Rivolta, *Oppo, Giorgio*, DBGI, II, pp. 1457-1461.

e la «padronanza degli strumenti logici»<sup>98</sup>. Gli altri nomi ternati furono quello di Pier Giusto Jaeger<sup>99</sup>, incaricato della materia nella Facoltà di Economia e Commercio di Parma, portato da Remo Franceschelli<sup>100</sup>, di cui la Commissione riconobbe la capacità di padroneggiare e rielaborare argomenti complessi<sup>101</sup>, e di Gaetano Castellano<sup>102</sup>, assistente ordinario di Diritto commerciale nella Facoltà giuridica bolognese, sostenuto dal suo Maestro Bigiavi e premiato per «l'impegno scientifico, la solida cultura, la finezza dell'analisi e dell'argomentazione giuridica, l'originalità delle soluzioni», anche se gli si rimproverava qualche «rigidità concettuale»<sup>103</sup>.

I nomi ternati furono votati tutti 3 a 2 e i candidati che ottennero un voto furono Enrico Zanelli, sostenuto da Mario Casanova<sup>104</sup>, che nel complesso conseguì un buon giudizio<sup>105</sup>, e Gian Carlo Maria Rivolta, «studioso acuto e di solida preparazione», sul quale, tuttavia, i commissari avanzavano qualche dubbio<sup>106</sup>.

Il numero dei partecipanti aumentò sensibilmente nelle ultime due tornate concorsuali. Un aumento probabilmente legato all'incertezza del futuro. Il reclutamento di lì a poco sarebbe cambiato, ma ancora non era chiaro in che modo. Tra le ipotesi in campo c'era quella per cui anche i c.d. maturi avrebbero potuto avere delle *chance* di stabilizzazione, circostanza che poi non si verificò, ma che determinò una larghissima partecipazione a questi concorsi: 12 candidati in quello di Urbino del '70 e – come già ricordato – 34 in quello di Cagliari del '71.

Il primo premiò Gian Carlo Maria Rivolta, incaricato di Diritto industriale a Parma e portato da Franceschelli con l'appoggio di Ferri e Auletta. Le sue principali qualità risultarono essere la profondità di

---

<sup>98</sup> BPI, 1969, n. 39, II, pp. 4312 e 4307.

<sup>99</sup> Su questa figura v. F. Denozza, *Jaeger, Pier Giusto*, DBGI, I, pp. 1115-1117.

<sup>100</sup> Per un profilo del giuscommerzialista v. P. Camponeschi, *Franceschelli, Remo*, DBI, 49, 1997, *ad vocem*; F. Denozza, *I giuscommerzialisti*, in *Gli 80 anni della Facoltà di Giurisprudenza*, cit., pp. 97-102; D. Sarti, *Franceschelli, Remo*, DBGI, I, pp. 898-899 e la letteratura ivi richiamata.

<sup>101</sup> BPI, 1969, n. 39, II, pp. 4312 e 4308.

<sup>102</sup> Per un primo inquadramento v. A. Mirone, *Castellano, Gaetano*, DBGI, I, pp. 482-483 e G. Guerrieri, A. Legnani Annichini, *Diritto commerciale*, cit., pp. 358-359.

<sup>103</sup> BPI, 1969, n. 39, II, pp. 4312 e 4306.

<sup>104</sup> R. Braccia, *Casanova, Mario*, DBGI, I, p. 475.

<sup>105</sup> BPI, 1969, n. 39, II, pp. 4312 e 4310.

<sup>106</sup> Ivi, pp. 4312 e 4311.

indagine, l'ottima preparazione e la «robusta intelaiatura giuridico-dogmatica»<sup>107</sup>. La Scuola romana finalmente riuscì a ternare Berardino Libonati, al quale riservò un giudizio eccellente<sup>108</sup>. Il terzo posto nella rosa fu assegnato a Niccolò Salanitro<sup>109</sup>, incaricato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e commercio catanese, che, nonostante qualche riserva, fu apprezzato dai commissari per la «grande serietà scientifica», l'«ampia cultura» e la «robusta» capacità di penetrare i temi di ricerca<sup>110</sup>. La Commissione dichiarò anche i maturi, rammaricandosi di non poter soddisfare le aspirazioni di questi valenti studiosi<sup>111</sup>.

Al concorso cagliaritano del '71, invece, i commissari non espressero maturi e i tre membri più autorevoli riuscirono a piazzare un allievo per ciascuno: il vincitore Renzo Costi, di cui si sottolineò la «proficua utilizzazione delle conoscenze storico-comparatistiche»<sup>112</sup>, è allievo di Gastone Cottino; Enrico Zanelli, apprezzato per l'attenzione non solo al dato storico-comparativo ma anche agli aspetti economici del fenomeno giuridico<sup>113</sup>, è allievo di Mario Casanova; Paolo Ferro Luzzi<sup>114</sup> – stimato per «il rigore dogmatico e la capacità costruttiva»<sup>115</sup> – è allievo di Giuseppe Ferri.

Tra i nomi di quanti uscirono sconfitti sono molti quelli che si imporranno di lì a poco nei successivi concorsi per professore universitario. Mi limito a ricordare gli allievi di Bigiavi, che portò a casa un grande risultato: Alberto Maffei Alberti, Vito Mangini, Massimo Bione e Giulio Partesotti<sup>116</sup>.

<sup>107</sup> BPI, 1971, n. 49-50, II, pp. 35 e 31-32.

<sup>108</sup> Ivi, pp. 35 e pp. 28-29.

<sup>109</sup> Sul suo insegnamento v. R. Vigo, *Ricordo di Niccolò Salanitro*, in V. Di Cataldo (cur.), *La governance delle società bancarie*. Convegno in memoria di Niccolò Salanitro, Milano 2014, pp. 1-6.

<sup>110</sup> Ivi, pp. 35 e 32.

<sup>111</sup> Furono dichiarati maturi Giovanni Emanuele Colombo, Renzo Costi, Paolo Ferro Luzzi, Marcello Foschini, Berardino Libonati, Marzio Porzio, Gian Carlo Maria Rivolta, Niccolò Salanitro, Enrico Zanelli (Ivi, p. 34).

<sup>112</sup> BPI, 1972, n. 49-50, II, pp. 5184 e 5169.

<sup>113</sup> Ivi, pp. 5184 e 5171-5172.

<sup>114</sup> Sulla sua dottrina v. *Il pensiero di Paolo Ferro-Luzzi nell'evoluzione del diritto commerciale e bancario. Incontro a dieci anni dalla sua scomparsa*, in «Diritto della banca e del mercato finanziario», XXXVIII (2024/2) pp. 237-300 e 3, pp. 439-524.

<sup>115</sup> Ivi, pp. 5184 e 5170.

<sup>116</sup> Cenni sulla Scuola bolognese di Bigiavi in G. Guerrieri, A. Legnani Annichini, *Diritto commerciale*, cit., pp. 356-361.

## 5. *Una contestata vincitrice*

Nell'arco cronologico indagato la prima donna a salire la cattedra di Diritto commerciale – ben più tarda è la nomina di Giovanna Volpe Potzolu<sup>117</sup>, che entrerà nel '75 con uno dei concorsoni per professore universitario<sup>118</sup> – fu Franca Semiani Bignardi, la «diletta allieva»<sup>119</sup> di Walter Bigiavi.

«La Franca», come la chiamava il gruppo bolognese, si era laureata con Enrico Redenti<sup>120</sup> e aveva mosso i primi passi nell'accademia come assistente volontaria di Procedura civile, fino all'incontro con Bigiavi e il passaggio al Diritto commerciale in qualità di assistente ordinaria prima a Economia e commercio e poi a Giurisprudenza.

Incaricata di Diritto fallimentare a Modena dall'a.a. '64-'65, la Semiani vinse il già ricordato concorso camerte del '65, un concorso che «si presentava fin dalle avvisaglie burrascoso», come sottolineato da Cottino in un ricordo della giovane collega. Un concorso che la vide prevalere al termine di una battaglia senza esclusione di colpi, sempre sostenuta dal «suo vecchio e desolato maestro [...] che con lei aveva trepidato e sofferto, che con lei e per lei aveva duramente lottato e poi, alla fine, vinto». Sono parole di Bigiavi<sup>121</sup>.

Un concorso che lasciava dietro di sé una sgradevole relazione di minoranza dei professori Ferri e De Martini, i quali «consapevoli della gravità del loro gesto», intendevano così esprimere il loro dissenso non tanto e non solo sui risultati del concorso, quanto circa «i modi e i metodi» con cui la maggioranza dei commissari era pervenuta a tali risultati.

In primo luogo, essi contestarono il metodo di formazione della

---

<sup>117</sup> Una breve bio-bibliografia della studiosa è consultabile sul sito <https://aidainsurance.org/files/2021-07/Short%20Biography%20Giovanna%20Volpe%20Putzolu.pdf>.

<sup>118</sup> Si tratta di quello di cui non è stato possibile consultare la relazione, ma sappiamo che ottenne la successiva conferma come ordinario nell'Università di Perugia nel 1979 (BPI, 1980, n. 31-32, II, p. 3695).

<sup>119</sup> Così lo stesso W. Bigiavi, *Ricordo di Franca Semiani Bignardi*, cit., p. 3.

<sup>120</sup> Per un primo inquadramento v. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula Magna dell'Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XVIII (1964/1), p. 1-43; C. Vellani, *Redenti, Enrico*, DBI, 86, 2016, *ad vocem*; Id., *Redenti, Enrico*, DBGI, II, pp. 1665-1667 e, da ultimo, F. Carpi, C. Rasia, *Diritto processuale civile*, in *Docta suas secum duxit Bononia leges*, cit., pp. 482-490, alla cui ricca bibliografia rinvio.

<sup>121</sup> G. Cottino, *Franca Semiani Bignardi*, cit., p. 3.

Commissione, «che ha un'influenza decisiva sui risultati del concorso». Su questo punto le parole della relazione sono schiette e quasi disarmanti: «Raggiunta la posizione di forza, nominati 3 dei 5 commissari, il concorso è deciso. Le pubblicazioni non contano, non conta essere migliore di un altro, non contano i rilievi pur gravi e decisivi dei commissari di minoranza. Quando si è in maggioranza, è del tutto agevole capovolgere i risultati del concorso»<sup>122</sup>. Parole di severa denuncia che stridono non poco in bocca a esponenti di una Scuola – quella romana – che in molte, se non in tutte, le precedenti tornate concorsuali aveva rappresentato la maggioranza.

Secondariamente, essi ritennero che falsasse i concorsi la c.d. «clandestinità delle opere», vale a dire la prassi per cui i candidati presentavano testi a stampa usciti frettolosamente per meri fini concorsuali, senza larga circolazione tra gli studiosi della materia, ma noti solo ai commissari<sup>123</sup>. Una 'cattiva' pratica che è tutt'ora in uso!

Ferri e De Martini lamentavano come tali inconvenienti si fossero verificati nel concorso in oggetto: «Nomina artificiosa di una commissione, [...], orchestrata da un noto centro di potere [...]; clandestinità assoluta dei titoli presentati dai candidati poi inclusi nella terna; assunzioni di posizioni predeterminate non modificabili»<sup>124</sup>.

Nello specifico poi la relazione rimproverava la Commissione di aver fatto vincere una candidata che non aveva titoli valutabili in un concorso di Diritto commerciale, essendo la sua produzione scientifica, esclusivamente dedicata al Diritto fallimentare, a loro dire riconducibile al Diritto processuale civile. Passando dai contenuti al metodo, si criticava l'indagine esclusivamente esegetica e la mancanza di qualsiasi intento costruttivo» della prima ternata<sup>125</sup>.

La Semiani per più versi era facilmente attaccabile. Anzitutto, perché il suo unico percorso di ricerca era il Diritto fallimentare, da lei praticato in modo eccellente, che però non era il cuore del Diritto commerciale, ma materia di confine tra questo e il Diritto processuale civile. Quindi, perché la sua seconda monografia *Il curatore fallimentare pubblico ufficiale* era una c.d. provvisoria. E forse – perché no? – potrebbe aver giocato il fatto di essere una donna.

A queste severe critiche Bigiavi replicherà in un accorato scritto in

<sup>122</sup> BPI, 1966, n. 27, II, pp. 3581-3582.

<sup>123</sup> Ivi, p. 3582.

<sup>124</sup> Ivi, pp. 3582-3583.

<sup>125</sup> Ivi, pp. 3583-3584.

memoria dell'allieva, ripubblicandone la monografia<sup>126</sup>.

Ferri e De Martini avrebbero voluto nella rosa dei vincitori Foschini e Libonati. L'esito non fu quello sperato e con tale relazione osservarono come «attraverso quest'opera di esaltazione degli uni spinta fin quasi al ridicolo e di denigrazione degli altri spinta fino all'esasperazione, la commedia o meglio la tragedia – perché si trattava di decidere del destino di uomini – si è potuta concludere con i risultati che sono indicati nella relazione»<sup>127</sup>.

Il 1° febbraio del '66 Franca Semiani fu nominata straordinario di Diritto commerciale all'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia. Ma la sorte le era avversa e dopo pochi mesi, quando si apprestava a raccogliere i frutti delle sue fatiche e si schiudeva dinanzi a lei un futuro, che si preannunciava ricco di successi, fu colpita da incurabile malattia. Il 21 maggio di quello stesso anno, a soli 37 anni, si spegneva.

## 6. *Per concludere*

Vengo a concludere con qualche punto fermo.

Anzitutto, mi sembra emerga in maniera molto chiara dai dati analizzati come l'arco cronologico indagato per il Diritto commerciale abbia visto la netta prevalenza di due scuole. Da un lato, quella romana, derivata da Alfredo Rocco e rappresentata da Asquini e Ferri; dall'altro, quella bolognese di Walter Bigiavi. Entrambe riuscirono a esprimere quasi in ogni tornata un commissario, quella romana a volte due, specie se si considera anche la Scuola di Ascarelli, acerrima nemica di Bigiavi fin dai tempi bolognesi e la gran parte delle volte allineata con la Sapienza anche prima di approdarvi.

In secondo luogo, sono soltanto due le donne a salire la cattedra – e tra l'una e l'altra passeranno 10 anni! – a testimonianza di come l'ambiente universitario in generale e il settore scientifico disciplinare *de quo* in particolare fossero ancora un monopolio maschile. ...e forse non è un caso che l'unica relazione di minoranza sia stata scritta proprio contro Franca Semiani, che aveva infranto il soffitto di cristallo.

Da ultimo, vorrei sottolineare come sia trascorso più di mezzo secolo, siano cambiate le modalità di reclutamento, ma le critiche che venivano mosse al sistema sono ancora di stringente attualità. Allora come oggi la

---

<sup>126</sup> W. Bigiavi, *Post mortem*, cit., pp. IV-VI.

<sup>127</sup> BPI, 1966, n. 27, II, p. 3587.

composizione della Commissione di concorso può determinarne gli esiti in un senso o in un altro, prescindendo dal merito dei candidati. Allora come oggi sono numerose le monografie pubblicate a fini concorsuali, che non hanno alcuna circolazione presso la comunità scientifica.

Siamo alle soglie di un'ennesima riforma del reclutamento accademico, chissà se questa volta sarà quella buona in cui il legislatore saprà finalmente soddisfare le aspettative di rigore e di limpidezza nella valutazione!



Carlotta Isabella Bonsanto

*Concorsi di Diritto civile*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I concorsi di diritto civile dal dopoguerra alle soglie degli anni Settanta – 3. Commissioni e partecipanti: combattere il vecchio per far spazio al nuovo – 4. Questioni di genere nella civilistica del secolo breve – 5. Un *riesame* per il diritto privato comparato – 6. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

*Dopo che avrai letto questo libro mi pare di sentirti dire:  
Quel benedett'omo è proprio un originale,  
che vuol dire sempre la sua anche nelle quistioni più ardenti.  
Ed hai ragione, perché capisco anch'io che farei meglio a tacere  
e prendere il mondo come si trova;  
ma se ho il difetto di avere un po' di cuore  
e soffrire che le cose nostre non vadano bene,  
che ci vuoi fare?<sup>1</sup>*

Nelle sue *Malinconie Universitarie* (1887) Pietro Cogliolo raccoglieva, tra timori e speranze, gli esiti della questione universitaria. Mettendo al vaglio il sistema concorsuale, in particolare, un dubbio lo afferrava: quali devono essere i criteri di giudizio da seguire nella scelta dei docenti? Che cosa fa di un professore un *buon professore*? Un'inquietudine, quella del reclutamento, che corre sempre viva e sensibile lungo tutta la storia dell'istruzione superiore. Lo è stata alle soglie dell'Unità, quando occorreva edificare l'identità culturale di un Paese; lo è stata, ancor più, ogniqualvolta si cercasse di uscire dal paradigma della statualità<sup>2</sup>.

Sarebbe, forse, più intuitivo cercare di ricostruire gli esiti delle procedure concorsuali da un punto di vista statistico, con le analisi quantitative che - altrettanto utilmente - possono restituire qualche cifra della partecipazione dei candidati, del numero dei concorsi banditi, delle sedi coinvolte<sup>3</sup>. La sfida di analizzare la dimensione 'occulta' dei concorsi

<sup>1</sup> P. Cogliolo, *Malinconie universitarie*, Firenze 1887, p. 1.

<sup>2</sup> Si pensi anzitutto all'esperienza delle libere università, dove era proprio il tema del reclutamento uno dei motivi di attacco più forti.

<sup>3</sup> P. Rossi, *Stato giuridico, reclutamento ed evoluzione della docenza universitaria (1975-2015)*, in «RT. A Journal on Research Policy and Evaluation», IV (2016), pp. 1-14.

è stata però qui accolta in chiave differente scegliendo piuttosto di (ri) comporre una narrazione di questi meccanismi, alla ricerca delle logiche e delle tensioni che attraversano il reclutamento universitario in ambito giuridico, tramite il dato testuale delle relazioni esaminate per il periodo di riferimento (1945-1980).

La materia concorsuale, e così a sua volta quella universitaria, è materia prediletta d'intersezione<sup>4</sup>. Si è cercato dunque di seguire questo percorso (a sua volta contenente molteplici 'percorsi') attraverso l'analisi dei linguaggi delle relazioni. Un'analisi, per così dire, filologica che puntasse ad evidenziare da un lato i criteri di valutazione (espliciti e impliciti<sup>5</sup>) e, dall'altro, il lessico tecnico-giuridico, e retorico<sup>6</sup>, dei commissari nella sua evoluzione.

Particolare considerazione è stata riservata alla posizione dei vinti, ossia di candidati che per la maggior parte delle volte non entrano nella terna dei vincitori – o quantomeno, si vedrà, che non vi entrano subito –; coloro che, in altre parole, non riescono ad accedere in prima istanza alla carriera universitaria.

<sup>4</sup> Entro l'ampio spazio della ricerca storico-educativa si trovano sia studi di portata generale – ai quali è stato affidato il compito di tracciare l'evoluzione dell'istruzione superiore in Italia – che approfondimenti in chiave 'tematica'. Si consideri, in questo senso, qualche lavoro su ambiti determinati: sulla storia della docenza, per esempio, R. Gentili, *Professionalità e accademia fra il declinare del XIX e gli inizi del XX secolo*, in F. De Vivo - G. Genovesi (curr.), *Cento anni di Università: l'istruzione superiore in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, Napoli 1986; A. Santoni Rugiu, *Chiarissimi e Magnifici. Il professore nell'Università italiana (dal 1700 al 2000)*, Firenze 1991; A. Verrocchio, *I docenti universitari tra Ottocento e Novecento. Carriere, condizione economica e stato giuridico*, in «Italia contemporanea», CCVI (1997). Per il tema degli studenti e l'associazionismo universitario: G.P. Brizzi - A. Faeti - D. Negrini, *Gaudeamus igitur. Studenti e goliardia. 1888-1923*, Bologna 1995, catalogo della mostra promossa dall'Università di Bologna e dall'Associazione laureati bolognesi allestita nell'Aula Magna dello Studio bolognese nel 1995; A.A. Mola, *Corda Fratres. Storia di una associazione internazionale studentesca nell'età dei grandi conflitti (1898-1948)*, Bologna 1999; B. Bergamaschi, *Storia della goliardia dal Medioevo ad oggi*, Firenze 2006; V. Colombi, *Una gioventù ribelle? Il radicalismo studentesco nell'Italia di fine Ottocento* in «Historia Universitatis Iassiensis», III (2012).

Quanto al reclutamento, fondamentali sul sistema dei concorsi nell'università italiana M. Moretti-I. Porciani, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in «Annali di storia delle università italiane», I (1997), pp. 11-39; G. Fois, *Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali dal 1860 a oggi*, in G.P. Brizzi - P. Del Negro - A. Romano, *Storia delle Università in Italia*, Messina 2007, pp. 461-483.

<sup>5</sup> Tali possono essere, per esempio, l'importanza data all'attività didattica e all'adozione di parametri 'sussidiari' che, di volta in volta, possono essere assunti a riferimento per tratteggiare e valutare il profilo del candidato.

<sup>6</sup> Si legga in tal senso l'uso di formule ricorrenti ("solida preparazione", "ampiezza di vedute", "aderenza ai principi dell'ordinamento civile italiano", ecc.).

Per tali motivi, la presenza dei grandi Maestri – su cui ci si permetterà di soprassedere quanto al profilo biografico<sup>7</sup> – verrà ricordata principalmente quale ‘formante storico’ delle commissioni giudicatrici, ossia in quanto funzionale ad esprimere precise tendenze<sup>8</sup>. All’esame dei criteri di giudizio si è deciso poi di accostare un altro elemento, la produzione scritta dei candidati, rappresentativo anch’esso: che cosa può dire questo elemento sui parametri seguiti dai docenti esaminatori e sulle stesse dinamiche interne alla scienza di cui si tratta?

In ultimo, sarà importante inserire queste prime incursioni in una cornice di contesto<sup>9</sup> utile a fornire uno sguardo di più ampio respiro sulla disciplina. Il diritto vive della stessa linfa vitale della società, e la società è sempre lo specchio primo del giurista: i conflitti e le passioni di quel mondo sono anche i suoi.

La dinamica concorsuale diviene pertanto la lente attraverso cui leggere uno spaccato della vita universitaria, luogo di selezione e di riconoscimento collettivo ad un tempo, permettendo di cogliere un altro modo di ‘fare’ l’università. Il reclutamento del corpo docente è infatti il momento in cui si definisce non solo *chi* entra nella comunità accademica, ma anche *quale* idea di giurista l’università decide di accogliere. Per altro verso, questo metalinguaggio mostra l’impatto dei giudizi sul percorso di carriera dei candidati esclusi. E ciò sarà vero tanto più nei procedimenti concorsuali veri e propri, sedi di primo accesso<sup>10</sup> alla professione accademica.

<sup>7</sup> Su di essi valga l’ampia produzione che ha investito la civilistica del secondo Novecento. Tra di esse, G. Alpa - F. Macario (curr.), *Diritto civile del novecento: Scuole, luoghi, figure di giuristi*, Milano 2019. La raccolta, dedicata a ricostruire i luoghi e le traiettorie del diritto civile, apre preziosi scorci sul rapporto tra allievi e maestri.

<sup>8</sup> Soprattutto per quanto riguarda i *trend* di frequenza. Molto spesso le commissioni di questi primi anni, sia nei procedimenti di promozione all’ordinariato che nei concorsi da professore straordinario, sono composte dagli stessi nomi (p.es. per il concorso di diritto privato del ’46 Santoro-Passarelli, Rosario Nicolò, Giuseppe Ferri; e ancora, nei successivi, Antonio Cicu, Filippo Vassalli, Lorenzo Mossa, Francesco Messineo, di nuovo il Passarelli, e così via).

<sup>9</sup> «Del resto, anche se la constatazione ha senza dubbio carattere generale nel discorso giuridico, è evidente che il diritto civile - ancor più ed anzi, si direbbe, in modo emblematico, rispetto ad altri ambiti della scienza giuridica - non può essere concepito al di fuori della sua dimensione storica». G. Alpa - F. Macario (curr.), *Diritto civile del novecento*, cit., p. XIII.

Ne è un esempio F. Macario – M.N. Miletta (curr.), *La funzione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma 2017.

<sup>10</sup> Intendendosi qui le tipologie di concorso su cui la presente analisi si sofferma: i concorsi da professore straordinario, i concorsi per professore aggregato (introdotto con l. 25 luglio

## 2. I concorsi di diritto civile dal dopoguerra alle soglie degli anni Settanta

Da un rapido sguardo alle promozioni al ruolo di professore ordinario si può ravvisare, anzitutto, una sostanziale uniformità. Il passaggio all'ordinariato consente di individuare *pattern* ricorrenti, caratterizzandosi per una certa linearità fondata su criteri di valutazione omogenei<sup>11</sup> e commissioni<sup>12</sup> tendenzialmente allineate; il 'salto' di ruolo diventa,

---

1966 n. 585, *Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria*, in G.U., 30 luglio 1966, n. 188) o quelli da professore universitario, su base nazionale e banditi secondo una nuova procedura di reclutamento. Cfr. *infra*.

<sup>11</sup> Per le procedure del primo dopoguerra vengono spesso citate le «particolari difficoltà in cui si sono trovati in candidati». Alla produzione scientifica (in alcuni casi indicata proprio come carente, non valutata quindi nei termini di una discontinuità o di una differenza qualitativa tra un'opera e l'altra) sopperisce la bravura nell'insegnamento, intesa come attestazione di qualità nell'esercizio della didattica. È il caso di Michele Giorgianni, promosso all'Università di Catania (1946), valutato «tenuto conto delle difficoltà in cui si è trovato il conseguenza delle vicende di questo ultimo periodo». Sebbene presentato con un solo volume frutto del suo corso universitario, la commissione lo giudica idoneo alla promozione «in virtù della vasta cultura del diritto privato e padronanza del metodo scientifico che gli hanno permesso di tenere dei corsi di lezioni altamente pregevoli»; in maniera analoga Antonino D'angelo, straordinario a Cagliari negli anni 1942-1943 e ivi promosso ad ordinario nel 1946.

<sup>12</sup> Sempre per il primo periodo (anni '50-'60) esse sono connotate da un'accentuata interdisciplinarietà. I membri delle commissioni, cioè, avevano incarichi anche per materie diverse e non necessariamente 'strettamente' affini, criterio invece introdotto successivamente. Sull'aspetto dell'interdisciplinarietà valga quanto in A. Monti: «All'oggettivo miglioramento della qualità dell'insegnamento giuridico registrato in Italia verso la fine del secolo XIX, oltre al rinnovamento metodologico operatosi nelle aule universitarie, contribuì la selezione per concorso nazionale dei professori, la valutazione fondata sulla produzione scientifica e il numero chiuso degli ordinari. Ancora sopravviveva però, al sorgere del XX secolo, la tendenza a ricoprire incarichi d'insegnamenti diversi: si trattava di un uso risalente all'epoca in cui nelle singole università, la didattica si reggeva su pochi professori generalisti, pronti a impartire diversi corsi e a insegnare materie differenti. In proposito, si è potuta già osservare una certa frequenza nei passaggi tra gli insegnamenti di diritto commerciale e di procedura civile: Alfredo Rocco e Angelo Sraffa ne sono due esempi all'Università di Parma a fine Ottocento». Ben comprensibile è, poi, la contiguità e l'interscambiabilità tra gli insegnamenti di diritto civile, diritto privato (e istituzioni di diritto privato), diritto privato comparato, uniti da un unico filo conduttore anche nell'analisi qui proposta. La vicinanza di materie, temi e commissioni si esprime nella partecipazione degli stessi candidati ai concorsi di tutte queste materie, o nelle opere presentate. «Con il progressivo miglioramento della preparazione specialistica dei docenti, dunque, la prassi per cui i professori si trasferivano con agilità da un insegnamento all'altro si mantiene: forse un retaggio del passato, forse una necessità imposta dal numero chiuso del ruolo accademico, oppure il segno, ora, di giuristi con

nella maggior parte dei casi, il consolidamento di una carriera già avviata<sup>13</sup>. È possibile ravvisare, altresì, un sistema sorretto da una sorta di 'autolegittimazione interna' rafforzato in qualche modo dalla vicinanza tra commissari e candidati, ossia da un sistema in cui essi condividono spesso percorsi di carriera paralleli.

Per quanto attiene alle vicende concorsuali vere e proprie – nell'accezione *ut supra* descritta – si consideri che è certamente questo tipo di concorsi, in quanto fasi selettive 'originarie' del reclutamento, quello che meglio custodisce le dinamiche di appartenenza (quando non anche di cooptazione<sup>14</sup>).

In prima istanza occorre notare come gli aspetti più controversi del dopoguerra (quel «diritto dopo la catastrofe») rimangano di lungo respiro: sin dalle prime relazioni delle commissioni, e fino ai tumulti degli anni Sessanta, è la positività a tracciare l'orizzonte degli studi civilistici, e ciò pur considerando che la Seconda guerra mondiale aveva aperto profondi varchi verso un recupero più ampio del diritto naturale.

I giudizi di questi anni lamentano infatti la scarsa aderenza al diritto positivo, riflesso di una reale tensione nel diritto civile del dopoguerra espressa anche nella dialettica tra le opere dei candidati<sup>15</sup>. Tracce di questa positività-cardine si ritrovano, a più riprese, nelle relazioni di concorsi differenti: il giudizio espresso su Walter D'Avanzo, nel concorso bandito a Camerino nel 1951, apostrofa il candidato come divulgativo; analogamente accade nel 1953 per la promozione di Tito Ravà, definito nella sua elaborazione «...svincolato dal diritto positivo nella sua concretezza storica» e nel 1955, ancora in sede camerte, laddove si parla di «conclusioni non sufficientemente fondate sul piano del diritto positivo». Lo stesso si avrà nel 1957, in sede di passaggio all'ordinariato, relativamente a Pietro Rescigno (risultato vincitore del concorso per professore straordinario a

---

una visione ampia della loro 'scienza' e dei suoi metodi, pronti a cimentarsi in svariati settori». A. Monti, *Tradizione e rinnovamento nella didattica giuridica: prime riflessioni per un'indagine sull'Italia liberale*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXVII (2014), pp. 287-312.

<sup>13</sup> A questa linearità di progressione fa eccezione solo il caso di Tommasini Raffaele (1984), relativamente al quale, con giudizio espresso all'unanimità, «La commissione non ritiene che l'attività scientifica svolta dal candidato nel triennio rappresenti un sufficiente contributo né dal punto di vista costruttivo né per larghezza di interessi».

<sup>14</sup> V. Giuffrè, *La cooptazione dei docenti universitari. Alcune riflessioni*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», VII (2017), pp. 13-20.

<sup>15</sup> Così da leggersi l'oscillazione tra dogmatismo classico (Mengoni Luigi) e apertura teorica (Ugo Natoli). Cfr. BPI, 1951, n. 28, II, pp. 2738-2743.

Urbino nel 1953) dove si esprime qualche dubbio sulla «totale aderenza delle costruzioni al diritto positivo». I giudizi negativi dei commissari talvolta colpiscono anche la scarsa coerenza tematica, o la debolezza metodologica<sup>16</sup> dei candidati. Occorre sottolineare, tuttavia, che i ‘vinti’ di questa prima parentesi cronologica (Angelo Falzea, Ugo Natoli, Adriano de Cupis, Salvatore Piras) restano comunque figure di tutto rilievo, a conferma della forte selettività iniziale del sistema.

Le relazioni sono, in questo senso, uno specchio di quello che è stato definito ‘processo di costituzionalizzazione’ del diritto civile – che solo dalla metà degli anni Sessanta darà i suoi primi significativi segnali – processo che lo stesso Nicolò Lipari<sup>17</sup> affermerà non appartenere ancora al modello culturale dei propri Maestri. «Lo stesso vale per quanto sia Santoro che Rosario Nicolò mi dissero al termine della mia prolusione barese dell’anno dopo» (cioè il 1968, *nda*) «in cui tentavo una lettura in chiave sociologica del diritto civile<sup>18</sup>».

Si apre lo scenario degli anni Sessanta, carico di tensioni, di aspettative, di contraddizioni<sup>19</sup>. L’università italiana entra nel ciclo di rinnovamento scientifico che caratterizzerà il decennio successivo.

Sono questi anni a riflettere le prime timide aperture<sup>20</sup>: proprio

<sup>16</sup> Si veda, p. es., il giudizio *tranchant* espresso per Alfonso D’Amato, ritenuto all’unanimità non dotato di attitudine alla ricerca scientifica.

<sup>17</sup> Professore straordinario di istituzioni di diritto privato a Bari nel 1967.

<sup>18</sup> Si trattava della prolusione *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica (Riflessioni sul metodo)*, in «Estratto dalla Rivista di Diritto Civile», XIV (1968), pp. 297-338.

<sup>19</sup> L’esplosione del ‘lungo’ Sessantotto fa emergere tutte le contraddizioni dell’università. Pur coltivando linee progettuali significative, il mondo accademico non colse realmente l’occasione per avanzare nuove riforme. E, d’altra parte, non è mancato chi ha ravvisato come i successivi provvedimenti urgenti «“normalizzanti”, fatti sull’onda della contestazione studentesca, altro non furono che un’abile sintesi di astuzia conservatrice e di audacia demagogica, dosandole nella perfetta logica del potere». G. Scirè, *Vi racconto il reclutamento all’università dalla nascita dello stato italiano ad oggi. Contro il feudalesimo degli atenei* (<https://www.linkiesta.it/blog/2018/01/vi-racconto-il-reclutamento-alluniversita-dalla-nascita-dello-stato-it>).

<sup>20</sup> È utile qui ricordare, quanto al mutamento nelle commissioni, le novità introdotte con la l. 13 luglio 1954, n. 439, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, in G.U., 16 luglio 1954, n. 160: il divieto di partecipazione alle commissioni per «i professori che abbiano fatto parte delle commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia» (art. 3) e l’indicazione, da parte di ogni votante, di soli «due nomi di professori, di ruolo o fuori ruolo, ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine» (art. 4). Il sistema è ancora elettivo ma la limitazione del voto a due nomi puntava a ridurre la possibilità di ‘cordate elettorali’ interne. Si passerà poi ad un tentativo di

rispetto alla costituzionalizzazione appena menzionata, il concorso bandito dall'Università di Ferrara nel 1966 mostra un'evoluzione rispetto ai modelli precedenti. Ferma, sempre, la «maturità scientifica» ed il rigore metodico del candidato, per la prima volta, compare un riferimento al significato sociale<sup>21</sup> del diritto privato. In quegli stessi anni si affaccia l'apprezzamento per la ricostruzione teorica autonoma, non per la quantità di opere; unita al riconoscimento del valore innovativo delle teorie dei candidati (è il caso dell'elaborazione sulla responsabilità oggettiva di Pietro Trimarchi<sup>22</sup>).

Aperture che tuttavia non riescono a superare, pur con l'intento della l. 439/1954, l'impianto ancora formalistico e tradizionalistico di 'scuola', il quale resta perlopiù elitario e autoreferenziale. Il divieto di partecipare a più di due commissioni consecutive per la stessa materia mirava a spezzare il circuito ristretto dei grandi civilisti che per oltre vent'anni aveva controllato le selezioni, ma il meccanismo potrà operare con una qualche efficacia solo dai concorsi degli anni Settanta<sup>23</sup>.

Sulla 'doppia anima' degli anni '60 e in merito ai criteri di valutazione, in particolare, sembra significativo quanto raccontato ad Enrico Minervini<sup>24</sup> dal suo maestro, Pietro Perlingieri – il quale a sua volta riportava l'episodio da Luigi Cariota Ferrara – riguardante il concorso a cattedra bandito a cavallo tra il 1967 ed il 1968.

Tra i commissari, Mario Allara (presidente), lo stesso Cariota Ferrara, Michele Giorgianni, Rosario Nicolò ed Alberto Trabucchi; vincitori Adolfo Di Majo, Natalino Irti, e per l'appunto Perlingieri. «Allara, Cariota Ferrara e Giorgianni vanno convergendo verso quella che sarà poi la terna dei vincitori, quando ha luogo l'attacco di Nicolò a Perlingieri, per

---

neutralizzazione mediante sorteggio (anni '70), un meccanismo, di converso, ritenuto deresponsabilizzante.

<sup>21</sup> Si apprezzano i contributi «assai notevoli specie se sia riguardo alle esigenze di rinnovamento con moderna sensibilità degli studi civilistici». V. BPI, 1972, nn. 37-38, II p. 4023.

<sup>22</sup> Presentatosi con una monografia sul rischio e responsabilità oggettiva ed una sull'arricchimento senza causa, «ricostruzione degli istituti da lui esaminati che appare sempre originale ed assai spesso feconda». BPI, 1964, n. 4, II, p. 217.

<sup>23</sup> La composizione delle commissioni appare rinnovata rispetto agli anni precedenti: compaiono figure nuove accanto a maestri 'storici' (Trabucchi, Grassetti, Santoro-Passarelli). Si realizza così un equilibrio fra generazioni e sedi (Napoli, Padova, Roma, Siena), segno che il vincolo di rotazione comincia a funzionare, pur senza rompere del tutto il predominio delle grandi scuole.

<sup>24</sup>E. Minervini, *A proposito di utilità sociale e autonomia privata*, in «Accademia. Rivista dell'Associazione dei civilisti italiani», III (2003), pp. 897-898.

sostituire a questi un altro giovane studioso, con l'aiuto di Trabucchi<sup>25</sup>. L'attacco ha ad oggetto il libro scritto da Perlingieri per il concorso sulla remissione e la rinuncia<sup>26</sup>, che secondo Nicolò prospetterebbe una errata distinzione tra i due istituti. L'attacco è fermato da Allara, quale presidente, con all'incirca queste parole: "Rosario, anche il Tuo libro recava una tesi non fondata, eppure a suo tempo ti è valso con pieno merito la cattedra" (credo si riferisse all'adempimento dell'obbligo altrui). Ho narrato questo aneddoto per sottolineare, una volta in più, quello che evidentemente non era infrequente: come la condivisione della tesi centrale di un libro, o la non condivisione, non possa e non debba essere il criterio per valutare il merito scientifico di un volume».

### 3. Commissioni e partecipanti: combattere il vecchio per far spazio al nuovo

Giungono, tumultuosi, gli anni '70. Nel quadro critico e difficile degli anni della transizione dal decennio precedente, la cosiddetta 'legge blocco' – l. 924/1970 – aveva, come noto, sospeso i concorsi da straordinario ed abolito la libera docenza, mentre la legge 766/1973 sanciva nuovamente il criterio teorico del sorteggio, teso a colpire la legittimità dei meccanismi elettivi e delle scuole dominanti. Durante il periodo di sospensione dei concorsi da straordinario (1971-1979) si svolgono dunque i concorsi centralizzati per il ruolo di 'professore universitario', con commissioni formate esclusivamente per sorteggio<sup>27</sup>.

Dato il limite fissato dalla normativa in dieci posti, per il diritto civile

---

<sup>25</sup> «Lipari narra una versione della vicenda concorsuale soltanto parzialmente coincidente: Nicolò, forse per rafforzare la posizione di Di Majo (primo ternato), attacca non soltanto Perlingieri ma anche Irti» nota presente nel testo.

<sup>26</sup> Si trattava di: P. Perlingieri, *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Napoli 1968.

<sup>27</sup> D.l. 1 ottobre 1973, n. 580, *Misure urgenti per l'Università*, art. 2: «[...] La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni». Comma così sostituito dall'art. unico della legge di conversione l. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università*, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310.

vengono banditi due concorsi nazionali<sup>28</sup> i cui lavori si svolgono tra il 1975 e il 1976.

Il ventaglio dei criteri inizia ad ampliarsi, a riprova di un parziale ‘scollamento’ tra i lavori dei candidati e il nuovo paradigma metodologico. L’analisi dei giudizi formulati consente di individuare un nuove tipologie di candidati; veri e propri dispositivi classificatori attraverso i quali la commissione esprime, più o meno esplicitamente, una determinata concezione della fisionomia del giurista. Si tratta di categorie che non assolvono soltanto a funzioni descrittive, ma che delimitano lo spazio del sapere, secondo criteri che esprimono una precisa cultura disciplinare, un consolidato *ethos* accademico<sup>29</sup>.

Si trova, così, il candidato *diligente ma non profondo* Giorgio Amorth. Il giudizio, nel segnalare un’«ampia produzione non adeguatamente approfondita», denuncia la persistenza di un approccio ritenuto tradizionale e privo di raffinatezza metodologica<sup>30</sup>. La critica, pur moderata, manifesta l’affermazione di un paradigma orientato al rigore tecnico e alla densità argomentativa, in cui la ‘prolificità’ scientifica non vale più come primo indicatore di qualità.

Alla figura precedente si contrappone Mario Barcellona, *originale ma eterodosso*. In questo caso la commissione apprezza l’inventiva e l’attenzione a prospettive economiche e sociologiche, riconoscendo al candidato una vivacità intellettuale. Tuttavia, è l’enfasi posta sulla necessità di una più stretta aderenza al dato positivo a segnalare, una volta ancora, i confini entro i quali tale originalità è considerata accettabile. Il giudizio opera così una duplice operazione: valorizza l’apertura metodologica, ma al contempo la circoscrive entro il perimetro della dogmatica, riaffermando una sostanziale diffidenza verso approcci non pienamente allineati alla tradizione<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Il primo dei quali vedeva in commissione Rosario Nicolò (presidente) Luigi Carraro, Salvatore Piras, Michele Spinelli ed Ennio Russo (segretario), con la partecipazione di ben 87 candidati, di cui 27 rinunciatari. Commissari del secondo concorso nazionale erano invece Michele Giorgianni, Angelo Falzea, Filippo Gallo, Umberto Romagnoli e Giuseppe Benedetti. In relazione alla presenza femminile, sulla quale si tornerà a breve, è possibile intanto segnalare che le donne al primo concorso erano in realtà “ben” sette, ma tre decidono di ritirarsi (non si presenteranno poi al secondo).

<sup>29</sup> P. Bourdieu, *Homo Academicus*, Parigi 1984.

<sup>30</sup> La quantità delle pubblicazioni non è più ritenuta compensativa dell’insufficiente qualità analitica, specie quando l’impostazione risulta eccessivamente ancorata a «[...] Temi classici trattati in maniera “classicggiante”».

<sup>31</sup> La creatività è valorizzata, ma solo se ricondotta entro l’ortodossia metodologica

*Promettente ma incompleto* si presenta invece Giovanni Furgiuele, candidato che si colloca in una dimensione prevalentemente generazionale. Si tratta di un giudizio, si potrebbe dire, 'tipico' dei processi selettivi interni al mondo accademico, nei quali la maturità scientifica è percepita come un percorso di lunga durata, rigidamente scandito. L'impegno del Furgiuele è riconosciuto, ma viene segnalata una carenza di esperienza e di chiarezza, secondo una formula frequentemente adoperata<sup>32</sup> che consente alla commissione di valorizzare il potenziale pur mantenendo un giudizio di non compiuta maturità scientifica, preservando il carattere gerarchico-progressivo della carriera universitaria. Ancora diverso è il profilo di Mario Casella, connotato dall'approccio tecnico-pratico che introduce un ulteriore elemento di discontinuità. Riconosciuta al candidato una «intelligenza giuridica nutrita di esperienza forense», l'approccio casistico e l'eccessivo radicamento nella prassi professionale vengono percepiti come elementi penalizzanti, in particolare quando si rilevano differenze qualitative tra le opere minori e quelle monografiche. Domina, evidentemente, ancora il modello accademico 'puro', tendenzialmente incline a marginalizzare i contributi provenienti dall'ambito forense.

Tuttavia, è senza dubbio quello su Giuseppe Cotturri<sup>33</sup> uno dei giudizi più interessanti. Confermate le «indubbie doti d'ingegno», il giudizio del Commissario Romagnoli<sup>34</sup> si abbatte con particolare severità sul candidato: «Spiace assistere a tanto spreco di intelligenza e di energie. Spinge a ciò non solo l'attitudine dell'a. all'autodispersione, un a. che non sa decidersi tra filosofia-ideologia e politica, ma anche la sua ritrosia a misurarsi col dato legale: lo giudica (e giudica quelli che vi lavorano sopra) con vivaci e azzeccate argomentazioni critiche, ma tende ad evitarne il contatto. Una rara – benché consistente – eccezione: l'art. del 1974 su "Democrazia e

---

dominante. Sul punto si pensi a M. Foucault, *L'archéologie du savoir*, Parigi 1969, spec. cap. IV, sul ruolo delle 'regolarità discorsive'.

<sup>32</sup> I verbali registrano spesso valutazioni sintetiche cumulative: «gli altri candidati, pur dotati di buona preparazione, non raggiungono la maturità richiesta».

<sup>33</sup> Dal 1967 era assistente volontario di diritto civile e dal 1970 assistente ordinario di istituzioni di diritto privato nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari; dal 1970 al 1973 incaricato dell'insegnamento di diritto privato comparato presso l'Università di Messina (qui presso la facoltà di Scienze politiche); dal 1972 incaricato dell'insegnamento di «dottrine giuridiche» nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania, ivi stabilizzato nel 1973-74; incaricato nel corso dello stesso anno dell'insegnamento di diritto privato comparato nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

<sup>34</sup> Invero, particolarmente duro anche con la candidata Lycia Contursi Lisi.

diritto”, ma anche questo è inquinato da pesanti interferenze ideologizzanti di scarsa utilità ai fini della interpretazione. Dopotutto, il diritto è una disciplina “pratica”<sup>35</sup>. Un giudizio che, senza mezzi termini, rivela tutta la diffidenza istituzionale nei confronti dell’interdisciplinarietà. Eppure, basta spostarsi di appena qualche riga per trovare un’apertura sorprendente, nel giudizio del Commissario Giuseppe Benedetti:

«Si tratta di un candidato che finora ha trovato la sua misura ideale di studioso nella dimensione del saggio o dell’articolo, che sembrano costituire la sua decisa vocazione<sup>36</sup>. Personalmente, non ritengo assoluta la regola che rinvia, secondo una consolidata tradizione, nella trattazione monografica la prova esclusiva dell’acquisita maturità scientifica di un Autore: e perciò non mi pare di per sé ostativa la carenza, nella produzione di questo candidato, di opere monografiche<sup>37</sup>».

Considerate complessivamente, queste categorie rivelano la presenza di un vero e proprio regime di norme non scritte deputato a regolare l’accesso alla docenza. Il modello di studioso implicitamente valorizzato è metodologicamente ortodosso, coerente, ancorato al dato positivo e diffidente tanto verso gli eccessi di tecnicismo pratico quanto verso i percorsi interdisciplinari o teorico-politici. I ‘vinti’ sono dunque spesso autori di approcci innovativi<sup>38</sup> (comparatisti, sociologi del diritto, o civilisti del lavoro), penalizzati per questi aspetti. Le formule giudicanti operano così come dispositivi di inclusione-esclusione finalizzati a preservare la continuità, a contenere forme di pluralismo metodologico percepite – ancora - come destabilizzanti.

Riletti alla luce del loro significato storico, i giudizi dei concorsi post-1970 sono la spia di un passaggio culturale: l’università italiana abbandona il modello paternalistico di selezione, ma non ha ancora saputo (o potuto) costruire un sistema valutativo slegato dai modelli tradizionali. Risultati, questi, da imputarsi non tanto alla mancata efficacia delle nuove norme

<sup>35</sup> Giudizio del Commissario Romagnoli, in BPI, 1977, nn. 9-10, II, suppl. ord. n. 3, p. 26.

<sup>36</sup> Sembra importante sottolineare un’apertura metodologica di questo tipo, tesa a privilegiare le qualità e le inclinazioni personali del candidato.

<sup>37</sup> Giudizio del commissario Benedetti, in BPI, 1977, nn. 9-10, II, suppl. ord. n. 3, p. 26.

<sup>38</sup> Un segnale importante di allontanamento dall’appartenenza di scuola si ritrova anche nell’affacciarsi di un nuovo parametro: il rigore metodologico è ora, in qualche caso, misurato sull’indipendenza di giudizio (si veda, per esempio, la promozione ad ordinario di Francesco Romano nel 1971).

sulle commissioni ma che rappresentano, ancora una volta, il perfetto riflesso dello stato della disciplina. Similmente a quanto accade in questi anni per altre cattedre<sup>39</sup> sono anni di fermento, segno che è tempo di un rinnovamento nella civilistica, divisa tra il vecchio e il nuovo, tra «l'entusiasmo per la conquista antiformalista e la denuncia della "morte della fattispecie"».

Nel campo 'simbolico' del diritto civile, agli anni 70 si riconduce la contrapposizione tra riformatori (si è visto, riflesso nell'uso di certi criteri: ideologia, giurisprudenza sociologica, interpretazioni "alla luce" della costituzione) e tradizionalisti (diritto privato come radice della libertà individuale, rigore formale, dogmi e categorie perfezionabili ma non superabili).

Si tratta certamente di sfumature sottili dal punto di vista linguistico, ma estremamente significative nella costante ridefinizione di una identità.

Com'è stato segnalato più di recente<sup>40</sup> le «riforme molecolari» degli anni 70 contribuiscono non solo ad innescare riforme organiche, ma anche a diffondere una nuova «cultura educativa»: «Riformismo "molecolare" e riforma della cultura educativa rappresentarono [...] un importante e incisivo processo polivalente di trasformazione: una *processualità innovatrice*»<sup>41</sup>.

#### 4. *Questioni di genere nella civilistica del secolo breve*

A partire dagli anni Settanta il reclutamento diventa una lente per osservare, altresì, la progressiva inclusione di genere. Le procedure concorsuali registrano infatti una presenza (rarissima) di candidate fino a questo decennio<sup>42</sup>, mentre i primi ingressi alle cattedre di diritto civile, e diritto privato, si avranno solo negli anni '80 - '90.

---

<sup>39</sup> Anche il diritto amministrativo e la storia del diritto si mostrano come discipline fortemente coese almeno fino agli anni '70.

<sup>40</sup> D. Gabusi, *La scuola negli anni '70 tra storia e storiografia. Dalle "riforme molecolari" alla nascita di una "nuova cultura educativa*, in «Rivista di Storia dell'Educazione» XI (1), pp. 9-21.

<sup>41</sup> F. De Giorgi, *La rivoluzione transpolitica. Il '68 e il post-'68 in Italia*, Roma 2020, p. 281. Si v. anche L. Nivarra (cur.), *Gli anni settanta del diritto privato. Atti del Convegno (Palermo, 7-8 luglio 2006)*, Milano 2008.

<sup>42</sup> Elemento messo in evidenza da S. Soldani, *Le donne all'Università di Firenze. Numeri e volti di un cammino travagliato*, Firenze 2010, e per il periodo più recente, F. Marzano, *Dinamiche di genere nel sistema universitario italiano* in M. Morcellini - P. Rossi - E. Valentini (curr.), *Unibook. Per un database sull'Università*, 2017 (<https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/261>).

Con i concorsi del 1975-76, in particolare, si supera la grande assenza degli anni Sessanta, quella della componente femminile. Gli anni Cinquanta avevano visto solo la partecipazione, tenace, della candidata Licya Contursi Lisi ai concorsi di diritto civile e di istituzioni di diritto privato<sup>43</sup>. Allieva di Francesco Santoro Passarelli nell'Università di Padova, dove conobbe anche Walter Bigiavi, ottenne la libera docenza nel 1955 - e confermata nel 1962 - grazie alle prime monografie pubblicate negli anni Cinquanta<sup>44</sup>. La sua attività accademica ebbe inizio presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, dove era entrata già nel 1949 come assistente volontaria per il seminario di diritto; da quel momento l'insegnamento a Venezia proseguì senza interruzioni fino al pensionamento, parallelamente all'esercizio della professione forense.

Tra il 1961 e il 1969 fu docente di Istituzioni di diritto privato presso la Scuola superiore di servizio sociale di Venezia e, a partire dall'anno accademico 1969-1970, le venne affidato l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia. La sua versatilità umanistica, poi diretta anche agli studi giuridici<sup>45</sup>, non riuscì tuttavia a 'scalfire' il parere dei commissari che continuavano ad esortarla nella prosecuzione degli studi.

In merito ai concorsi successivi, si è detto, la presenza di donne non è più eccezionale. Tra di esse, Adriana d'Antonio, assistente straordinaria dal 1955 e assistente di ruolo presso l'Istituto di diritto privato della facoltà di giurisprudenza di Padova, consegue libera docenza nel 1965. Successivamente incaricata di nozioni di diritto privato e pubblico presso la Scuola di Statistica dal 1966, fu la prima ad entrare nella rosa dei vincitori al concorso nazionale del 1975-76, cui parteciparono anche Lina

---

<sup>43</sup> Presenza che, seppur rara, si presenta comunque antipatrice rispetto ad altre discipline. La Contursi risulta infatti partecipare ai seguenti concorsi: Concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto civile, Libera Università di Urbino (1953), Commissari: Antonio Cicu (presidente), Gioacchino Scaduto, Francesco Messineo, Alberto Trabucchi, Giammaria Deiana (segretario); Concorso per professore straordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato dell'università di Messina (1955), Commissione: Antonio Cicu (presidente), Francesco Messineo, Rosario Nicolò, Alberto Trabucchi (relatore), Michele Giorgianni (relatore e segretario). In ultimo la partecipazione al concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto civile nell'università libera di Camerino, sempre nel 1955. Commissione: Gioacchino Scaduto (presidente), Giuseppe Stolfi, Rosario Nicolò (relatore), Cesare Grassetti, Giammaria Deiana (segretario-correlatore).

<sup>44</sup> L. Contursi Lisi, *L'esecutore testamentario*, Padova 1950 e id., *Le pertinenze*, Padova 1952.

<sup>45</sup> G. Sicchiero, *Lycia Contursi-Lisi Gardani* in M. Billio-M.Parussolo (curr.), *Eccellenze cafoscarine nella storia del Dipartimento di Economia*, Venezia 2022, pp. 129-131.

Bigliazzi Geri<sup>46</sup> – valutata positivamente allo stesso concorso – e Giovanna Tarello Visintini<sup>47</sup>.

La carriera accademica si conferma un percorso difficile. «Lina Bigliazzi Geri ne ha ricordato le premesse poco incoraggianti: dopo anni di studi condotti con poche ragazze e tanti «predestinati» a far carriera in una «prestigiosa Istituzione ancora vietata al sesso debole» (la magistratura) e la laurea, era stata per molti anni assistente prima di riuscire a diventare professore di diritto privato. Ai concorsi cui partecipava, infatti, anche quelli per la semplice libera docenza, era sempre scavalcata da chi aveva almeno un “requisito” in più, il «sesso (maschile)».

Ancora per molti anni, resteranno appannaggio quasi esclusivo degli uomini tutti i settori umanistici dove pure le donne si fanno notare come autrici e divulgatrici, ma fuori dall'accademia, e dove ormai sono significativamente presenti come studentesse.

Si aprono spazi che però stentano a concretizzarsi in posizioni stabili, lasciando intravedere quel 'soffitto' – qui più simile ad un 'labirinto' di cristallo – in un percorso tortuoso che sembra quasi voler saggianne la risolutezza. O almeno, questo è quanto si può cogliere, nuovamente, nella cifra linguistica adottata:

« [...] gli scritti minori confermano il giudizio favorevole sulla candidata che merita di essere attesa *al varco di prove maggiormente significative*<sup>48</sup>».

## 5. *Un riesame per il diritto privato comparato*

Se dunque, fino a qui, il vocabolario dei concorsi mostra tutta l'inadeguatezza di un sistema che deve ormai evolvere per stare al passo

---

<sup>46</sup> Allieva di Ugo Natoli, incaricata istituzioni di diritto privato all'Università di Pisa negli anni '67-'68 e '69-'70 dove diverrà ordinaria nel 1986 entrando, poi, nel novero dei maestri pisani.

<sup>47</sup> Di scuola genovese, nell'anno 1962 divenne assistente alla cattedra d'Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (titolare prof. Pietro Rescigno), collaborando negli anni successivi come redattore alle Riviste di diritto civile e Giurisprudenza italiana sotto la direzione del prof. Walter Bigiavi. Ebbe dal 1972 al 1984 la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia di Genova per divenire, nel 1984, ordinaria di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

<sup>48</sup> Evidenziazione mia. Giudizio espresso sulla stessa d'Antonio, BPI, 1973, n. 10, II, p. 1150.

con quel mondo 'al di fuori' dell'accademia, è però il diritto privato comparato a restituire la cifra di quel cambiamento<sup>49</sup>.

In particolare, con quanto accade in occasione del concorso per professore straordinario bandito dall'Università di Ferrara nel 1960. La commissione, composta da Walter Bigiavi, Mario Casanova, Giuseppe Ferri, Luigi Gorla e Rosario Nicolò, vede la partecipazione di otto candidati; tra di essi, nella terna: 1. Bernini Giorgio, 2. Verrucoli Piero, 3. Martorano Federico.

È proprio il presidente, Walter Bigiavi, a lamentare il mal funzionamento del concorso, sicuramente «uno dei più gravi, se non il più grave, dei molti da me considerati<sup>50</sup>».

Bigiavi si duole dell'esclusione del candidato Ariberto Mignoli, esprimendosi sull'operato della commissione con toni alquanto duri<sup>51</sup>. Giorgio Bernini, primo ternato, è andato al primo posto con titoli solo 'espositivi': il diritto comparato non lo padroneggia. «I lavori del Bernini non sono nella grande maggioranza opere di diritto comparato bensì opere che illustrano (o addirittura soltanto espongono) la regolamentazione di uno più ordinamenti stranieri. Inoltre ho più volte insistito durante le sedute, sul rilievo che l'espressione 'diritto comparato' è costituita, per così dire, da un binomio: non basta in ogni caso l'aggettivo ma occorre sostantivo. In altre parole anche ammesso che il concorrente svolga opera di "comparatista", bisogna *in primis* che gli svolga opera di *giurista*».

L'attacco si rivolge poi al secondo ternato, Piero Verrucoli, colpevole di aver confuso il ruolo del '*director*' nel sistema delle s.p.a inglesi<sup>52</sup>; errore che tradisce una conoscenza del diritto societario negli ordinamenti comparati nettamente inferiore a quella del Mignoli. Di contro, egli appare «A parere non soltanto mio ma di molti giuristi rinomatissimi senza dubbio e a notevole distanza il migliore. I suoi saggi dimostrano acume d'ingegno, cultura vastissima (anche al di fuori del campo strettamente giuridico) che gli consente di dare ampio respiro ai suoi scritti».

Inoltre, il volume presentato sulle *Assemblee speciali* (1960) per il

<sup>49</sup> Come spesso accade, sono le discipline più 'giovani' quelle più esposte alle aperture.

<sup>50</sup> Tra questi, era stato commissario per i concorsi di diritto commerciale (1953 Modena, 1955 Cagliari facoltà di economia e commercio e 1962 Urbino) e diritto della navigazione (1953 Messina).

<sup>51</sup> Tutta la relazione del Bigiavi in BPI, 1961, n. 28, II, pp. 4479-4782.

<sup>52</sup> *Ibid.*: «Egli parla nel suo libro direttori e lo identifica come il *director* inglese, che però non è il nostro direttore, ma "amministratore". Differenza di tutta importanza per un giurista».

Bigiavi avrebbe dovuto essere qualificato quale vero e proprio «titolo specifico<sup>53</sup>» per un concorso di diritto comparato.

Il giudizio della maggioranza è viziato<sup>54</sup>, si tratta di vizi di legittimità consistenti in contraddittorietà di criteri e disparità di trattamento (all'interno della quale egli ravvisa, altresì, un eccesso di potere). «L'aver voluto collocare il Bernini al primo posto e ciò a danno non del solo Mignoli, ha portato in maniera fatale a quello che chiamerò uno 'sfasamento' dei giudizi, con la conseguenza che il Mignoli è stato (oserei dire: è risultato) addirittura escluso dalla Terna».

Se «da tempo si dice che l'attuale congegno dei concorsi non risponde più al suo scopo» il professore bolognese ha ben chiaro quali debbano essere i rimedi: «i concorsi per le discipline complementari siano aperti solo a quelli che, avendo già vinto un concorso riguardante disciplina fondamentale, abbiano dimostrato così di possedere la necessaria preparazione generale», i giudici vengano eletti o nominati secondo un sistema diverso (la denuncia cade dunque anche sulla formazione delle commissioni) e, infine, «non si proceda più alla formazione della terna, ma si proclami un unico vincitore<sup>55</sup>. Solo così «saranno eliminate altresì quelle deviazioni che ormai sono (oserei scrivere) "di rigore" o quasi».

Al di là della singola vicenda (Mignoli diverrà comunque professore, sebbene di diritto commerciale)<sup>56</sup> si può ritenere l'episodio certamente significativo – non solo per i toni appassionati del Bigiavi<sup>57</sup> – nel suo farsi espressione di una necessità. È una riforma che occorre al

---

<sup>53</sup> A. Mignoli, *Le assemblee speciali*, Milano 1960.

<sup>54</sup> Si tratta di un «Viluppo di contraddizioni che ha portato la maggioranza ad essere» (anche se, precisa, «*inconsapevolmente*») «molto severa nei confronti del Mignoli ed eccessivamente indulgente nei confronti dei ternati, di tutti i ternati». Vizi che sorreggono la richiesta di riesame indirizzata al Ministro, cui il Bigiavi direttamente si appella nella relazione: «vizi di legittimità entrambi, e, il secondo, riscontrabile, come in ogni caso di eccesso di potere, attraverso un riesame del merito. E ho appena bisogno di aggiungere che il riesame del merito è ammissibile, anzi è imposto quando, attraverso la considerazione del merito, si voglia enucleare un vizio di legittimità». Relazione di W. Bigiavi, in BPI, 1961, n. 28, II, p. 4781.

<sup>55</sup> Ivi, p. 4782.

<sup>56</sup> Primo ternato alla cattedra di diritto commerciale dal 1962, a Urbino, e poi ordinario dal 1965 presso l'Università Bocconi dove teneva il corso di «diritto commerciale progredito».

<sup>57</sup> Era noto, dopotutto, per la sua autorevolezza: «gli piaceva raccontare che, nel corso degli allievi ufficiali, aveva conseguito il massimo dei voti in attitudine al comando. Nessuno di noi dubitava della veridicità della notizia [...]». F. Galgano, *Ritratto di Walter Bigiavi*, in «Lambaradan», II (2012), p. 5.

sistema universitario, un sistema ormai percepito evidentemente come disfunzionale, alla ricerca di un assetto che dovrà attendere ancora molto prima di approdare, attraverso i provvedimenti urgenti del 1973, al nuovo 'modo' della l. 382/1980.

## 6. *Riflessioni conclusive*

Resta da chiedersi, dunque, che cosa possano raccontare queste narrazioni in controluce.

Nell'intreccio tra disciplina, i suoi tempi e i suoi uomini: è lì che si sviluppa la storia di una scienza. Lo sguardo alla dimensione empirico-giuridica del reclutamento universitario permette di rispondere a una duplice questione: da un lato, che cosa esso sia in grado di rivelare sullo stato dell'università; dall'altro, che cosa esso possa dire sui mutamenti del sapere. Esaminate in questa prospettiva, le procedure concorsuali non si limitano a registrare equilibri scientifici preesistenti ma contribuiscono attivamente a definirli, rendendo visibili le tensioni che caratterizzano la disciplina tra continuità e mutamento. Emerge, così, la storia di una civilistica fatta di unità e pluralità. Dapprima era la vocazione alla didattica, poi la capacità di leggere la propria realtà (inscritta nella positività), fino alla capacità di (re)interpretarla e (ri)scriverla. La dimensione geografica viene superata<sup>58</sup> per lasciare spazio a quella che è – secondo la suggestiva definizione ripresa da Natalino Irti – una cornice d'identità, all'interno della quale «gli individui possono essere dalla più diversa indole, fino al punto che, dovendo vivere gli uni accanto agli altri, si sentono a volte antagonisti proprio in quanto contemporanei. Questi antagonisti o dialoganti possono disperdersi in luoghi diversi, abitare città lontane, ma sempre appartengono allo stesso tempo: *filii temporis* e non *filii loci*. Nella cultura filosofica, come nella giuridica, le questioni fondamentali sono unitarie e tutti, da qualsiasi luogo, siamo chiamati a prenderlo su di noi e

---

<sup>58</sup> Le sedi 'minori' (e molte volte, tra queste, le università libere) erano effettivamente sedi "di primo accesso" alla carriera, confermandone la «specialissima funzione» sottolineata in dottrina. «Ma le libere università hanno per conto loro una speciale e utilissima funzione. Esse, che rappresentano per noi il primo gradino della carriera, preparano, formano i giovani che più tardi saranno chiamati ad insegnare nelle università regie. I più chiari fra gli scienziati nostri [...] fecero tutti, o quasi tutti, nei liberi atenei i primi passi». A. de Medio, *Le nostre università libere. Discorso letto per l'inaugurazione dell'anno accademico 1905-1906*, Perugia 1906.

a darvi risposta<sup>59</sup>».

Osservando l'interrogativo formulato da Pietro Cogliolo sul finire dell'Ottocento, si nota come molte di quelle inquietudini abbiano attraversato l'intero arco temporale qui considerato senza trovare una soluzione definitiva. Gli interventi normativi che puntavano ad eliminare le criticità strutturali del sistema concorsuale ne hanno, piuttosto, ridefinito le forme in maniera frastagliata. Il superamento di alcune distorsioni ha così finito per generarne di nuove, secondo un moto di oscillazioni – si potrebbe dire, anch'esso tipico di tutta la materia universitaria – che caratterizza in modo costante la storia del reclutamento accademico.

Solo un elemento può, forse, definirsi costante: la questione dell'insegnamento e della selezione del personale docente è, in ultima analisi, una questione di potere che rifiuta di farsi imbrigliare nelle norme o in logiche altre, collocate al di fuori di quel mondo. Si capisce quando Rodotà racconta dell'attesa della Rivista di diritto processuale e della Rivista di diritto civile «col fiato sospeso» insieme alle «recensioni di Carnelutti e le battute di Bigiavi [...]» o, meglio, quando si parla espressamente di controllo. «E il controllo veniva anche dal fatto che era una comunità di studiosi, ma non sulla carta: tutti i professori votavano per tutti i concorsi, perché erano pochi. Oggi non sarebbe possibile, però *era un fatto di reciproco controllo* e lo ricordo benissimo».

Le dinamiche concorsuali si innestano così sulla disciplina stessa in un rapporto di scambio reciproco che rivela, una volta in più, tutto il peso della comunità scientifica quale primo interlocutore della storia universitaria, fatta di limiti, di confini, nel confronto costante tra tradizione e innovazione: entro questi confini si costruisce, custodita e protetta, «la meravigliosa densità del sapere».

---

<sup>59</sup> N. Irti, *Gli eredi della positività*, in G. Alpa - F. Macario (curr.), *Diritto civile del novecento*, cit., p. 19.

Matteo Luppi

*Concorsi di Diritto processuale civile*

SOMMARIO: 1. Elogio della pazienza. Un'introduzione – 2. Le sedi – 3. I commissari – 4. I partecipanti – 5. I vincitori – 6. I vinti.

1. *Elogio della pazienza. Un'introduzione*

Ma vi è, nella medaglia, una scritta antica, che non è meno degna di meditazione: il mirabile emistichio dantesco «s'arma e non parla». Non a caso è stato scelto questo motto. Esso esprime la vita di de Marini, fatta di silenziosa preparazione, di religioso pudore di fronte alla scienza. E questo appunto noi vogliamo, noi dobbiamo volere: che i giovani, affacciandosi agli studi con l'incoraggiamento di questo premio, sentano, come de Marini ha sentito, la serietà della vita, il cui valore è proprio nel tacito armarsi, nel rifiuto della frettolosa conquista, nell'attesa della parola, che è un dono di Dio, soltanto se nasce da una profonda esigenza di pensiero<sup>1</sup>.

Nel discorso pronunciato il 17 ottobre 1959, in occasione del conferimento del primo premio dedicato alla memoria di Carlo Maria De Marini, giovane processualcivilista prematuramente scomparso due anni prima, Salvatore Satta<sup>2</sup>, che ne era stato il maestro, si soffermava con particolare attenzione su una sua virtù: la pazienza. L'incisione sulla stessa medaglia d'oro, di cui constava il riconoscimento assegnato alla migliore tesi di diritto processuale, era un coltissimo riferimento a un passo del Paradiso in cui Dante si paragonava allo scolaro che, prima di prendere la parola, attende («s'arma e non parla») che il maestro termini di porre la questione<sup>3</sup>. Già in precedenza, commemorando il suo allievo prediletto sulla «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», il giurista nuorese

---

<sup>1</sup> S. Satta, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova 1968, pp. 528-529.

<sup>2</sup> Su Satta, grande processualcivilista, ma ancor più noto come autore letterario per il suo capolavoro postumo, *Il giorno del giudizio* (Padova 1977) il rinvio non può che essere bifronte: sul versante giuridico a C. Punzi, *Satta, Salvatore*, DBGI, II, pp. 1806-1808 e I. Birocchi, E. Mura, *Satta, Salvatore*, DBI, 90, 2017, *ad vocem*; sul piano letterario al recente A. Guiso, *Salvatore Satta. Una biografia letteraria*, Bologna 2025.

<sup>3</sup> Dante Alighieri, *Divina Commedia*, Paradiso, XXIV, vv. 46-51.

lo aveva ritratto in un analogo atteggiamento. Seduto ai tavoli dell'Istituto Giuridico genovese con Satta e con il romanista Giovanni Pugliese<sup>4</sup>, De Marini «ascoltava, interveniva talora, ma soprattutto subiva il fascino di quella vita irreali, che era in antico senso, la scuola»<sup>5</sup>.

L'auspicio del Satta affinché i giovani seguissero l'esempio di De Marini, rifiutando «la frettolosa conquista», sembra riassumere brillantemente quanto sotteso – in maniera più o meno esplicita – ai giudizi nei concorsi di Diritto processuale civile tra la fine del secondo conflitto mondiale e il 1980. Il passaggio attraverso l'amarezza della sconfitta appariva una tappa pressoché obbligata nel percorso accademico del processualcivilista dell'epoca. Anche nei giudizi negativi, salvo ovvie eccezioni su cui ci si soffermerà, filtrava, tuttavia, un fiducioso invito ad attendere il momento della vittoria, da raggiungere attraverso un laborioso processo di sviluppo scientifico. Un invito non falsamente illusorio, ma destinato, nella netta maggioranza dei casi, a concretizzarsi in realtà.

Anche De Marini, nella sua pur breve carriera, aveva fatto in tempo a conoscere la delusione della sconfitta al concorso da professore straordinario di Catania del 1954. Le aspettative in lui riposte dai commissari già in quell'occasione, nonostante il giudizio negativo<sup>6</sup>, sarebbero rimaste tragicamente disattese. De Marini morì prima che la commissione del successivo concorso di Cagliari del 1957 si riunisse. Candidato interno, «studioso profondo e appassionato, sicura speranza della scienza del diritto processuale civile»<sup>7</sup>, egli era il netto favorito per la vittoria finale<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> C.A. Cannata, *Pugliese, Giovanni*, DBGI, II, pp. 1637-1640.

<sup>5</sup> S. Satta, *Soliloqui*, cit., pp. 501-502.

<sup>6</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2047: «La Commissione è d'accordo nel ritenere che questo candidato rappresenta una viva speranza per gli studi del diritto processuale che con tanto fervore dimostra di voler perseguire».

<sup>7</sup> BPI, 1958, n. 11, II, p. 1986.

<sup>8</sup> Lo stesso Satta, in un commosso ricordo di De Marini – la principale, seppur breve, fonte biografica sullo studioso genovese (S. Satta, *Soliloqui*, cit., pp. 501-504) –, affermava che gli scritti del suo giovane allievo «entro pochi giorni gli avrebbero fatto meritare la cattedra» (ivi, p. 502).

## 2. *Le sedi*

Tra il 1949 e il 1968 furono banditi sette concorsi da professore straordinario di Diritto processuale civile. Rispetto alla di per sé esigua quantità di concorsi, il numero delle sedi in cui si tennero risulta ancor più ristretto. Esse furono soltanto quattro, tutte collocate nell'area centro-meridionale della penisola: Messina (sede nel 1949), Catania (nel 1954 e nel 1964), Cagliari (nel 1957 e nel 1968) e Macerata (nel 1959 e nel 1966). Curiosamente, inoltre, soltanto Macerata non apparteneva a una regione insulare. Era una collocazione periferica che rifletteva la marginalità di questi atenei nella scienza processualcivile. Lungi dal costituire sedi di fortunate scuole di Diritto processuale civile, tali sedi bandirono, in realtà, concorsi per candidati provenienti da università "maggiori". Eccezionale risulta, da questo punto di vista, il concorso di Catania del 1964, che vide affermarsi – caso isolato – un candidato di formazione locale, Eduardo Grasso, che proprio nell'Università etnea si era laureato nel 1945<sup>9</sup>.

Poteva addirittura accadere che, negli anni precedenti il concorso, i futuri vincitori – pur formati presso altri atenei – insegnassero già per incarico nella sede che avrebbe poi bandito il concorso stesso. A Messina nel 1949, per esempio, entrò nella terna dei vincitori Corrado Vocino, incaricato di Diritto processuale civile nell'ateneo siciliano dall'anno accademico 1945-1946, ma laureatosi all'Università di Roma. A Macerata, nel 1959, si classificò in seconda posizione nella graduatoria finale Mauro Cappelletti, lì incaricato da due anni, ma allievo a Firenze di Piero Calamandrei. È, di conseguenza, ancor più facile immaginare che De Marini, formatosi a Genova, come si è detto, sotto il magistero di Salvatore Satta, avrebbe ottenuto un posto in terna nel 1957 a Cagliari, dove aveva insegnato nei due anni precedenti. In tali sedi, i vincitori rimanevano solitamente per pochi anni, prima di ottenere il trasferimento nell'università di provenienza o in altri grandi atenei<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Su di lui, F. Santangeli, *Grasso, Eduardo*, DBGI, I, pp. 1049-1050.

<sup>10</sup> Facendo riferimento, per brevità, ai due casi citati, Cappelletti, dopo aver vinto il concorso di Macerata, avrebbe insegnato nell'ateneo marchigiano fino al rientro a Firenze nel 1963 (N. Trocker, *Cappelletti, Mauro*, DBGI, I, p. 434), mentre Vocino sarebbe rimasto un solo anno nell'ateneo messinese, per poi trasferirsi a Bari prima e a Napoli poi (1961), dove avrebbe insegnato per il resto della carriera (G. Verde, *Vocino, Corrado*, DBGI, II, p. 2064). Vocino, peraltro, risultò l'unico, tra i vincitori di concorso del periodo, a ottenere una promozione a ordinario a maggioranza – non all'unanimità – per le carenze nel metodo e l'«oscurità dell'espressione» che, secondo un commissario, la sua produzione avrebbe denotato (BPI, 1954, n. 8, II, p. 785).

Diagonalmente opposta è la situazione relativa ai concorsi da professore aggregato, figura introdotta soltanto con la legge n. 585 del 25 luglio 1966. Ben differenti dai concorsi da straordinario per la presenza di un candidato unico<sup>11</sup> – e in questo più simili a conferme da ordinario –, essi, almeno per quanto riguarda il Diritto processuale civile, videro coinvolti anche università di maggiori dimensioni e concorrenti da lì provenienti. Se si eccettua il concorso da aggregato di Ferrara, vinto dal modenese Lancellotti, ma incaricato presso l'ateneo ferrarese dal 1949, le uniche altre due procedure di selezione di questo genere riguardarono, infatti, i grandi atenei di Pavia (1969) e Bologna (1972). In entrambi i casi i vincitori furono dei candidati interni, Virginio Rognoni e Raffaele Poggeschi, formati sotto la guida di insigni maestri come Enrico Tullio Liebman e Tito Carnacini, per giunta presenti nelle rispettive commissioni.

Completa la panoramica, infine, il concorso da professore universitario del 1975. Introdotta con d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, la nuova categoria di docenti veniva selezionata attraverso una procedura centralizzata, che, di fatto, sottraeva, i bandi concorsuali ai singoli atenei.

### 3. *I commissari*

Nel 1967, nel decimo anniversario della morte di Piero Calamandrei, Salvatore Satta affermava che «poche scienze, come quella del diritto processuale civile hanno avuto la singolare ventura di avere nel breve tempo della sua storia, quattro grandi esponenti, che l'hanno quasi simboleggiata: Chiovenda, Redenti, Carnelutti, Calamandrei»<sup>12</sup>. A questi quattro «patres», per dirla con Franco Cipriani, che dedicò loro ineguagliati lavori<sup>13</sup>, fu legata la netta maggioranza dei commissari dei concorsi da professore straordinario e universitario di Diritto processuale civile tra il 1949 e il 1975.

Ancora preminente appariva, all'epoca, il gruppo dei chiovendiani, nonostante la scomparsa del maestro risalisse al 1937. Allievi diretti di Chiovenda all'Università di Roma erano stati, infatti, Antonio Segni,

<sup>11</sup> Per la sola eccezione v. *infra* § 4.

<sup>12</sup> Il discorso commemorativo è riportato, con il titolo *Interpretazione di Calamandrei*, in S. Satta, *Soliloqui*, cit., pp. 478-491. La citazione è a p. 479.

<sup>13</sup> Essi sono stati poi raccolti nel fondamentale F. Cipriani, *Scritti in onore dei patres*, Milano 2006.

in commissione nel 1954 e nel 1957 (come presidente), Enrico Tullio Liebman, commissario nel 1957, nel 1964 e nel 1966 – negli ultimi due casi come presidente –, e Virgilio Andrioli, in commissione, anch'egli, nel concorso di Cagliari del 1957. Allievi, a loro volta, di allievi diretti di Chiovenda erano, invece, Elio Fazzalari, commissario nel 1964 e nel 1968, Corrado Vocino e Luigi Montesano, commissari, rispettivamente, nel 1966 e nel 1968. Alla scuola romana apparteneva, infine, anche il sassarese Sergio Costa, presidente di commissione nel concorso da professore universitario del 1975: formatosi per alcuni anni sotto il magistero di Chiovenda, egli fu assistente volontario di Antonio Segni a Roma, prima di trasferirsi, dal 1932 fino a fine carriera, nell'ateneo della sua città<sup>14</sup>.

Al magistero di Chiovenda era legato anche lo stesso Piero Calamandrei, commissario nel concorso da straordinario del 1949. Allievo di Carlo Lessona a Pisa, egli, dopo la prematura scomparsa del suo maestro nel 1919, si era avvicinato alle posizioni del Chiovenda, con cui aveva instaurato un rapporto scientifico oggetto di ampie discussioni<sup>15</sup>. A Firenze, sotto la guida dello stesso Calamandrei, si era laureato poi Carlo Furno, vincitore di quello stesso concorso del 1949 e, in seguito, commissario nel concorso di Macerata del 1959.

Anche Enrico Redenti, a sua volta formatosi a Roma con professori del calibro di Vittorio Scialoja, Vincenzo Simoncelli e Cesare Vivante<sup>16</sup>, prese parte personalmente alle procedure concorsuali del secondo dopoguerra. Il maestro della scuola di Bologna, infatti, fu presidente di commissione nel 1949, nel 1954 e nel 1959, tre dei primi quattro concorsi successivi al termine delle ostilità. In tutte queste occasioni venne affiancato dal suo principale allievo, Tito Carnacini, commissario anche nel 1966, tre anni dopo la morte di Redenti. Agli ambienti bolognesi appartenevano anche Mario Vellani e Raffaele Poggeschi, componenti della commissione del concorso del 1975<sup>17</sup>. Pur laureatosi a Parma, anche Renzo Provinciali,

<sup>14</sup> A. Mattone, *Costa, Sergio*, DBGI, I, p. 597.

<sup>15</sup> Cipriani, nel capitolo dedicato a Carlo Lessona dei suoi *Scritti in onore dei patres* (pp. 145-190), analizza con acume e dovizia di particolari l'ambivalente rapporto scientifico tra Calamandrei e Chiovenda (pp. 168-190). In particolare, l'autore riporta che Chiovenda trascurava le lodi rivoltegli da Calamandrei dopo la morte di Lessona, affermando di «avere a fastidio i pappagalli lusingatori» (ivi, p. 178, con citazione ripresa da P. D'Onofrio, *Giuseppe Chiovenda*, in «Diritto e giurisprudenza», 1937, p. 4).

<sup>16</sup> Si veda, sul punto, C. Vellani, *Redenti, Enrico*, DBGI, II, p. 1665.

<sup>17</sup> Sulla processualciviltà bolognese v. F. Carpi, C. Rasia, *Diritto processuale civile*, in M. Cavina, A. Legnani Annichini (curr.), *Docta sua secum duxit Bononia leges. Storia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (XIX-XX secolo)*, Bologna 2024, pp. 471-497.

commissario nel 1964 – dieci anni dopo essere stato un contestato vincitore –, si considerava, infine, un allievo di Redenti<sup>18</sup>.

All'insegnamento di Francesco Carnelutti, passato alla cattedra di Procedura penale della Sapienza nel 1947<sup>19</sup>, erano, invece, legati Enrico Allorio, Gian Antonio Micheli e Aldo Attardi. Allorio, presente per quattro volte in commissione – nel 1949, nel 1954, nel 1964 e, come presidente, nel 1968 –, si era, infatti, laureato all'Università Statale di Milano con Emilio Betti<sup>20</sup> come relatore e Carnelutti come correlatore<sup>21</sup>. Micheli si era, invece, formato a Pavia sotto la guida di un allievo del Carnelutti, Giovanni Cristofolini<sup>22</sup>. Attardi era stato allievo di Allorio a Padova, facoltà dove avrebbe insegnato per tutta la carriera e dove, peraltro, lo stesso Carnelutti si era laureato e aveva insegnato tra il 1915 e il 1936<sup>23</sup>.

Soltanto Salvatore Satta e Edoardo Garbagnati, tra i commissari, non erano allievi, diretti o indiretti, dei «quattro grandi esponenti» della disciplina. Entrambi ebbero, infatti, come maestro Marco Tullio Zanzucchi, ordinario della Cattolica di Milano scomparso nel 1948, l'anno precedente al primo concorso da straordinario del dopoguerra. Mentre Garbagnati succedette al maestro sulla cattedra milanese, insegnando fino al pensionamento nello stesso ateneo in cui aveva completato gli studi, la carriera di Satta fu decisamente più irregolare. Il giurista nuorese si era trasferito a Milano soltanto dopo essersi laureato all'Università di Sassari con Lorenzo Mossa. Nel capoluogo lombardo entrò nello studio d'avvocato di Zanzucchi, coltivando, parallelamente, quella passione letteraria di cui, in vita, non avrebbe mai pienamente raccolto i frutti. Proprio il professore della Cattolica lo avrebbe, quindi, indirizzato verso gli studi processualciviltistici. In un lungo itinerario accademico in cui parve riscuotere quei successi che gli erano negati nelle lettere, Satta avrebbe fatto tappa a Camerino, Padova, Genova, Trieste e, di nuovo

---

<sup>18</sup> *Infra* § 5.

<sup>19</sup> Sul Carnelutti come commissario nei concorsi di Procedura penale il rinvio è, in questo volume, al contributo di Renzo Orlandi.

<sup>20</sup> Sul Betti processualciviltista si veda il recente A. Carratta, L. Loschiavo, M.U. Sperandio (curr.), *Emilio Betti e il processo civile*, Roma 2022.

<sup>21</sup> C. Consolo, *Allorio, Enrico*, DBGI, I, p. 44. Sulla storia dell'insegnamento del Diritto processuale civile nell'ateneo milanese v. G. Tarzia, E. Merlin, A. Castagnoli, *I Processualisti Civili*, in R. Clerici, L. Camaldo (curr.), *I 100 anni della Facoltà di Giurisprudenza*, Milano 2024, pp. 103-130.

<sup>22</sup> V. Colesanti, A. Fantozzi, A. Fedele, *Micheli, Gian Antonio*, DBGI, II, p. 1343.

<sup>23</sup> M. Orlandi, *Carnelutti, Francesco*, DBGI, I, pp. 455-456.

a Genova, dove avrebbe insegnato per un ventennio circa, prima di succedere ad Antonio Segni sulla cattedra della Sapienza, dal 1960 fino al pensionamento nel 1974<sup>24</sup>. Curiosamente, sia Satta – nel 1949, nel 1954, nel 1964 e nel 1966 – che Garbagnati – nel 1957, nel 1959, nel 1966 e nel 1968 – furono commissari per quattro volte, senza mai ricoprire il ruolo di presidente. Nell'unica occasione in cui fecero parte della stessa commissione, a Macerata nel 1966, ebbero, per giunta, un aspro scontro<sup>25</sup>.

All'esigua quantità di scuole predominanti nella disciplina corrispose, perciò, una scarsa varietà di profili nelle differenti commissioni. Con un ragionamento di natura prettamente numerica è, infatti, possibile osservare come i quaranta posti in commissione complessivamente disponibili – cinque per ognuno degli otto concorsi in esame – vennero occupati da soli diciannove commissari.

#### 4. *I partecipanti*

I cinque commissari – numero stabilito per via normativa – si trovavano a giudicare una quantità variabile di concorrenti che, pur non ugualmente prefissata, si assestò, per i concorsi da professore straordinario, nell'ordine della decina. Furono esattamente dieci i candidati a Catania del 1954, mentre concorsero in nove a Cagliari nel 1957 e a Macerata nel 1964, in undici a Catania nel 1964<sup>26</sup>. Eccezionali, per difetto di candidati, furono i concorsi di Messina del 1949 e di Macerata del 1959. Nel primo, ancora segnato dalle scorie del conflitto da poco terminato, i concorrenti sottoposti a giudizio<sup>27</sup> furono soltanto cinque, mentre nel secondo solamente sette, poi tutti valutati – caso ancor più eccezionale – scientificamente maturi. Più numerosi rispetto alla media furono, invece, i tredici candidati dell'ultimo concorso da professore straordinario

<sup>24</sup> C. Punzi, *Satta*, cit., pp. 1806-1808.

<sup>25</sup> *Infra* § 5.

<sup>26</sup> Oltre ai candidati effettivamente sottoposti a giudizio è opportuno quantomeno menzionare il ritiro preconcorsuale di due ulteriori concorrenti: Nicola Picardi, futuro ordinario, e Giovanni Tomei (BPI, 1964, n. 26, II, p. 2130).

<sup>27</sup> In entrambi i concorsi, vi furono, però, dei ritiri prima che la commissione si riunisse per giudicare: tre (Alfredo Scaglioni e i futuri ordinari Vittorio Sereno Denti e Franco Lancellotti) nel 1949 (BPI, 1950, n. 16, II, p. 906) e due (Luigi Monacciani, Giovanni Tomei) nel 1959 (BPI, 1960, n. 15, II, p. 1820).

del 1968, quasi a segnare le precoci tracce dell'aumento dei concorrenti che, come inevitabile conseguenza dell'abolizione del sistema della terna di vincitori, avrebbe caratterizzato i successivi concorsi per il ruolo di professore universitario. Nel 1975 i candidati sottoposti a giudizio per il nuovo ruolo sarebbero stati addirittura venticinque: sette ne sarebbero risultati vincitori.

La complessiva esiguità della rosa dei concorrenti nei concorsi da straordinario rispecchiava, da un lato, l'ancor più ristretto gruppo dei commissari, dall'altro, quella inclinazione dei candidati stessi, citata in apertura, all'attesa del momento opportuno per avanzare una candidatura con ragionevoli speranze di successo. In questa prospettiva, ottenere il riconoscimento della raggiunta maturità scientifica, anche se non affiancato dall'inserimento nella terna, doveva apparire ai candidati un motivo valido per partecipare al concorso, un passaggio pressoché obbligato prima di conseguire una definitiva vittoria. L'esplicita menzione, da parte dei commissari, dell'idoneità di candidati esclusi dalla terna dei vincitori si rivelava, infatti, una prassi ben consolidata, non rispettata soltanto nei due concorsi in cui, eccezionalmente, non si raggiunse una tripla nomina. In particolare, nei concorsi consecutivi del 1957 e del 1959, oltre ai sei vincitori complessivi, sarebbero stati riconosciuti scientificamente maturi, rispettivamente, ben tre e quattro candidati. La tendenza a segnalare dei già validi vinti – tutti, negli anni, futuri vincitori, con una sola eccezione<sup>28</sup> – si concretizzò in due casi nell'esplicito auspicio, da parte della commissione, affinché venissero banditi nuovi concorsi<sup>29</sup>.

Si avverte, perciò, quale evidente frutto dell'oculatezza nello scegliere il momento opportuno per avanzare la candidatura, la qualità complessivamente elevata dei concorrenti. Soltanto due dei cinquantotto candidati totali – tutti di sesso maschile –, tra concorsi da professore straordinario e universitario, non possedevano profili scientifici giudicati pertinenti, cui si aggiunse un ancor più insolito caso in un concorso da professore aggregato.

---

<sup>28</sup> È il caso di Giuseppe De Stefano (v. *infra* § 6).

<sup>29</sup> Così si espresse la commissione del concorso di Cagliari del 1957: «La Commissione ritiene unanime che le differenze di valore rilevate tra i quattro candidati, presi in considerazione per la formazione della terna, sono scarsamente sensibili ed esprime perciò il voto che sia al più presto bandito altro concorso per la medesima disciplina» (BPI, 1958, n. 11, II, p. 1988). Analogamente, i commissari del 1968 affermarono: «Prima di procedere alla votazione, la Commissione rileva unanime l'opportunità di manifestare nella relazione il voto che sia al più presto bandito un altro concorso di diritto processuale civile» (BPI, 1969, n. 22, II, p. 133).

Al concorso messinese del 1949, accanto a quattro concorrenti già dichiarati maturi in periodo bellico<sup>30</sup>, si presentò un candidato, Paolo Scopelliti, che presentava «un unico lavoro dattiloscritto di una qualche mole ma privo del men che minimo valore scientifico», tale da indurre i commissari a chiedersi per quale motivo egli avanzasse la propria candidatura<sup>31</sup>. Ancor più laconici sarebbero stati i commissari a Macerata nel 1966 nei confronti del candidato Pietro Mauro, di cui si limitarono ad affermare: «Non presenta titoli scientifici né di pertinenza della disciplina di cui al concorso»<sup>32</sup>. Non meno negativo sarebbe, poi, stato il giudizio pronunciato nei confronti di Diego Giglia, avversario di Franco Lancellotti nel concorso bandito nel 1970 a Ferrara per il ruolo da professore aggregato. La commissione dichiarò inammissibile all'unanimità la candidatura di Giglia, «professore ordinario di “materie giuridiche ed economiche” presso Istituti tecnici», poiché i titoli da lui presentati non avevano «carattere scientifico», né atenevano al «gruppo di materie messe a concorso»<sup>33</sup>.

## 5. I vincitori

Nei concorsi da professore straordinario di Diritto processuale civile soltanto Mauro Cappelletti nel 1959, Giuseppe Franchi nel 1964, Giuseppe Tarzia nel 1966 e Andrea Proto Pisani nel 1968 ottennero la vittoria alla prima candidatura. Al novero si aggiunsero Federico Carpi e Augusto Cerino Canova, due dei sette vincitori dell'unico concorso per il ruolo di professore universitario del 1975. Soltanto sei

---

<sup>30</sup> Nella relazione finale si sottolineava che Furno, Minoli, Provinciali e Vocino erano già stati dichiarati maturi in un concorso tenutosi a Urbino nel 1942, a testimone del valore conferito dai commissari a tale riconoscimento (BPI, 1950, n. 16, II, pp. 906-908).

<sup>31</sup> Ivi, p. 908.

<sup>32</sup> BPI, 1966, n. 44, II, p. 5563.

<sup>33</sup> BPI, 1973, n. 14, II, suppl. ord. n. 2, pp. 81-82. Mancavano al Giglia i requisiti previsti dall'art 5 lettera g), l. 25 luglio 1966, n. 585, *Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria*, in G.U., 30 luglio 1966, n. 188 – espressamente menzionato dai commissari – che prevedeva l'ammissione ai concorsi da aggregato per coloro che, «indipendentemente dal titolo di studio», presentassero, «a giudizio della Commissione esaminatrice [...] titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce».

dei ventotto vincitori complessivi<sup>34</sup> delle posizioni bandite per i ruoli di professore straordinario, aggregato e universitario erano, perciò, alla prima partecipazione concorsuale.

Ancora più peculiare risulta, all'interno di questo gruppo, il caso di Giuseppe Franchi. Al contrario degli altri vincitori alla prima candidatura, tutti laureatisi nel decennio precedente alla partecipazione, Franchi aveva completato gli studi nel 1942, ventidue anni prima di presentarsi al concorso catanese, verosimilmente rallentato dalla parallela carriera in magistratura<sup>35</sup>. Inoltre, mentre gli altri vincitori alla prima partecipazione ottennero giudizi dai toni entusiastici, Franchi parve piuttosto giovare di un periodo di transizione nella materia.

La commissione, composta da Liebman, Satta, Provinciali, Fazzalari e Allorio – maestro di Franchi – non ritenne che vi fossero le condizioni per eleggere una terna di vincitori. A ottenere le uniche due posizioni assegnate, per giunta soltanto a maggioranza di tre voti contro due schede bianche, furono Eduardo Grasso e Giuseppe Franchi, pur constatando i commissari che la loro produzione non era «esente da critiche»<sup>36</sup>. Le opere dei due vincitori denotavano comunque «un'acquisita maturità ed un'adeguata cultura, nonché l'attitudine tanto all'analisi quanto alla sistemazione», mentre gli scritti degli altri candidati<sup>37</sup> rivelavano «lacune di

<sup>34</sup> Di seguito, l'elenco dei vincitori per il ruolo di professore straordinario, suddivisi per concorso e in ordine di posizione in graduatoria:

- Messina 1949: Carlo Furno, Eugenio Minoli, Corrado Vocino;
- Catania 1954: Renzo Provinciali;
- Cagliari 1957: Elio Fazzalari, Aldo Attardi, Luigi Montesano;
- Macerata 1959: Sereno Vittorio Denti, Mauro Cappelletti, Crisanto Mandrioli;
- Catania 1964: Eduardo Grasso, Giuseppe Franchi;
- Macerata 1966: Mario Vellani, Giuseppe Tarzia, Carmine Punzi;
- Cagliari 1968: Vittorio Colesanti, Andrea Proto Pisani, Nicola Picardi.

Alla lista è necessario aggiungere tre vincitori per il ruolo di professore aggregato – Virginio Rognoni (a Pavia nel 1969), Franco Lancellotti (a Ferrara nel 1970), Raffaele Poggeschi (a Bologna nel 1972) – e sette vincitori del concorso da professore universitario del 1975: Italo Andolina, Federico Carpi, Augusto Cerino Canova, Giovanni Fabbrini, Sergio La China, Edoardo Flavio Ricci, Giovanni Verde.

<sup>35</sup> M. Montanari, *Franchi, Giuseppe*, DBGI, p. 902. Per un ulteriore profilo scientifico di Franchi si rinvia alla prefazione di Francesco Donato Busnelli in G. Franchi, *Scritti scelti*, C. Ceroni e M. De Poli (curr.), Padova 2003, pp. XI-XIV.

<sup>36</sup> BPI, 1964, n. 26, II, p. 2133.

<sup>37</sup> In rigoroso ordine alfabetico, come nella relazione della commissione giudicatrice (ivi, p. 2130): Angelo Bonsignori, Carlo Calvosa, Riccardo Camber, Giancarlo Giannozzi, Sergio La China, Raffaele Poggeschi, Carmine Punzi, Virginio Rognoni, Mario Vellani.

metodo, di impostazione e di preparazione», richiedendo, perciò, «ulteriori e più convincenti prove»<sup>38</sup>. Franchi ottenne così la nomina tra i vincitori nonostante un giudizio tiepido. I suoi scritti facevano «avvertire, in alcuni punti, il bisogno di una trattazione più articolata e limpida» e mostravano «spesso la tendenza del candidato verso un certo nominalismo». D'altro canto, gli venne riconosciuto di aver adottato nei suoi lavori «soluzioni [...] puntuali e per lo più apprezzabili»<sup>39</sup>. I difetti della produzione di Franchi lo collocarono al secondo posto dietro a Grasso, che, a sua volta non risparmiato dalle critiche della commissione<sup>40</sup>, dimostrava comunque «maggiore robustezza e acutezza di pensiero, nonché maggior rigore e limpidezza di linguaggio»<sup>41</sup>.

Tutti gli altri vincitori, all'infuori del ristretto gruppo citato, si trovarono a dover fare i conti, almeno per una volta, con la sconfitta concorsuale. Emblematico, per la gradualità del percorso verso la vittoria, fu il caso di Sereno Vittorio Denti<sup>42</sup>.

Allievo a Pavia del chiovendiano Enrico Tullio Liebman, Denti si ritirò dal concorso messinese del 1949 prima che la commissione potesse esprimere un giudizio sui suoi lavori<sup>43</sup>. Nel 1954 non venne giudicato scientificamente maturo, poiché la sua produzione, che pure rivelava «doti di naturale ingegno e fervore di indagine», mostrava «una insufficiente decantazione del pensiero dell'Autore su maggiori argomenti affrontati», accompagnata, per giunta, «nello studio su "l'Interpretazione della sentenza"» da «grave oscurità di forma». Una valutazione decisamente negativa, ulteriormente aggravata dall'ultimo scritto del Denti sull'«Esecuzione in forma specifica», giudicato dai commissari «censurabile per l'impostazione generale del problema e per le

<sup>38</sup> Ivi, p. 2133.

<sup>39</sup> Ivi, p. 2131.

<sup>40</sup> Ivi, p. 2132: «Malgrado l'opera del candidato, e specialmente la monografia sulla pronuncia d'ufficio, riveli una tendenza a costruire astratte categorie anche a prescindere dalla loro necessità o possibilità d'impiego, la maggioranza della Commissione ritiene che, in tale opera sia, comunque, dato di apprezzare validi contributi alla nostra scienza, nonché maturità di pensiero, rimarchevole rigore analitico ed una preparazione culturale del tutto adeguata, e non limitata al settore del processo». Il riferimento era a E. Grasso, *La pronuncia d'ufficio. Vol. I: La pronuncia di merito*, Milano, 1963: il primo volume sarebbe, in realtà, rimasto l'unico pubblicato.

<sup>41</sup> Ivi, p. 2133.

<sup>42</sup> Su Denti v. R. Caponi, *Il formalismo giuridico e il suo rovescio nel pensiero di Vittorio Denti*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LXXIII (2019), 2, pp. 447-482.

<sup>43</sup> BPI, 1950, n. 16, II, p. 906.

idee che il candidato mostra di avere intorno ai presupposti fondamentali del processo esecutivo»<sup>44</sup>. Al concorso di Cagliari di tre anni dopo, il lavoro di Denti venne valutato con maggior entusiasmo. I commissari evidenziarono, infatti, «la prontezza di ingegno del candidato, la varietà e complessità dei temi trattati, la larga preparazione e l'originalità del suo pensiero», sottolineando, tuttavia, che la stessa originalità che lo caratterizzava lo conduceva talvolta ad «affermazioni discutibili ed a risultati non del tutto convincenti». Tale rilievo negativo non impedì alla commissione di riconoscere al Denti, all'unanimità, «i requisiti necessari per accedere all'insegnamento universitario», anche alla luce delle sue «qualità didattiche»<sup>45</sup>. La presenza di Liebman in commissione, accanto agli altri due chiovendiani Segni, in quell'occasione presidente, e Andrioli, non gli fu tuttavia sufficiente per entrare nella terna dei vincitori. Ad ottenere la terza posizione dietro ai primi due classificati – Elio Fazzalari (1° classificato), di formazione romana, e Aldo Attardi (2° classificato) –, fu, per un solo voto di scarto su Denti, Luigi Montesano<sup>46</sup>, a sua volta proveniente dalla scuola processualcivilistica capitolina. Denti dovette attendere altri due anni prima di entrare in terna. Al concorso di Macerata del 1959 egli ottenne addirittura la prima posizione, con un giudizio che, pur non privo di appunti critici, sottolineava «i costanti progressi» che lo avevano condotto a «un grado notevole di maturità di pensiero e di padronanza dell'ardua e vasta materia»<sup>47</sup>.

Più irregolari furono, invece, le traiettorie concorsuali di Virginio Rognoni<sup>48</sup>, allievo a Pavia di Liebman – come Denti –, e di Mario Vellani<sup>49</sup>, che, invece, ebbe come maestro a Bologna Tito Carnacini. Entrambi non vennero ritenuti scientificamente maturi dalla commissione del concorso di Catania del 1964, pur essendo in precedenza stati

<sup>44</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2048. I commissari alludevano a V. Denti, *L'interpretazione della sentenza civile*, Pavia 1946 e Id., *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano 1953.

<sup>45</sup> BPI, 1958, n. 11, II, p. 1986.

<sup>46</sup> Ivi, p. 1988: «La maggioranza della Commissione invece ritiene il Montesano non inferiore al Denti per la sua produzione scientifica e da preferire per la più accentuata sensibilità ai concreti fenomeni giuridici».

<sup>47</sup> BPI, 1960, n. 15, II, p. 1822.

<sup>48</sup> Su Rognoni, che alla carriera accademica affiancò una non meno fortunata esperienza politica, si veda il recente G. Torre, E. Ciconte (curr.), *Virginio Rognoni. Passione civile e impegno politico*, Pavia, 2024.

<sup>49</sup> Per un profilo biografico di Vellani si rinvia alla presentazione di Domenico Borghesi nel volume *Scritti in onore di Mario Vellani*, Milano 1998, I, pp. V-XI.

ritenuti tali<sup>50</sup>. I commissari del 1964, che, come detto, nominarono due soli vincitori, non riscontrarono nella produzione dei due candidati i miglioramenti già auspicati dalle precedenti commissioni. Gli scritti di Rognoni, pur caratterizzati da «finezza dell'analisi» e «padronanza della materia», sollevavano dubbi nei loro «assunti fondamentali». Essi, inoltre, denotavano un'«informazione» a tratti lacunosa e si collocavano «in un campo ristretto, anche se importante» del Diritto processuale civile<sup>51</sup>. Ancora più pungenti furono i commissari nei confronti di Vellani, alla cui «diligenza dell'indagine (peraltro non sempre compiutamente informata)», secondo loro, non corrispondeva «il necessario vigore critico e costruttivo»: testimone di ciò sarebbe stata anche l'ultima opera di Vellani, un «minuzioso excursus storico sul pubblico ministero», che non consentiva, in quanto non preceduto «dalla puntuale impostazione della problematica dell'istituto, né accompagnato da adeguati spunti critici», di rilevare gli auspicati progressi<sup>52</sup>. Mentre Vellani avrebbe dovuto attendere due soli anni per rilevare i necessari progressi, per giunta da primo classificato<sup>53</sup>, Rognoni avrebbe aspettato il 1969 per ottenere la posizione da professore aggregato bandita dall'ateneo pavese<sup>54</sup>.

Nemmeno Renzo Provinciali e Carmine Punzi erano alla prima candidatura concorsuale, quando le loro rispettive vittorie furono oggetto di dure contestazioni.

Provinciali si presentava tra i concorrenti a Catania nel 1954 dopo una sconfitta in tempo di guerra, nel 1942, e una alla prima selezione post-bellica del 1949<sup>55</sup>. In entrambi i casi era stato giudicato scientificamente maturo, ma ciò non gli era stato sufficiente a ottenere la vittoria. Tra i partecipanti al concorso bandito dall'università siciliana Provinciali era il solo ad aver ottenuto un previo riconoscimento di idoneità, un titolo che lo poneva in posizione di vantaggio, specie alla luce della lunga esperienza che egli vantava rispetto ai ben più giovani avversari. Nato a Parma nel 1895, si era laureato nella sua città natale nel 1920, sotto la guida del giu-

<sup>50</sup> Rognoni era stato giudicato «idoneo all'insegnamento universitario per ben due volte, nel 1957 (BPI, 1958, n. 11, II, p. 1988) e nel 1959 (BPI, 1960, n. 15, II, p. 1823): in quest'ultimo concorso anche Vellani aveva ottenuto lo stesso riconoscimento (*ibid.*).

<sup>51</sup> BPI, 1964, n. 26, II, p. 2133.

<sup>52</sup> *Ibid.* I commissari facevano riferimento a M. Vellani, *Il pubblico ministero nel processo. Vol. I: profilo storico*, Bologna 1965.

<sup>53</sup> BPI, 1966, n. 44, II, p. 5564.

<sup>54</sup> BPI, 1971, n. 22-23, II, suppl. ord. n. 1, pp. 35-36.

<sup>55</sup> BPI, 1950, n. 16, II, p. 907.

scommerciante Giuseppe Valeri. Mentre esercitava la professione forense a Parma, si avvicinò al Diritto processuale civile grazie a Enrico Redenti, che egli considerava il suo vero maestro. Indirizzato verso lo studio del fallimento da Salvatore Satta, con cui condivise una mai sopita passione letteraria, Provinciali si avvicinò alla carriera accademica soltanto nella seconda metà degli anni '30 a Roma, dove si era trasferito da inizio decennio, anche a causa di alcuni contrasti con le gerarchie fasciste a Parma. Nel 1940, conseguita da quattro anni la libera docenza, dopo aver faticosamente ottenuto la necessaria tessera del PNF, Provinciali ricevette per legato testamentario dall'avvocato Italo De Piccoli la rivista «Il diritto fallimentare e delle società commerciali», che avrebbe diretto fino alla morte<sup>56</sup>.

Oltre agli stessi Redenti (presidente) e Satta, Provinciali poteva considerare come alleati due ulteriori componenti della commissione del concorso del 1954: Tito Carnacini, con cui, attraverso il comune maestro Redenti, intratteneva un rapporto di amicizia di lunga data<sup>57</sup>, e Antonio Segni, ordinario dell'ateneo romano, dove Provinciali era incaricato di Diritto processuale civile a Economia e commercio dall'anno accademico 1940-41<sup>58</sup>. Tra i commissari il solo Enrico Allorio, ordinario alle Cattoliche di Milano, più giovane di Provinciali di ben diciannove anni, non aveva con il candidato parmense radicati legami sul piano biografico e professionale. A Padova – dove aveva insegnato tra il 1941 e il 1953 –, Allorio era, anzi, stato il maestro di uno degli altri concorrenti, Aldo Attardi. Inoltre, sembrava non godere della stima dello stesso Provinciali, che nel 1952, nella curiosa rubrica «Le opere e i giorni», da lui tenuta nelle fittizie vesti di Esiodo all'interno de «Il diritto fallimentare e delle società commerciali», aveva sardonicamente affermato: «Credo che all'umanità abbia fatto più bene Gambardella [uno dei padri della canzone napoletana] che Allorio»<sup>59</sup>.

In una relazione della commissione giudicatrice in cui i giudizi si segnalavano per il loro carattere estremamente conciso, a riflettere l'ancor breve carriera accademica dei candidati, la valutazione di Provinciali

<sup>56</sup> L'avventurosa biografia di Provinciali è stata brevemente ricostruita attraverso A. Bonsignori, *Vita e opere di Renzo Provinciali*, in Id. et al., *Renzo Provinciali. Un uomo, un maestro*, Lissone 1982, pp. 3-11. Nel pregevole contributo di Bonsignori, tuttavia, non si fa riferimento alla significativa esperienza giovanile del Provinciali tra le file del movimento anarco-futurista parmigiano, su cui si rimanda a U. Sereni, *Provinciali, Renzo*, in *Dizionario biografico online degli anarchici italiani, ad vocem*.

<sup>57</sup> A. Bonsignori, *Vita e opere*, cit., p. 4.

<sup>58</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2049.

<sup>59</sup> R. Provinciali, *Disgusto del mio tempo*, Milano 1964, p. 70. Il volume, dall'emblematico titolo, raccoglie tutti i contributi della rubrica *Le opere e i giorni* pubblicati sino ad allora.

risaltava per la ricchezza degli elogi che i commissari profusero sia nei confronti della sua «vasta produzione», che della sua direzione della «Rivista di diritto fallimentare e delle società commerciali», attività lodata per «il valido contributo [...] al progresso degli studi sul fallimento»<sup>60</sup>. A seguito di votazione, Provinciali venne nominato unico vincitore del concorso. Il duplice riferimento, nel giudizio, alla sola «maggioranza della Commissione» – e non all’unanimità – lasciava, tuttavia, trasparire la presenza di una voce dissenziente.

L’unico voto contrario a Provinciali, assegnato ad Aldo Attardi, proveniva proprio da Enrico Allorio, che contestò l’esito concorsuale con un’aspra relazione di minoranza. A Provinciali sarebbero stati riconosciuti meriti «estranei al campo scientifico», «meriti di fedeltà agli studi, di valentia e lungo tirocinio didattico», che, però, non compensavano «il difetto di vero pregio scientifico». Nei suoi lavori il candidato non avrebbe oltrepassato «l’aspetto espositivo, anzi compilatorio», difettando egli della capacità di munire i suoi scritti della necessaria «ossatura sistematica»<sup>61</sup>. Dopo una tagliente rassegna delle manchevolezze delle opere del Provinciali, volta a dimostrare «la mancanza di autentico pregio, anzi carattere scientifico nella produzione del candidato», Allorio elogiava gli sconfitti Attardi, De Marini e Denti, già meritevoli, a suo avviso, di un giudizio positivo. La commissione avrebbe adottato nei loro confronti un «canone di molta severità», diametralmente opposto a quei «criteri d’innegabile larghezza» attraverso cui sarebbe stato esaminato il lavoro di Provinciali. Non poteva, insomma, «condividersi la identificazione, fatta nel candidato Renzo Provinciali e in esso solo, delle nuove, giovani forze della Scuola processualistica italiana»<sup>62</sup>, con l’utilizzo del termine «giovani» ad assumere i contorni – neanche troppo sfumati – di un sarcastico riferimento ai cinquantanove anni di età del vincitore.

Le feroci critiche di Allorio non ebbero effetto sull’esito del concorso. La commissione si limitò a replicare brevemente alla relazione di minoranza, affermando che le critiche avanzate dal professore della Cattolica erano già state «oggetto di attenta considerazione in sede di discussione dei titoli» e ritenute prive di fondamento. Redenti, Satta, Segni e Carnacini non trovavano, pertanto, «motivo per modificare il proprio giudizio favorevole in merito al candidato prof. Renzo Provinciali»<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2049.

<sup>61</sup> Ivi, p. 2050.

<sup>62</sup> Ivi, p. 2051.

<sup>63</sup> Ivi, p. 2052.

Satta, divenuto, nel frattempo ordinario alla Sapienza, era presente, in veste di commissario, anche al concorso di Macerata del 1966, in cui a essere oggetto di discussione fu, invece, il terzo posto finale del suo allievo Carmine Punzi<sup>64</sup>. Quest'ultimo si presentava dopo l'insuccesso di due anni prima, quando la commissione di allora – in cui pure sedeva lo stesso Satta – aveva rilevato che, nella sua produzione, «al commendevole interesse per problemi di più elevato impegno» non sembravano corrispondere «il vigore e la informazione che la loro trattazione richiede»<sup>65</sup>. Punzi, che aveva completato gli studi a Roma nel 1955, dove era in seguito divenuto assistente di cattedra, si trovava a concorrere direttamente contro altri due candidati vicini alla scuola romana, Giuseppe Tarzia e Vittorio Colesanti. Entrambi, pur laureatisi, rispettivamente, a Milano e Pavia, avevano, infatti, come maestro Enrico Tullio Liebman, che, allievo diretto di Chiovenda, aveva poi insegnato nei due atenei lombardi. Lo stesso Liebman figurava, nelle vesti di presidente, accanto a Salvatore Satta tra i commissari del concorso del 1966.

Dietro al primo classificato Mario Vellani, Tarzia ottenne la seconda posizione per quattro voti contro uno, assegnato, invece, a Punzi, che riuscì a raggiungere il terzo posto per un solo voto di scarto su Colesanti. A Punzi venne riconosciuta «una viva sensibilità» per gli argomenti trattati nei più recenti lavori, sviluppata attraverso «una analisi accurata della letteratura»<sup>66</sup>, che colmava quelle lacune nell'«informazione» imputategli due anni prima. Anche Colesanti era stato a sua volta lodato nel giudizio complessivo per «vivacità di ingegno, buona cultura giuridica, ed originalità di pensiero», nonostante alcune «soluzioni» adottate nel secondo volume della sua monografia sul «Terzo debitore nel pignoramento dei crediti» apparissero «non del tutto convincenti». Con formula insolita, i commissari gli avevano comunque riconosciuto unanimi «una indubbia inclinazione alla ricerca scientifica»<sup>67</sup>.

Il commissario Edoardo Garbagnati espresse, con relazione di minoranza<sup>68</sup>, il suo netto dissenso rispetto all'esito della votazione. Come

<sup>64</sup> Un breve profilo biografico e scientifico di Punzi ad opera di Nicola Picardi (pp. LVII-LVIII), seguito dalla bibliografia delle sue opere (pp. LIX-LXIV), è posto in apertura di *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino 2008, I.

<sup>65</sup> BPI, 1964, n. 26, II, p. 2132.

<sup>66</sup> BPI, 1966, n. 44, II, p. 5563.

<sup>67</sup> Ivi, 5562. I commissari avevano fatto riferimento a V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento dei crediti*, Milano 1967, II.

<sup>68</sup> BPI, 1966, n. 44, II, pp. 5565-5568.

dodici anni prima, era nuovamente un ordinario della Cattolica di Milano a opporsi alla vittoria di un candidato dell'ateneo romano. Garbagnati, peraltro, come si è detto<sup>69</sup>, condivideva con Satta la comune appartenenza alla scuola di Marco Tullio Zanzucchi. Nella sua relazione, Garbagnati sezionava minuziosamente gli scritti di Punzi, facendo ampio ricorso a citazioni testuali, accompagnate dal puntale riferimento alle pagine dell'opera da cui esse erano estrapolate. Ne risultava un ritratto impietoso della produzione dell'allievo di Satta, cui Garbagnati aggiungeva l'accusa a uno dei commissari di aver «trasformato» il giudizio negativo espresso due anni prima nei confronti di Punzi, senza che la produzione più recente del candidato permettesse di farlo. Considerando che i due soli commissari presenti anche nel 1964 erano Liebman e Satta, si trattava di un riferimento diretto al giurista sardo: Liebman, infatti, aveva verosimilmente votato per l'allievo Colesanti, come si sarebbe evinto dall'assenza del suo nome tra i firmatari della successiva relazione di maggioranza.

La replica ad opera di Satta, Carnacini e Vocino, i commissari che avevano votato per Punzi, fu decisamente più asciutta della relazione di Garbagnati. Secondo i tre docenti, «le particolareggiate critiche contenute nella relazione di minoranza» avevano il difetto di «correre dietro agli alberi senza tener conto della foresta». La metafora finale – il pensiero corre alla classe letteraria del Satta – riassume brillantemente l'eccesso di puntiglio di critiche «concernenti per lo più singoli punti delle numerose opere presentate dal Punzi». Secondo i commissari, inoltre, l'ultima monografia del vincitore – definita da Garbagnati «un lavoro modesto e incolore»<sup>70</sup> – era di tale pregio da permettere di esprimere un giudizio positivo anche a chi, «chiamato in gioco con non troppo buon gusto nella relazione di minoranza», aveva espresso un parere negativo nel precedente concorso. Con quest'ultima corrosiva sferzata, Satta, Carnacini e Vocino confermavano compatti la loro valutazione su Punzi<sup>71</sup>. Di nuovo l'opinione dissenziente non era stata in grado di modificare l'esito della votazione.

---

<sup>69</sup> *Supra* § 3.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 5567; il riferimento era a C. Punzi, *Jura novit curia*, Milano 1965.

<sup>71</sup> *Ivi*, pp. 5568-5569.

## 6. *I vinti*

In apertura si è detto che la paziente attesa dei candidati sarebbe stata premiata con la vittoria nella maggior parte dei casi. Occuparsi degli sconfitti nei concorsi di Diritto processuale civile – nell’arco temporale in esame – significa, perciò, trattare di quella minoranza la cui attesa sarebbe rimasta senza ricompensa. È un gruppo a dire il vero esiguo, specialmente se, dal complesso dei concorrenti, si escludono i pochi esempi di candidature improvide – di cui ci è occupati nel paragrafo dedicato ai partecipanti<sup>72</sup> –, i candidati alla prima partecipazione al concorso da professore universitario del 1975 – destinati in molti al successo nel periodo successivo a quello in analisi –, e il tragico caso di Carlo Maria De Marini, cui solo la prematura scomparsa impedì il raggiungimento della vittoria.

Rientrava nel complesso degli sconfitti concorsuali Carlo Calvosa. Dopo essersi laureato all’Università di Genova nel 1939, aveva ottenuto la libera docenza nel 1948 e l’incarico dell’insegnamento di Diritto processuale civile a Catania tra il 1952 e il 1954<sup>73</sup>. Nello stesso 1954, Calvosa ritirò la sua candidatura, inizialmente avanzata, dal concorso da professore straordinario bandito dall’Università etnea<sup>74</sup>. Si ripresentò soltanto dieci anni dopo, nuovamente a un concorso a Catania. In tale occasione la commissione riconobbe a Calvosa i progressi mostrati nella più recente delle pubblicazioni presentate, una monografia «dedicata alla tutela cautelare»<sup>75</sup>, lodandone anche l’«impegno» e il «perdurante commendevole fervore» per gli studi, allusione all’età avanzata di Calvosa rispetto a quella degli altri concorrenti. La stessa monografia venne, tuttavia, giudicata carente negli aspetti sistematici, definiti «generici e poco individualizzanti», e gravata da «alcune divagazioni non sempre pertinenti e bene informate»<sup>76</sup>. Calvosa si ripresentò al concorso di Macerata di due anni dopo, ottenendo un giudizio pressoché identico. Gli vennero nuovamente riconosciuti il «costante impegno» e «il perdurante fervore per gli studi», ma ancora una volta nella sua produzione furono ravvisate lacune sul piano sistematico ed «eccessive divagazioni»<sup>77</sup>.

---

<sup>72</sup> *Supra* § 4.

<sup>73</sup> BPI, 1966, n. 44, II, p. 5562.

<sup>74</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2047.

<sup>75</sup> C. Calvosa, *La tutela cautelare (profilo sistematico)*, Torino 1963.

<sup>76</sup> BPI, 1964, n. 26, II, p. 2130-2131.

<sup>77</sup> BPI, 1966, n. 44, II, p. 5562.

Anche Giuseppe De Stefano e Luigi Monacciani, entrambi candidati ai concorsi del 1957, del 1959 e del 1975, provenivano da un ateneo siciliano: avevano, infatti, ottenuto l'incarico dell'insegnamento di Diritto processuale civile all'Università di Messina, il primo dal 1953-1954, il secondo dal 1951-1952. Laureatisi, rispettivamente, nel 1927 e nel 1932, già nel concorso di Cagliari del 1957 risultavano i due concorrenti di età più avanzata. In quella sede, i commissari affermarono che le opere di De Stefano documentavano «la naturale inclinazione agli studi giuridici del candidato e la continuità della sua attività scientifica», ma, allo stesso tempo, denunciavano «non lievi difetti di impostazione e scarso approfondimento dell'indagine». La commissione, «pur avendo fiducia nel miglioramento del candidato», si dichiarava «dolente» di non poter giudicarlo idoneo all'insegnamento universitario<sup>78</sup>. Meno remore ebbero i commissari nei confronti del Monacciani, cui furono brevemente imputate «la mancanza di risultati scientificamente apprezzabili e la scarsa perspicuità dell'espressione»<sup>79</sup>. Al concorso maceratese di due anni dopo, De Stefano ottenne una valutazione in linea con la precedente. I commissari riconobbero che la produzione del candidato mostrava il suo «tenace amore» per gli studi giuridici e la «continuità della sua attività», ma che, al contempo, essa rivelava «non lievi difetti di impostazione, e approfondimento non sempre sufficiente delle indagini». La maggioranza della commissione – tre voti contro due – lo giudicò, tuttavia, idoneo all'insegnamento universitario, come segno di «apprezzamento per l'assiduità dello suo sforzo»: tale riconoscimento non gli fu comunque sufficiente per entrare nella terna dei vincitori<sup>80</sup>. Monacciani, invece, ritirò la candidatura inizialmente avanzata<sup>81</sup>. Entrambi si ripresentarono tra i candidati sedici anni dopo, al concorso del 1975 per il ruolo di professore universitario, forse sperando di giovare dell'abolizione del sistema delle terne. La commissione non constatò, nella produzione di Monacciani, «un'adeguata operosità scientifica del candidato», dal momento che gli scritti da lui presentati risalivano a «molto indietro nel tempo»: peraltro, essi denotavano ineludibili carenze sul piano sistematico ed espositivo<sup>82</sup>. Ancor più impietoso era stato l'incedere del tempo con De Stefano: la sua

<sup>78</sup> BPI, 1958, n. 11, II, p. 1986-1987.

<sup>79</sup> Ivi, p. 1987.

<sup>80</sup> BPI, 1960, n. 15, II, p. 1822.

<sup>81</sup> Ivi, p. 1820.

<sup>82</sup> BPI, 1976, n. 42-43, II, suppl. ord. n. 1, p. 392.

domanda era stata respinta dal Ministero della pubblica istruzione, «per aver il candidato stesso superato i 70 anni di età alla data di decorrenza di un'eventuale nomina»<sup>83</sup>.

Si segnalò, infine, per numero di partecipazioni, Giancarlo Giannozzi, candidato a quattro concorsi consecutivi tra il 1964 e il 1975. Laureato nel 1945<sup>84</sup> all'Università di Firenze e incaricato di Diritto processuale civile all'Università di Cagliari e, in seguito, anche di Dottrina generale del processo presso l'ateneo di origine, non venne giudicato idoneo all'insegnamento da nessuna delle quattro commissioni che ne valutarono il lavoro. La produzione di Giannozzi, pur caratterizzata da «sensibilità verso i problemi concreti»<sup>85</sup> – formula adottata con lievi variazioni dalle quattro commissioni –, venne invariabilmente ritenuta carente sul piano costruttivo-sistematico. Forse Giannozzi, oltre alle lacune che gli furono imputate sul piano scientifico, pagò nella sua carriera anche la scarsa presenza fiorentina nelle commissioni, dopo la morte di Calamandrei. Solo nel 1968 egli trovò tra i commissari un docente, Gian Antonio Micheli, che, pur insegnando altrove all'epoca del concorso, aveva condiviso con lui un considerevole trascorso all'Università di Firenze<sup>86</sup>. Proprio in tale occasione, ottenne il giudizio migliore nella sua esperienza concorsuale: secondo due commissari – è legittimo pensare che uno di loro fosse Micheli – «l'ampiezza della produzione e degli interessi che questa attesta, il fervore e l'intensità dell'impegno scientifico e la lunga e lodevole attività didattica avrebbero meritato al Giannozzi un apprezzamento complessivamente più favorevole»<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Ivi, p. 346.

<sup>84</sup> I commissari del 1975, nella loro relazione, indicarono come data di anno di laurea il 1948 (BPI, 1976, n. 42-43, II, suppl. ord. n. 1, p. 391), contrariamente ai commissari dei precedenti concorsi, che, invece, indicarono la data che si è scelto di riportare nel corpo di testo.

<sup>85</sup> BPI, 1964, n. 26, II, p. 2131.

<sup>86</sup> Micheli, al momento del concorso, era titolare dal 1963 a Roma della prima cattedra di Diritto tributario istituita da un ateneo italiano (V. Colesanti - A. Fantozzi - A. Fedele, *Micheli*, cit., p. 1343; sul suo ruolo nei concorsi di Diritto tributario si rimanda, in questo volume, al contributo di Anastasia Castellani). In precedenza, egli era stato il successore di Calamandrei sulla cattedra di Diritto processuale civile a Firenze (1957-1963), dove, nello stesso periodo, Giannozzi era assistente ordinario. Tra i due doveva intercorrere un sincero rapporto di amicizia, come è possibile evincere dalla sentita prefazione di Micheli (pp. V-VI) a G. Giannozzi, *Appunti per un corso di diritto processuale civile*, Milano 1980, pubblicato poco dopo la morte di Giannozzi.

<sup>87</sup> BPI, 1969, n. 22, II, suppl. ord. n. 1, p. 130.

Lorenzo Maniscalco

*Concorsi di Diritto romano*

SOMMARIO: 1. Distinzioni preliminari – 2. Le sedi di concorso – 3. Le Commissioni: campagne elettorali e oligarchie concorsuali – 4. I partecipanti: lettere e numeri – 5. Vincitori, vinti ricorrenti e ricorrenti vinti – 6. La rappresentanza di genere.

1. *Distinzioni preliminari*

Il reclutamento universitario per le materie romanistiche ruotava attorno a tre insegnamenti obbligatori — Istituzioni, Diritto romano, Storia del diritto romano — confermati come fondamentali dal R.D. 28 novembre 1935, n. 2044<sup>1</sup>. A queste si affiancava l'insegnamento complementare di Esegesi delle fonti di diritto romano, per la quale non si registra alcun concorso da professore straordinario per l'arco cronologico in esame.

Dall'analisi dei dati emerge che la distinzione tra i vari insegnamenti aveva un impatto molto limitato sul reclutamento. Gli stessi commissari e candidati partecipavano ai bandi di materie diverse. Le conferme a ordinario mostrano anche che candidati selezionati in un bando per una materia potevano essere nominati da un Ateneo su di un altro insegnamento. Ad esempio, sia Francesca Bozza che Rodolfo Ambrosino, entrambi vincitori del concorso da straordinario per Diritto romano del 1947 a Camerino, vennero chiamati rispettivamente da Macerata e Trieste su cattedre di Istituzioni<sup>2</sup>. Al contrario troviamo casi come quello di Matteo Marrone e Giuseppe Gandolfi, entrambi ternati per la cattedra di Istituzioni e poi chiamati su cattedre di Diritto romano rispettivamente a Palermo e a Camerino<sup>3</sup>. Solo in rarissimi casi le commissioni facevano riferimento allo specifico insegnamento messo a bando nella valutazione

---

<sup>1</sup> La tripartizione era entrata in vigore con il secondo regolamento Coppino (art. 1, r. d. 22 ottobre 1885 n. 3444), che aveva di fatto diviso l'insegnamento di *Storia del diritto*, da una parte, in *Storia del diritto italiano* (denominato fino al 1902 *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri*), e in *Storia del diritto romano* dall'altra.

<sup>2</sup> BPI, 1952, n. 26, II, pp. 1646-1647; BPI, 1952, n. 36, II, pp. 2501-2502.

<sup>3</sup> BPI, 1963, n. 4, II, pp. 532-533; BPI, 1971, n. 52, II, pp. 6329-6330.

dei candidati<sup>4</sup>.

L'unico effetto rilevante della tripartizione delle materie romanistiche per il fenomeno concorsuale fu quello di permettere ai commissari di eludere il divieto di partecipazione a più di due commissioni consecutive per la stessa materia imposto dalla legge n. 439 del 13 luglio 1954<sup>5</sup>.

## 2. *Le sedi di concorso*

Tra il 1945 e il 1979 sono stati banditi 17 concorsi a cattedra per l'incarico di professore straordinario, e due per quello di professore aggregato. La sede con il maggior numero di tornate fu Camerino, con tre per Diritto romano nel 1947, 1952 e 1965, uno per Storia del diritto romano nel 1968, e un altro per Istituzioni nel 1971. Tra le diverse motivazioni che spingevano sedi relativamente «minori» a prendersi carico dei bandi per l'accesso alle cattedre, il principale incentivo era senza dubbio quello di poter beneficiare di un diritto di prelazione sulla terna vincitrice e offrire la prima esperienza di ruolo alle più promettenti menti della disciplina<sup>6</sup>. Camerino in particolare era stata palestra di romanisti da lunghissimo tempo: lì debuttarono Vittorio Scialoja, Piero Bonfante, Gino Segrè, Salvatore Riccobono e, in tempi più vicini a quelli del nostro studio, Vincenzo Arangio-Ruiz ed Emilio Albertario<sup>7</sup>.

Un esame più ravvicinato dei singoli bandi camerti svela però una realtà più complessa. Questi non venivano necessariamente indetti allo scopo di reclutare uno dei ternati. Al contrario, rimanendo sull'esempio di Camerino, la sede spesso rinunciava alla prerogativa di chiamare uno dei

---

<sup>4</sup> Cfr. il caso di Salvatore Riccobono Jr., in BPI, 1961, n. 17, II, p. 2803. Su cui *infra* v. § 5.

<sup>5</sup> Art. 3, l. 13 luglio 1954, n. 439, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, in G.U., 16 luglio 1954, n. 160. V. *infra* § 3.

<sup>6</sup> Oltre a questo incentivo immediato — del quale, peraltro, le stesse sedi banditrici spesso sceglievano di non beneficiare (v. *infra*) — la decisione di bandire comportava anche una serie di vantaggi indiretti: offriva infatti ai piccoli e medi atenei l'occasione di accreditarsi presso il Ministero della Pubblica Istruzione come interlocutori attivi, attirandone l'attenzione in vista di eventuali esigenze di finanziamento e, più in generale, di ulteriori ritorni di natura politica. Ringrazio Mauro Moretti e Nicoletta Sarti per le delucidazioni fornite su questo punto.

<sup>7</sup> Sull'insegnamento del diritto romano a Camerino v. L. Labruna, *Romanisti camerti dagli inizi agli anni '70 del Novecento*, in «Annali della facoltà giuridica – Università degli studi di Camerino. Nuova serie», VIII (2019), pp. 14-23.

vincitori, preferendo attingere a terne bandite altrove<sup>8</sup>. Solo due tornate portarono a una nomina, entrambe le volte con la scelta del secondo classificato. Nel 1965 venne conferito l'incarico a Giuseppe Provera, ma questi si trasferì a Modena ancor prima di terminare lo straordinario<sup>9</sup>. Con il concorso di Istituzioni del 1971 venne nominato Luigi Labruna, recentemente scomparso, che a Camerino fu prima preside (1972-1974) e poi rettore (1974-1977), per poi trasferirsi all'Università Federico II di Napoli, dove passò la maggior parte della carriera<sup>10</sup>.

Le sedi dei concorsi romanistici erano tutte di medie o piccole dimensioni: Bari, Cagliari, Ferrara, Macerata, Modena, Sassari e la Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Come Camerino, queste sedi esercitavano solo di rado il diritto di nomina sulla rosa vincitrice, e molti dei bandi furono evidentemente indetti in un'ottica di servizio rivolta verso le immediate necessità di altre facoltà. Cagliari chiamò tre straordinari negli anni '60 e '70, non da procedure celebrate in casa, ma da Ferrara, Milano e Camerino<sup>11</sup>; anche Modena rinunciò a nominare dalle proprie terne<sup>12</sup>. Gli atenei con la maggiore propensione a chiamare dalle proprie procedure furono Ferrara e Sassari<sup>13</sup>. Bari e Macerata celebrarono un solo concorso ciascuna, nominando in entrambi i casi il candidato interno: rispettivamente Francesco Maria De Robertis e Feliciano Serrao<sup>14</sup>.

Le carriere iniziate nelle sedi di bando si spostavano spesso e in tempi

<sup>8</sup> Ad esempio, nel 1967 la facoltà camerte nominò Giuseppe Gandolfi, ternato alla Cattolica di Milano. BPI, 1971, n. 52, II, pp. 6329-6330.

<sup>9</sup> BPI, 1968, n. 52, II, pp. 4747-4748.

<sup>10</sup> F. Tuccillo, *In memoriam. Luigi Labruna (9.5.1937-13.7.2025)*, in «Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino», XIV (2025) (<https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/Tuccillo%2C%20Ricordo%20Labruna.pdf>).

<sup>11</sup> Rispettivamente in BPI, 1963, n. 4, II, pp. 528-529 (Mario Talamanca); BPI, 1971, n. 18, II, pp. 2597-2598 (Antonio Masi); BPI, 1972, nn. 39-40, II, pp. 4160-4161 (Carlo Augusto Cannata).

<sup>12</sup> Aldo Dell'Oro e Roberto Bonini vennero reclutati rispettivamente da Modena (cfr. BPI, 1968, n. 52, II, pp. 4746-4748) e da Sassari (BPI, 1975, nn. 29-30, II, p. 3122).

<sup>13</sup> Ferrara nel 1951 (Carlo Gioffredi, cfr. BPI, 1957, n. 15, II, pp. 2006-2007) e nel 1958 (Luigi Amirante, cfr. BPI, 1963, n. 4, II, pp. 527-528); Sassari nel 1961 (Mario Amelotti, cfr. BPI, 1964, n. 49, II, pp. 4296-4297) e nel 1971 (Sandro Schipani, cfr. BPI, 1976, n. 11, II, pp. 757-758). Da notare, tuttavia, che i tre ternati della procedura sassarese del 1970, Gennaro Franciosi, Roberto Bonini e Ferdinando Bona, furono chiamati rispettivamente da Ferrara, Modena e Pavia. BPI, 1972, nn. 42-43, II, pp. 4495-4509.

<sup>14</sup> BPI, 1958, n. 37, II, pp. 5110-5111; BPI, 1960, n. 52, II, pp. 9805-9806.

piuttosto brevi verso atenei maggiori<sup>15</sup>. L'ateneo con la maggiore forza di attrazione per il periodo in esame fu prevedibilmente La Sapienza di Roma. Lì culminarono moltissime carriere iniziate altrove, tra cui quelle di Massimo Brutti (Macerata), Luigi Capogrossi Colognesi (Pisa-Macerata), Giuliano Crifò (Perugia), Antonio Masi (Cagliari), Mario Talamanca (Cagliari) e Salvatore Tondo (Cagliari). Le grandi università preferivano reclutare per trasferimento, in modo da assicurarsi profili già maturi e scientificamente consolidati: in alcuni casi le chiamate venivano effettuate da sedi vicine, come nel caso di Roberto Bonini che, chiamato a Modena nel 1970, si trasferisce a Bologna a circa due anni dall'ordinariato, nel 1976; o di Generoso Melillo, nominato a Salerno nel 1975 e chiamato dall'Ateneo federiciano di Napoli appena diventato ordinario<sup>16</sup>.

### 3. *Le Commissioni: campagne elettorali e oligarchie concorsuali*

Il dopoguerra portò, almeno inizialmente, a un drastico cambiamento degli equilibri concorsuali romanistici. Per accorgersene, basta leggere i nomi dei commissari eletti per il primo concorso a cattedra di Diritto romano della Repubblica, quello bandito dall'Università di Camerino del 1947. A parte Emilio Albertario, sul quale torneremo a breve, gli altri quattro commissari, Vincenzo Arangio-Ruiz, Francesco De Martino, Edoardo Volterra e Siro Solazzi, erano solo alcuni dei molti studiosi di fama che il fascismo aveva tenuto lontano dai giochi concorsuali. Solazzi, socialista e firmatario nel 1925 del *Manifesto degli intellettuali antifascisti*,

---

<sup>15</sup> Vale la pena ricordare alcune eccezioni: Francesco Maria De Robertis e Mario Bretonne, che ci ha lasciato pochi mesi fa, passarono presso la facoltà giuridica di Bari tutta la carriera, cfr. A. Lovato, *De Robertis, Francesco Maria*, DBGI, I, pp. 709-710; D. Mantovani, *Ricordo del socio Mario Bretonne*, 23 maggio 2025 (<https://www.costantiniana.org/wp-content/uploads/2025/06/Ricordo-socio-Mario-Bretonne.pdf>). Giuseppe Lavaggi passò a Macerata un ventennio della sua lunga carriera – è scomparso, anche lui recentemente, a 99 anni – ricoprendo anche la carica di rettore dal 1960 al 1966: Cfr. R. Sani – S. Serangeli, *Per un'introduzione alla storia dell'Università di Macerata*, in «Annali di storia delle università italiane», XIII (2009), pp. 61-62. Altro caso degno di nota è quello di Luigi Amirante, che rimase a Ferrara per quasi vent'anni prima di ritornare nell'università dei suoi primi studi, la federiciano di Napoli, cfr. S. Di Salvo, *Un ricordo breve di Luigi Amirante*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», XI (2018), pp. 1-3.

<sup>16</sup> Sulla carriera di Bonini cfr. G. Lucchetti, *Ricordo di Roberto Bonini*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LIX (2005), pp. 1153-1157; per la chiamata e conferma di Melillo cfr. BPI, 1980, nn. 31-32, II, p. 3673.

si era trasferito nel 1927 all'Università Federico II su suggerimento dell'Arangio-Ruiz, con cui condivideva la militanza antifascista, alla ricerca di un clima più accogliente per gli oppositori del regime. Lì ebbe come allievo De Martino, socialista anch'egli, che vi insegnò al fianco del maestro dal 1935 al 1938, prima di essere chiamato come professore straordinario nel 1939, all'Università di Messina. Arangio-Ruiz, di convinzioni liberali, scelse l'esilio volontario in Egitto, dove, chiamato dall'Università del Cairo, rimase fino al 1940. Anche Edoardo Volterra prese la strada dell'esilio, non per scelta, ma per effetto dell'entrata in vigore delle leggi razziali; nel 1938 lasciò la cattedra di Istituzioni che ricopriva nell'Università di Bologna per recarsi a vario titolo in Egitto, in Belgio e in Francia. Tornò in Italia nel 1943 per partecipare alla lotta partigiana, e l'anno successivo venne reintegrato nell'Ateneo felsineo di cui fu anche rettore fino al 1947<sup>17</sup>.

Le commissioni degli anni Trenta e Quaranta erano dominate da due scuole profondamente divise sotto il profilo scientifico, ma accomunate da una certa vicinanza all'ordine vigente: i riccoboniani da una parte, rappresentati principalmente da Lauro Chiazzese dopo il pensionamento del caposcuola nel 1935; i bonfantiani dall'altra, i quali, morto Bonfante nel 1932, furono guidati dai due suoi allievi preminenti, Emilio Albertario e Pietro De Francisci; soprattutto dal primo, dato che il secondo fu impegnato a tempo pieno nella politica fino al 1935 in qualità di Ministro guardasigilli<sup>18</sup>.

Tuttavia, uno sguardo ai bandi indetti in quegli stessi anni mostra che, nonostante una situazione di oligopolio estremamente ristretto, e le evidenti ingiustizie arrecate dalle leggi razziali, molti candidati meritevoli riuscirono comunque a conseguire la cattedra indifferentemente dall'appartenenza ad ambienti scientifici e politici diversi, se non addirittura ostili al fascismo. A titolo di esempio è utile far menzione

<sup>17</sup> Su questi autori v. le schede biografiche e bibliografiche citate in G. Melillo, *Solazzi, Siro*, DBGI, II, pp. 1886-1889 e F. Guizzi, *De Martino, Francesco*, DBGI, I, pp. 697-699; A. Mantello, *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, DBGI, I, pp. 91-94; L. Capogrossi Colognesi, *Volterra, Edoardo*, DBGI, II, pp. 2067-2069. Su Volterra v. anche P. Buongiorno – A. Gallo, *Edoardo Volterra, il fascismo e le leggi razziali*, A. Pagliara (cur.), *Antichistica italiana e leggi razziali*, Parma, 2019, pp. 93-123.

<sup>18</sup> Sullo stato della materia in quegli anni cfr. G. SANTUCCI, *Eccesi della critica interpolazionistica e crisi del diritto romano: uno sguardo alle tendenze metodologiche nella romanistica degli anni Trenta*, in P. Buongiorno – A. Gallo – L. Mecella (curr.), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli anni Trenta*, Napoli 2022, pp. 519-552 e la bibliografia ivi citata. Sul monopolio concorsuale da parte di bonfantiani e riccoboniani cfr. A. Guarino, *Trucioli di bottega. Ricordi e rilievi qua e là di uno storico del diritto*, Napoli 2012, p. 119.

del concorso del 1940, bandito dall'Università di Sassari, dove vennero ternati al primo posto Giuseppe Ignazio Luzzatto, allievo bolognese molto vicino a Edoardo Volterra; al secondo posto il già menzionato Francesco De Martino, della scuola di Solazzi; al terzo Giovanni Pugliese, legato a Gino Segrè, il quale, come Volterra, era stato espulso per effetto delle leggi razziali – oltre che dalla cattedra – dalle numerose accademie e istituti di cui era da tempo membro illustre<sup>19</sup>. Alla procedura successiva, risalente al 1942, venne ternato un altro candidato vicino a Solazzi: Antonio Guarino, il quale ricordava, proprio in ragione del trattamento favorevole ricevuto dalla commissione, che «i commissari riccoboniani e quelli bonfantiani (o albertariani che fossero) [...] erano anche onestamente disposti, pur se con qualche tirchieria, a non escludere dal giro dei papabili i bravi allievi dei loro colleghi afascisti e antifascisti»<sup>20</sup>.

Gli anni della Repubblica alterarono profondamente la realtà appena descritta. Le commissioni erano tornate puramente elettive<sup>21</sup>, e ciò aprì alla possibilità di esprimere nelle votazioni la volontà di rompere con il passato, di ribaltare le egemonie concorsuali. Dalla corrispondenza accademica di Francesco De Martino, conservata presso l'Archivio Storico del Senato della Repubblica, emergono testimonianze eloquenti dell'atmosfera che regnava durante la campagna elettorale per la tornata di Camerino. La fonte più significativa è una lettera inviata da Giuseppe Branca a De Martino il 23 giugno 1947:

Qui, per il concorso di Dir[itto] rom[ano], cerchiamo di piazzare una terna Arangio – Volterra – De Martino, che garantirebbe la sconfitta di qualche camorretta romana: possibile che si voglia sostenere, da parte dei romani, quel vuotissimo studioso e piatto compilatore che è [Gabrio] Lombardi? Non ti sembra che, in ordine alfabetico, Ambrosino, Biscardi e Bozza si impongano<sup>22</sup>?

<sup>19</sup> Su Segrè cfr. G. Nicosia, *Segrè, Gino*, DBGI, II, pp. 1846-1848; L. Iori, *L'impatto delle leggi razziali sull'antichistica italiana (1938-1945)*, in «Studi Storici», LX (2019), pp. 361-385, 369.

<sup>20</sup> F. Guizzi, *De Martino*, cit., p. 698; A. Parma, *Luzzatto, Giuseppe Ignazio*, DBGI, I, pp. 1218-1219; A. Guarino, *Trucioli di bottega*, cit., pp. 130-131.

<sup>21</sup> Art. 4, d.l.l. 5 aprile 1945, n. 238, *Provvedimenti sull'istruzione superiore*, in G.U., 26 maggio 1945, n. 63, suppl. ord. n. 63.

<sup>22</sup> ASSR, Fondo Francesco De Martino, 2.1.3.2.695.1 (=ASSR De Martino), pp. 33-34. Per il riferimento a «camorre» nel discorso pubblico accademico v. il saggio di V. Minnucci in questo volume.

Il riferimento ai romani è chiaramente alla scuola bonfantiana. Non a caso Gabrio Lombardi, identificato nella lettera come oggetto di una possibile cordata o «camorretta» coordinata dalla scuola romana a suo favore, era l'allievo favorito proprio di Pietro De Francisci, il quale con la caduta del regime era stato escluso dall'insegnamento da un provvedimento firmato dallo stesso Arangio-Ruiz in qualità di ministro, e lo sarebbe rimasto fino al 1949<sup>23</sup>.

La campagna elettorale andò secondo i piani. Francesca Bozza scrisse al commissario neoeletto per congratularsi dei risultati delle votazioni: «Vittoria completa: Arangio 192, Solazzi 90, De Martino 80, Albertario 79. Meglio di così non poteva andare, gli Albertariani sono stati battuti in pieno»<sup>24</sup>.

La lettera di Branca non aveva, di per sé, nulla di improprio. Non era insolito scambiarsi messaggi tra colleghi per coordinare l'elezione di una maggioranza di commissari allo scopo di scegliere una terna di candidati. Si trattava di una pratica diffusa, e per questo molto discussa anche nelle aule parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione Gaetano Martino ne aveva riassunto il funzionamento in un discorso tenuto pochi anni dopo davanti alla commissione Istruzione e belle arti della Camera dei Deputati:

Vengono eletti cinque giudici dalle facoltà interessate per quel determinato concorso, votandosi per tre, cioè ogni professore vota tre nomi. I cinque che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultano eletti. In omaggio al principio democratico la commissione risulta formata di una maggioranza e di una minoranza. Che cosa accade in pratica? Accade questo. Poiché i professori universitari hanno assai spiccato il senso della paternità, il che è anche giusto e logico, e desiderano proteggere e favorire i propri allievi e quindi cercano di portarli avanti, tre professori universitari possibilmente appartenenti a scuole diverse o a zone distinte del nostro paese – saranno, mettiamo, uno di Torino, uno di Roma e uno di Napoli – si mettono

<sup>23</sup> Sul De Francisci cfr. C. Lanza, *De Francisci, Pietro*, DBGI, I, pp. 675-678, e, sul rapporto con il regime, Id., *La «realtà» di Pietro de Francisci*, in I. Bircocchi – L. Loschiavo, *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, pp. 215-236. In particolare sull'intervento dell'Arangio-Ruiz cfr. G. Lombardi, *Pietro de Francisci*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris = SDHI*», XXXIX (1973), p. 22. Su Gabrio Lombardi v. *infra* § 5.

<sup>24</sup> ASSR De Martino, p. 48.

d'accordo per fare insieme la «campagna» elettorale, con l'impegno che, vincendo la battaglia elettorale, metteranno in terna i tre rispettivi allievi. Se essi ottengono la maggioranza dei suffragi, entrano in maggioranza nella commissione e la terna è fatta: si ha cioè la precostituzione della maggioranza, maggioranza che invece dovrebbe costituirsi dopo il sereno ed obbiettivo giudizio dei titoli dei candidati che collegialmente i membri della commissione giudicatrice devono formulare<sup>25</sup>.

Il successo della campagna elettorale richiedeva che ciascuno degli ordinari della materia si assicurasse un voto compatto della propria facoltà e, tramite i contatti più influenti, cercasse di orientare anche il maggior numero possibile di altre sedi. Una lettera chiaramente funzionale a questo lavoro di consolidamento e propagazione dei consensi fu ricevuta anche da De Martino – gliela inviò il collega napoletano Enrico Contieri, in vista del concorso di diritto penale del 1947:

Ti prego caldamente, nella votazione per il prossimo concorso di diritto penale, di votare i seguenti nomi: Giovanni Leone, Alfonso Tesauo, Biagio Petrocelli. Scusami l'indiscrezione che mi permetto, ma la penosa vicenda della mia lunghissima prigionia di guerra e l'interessamento che tu hai sempre dimostrato per me ed il mio lavoro mi spingono ad osare questo passo<sup>26</sup>.

Le parole del ministro riflettevano un'opinione diffusa circa il malcostume concorsuale, e, di conseguenza, il metodo con cui venivano eletti i commissari fu nel mirino di quasi tutte le proposte di riforma universitaria formulate a partire dal dopoguerra. La l. 1954, n. 439 fu la prima a tentare di intervenire sul fenomeno, con due principali modifiche: (i) la riduzione delle preferenze che ciascun elettore poteva esprimere per l'elezione dei commissari da tre a due, e (ii) il divieto per un membro della commissione di partecipare a più di due procedure consecutive per la medesima materia<sup>27</sup>. La prima modifica, impedendo di fatto ai votanti

---

<sup>25</sup> Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e Belle arti, Seduta del 19 maggio 1954, pp. 181-182.

<sup>26</sup> ASSR De Martino, p. 39.

<sup>27</sup> Artt. 3-4, l. 13 luglio 1954, n. 439, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, in G.U., 16 luglio 1954, n. 160.

di eleggere una maggioranza di tre commissari, doveva ostacolare la formazione di accordi preconcorsuali durante la campagna elettorale. La seconda voleva invece garantire maggiore varietà nella composizione delle commissioni, ma, come abbiamo già menzionato, nell'ambito dei bandi romanistici il suo effetto venne neutralizzato<sup>28</sup>.

Le dinamiche concorsuali non furono particolarmente influenzate dalla riforma: lungo tutto l'arco del trentennio considerato, il ruolo di commissario venne coperto solo da una minoranza di profili influenti. I principali protagonisti furono, per il primo periodo, i maestri della generazione precedente, tra cui - oltre ai già citati commissari del 1947 - figurano Emilio Betti, Biondo Biondi, De Francisci, e i relativamente più giovani Gian Gualberto Archi, Lauro Chiazzese, Giuseppe Grosso, Giuseppe Luzzatto, Riccardo Orestano, Silvio Romano e Gaetano Scherillo. A questi si aggiunse una nuova generazione di maestri, tra i quali torreggiano le figure di Giovanni Pugliese e Antonio Guarino, che ricoprirono il ruolo rispettivamente ben sei e cinque volte a testa; nel caso di Pugliese addirittura per quattro concorsi consecutivi tra il 1965 e il 1971, in tre dei quali fu affiancato da Guarino.

Questa fu l'ossatura stabile delle commissioni fino alla riforma del 1973, che sancì la fine del principio elettivo e l'introduzione della nomina tramite sorteggio<sup>29</sup>. I risultati furono evidenti: la rosa di commissari per il concorso centralizzato del 1975 fu quasi interamente composta da esordienti. Vennero sorteggiati Luigi Amirante, Giuseppe Lavaggi, Ubaldo Robbe, Santi Romano e Sandro Schipani<sup>30</sup>. Per Amirante era la prima volta in commissione per un posto da straordinario<sup>31</sup>; Giuseppe Lavaggi e Ubaldo Robbe, allievi rispettivamente di Albertario e Solazzi e ordinari addirittura dal '54, non erano mai stati membri di commissione, neanche per le conferme da ordinario<sup>32</sup>. Il segretario Sandro Schipani stava

<sup>28</sup> § 1 *supra*.

<sup>29</sup> Art. 2, d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 convertito in legge con modificazioni dalla l. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università*, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310.

<sup>30</sup> BPI, 1977, nn. 9-10, II, suppl. n. 3, pp. 201-280.

<sup>31</sup> Su Amirante cfr. F. E. D'Ippolito, *Amirante, Luigi*, DBGI, I, pp. 55-56. Solo in un'occasione era stato commissario, per la promozione a ordinario di Ugo Ziletti, nel 1969 (BPI, 1969, n. 23, II, pp. 2760-2761).

<sup>32</sup> Sul Lavaggi v. *supra* n. 15. Per ciò che concerne il Robbe, la distanza dalla politica accademica può forse spiegarsi con riferimento alla sua personalità «riservata e ingenua, di difficile comunicativa» ricordata nella scheda biografica di G. Finazzi, *Robbe, Ubaldo*, DBGI, II, p. 1698.

ancora svolgendo il triennio da straordinario e l'incarico di commissario gli fu evidentemente gravoso: al momento della promozione a ordinario, infatti, indicò proprio la partecipazione in commissione come circostanza estenuante, a giustificazione della limitata produzione scientifica<sup>33</sup>. Il componente con più esperienza era il presidente sessantottenne Silvio Romano, che, pur essendo stato membro giudicante per tre volte consecutive tra il 1963 e il 1967, aveva preferito restare lontano dai riflettori della politica accademica<sup>34</sup>.

#### 4. *I partecipanti: lettere e numeri*

Al concorso camerte del 1947 si presentarono dodici candidati<sup>35</sup>. Molti di questi, specialmente quelli che non erano riusciti a convincere i commissari del periodo precedente, nutrivano speranze nella diversa composizione della commissione. Il peso di queste aspettative sui commissari emerge dal tenore di alcune lettere ricevute da Francesco De Martino<sup>36</sup>.

Una fu scritta in supporto di Carlo Gioffredi, ex allievo della scuola di Albertario che, passato alla magistratura dopo una serie di insuccessi concorsuali, desiderava ritentare la carriera accademica. Gli anni fuori dall'università avevano chiaramente indebolito le sue possibilità di accedere alla cattedra, ma poteva contare su un cugino molto vicino al membro della commissione: Giovanni Leone, il cui rapporto con il commissario risaliva ai tempi dell'università e del tirocinio nello studio

---

<sup>33</sup> L'impatto del ruolo di commissario sulla produzione dello Schipani porterà la commissione per la sua promozione a ordinario a suggerire «che l'attuale normativa relativa ai concorsi a cattedra [d. l. 1973/580; l. 1973/766] venga modificata» di modo da permettere agli straordinari di svolgere «la doverosa attività scientifica» ed evitare che «professori appena nominati vincitori di concorso possano trovarsi a giudicare colleghi con i quali nel precedente concorso sono stati insieme candidati» (BPI, 1976, n. 11, II, p. 758).

<sup>34</sup> La carriera di Romano è stata ricostruita in E. Casetta, *Silvio Romano e le istituzioni culturali torinesi*, in A. Triscioglio (cur.), *Valori e principi del diritto romano. Atti della giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano maestro di istituzioni*, Torino, 2009, pp. 7-10.

<sup>35</sup> BPI, 1948, n. 33, II, pp. 3163-3174.

<sup>36</sup> L'archivio di lettere contenuto nell'ASSR De Martino offre diversi esempi rappresentativi del genere di messaggi che potevano essere indirizzati ai commissari, dalle pure e semplici lettere di raccomandazione (pp. 59-60) ai messaggi più sostanziali, volti ad offrire precisazioni, giustificazioni, o ancora integrazioni informali dei lavori presentati in sede di concorso (pp. 49, 72-79).

di Enrico De Nicola<sup>37</sup>. Il 13 dicembre del 1947, cinque giorni prima dell'inizio dei lavori della commissione, Leone scrisse a De Martino che al concorso «parteciperà mio cugino Gioffredi, al quale tengo moltissimo perché figliuolo del carissimo mio zio Raffaello, al quale ero molto legato. Egli aspira alla maturità e ti sarei molto grato se volessi sostenerlo ed appoggiarlo presso Solazzi e gli altri commissari»<sup>38</sup>. Il giorno dopo, una seconda lettera rincarò la dose ricordando la «calorosa preghiera» per il parente<sup>39</sup>. La possibilità di riconoscere certi candidati come «maturi» era stata concessa in epoca fascista, sul modello dell'eleggibilità della legge Casati; uno status intermedio, ufficialmente destinato a candidature meritevoli ma non abbastanza competitive per la terna, e talora utilizzato come strumento di equilibrio, quando ragioni di opportunità accademica o contingenze esterne suggerivano l'attribuzione di un riconoscimento prevalentemente simbolico<sup>40</sup>. Con le credenziali di Gioffredi, la maturità gli sarebbe certamente stata concessa. Sfortunatamente per lui, Volterra chiese di votare una mozione all'inizio dei lavori della commissione per non esprimere giudizi di maturità sui singoli partecipanti; Albertario e De Martino votarono contro, in minoranza<sup>41</sup>.

Vale la pena ricordare anche la lettera del preside della facoltà giuridica

<sup>37</sup> F. Guizzi, *De Martino*, cit., p. 698.

<sup>38</sup> ASSR De Martino, pp. 23-24.

<sup>39</sup> Ivi, p. 21.

<sup>40</sup> Le origini del riconoscimento della «maturità» nel contesto concorsuale sono piuttosto opache. Il primo riferimento a questo status che abbiamo identificato risale all'art. 9 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071, *Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in G.U., 2 luglio 1935, n. 152, in cui tale riconoscimento era elencato tra i titoli validi al fine di determinare l'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario. La validità del titolo venne poi confermata nel periodo repubblicano in contesti diversi, v. art. 1 del d.l. 27 marzo 1948, n. 397, *Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale*, in G.U., 11 maggio 1948; art. 9, l. n. 349 del 1958, *Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari*, in G.U., 19 aprile 1958, n. 95; art. 7, l. 24 febbraio 1967, n. 62, *Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari*, in G.U., 13 marzo 1967, n. 65. Tuttavia, nonostante non fossero mancate proposte per consentire l'inserimento *ope legis* dei «maturi» tra le file degli straordinari (ad esempio nel disegno di legge 1969/612 per la riforma del sistema universitario, sul quale si rimanda al saggio di V. Minnucci in questo volume) la maturità non diede mai nessun vantaggio formale per l'accesso alla cattedra.

<sup>41</sup> ASSR De Martino, pp. 145-146. Gioffredi arrivò comunque alla cattedra qualche anno dopo, con il concorso ferrarese del 1951, cfr. BPI, 1951, n. 10, II, pp. 974-982.

di Bari, scritta a sostegno del giovane professore incaricato Francesco Maria De Robertis. L'intima amicizia del commissario con il mittente, Luigi Cariota Ferrara, si evince subito dal tono: «Carissimo Ciccio, ti scrivo per fare appello alla Tua imparzialità di commissario nel concorso di Romano: soprattutto alla Tua indipendenza di fronte ai nomi fatti! Il maestro De Robertis ce la potrebbe fare, finalmente. Egli confida nella tua oggettività e nella Tua ostilità ai preconcetti e alle posizioni fatte»<sup>42</sup>. De Martino non lo voterà, preferendogli Arnaldo Biscardi<sup>43</sup>. Il candidato gli scriverà comunque una lettera, datata 29 dicembre 1947, per ringraziarlo di avere superato i pregiudizi<sup>44</sup>, ma soprattutto per rivolgergli una domanda: «che cosa devo fare per superare l'animosità di coloro che non sanno rassegnarsi alla idea che io sia venuto fuori senza la loro investitura?»<sup>45</sup>. Non sappiamo se o cosa De Martino avesse risposto al giovane candidato. Nonostante una bibliografia piuttosto ricca e una buona reputazione di studioso, De Robertis dovrà attendere un posto bandito in casa, a Bari nel 1954, per trovare una commissione favorevole<sup>46</sup>.

Tornando a uno sguardo più generale, il numero di candidati era solitamente compreso tra i 10 e i 14. Quasi tutte le candidature provenivano da profili plausibili, e la maggior parte degli aspiranti professori raggiungeva il traguardo dopo una o due bocciature, solitamente intorno ai 35 anni di età. Solo sei candidati non raggiungeranno mai la cattedra: Piero Beretta, Antonio Carcaterra, Luigi De Sarlo, Leo Donato, e Maria Federica Lepri<sup>47</sup>. Di questi, solo nel caso di Leo Donato si può parlare di candidatura atipica o velleitaria: Donato era il direttore

<sup>42</sup> Ivi, p. 70.

<sup>43</sup> Cfr. *infra* § 5.

<sup>44</sup> ASSR De Martino, p. 66: «pur nell'amarezza di quest'altra disavventura, mi è di conforto il pensare che questa volta il coro ostile non è stato unanime e che ho trovato in Lei un difensore».

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> In quel contesto, l'oscura ascendenza di De Robertis gli sarà addirittura favorevole, salvandolo dalle polemiche di favoritismo espresse in una relazione di minoranza particolarmente aspra. Cfr. *infra* § 5.

<sup>47</sup> Non raggiunse la cattedra nemmeno Luigi Raggi, allievo di Riccardo Orestano e ritenuto promettente già dal primo concorso camerte del 1965 in cui fu candidato (BPI, 1965, n. 26, II, pp. 3426-3427). La sua carriera fu stroncata da un male che lo portò a morte prematura tre anni dopo, a soli 38 anni. Cfr. L. Labruna, *Luigi Raggi*, in «Labeo», XIV (1968), p. 360; per un profilo scientifico cfr. A. Calore, *Luigi Raggi: crisi e innovazione negli studi del diritto romano*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"», VIII (2018), pp. 61-79.

provinciale dell'Amministrazione postale di Matera e aveva scritto solo un libro concorsuale, *le obbligazioni nel diritto romano*, che venne ritenuto «privo di carattere scientifico»<sup>48</sup>.

Concludiamo con una nota sulle candidature per i bandi da professore aggregato. È chiaro che vi era molta incertezza, negli ambienti romanistici come in molti altri, circa il destino di questo ruolo<sup>49</sup>. La lista di partecipanti per le due procedure bandite nel 1969 a Genova e a Parma include molti degli aspiranti cattedratici del tempo, è dunque evidente che i maestri dovettero in un primo momento aver incoraggiato i loro allievi a candidarsi. Prima dell'inizio dei lavori delle commissioni, quasi tutti si erano ritirati: delle 10 candidature presentate a Parma rimasero solo quella di Pietro Pescani – una candidatura piuttosto anomala, cassata dalla commissione per l'insufficienza dei titoli presentati – e quella di Roberto Reggi che, unico valutabile, ottenne l'incarico<sup>50</sup>. La stessa cosa accadde a Genova: di 11 domande presentate, tutte vennero ritirate meno che una, quella vincitrice di Carlo Castello<sup>51</sup>. In tutte e due le occasioni, l'unica candidatura rimasta fu quella dell'incaricato di insegnamento interno alla facoltà che aveva bandito. Castello veniva da quattro insuccessi concorsuali, mentre Reggi, bocciato due volte nel 1954 e nel 1958, non tentava più l'accesso alla cattedra da un decennio. Per entrambi, la circostanza si rivelò fortunata: la riforma del 1973 consentì di inserire *ope legis* i professori aggregati in carica tra le file degli straordinari, e sia Reggi che Castello ottennero dunque la promozione a ordinario rispettivamente nel 1977 e nel 1978<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> BPI, 1972, n. 26, II p. 45.

<sup>49</sup> Il ruolo del professore aggregato venne introdotto con la l. 25 luglio 1966, n. 585, *Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria*, in G.U., 30 luglio 1966, n. 188 e soppresso pochi anni dopo con la l. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università*, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310. La fonte principale sulle ragioni politiche per l'istituzione di questo incarico e sulle incertezze che lo circondavano, in assenza di uno studio approfondito sul punto, rimangono le discussioni parlamentari contemporanee: cfr. a titolo di esempio la discussione tenutasi presso la Camera dei Deputati, IV Legislatura, Commissione VIII (Istruzione e belle arti), *Seduta di mercoledì 15 giugno 1966*, pp. 1063-1074.

<sup>50</sup> BPI, 1971, nn. 22-23, II, suppl. n. 1, pp. 29-32.

<sup>51</sup> BPI, 1973, n. 14, II, suppl. n. 2, pp. 22-25.

<sup>52</sup> Cfr. la modifica apportata dalla l. 30 novembre 1973, n. 766, cit., all'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, *Misure urgenti per l'Università*, in G.U., 2 ottobre 1973, n. 255. Le promozioni si trovano rispettivamente in BPI, 1979, nn. 1-2, II, pp. 44-45 e BPI,

5. *Vincitori, vinti ricorrenti e ricorrenti vinti*

Nonostante il significativo ribaltamento dei giochi di potere a cui aveva portato l'elezione della prima commissione della Repubblica, il concorso del 1947 bandito a Camerino non fu conflittuale.

Francesca Bozza, la «valorosissima allieva» di Vincenzo Arangio-Ruiz, fu votata in cima alla terna all'unanimità. L'unico punto sul quale vennero «manifestati dissensi» riguardava la sua tesi circa il ruolo della *manus* quale elemento costitutivo del matrimonio. Il commissario più perplesso sul punto fu Edoardo Volterra, che pubblicherà qualche mese dopo una confutazione delle tesi della candidata<sup>53</sup>. Nessuna obiezione, invece, da parte dell'Albertario. Per lui, si trattava di un cambio di rotta radicale: insieme ai commissari riccoboniani, aveva sbarrato per quasi 15 anni la strada ad ogni candidatura della studiosa napoletana, bocciandola nel '34, e poi ancora puntualmente nelle cinque procedure bandite tra il '37 e il '42. Un'ostilità che non poteva spiegarsi solo con riferimento al socialismo militante della Bozza, giacché – come abbiamo ricordato – molti allievi appartenenti ad altre scuole, di convinzioni laiche, afasciste o antifasciste, furono comunque ternati in quel periodo<sup>54</sup>. Secondo l'Arangio-Ruiz, la ferma opposizione delle commissioni non aveva neanche granché a che fare con i meriti scientifici della sua allieva, che si guadagnava nel 1947 un primo posto nella rosa presentando principalmente lavori editi prima della guerra. Come ricorda Antonio Guarino in una memoria redatta molti anni dopo, era opinione del maestro, e condivisa da molti, che l'accesso alla cattedra le fosse stato negato «principalmente per il fatto [...] che, ohibò, si trattava di una studiosa di sesso femminile», in ossequio a una tradizione maschilista della disciplina che soprattutto «il patriarcale Riccobono» aveva «promosso e sostenuto, con l'impeto suo di sempre»<sup>55</sup>. Ammettendo per la prima volta una studiosa a una cattedra romanistica, il primo concorso a cattedra della Repubblica incrinò quella tradizione, aprendo una breccia destinata ad allargarsi<sup>56</sup>.

---

1979, nn. 19-20, II, p. 1787.

<sup>53</sup> E. Volterra, *Ancora sulla 'manus' e sul matrimonio*, in AA.VV., *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, pp. 675-688. Le opinioni di Volterra in sede di concorso sono riportate in ASSR De Martino, p. 184.

<sup>54</sup> Cfr. *supra* n. 20.

<sup>55</sup> A. Guarino, *Trucioli di bottega*, cit., p. 132; Id., *Francesca Bozza*, in «Labeo», XLII (1996), 137, rist. in *Linee di tutti i giorni*, Napoli 2006, pp. 120-122, 121.

<sup>56</sup> Sulla questione di genere v. *infra* § 6.

Ugualmente pacifico, e forse segno ancor più chiaro dell'atmosfera di serenità che regnava in commissione, fu il conferimento del secondo posto, con quattro voti favorevoli all'allievo dell'Albertario, Rodolfo Ambrosino, romanista di «forte ingegno, temprato nella ricerca storico-giuridica, il quale conosce ed adopera, spesso con felici risultati, il metodo interpolazionistico»<sup>57</sup>. La sua inclusione era già prevista dalla terna vaticinata nella lettera di Branca a De Martino, e non rappresenta dunque un accordo concorsuale con la scuola romana<sup>58</sup>. Questo elemento, insieme al fatto che l'unico voto contrario ad Ambrosino – quello di Solazzi – fosse stato espresso a favore di Giuseppe Lavaggi, anch'egli laureato un decennio prima con Emilio Albertario, induce a ridimensionare l'idea secondo cui la nuova maggioranza fosse mossa da esigenze di redistribuzione delle cattedre.

In un necrologio scritto per il maestro Arnaldo Biscardi, Remo Martini ricordava che il suo inserimento nella terna camerte del 1947 fu effettuato anche in applicazione di una «doverosa *restitutio in integrum*»<sup>59</sup>. La corrispondenza con De Martino rivela che Biscardi, allora il candidato interno di Camerino, ebbe un ruolo attivo nella ricerca di una commissione favorevole. In una lettera spedita al commissario nell'ottobre di quell'anno gli scriveva: «Caro De Martino, ho saputo in questo momento i nomi usciti dallo scrutinio per la commissione romanistica (Arangio, Albertario, Solazzi, De Martino, Volterra) e ne sono veramente lieto. Da lungo tempo avrei voluto scriverti per ringraziarti del tuo prezioso contributo alla nostra campagna elettorale e, prima, alla richiesta del concorso: non lo feci soltanto perché mi ripromettevo, di mese in mese, di venire a Napoli per conoscerti personalmente e ringraziarti a voce, ma il lavoro intenso di questi ultimi mesi me lo ha impedito. Da Guarino sono stato sempre informato del tuo interessamento: e Guarino ti avrà detto del mio animo grato. Ti prometto ora definitivamente una visita in novembre: e questa mi offrirà anche l'occasione di farti avere una copia dei miei ultimi scritti»<sup>60</sup>.

Biscardi fu allievo del filologo e storico del mondo antico Ugo Paoli, maestro dal quale ereditò l'interesse per la storia del diritto greco, e con il quale condivise la militanza antifascista. Questo confinò lo studioso fiorentino, tanto scientificamente quanto politicamente, ai margini della romanistica del decennio precedente, e le sue candidature ai bandi del

<sup>57</sup> BPI, 1948, n. 33, II, p. 3164.

<sup>58</sup> Cfr. *supra* n. 22.

<sup>59</sup> R. Martini – M. Bianchini – J. Paricio, *Arnaldo Biscardi: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, in «SDHI», LXV (1999), pp. 533-552, 533.

<sup>60</sup> ASSR De Martino, p. 46.

ventennio precedente gli valsero solo la maturità. Neppure il rapporto con De Martino era iniziato nel migliore dei modi. Nel '36 il fiorentino aveva pubblicato un contributo sul tema del *foenus nauticum* in cui avanzava tesi apertamente contrapposte a quelle del maestro napoletano, che gli valse una critica molto aspra da parte di quest'ultimo l'anno successivo<sup>61</sup>. In vista del concorso, Biscardi aveva evidentemente cercato di aggiustare il tiro. Tra i suoi ultimi lavori vi era una monografia fresca di stampa in cui rivedeva molte delle sue posizioni in materia<sup>62</sup>. Il 19 dicembre 1947 – primo giorno dei lavori della commissione – i rapporti con De Martino erano già così stretti che il candidato lo aveva raggiunto a Roma, e gli scriveva «sono qui da ieri sera, ma non intendo minimamente comportarmi da... scozzatore. Tengo solo a comunicarti che il mio recapito è al tuo stesso albergo, affinché tu sappia dove rintracciarmi, quando lo crederai opportuno, per farmi sapere qualche cosa»<sup>63</sup>. In quelle stesse ore, la commissione piazzava Biscardi sul terzo gradino del podio con tre voti su cinque, quelli del blocco messo insieme per le elezioni. Dalla relazione per il concorso emerge che un componente della commissione si compiaceva particolarmente del fatto che il Biscardi avesse recentemente riveduto «[u]na dubbia tesi sul *Foenus nauticum*» in un recente studio dove «si riscontra notevole autocritica, diretta alla meta di scoprire la verità»<sup>64</sup>.

Per passare agli esiti meno fortunati della medesima tornata è opportuno ricordare che lo scambio tra De Martino e Branca faceva anche un altro nome, quello del «vuotissimo studioso e piatto compilatore» Gabrio Lombardi, favorito soprattutto dal suo maestro, il «fascistissimo» De Francisci<sup>65</sup>. Il candidato, giustamente allarmato dalla maggioranza emersa dalle votazioni, aveva scritto anche lui al commissario napoletano per dirgli del suo volume «Sul concetto di *ius gentium*», per precisare che «si tratta di

<sup>61</sup> Cfr. in ordine F. De Martino, *Sul «foenus nauticum»*, in «Rivista del diritto della navigazione», I (1935), pp. 217-247, rist. in *Scritti di diritto romano*, II, Roma 1982, pp. 3-30; A. Biscardi, *La struttura classica del «foenus nauticum»*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, II, Padova 1937, pp. 345-371, e F. De Martino, *Ancora sul «foenus nauticum»*, in «Rivista del diritto della navigazione», II (1936), pp. 433-445, rist. in *Scritti di diritto romano*, cit., II, pp. 31-44.

<sup>62</sup> Sarà questa una delle sue opere di maggior successo, cfr. A. Biscardi, *Actio pecuniae traiectionis: contributo alla dottrina delle clausole penali*, Siena 1947, rist. Milano 2019.

<sup>63</sup> ASSR De Martino, p. 63 (punti di sospensione nell'originale).

<sup>64</sup> BPI, 1948, n. 33, II, p. 3164.

<sup>65</sup> Cfr. *supra* n. 18. Su Gabrio Lombardi cfr. F. Bona – F. Amarelli, *In memoriam Gabrii Lombardi*, in «SDHI», LX (1994), pp. 1-17; F. Gnoli, *Lombardi, Gabrio*, DBGI, II, pp. 1187-1188.

*bozza*», e per scusarsi di alcune imprecisioni presenti nell'indice. Ciò non influenzò il parere del destinatario, la commissione ritenne di «carattere meramente divulgativo» e «privi di interesse scientifico» i suoi lavori sul diritto pubblico romano. La relazione riporta che non ottenne nessun voto, e dai verbali emerge che non fu favorito neanche dall'Albertario, ancor più critico nei suoi confronti rispetto ad altri commissari<sup>66</sup>.

Abbiamo già accennato al fatto che non furono molti i candidati definitivamente tagliati fuori dalle cattedre. In molti casi bastava ricandidarsi sperando in una commissione più favorevole. Lo stesso Gabrio Lombardi, ad esempio, conseguirà la cattedra nel concorso successivo, commissari Solazzi, Emilio Betti, Giuseppe Grosso, Gian Gualberto Archi e Giovanni Pugliese, arrivando in cima alla terna con quattro voti su cinque e titoli sostanzialmente uguali a quelli presentati a Camerino<sup>67</sup>. Tra gli sconfitti veri, il più tenace fu senza dubbio Luigi De Sarlo, candidato a ben undici bandi consecutivi tra il 1937 e il 1954. La sua carriera era cominciata bene: laureato a 20 anni con Stanislao Cugia, e nel '35, a 24 aveva già ottenuto l'incarico di insegnamento di Diritto romano all'Università di Firenze e pubblicato un'imponente monografia sul tema de *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati*, che gli consentirà di conseguire la libera docenza l'anno dopo<sup>68</sup>. Fu candidato sei volte per lo straordinariato durante il periodo bellico, arrivando nel 1940 molto vicino all'inserimento in terna, con due voti per il terzo posto<sup>69</sup>. Con il rimpasto concorsuale del dopoguerra, De Sarlo tentò di avvicinarsi a Francesco De Martino. Una lettera scritta da Ernesto Codignola raccomandava al commissario il «compagno Luigi De Sarlo», la cui estraneità ad «ogni camarilla accademica [...] gli ha sbarrato finora la strada del successo»<sup>70</sup>. L'assenza di un maestro influente e di una scuola protettrice faceva del De Sarlo un plausibile beneficiario della *restitutio* post-bellica, ma la commissione ritenne che la sua produzione scientifica più promettente fosse quella, ormai lontana, degli anni '35-'40. De Sarlo continuò a candidarsi e a essere bocciato da commissioni che, in relazioni di volta in volta più stringate, ne criticavano «l'oscurità di pensiero e di

<sup>66</sup> BPI, 1948, n. 33, II, pp. 3171-3172; ASSR De Martino, p. 187.

<sup>67</sup> BPI, 1949, n. 32, II, pp. 2114-2122.

<sup>68</sup> L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati. Studio di diritto romano*, Firenze 1935.

<sup>69</sup> BPI, 1949, n. 33, II, p. 3168.

<sup>70</sup> ASSR De Martino, p. 59.

forma»<sup>71</sup>. Dopo l'undicesimo tentativo fallimentare, alla tornata barese del '54, De Sarlo interruppe bruscamente, insieme alle ambizioni di cattedra, anche la produzione scientifica, in quella che Feliciano Serrao definirà «una protesta muta, da uomo mite, schivo e riservato, che reagisce contro certi metodi concorsuali»; passerà tutta la carriera da professore incaricato stabilizzato a Firenze fino al pensionamento, nel 1982<sup>72</sup>.

L'ultimo concorso a cui si candidò il De Sarlo fu il primo bandito secondo le nuove regole di elezione dei commissari imposte dalla l. 439 del 1954, e anche il più apertamente polemico tra quelli esaminati<sup>73</sup>. La commissione era composta da Biondo Biondi (presidente), Emilio Betti, Giuseppe Ignazio Luzzatto, Gaetano Scherillo, e Antonio Guarino (segretario). Uno sguardo alla relazione offre l'occasione di soffermarsi su un profilo di difficile collocazione tra i vincitori e vinti, quello di Ugo Coli, che a 62 anni si candidava per la prima volta. Aveva conseguito la laurea nel lontano 1913 con Emilio Costa e Silvio Perozzi. La sua carriera ebbe inizio con la pubblicazione nel 1920 di una monografia sul legato violentemente stroncata da Pietro Bonfante<sup>74</sup>. A questo maldestro inizio dell'attività scientifica non giovarono la scarsa influenza dei maestri negli anni del regime e la militanza socialista. Escluso dall'insegnamento tra il 1935 e il 1945, si dedicò all'avvocatura. Nel dopoguerra cominciò faticosamente a ricostruire la sua reputazione, prima studiando questioni soprattutto filologico-linguistiche di etruscologia (*Saggio di lingua etrusca*, nel '47-48), e poi, a partire dal '51, tornando al diritto romano con un ambizioso saggio intitolato *Regnum*, in cui proponeva una ricostruzione della natura giuridica del *rex* nella Roma arcaica. Quest'ultimo fu un testo influente, oggetto di recensioni anche internazionali, e che gli garantì, nonostante l'età, di essere già nel 1954 uno tra i candidati più quotati per i concorsi romanistici<sup>75</sup>.

Ma la candidatura del Coli a Bari non arrivava nel momento più felice

<sup>71</sup> L'ultima relazione è riportata nel BPI, 1955, n. 17, II, p. 1921.

<sup>72</sup> C. Venturini, *La commemorazione di Luigi De Sarlo tenuta da Feliciano Serrao il 13 marzo 1990 nell'università di Pisa*, in «SDHI», LXXVIII (2012), pp. 595-599, 598.

<sup>73</sup> BPI, 1955, n. 17, II, pp. 1917-1941.

<sup>74</sup> Cfr. rispettivamente U. Coli, *Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano*, Roma 1920 e P. Bonfante *Scritti*, III, Torino 1926, pp. 266ss. Sul Coli, v. L. Peppe, *Coli, Ugo*, DBGI, I, pp. 560-561.

<sup>75</sup> U. Coli, *Regnum*, Roma 1951. Tra le più significative v. le recensioni di R. Dekkers, in «L'Antiquité Classique», XXI (1952), pp. 521-522; A. Heuß, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung», LXX (1953), pp. 427-428 e J. Heurgon, in «Revue belge de Philologie et d'Histoire», XXXII (1954), pp. 188-190.

per la commissione che si era insediata. Questo perché tra i partecipanti erano presenti, da una parte, Santi Di Paola, il primo allievo di Antonio Guarino; dall'altra Francesco Pastori, della scuola di Scherillo e ugualmente stimato e seguito dal maestro. Infine c'era il candidato interno, Francesco De Robertis, il quale dal dopoguerra si era presentato a tutti i bandi per materie romanistiche, e nonostante una reputazione di studioso sempre più consolidata, aveva ottenuto solo un voto per la terna nel 1949<sup>76</sup>. Nel '54, al quinto tentativo consecutivo, poteva sperare che la commissione avrebbe avuto un occhio di riguardo per le necessità della facoltà di casa, e che finalmente – per citare la lettera inviata al De Martino 5 anni prima – potesse essere superata «l'animosità di coloro che non sanno rassegnarsi alla idea che io sia venuto fuori senza la loro investitura»<sup>77</sup>.

Sul nome di De Robertis furono d'accordo tutti i commissari, e venne piazzato al secondo posto, per essere poi chiamato a Bari, dove rimarrà per tutto il corso della sua carriera<sup>78</sup>. Il vero problema riguardò invece gli allievi di Guarino e Scherillo. La maggioranza dei commissari, composta dall'alleanza dei due maestri con Biondo Biondi, votò una rosa che piazzava al primo posto il Di Paola e al terzo il Pastori, escludendo Ugo Coli, scelta che tre commissari giustificavano facendo riferimento alla scarsità della sua produzione privatistica, alla presentazione di studi etruscologici che non riguardavano le materie giuridiche, e di un saggio, quello sul *Regnum*, che presentava tesi fin troppo azzardate. Colpevole era anche l'età, poiché «[d]alla lunga maturazione del candidato, durata oltre un quarantennio, la maggioranza [...] ritiene che fosse da attendersi qualcosa di più»<sup>79</sup>.

La risposta degli altri due commissari, Emilio Betti e Giuseppe Ignazio Luzzatto, prese la forma di una dura relazione di minoranza, che prendeva esplicitamente di mira gli allievi dei colleghi: «i sottoscritti formulano il proprio dissenso per il fatto che [al] prof. Coli siano stati anteposti, non soltanto uno studioso discutibile [...] quale il Di Paola [...] ma anche uno studioso di scarsa rilevanza scientifica [...] come il terzo classificato prof. Pastori»<sup>80</sup>. Il Coli era – a dire dei due commissari – una delle «preminenti figure del concorso» e addirittura «senza possibilità di confronto» con gli

<sup>76</sup> BPI, 1949, n. 32, II, p. 2122.

<sup>77</sup> Cfr. *supra* n. 45.

<sup>78</sup> BPI, 1955, n. 17, II, pp. 1927-1928.

<sup>79</sup> Ivi, p. 1920.

<sup>80</sup> Ivi, p. 1928.

altri due. Insomma, concludeva la minoranza: «[c]hi ha pensato che tale candidato, così completo dal punto di vista scientifico [...] possa essere posposto agli altri candidati Di Paola e Pastori, si è lasciato purtroppo guidare – secondo il sommesso avviso dei sottoscritti – da prevenzioni incompatibili con l’obiettività che deve presiedere ad una selezione tanto delicata»<sup>81</sup>. Veniva citata anche un’anomalia nella procedura di votazione con il blocco dei tre aveva, a dire del Betti e del Luzzatto, manipolato l’assegnazione del terzo posto nella terna. Secondo la minoranza, Antonio Guarino aveva inizialmente indicato ai colleghi una preferenza per Luigi Amirante per la terza posizione. Al momento della votazione, Guarino aveva invece scelto di unirsi ai colleghi che avevano votato per il suo allievo al primo posto, permettendo al Pastori di raggiungere i tre voti necessari per la nomina. Betti e Luzzatto, indignati, ritennero che questo modo di procedere avesse viziato il raggiungimento autentico di una maggioranza<sup>82</sup>, e che fosse ad ogni modo «grottesco anteporre ad un maestro come il prof. Coli un giovane principiante come il Pastori, del quale non si disconosce l’immaturità, rilevata per chiari segni, e dalla confusa impostazione di un libro sbagliato [...] e dalla terrificante prolissità e sciattezza di stile del libro più recente»<sup>83</sup>. Di fronte ai toni aspri dei colleghi, Guarino, Biondi e Scherillo decisero di redigere una relazione di replica per respingere «con sdegno le accuse di prevenzione, di ingiustizia e di mancanza di obiettività», e dettagliare le loro ragioni per aver escluso il Coli<sup>84</sup>.

Non vi furono ricorsi, il trio fu confermato, e i tre vincitori conseguirono regolarmente l’ordinariato. Ugo Coli si candidò ancora per il concorso successivo, bandito a Macerata nel 1957, e questa volta venne collocato al primo posto all’unanimità<sup>85</sup>. Il secondo posto in quell’occasione andò a Feliciano Serrao, di cui il presidente di commissione, Vincenzo Arangio-Ruiz, era «maestro e quasi padre»<sup>86</sup>. A differenza di quanto accadde durante

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ivi, p. 1935: «avvenne quel fenomeno di formazione artificiosa della maggioranza che Rousseau ha posto in rilievo nel *Contrat social*, livre II, chap. III: “su la volonté générale peut errer”. La concentrazione di voti sul nome del concorrente prof. Pastori ha dato vita ad una maggioranza non autentica, che non è espressione sincera di valutazione comparativa».

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Ivi, pp. 1936-1941.

<sup>85</sup> BPI, 1957, n. 24, II, pp. 3143-3151.

<sup>86</sup> Lo ricorda lo stesso F. Serrao, *Emilio Albertario*, in «SDHI», LXVIII (2002), pp. viii-xvi.

la commissione precedente, i commissari non si accordarono per il terzo posto, che andò a vuoto<sup>87</sup>. Purtroppo per Coli, che aveva già 65 anni, un altro ostacolo si interpose tra lui e la cattedra. Tra i bocciati figurava Manlio Sargenti, allievo dell'Albertario, oggi ricordato per la sua lunga e feconda carriera da romanista, ma allora soprattutto per l'attività politica, essendo stato tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, partito in cui continuava a militare come membro della direzione nazionale<sup>88</sup>. Sargenti era già stato candidato diverse volte, e nel parere dissenziente della procedura barese del 1954, il suo nome figurava tra quelli che si riteneva fossero stati lesi dal pregiudizio di scuola della maggioranza<sup>89</sup>. Il Sargenti si aspettava evidentemente di essere premiato, come il Coli, alla tornata concorsuale successiva. Insoddisfatto del risultato, fece ricorso denunciando certi vizi formali, tra cui l'assenza dai verbali di una esplicita valutazione dei titoli didattici dei candidati<sup>90</sup>. Un'altra delle motivazioni presentate palesava quello che era senza dubbio il motivo più sentito della sua frustrazione: «la disparità di trattamento fra il Coli ed il ricorrente, per essere stata, per il primo e non per il secondo, considerata la proposta per la terna formulata nella relazione di minoranza della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano nell'Università di Bari nel 1954»<sup>91</sup>. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato non si pronunciò su quest'ultimo punto, accogliendo il ricorso in riferimento al solo vizio di forma<sup>92</sup>. Il concorso del '57 venne dunque annullato, con grande apprensione del Coli, che intanto aveva conseguito l'ordinariato nell'Ateneo fiorentino<sup>93</sup>.

<sup>87</sup> BPI, 1957, n. 24, II, p. 3151.

<sup>88</sup> Sul Sargenti cfr. P.O. Cuneo, *Manlio Sargenti: ricordi della sua vita e del suo insegnamento all'Università di Pavia*, in S. Di Genova (cur.), *Manlio Sargenti presidente dell'Accademia ricordo nel centenario della nascita*, Perugia, 2017, pp. 111-114.

<sup>89</sup> BPI, 1955, n. 17, II, pp. 1935.

<sup>90</sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 423 del 18 febbraio 1960 pubblicata il 14 giugno 1960 in «Il Consiglio di Stato. Rassegna di giurisprudenza e dottrina», XI (1960), I, pp. 1352-1357, 1354.

<sup>91</sup> Ivi, p. 1356.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Leo Pepe riporta che Coli espresse la sua apprensione in una lettera al direttore generale del Ministero, cfr. Pepe, *Coli, Ugo*, cit., p. 561. Fortunatamente la commissione del 1961 decise in una postilla (BPI, 1961, n. 17, II, p. 2805): «che i professori Ugo Coli e Feliciano Serrao non abbiano a soffrire alcun pregiudizio da quella che sarebbe stata una imperfetta verbalizzazione dei lavori della Commissione, e che quindi sia conservata ad essi l'anzianità di ruolo, quale risulta dalla data (1957) dei rispettivi decreti di nomina».

La commissione venne riconvocata nel novembre del 1960. Prevedibilmente, il risultato per i primi due posti del podio fu riconfermato, questa volta all'unanimità. Per il terzo posto, però, le cose dovettero necessariamente cambiare, se non altro per il fatto che solo tre degli otto partecipanti al precedente concorso si erano ripresentati. Rimanevano solo Franca La Rosa, Salvatore Riccobono Jr., e Manlio Sargentì. Tutti, tranne quest'ultimo, si erano ripresentati con le stesse pubblicazioni del 1957. Il ricorrente aveva invece pubblicato, nell'intervallo tra le due tornate, ben cinque nuovi contributi (oltre che due note a sentenza) tra cui una monografia sull'*evizione nella compravendita romana*<sup>94</sup>. Questa volta, a scanso di equivoci, la commissione gli riconobbe espressamente come titolo il fatto di essere stato giudicato «nella relazione di minoranza del 1954, come più meritevole di altri concorrenti risultati ternati»<sup>95</sup>. Tutto ciò non gli valse un posto in terna. Una maggioranza di tre a due della commissione ritenne che per la specifica materia messa a bando, Storia del diritto romano, fossero più convincenti i contributi, pur datati (risalivano quasi tutti agli anni '30 e '40) del Riccobono Jr., che aveva dimostrato una più marcata attenzione a fenomeni sociali e storici nella sua produzione, quando invece quelli del Sargentì, oggettivamente più numerosi e recenti, erano prive di «indagini specifiche su temi propri della materia messa a concorso». Salvatore Riccobono Jr., che nel frattempo si era candidato senza successo a tutte i bandi della Repubblica, conquistava finalmente la cattedra, dopo undici sconfitte consecutive. Per quanto riguarda Manlio Sargentì, non si presentò a nessuna delle tornate successive fino alla riforma del 1980, conseguendo lo straordinariato solo in quell'anno<sup>96</sup>.

## 6. *La rappresentanza di genere*

Abbiamo già discusso il caso di Francesca Bozza, la prima cattedratica donna di diritto romano. La romanistica rimase, per tutto il periodo in esame, una materia povera di candidature femminili. Prima del concorso centralizzato del 1975, se ne incontrano solo tre: Maria Federica Lepri, Franca La Rosa, e Franca De Marini Avonzo. La prima fu candidata nel 1947, 1949 e 1951, non ottenne mai voti per la terna, e i giudizi non

---

<sup>94</sup> BPI, 1961, n. 17, II, p. 2805.

<sup>95</sup> Ivi, pp. 2803-2804.

<sup>96</sup> Sarà chiamato a Pavia, dove rimarrà per tutta la carriera. BPI, 1986, nn. 7-8, II, pp. 128-129.

espressero pareri positivi sulla sua candidatura<sup>97</sup>. Franca La Rosa faceva parte, insieme a Santi Di Paola, della prima coppia di «formidabili allievi» che Antonio Guarino conobbe a Catania<sup>98</sup>. Le informazioni sulla storia concorsuale di questa studiosa sono piuttosto esigue: si presentò al bando barese del 1957 (ripetuto nel 1961), e poi a quelli del 1963 e del 1965, ma conseguirà l'ordinariato solo nel 1978, a seguito di una nomina precedente che, purtroppo, non è stato possibile rintracciare nel Bollettino della Pubblica Istruzione, né viene citata dagli allievi che ne hanno ripercorso la carriera<sup>99</sup>. Per quanto riguarda Franca De Marini Avonzo, fu la prima allieva di Riccardo Orestano. Nominata sua assistente volontaria nel 1950, e poi assistente ordinaria nel giro di quattro anni, si candidò per la prima volta alla cattedra senza successo nel 1965<sup>100</sup>. Fu ternata al secondo tentativo, in occasione del bando camerte del 1968, giudicata da una commissione presieduta dal suo maestro e dalla quale ottenne un giudizio positivo unanime<sup>101</sup>. A 41 anni, e a quasi un ventennio di distanza dal successo di Francesca Bozza, portò a due le cattedre femminili della disciplina.

Al concorso centralizzato del 1975 si presentarono molte nuove candidature, tre di queste furono femminili: Nicla Bellocchi Secchi Tarugi, Eva Cantarella e Giuseppina Sacconi. Nessuna venne considerata idonea. Per tutte e tre la commissione ritenne che servissero prove più sicure delle loro capacità, senza però avanzare critiche più specifiche sulla produzio-

<sup>97</sup> La sua monografia più importante, *Saggi sulla terminologia e sul patrimonio in diritto romano*, I, Firenze, 1942, fu prima recensita negativamente da Antonio Guarino in «SDHI», VIII (1942), pp. 332-336, e poi oggetto di critiche da parte delle varie commissioni che la considerarono (BPI, 1948, n. 33, II, pp. 3170-3171), ma è oggi occasionalmente citata nella saggistica in materia di patrimonio, cfr. P. Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Milano 2013, pp. 94-97.

<sup>98</sup> G. Fabrizio, *Antonio Guarino, memorie di un centenario*, in «La Repubblica, Napoli», 16 maggio 2014.

<sup>99</sup> Per un profilo biografico di Franca La Rosa cfr. S. Randazzo, *Franca La Rosa (1927-2023)*, in «IVRA», LXXI (2023), pp. 435-445. La nomina a ordinario è riportata in BPI, 1949, n. 19, II, pp. 1787-1788. È probabile che si sia trattato di un inserimento *ope legis* a seguito del conseguimento del titolo di professore aggregato: la sua promozione avvenne infatti nel 1979, contemporaneamente a quelle degli altri due aggregati delle materie romanistiche, Roberto Reggi e Carlo Castello; ciò lascia presumere che il triennio di riferimento fosse, come nel caso di questi altri candidati, il periodo 1973/4-1976/7, durante il quale non furono banditi concorsi da professore straordinario.

<sup>100</sup> BPI, 1965, n. 26, II, pp. 3418-3428.

<sup>101</sup> BPI, 1969, n. 22, II, pp. 154-160. Sulla De Marini Avonzo cfr. G. Viarengo, *Ricordo di Franca De Marini Avonzo*, in «Diritto @ Storia», XI (2013), pp. 5-10 (<https://www.dirittoestoria.it/11/pdf/Viarengo-Ricordo-Fr.pdf>).

ne scientifica<sup>102</sup>. Un giudizio forse comprensibile per Bellocchi e Sacconi, che presentavano oggettivamente poche pubblicazioni, rispettivamente quattro e cinque a testa. Diverso è il caso della Cantarella, che presentava undici titoli e per la quale sarebbe forse stato opportuno qualche approfondimento. Tanto più se si considera che la commissione dichiarò idoneo all'unanimità il giovanissimo allievo di Orestano, Massimo Brutti, che si presentava con soli tre titoli scientifici (uno dei quali era una voce in enciclopedia), senza esprimere remora alcuna sulla sua maturità: un commissario ritenne anzi che ne avesse già dato un «sufficiente saggio»<sup>103</sup>. Bisognerà attendere la riforma del 1980 perché queste tre studiose raggiungano la cattedra, raddoppiando, nel 1984, il numero di ordinarie della materia<sup>104</sup>.

Lungo i quasi tre decenni intercorsi tra il primo concorso del dopoguerra e quello centralizzato del 1975, su 74 candidati complessivi solo quattro furono donne. Di queste, una – Maria Federica Lepri – non raggiunse mai la cattedra. Le altre vi arrivarono con una media di circa dieci anni di ritardo sui loro colleghi<sup>105</sup>. Nessuna di loro entrerà a far parte della ristretta cerchia di ordinari rappresentata nelle commissioni, e il loro numero esiguo rendeva anche improbabile che venissero estratte per quelle sorteggiate<sup>106</sup>. Alla luce di queste considerazioni, appare piuttosto affrettato il giudizio di Antonio Guarino secondo il quale, con l'accesso della Bozza allo straordinariato nel 1947, cadde quella «preclusione ostinata» della romanistica «contro l'equabilità del sesso femminile»<sup>107</sup>. In realtà bisognò attendere molti decenni, fino alle riforme del reclutamento universitario degli anni Ottanta e Novanta, perché le disparità di genere nelle discipline romanistiche cominciarono a sciogliersi; il traguardo, soprattutto ai vertici della materia, è ancora lontano<sup>108</sup>.

<sup>102</sup> BPI, 1977, n. 9, II, suppl. ord. n. 3, pp. 201-280, 209-211 (Bellocchi); 218-221 (Cantarella); 264-266 (Sacconi).

<sup>103</sup> Ivi, pp. 211-214.

<sup>104</sup> BPI, 1986, n. 9, II, pp. 146-156; 27, 1986, II, pp. 130-131.

<sup>105</sup> Francesca Bozza ottenne lo straordinariato a 44 anni; Franca De Marini Avonzo a 41, ed è presumibile che Franca La Rosa fosse giunta allo straordinariato nel 1973, a circa 46 anni, cfr. *supra* n. 99.

<sup>106</sup> Franca De Marini Avonzo partecipò solo in un'occasione a una commissione, come segretaria e relatrice per la promozione a ordinario di Roberto Reggi (BPI, 1979, n. 1, II, pp. 44-45).

<sup>107</sup> A. Guarino, *Francesca Bozza*, cit., p. 121; v. *supra* n. 5.

<sup>108</sup> Sul punto sono illuminanti i recenti dati raccolti dal rapporto ANVUR 2023 sulla disparità di genere ([https://www.lavorodirittieuropa.it/images/TRAVAGLIANTE\\_ANVUR\\_Focus-equilibrio-di-genere\\_Rapporto\\_2023\\_compressed.pdf](https://www.lavorodirittieuropa.it/images/TRAVAGLIANTE_ANVUR_Focus-equilibrio-di-genere_Rapporto_2023_compressed.pdf)).

# Gustavo Adolfo Nobile Mattei

## *Concorsi di Diritto ecclesiastico e canonico*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le sedi che bandiscono – 3. I commissari – 4. I partecipanti – 5. Vincitori e vinti – 6. Presenza femminile.

### 1. *Premessa*

Nell'arco cronologico oggetto della nostra indagine la vicenda del diritto canonico – materia dal passato illustre, ma drasticamente ridimensionata negli atenei pubblici – è legata a doppio filo a quella del diritto ecclesiastico, suo fratello più giovane. Nell'accademia italiana, i due insegnamenti sono affidati al medesimo docente; lo statuto della disciplina è efficacemente delineato, nel 1972, da Arturo Carlo Jemolo, Pio Fedele e Lorenzo Spinelli, secondo i quali è questa

la tradizione costante della disciplina ecclesiastica, dalla sua introduzione, circa ottanta anni or sono, nelle Facoltà di giurisprudenza, ad oggi, tradizione segnata dai nomi di quelli che si ritengono suoi fondatori, Francesco Scaduto e Francesco Ruffini: di ritenere cioè che rientrano nella disciplina scritti di diritto ecclesiastico dello Stato, di diritto della Chiesa, lavori di diritto comparato sulla legislazione ecclesiastica dei vari Stati, storia di istituti, anche se non sempre separabili in esso il lato giuridico, quello teologico, quello politico, studi sui rapporti tra Chiesa e Stato e relative dottrine, studi sulla politica ecclesiastica in determinati periodi ed in determinati Stati<sup>1</sup>.

È in un contesto storico ben preciso che occorre collocare le procedure concorsuali di questa branca del diritto che, alla metà del sec. XX, sperimenta forti spinte verso il rinnovamento. Tali spinte non provengono solo dall'interno ma, il più delle volte, conseguono a profonde trasformazioni di tipo politico ed ecclesiologico<sup>2</sup>.

Il primo elemento da considerare è l'inserimento, tra i principi fondamentali della Carta (1948), degli articoli 7 e 8. Quanto a

<sup>1</sup> BPI, 1972, nn. 44-454, II, pp. 4701-4702.

<sup>2</sup> Per un inquadramento, si rinvia a C. Fantappiè, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII. *Diritto*, Roma 2012, pp. 717-724.

quest'ultimo, gli effetti del dettato costituzionale restano impalpabili per decenni, visto che le prime due intese con le confessioni acattoliche saranno siglate soltanto nel 1986 (quindi, al di là della soglia che ci siamo prefissati). L'art. 7, invece, pone sin da subito dilemmi sia ai costituzionalisti che agli ecclesiastici. La scelta di citare, nel testo fondamentale della nuova Repubblica, quei Patti siglati nel 1929 dal Duce e dal cardinal Gasparri, benché fortemente voluta dal Vaticano, aveva suscitato la vibrante opposizione da parte delle componenti più laiche dell'Assemblea costituente e, in particolare, quella degli onorevoli Lucifero e Calamandrei. L'inatteso accordo tra Dossetti e Togliatti aveva sbloccato l'*impasse* (la plenaria votò il testo finale il 25 marzo 1947) ma la chiusura del secondo comma lasciava pensare che, ad essere costituzionalizzato, non fosse il contenuto dei Patti ma il mero metodo concordatario<sup>3</sup>. Un'eventuale revisione sarebbe passata, ancora una volta, attraverso una negoziazione alla pari; nel frattempo però, come in un gioco di scatole cinesi, la Carta confermava proprio quei Patti, che a loro volta richiamavano l'art. 1 dello Statuto albertino: dunque, la religione cattolica come «sola religione dello Stato» con mera tolleranza «per gli altri culti ora esistenti»<sup>4</sup>. Dettaglio nascosto tra le righe dell'articolo, che pure proclamava solennemente che «lo Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»<sup>5</sup>.

Eppure i tempi stavano cambiando, il cattolicesimo cominciava a riflettere sul declino della cristianità politica e, non senza crisi di rigetto, cercava nuove modalità d'impegno nel sociale. Il Vaticano II (1962-1965) proiettò una Chiesa, fino ad allora fieramente ostile alla

---

<sup>3</sup> Sul punto, sarà decisivo il chiarimento della Corte costituzionale, sentenza n. 30/1971. Ciò implica non solo che la modifica degli accordi non richiede un procedimento di revisione costituzionale ma anche che il contenuto degli stessi dev'essere conforme ai principi fondamentali della Carta. Sulla genesi dell'art. 7, tra i più dibattuti della Carta, cfr. L. Musselli, *Chiesa e Stato all'Assemblea costituente: le origini dell'art. 7 della Costituzione italiana*, in *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, Napoli 1989, pp. 463-526.

<sup>4</sup> *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, art. 1: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». *Statuto fondamentale della monarchia di Savoia*, art. 1: «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

<sup>5</sup> *Costituzione della Repubblica italiana*, art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

modernità, verso il dialogo e la riforma<sup>6</sup>. Ancor più dei testi ufficiali, fu lo 'spirito del Concilio' a rendere indigesti i vecchi attrezzi del Codice piano-benedettino, moderno nella veste formale ma tradizionale nei contenuti<sup>7</sup>. Già nel 1959, nell'annunciare il Concilio, Giovanni XXIII aveva sollevato l'urgenza di un adeguamento; negli anni del postconcilio, si lavorò addirittura ad uno schema di *Lex ecclesiae fundamentalis*, che avrebbe definito le basi dogmatico-canonistiche della Chiesa universale e fissato le norme comuni alla chiesa latina e a quelle orientali<sup>8</sup>. I due estremi della nostra indagine ricadono nei pontificati di Pio XII e Giovanni Paolo II, che nel 1983 promulgherà l'attuale *Codex*. Sono anni in cui la Repubblica è saldamente in mano democristiana, salvo assistere ad una secolarizzazione sempre più accentuata e alle prime, clamorose, picconate legislative alla morale cattolica (dalla legge Fortuna – Baslini del 1970 alla legge 194 del 1978)<sup>9</sup>. La disciplina, così, si trova stretta tra due fuochi: se da un lato la società italiana accentuava i suoi profili di laicità e pluralismo confessionale, ponendo il problema dell'opportunità di un insegnamento ecclesiasticistico sbilanciato sul cattolicesimo, dall'altro l'ecclesiologia dei novatori contestava *ab imis* il fondamento del diritto canonico, contestando la concezione *societas perfecta* in favore dell'idea di

<sup>6</sup> Nel 1907 Pio X, con l'enciclica *Pascendi*, aveva condannato l'eresia modernista. Nel 1925, anno del XVI centenario del I Concilio di Nicea, la *Quas primas* di Pio XI riaffermava la regalità di Cristo anche nell'ordine temporale. Il magistero restava fermo sulle posizioni di quel *Syllabus* (1864) ispirato dal genio dell'ultimo dei controrivoluzionari, Juan Donoso Cortés; ma, agli occhi di molti, l'arroccamento ecclesiale appariva ormai anacronistico. Lo slittamento risulta evidente nel pensiero di quella che sarebbe diventata una delle voci più influenti del rinnovamento conciliare, Jacques Maritain, che dopo aver esordito con una severa condanna della modernità teologica, filosofica e politica (*Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau*, Paris 1925) in *Humanisme intégral*, Paris 1936 aveva accantonato come improponibili gli schemi della *respublica christiana* medievale e dello stato confessionale moderno per profetizzare una 'nuova cristianità' che si sarebbe identificata con una società laica, pluralista e democratica (benché ispirata ai valori personalistici frutto del cristianesimo).

<sup>7</sup> Sulle caratteristiche del Codice del 1917, cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano 2008, II. *Il Codex iuris canonici*.

<sup>8</sup> La proposta non suscitò soltanto le obiezioni di chi, più ancorato all'assolutismo pontificio, diffidava di una *grundnorm* ad imitazione del costituzionalismo degli stati democratici; essa incontrò anche la contrarietà di quanti, in nome del rinnovamento conciliare, osteggiavano la giuridificazione e sostenevano che la Chiesa non potesse avere altra legge fondamentale al di là del Vangelo. Cfr. S. Mückl, *Il contributo della canonistica tedesca al progetto della Lex ecclesiae fundamentalis*, in «Ius Ecclesiae», II (2020), pp. 497-524.

<sup>9</sup> Diffusamente R. Pertici, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984)*, Bologna 2009.

*communio*, che avrebbe segnato una discontinuità netta e delegittimato la dimensione giuridica della Chiesa<sup>10</sup>.

Esaurito questo doveroso quadro, possiamo comprendere meglio le sfide che attendono una disciplina costretta a giustificare la sua tradizionale presenza e, al contempo, anche a ripensarsi. Non è un caso che la maggior parte delle pubblicazioni sottoposte all'attenzione dei commissari tocchi il tema classico – ma non per questo obsoleto – dei rapporti Stato/Chiesa, sia in chiave storica che videntista. Molti scritti affrontano i problemi dischiusi dal dettato costituzionale, altri cominciano a confrontarsi coi deliberati conciliari. Diciamo sin da ora che il peso specifico della materia all'interno dell'accademia non risulta affatto irrilevante. Canonico non costituisce un insegnamento fondamentale ma diritto ecclesiastico lo è. Pertanto, il numero complessivo dei concorsi per professore straordinario svoltisi dal 1946 al 1972 (9) risulta allineato a quello che, più o meno negli stessi anni, registrano materie come commerciale (10), diritto civile (7), internazionale (10). La quasi totalità di queste procedure viene bandita per cattedre di diritto ecclesiastico, con l'eccezione di quella maceratese del 1968 (bandita per lo straordinario in diritto canonico), da cui scaturiscono le promozioni di Attilio Moroni e Pier Giovanni Caron ad ordinari in diritto canonico, nel 1972. Resta un caso a sé il concorso per aggregato del 1970, volto a selezionare su Genova un docente per l'inedita denominazione di diritto e politica ecclesiastici<sup>11</sup>.

## 2. *Le sedi che bandiscono*

Tra le sedi che bandiscono questi concorsi non compaiono le università di maggior dimensione. Ci sono atenei di antica fondazione (come Camerino, Catania, Macerata e Sassari) ed uno recentissimo (Chieti, che all'epoca non era ancora statale e non aveva subito la 'secessione' delle

---

<sup>10</sup> Per ragione forse accidentali ma gravide di conseguenze, l'Assemblea vaticana omise riferimenti precisi alla funzione del diritto canonico: la lacuna fu interpretata come segno di un cambio di paradigma. È una tempesta anti-giuridica che, del resto, si ripropone anche fuori dal perimetro ecclesiale, fino ad esplodere nella contestazione sessantottina. Cfr. C.R.M. Redaelli, *Il dibattito sul diritto della Chiesa nel periodo postconciliare*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», I (1988), pp. 169-179 che ricorda il significativo volume di A. Acerbi, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella Lumen gentium*, Bologna 1975.

<sup>11</sup> BPI, 1973, n. 14, II, pp. 83-87.

facoltà teramane) ma nessuno di quelli più popolosi, che pure sarebbero in grado di offrire alla materia sbocco occupazionale e visibilità. A Cagliari si tengono ben tre concorsi: 1948, 1960 e 1963. Come si spiega questo dato, apparentemente illogico? È il meccanismo stesso proprio di questi concorsi a determinare lo scollamento tra la cattedra vacante per cui viene indetta la procedura ed il destino dei candidati. All'esito della valutazione, si dichiarano i candidati che risultano maturi, quindi si procede ad una votazione che stabilisce i vincitori 'ternati'. Capita che nemmeno il primo di essi venga chiamato dalla facoltà per occupare il posto conteso e completare il triennio che, poi, gli schiuderà l'ordinariato. Nel complesso, questi concorsi sembrano poco più che abilitazioni (tecnicamente, però, questo termine viene adoperato per la libera docenza), capaci di rilasciare un' idoneità al ruolo di straordinario spendibile in tutto il territorio nazionale, ovunque ci sia richiesta. Questi piccoli atenei sono così, il più delle volte, crocevia verso ben altre mete. Facciamo qualche esempio.

Nel 1946 Giuseppe Ferroglio non rientra nella terna vincitrice del concorso camerte. La commissione esprime un parere tiepido, ma complessivamente positivo, sulle sue 22 pubblicazioni, rilevando «cura e serietà (...) doti analitiche, sano giudizio critico, serietà d'indagine, finezza di osservazioni (...) garbo e misura nella polemica»<sup>12</sup>. Il punto è che uno dei commissari, pur apprezzandone i progressi, non lo ritiene sufficientemente maturo. Il candidato finisce perciò nel gruppo dei 'maturi a maggioranza' mentre nel gruppo dei 'maturi all'unanimità' ci sono ben 5 concorrenti<sup>13</sup>. Per come è pensato, un giudizio come quello su Ferroglio non vuol rappresentare una bocciatura senza appello; piuttosto, la procedura saggia la crescita intellettuale dell'aspirante professore, reputandola compiuta o acerba. Ferroglio non si perde d'animo e torna in gioco a Cagliari due anni dopo, dove risulta terzo, dietro i due candidati che nelle Marche erano risultati 'maturi all'unanimità' ma esclusi dalla terna (Luigi De Luca e Giuseppe Olivero)<sup>14</sup>. A quel concorso partecipano anche altri due che a Camerino erano 'maturi a maggioranza' (Mario Gorino Causa ed il già citato Caron) e persino Renato Baccari, Mario Farraboschi e Vincenzo Politi, che la commissione camerte aveva reputato 'non maturi' affatto. A ben vedere, al concorso sardo presentano domanda tutti coloro che erano rimasti fuori dal terzetto camerte; nessun volto nuovo rispetto alla tornata precedente. De Luca svolgerà regolarmente il

<sup>12</sup> BPI, 1947, n. 12, II, p. 1630.

<sup>13</sup> Ivi, pp. 1635-1636.

<sup>14</sup> BPI, 1949, n. 28, II, p. 1900.

suo triennio a Cagliari, per diventarne ordinario nel 1953<sup>15</sup>. Nello stesso anno, però, ritroviamo Ferroglio promosso all'ordinariato di Camerino, proprio quella sede che lo aveva rimandato nel 1946<sup>16</sup>. Com'è possibile?

A ben vedere, nessuno dei vincitori di quella tornata era rimasto sull'Appennino. Non lo aveva fatto il terzo classificato, Pietro Gismondi, che aveva svolto il triennio nella vicina Macerata<sup>17</sup>; non lo aveva fatto il secondo, Luigi Scavo Lombardo, che si era stabilito a Catania per poi trasferirsi a Parma dal novembre 1949, dov'era diventato ordinario<sup>18</sup>. Soprattutto, non era rimasto a Camerino il primo vincitore, quello che aveva sbancato il concorso con 5 voti su 5. Stiamo parlando di Giuseppe Dossetti, il quale all'epoca era già una personalità che debordava i confini dell'accademia. Il concorso camerte, infatti, si era chiuso il 6 dicembre 1946 ma, dal 2 giugno, il Nostro era divenuto membro dell'Assemblea costituente, da esponente di spicco del progressismo democristiano<sup>19</sup>. Dossetti, che già aveva insegnato a Modena dal 1942 grazie ad una libera docenza ottenuta nel 1940, svolse il triennio nella città emiliana dal 1947 al 1950. Per assurdo, diventò ordinario cinque anni dopo Scavo Lombardo e Gismondi, nel 1955; ma questo si spiega con una fase di particolare irrequietezza personale e politica<sup>20</sup>. Tra il 1950 ed il 1955 Dossetti fu impegnato ad erigere l'Istituto di Scienze religiose di Bologna; nel 1956, un anno dopo la promozione al massimo grado accademico e dopo un'infelice campagna elettorale per il comune felsineo, manifestò al cardinal Lercaro il desiderio di ricevere l'ordinazione sacerdotale ed immediatamente dopo abbandonò l'università. La storia di Dossetti, che poi sarà coinvolto anche nei lavori conciliari, è troppo *sui generis* per ricavarne un paradigma; senz'altro, però, conferma che vincere in una sede non significa restarci<sup>21</sup>.

<sup>15</sup> BPI, 1953, n. 4, II, pp. 301-302.

<sup>16</sup> BPI, 1953, n. 43, II, p. 246.

<sup>17</sup> BPI, 1951, n. 40, II, p. 1047.

<sup>18</sup> BPI, 1951, n. 5, II, pp. 522-523.

<sup>19</sup> Cfr. P. Cavana, *La figura e l'opera di Giuseppe Dossetti in Assemblea costituente*, in I. Zuanazzi - D. Dimodugno, *Cattolicesimo e azione politica*, Torino 2024, pp. 139-149 e, più specificamente sull'art. 7, Id., *Giuseppe Dossetti e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nella Costituzione*, Roma 2011; L. Elia, *Giuseppe Dossetti e l'art. 7 della Costituzione*, in L. Menteferrante - D. Nocilla (curr.), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del cardinale Achille Silvestrini*, Roma 2009, pp. 433-451.

<sup>20</sup> BPI, 1955, n. 18, II, pp. 2073-2074.

<sup>21</sup> Sulla sua figura, cfr. P. Pombeni, *Giuseppe Dossetti. L'avventura politica di un riformatore cristiano*, Bologna 2013.

Sfogliando le relazioni per la promozione ad ordinario, ci si accorge che questi vincitori hanno ottenuto la nomina come straordinari presso sedi considerevoli, come Bari, Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Salerno e Siena, dove il più delle volte rimangono da ordinari. Ma capita anche che, trascorso il triennio, il professore si sposti altrove. Al netto di questa mobilità accademica, emergono due figure saldamente radicate nel proprio contesto accademico.

La prima è quella di Attilio Moroni, primo nel 1968 a Macerata, nella cui provincia è nato e presso il cui ateneo si è laureato in giurisprudenza. Assistente volontario dal 1942 e libero docente dal 1948, è già incaricato da tempo degli insegnamenti di canonico ed ecclesiastico presso l'Ateneo marchigiano, che fornisce sulla sua attività didattica un «giudizio molto favorevole»<sup>22</sup>. Si direbbe un concorso bandito *ad personas*: secondo arriva Caron, che scalpita già dal concorso camerte del 1946 (sono passati 22 anni!) e che nella cittadina sui Sibillini si è radicato da tempo (è incaricato di ecclesiastico dal 1953 e di canonico dal 1957). I due saranno promossi ordinari congiuntamente, nel 1972<sup>23</sup>. Dal 1977 all'85 Moroni sarà perfino rettore. Un altro protagonista ben saldo nel proprio ateneo è quello di Mario Condorelli, che vince a pieni voti a Catania nel medesimo 1968 – anno in cui, in via del tutto eccezionale, la disciplina vede espletarsi ben 2 concorsi – e qui rimane conseguendo l'ordinariato (sempre nel 1972). Anche Condorelli, come Moroni, aveva alle spalle l'incarico di canonico nello stesso ateneo che bandisce la procedura; in precedenza, però, era stato assistente volontario alla Sapienza per 8 anni<sup>24</sup>.

### 3. *I commissari*

Nelle tornate comprese dal 1946 al 1968, i nomi dei commissari tendono a ripetersi con un lento avvicendamento tra i vecchi maestri ed i nuovi ordinari che, come impone la prassi, esordiscono da segretari. Vincenzo Scavo Lombardo, straordinario nel 1946 ed ordinario dal 1950, nel 1954 è chiamato a questo ruolo. Lorenzo Spinelli, straordinario nel 1954 ed ordinario dal 1959 in quella Modena che ancora ricorda il magistero di Dossetti, è segretario nel concorso cagliaritano del 1963.

<sup>22</sup> BPI, 1969, n. 22, II, p. 300.

<sup>23</sup> BPI, 1951, n. 5, II, pp. 4833-4834.

<sup>24</sup> BPI, 1968, n. 49, II, pp. 40-41.

I nomi che ricorrono maggiormente, qui come nelle relazioni per l'ordinariato, sono quelli degli esponenti di peso della disciplina: da Orio Giacchi (1954, 1960, due volte nel 1968, 1972) – per quarant'anni alla Cattolica<sup>25</sup> – a Mario Petroncelli (1946, 1948, 1960, 1968) – stabilmente alla Federico II<sup>26</sup> – Arturo Carlo Jemolo (1948, 1954, 1960, 1963) – quasi un trentennio alla Sapienza<sup>27</sup> – Pietro Agostino D'Avack (1946, 1963, 1968) – che in quegli anni passa da Firenze a Roma<sup>28</sup> – lo stesso Scavo Lombardo (1954, 1963, due volte nel 1968) – che dal '55 è ordinario a Bologna – Cesare Magni (1946, 1963, 1968) – dell'Università Statale di Milano<sup>29</sup> – Luigi De Luca (1960, 1968, 1972) – anche lui alla Sapienza<sup>30</sup>. Nei primi anni spicca la stella di Vincenzo Del Giudice (1946, 1948), che dopo una lunga *peregrinatio academica* tra sette diverse università era finalmente approdato a Roma, dove conclude la sua carriera nel 1954<sup>31</sup>. Siffatti rilievi non danno adito a dubbi: se la procedura è bandita per una sede minore, viene comunque affidata ai titolari degli atenei più prestigiosi, che hanno la forza di farsi eleggere commissari e riescono, così, a gestire la crescita delle giovani leve.

Nel '72 assistiamo ad un certo rinnovamento, con 3 nomi su 5 che svolgono per la prima volta tale funzione (Guido Saraceni, Ermanno Graziani e Francesco Finocchiaro). Ma questo concorso segna un complessivo ricambio generazionale, sul quale bisognerà tornare.

#### 4. *I partecipanti*

Ai nove concorsi da straordinario che abbiamo preso in considerazione hanno preso parte oltre 50 partecipanti diversi. Il dato, però, rischia di essere falsante e va scomposto. Per Chieti concorrono ben 22 aspiranti professori e solo 2 sono alla seconda esperienza: gli altri tentano tutti per la prima volta. È il caso di ricordare che la legge 924 del 1970 aveva sospeso

---

<sup>25</sup> G. Feliciani, *Giacchi, Orio*, DBGI, I, pp. 976-977.

<sup>26</sup> V. Tozzi, *Petroncelli, Mario*, DBGI, II, pp. 1564-1565.

<sup>27</sup> F. Margiotta Broglio, *Jemolo, Arturo Carlo*, DBGI, I, pp. 1121-1125.

<sup>28</sup> Id., *D'Avack, Pietro Agostino*, DBGI, I, pp. 645-646.

<sup>29</sup> E. Vitali, *Magni, Cesare*, DBGI, II, pp. 1229-1231.

<sup>30</sup> Id., *De Luca, Luigi*, DBGI, I, pp. 689-690.

<sup>31</sup> F. Margiotta Broglio, *De Luca, Vincenzo*, DBGI, I, pp. 737-739.

tutti i bandi di concorso a cattedra<sup>32</sup>; la procedura indetta per la sede abruzzese, in un momento di forte incertezza legislativa e ripensamenti ministeriali, spinge molti giovani a giocarsi le proprie carte. Qualcosa di simile dev'essersi verificato per il primo concorso postbellico – quello camerte del 1946 – che vede sfidarsi 14 partecipanti; così anche a Sassari nel 1954. Tutte le altre procedure sono meno gettonate; a Cagliari, nel 1963, sono presenti soltanto in 6. Una media, perciò, sarebbe inutile: sono le circostanze a determinare il numero delle domande ed esse dipendono in parte dalle riforme legislative, in parte da logiche interne alla disciplina, in parte dai candidati stessi. Tra i partecipanti al concorso cagliaritano del 1948 non ci sono volti nuovi: ognuno di loro ha partecipato – e perso – nel 1946. C'è, dunque, una regola implicita per cui basta saper attendere il proprio turno o, come direbbero i commissari, l'auspicata maturazione?

Le cose non sono così lineari e le attese dei più anziani possono essere prolungate dall'affermazione di un giovane che sparglia le carte. Nel 1954 Baccari, Caron, Ferraboschi e Gorino Causa si ripresentano per la terza volta; la commissione li ritiene tutti maturi ma solo Gorino Causa si piazza, da primo, nella terna; Saraceni e Spinelli, al primo tentativo, scavalcano gli avversari e risultano vincitori<sup>33</sup>. Anche a Cagliari, nel 1960, i primi due vincitori (Finocchiaro e Consoli) sbaragliano la concorrenza al primo colpo<sup>34</sup>. A Catania, nel 1968, il terzo classificato (Margiotta Broglio Massucci) vince al primo tentativo, mentre i primi due della terna (Condorelli e Bellini) sono al secondo giro di boa<sup>35</sup>.

Al 'povero' Mario Ferraboschi non basteranno 6 concorsi per farsi riconoscere i galloni di straordinario. A poco gli era valsa la maturità riconosciutagli a Sassari nel 1954; nel 1972 la commissione presieduta da Orio Giacchi rilevava che

il candidato ha dato alla nostra disciplina, nei lunghi anni della sua operosità non sempre costante, contributi apprezzabili e non privi di originalità, per i quali fu più volte bene giudicato e che gli hanno infine meritato il titolo di professore aggregato. Ma, purtroppo, da vari anni,

<sup>32</sup> Legge 30 novembre 1970, n. 924, *Nuovi provvedimenti per l'Università*, in G.U., 9 dicembre 1970, n. 310, art. 1: «I bandi dei concorsi a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento. A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza».

<sup>33</sup> BPI, 1955, n. 15, II, p. 1630.

<sup>34</sup> BPI, 1960, n. 14, II, p. 1580.

<sup>35</sup> BPI, 1968, n. 49, II, p. 44.

la sua produzione appare ristretta e priva di apporti ai quali si possa riconoscere una vera originalità e nella quale la Commissione ha rilevato qualche inesattezza<sup>36</sup>.

Morale della favola: anche stavolta Ferraboschi, che ci prova dal 1946, è fuori dall'agognato terzetto. Alla fine, però, la sorte arride ai tenaci: il d.l. 580 del 1973 colloca questi aggregati, introdotti nel 1966, nel ruolo degli straordinari<sup>37</sup>. Ferraboschi, che insegna a Ferrara, può così ottenere la promozione ad ordinario nel dicembre 1977, dopo aver sistematicamente perso tutti i concorsi per il ruolo immediatamente precedente<sup>38</sup>.

A Lazzaro Maria De Bernardis, nel 1946, la commissione rimprovera un regresso tra i primi saggi, che dimostravano «vivacità d'ingegno e un grande entusiasmo», e quelli più recenti, macchiati da segni di trascuratezza, di scarsa meditazione dei temi e di superficialità<sup>39</sup>. Annoverato tra i 'non maturi', benché nel 1937 fosse stato considerato 'maturo', si terrà alla larga dai concorsi, pur continuando ad insegnare e pubblicare. Per un certo periodo dirige l'Istituto italiano di cultura di Grenoble. Riproverà nella sua Genova, nel concorso per aggregato del 1970: un concorso al quale fanno domanda in quattro, due rinunciano prim'ancora che venisse convocata la commissione e l'altro – insufficiente nei titoli e disastroso all'orale – non si presenta per sostenere la prova didattica<sup>40</sup>. Vincitore senza troppe difficoltà, De Bernardis sarà ordinario nel 1977<sup>41</sup>. Ha 68 anni ed il titolo è quasi un premio di congedo. Del resto, si tratta di una personalità non irrilevante nel panorama ligure: dalla Fuci è passato alla Resistenza bianca, poi all'impegno politico con la DC. Nominato dal parlamento come giudice aggregato alla Corte costituzionale ed avvocato nel foro ecclesiastico, era stato presidente dell'Accademia ligustica di Belle arti<sup>42</sup>.

<sup>36</sup> BPI, 1973, n. 17, II, p. 174.

<sup>37</sup> D.l. 1 ottobre 1973, n. 580, *Misure urgenti per l'Università*, in G.U., 2 ottobre 1973, n. 255, art. 3: «Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici».

<sup>38</sup> BPI, 1978, nn. 23-24, II, pp. 2208-2209.

<sup>39</sup> BPI, 1947, n. 12, II, p. 1625.

<sup>40</sup> BPI, 1973, n. 14, II, suppl. ord. n. 2, pp. 83-87.

<sup>41</sup> BPI, 1978, nn. 33-32, II, pp. 3173-3174.

<sup>42</sup> G.B. Varnier, *Lazzaro Maria de Bernardis (1909-1996): elementi per contributo bio-*

A fronte di questo lieto fine, c'è la storia di chi, invece, ha rinunciato dopo la bocciatura, dedicandosi ad una gratificante carriera forense. «Frequenti equivoci e confusioni nella valutazione delle fonti (...) frettolosità (...) soverchia facilità nello scrivere a scapito talvolta della chiarezza» sono i difetti rimproverati dai commissari a Fernando Della Rocca<sup>43</sup>. Dobbiamo riconoscere, in definitiva, che almeno in questo settore chi ha insistito, alla lunga, è stato premiato: rimangono a bocca asciutta quei pochi che hanno gettato la spugna alla prima difficoltà (o alla seconda, come Elio Mazzacane). Ed anche l'ordinariato arriverà per tutti quelli che hanno pazienza. In fondo, nessuno dei candidati è lì per caso: hanno tutti una significativa esperienza didattica alle spalle e diverse pubblicazioni all'attivo. Le fonti non possono dirlo, ma è facile pensare che i rispettivi maestri li avrebbero trattenuti dal presentarsi se non avessero riconosciuto in loro un certo talento, per quanto acerbo.

##### 5. *Vincitori e vinti*

Se le cose stanno così, non ha senso innalzare uno steccato invalicabile tra vincitori e vinti. Salve rare eccezioni, lo sconfitto di oggi sarà vincitore domani. Per definizione, anche dall'immaturo ci si può attendere frutti per il futuro. Nel 1946, Giuseppe Olivero non è selezionato per la terna ma la commissione chiarisce che «il punto di partenza è sano e spiega la notevole ricchezza di intuizioni del candidato, che non manca d'originalità e di doti positive, ma deve disciplinarlo per progredire su una via che dovrebbe condurlo ad un felice risultato»<sup>44</sup>. Detto fatto: nel 1948 Olivero arriva secondo e nel 1953 ascende all'ordinariato, avendo peraltro arricchito la sua produzione sul diritto canonico vigente con un'opera come *Dissimulatio e tolerantia* dotata di solide basi storiche<sup>45</sup>. Di Cesare Mirabelli, allievo di quel Pietro Gismondi che aveva vinto nel 1946, «la Commissione vede soprattutto, attraverso i risultati già raggiunti (...) nei non abbondanti scritti finora compiuti, qualità di studioso serio

*bibliografico a cento anni dalla nascita*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», II (2009), pp. 1-5 (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/23673/21052>).

<sup>43</sup> BPI, 1947, n. 12, II, p. 1626.

<sup>44</sup> BPI, 1947, n. 12, II, p. 1632.

<sup>45</sup> G. Olivero, *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, Milano 1953. Cfr. BPI, 1949, n. 28, II, p. 1900; BPI, 1953, n. 51, II, pp. 4297-4298.

e provveduto, tali da poter dare in avvenire notevoli frutti per la nostra disciplina»<sup>46</sup>. Non vince, nel 1972, ma restano la gratificazione e la speranza per il futuro che, in effetti, sarà brillante (dopo aver contribuito al concordato del 1984, sette anni dopo sarà eletto giudice costituzionale).

Più di rado la commissione procede ad una stroncatura senza appello: di Luigi Corradi scrive che «la scarsa produzione (...) non rivela reali doti di giurista ed anche il contributo da lui dato ad un tema di storia del diritto ecclesiastico (...) pure di per sé stesso interessante (...) non costituisce un apporto veramente originale»<sup>47</sup>. Caron, come Ferraboschi, è uno di quelli che deve provarci più volte. Ha cominciato nel 1946 ma riesce a tagliare il traguardo soltanto nel 1968<sup>48</sup>. Diventerà ordinario nel 1972, all'età certo non più verde di 61 anni<sup>49</sup>.

Quello maceratese del '68, come si diceva, è lo stesso concorso che vede trionfare Moroni. Su questa figura bisogna spendere qualche parola. Presbitero, laureato in teologia nel 1931 ed in giurisprudenza nel 1941, è la quarta volta che prova ad ottenere il ruolo. Nel 1954 le sue 17 pubblicazioni erano state considerate «piccoli lavori», sovente poco approfonditi: «si ha l'impressione che il candidato avrebbe reso di più se non si fosse disperso in troppi temi diversi, nei quali non si è impegnato a fondo»<sup>50</sup>. Nel 1960, Moroni ha potuto aggiungere altre 4 pubblicazioni ma nessuna di esse convince fino in fondo i commissari, che ne lamentano i difetti stilistici, l'inesatta interpretazione di alcuni testi e l'argomentazione non sempre rigorosa<sup>51</sup>. La svolta avviene nel 1963: il candidato sembrerebbe presentare soltanto un titolo in più ma il giudizio si rivela decisamente benigno.

La Commissione è stata unanime nel ritenere il Moroni studioso serio, preparato, con doti costruttive; ed altresì ha notato il suo costante progresso. Non ha invece giudicato altrettanto favorevolmente il suo metodo, per l'abbondanza di divagazioni e per rifarsi troppo spesso a nozioni civilistiche ed amministrativistiche, che a giudizio almeno della maggioranza (...) non possono venire trasportate nell'ambito del diritto canonico (...) nell'incoraggiarlo a proseguire, sono unanimi nel giudicarlo maturo per la cattedra<sup>52</sup>.

---

<sup>46</sup> BPI, 1973, n. 17, II, p. 177.

<sup>47</sup> BPI, 1973, n. 17, II, p. 173.

<sup>48</sup> BPI, 1969, n. 22, II, p. 305.

<sup>49</sup> BPI, 1972, n. 46, II, pp. 4833-4834.

<sup>50</sup> BPI, 1955, n. 15, II, p. 1618.

<sup>51</sup> BPI, 1960, n. 14, II, pp. 1578-1579.

<sup>52</sup> BPI, 1964, n. 15, II, p. 1566.

E, quindi, don Moroni non molla; lascia correre il concorso catanese per presentarsi, a fine anno, nella sua Macerata. Adesso quella monografia che aveva destato interesse ma anche diversi rilievi nel 1960 – *La volontà nell'ordo sacer*<sup>53</sup> – diventa «uno studio notevole, originale, condotto con ricchezza di informazione sia teologica che giuridica, dove il candidato ha saputo con molta cautela inserire la materia sacramentale negli schemi giuridici, dimostrando di conoscere compiutamente anche la dottrina giuspubblicistica laica»<sup>54</sup>. I principali appunti che gli erano stati fatti in passato si ribaltano in un punto di forza: un'oscillazione che non può non suscitare qualche perplessità, visto che 2/5 della commissione del '68 corrispondono alla commissione del 1954 ed il presidente Petroncelli, nel 1960, era tra quelli che aveva bocciato Moroni per la seconda volta. Ma il presbitero ha saputo cavalcare l'onda del Vaticano II, con una serie di contributi minori che approfondiscono i grandi temi aperti dal Concilio, dalla collegialità alla riproposizione dello strumento sinodale. Nel 1971, avrebbe organizzato nella sua Macerata una tavola rotonda sulla *Lex ecclesiae fundamentalis*<sup>55</sup>.

Dossetti, naturalmente, è un caso a parte sia per la levatura del personaggio che per le circostanze in cui si realizza il suo successo concorsuale. Presidente di commissione, nel 1946, è quel Del Giudice di cui è stato assistente volontario alla Cattolica, coi buoni uffici di padre Gemelli. Ma in commissione siede anche quel Magni che era stato suo relatore a Bologna. Peraltro, fra le 5 pubblicazioni allegate da Dossetti – molte meno dei suoi rivali, ma la qualità non va confusa col numero (i bocciati De Bernardis e Della Rocca ne avevano presentate rispettivamente 29 e 43) – emerge su tutte proprio *La violenza nel matrimonio in diritto canonico* che era stata la sua tesi di laurea nel 1933 e che, adesso, suscita l'entusiasmo dei commissari<sup>56</sup>. «La Commissione unanime ritiene di ritrovarsi di fronte ad una tempra eccezionale di studioso e di giurista, che unisce all'originalità un raro senso di equilibrio e che s'inoltra

<sup>53</sup> A. Moroni, *La volontà nell'ordo sacer*, Milano 1957. L'Autore ritornerà sull'argomento dopo la promulgazione del nuovo *Codex*: Id., *Spunti sull'ordo sacer e le relative cause di invalidità nella nuova codificazione canonica*, in Z. Grochowski - V.C. Orti (curr.), *Dilexit iustitiam*, Città del Vaticano 1984, pp. 457-472.

<sup>54</sup> BPI, 1969, n. 22, II, p. 302.

<sup>55</sup> A. Moroni (cur.), *Lex fundamentalis ecclesiae. Atti della Tavola rotonda*, Milano 1973. Il tema, in quegli anni, era molto discusso: la Scuola di Bologna contribuì con *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972.

<sup>56</sup> G. Dossetti, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1943.

nella valutazione dei più disparati indirizzi civilistici e canonistici con penetrazione singolare, finissimo senso critico. Indipendenza di giudizio e con tale sicurezza da rivelare un'esperienza di studi mirabilmente matura». Gli altri due scritti – benché «piccoli di mole» come osserva la medesima commissione – mostrano nondimeno «l'eccellenza della qualità»<sup>57</sup>.

Il fatto è che Dossetti non è né sarà un giurista particolarmente prolifico; pagava, senz'altro, il suo impegno a tutto campo. Quando nel 1955, con 5 anni di ritardo rispetto alla conclusione del triennio, presenterà la domanda di promozione potrà presentare due titoli in cui i commissari Del Giudice, Jemolo e D'Avack riconoscono la rielaborazione del discorso tenuto all'Assemblea costituente in difesa dell'art. 7 e della relazione svolta al congresso per il quarto centenario dell'Università Gregoriana<sup>58</sup>. Circa quest'ultima, «tutti i commissari hanno ritenuto che meglio il Dossetti avrebbe fatto svincolando il suo lavoro da quella che ne era l'occasione»; non mancano diversi rilievi ma il giudizio è favorevole. Quanto alla prima, invece, i tre luminari rifiutano di considerarla come un «ragionamento giuridico» ritenendola piuttosto un «discorso politico».

La Commissione, che naturalmente già conosceva tale testo, non ha potuto che rilevare ancora doti d'ingegno, di cultura, di bella forma letteraria che in esso emergono. Peraltro, non è facile valutare come titolo scientifico un discorso a un'Assemblea, a sostegno di una tesi e contro tesi avversarie.

Gli accademici, travolti dall'esuberanza di una mente il cui talento è lampante ma la cui dedizione alla scienza è relativa al tempo a disposizione, si augura «che in un pacato lavoro egli possa dare la piena misura di sé; e all'unanimità propone la sua promozione ad ordinario»<sup>59</sup>.

## 6. *Presenza femminile*

Il mondo della giurisprudenza, non meno di quello ecclesiastico, non è tradizionalmente disposto a riconoscere un ruolo attivo alle donne. È tuttavia significativo che, proprio in questi anni, si affaccino timidamente in cattedra le prime figure femminili. Nel 1960 la fiorentina Anna Lina

---

<sup>57</sup> BPI, 1947, n. 12, II, p. 1628.

<sup>58</sup> G. Dossetti, *Chiesa e Stato democratico*, Roma 1947; Id., *La formazione progressiva del negozio nel matrimonio canonico: contributo alla dottrina degli sponsali e del matrimonio condizionale*, Bologna 1954.

<sup>59</sup> BPI, 1951, n. 18, II, pp. 2073-2074.

Bagnoli, presentatasi col cognome del marito Ravà, viene apprezzata per «molto ingegno, indipendenza di giudizio, buona conoscenza della letteratura italiana»; ha personalità ma pecca ancora di rigore scientifico, dunque non viene inserita nella terna<sup>60</sup>. Tre anni dopo, è la volta buona: Ravà supera concorrenti di buon livello e la commissione si trova concorda a riconoscerle «capacità di fine analisi»<sup>61</sup>. «Con profondo ossequio» le verrà riconosciuto il titolo di ordinario presso l'Università di Siena dai commissari Giacchi, Saraceni e Graziani, che ne apprezzeranno soprattutto gli interessi storiografici (una menzione speciale merita la sua ricerca sull'applicazione della bolla *In caena Domini* nel Regno di Napoli)<sup>62</sup>. È il 1967: Ravà è la prima donna ordinario in diritto ecclesiastico ma rappresenta ancora un caso isolato<sup>63</sup>. Bisogna aspettare il 1972 per trovare un'altra donna in concorso (si tratta di Anna Talamanca, che però non vince)<sup>64</sup>. Nel 1979 Ombretta Fumagalli Carulli sarà la prima ordinaria di diritto canonico, insediandosi a Ferrara e, di lì a un anno, alla Cattolica, sulla cattedra appena lasciata dal suo mentore Giacchi. Con le sue monografie sul matrimonio dopo il Vaticano II e l'assolutismo nel pensiero di Bossuet, la Studiosa incarna lo spirito di una disciplina che si è aperta al nuovo ma senza dimenticare i suoi temi più classici e la passione per la storia<sup>65</sup>.

Mentre i maestri cedono il passo agli allievi, l'Italia sta rapidamente cambiando sotto gli occhi di una disciplina che sembra impreparata ad analizzare la metamorfosi. Nel 1981, appena dopo il nostro *dies ad quem*, nascerà il governo Spadolini, il primo a guida non democristiana nella storia del Paese. Di lì a breve, l'intensa stagione craxiana con gli accordi di Villa Madama (1984): i Patti Lateranensi vengono chiusi in un cassetto, insieme ad ogni dubbio residuo sulla religione di Stato.

<sup>60</sup> BPI, 1960, n. 14, II, pp. 1579-1580. Tra i titoli presentati, l'innovativa monografia *I trapianti di organi da individuo a individuo nel diritto canonico*, Milano 1956 dove la disciplina canonistica si confronta coi dilemmi della teologia morale.

<sup>61</sup> BPI, 1964, n. 15, II, p. 1567.

<sup>62</sup> A. Ravà, *L'applicazione della bolla In caena Domini nel Regno di Napoli: 1567-1584*, Siena 1967.

<sup>63</sup> BPI, 1968, n. 9, II, p. 542.

<sup>64</sup> BPI, 1973, n. 17, II, pp. 180-181.

<sup>65</sup> BPI, 1980, nn. 33-34, II, pp. 3824-3825. Ci si riferisce a O. Fumagalli Carulli, *Il matrimonio canonico dopo il concilio. Capacità e consenso*, Milano 1978; Ead., *I fondamenti religiosi dell'assolutismo in Bossuet: la Chiesa come società privilegiata e la sua libertà*, Milano 1975.



Ugo Bruschi

*Concorsi di Diritto costituzionale e Diritto pubblico*

SOMMARIO: 1. Impressioni statistiche – 2. L'operato delle commissioni – 3. Casi particolari – 4. Brevi note sulle questioni di genere – 5. Appendice

Oggetto del presente saggio sono in concorsi nell'ambito del diritto pubblico e costituzionale svoltisi in un arco cronologico che va dal 1945 al 1984, così come documentati dai Bollettini ufficiali del Ministero della pubblica istruzione individuati e raccolti dalla dottoressa Anastasia Castellani, cui va la mia gratitudine. Nella prima parte offrirò delle impressioni statistiche, volte ad evidenziare alcune tendenze, principalmente nella frequenza dei concorsi, nella loro distribuzione geografica, nel numero dei partecipanti. Passerò poi ad evidenziare quale fosse il *modus procedendi* delle commissioni e quali elementi fossero, di norma, forieri di una valutazione positiva, o permettessero di approdare alla nomina a straordinario e, a tempo debito, alla cattedra. Procederò quindi ad esaminare quattro casi "particolari": i due soli concorsi privi di vincitori; quello in Istituzioni di Diritto Pubblico tenutosi a Cagliari nel 1958, che si segnala per un'evenienza assai rara, ovvero la presenza di un commissario (Costantino Mortati) che contesta le decisioni dei colleghi e presenta una feroce relazione di minoranza; il concorso per una cattedra di Diritto Pubblico Americano, tenutosi a Padova nel 1962. Chiuderò il mio scritto con brevi considerazioni sulle dinamiche di genere.

1. *Impressioni statistiche*

Uso un termine non tecnico come "impressioni" perché, in ragione della fonte utilizzata (i citati bollettini del Ministero della pubblica istruzione) e della difficoltà del loro reperimento presso le biblioteche italiane, è inevitabile che qualche concorso rischi di sfuggire al censimento e, pertanto, che il campione raccolto sia solo *indicativamente* rappresentativo. In sostanza, esso permette di identificare alcune linee di tendenza, non dei dati numerici definitivi. Ad essere presi in esame sono stati due livelli concorsuali, ognuno declinato in due specifici gruppi disciplinari. Quanto

ai livelli, il primo gruppo è costituito dai concorsi che danno accesso allo *status* di professore, vuoi direttamente, come vincitore di concorso a professore straordinario, o di vincitore nei concorsi nazionali per “professore universitario” post D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, vuoi potenzialmente, come ternato nei concorsi a straordinario, in attesa di una chiamata che sarebbe invariabilmente giunta. Il secondo modello è rappresentato invece dal conferimento dell'ordinariato, in sostanza una stabilizzazione (quasi sempre senza il benché minimo *frisson* di aleatorietà) dello *status* conquistato nel passaggio concorsuale precedente. Le dinamiche dei due livelli concorsuali sono ben diverse, in quanto se in quelli appartenenti al primo tipo esiste una competizione tra candidati spesso alquanto numerosi, e di conseguenza il vaglio dei titoli presentati è inevitabilmente più severo, e caratterizzato da profili, espliciti o impliciti, di comparazione fra concorrenti, il passaggio all'ordinariato assume quasi sempre l'aspetto di una ratifica finale di un percorso compiuto, con commissioni che sovente largheggiano nella valutazione del candidato. Per quel che concerne, invece, i gruppi disciplinari oggetto del presente contributo si tratta, in primo luogo dell'ambito del Diritto Costituzionale, che per il periodo preso in oggetto non presenta particolarità terminologiche<sup>1</sup>. Più vivace, invece, è il secondo gruppo disciplinare i cui concorsi sono stati presi in esame, vale a dire quello del Diritto Pubblico: accanto, infatti, alla cattedra principale, in Istituzioni di Diritto Pubblico (anche se compare la denominazione di Diritto Pubblico Generale<sup>2</sup>), spiccano i concorsi per Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica, da un lato, e Diritto Pubblico Americano, dall'altro<sup>3</sup>.

Il dato aggregato è di dieci concorsi da professore straordinario in Diritto Costituzionale, cui si sommano i sette posti in palio nel concorso nazionale del 1975, per un totale di diciassette cattedre, cui si aggiungerebbero quelle potenzialmente a disposizione per i ternati; undici (più i ternati) sono invece i posti in da assegnare nell'ambito del Diritto Pubblico (frutto di quattro concorsi da straordinario e del concorso nazionale del 1978), cui si possono associare le due cattedre di Diritto

---

<sup>1</sup> È vero che esistevano corsi (ed incarichi di libera docenza) in Diritto Costituzionale Italiano e *Comparato*, ma nei concorsi presi in esame questa denominazione non emerge e, in generale, si può dire che le commissioni privilegino fortemente, nella valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, gli studi che vertono sul diritto nazionale, piuttosto che quelli che coltivano in profondità la dimensione comparatistica.

<sup>2</sup> E.g. nel concorso patavino del 1968 (BPI, 1970, n. 44, pp. 4221-4222).

<sup>3</sup> Non sono stati invece analizzati i concorsi per Diritto Pubblico dell'Economia, ricondotti all'alveo del Diritto Amministrativo.

Pubblico Americano e di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica. Quanto ai passaggi all'ordinariato, se ne contano 35 nell'ambito di Diritto Costituzionale, mentre sono 38 quelli in Istituzioni di Diritto Pubblico (o Diritto Pubblico Generale), cui vanno aggiunti tre per Diritto Pubblico Americano e due per Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica. Il primo dato statistico significativo è quello della frequenza dei concorsi [Tav. 1], da cui si possono ricavare alcuni elementi degni di nota. Innanzi tutto, il dopoguerra vede una partenza a rilento per quel che riguarda le procedure concorsuali volte ad individuare nuovi cattedratici, mentre la precedenza pare essere stata data ai passaggi all'ordinariato. Bisogna infatti attendere il 1950 perché si abbia un nuovo vincitore di concorso per professore straordinario (in Diritto Costituzionale a Camerino), anche se bisogna tenere conto del fatto che tre anni prima un'altra selezione (nella stessa sede e per la medesima disciplina) non aveva avuto esito. Ben più frequenti (con cinque concorsi), ed avviate già nel 1945, erano state le procedure per il passaggio da straordinario ad ordinario. Le ragioni sono probabilmente da ricercarsi nella volontà di smaltire alcuni casi rimasti in sospeso per gli eventi bellici, in una certa cautela nel bandire nuove cattedre in un contesto storico che chiamava a scelte cruciali (si pensi alla questione della defascistizzazione dell'accademia) o anche nella necessità di sanare situazioni particolari<sup>4</sup>. I concorsi da straordinario si tengono invece con una discreta regolarità negli anni Cinquanta e primi anni Sessanta, per andare invece incontro ad una drastica riduzione a partire dalla metà di quest'ultimo decennio. Sarà il muoversi verso l'università di massa, che inevitabilmente richiede un sensibile incremento nel numero dei professori, ad invertire la tendenza, in special modo con i concorsi a professore universitario della metà degli anni Settanta, che portano in cattedra una nuova generazione di docenti. È però significativo che nel periodo finale dell'arco cronologico preso in considerazione si abbia un riflusso, con soli passaggi all'ordinariato nel quinquennio 1980-84: la necessità di assorbire i numerosi vincitori di concorso, nonché gli effetti di politiche di stabilizzazione, rendevano poco praticabile la strada di bandire nuovi posti.

Il dato del quantitativo di domande presentate mostra dinamiche tendenzialmente simili (o, almeno, parallele) a quelle riscontrate nella frequenza dei concorsi. Se lo si studia in valori assoluti [Tav. 2], ovvero il numero totale di domande ai concorsi da straordinario e al concorso nazionale per professore universitario, il picco appare nettamente negli

<sup>4</sup> È il caso del passaggio all'ordinariato di Diritto Costituzionale (nel concorso catenese del 1945) di Paolo Biscaretti di Ruffia che, vincitore di concorso già nel 1939, aveva visto ritardare la sua presa di servizio dalle norme contro il celibato (BPI, 1946, n. 9, p. 897).

anni Settanta, anche come logica conseguenza del vuoto che si era venuto a creare negli anni precedenti, sostanzialmente privi di procedure concorsuali per nuovi posti. La conseguente fame di cattedre, nonché il fatto che fosse in atto una riforma dell'università, con incertezze sul reclutamento<sup>5</sup>, determinò, secondo una dinamica familiare anche ad epoche più recenti, un forte incremento nelle domande. Ciò trova conferma anche se si passa ad esaminare non già il numero assoluto di domande presentate, ma in media quante candidature ci sono per ogni cattedra in palio [Tav. 3]. Il picco assoluto – in realtà anche come numero di partecipanti, non solo come media – è il concorso cagliaritano del 1972 in Diritto Pubblico<sup>6</sup>, che sconta con un *boom* di domande, ben 58, il fatto di essere la prima procedura ad essere bandita dopo il deserto dei tardi anni Sessanta. Questo numero, già abnorme e – si immagina – non facile da gestire per gli sventurati commissari, sarebbe stato ancora più pazzesco (con ben 91 domande) se 33 candidati non avessero deciso di ritirarsi dalla procedura. Al confronto, impallidisce il quantitativo di candidature presentate al concorso nazionale di Diritto Costituzionale del 1975, dove le domande sono “solo” 53, più ulteriori 28 ritirate. Il concorso cagliaritano risulta vincitore in valori assoluti, ma il dato è ancora più evidente quando si passa a considerare la media per posto. Ricondotto a questo parametro, infatti, il concorso nazionale, che bandiva sette posti, dà una media di 7,57 domande per posto – una proporzione ragionevole in assoluto e una bazzecola se confrontata con i numeri di quello cagliaritano (58 domande per un posto, o 19,33 se – forzando il dato – si volesse considerare come un posto anche l'inclusione nella terna). All'estremo opposto dello spettro, il concorso col minor numero di candidature è quello per Diritto Costituzionale tenutosi a Ferrara nel 1962, in cui vennero presentate solo quattro domande<sup>7</sup>. È significativo che, oltre al vincitore Leopoldo Elia ed ai ternati Manlio Mazziotti e Livio Paladin, venga dichiarato maturo anche l'unico concorrente rimasto escluso dalla terna, Sergio Fois<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> La l. 924 del 2 ottobre 1970, *Nuovi provvedimenti per l'Università*, in G.U., 9 dicembre 1970, n. 310 non solo aveva abolito gli esami per l'attribuzione della libera docenza, ma aveva anche sospeso, sino all'emanazione di una nuova disciplina, i bandi per i concorsi a cattedra, inaugurando quella che M. Moretti, *Sul passato – e sul presente – dei concorsi*, in C. Bologna-G. Endrici (curr.), *Governare le università: il centro del sistema*, Bologna 2011, p. 41 chiama «la stagione dell'emergenza».

<sup>6</sup> BPI, 1980, nn. 3-4, pp. 24-289.

<sup>7</sup> BPI, 1963, n. 11, pp. 2112-2115.

<sup>8</sup> Fois giungerà alla cattedra di Diritto Costituzionale (alla Sapienza) solo nel 1974, ma già due anni dopo il concorso ferrarese era entrato come professore straordinario

Quanto alla ripartizione sul piano geografico, come si può osservare dalla cartina in Appendice [Tav. 4], i concorsi da straordinario mostrano una netta preponderanza di sedi che si è soliti considerare minori. Si tratta di una dinamica osservata in pressoché ogni ambito disciplinare e che permetteva, da una parte, agli atenei più prestigiosi di reclutare docenti già affermati e ad università più piccole di avvantaggiarsi della propria maggiore agilità, anche sul piano burocratico e amministrativo, per conquistarsi, in organico, delle cattedre che sarebbero rimaste in dotazione anche quando i vincitori dei concorsi fossero migrati su sedi più importanti. In realtà, almeno per il settore giuspubblicistico, si dovrebbe parlare spesso di sedi “periferiche”, piuttosto che minori, visto che quest’ultimo aggettivo mal si addice a università come Catania. In generale, emerge un significativo numero di concorsi nelle isole, con due siciliani (a Catania e Messina) e ben sei sardi, dove Cagliari, con cinque procedure, fa la parte del leone, mentre a Sassari tocca un solo concorso, quello di Diritto Costituzionale del 1953, che per giunta – come si vedrà – si chiude senza vincitori. In controtendenza sembrerebbe la comparsa di Padova, senonché nel concorso del 1962 – su cui avrò analogamente modo di ritornare – è in palio una cattedra affatto nuova, quella in Diritto Pubblico Americano: accreditarsi come sede di questo nuovo ambito scientifico poteva indurre un ateneo antico e prestigioso come quello patavino all’inconsueta mossa di bandire un concorso da straordinario. Dinamiche affini si segnalano anche per la distribuzione geografica delle procedure che sanciscono il passaggio a professore ordinario [Tav. 5]. Se infatti, come del resto ovvio, si spalmano maggiormente le sedi di assegnazione, permangono alcune costanti, come la forte concentrazione nelle isole, con sei procedure concorsuali radicate in Sardegna (equamente divise tra Cagliari e Sassari) e ben tredici in Sicilia (sette a Catania, quattro a Messina e due a Palermo). A colpire è però soprattutto il dato per cui le università più importanti non sono di norma nemmeno la sede di svolgimento del triennio di straordinariato. A lungo, in tali atenei si arriva di norma solo mediante trasferimento, né deve ingannare la presenza di università importanti come Bologna, Pavia o Pisa, visto che per ciascuna di queste sedi il primo concorso in cui si ha il passaggio di uno straordinario all’ordinariato risale al 1976. Si tratta quindi di un mutamento che caratterizza l’ultima fase del periodo storico preso in esame, e infatti

---

di Dottrina dello Stato a Siena (A. Vignudelli, *Controcorrente, a viso aperto, senza paura (ricordo di Sergio Foiss)*, in «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», 25 (2009), p. 2), per poi passare nel 1967 a Istituzioni di Diritto Pubblico nello stesso ateneo (BPI, 1968, n. 5, pp. 327-328).

questi casi, pure per atenei prestigiosi, si faranno più frequenti a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, anche se continua a spiccare l'assenza della Sapienza, delle università milanesi, o della Federico II (e anche per l'Orientale il compimento in loco del triennio di straordinariato è un fenomeno tardivo). Va specificato che, accanto a scelte da parte di alcune delle università più importanti possono contribuire a queste dinamiche fattori più contingenti, come la maggiore o minore longevità in cattedra del precedente titolare. Così, la chiamata a Torino del già citato Elia nel settembre 1963, a neanche un anno dalla presa di servizio a Ferrara, dove aveva vinto il concorso, non si dovette (solo) all'apprezzamento della facoltà torinese per l'ancor giovane studioso, ma alla prematura scomparsa del titolare della cattedra di Diritto Costituzionale dell'ateneo piemontese, il quarantottenne Franco Pierandrei, che era stato uno dei membri della commissione che lo aveva dichiarato vincitore l'anno prima<sup>9</sup>.

## 2. *L'operato delle commissioni*

In questa sezione cercherò di individuare da quali criteri sia stato dettato il *modus procedendi* delle commissioni. È un profilo che tocca tanto la gestione della procedura concorsuale in presenza di situazioni inusitate, quanto l'individuazione dei parametri in base ai quali riconoscere il valore dei candidati. Come prevedibile, emergono aspetti diversi se si analizzano i concorsi da straordinario o il concorso nazionale, da una parte, e i passaggi all'ordinariato, dall'altra. Un elemento è però tendenzialmente comune, ovvero la forte ritrosia delle commissioni a far andare deserto un concorso. Ciò non significa che manchino candidature (ciò non accade mai), ma che la procedura porti ad un nulla di fatto, vale a dire che, nel caso dei concorsi a straordinario (*a fortiori*, nel caso del concorso nazionale), non venga individuata una terna o almeno un vincitore, mentre quando è in discussione il passaggio all'ordinariato, detta situazione ricorre quando la commissione ritiene che non ci siano le condizioni per procedere. Si tratta di evenienze estremamente rare. Il grafico che riassume i risultati da me raccolti [Tav. 6] si basa su calcoli forse in qualche misura astrusi, ma che cercano di valorizzare al massimo il diniego, da parte di uno o più commissari, dell'adeguatezza dei candidati alla promozione<sup>10</sup>. Il dato

---

<sup>9</sup> V. Satta, *Elia, Leopoldo*, DBI, 42, 1993, *ad vocem*.

<sup>10</sup> Il calcolo si basa non solo sul numero complessivo di posti messi a concorso, ma

che ne esce, con quasi l'86% dei voti espressi che individuano candidati idonei a coprire i posti potenzialmente disponibili, mostra come fosse imperativo che le selezioni andassero a buon fine. Le eccezioni sono limitatissime e tutte concentrate nei primi anni dell'arco cronologico individuato: a Camerino nel 1947 e a Sassari nel 1953 il concorso di Diritto Costituzionale va a vuoto, mentre a Cagliari nel 1951 (concorso per Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica) uno dei commissari individua un solo candidato come meritevole di promozione. Pertanto, dal 1953 in avanti in ogni concorso vengono coperti tutti i posti potenzialmente disponibili: come si può notare, questa linea di tendenza precede di diversi anni l'esplosione dell'università di massa, che avrebbe potuto forse giustificare una minore selettività nella selezione del corpo accademico<sup>11</sup>.

Ancor più irrilevante è il caso di dissenso sul passaggio da straordinario ad ordinario: in quasi tutte le procedure studiate (il 97,43% dei casi) il voto è unanime per un passaggio immediato alla conclusione del triennio, al netto di quegli slittamenti per circostanze eccezionali già richiamati nel § precedente. Sono solo due i concorsi, ambedue datati 1955, in cui uno dei tre commissari si esprime dicendo che sarebbe stato necessario approfittare della possibilità di una proroga biennale offerta dalla normativa<sup>12</sup>. Il dato è viepiù interessante perché proprio i passaggi da straordinario all'ordinario rivelano a volte, come si vedrà più oltre, una qualche povertà di produzione scientifica.

---

sul peso del voto del singolo commissario. La differenza risulta rilevante nei concorsi a professore straordinario, in quanto il metodo delle terne permetteva di moltiplicare i posti virtualmente da assegnare, stante che i ternati, ancorché non vincitori di una procedura, potevano essere poi chiamati direttamente da altre università. Quando un commissario decide che nessuno dei partecipanti a un dato concorso è degno di figurare nella terna, si può pertanto dire che vada perso non un solo voto, ma tre, ovvero i tre posti potenziali che avrebbero potuto essere ricoperti dal vincitore e dagli altri due ternati.

<sup>11</sup> Colpisce, in senso opposto, la nota quasi programmatica con cui aveva chiuso la sua relazione la commissione del concorso camerte andato a vuoto nel 1947: «La Commissione si è ispirata [...] a criteri di giusta severità, nell'intento di giovare alla scienza ed all'insegnamento del diritto costituzionale. Si augura che uguale criterio presieda ad ogni conferimento di cattedra di questa materia» (BPI, 1948, n. 9, p. 1208).

<sup>12</sup> Si tratta di due passaggi a professore ordinario in Diritto Costituzionale, rispettivamente di Gueli a Catania e di Lucatello a Ferrara (BPI, 1955, n. 18, pp. 2078-2079 e 1956, n. 20, p. 3251). Specie nel primo caso la commissione è severa: la produzione è ritenuta esigua (tre brevi scritti, di cui uno la rielaborazione di un lavoro precedente), mentre assai poco entusiasta è il giudizio su *Libertà e socialità nella carta costituzionale*, unico lavoro in cui il docente esaminava i nuovi istituti costituzionali.

Entrando ora più in dettaglio nell'operato delle commissioni, e iniziando con l'analisi della tipologia più complessa, ovvero i concorsi in cui era necessario procedere ad una valutazione comparativa tra diversi candidati, il primo dato che balza all'occhio è che è rarissimo (la principale eccezione è il concorso nazionale) che nelle relazioni trovino spazio i giudizi individuali dei commissari<sup>13</sup>. È altresì insolito, benché non inaudito, che venga ricordato quali commissari abbiano votato a favore di questo o quel candidato nell'individuazione delle terne. In materia, un caso curioso si verifica nel concorso per professore straordinario di Diritto Costituzionale tenutosi a Chieti nel 1972. Si tratta di una procedura di una certa complessità<sup>14</sup>, in quanto la commissione si trova a vagliare 26 candidature. Procede pertanto per gradi, prima valutando la maturità dei candidati, anche se questo primo passaggio permette di escludere pochi dei medesimi, stante che a ben tredici la maturità è riconosciuta con voto unanime, e ad altri nove a larga maggioranza (4-1). A questo punto viene individuata la rosa dei dieci studiosi più meritevoli e solo dopo, con votazioni palesi e distinte per ognuno dei tre posti della terna, si passa ad individuare i vincitori. In quest'ultima fase all'interno della commissione si costituisce una maggioranza (formata da Sandulli, Lavagna e La Pergola) che si mantiene costante in tutte e tre le votazioni, garantendo la vittoria a Francesco D'Onofrio ed il secondo e terzo posto nella terna a Giuseppe Ugo Rescigno e Giorgio Lombardi. La minoranza, invece, composta da Alberto Predieri e Vincenzo Zangara, punta ad esprimere una sua terna alternativa, nel senso che il candidato da loro sostenuto per il primo posto, Giovanni Grottanelli de' Santi, non ne riceve il voto per le altre posizioni della terna; analogamente Augusto Barbera, sconfitto per il secondo posto, perde nella votazione per l'ultimo posto nella terna il voto di Predieri, che va a Giovanni De Vergottini. È forse un comportamento dettato dalla consapevolezza che non sarebbe stato possibile indurre i colleghi a includere nella terna i propri candidati favoriti, ma desta qualche stupore, specie alla luce del fatto che la relazione si chiude con una nota del tutto eccezionale, in cui la commissione si rammarica che Barbera e Grottanelli de' Santi, «studiosi di spiccato valore scientifico pienamente meritevoli di esercitare il magistero universitario in qualità di titolari», siano rimasti

---

<sup>13</sup> Il caso più macroscopico in cui invece si dia spazio alla valutazione individuale da parte di un membro della commissione è quello della presentazione di una relazione di minoranza, come nell'esempio che esaminerò nel § 3.

<sup>14</sup> BPI, 1973, nn. 11-12, pp. 1377-1391.

fuori e si augura che venga presto bandito un nuovo concorso<sup>15</sup>.

Come si è visto, il primo passaggio del concorso chietino era stata l'individuazione dei c.d. "maturi". Era questo un elemento consueto nelle procedure concorsuali e l'attribuzione di tale riconoscimento, pur in mancanza di inclusione nella terna, diventava un titolo da proporre nei concorsi successivi, specie se ciò era avvenuto con voto unanime della commissione. Non rappresentava, però, una garanzia di poter entrare, prima o poi, nell'élite accademica, e i concorsi esaminati mostrano casi di studiosi giudicati in precedenza maturi, ma destinati a rimanere per anni come pallidi fantasmi lontani dalla cattedra<sup>16</sup>. Quando il numero di domande presentate era ragionevole, dalla individuazione dei maturi<sup>17</sup> si poteva passare direttamente alla decisione del vincitore e dei ternati, ma laddove il numero dei concorrenti era notevolmente alto risultava inevitabile procedere per progressive scremature, come si è già visto per l'esempio di Chieti. La commissione del concorso nazionale di Diritto Costituzionale del 1975, alle prese – come si è detto – con 53 domande, procede con una complessità degna delle procedure elettorali della Repubblica di Venezia<sup>18</sup>. In primo luogo, vengono espressi sui candidati i giudizi tanto dei singoli commissari quanto collettivi, dopo di che si restringe il numero dei concorrenti ad una rosa di venticinque, ventuno dei quali con voto unanime, mentre gli altri quattro raccolgono una

---

<sup>15</sup> Ivi, p. 1391.

<sup>16</sup> A Cagliari, nel concorso a straordinario in Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica del 1951, si candidarono vanamente Biagio Vincenti, che era stato dichiarato maturo in Costituzionale nel 1939 (sfiorando anche l'inserimento nella terna) e in Diritto Pubblico nel 1942; analoghi riconoscimenti (nel 1939 e 1941) aveva raccolto Enrico Sailis, mentre Salvatore Carbonaro aveva ottenuto la maturità in Diritto Pubblico nel 1942 (BPI, 1952, n. 26, pp. 1617, 1622 e 1624-1625). Se Vincenti riuscirà alla fine a conseguire l'ordinariato a Magistero a Salerno nel 1967 (BPI, 1967, nn. 26-27, pp. 2837-2838), Sailis si candiderà invano, ora nell'uno ora nell'altro ambito disciplinare, a Sassari e Trieste nel 1953, Urbino nel 1957, e ancora a Cagliari nel 1958 e 1962. Carbonaro fallirà il concorso in Diritto Pubblico a Trieste nel 1953 e quello di Costituzionale a Urbino nel 1957 e rimarrà ai margini del mondo accademico, insegnando per un trentennio come libero docente Diritto Amministrativo presso la Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze (G.F. Cartei - L. Mannori, *Gli studi giuridici*, in F. Conti - C. Sorrentino (curr.), *La Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" (1875-2025)*, Firenze 2025, pp. 126-127).

<sup>17</sup> A volte tutti i candidati vengono dichiarati maturi, anche in casi in cui il numero di domande presentate era corposo, come per le 22 candidature del concorso modenese di Diritto Costituzionale del 1972.

<sup>18</sup> BPI, 1976, nn. 7-8, II, suppl. ord., pp. 5-134.

maggioranza di quattro voti ad uno. Vengono allora scelti all'unanimità Barbera e Grottanelli de' Santi, i due esclusi eccellenti del concorso di Chieti<sup>19</sup>, come i candidati migliori. Si passa poi alla rilettura dei giudizi e sono ammessi all'ulteriore fase solo quanti, fra i concorrenti, riscuotono a questo punto il voto favorevole della maggioranza dei commissari: si tratta di ulteriori nove studiosi. Per scendere da undici a sette nomi (tante sono le cattedre in palio) si procede a votazioni per ogni singolo posto, con l'accortezza di identificare ciascuno di essi non con dati reali, ma indicandolo con un colore diverso, onde evitare di dare l'idea che si stia formando una graduatoria.

Passando ora ai criteri adottati dalle commissioni per decidere chi premiare e chi penalizzare, il primo dato che emerge è la sostanziale irrilevanza della libera docenza. Non solo, infatti, sostanzialmente tutti i vincitori e, nelle procedure da straordinario, i ternati sono liberi docenti, ma innumerevoli sono coloro che ricoprono una simile qualifica, e ciononostante non riescono a conseguire il traguardo bramato. Del resto, è un dato che non deve suscitare particolare sorpresa, se si pensa che già nel 1914 era stata denunciata la patologica proliferazione delle libere docenze proprio nell'ambito degli studi giuridici (e in quelli di Medicina), un fattore che perdurerà nel tempo e contribuirà, nel 1970, alla decisione del legislatore di sopprimerle<sup>20</sup>. Va evidenziato, però, che se la stragrande maggioranza vanta una o più libere docenze, è la materia in cui essa è stata attribuita che può rappresentare un ostacolo invalicabile. Si tratta di un tema che si aggancia, come intuibile, ad un secondo dato di grande importanza, ovvero quello della congruenza del profilo scientifico del concorrente con la cattedra messa a concorso. Questo fattore rappresenta uno dei principali motivi di esclusione per candidati di alto valore scientifico. Prevedibilmente, sono soprattutto gli amministrativisti a soffrire di questa situazione e di conseguenza non stupisce che una libera docenza in Diritto Amministrativo porti poco lontano. A sorprendere, semmai, sono le eccezioni a questa regola, tra cui spicca il concorso di Istituzioni di Diritto Pubblico tenutosi a Catania nel 1964 ed in cui risulta

---

<sup>19</sup> Barbera e Grottanelli de' Santi stanno in qualche misura riscuotendo quel credito morale sottolineato dall'auspicio della commissione del concorso chietino affinché fosse presto bandito un nuovo concorso che rimediasse alla necessaria ingiustizia della loro esclusione dalla terna dei vincitori? Lo confermerebbe il fatto che a presiedere la commissione del 1975 fosse Alberto Predieri, che aveva sostenuto i due studiosi nel concorso abruzzese, mentre tra i membri figura Francesco D'Onofrio, che ne era risultato vincitore.

<sup>20</sup> M. Moretti, *Sul passato*, cit., pp. 38-39.

vincitore Leopoldo Mazzarolli<sup>21</sup>. È un caso in cui – prendendo a prestito la terminologia processualistica – si potrebbe parlare di una “relazione suicida”. Il vincitore, infatti, appare un amministrativista fatto e finito: libero docente di Diritto Amministrativo, aveva insegnato dal 1958-59 tale materia a Scienze Politiche a Padova; presentava sei pubblicazioni, tra cui due monografie, una sui piani regolatori, e l'altra sugli atti amministrativi di conferma, temi evidentemente di schietto carattere amministrativistico. Né la vittoria nel concorso siciliano segnava un mutamento di profilo scientifico: dopo un breve interludio a Venezia, dove venne chiamato, Mazzarolli passò a Padova, sua Alma Mater, ad insegnare Diritto Pubblico Generale nel 1967, per poi raccogliervi, tre anni dopo, l'eredità del suo maestro Enrico Guicciardi sulla cattedra di Diritto Amministrativo, che resse per oltre trent'anni<sup>22</sup>. Non paga, la commissione assegna ad un altro amministrativista, Sebastiano Cassarino, il secondo posto nella terna<sup>23</sup>. È solo al terzo posto che viene classificato Alberto Predieri, che mostra un *curriculum* impressionante quanto eclettico<sup>24</sup>: libero docente in Diritto Costituzionale dal 1952, dai primi anni Cinquanta aveva insegnato prima Diritto Pubblico e poi Costituzionale a Scienze Politiche a Firenze. Presentò 28 pubblicazioni, molte delle quali dedicate alle istituzioni della costituzione del 1948, abbracciando anche, con la monografia *Pianificazione e costituzione*, la sfera del Diritto pubblico dell'economia, mentre un'altra monografia, *Contraddittorio e testimonianza del cittadino nei procedimenti legislativi*, era ricca di richiami comparatistici all'esperienza britannica e nordamericana. Il giudizio che la commissione dedica a Predieri è uno dei più entusiastici che io abbia letto: «[i]n tutte le opere interessanti i settori più disparati del diritto pubblico, si rivela il vivace ingegno del candidato, la sua spiccata sensibilità per i problemi attuali del diritto pubblico e la sua vocazione per l'inquadramento giuridico di travagliati settori della materia. Particolarmente apprezzabile è l'impegno col quale

<sup>21</sup> BPI, 1965, n. 23, pp. 2849-2855.

<sup>22</sup> A. Calegari, *In ricordo del prof. Leopoldo Mazzarolli*, in «Diritto e Società», III ser., 4 (2015), pp. V-VI.

<sup>23</sup> Anche in questo caso, si tratta di uno studioso che aveva conseguito la libera docenza in Diritto Amministrativo e che a tale materia aveva dedicato la parte più corposa e significativa della sua produzione scientifica; vero è, però, che si era visto riconoscere (sia pur di misura) la maturità scientifica nell'ambito del Diritto Pubblico in occasione del concorso cagliaritano del 1958 (BPI, 1959, n. 1, p. 75).

<sup>24</sup> È una caratteristica che manterrà lungo tutto l'arco della sua carriera, in cui licenzierà ben ventidue monografie e circa duecento saggi: G. Morbidelli, *Alberto Predieri*, DBI, 85, 2016, *ad vocem*.

il candidato, sulla scorta dei precetti costituzionali, e avvalendosi anche dell'ausilio di discipline extra giuridiche, ha affrontato la problematica della programmazione economica». A fronte di tali elogi, l'unico rilievo è un benevolo richiamo alla necessità di saper tenere a bada le proprie doti, affinando ulteriormente il proprio metodo d'indagine<sup>25</sup>. Sembra il ritratto di un vincitore, ed è vero che Predieri è comunque incluso nella terna e sarà anzi chiamato, nel 1969, nella sua sede di elezione, Firenze. Resta però il fatto che gli fossero preferiti due amministrativisti: in circostanze diverse, e ancor più nel mondo di oggi, in cui il ricorso al giudice amministrativo non è più un tabù, è facile prevedere che una simile relazione aprirebbe le porte ad un contenzioso – e non a torto<sup>26</sup>.

Una classica argomentazione per escludere alcuni candidati dal novero dei vincitori è quella che questi ultimi non abbiano ancora raggiunto una maturità sufficiente per conseguire l'ordinariato. Si tratta di una motivazione che può giustificare tutto, ma che spiega poco, in quanto difficilmente viene declinata indicando in cosa, concretamente, consista l'agognata maturità, specie quando la commissione finisce per scartare studiosi che, in precedenti procedure, si erano visti riconoscere tale qualifica<sup>27</sup>. Per un concorrente sconfitto, alla ricerca di suggerimenti

---

<sup>25</sup> BPI, 1965, n. 23, p. 2853.

<sup>26</sup> La commissione contava un amministrativista "puro", Enrico Guicciardi (come si è visto, maestro del vincitore) e altri tre giuristi con forti interessi per la materia, ovvero Pietro Virga, Giuseppe Guarino e Roberto Lucifredi. Forse il solo presidente Carlo Eposito coltivava in modo quasi esclusivo l'ambito costituzionale.

<sup>27</sup> In tali circostanze, le commissioni sono costrette a qualche equilibrismo, riconoscendo alcuni meriti del candidato, senza però arrivare ad un giudizio di piena approvazione. Nel caso di Carbonaro quasi beffardo suona, a posteriori, il plauso della commissione cagliaritana del 1951 (BPI, 1952, n. 26, pp. 1617-1618): il giurista era stato elogiato (qualche commissario lo aveva ritenuto «una sicura promessa per gli studi») ed era stato evidenziato il suo importante *curriculum* (aveva ricoperto, a partire dal 1939-40, incarichi di insegnamento in diverse materie presso la facoltà di Scienze Sociali a Sassari; era autore di tredici pubblicazioni, tra cui tre monografie). A Trieste, nel 1953, gli fu contestato il carattere per lo più divulgativo degli scritti (BPI, 1954, n. 11, p. 1090); ad Urbino, quattro anni dopo, si apprezzò (BPI, 1958, n. 14, p. 2611) «il costante attaccamento agli studi e la dedizione all'attività didattica», ma si sottolinearono i limiti nell'argomentazione, anche quando Carbonaro adottava una posizione in controtendenza rispetto alle opinioni dominanti. Quanto a Sailis (cfr. *supra*, nt. 16) la commissione nel concorso cagliaritano di Diritto Pubblico del 1958 lodò «il fervore e la continuità delle ricerche» e «la capacità didattica ampiamente dimostrata», ed osservò un miglioramento nella produzione scientifica, ma permanevano riserve, evidentemente insuperabili, «sulle impostazioni di carattere generale» (BPI, 1959, n. 1, pp. 72). Quest'ultimo rilievo critico figurava già nella relazione del concorso di Diritto Costituzionale ad Urbino nel

per rafforzare eventuali future candidature, era difficile individuare indicazioni univoche. Si hanno sì alcune piste, tra cui l'essenzialità di un approfondimento dell'ordinamento italiano e del diritto vigente o il richiamo frequente alla necessità di esplorare, nei propri lavori, la dimensione dogmatica. Seguirle sino in fondo rischia però di risultare controproducente, in quanto – ad esempio – l'ambito dogmatico deve essere combinato con un'attenta valutazione della prassi, e, alla stessa stregua, viene censurato un *eccesso* di dogmatismo<sup>28</sup>. Altrettanto delicato è l'equilibrio tra rispetto delle opinioni consolidate nella dottrina e originalità di pensiero: indulgere troppo nella prima posizione espone ad un rilievo sul carattere sostanzialmente espositivo dei propri lavori, viatico quasi sicuro alla sconfitta<sup>29</sup>. Se è vero che, tendenzialmente, l'originalità è apprezzata, c'è sempre il rischio che essa venga vista come un eccesso di personalismo da parte del candidato: non sempre le commissioni avevano l'ampiezza di vedute di quella che dichiarò vincitore Eugenio Cannada-Bartoli nel concorso cagliaritano in Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica del 1951, e che apprezzò che la riflessione originale dello studioso

1957 (BPI, 1958, n. 14, p. 2614). Il destino di questo studioso appare particolarmente sfortunato, visto che egli si candidò anche nei due concorsi (Camerino 1947 e Sassari 1953) che non espressero alcun vincitore.

<sup>28</sup> Lo rileva qualche commissario nel giudizio di Vincenzo Silvestri, pur ternato nel concorso cagliaritano di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica del 1951 (BPI, 1952, n. 26, p. 1623) ed analogamente per Vincenzo Sica, ternato in Diritto Pubblico a Trieste nel 1953, la relazione sottolinea che «l'interpretazione delle regole e l'incasellamento degli istituti negli schemi dogmatici precostituiti possono apparire artificiosi» – si tratta evidentemente di una commissione di difficile contentatura sotto questo specifico profilo, visto che boccia invece il solito Sailis ed Edoardo Vitta per l'inadeguata impostazione dogmatica dei loro scritti (BPI, 1954, n. 11, pp. 1087-1088). A Salvatore Bartholini, vincitore a Cagliari nel 1962, due commissari contestano «la tendenza del candidato a muovere da tesi preconcepite, a volte forzando anche il dato positivo» (BPI, 1963, n. 40, p. 5915). Di contro, di Mario Galizia (ternato a Messina in Diritto Costituzionale nel 1964) si loda il modo in cui unisce l'accurata ricostruzione storica con la ricchezza di spunti dogmatici, mentre la capacità di combinare l'analisi di tale aspetto con l'osservazione della prassi vale probabilmente a Stefano Maria Cicconetti il conseguimento, di stretta misura, della maturità scientifica in Diritto Costituzionale nel concorso modenese del 1972 (BPI, 1965, n. 14, p. 1632 e 1973, n. 10, p. 1171).

<sup>29</sup> È questo il destino di due candidati nel concorso patavino di Diritto Pubblico Americano; a Cagliari, nel 1962, Enrico Spagna Musso e Temistocle Martines ottengono per il rotto della cuffia l'ammissione nella terna, visto che due commissari su cinque contestano il carattere prettamente espositivo della monografia del primo *Il Presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti regionali*, e trovano che alcuni titoli presentati dal secondo «benché accurati, hanno carattere prevalentemente espositivo» (BPI, 1963, n. 31, pp. 5182-5183, e n. 40, pp. 5914-5915).

avesse portato a risultati forse discutibili, ma certo stimolanti, o di quella modenese di Diritto Costituzionale nel 1972, che nell'ammettere Giorgio Lombardi nella cinquina finale, seppur non nella terna, ne apprezzò «la coraggiosa scelta di temi nuovi e di ampio respiro costituzionalistico» e l'originalità<sup>30</sup>. Altre volte, si ha l'impressione che l'abbinamento tra il criterio della novità delle conclusioni raggiunte dagli studiosi e quello del rigore metodologico si traducesse in una locuzione che sfiora l'ossimoro, ovvero quella «controllata originalità» che la commissione catanese del 1969 loda in Cassarino all'atto di sancirne il passaggio all'ordinariato<sup>31</sup>.

Tra gli elementi che, invece, hanno di rado un rilievo decisivo sta un fattore che ha guadagnato forte centralità in anni recenti, ovvero quello dell'internazionalizzazione. Ciò è vero tanto a livello di tematiche di studio (l'aver coltivato percorsi comparatistici è considerato un di più che non assume però un carattere decisivo, e può anzi tradursi in una penalizzazione se la commissione rileva che il candidato abbia trascurato l'ordinamento italiano), quanto di *curriculum*. Se è vero che molti candidati hanno all'attivo borse di studio e periodi di perfezionamento all'estero, dapprima nell'area tedesca e poi in quella angloamericana (Serio Galeotti vanta anche un dottorato ad Oxford), l'impatto sul giudizio delle commissioni appare tutto sommato limitato. L'eccezione è – *ratione materiae* – il concorso patavino in Diritto Pubblico Americano. Analogamente, scarsa considerazione suscita quasi sempre l'esperienza didattica, talvolta richiamata in termini elogiativi quasi a titolo di consolazione per i candidati esclusi dal novero dei vincitori.

A conclusione di questa discussione dei criteri adottati dalle commissioni desidero dedicare alcune considerazioni ai passaggi all'ordinariato. Una costante è il richiamo all'attività didattica svolta dal valutato durante il triennio, anche se essa è evocata quasi sempre in modo anodino, richiamando semplicemente le certificazioni rilasciate dalle diverse facoltà presso cui il docente aveva prestato servizio. È raro che la commissione entri nel merito, e di norma ciò avviene in circostanze particolari, ad esempio sottolineando l'attività didattica svolta da Franco Pierandrei a Messina malgrado le vicissitudini personali, che lo avevano visto prima richiamato sotto le armi e poi prigioniero di guerra; in uno dei due casi in cui il passaggio all'ordinariato non è deciso con voto unanime, sono invece proprio le «prove didattiche [...] di particolare pregio» a risultare decisive per pro-

---

<sup>30</sup> BPI, 1952, n. 26, p. 1617 e 1973, n. 10, p. 1162.

<sup>31</sup> BPI, 1970, n. 28, p. 2559.

cedere immediatamente alla promozione di Gueli<sup>32</sup>. Quanto alla produzione scientifica nel triennio di straordinariato, può forse essere ingeneroso parlare di un certo lassismo, ma è indubbio che la gran parte dei vincitori non sembra sotto pressione per licenziare un congruo numero di lavori. Se nell'immediato dopoguerra le condizioni oggettive rendevano difficile tanto fare ricerca quanto dedicarsi alla scrittura, non è che il trascorrere degli anni segni una netta inversione di tendenza<sup>33</sup>. Mentre alcuni professori straordinari pubblicano in modo particolarmente importante, altri si limitano ad uscire con qualche saggio minore, o a riadattare una pubblicazione precedente. In sintesi, non è per nulla scontato che dallo straordinariato all'ordinariato lo studioso debba produrre almeno una monografia.

A titolo di esemplificazione, mi limito a riportare due casi, diversissimi tra loro, che riguardano studiosi di alto livello. Il primo<sup>34</sup> è quello di Elia, che nel 1967 a Torino presenta tredici, quasi tutte scarse, pubblicazioni, tra cui una voce di enciclopedia sul contenzioso elettorale e alcune note a sentenza, queste ultime apprezzate dalla commissione contrariamente ad una prassi che di solito trascura questo genere di scritti. È vero che lo studioso presenta anche una monografia, *Problemi costituzionali dell'amministrazione centrale*, ma la sua lunghezza (di sole 41 pagine) la rende di fatto paragonabile ad un articolo. Nondimeno, la commissione giudica tale scritto «di ampio respiro». All'estremo opposto abbiamo quello che forse è il giudizio più bello che ho letto nei concorsi da me esaminati, ovvero quello con cui, nel 1966, viene sancito il passaggio all'ordinariato, sulla cattedra patavina di Diritto Pubblico Americano, di Antonio La Pergola<sup>35</sup>. I lavori presentati vertono sul diritto costituzionale e amministrativo statunitense, con una forte attenzione anche per la dimensione storica, e la commissione così li giudica: «investono estesi territori della dogmatica pubblicistica e rivelano vastissimi interessi culturali e salda preparazione giuridica generale», giungendo a parlare

<sup>32</sup> BPI, 1947, n. 19, p. 2855 e 1955, n. 18, p. 2079.

<sup>33</sup> Non mancano casi in cui la commissione, pur concedendo con voto unanime il passaggio all'ordinariato, esprime alcuni rilievi critici, e.g. sottolineando che sarebbe stato meglio che la produzione scientifica dei neopromossi fosse stata più ampia (come accade a Siena nel 1957 e poco più tardi a Catania), o maggiormente approfondita (così il giudizio su Vitta nel 1962 a Cagliari) o lamentando (Cagliari, 1962) la non sufficiente apertura sistematica nella nuova edizione del volume di Cuomo sulla responsabilità del presidente della repubblica nelle crisi di governo. Cfr. BPI, rispettivamente 1957, n. 44, p. 6345, 1959, n. 44, p. 5776 e 1962, n. 51, p. 9438.

<sup>34</sup> BPI, 1967, nn. 26-27, p. 2854.

<sup>35</sup> BPI, 1966, n. 49, p. 6216.

di «capacità creatrice del suo ingegno». Quanto alla monografia (di 248 pagine) *Processo formativo e caratteri strutturali dell'ordinamento federale americano*, essa è particolarmente lodata, come «opera fondamentale della letteratura giuridica contemporanea», ampia, profonda ed innovativa.

### 3. *Casi particolari*

Come già segnalato, due soli concorsi da straordinario, ambedue per Diritto Costituzionale, si concludono con un nulla di fatto, ovvero quelli di Camerino nel 1947 e Sassari nel 1953; nel primo caso si avrà, tre anni dopo, un secondo concorso, che stavolta esprimerà la terna dei vincitori<sup>36</sup>. La prima procedura camerte vide il mancato raggiungimento di un giudizio condiviso da parte della maggioranza della commissione, con due commissari che votarono per Vincenzo Gueli ed uno per Giovanni Battista Rizzo, dimodoché nessuno dei candidati raggiunse il *quorum* necessario. Peggio andò a Sassari nel 1953, quando la decisione di non indicare vincitori fu unanime. Va evidenziato che in entrambe i concorsi non ci fu penuria di candidati: nove a Camerino (curiosamente saranno solo cinque tre anni dopo, quando il concorso andò a buon fine) e dieci a Sassari.

Entrando più in dettaglio<sup>37</sup>, si può osservare che il concorso camerte non era privo di candidati di un certo spessore, come il già ricordato Sailis e Guido Lucatello, che otterrà la cattedra qualche anno dopo. Nessuno di loro, però, raccolse un voto, e lo stesso accadde per il candidato locale, Flaminio Franchini, che aveva avuto a Camerino incarichi di Costituzionale e Amministrativo durante la guerra, e che pure presentava 14 pubblicazioni tra cui due monografie, giudicate però di carattere sostanzialmente scolastico. Quanto ai due mancati vincitori, Gueli aveva presentato, tra i suoi lavori, due monografie, che la commissione criticò perché troppo astratte e dispersive («si nota il desiderio del candidato di risalire ai sommi problemi del diritto. Ciò è prova della serietà dei suoi intenti, ma spesso lo distoglie dal portare contributi apprezzabili a problemi concreti»<sup>38</sup>). A Rizzo venne invece contestata l'insufficiente

---

<sup>36</sup> Tre commissari su cinque giudicano entrambe le tornate concorsuali: Emilio Crosa, Carlo Esposito e Costantino Mortati.

<sup>37</sup> BPI, 1948, n. 9, pp. 1203-1208.

<sup>38</sup> Ivi, p. 1206. Tra esse figurava una versione provvisoria (limitata alla parte generale) del suo saggio *Il regime politico*, che uscirà in forma definitiva del 1949 e che O. Chiesa,

apertura dogmatica di alcuni dei lavori; quanto alla corposa monografia su *La responsabilità regia e le deposizioni dei re inglesi* alle lodi sulla qualità dell'indagine storica corrispose l'affossante valutazione di alcuni commissari, secondo cui si trattava di un saggio «utile per i costituzionalisti, ma che non è di diritto costituzionale». Gueli e Rizzo si ripresentarono nel secondo concorso camerte del 1950, dove il primo prevalse sul secondo per quattro voti ad uno nell'ultimo posto della terna; Rizzo tentò ancora, presentandosi al concorso cagliaritano del 1951, dove raccolse il sostegno di un solo commissario che lo votò per tutte le posizioni della terna, ma sostanzialmente aveva ormai gettato la spugna. La commissione, infatti, si rammarica che sia sostanzialmente inattivo dal 1944, il che «impedisce di esprimere su di lui quel giudizio pienamente favorevole, cui egli per le sue doti potrebbe bene aspirare»<sup>39</sup>.

Quanto al concorso di Sassari del 1953, va detto che due candidati (Paolo Barile e Vincenzo Sica) vengono ternati in contemporanea a Trieste: stante che due membri della commissione (Esposito e Chiarelli) sono comuni ad entrambe le procedure e che i lavori si accavallano sembra verosimile che la sconfitta nel concorso sardo fosse funzionale alla vittoria immediatamente successiva in quello giuliano, anche in ragione del fatto che in quest'ultimo era in palio una cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, e non già di Diritto Costituzionale. È pur vero che il giudizio nei loro confronti non è alieno da severità: a Barile si contesta «la mancanza di un'opera di più ampio respiro, con maggiore intonazione dogmatica» e a Sica, come avviene anche a Trieste, una certa tendenza a forzare «la realtà [...] in schemi precostituiti»<sup>40</sup>. Tra gli altri candidati, alcuni vengono esclusi per gli interessi disciplinari non sufficientemente congruenti col Diritto Costituzionale: tra essi figura Galeotti, che sarà ternato in tale materia ad Urbino nel 1957, ma che probabilmente quattro anni prima non aveva ancora compiuto quella migrazione «verso tematiche di carattere *strettamente* giuridico-costituzionale» in cui avrebbe dato prova di «grande ingegno e originalità»<sup>41</sup>.

Un altro concorso che voglio richiamare è quello tenutosi a Cagliari nel 1958 per Diritto Pubblico, in cui risulta vincitore Edoardo Vitta, mentre gli altri due ternati sono Giuseppe Cuomo e Gustavo Vignocchi.

---

*Vincenzo Gueli*, DBGI, I, pp. 1083-1084, considera come il più importante contributo dello studioso alla teoria generale del diritto pubblico.

<sup>39</sup> BPI, 1952, n. 26, p. 1622.

<sup>40</sup> BPI, 1954, n. 13, pp. 1275-1276 e 1280.

<sup>41</sup> T.E. Frosini, *Serio Galeotti*, DBGI, I, p. 931 (enfasi mia).

Su questa procedura piomba come un ciclone la relazione di minoranza di Mortati<sup>42</sup>. Da una parte, egli esprime forti riverse sul vincitore, tanto che – un *unicum* in tutti i concorsi esaminati – Mortati si astiene nel giudizio sulla maturità scientifica, non già perché ne contesti la caratura scientifica, ma per la scarsa congruenza con la materia oggetto della procedura concorsuale di una produzione scientifica fortemente sbilanciata sul versante internazionalistico<sup>43</sup>. Ma è soprattutto su Cuomo che la relazione di minoranza prende la forma di una durissima requisitoria, i cui strali si abbattono anche sui giudizi di alcuni colleghi membri, in particolare Giorgio Cansacchi e Feliciano Benvenuti. Scrive Mortati che collocare Cuomo nella terna «non trova nessuna giustificazione nei titoli e dà luogo ad una grave e non tollerabile sperequazione di trattamento nei confronti di alcuni altri candidati, forniti di titoli di gran lunga superiori». Demolisce la monografia *Libertà di stampa e impresa giornalistica nell'ordinamento costituzionale italiano* per il metodo e la sostanza («indagini rivolte a pseudo-problemi [...] numerose, monotone ripetizioni degli stessi concetti»), con indicazioni puntuali dei passaggi sgraditi o dei fraintendimenti della dottrina citata. *Unità ed omogeneità del governo parlamentare*, invece, non è, come sostenuto dagli altri commissari, il segno della crescita dell'autore, ma quello di un peggioramento, né è affatto, come detto da Cansacchi, uno scritto di cristallina chiarezza, bensì oscuro in modo «quasi indecifrabile [...] tale da rendere impossibile il seguirlo con attenzione e cavare un costrutto dalla lettura». Lo trova «caotico», con «i soliti ondeggiamenti di pensiero» e se Benvenuti aveva lodato il metodo con cui il candidato poneva in relazione diritto e politica, per Mortati egli «ha fatto del cattivo diritto (per mancanza della sufficiente preparazione) e della cattiva sociologia». Sono ben sette i candidati che, a detta del costituzionalista calabrese, sono più meritevoli di Cuomo. Nella loro replica<sup>44</sup>, oltre a rivendicare la propria buona fede, gli altri commissari fanno riferimento, quanto a Vitta (di cui alcuni lavori sono comunque considerati schiettamente giuspublicistici) a precedenti in cui il diritto internazionale era stato ricondotto all'alveo del diritto pubblico, o

<sup>42</sup> BPI, 1959, n. 1, pp. 76-83.

<sup>43</sup> Esule per le leggi razziali, Vitta aveva giocoforza messo insieme importanti esperienze di insegnamento all'estero, specie a Gerusalemme e Tel Aviv. Quanto al suo profilo scientifico, nota F. Mosconi, *Vitta Edoardo*, DBGI, II, p. 2057 che «l'asse principale del suo interesse è sempre stato quello del diritto internazionale», anche se è vero che, come segretario scientifico del *Constitutional Committee of the Provisional Council of State*, egli aveva partecipato alla redazione delle prime leggi organiche dello stato d'Israele.

<sup>44</sup> BPI, 1959, n. 1, pp. 83-88.

in cui internazionalisti avevano occupato cattedre della suddetta materia. Per il caso di Cuomo, invece, attingono massicciamente ai giudizi resi da altri commissioni, ovvero quella che gli aveva conferito la libera docenza in Diritto Costituzionale e quella del concorso urbinato della medesima materia del 1957, quando lo studioso non solo era stato dichiarato maturo, ma aveva anche raccolto una preferenza per l'inclusione nella terna.

Un altro concorso degno di approfondimento per ragioni del tutto diverse è quello patavino, più volte evocato, per una cattedra in Diritto Pubblico Americano, istituita dalla legge 26.XII.1960, num. 1581 e dal DPR 31.XII.1960, num. 1890, unitamente a quelle di Storia americana, Letteratura anglo-americana e Letteratura nord-americana. In questo caso, la commissione si trova alle prese con due problemi, l'uno relativo all'interpretazione della norma, e l'altro toccante i criteri per individuare i vincitori, e si divide su due fronti, che poi saranno anche rispecchiati dalle votazioni per determinare la terna<sup>45</sup>. La maggioranza (Balladore Pallieri, Guarino e Gueli) ritiene che, stante che la materia ha ad oggetto in specifico il diritto pubblico interno americano, materia ben diversa da quello italiano, i titoli che non tocchino la specifica materia debbano essere considerati in modo secondario, semplicemente come indicativi «della generica attitudine scientifica e didattica dei candidati». Dal canto suo, Pierandrei fa mettere a verbale tanto il suo scetticismo verso la possibile formazione di una terna, visto che la normativa citata implica che ci debba essere *una sola cattedra* della materia in Italia<sup>46</sup>, quanto la sua diversa visione circa i criteri di valutazione da adottare. Non esisterebbero, infatti, una tradizione di studi specializzati nella materia, né precedenti del suo insegnamento in Italia. Se a questo si aggiunge che il concorso è stato «bandito all'improvviso e con un termine [...] assai breve ai fini della presentazione dei titoli», secondo l'ordinario torinese bisognerebbe dare il giusto peso alla lunga attività scientifica dei candidati intorno al diritto pubblico italiano, mettendo in secondo piano il lavoro specifico su quello americano – a meno che non ci siano concorrenti che dimostrino di padroneggiarlo in modo particolarmente vasto ed approfondito<sup>47</sup>. Si associa, sia pure con minor energia, anche Egidio Tosato. Alla prova

<sup>45</sup> BPI, 1963, n. 31, pp. 5180-5186.

<sup>46</sup> Questa posizione non gli impedirà però di esprimere il proprio voto per tutte le posizioni della terna.

<sup>47</sup> Anche in queste considerazioni, forse, egli dava prova di quella “dogmatica rigorosa” che per M. Gregorio, *sub voce*, DBGI, II, p. 1575, era il tratto principale della sua personalità di studioso.

dei fatti diversi candidati mostrano una produzione con ampie sezioni dedicate allo studio del diritto pubblico statunitense, anche se talvolta (si direbbe il caso di Guglielmo Negri e Salvatore Villari) sembra prevalere la dimensione espositiva, o quella politica. Le posizioni di Pierandrei e Tosato si traducono in un forte sostegno alla candidatura di un concorrente di indubbio valore e apprezzato dall'intera commissione, ma il cui interesse per il diritto americano era tangenziale: Leopoldo Elia. È uno dei rari concorsi in cui la relazione riporta i voti individuali espressi dai commissari: per tre volte Pierandrei e Tosato cercano di assicurare ad Elia un posto nella terna, ma escono sempre sconfitti. A uscire vincitore sarà Antonio La Pergola, mentre alle sue spalle si piazzeranno Giovanni Bognetti e Paolo Tesauro. La Pergola era da tempo immerso nella materia, di cui era incaricato nella facoltà patavina di Scienze Politiche; aveva comunque insegnato materie pubblicistiche a Bologna (presso la John Hopkins, la SPISA e la facoltà di Economia e Commercio). Contava varie borse di studio in paesi anglosassoni e all'Aia, nonché un Master a Harvard. Delle sue dieci pubblicazioni, la monografia *Sistema federale e compact clause* e due raccolte di esercitazioni sul rapporto tra norma federale e norma statale e sui membri del *cabinet* rappresentano quelle a rilevanza specifica. La commissione ha un giudizio tendenzialmente molto positivo, specie sulla monografia (in sostanza, perché tocca aspetti meno scontati dell'ordinamento costituzionale americano, esaminandoli dall'interno), anche se non mancano perplessità da parte di Tosato. Apprezzabile è anche la produzione scientifica di Bognetti, che presenta otto pubblicazioni, di cui due attinenti allo specifico concorsuale, ovvero la breve monografia (66 pagine) *La libertà d'espressione nella giurisprudenza nord-americana* e quella, ben più corposa (363 pagine) *La responsabilità per tort del funzionario e dello Stato nel diritto nordamericano*, di cui si loda la capacità «di penetrare uno degli istituti più tipici del diritto pubblico americano», fondendo armoniosamente la dimensione giuridica con quella storica. Più debole appare il profilo dell'ultimo ternato, Tesauro.

#### 4. *Brevi note sulle questioni di genere*

Chiudo queste mie osservazioni con alcune brevissime note sui profili di genere. La concisione è giustificata anche dal fatto che, rispetto ad altri settori disciplinari, l'ambito giuspubblicistico appare particolarmente

lento ad abbracciare una prospettiva non discriminatoria nei confronti delle studiose. È solo nell'ultimo quarto di questa storia che cominciano ad affacciarsi candidate alle procedure concorsuali. Di conseguenza, se si valuta complessivamente la proporzione fra generi per l'intero arco cronologico [Tav. 7] la prevalenza maschile è schiacciante: il 95,59% delle domande presentate ai concorsi da me esaminati proviene da uomini<sup>48</sup>.

Sembra che non ci sia altro da aggiungere ed invece l'analisi delle dinamiche che si delineano a partire dagli anni Settanta permette di rendere più contrastata l'immagine. L'anno cruciale è il 1972, quando per la prima volta vediamo delle candidate: tre ai concorsi di Diritto Costituzionale a Cagliari e Chieti, una, nella stessa materia, a Modena, quattro nel concorso cagliaritano di Diritto Pubblico che, come visto nel § 1, rappresenta l'acme nel numero di partecipanti – nell'occasione, altre due ricercatrici avevano dapprima presentato e poi ritirato la propria domanda. Si tratta di un esordio ampiamente positivo, con quattro studiose che si vedono riconoscere la maturità scientifica, anche se nessuna riesce a figurare nella terna dei vincitori. La fuoriclasse è Lorenza Carlassare, che consegue l'*en plein*, con quattro riconoscimenti della maturità scientifica su quattro procedure a cui partecipa, di cui tre con voto unanime. La commissione più ostile alle candidature femminili è quella del concorso cagliaritano di Diritto Costituzionale<sup>49</sup>, che riconosce solo a maggioranza (diversamente da quanto fatto per sei colleghi maschi) la maturità di Carlassare, negandola ad altre due studiose, Iole Buccisano e Laura Sturlese. È possibile che queste valutazioni siano dettate anche dal pregiudizio, per quanto, almeno per le ultime due candidate, ci siano elementi oggettivi a sostegno della decisione dei commissari. Di Carlassare<sup>50</sup> si apprezzano sì le «pregevoli doti» tanto espositive, quanto d'analisi e di posizione e soluzione dei problemi, ma si sollevano dubbi sull'originalità delle soluzioni prospettate. A Buccisano si contesta una produzione scientifica limitata sul piano quantitativo, il che è oggettivamente vero, stante che la candidata ha presentato solo una monografia ed un saggio;

<sup>48</sup> Il calcolo è fatto sulla base delle *domande* presentate, non degli individui. I numeri assoluti di uomini e donne che hanno presentato la propria candidatura sono diversi e indicherebbero un monopolio leggermente meno abnorme da parte maschile.

<sup>49</sup> BPI, 1973, n. 9, pp. 890-899.

<sup>50</sup> A Padova aveva subito un'ulteriore forma di discriminazione: era stata infatti privata dell'incarico di assistente al momento delle nozze, salvo essere reintegrata quando era rimasta vedova, cfr. A. Pugiotta, *Un piccolo libro per una grande costituzionalista*: Nel segno di Lorenza Carlassare. Testimonianze e ricordi (*Volta la carta*, Ferrara 2023), in «Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna», (4/2023), p. XI.

Sturlese è penalizzata dal fatto che le sue pubblicazioni appartengono all'ambito disciplinare della Storia delle istituzioni politiche, di cui era libera docente dal 1967 e che insegnava a Firenze. È un rilievo condiviso dalla commissione del concorso di Diritto Costituzionale di Chieti, che ciononostante riconosce alla studiosa la maturità scientifica con quattro voti contro uno<sup>51</sup>. Col medesimo punteggio la stessa commissione accorda identico riconoscimento a Sara Volterra, pur esprimendo qualche riserva su una produzione scientifica assorbita dallo studio dell'ordinamento statunitense, e di cui si desidererebbe un ampliamento al diritto italiano<sup>52</sup>. L'ultima donna a vedersi conferire, sia pure di stretta misura, la maturità scientifica è Donella Resta Salberini, nel concorso cagliaritano di Istituzioni di Diritto Pubblico del 1972.

Alla luce di queste premesse, che avevano viste diverse studiosse distinguersi nelle procedure concorsuali cui avevano partecipato, stupisce la contrazione delle domande in occasione del concorso nazionale di Diritto Costituzionale del 1975, dove Carlassare risulta la sola candidata dopo che Sturlese aveva ritirato la propria domanda. Per la studiosa veneta questa procedura concorsuale rappresenta un'ulteriore tappa nel suo progressivo avvicinamento alla cattedra. Come si è visto, aveva da subito fatto incetta di riconoscimenti di maturità scientifica, ed inoltre a Chieti era stata inclusa nella rosa dei dieci migliori studiosi dai quali era stata tratta la terna, mentre nel concorso cagliaritano di Istituzioni di Diritto Pubblico aveva anche raccolto una preferenza. Nel citato concorso nazionale Carlassare viene inclusa, con voto unanime, nel gruppo dei venticinque, ma resta fuori da quello degli undici più meritevoli<sup>53</sup>. Perché una propria candidatura venga coronata da successo la studiosa dovrà aspettare il concorso nazionale del 1978: chiamata a Messina nell'agosto di quell'anno, a novembre passerà, per le dinamiche già osservate, a Ferrara, dove nel 1982 diverrà la prima donna a ottenere l'ordinariato in Diritto Costituzionale<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Sturlese aveva presentato principalmente due studi monografici dedicati alla storia e all'attualità del sistema parlamentare inglese (*Il re e i lords nel parlamento medievale inglese* e *La crisi del bicameralismo in Inghilterra*): la commissione, pur apprezzando le doti della candidata, e la dimensione giuridica del secondo lavoro, aveva rilevato come apparisse «ancora limitata l'attenzione ai problemi di diritto italiano» (BPI, 1973, nn. 11-12, p. 1387).


<sup>52</sup> Ivi, p. 1386.

<sup>53</sup> Pesa, forse, l'opinione di due commissari che riscontrano una maggiore attinenza delle sue pubblicazioni con la disciplina delle Istituzioni di Diritto Pubblico (BPI, 1976, nn. 7-8, II, suppl., p. 17).

<sup>54</sup> È un dato costantemente ripetuto nei profili biografici della studiosa, specie in

5. Appendice


Tav. 1: Frequenza concorsi



I valori indicati sull'asse delle ordinate fanno riferimento *al numero di posti messi a concorso* nell'arco cronologico indicato sull'asse dell'ascisse (quindi, uno solo nei concorsi da straordinario).


occasione della sua scomparsa nel 2022. È un'insistenza comprensibile – ma molto più di rado si sottolinea come Carlassare restasse troppo a lungo *la sola ordinaria* della disciplina – che però talvolta arriva all'iperbole (così A. Pugiotto, *Un piccolo libro*, cit., p. XI: «L'ordinariato in Diritto costituzionale arrivato con una decina d'anni di ritardo (paradossalmente proprio perché donna più brava di molti colleghi maschi) – come si è detto, tra il primo concorso cui la studiosa partecipa e il conseguimento del titolo di professore straordinario passano sei anni).

Tav. 2: Numero domande presentate ai concorsi (valori assoluti)



Per i concorsi sino al 1974 (incluso) il riferimento è ai concorsi da straordinario; il dato relativo al 1975-79 fa riferimento ai concorsi nazionali, ma non si dispone di quello relativo al numero di domande presentate nell'ambito del gruppo disciplinare di Diritto Pubblico.

Tav. 3: Numero domande presentate ai concorsi (media per posti disponibili)



Per i concorsi da straordinario si considera un solo posto in palio.

Tav. 4: Distribuzione geografica concorsi da professore straordinario



Diritto Costituzionale  
Istituzioni di Diritto Pubblico / Diritto Pubblico Generale  
Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica  
Diritto Pubblico Americano


La freccia “vuota” indica concorsi privi di vincitori.

Tav. 5: Distribuzione geografica passaggi all'ordinariato




Diritto Costituzionale  
Istituzioni di Diritto Pubblico / Diritto Pubblico Generale  
Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica  
Diritto Pubblico Americano

Tav. 6: Mancata individuazione terne o vincitori



Tav. 7: Suddivisione per genere delle domande presentate nelle varie procedure selettive





## Damigela Hoxha

### *Concorsi di diritto amministrativo*

SOMMARIO: 1. Il concorso universitario come specchio della cultura giuridica – 2. La ricostruzione postbellica e la revisione dei concorsi del 1939 e del 1942 – 3. Gli atenei “di servizio” e la geografia concorsuale del dopoguerra – 4. Gli anni Sessanta: espansione della disciplina e rafforzamento della comunità scientifica – 5. Gli anni Settanta e la stagione dei giuristi “ingegneri istituzionali” – 6. La curiosità per le nuove frontiere del diritto – 7. La Scuola bolognese e la trasformazione del sistema concorsuale – 8. La cesura del 1973 e la stagione dei concorsi di massa.

#### *1. Il concorso universitario come specchio della cultura giuridica*

Vi è un'Italia che non si lascia cogliere nei codici, ma nei verbali delle commissioni giudicatrici; un'Italia che non risiede esclusivamente nelle aule giudiziarie o nei corridoi ministeriali, bensì nelle carte degli archivi universitari, nelle firme dei commissari, nelle formule e nei giudizi che accompagnano i concorsi accademici. È l'Italia del diritto amministrativo, la quale, tra il 1945 e il 1975, procede quasi in parallelo alle trasformazioni dello Stato, dell'università e della cultura giuridica nazionale<sup>1</sup>. In tale quarantennio, il concorso universitario rappresenta un osservatorio privilegiato, capace di restituire, con singolare precisione, tanto le grandi tensioni della storia repubblicana – dalla dittatura alla ricostruzione, dalla nascita della Repubblica alla stagione dell'espansione economica e della programmazione pubblica – quanto le sottili, continue trasformazioni del mestiere del giurista. Tra queste, merita particolare attenzione la metamorfosi del rapporto fra sapere accademico e potere politico: un nesso complesso, talvolta ambiguo, a cui gli universitari in generale e gli studiosi di diritto pubblico in particolare difficilmente possono sottrarsi.

---

<sup>1</sup> Un'attenta analisi dell'evoluzione dei concorsi universitari in riferimento ai docenti delle materie giuridiche è stata fatta da G. Fois, *I concorsi universitari*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2001, pp. 1213-1252; M. Giannetto, *Gli studiosi di diritto amministrativo (1951-1975)*, Ivi, pp. 1155-1186; G. Tosatti, *Gli studiosi di diritto amministrativo (1976-2000)*, Ivi, pp. 1187-1212. Sulla storia della disciplina si rinvia anzitutto a L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Bari 2001, ma anche a S. Cassese, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna 1971; G. Melis, *La storia del diritto amministrativo*, in S. Cassese, *Trattato di diritto amministrativo*, I, *Diritto amministrativo generale*, Milano 2000.

La poliedricità del giurista italiano – professore, avvocato, talvolta parlamentare – già caratteristica dell’età liberale e ricostruita efficacemente da Aldo Mazzacane nella figura del giurista “uno e trino”<sup>2</sup>, si ripresenta nell’Italia repubblicana in forme diverse, ma non meno rilevanti. Tale dato costituisce lo sfondo essenziale entro cui leggere la storia concorsuale del diritto amministrativo.

## 2. *La ricostruzione postbellica e la revisione dei concorsi del 1939 e del 1942*

Nel secondo dopoguerra, la disciplina amministrativistica fu chiamata a ricostruire non soltanto i propri strumenti concettuali, ma anche le strutture istituzionali della formazione accademica. In tale prospettiva, i concorsi a cattedra universitaria assumono un ruolo particolarmente rivelatore: attraverso la composizione delle commissioni, i criteri di valutazione adottati e la distribuzione geografica delle sedi banditorie, essi consentono di cogliere, in filigrana, l’evoluzione complessiva della scienza amministrativistica in età repubblicana<sup>3</sup>.

Negli anni Quaranta – come mostra emblematicamente il concorso del 1939<sup>4</sup> – l’accesso alla cattedra universitaria si configura ancora come una cerimonia rigorosamente controllata e quasi ieratica, un rito solenne e formale. Il linguaggio delle commissioni è severo, calibrato, austero; la valutazione si presenta come un vero e proprio “atto di Stato”, finalizzato ad accertare la “maturità scientifica”, la “serietà dell’impostazione”, la “padronanza del metodo giuridico”. Nei verbali delle commissioni del tardo Ventennio ricorre di frequente l’aggettivo “disciplinato”, riferito tanto ai candidati quanto agli scritti e ai metodi di ricerca: una scelta lessicale che riflette una stagione in cui il sapere giuridico è chiamato a mostrare ordine, compostezza e deferenza verso l’autorità. Con la fine della guerra e la nascita della Repubblica, tale quadro muta progressivamente. Le relazioni delle commissioni del dopoguerra sono costruite su espressioni nuove –

---

<sup>2</sup> A. Mazzacane, *Secolo dell’università e secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in A. Mazzacane - C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale*, Napoli 1994.

<sup>3</sup> L. Torchia - E. Chiti - R. Perez - A. Sandulli (curr.), *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, Napoli 2008; S. Cassese (cur.), *Il diritto pubblico nella seconda metà del XX secolo*, Milano 2002; L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, cit.

<sup>4</sup> BPI, 1940, II, pp. 381-385.

“spirito democratico”, “apertura sistematica”, “attenzione alla Costituzione” – che testimoniano la lenta, prudente assimilazione di un diverso lessico politico e culturale. È la stagione in cui il diritto amministrativo, pur ancora caratterizzato da un’impronta formalistica, comincia a configurarsi come strumento di ricostruzione civile. Parallelamente, evolve il linguaggio valutativo: alle formule assertive degli anni Trenta (“si ritiene”, “si riconosce”, “si considera”) subentrano espressioni più aperte e dialogiche (“si apprezza”, “si auspica”, “si confida”) ed emergono concetti quali “originalità”, “ricerca”, “atteggiamento critico”. Il diritto amministrativo abbandona così gradualmente la funzione di mera ‘grammatica dell’obbedienza’ per divenire, sempre più, la ‘sintassi della responsabilità’, adeguata al nuovo contesto costituzionale e alla funzione democratica dell’amministrazione.

La vicenda più significativa di tale fase riguarda la revisione dei concorsi per le cattedre di diritto amministrativo banditi a Cagliari nel 1939 e a Urbino nel 1942<sup>5</sup>, entrambi riesaminati nel 1948 a seguito dell’abrogazione delle leggi razziali<sup>6</sup>. I due studiosi ebrei Giuseppino Treves<sup>7</sup> e Paolo Ravà<sup>8</sup>, esclusi dai concorsi originari per effetto della normativa del 1938, videro le proprie posizioni riesaminate da una commissione composta da Luigi

<sup>5</sup> BPI, 1943, II, pp. 704-709.

<sup>6</sup> I due concorsi revisionati si trovano in BPI, 1949, n. 27, II, pp. 1858-1860.

<sup>7</sup> Giuseppino Treves (1909-1976) iniziò la sua carriera in modo rapido e brillante: divenne libero docente a Torino nel 1931, fu incaricato dell’insegnamento di Diritto amministrativo a Sassari dal 1932 al 1935 e successivamente a Messina dal 1935 al 1937. La sua attività accademica si interruppe però bruscamente nel 1938, quando le leggi razziali lo costrinsero all’esilio in Inghilterra, dove rimase fino al termine della guerra. Durante questo periodo collaborò con la *London School of Economics* e approfondì lo studio del common law, ambito nel quale sarebbe poi diventato uno dei più autorevoli studiosi. Per ulteriori informazioni sulla sua vita e sulla sua produzione scientifica si veda, da ultimo, M. Pastorelli, *Treves Giuseppino*, DBGI, II, pp. 1976-1977.

<sup>8</sup> Paolo Ravà (Venezia, 1911) si laureò in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università di Padova nel 1933. Fu assistente presso l’Istituto di Diritto Pubblico della medesima Università fino all’autunno del 1938, svolgendo attività didattica integrativa e talora supplendo i professori nelle lezioni. Lasciata l’Italia nel 1939, proseguì la propria attività scientifica in Inghilterra e successivamente negli Stati Uniti d’America, dove nel 1942 conseguì una seconda laurea in Giurisprudenza presso la Washington University di St. Louis (Missouri), continuando anche in seguito l’attività di ricerca.

Raggi (presidente)<sup>9</sup>, Cino Vitta – anch'egli epurato nel 1938 –<sup>10</sup>, Giovanni Miele<sup>11</sup>, Roberto Lucifredi<sup>12</sup> ed Enrico Guicciardi<sup>13</sup>.

Per il concorso di Cagliari del 1939, la Commissione riconobbe l'elevato valore scientifico di Treves e Ravà, ma ritenne comunque di confer-

---

<sup>9</sup> Luigi Raggi (1876-1954) ottenne la libera docenza a Genova nel 1905; nel 1906 fu chiamato come professore straordinario di diritto amministrativo a Camerino e l'anno successivo divenne ordinario, ruolo che ricoprì fino al 1910. Riprese poi l'insegnamento nel 1918 a Genova, dove rimase fino al pensionamento e dove ricoprì anche la carica di Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1935 al 1945. Si veda, per ulteriori dettagli, M. Pastorelli, *Raggi Luigi sr.*, DBGI, II, pp. 1647-1648.

<sup>10</sup> Cino Vitta (1873-1953), tra i maggiori amministrativisti italiani del primo Novecento, fu professore ordinario a Torino fino al 1938, quando venne espulso dall'università a seguito delle leggi razziali. Costretto all'esilio in Svizzera, poté rientrare in Italia solo dopo la guerra, riprendendo l'insegnamento e contribuendo alla ricostruzione della disciplina. Cfr. A. Sandulli, *Costruire lo stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano 2009, pp. 310-311.

<sup>11</sup> Giovanni Miele (1907–2000) fu tra i più autorevoli amministrativisti italiani del Novecento. Allievo di Guido Zanobini, iniziò giovanissimo la carriera universitaria tra Sassari, Cagliari e Pisa, dove si distinse per gli studi sul testo costituzionale. Dal 1950 insegnò a Firenze per oltre venticinque anni, contribuendo in modo significativo alla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, che diresse insieme a Massimo Severo Giannini. Si veda A. Sandulli, *Giovanni Miele*, DBGI, I, pp. 1344-46.

<sup>12</sup> Roberto Lucifredi (1909-1981) fu giurista e uomo politico di primo piano. Docente di Diritto pubblico a partire dal 1935 e sopravvissuto alla deportazione a Dachau, ebbe una lunga carriera parlamentare nella Democrazia Cristiana, ricoprendo varie volte l'incarico di sottosegretario e, nel 1963, quello di ministro per la riforma della Pubblica amministrazione; fu inoltre tra i fondatori della LUISS, della quale divenne il primo rettore. Si vedano A. Bolognini, *Roberto Lucifredi. L'uomo, il docente, il politico*, Genova, 2011 e, da ultimo, L. Acquarone, *Roberto Lucifredi*, DBGI, I, pp. 1211-1212.

<sup>13</sup> Enrico Guicciardi (1909 - 1970) fu tra i maggiori amministrativisti italiani del Novecento. Allievo di Donato Donati, insegnò a Ca' Foscari e, dal 1936, all'Università di Padova, dove resse per oltre trent'anni la cattedra di diritto amministrativo, fu preside e direttore dell'Istituto di diritto pubblico, e produsse una vasta opera scientifica soprattutto in tema di beni pubblici e giustizia amministrativa. Intensa anche la sua attività forense, che lo portò alla presidenza del Consiglio Nazionale Forense nel 1969. Cfr. A. Amorth, *Enrico Guicciardi*, in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*, Padova 1975, pp. IV-XXVIII e, da ultimo, G. Monaco - G. Volpe, *Enrico Guicciardi*, DBGI, I, pp. 1088-1089.

mare la terna originaria (Antonio Amorth<sup>14</sup>, Massimo Severo Giannini<sup>15</sup> e Vincenzo Romanelli<sup>16</sup>), osservando che, con ovvio riferimento alla data del concorso, i due candidati non erano al tempo inferiori alla terna vincitrice. In particolare, la Commissione, dopo aver accertato la netta superiorità scientifica di Amorth e Giannini, ritenne che Treves, anche qualora fosse stato ammesso, «non avrebbe potuto essere incluso nella terna dei vincitori»; analogamente, Ravà non avrebbe potuto prevalere su Romanelli, risultando, nella comparazione diretta dei titoli, sensibilmente inferiore<sup>17</sup>.

Merita una breve notazione la posizione di Amorth. Formalmente indicato come vincitore del concorso, egli non poté tuttavia conseguire immediatamente la nomina a professore straordinario «a causa del divieto allora vigente per l'assunzione nei ruoli statali di impiegati celibi»<sup>18</sup>. Tale disposizione venne successivamente mitigata in ragione dello stato di guerra, mediante un'esenzione prevista per i celibi militari o militarizzati, e ciò rese possibile la sua nomina a straordinario presso la Regia Università di Modena nel dicembre 1941.

Analoga fu l'argomentazione su cui poggiò la revisione del concorso di Urbino del 1942, con la conferma della terna Aldo Sandulli, Renato Alessi, Pietro Gasparri, sebbene, una volta evidenziata la superiorità manifesta di Alessi e Sandulli, non mancò una accesa discussione sul confronto tra Gasparri e Treves.

Pur confermando formalmente gli esiti originari dei concorsi,

<sup>14</sup> Antonio Amorth (1908–1986) è stato un celebre giurista italiano, allievo di Oreste Ranalletti, docente di diritto amministrativo e costituzionale presso l'Università di Milano. Vicino all'area cattolica dei c.d. "professorini" (Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani), collaborò ai lavori preparatori della Costituzione repubblicana ed è noto per i suoi studi sulla gerarchia e sul merito amministrativo. Cfr. R. Villata, *Antonio Amorth*, DBGI, I, pp. 59-60.

<sup>15</sup> Massimo Severo Giannini (1915-2000) è stato tra i più autorevoli giuristi italiani del Novecento e fra i padri della Costituzione. Allievo di Santi Romano, e successivamente anche di Guido Zanobini, conseguì in giovanissima età — a soli ventiquattro anni — la cattedra di diritto amministrativo. Nell'anno accademico 1939-1940 fu immediatamente chiamato dall'Università di Sassari, dove tenne la celebre prolusione intitolata *Profili storici della scienza del diritto amministrativo*. Otterrà la promozione a professore ordinario nel 1943 (BPI, 1944, II). Su di lui si veda, da ultimo, S. Cassese, *Massimo Severo Giannini*, DBGI, I, pp. 984-987.

<sup>16</sup> M. Pastorelli, *Vincenzo Maria Romanelli (Grimaldi)*, DBGI, I, p. 1726.

<sup>17</sup> BPI, 1949, n. 27, II, p. 1859.

<sup>18</sup> RDL 25 febbraio 1939, n. 335. Cfr. Ch. Valsecchi, P. Volpe, *Nubili, celibi e la mancata nomina a professore universitario: un caso di discriminazione maschile tra il 1939 e il 1943?*, in «Historia et Ius», 2024, pp. 1-43.

la Commissione ritenne opportuno procedere anche a una esplicita riabilitazione morale dei due studiosi esclusi per effetto della normativa razziale. A tal fine, rivolse loro «una calda parola d'incoraggiamento, affinché continuino a dedicare la loro attività agli studi, come del resto essi hanno fatto, con alcuni lavori recenti, di cui la Commissione non poteva legittimamente tener conto». Aggiunse, inoltre, di essere «certa che, se il Ravà continuerà a lavorare come ha fatto finora sì da rendere più ricca la sua produzione e fornirà la prova della sua capacità didattica, e se il Treves saprà dare dimostrazione della sua capacità costruttiva, entrambi conquisteranno probabilmente il risultato cui aspirano»<sup>19</sup>.

### 3. *Gli atenei “di servizio” e la geografia concorsuale del dopoguerra*

Nel primo decennio repubblicano, la possibilità di bandire concorsi rimase prerogativa di alcuni atenei che svolgevano una sorta di funzione di “servizio” per l'intero sistema universitario. Università come Cagliari, Urbino, Camerino, Sassari – e, più tardi, Catania e Macerata – diventarono sedi privilegiate di concorsi destinati ad alimentare gli organici delle facoltà maggiori. Il concorso, in quegli atenei, aveva una funzione duplice: accreditare la sede periferica presso il Ministero della Pubblica Istruzione e trattenere, seppure temporaneamente, giovani studiosi promettenti, destinati, in seguito, a trasferirsi verso sedi più prestigiose<sup>20</sup>. Attraverso tali dinamiche, nacquero veri e propri corridoi di mobilità accademica tra periferia e centro, i quali segnarono profondamente la struttura della scienza amministrativistica della seconda metà del Novecento.

I concorsi del primo decennio repubblicano – tra cui Catania 1950<sup>21</sup>,

---

<sup>19</sup> BPI, 1949, n. 27, II, p. 1860.

<sup>20</sup> G. Fois, *I concorsi universitari*, cit., p. 1215.

<sup>21</sup> La commissione, composta da Giuseppe Menotti de Francesco, Giovanni Miele, Pietro Bodda, Enrico Guicciardi e Aldo Sandulli, identificò quali vincitori Giuseppino Treves, Feliciano Benvenuti e Pasquale del Prete.

Camerino 1953<sup>22</sup>, Cagliari 1955<sup>23</sup>, Pisa 1961<sup>24</sup> – videro l'affermazione di una generazione destinata a esercitare un ruolo di primo piano nella disciplina per oltre trent'anni<sup>25</sup>: Feliciano Benvenuti<sup>26</sup>, Flaminio Franchini<sup>27</sup>, Pasquale Del Prete<sup>28</sup>, Eugenio Cannada Bartoli<sup>29</sup>, Vincenzo Silvestri<sup>30</sup>, Mario Nigro<sup>31</sup>, Vincenzo Spagnuolo Vigorita<sup>32</sup>, tra gli altri.

<sup>22</sup> Commissione: Guido Zanobini, Giuseppe Menotti de Francesco, Pietro Bodda, Enrico Guicciardi, Aldo Sandulli. Vincitori: Elio Casetta, Flaminio Franchini, Giuseppe Codacci Pisanelli.

<sup>23</sup> Nel concorso cagliaritano la commissione, composta da Mario Bracci, Giovanni Miele, Raffaele Resta, Antonio Amorth, Massimo Severo Giannini, promosse alla terna Vittorio Ottaviano, Michele Cantucci, Luigi Galateria

<sup>24</sup> Giuseppe Menotti de Francesco, Giovanni Miele, Alfonso Tesauro, Roberto Lucifredi e Raffaele Resta furono i membri della commissione pisana che nominò quali vincitori Flaminio Franchini, Mario Nigro e Vincenzo Spagnuolo Vigorita.

<sup>25</sup> Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1969 si svolsero complessivamente otto concorsi a cattedra in diritto amministrativo (Catania 1950, Camerino 1953, Cagliari 1955, Pisa 1961, Ferrara 1962, Sassari 1963, Sassari 1966, Chieti 1968). Come è stato rilevato da Fulco Lanchester, «per quanto riguarda la riproduzione concorsuale del secondo dopoguerra», è opportuno mettere in evidenza «come essa sia stata – in analogia con ciò che era accaduto dopo il primo conflitto mondiale – sostanzialmente congelata sino alle soglie degli anni Cinquanta». F. Lanchester, *La dottrina costituzionalistica italiana tra il 1948 e il 1954*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), pp. 757-758. La citazione si trova in G. Fois, *I concorsi universitari*, cit., p. 1214.

<sup>26</sup> Feliciano Benvenuti (1916–1999) è stato un giurista e avvocato italiano, professore di diritto amministrativo a Padova, all'Università Cattolica di Milano e a Ca' Foscari Venezia, di cui fu rettore. Allievo di Donato Donati, sviluppò una concezione del diritto amministrativo ispirata ai valori costituzionali, all'autonomia regionale e alla partecipazione. Ebbe rilevanti incarichi istituzionali e un ruolo influente nel dibattito sul decentramento regionale. Si veda U. Allegretti, *Feliciano Benvenuti*, DBGI, I, pp. 221-223.

<sup>27</sup> E. Mura, *Flaminio Franchini*, DBGI, I, pp. 903-904.

<sup>28</sup> F. De Leonardis, *Pasquale Del Prete*, DBGI, I, pp. 741-742.

<sup>29</sup> Eugenio Cannada Bartoli (1925-2001) è stato vincitore del concorso di Istituzioni di Diritto pubblico nel 1951 per la sede di Cagliari. Cfr. L. Torchia *et alii*, *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., p. 74.

<sup>30</sup> F. Manganaro, *Vincenzo Silvestri*, DBGI, I, pp. 1865-1866.

<sup>31</sup> A. Meniconi, *Mario Nigro*, DBGI, II, pp. 1438-1440.

<sup>32</sup> Sugli esordi accademici di Vincenzo Spagnuolo Vigorita (1931-2022) si veda G. Melis, *Il diritto amministrativo all'inizio degli anni Sessanta. Appunti sugli esordi in carriera di Vincenzo Spagnuolo Vigorita*, in V. Spagnuolo Vigorita, *Opere giuridiche 1954-1994. I*, Napoli 2001, pp. XV-XXIII. Più in generale si rinvia a L. Torchia *et alii*, *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., pp. 79-80.

Le commissioni riflettevano, in larga misura, la continuità con la cultura giuridica precedente alla Costituzione. In esse figuravano stabilmente Guido Zanobini<sup>33</sup>, Giuseppe Menotti De Francesco<sup>34</sup>, Cino Vitta, Raffaele Resta<sup>35</sup>, Enrico Guicciardi. Si trattava di un gruppo ristretto di “maestri”, appartenenti alla generazione formata prima dell’entrata in vigore della Costituzione, il cui ruolo risultò decisivo nella tutela della continuità metodologica e della trasmissione di scuola<sup>36</sup>. Come osserva Sabino Cassese, la Costituzione repubblicana «rappresentava l’inizio di un nuovo periodo costituzionale, [ma] non segnava un taglio netto con il diritto amministrativo», per una pluralità di ragioni, tra cui «la scarsa attenzione dei costituenti al fenomeno amministrativo» e «la lentezza con la quale la legislazione di interesse amministrativo si adeguava ai principi costituzionali»<sup>37</sup>. A ciò si aggiunge, come sottolinea Guido Melis, «la continuità degli uomini: i principali giuristi formati negli anni Trenta occuparono le cattedre universitarie del dopoguerra, governarono ancora la

---

<sup>33</sup> Guido Zanobini (1890–1964) è stato uno dei maggiori giuristi italiani del Novecento, allievo di Santi Romano e professore di diritto amministrativo a Pisa e poi alla Sapienza di Roma. Autore del celebre *Corso di diritto amministrativo*, fu tra i principali esponenti del metodo giuridico formale e fondatore della *Rivista trimestrale di diritto pubblico*. Cfr. A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano 2009, pp. 211-219; Id., *Guido Zanobini*, DBGI, II, pp. 2083-2086.

<sup>34</sup> Giuseppe Menotti De Francesco (1885–1978) è stato un giurista e politico italiano, professore di diritto amministrativo e costituzionale nelle Università di Urbino, Pavia, Messina e Milano, di cui fu rettore (1948–1960). Deputato monarchico nella II legislatura, fu membro del Consiglio superiore della magistratura (1959–1963). Cfr. P. Allotti, *Giuseppe Menotti De Francesco*, DBGI, I, p., 673.

<sup>35</sup> Raffaele Resta (1905–1973) è stato un giurista e politico italiano, professore di diritto amministrativo nelle Università di Sassari, Urbino, Macerata, Bari e poi Roma, di cui fu anche rettore (1947–1951). Studioso dei limiti della discrezionalità amministrativa e della tutela del cittadino, fu deputato della Democrazia Cristiana dal 1948 al 1963 e sottosegretario in diversi governi del secondo dopoguerra. Si veda A. Sandulli, *Raffaele Resta*, DBGI, II, p. 1672.

<sup>36</sup> Negli anni Cinquanta, con la scomparsa di insigni studiosi, quali Ugo Forti, Vittorio Emanuele Orlando, Oreste Ranelletti, Cino Vitta e Mario Bracci, si dava avvio a quella stagione di riflessione – scrive Giannotti – a cui avrebbero contribuito i giuristi della terza generazione, uscita dai concorsi degli anni Trenta e Quaranta, e anche la generazione vincitrice dei concorsi dello stesso decennio: Feliciano Benvenuti e Pietro Virga nel 1950, Pasquale Del Prete e Giuseppino Treves nel 1951, Eugenio Cannada Bartoli e Mauro Silvestri nel 1952, Giuseppe Codacci Pisanelli e Claudio Franchini nel 1954, Vittorio Ottaviano nel 1955, Michele Cantucci e Luigi Galateria nel 1956, Gustavo Vignocchi nel 1959.

<sup>37</sup> S. Cassese, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, cit., p. 56.

selezione concorsuale, gestirono le principali riviste»<sup>38</sup>. A questa generazione appartiene la triade Giannini-Miele-Benvenuti, che funge da ponte tra la stagione pre-costituzionale e quella repubblicana, orientando il diritto amministrativo verso nuovi temi, quali l'autonomia dell'amministrazione, le garanzie dei cittadini e la comparazione.

#### 4. *Gli anni Sessanta: espansione della disciplina e rafforzamento della comunità scientifica*

Il decennio successivo vede un ampliamento significativo del corpo accademico e una crescita della centralità del diritto amministrativo nelle Università. Emblematico, in questo senso, è il concorso di Ferrara del 1962, che vede riuniti in commissione Roberto Lucifredi, Massimo Severo Giannini, Pietro Virga, Feliciano Benvenuti ed Elio Casetta, quest'ultimo protagonista di un rapidissimo avanzamento di carriera, essendo nominato assistente a Torino nel 1953 e già professore straordinario a Camerino nello stesso anno<sup>39</sup>. La terna dei vincitori è composta da Alberto Romano<sup>40</sup>, Vittorio Bachelet<sup>41</sup> e Guido Falzone<sup>42</sup>. In una lunga postilla finale, la Commissione affermava che «gli studiosi del diritto amministrativo che hanno partecipato al presente concorso e gli altri più giovani, che adesso non hanno preso parte, sono in buon numero e rivelano doti singolari di

<sup>38</sup> G. Melis, *La storia del diritto amministrativo*, cit., p. 146.

<sup>39</sup> Elio Casetta (1937–2017) è stato uno dei più autorevoli professori italiani di diritto amministrativo. Ha insegnato a lungo nelle università italiane, in particolare presso l'Università di Torino, contribuendo in modo decisivo alla formazione di generazioni di giuristi.

<sup>40</sup> Per un profilo biografico e scientifico di Alberto Romano (1932 – 2025), ordinario di Diritto amministrativo nelle Università di Ferrara, Torino e Roma «La Sapienza», fondatore di una originale teoria della giurisdizione amministrativa ispirata alla tradizione istituzionale di Santi Romano, si vedano, tra gli altri, R. Cavallo Perin, *Alberto Romano, maestro agli albori del nuovo millennio* (<https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/comunicazioni-aic/in-ricordo-di-alberto-romano>).

<sup>41</sup> Vittorio Bachelet (1926–1980), giurista e docente universitario, fu presidente dell'Azione Cattolica e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esponente del cattolicesimo democratico, si distinse per l'impegno civile e istituzionale. Fu assassinato dalle Brigate Rosse all'Università «La Sapienza» di Roma nel 1980. Cfr. F. Lanchester, *Vittorio Bachelet*, DBI, 34, 1988, *ad vocem* e, da ultimo, A. Sandulli, *Vittorio Bachelet*, DBGI, I, pp. 141-142.

<sup>42</sup> Su Guido Falzone si veda L. Torchia *et alii* (curr.), *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., p. 81.

capacità di studio e di attitudine all'indagine scientifica, che consentono di guardare all'avvenire con sicura fiducia». I commissari aggiungono che «già oggi, vari fra essi possono ritenersi degni di una cattedra universitaria e altri sono già così innanzi nella loro maturazione scientifica che non vi è dubbio che saranno presto pienamente idonei». Sulla base di tali considerazioni, la Commissione formulava l'auspicio «che al più presto venga bandito un nuovo concorso di diritto amministrativo», richiamando anche «l'importante sviluppo» che, ormai da anni, avevano assunto in Italia gli studi di diritto processuale amministrativo, che avevano allargato i confini, anche didattici, della disciplina. In tale prospettiva, la Commissione si dichiarava «certa di essere fedele interprete del pensiero di tutti i cultori delle discipline amministrativistiche» nel formulare il voto affinché, nel previsto riordinamento delle facoltà di giurisprudenza, venisse inserito l'insegnamento fondamentale di diritto processuale amministrativo e, nell'attesa, venisse bandito un concorso specificamente dedicato a tale materia, «la cui autonomia scientifica e la cui importanza didattica non possono essere più a lungo sconosciute»<sup>43</sup>.

Un analogo auspicio per la crescita della comunità disciplinare provenne dai concorsi di diritto amministrativo banditi a Sassari nel 1963 e nel 1966. Nel primo caso la commissione era composta da Miele, Giannini, Bodda, Guicciardi e Guarino<sup>44</sup>; nel secondo da Miele, Lucifredi, Alessi, Guarino e Benvenuti<sup>45</sup>. Entrambi i concorsi si conclusero con una significativa raccomandazione a verbale, nella quale si legge che «la commissione constata con suo compiacimento che gli studiosi che si sono presentati a questo concorso sono tutti di degnissimo livello e pertanto ritiene di dover segnalare al Ministro l'opportunità che venga al più presto bandito un nuovo concorso di diritto amministrativo»<sup>46</sup>. Lo stesso propose la

---

<sup>43</sup> BPI, 1963, n. 10, II, p. 1915.

<sup>44</sup> Sulla composizione della commissione e i candidati che parteciparono al concorso si veda BPI, 1964, n. 13, II pp. 966-972. Giuseppe Guarino (1922–2020) è stato un giurista e uomo politico italiano, ordinario di diritto amministrativo e tra i principali esponenti della dottrina amministrativistica del secondo Novecento. Fu sindaco della Banca d'Italia (1967–1987) e ministro in diversi governi tra il 1987 e il 1993. La sua scheda biografica si trova in L. Torchia *et alii* (curr.), *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., pp. 72-73.

<sup>45</sup> BPI, 1967, n. 16, II pp. 1788-1794.

<sup>46</sup> BPI, 1964, n. 13, II pp. 971-972. Analoga la conclusione nel concorso sassarese del 1966: «La Commissione, nel rassegnare alla S.V. il suo mandato, tenuto presente il buon numero di candidati meritevoli di favorevole apprezzamento, auspica che venga presto bandito altro concorso di diritto amministrativo» (BPI, 1967, n. 16, p. 1794).

commissione per il concorso del 1965 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, al quale partecipò un giovane assistente, Salvatore D'Albergo, in un'università italiana ancora impegnata nella ricostruzione delle proprie strutture formative. La Commissione annota e apprezza – si legge nel verbale – «la validità di interessi che si estende anche al campo del diritto finanziario e tributario, spesso con risultati degni di rilievo»<sup>47</sup>. È una formula sobria, ma rivelatrice: essa testimonia come, nel dopoguerra, il diritto amministrativo non si limiti a ridefinire i rapporti con il diritto privato e con il diritto costituzionale, ma ampli progressivamente il proprio raggio d'azione verso aree contigue, quali le autonomie locali, la materia tributaria, il procedimento amministrativo, la finanza pubblica e, progressivamente, il diritto pubblico sovranazionale e il nascente diritto amministrativo europeo.

Non tutti i candidati, tuttavia, risultarono all'altezza di questa nuova misura della disciplina. Il verbale evidenzia, con un tono che sfiora l'ironia istituzionale, il caso di un concorrente, Pietro Mauro, privo di attività accademica e didattica, e autore di «tre pubblicazioni di carattere essenzialmente giornalistico e di polemica politica», le quali «non rivelano nel loro autore alcuna capacità di indagine scientifica». La Commissione concludeva osservando ironicamente «sembra che il candidato non si sia reso conto della natura del concorso cui ha partecipato»<sup>48</sup>. È l'espressione di un organo che rivendica la serietà del rito concorsuale, la distinzione tra scienza e pubblicistica, tra rigore metodologico e retorica politica.

Con il passaggio tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, inoltre, la disciplina si apre sempre più all'influenza del diritto europeo e della giurisprudenza costituzionale, mentre i concorsi iniziano a valorizzare la produzione scientifica in lingua straniera e le esperienze maturate dai candidati all'interno di organismi pubblici o giurisdizionali. Si consolida così il profilo di una comunità scientifica più ampia, più dinamica e più sensibile alle trasformazioni dell'amministrazione contemporanea.

L'evoluzione della disciplina che emerge dai concorsi sardi della metà degli anni Sessanta trova conferma e si amplifica quando si osserva ciò che accade, nello stesso periodo, nel resto del Paese. Gli anni Sessanta rappresentano, infatti, un tornante decisivo: le relazioni di concorso si fanno più analitiche, più discorsive, quasi a voler partecipare – talvolta inconsapevolmente – al più generale fermento culturale dell'Italia che si avvia verso la modernizzazione. Nei verbali compaiono nuovi nomi –

<sup>47</sup> Ivi, p. 1793.

<sup>48</sup> Ivi, p. 1794.

Sabino Cassese, Fabio Merusi, Fabio Roversi Monaco, Gaetano Scoca, Bruno Cavallo, Umberto Allegretti – destinati a diventare i protagonisti della seconda fase del diritto amministrativo repubblicano.

Alla generazione dei giuristi promossi nei concorsi del decennio – Flaminio Franchini, Mario Nigro e Vincenzo Spagnuolo Vigorita nel 1961<sup>49</sup>; Alberto Romano, Vittorio Bachelet e Guido Falzone nel 1962<sup>50</sup>; Enzo Capaccioli, Alberto Piras e Ugo Pototschnig nel 1964<sup>51</sup>; Salvatore D'Albergo, Lorenzo Acquarone e Franco Bassi nel 1966<sup>52</sup>; Francesco Gullo, Franco Ledda e Franco Levi nel 1968<sup>53</sup>; Giorgio Berti, Sabino Cassese e Gian Guido Sacchi Morsiani nel 1970<sup>54</sup>; Franco Scoca, Giuseppe Stancanelli e Bruno Cavallo nel 1971<sup>55</sup> – sarebbe poi spettato il compito

<sup>49</sup> BPI, 1961, n. 49, II pp. 7736-7742. La commissione era composta da Giuseppe Menotti De Francesco, Alfonso Tesauo, Giovanni Miele, Roberto Lucifredi, Raffaele Resta. Candidati: Bachelet Vittorio, Franchini Flaminio, Capaccioli Enzo, Gargiulo Ugo, Cassarino Sebastiano, Nigro Mario, D'Albergo Salvatore, Piras Aldo, Falzone Guido, Romano Alberto, Fragola Umberto, Spagnuolo Vigorita Vincenzo.

<sup>50</sup> BPI, 1963, n. 10, II, pp. 1909-1915. Commissione: Roberto Lucifredi, Massimo Severo Giannini, Pietro Virga, Feliciano Benvenuti, Elio Casetta. 11 Candidati: Albin Aldo, Bachelet Vittorio, Bassi Franco, Capaccioli Enzo, Cassarino Sebastiano, Falzone Guido, Mazzaroli Leopoldo, Papa Leonida, Piras Aldo, Pototschnig Umberto, Romano Alberto.

<sup>51</sup> BPI, 1964, n. 13, II, pp. 966-972. La commissione, presieduta da Giovanni Miele, era composta inoltre da Massimo Severo Giannini, Pietro Bodda, Enrico Guicciardi, e Giuseppe Guarino nel ruolo di segretario. I candidati: Bartolomei Franco, Bassi Franco, Capaccioli Enzo, Cassarino Sebastiano, D'Albergo Salvatore, Mazzaroli Leopoldo, Piras Aldo, Pototschnig Umberto.

<sup>52</sup> BPI, 1967, n. 16, II, pp. 1788-1794. Commissione: Giovanni Miele, Roberto Lucifredi, Renato Alessi, Giuseppe Guarino e Feliciano Benvenuti. 12 Candidati: Bassi Franco, Bartolomei Franco, Albin Aldo, Berti Giorgio, Acquarone Lorenzo, Ledda Franco, Ferrari Carlo, D'Albergo Salvatore, Stancanelli Giuseppe, Mauro Pietro, Dal Piaz Claudio.

<sup>53</sup> BPI, 1969, n. 49, II. Commissione: Enrico Guicciardi, presidente; Antonio Amorth, Elio Casetta, Raffaele Resta, Luigi Galateria, segretario. 13 candidati: Allegretti Umberto, Gullo Francesco, Balocchi Enzo, Ledda Franco, Bartolomei Franco, Levi Franco, Barucchi Alfredo, Merusi Fabio, Berti Giorgio, Sacchi Morsiani Gianguido, Cassese Sabino, Scoca Franco Gaetano, Ferrari Carlo.

<sup>54</sup> BPI, 1975, n. 15, II, suppl. ord. n. 1. Commissione: Giovanni Miele, Roberto Lucifredi, Massimo Severo Giannini, Renato Alessi, Feliciano Benvenuti. 24 candidati: Sacchi Morsiani Gian Guido, Di Renzo Mario, Cassese Sabino, Mor Gianfranco, Merusi Fabio, Marongiu Giovanni, Barettoni Arleri Alberto, Satta Filippo, Sambataro Salvatore, Cavallo Bruno, Allegretti Umberto, Cattaneo Salvatore, Scoca Franco Gaetano, Valentini Stelio, Barucchi Alfredo, Corso Guido, Roversi Monaco Fabio Alberto, Pastori Giorgio, Verbari Giovanni Battista, Bartolomei Franco, Stancanelli Giuseppe, Berti Giorgio, Pericu Giuseppe, Dal Piaz Claudio.

<sup>55</sup> BPI, 1972, n. 21, suppl. ord. n. 1, pp. 259-274. Commissione: Giovanni Miele, Roberto

di aprire l'insegnamento del diritto amministrativo alla realtà politico-istituzionale in trasformazione. Si trattò di un mutamento profondo, che contribuì a superare quello "stile italiano" caratterizzato – secondo la definizione di John H. Merryman, puntualmente analizzata da Guido Melis – da «astrattezza, concettualismo, statalismo, formalismo, astoricismo, culto esasperante della norma e mito condizionante del ragionamento elegante, fiducia cieca nella certezza del diritto»<sup>56</sup>.

### 5. *Gli anni Settanta e la stagione dei giuristi "ingegneri istituzionali"*

Con l'inizio degli anni Settanta, come ha osservato Giovanna Tosatti, si afferma una nuova figura professionale: quella dei "giuristi ingegneri istituzionali", chiamati non solo a interpretare il diritto amministrativo, ma a contribuire alla costruzione concreta delle istituzioni<sup>57</sup>. Anche i concorsi riflettono questo nuovo clima. Tra il 1970 e il 1973 – subito prima della riforma del sistema concorsuale – vengono banditi due concorsi in diritto amministrativo (Ferrara 1970<sup>58</sup> e Chieti 1971<sup>59</sup>), cui si affiancano quello di Sassari del 1971 in diritto pubblico dell'economia<sup>60</sup>, il concorso in scienza dell'amministrazione a Bologna nel 1972<sup>61</sup> e, nello stesso anno, un

---

Lucifredi, Massimo Severo Giannini, Eugenio Cannada Bartoli, Mario Nigro. 40 Candidati: Martini Gastone, Palma Giuseppe, Barone Giuseppe, Saitta Nazareno, Roversi Monaco Fabio Alberto, Bardusco Aldo, Cattaneo Salvatore, Moretti Gian Carlo, Allegretti Umberto, Stella Richter Paolo, Talice Carlo, De Cesare Giovanni, Ghetti Giulio, Mor Gianfranco, Di Renzo Mario, Marrama Roberto, Sambataro Salvatore, Correale Giulio, Salvia Filippo, Dal Piaz Claudio, Teresi Francesco, Corso Guido, Trimarchi Francesco, Cavallo Bruno, Delfino Felice, Pericu Giuseppe, Merusi Fabio, Azzena Antonio Alberto, Angeletti Adolfo, Stancanelli Giuseppe, Ali Michele, Cerri Augusto, Cammarano Guido, Lubrano Filippo, Scoca Franco Gaetano, Mazzoni Pierandrea, Valentini Stelio, Castiglia Giuseppe Pietro, Barettoni Arleri Alberto, Raimondi Salvatore.

<sup>56</sup> J.H. Merryman, *The Italian Style*, in «Stanford Law Review», I, *Doctrine*, 1965, pp. 39-65; II, *Law*, 1966, pp. 396-437; III, *Interpretation*, 1966, pp. 583-611.

<sup>57</sup> G. Tosatti, *Gli studiosi di diritto amministrativo (1976-2000)*, cit., pp. 1191-1195.

<sup>58</sup> BPI, 1975, n. 15, II, suppl. ord. n. 1.

<sup>59</sup> BPI, 1972, n. 21, II, suppl. ord. n. 1, pp. 259-274.

<sup>60</sup> G. Fois, *I concorsi universitari*, cit., p. 1222.

<sup>61</sup> *Ibidem*. La commissione del concorso era composta da Giuseppe Treves, Aldo Piras, Federico Mancini, Pietro Virga e Umberto Pototschnig, mentre vincitori della terna furono Giorgio Pastori, Giorgio Freddi e Salvatore Sambataro.

concorso per professore aggregato a Torino, che vede la sola partecipazione di Alfredo Barucchi<sup>62</sup>.

Il concorso di Ferrara del 1970 rappresenta un passaggio emblematico. Vi partecipano ventiquattro candidati – tra cui Cassese, Mor, Scoca, Satta, Sacchi Morsiani e Roversi Monaco – esaminati da una commissione formata da Miele, Lucifredi, Giannini, Alessi e Benvenuti. Il giudizio riservato a Gian Guido Sacchi Morsiani è particolarmente articolato: egli presenta cinque pubblicazioni, tra cui una ampia monografia in due volumi sulla Comunità Economica Europea, frutto di otto anni di lavoro. L'opera, secondo la Commissione, è costruita «con rigore e chiarezza» e dimostra non solo una vasta conoscenza della letteratura internazionale, ma anche una piena padronanza delle tematiche di diritto amministrativo interno. Alcuni commissari manifestano perplessità nel valutare un candidato sulla base di un'unica opera di grande mole; tuttavia, viene osservato che in essa «confluiscono [...] tutte le partizioni [...] del diritto amministrativo in un disegno organico e scientificamente calibrato»<sup>63</sup>.

Diverso, ma non meno significativo, è il giudizio su Fabio Roversi Monaco, che non rientra nella terna, pur presentando una produzione cospicua – tre volumi, sette articoli e quattro recensioni. La Commissione ne apprezza la chiarezza espositiva, la solidità metodologica e la capacità di affrontare, con equilibrio e rigore, temi complessi quali gli enti di gestione, il decentramento amministrativo, la denuncia amministrativa nell'ordinamento regionale. Anche gli scritti minori sono valutati positivamente per cura, attenzione ai problemi e qualità delle conclusioni. La Commissione esprime all'unanimità un giudizio favorevole sulla maturità del candidato, auspicando ulteriori sviluppi della sua attività scientifica<sup>64</sup>.

La terna finale risulta composta da Giorgio Berti, Sabino Cassese e Gian Guido Sacchi Morsiani. Nella relazione conclusiva, la Commissione osserva che «al crescente sviluppo dell'intervento dello Stato e degli enti pubblici nell'attività economica» ha corrisposto «una larga fioritura di studi giuridici», come dimostra la produzione dei candidati. Sottolinea inoltre che molte facoltà avevano istituito incarichi di diritto pubblico dell'economia e formula, all'unanimità, il voto che sia bandito «un concorso a cattedre di diritto pubblico dell'economia», la cui importanza non può più essere trascurata<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> BPI, 1973, n. 14, II, suppl. ord. n. 2, pp. 511-512.

<sup>63</sup> BPI, 1975, n. 15, II, suppl. ord. n. 1, cit., p. 88.

<sup>64</sup> Ivi, p. 99.

<sup>65</sup> Ivi, pp. 105-106.

## 6. *La curiosità per le nuove frontiere del diritto*

Le relazioni dei concorsi della prima metà degli anni Settanta restituiscono un clima di forte apertura verso temi nuovi. Accanto e in connessione con gli studi di diritto regionale, si sviluppano analisi dedicate ai complessi processi di trasformazione degli enti locali, alla programmazione economica, alla gestione pubblica dei servizi.

Emblematico, in tal senso, è il caso della monografia di Fabio Merusi sulle direttive governative agli enti di gestione. La Commissione rileva che l'opera «contiene un contributo notevole a un tema nuovo e attuale» e affronta problemi di grande complessità: rapporti di supremazia speciale, tipologia degli enti pubblici, concetto e formazione delle direttive, limiti del potere di indirizzo<sup>66</sup>. È il segno di un diritto amministrativo che non è più soltanto burocrazia, ma politica pubblica, programmazione, conflitto tra principi.

In quegli anni il rapporto di consulenza dei giuristi con il potere politico, soprattutto a livello locale, diviene uno dei fattori più radicati del “mestiere del giurista”. I nomi dei vincitori – Giorgio Berti, Sabino Cassese e Gian Guido Sacchi Morsiani a Ferrara; Franco Scoca, Giuseppe Stancanelli e Bruno Cavallo a Chieti; Fabio Merusi, Giuseppe Pericu e Fabio Roversi Monaco a Sassari; Giorgio Pastori, Giorgio Freddi e Salvatore Sambataro a Bologna – appartengono a una generazione anagraficamente nuova e direttamente impegnata nel rinnovamento degli studi amministrativistici. Ogni nome corrisponde a un diverso stile: Cassese e la curiosità per la comparazione; Merusi e l'attenzione all'economia pubblica; Roversi Monaco e l'equilibrio metodologico; Pastori e l'apertura alle scienze sociali; Stancanelli e l'analisi dei meccanismi procedurali.

È un mosaico ricco e variegato, che negli anni Settanta troverà sintesi nella grande stagione del diritto amministrativo riformatore.

## 7. *La Scuola bolognese e la trasformazione del sistema concorsuale*

Collegata al più generale quadro dei concorsi degli anni Settanta, la vicenda bolognese offre un osservatorio privilegiato sulla transizione tra diritto amministrativo tradizionale e diritto amministrativo riformatore. L'eredità di Alessi, la maturazione scientifica di Sacchi Morsiani e l'ascesa

---

<sup>66</sup> Ivi, p. 90.

di Roversi Monaco si collocano, infatti, dentro un sistema concorsuale che, nel giro di pochi anni, cambia natura, volumi, logiche selettive e perfino finalità implicite. È su questo sfondo che prende forma la generazione di amministrativisti destinata a segnare la grande stagione della riforma amministrativa: una stagione che Bologna non solo attraversa, ma contribuisce a plasmare.

La Facoltà di Giurisprudenza bolognese è attraversata, da un lato, dallo scorcio finale della carriera di Silvio Lessona<sup>67</sup> e dalla nascita della SPISA<sup>68</sup>, destinata a diventare un centro di eccellenza dell'Alma Mater; dall'altro, dall'arrivo di Renato Alessi, che approda a Bologna nel 1958-1959, già ordinario a Parma<sup>69</sup>. La scelta di preferirlo a Eugenio Cannada Bartoli (ordinario a Catania) e a Elio Casetta (ordinario a Trieste) – Gasparri preferì ritirare la domanda – fu motivata dalla Commissione con la sua maggiore anzianità di insegnamento, la più compiuta maturità scientifica e le comprovate capacità didattiche, già apprezzate negli insegnamenti tenuti presso la SPISA:

[...] secondo il giudizio prevalente al prof. Renato Alessi va riconosciuta una maggiore idoneità in relazione a quanto espresso nella lettera b) nelle premesse perché la sua lunga operosità scientifica ha avuto coronamento in un'opera che, per abbracciare tutto il sistema del diritto amministrativo italiano, dimostra nello Alessi una completa maturità di pensiero ed una completa visione degli istituti del nostro diritto amministrativo e dei fondamentali problemi che ad essi si ricollegano, mentre l'attività dei professori Casetta e Cannada Bartoli consta essenzialmente di trattazioni monografiche; perché, inoltre, il prof. Alessi ha una anzianità di insegnamento molto più lunga di quella degli altri candidati, la quale, così come a tutti accade, gli ha permesso di affinare le sue capacità

---

<sup>67</sup> C. Latini, *Silvio Lessona*, DBGI, II, p. 1172.

<sup>68</sup> Sulla Spisa si veda G. Gemelli (cur.), *Nuove scienze dell'amministrazione: le origini della S.P.I.S.A. tra innovazione istituzionale e normalizzazione accademica*, Bologna 2006 e, da ultimo, A. Aurigemma, *Le scuole di specializzazione della Facoltà giuridica bolognese*, in M. Cavina - A. Legnani Annichini, *Docta suas secum duxit Bononia leges*, cit., pp. 140-146.

<sup>69</sup> G. Piperata, *Renato Alessi*, DBGI, I, p. 36. Renato Alessi era risultato vincitore, assieme ad Aldo Sandulli e Pietro Gasparri, del concorso urbinato del 1942 revisionato nel 1948. Vedi *ut supra* § 2. Sul suo contributo alla scuola bolognese di diritto amministrativo si veda N. Aicardi, *Diritto amministrativo*, in M. Cavina, A. Legnani Annichini, *Docta suas secum duxit Bononia leges*, cit., pp. 262-268.

didattiche, di cui si è avuta prova concreta nell'insegnamento da lui impartito presso la Scuola di perfezionamento in Scienze Amministrative istituita fin dal 1955 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna<sup>70</sup>.

Alessi – primo cattedratico di diritto amministrativo a Bologna proveniente dalla scuola lombarda e allievo di Oreste Ranalletti, dopo oltre quarant'anni di docenti di formazione toscana (Cammeo, Borsi, Lessona) – resse la cattedra per diciotto anni, fino al collocamento fuori ruolo al termine dell'a.a. 1975-1976. L'anno precedente, con il raddoppio della cattedra di diritto amministrativo, la seconda era stata attribuita per chiamata diretta al suo allievo Gian Guido Sacchi Morsiani, unico candidato e oggetto di una relazione particolarmente favorevole, firmata dallo stesso Alessi<sup>71</sup>.

A partire dal 1976-1977, dopo il collocamento fuori ruolo di Alessi e il passaggio di Sacchi Morsiani sulla prima cattedra, la seconda fu affidata – per trasferimento dall'insegnamento di diritto costituzionale – a Fabio Roversi Monaco, la cui nomina fu deliberata all'unanimità, a seguito della rinuncia di Gustavo Vignocchi, allora ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia e Commercio. Allievo di Alessi, Roversi Monaco – osserva Nicola Aicardi – sviluppò, tuttavia, una carriera scientifica autonoma, fortemente segnata dal rapporto intellettuale con Walter Bigiavi e Francesco Galgano<sup>72</sup>. Dopo essere stato dichiarato idoneo nel concorso bandito dall'Università di Sassari nel 1971 (in terna con Fabio Merusi e Giuseppe Pericu) ed essere diventato straordinario di istituzioni di diritto pubblico a Scienze politiche nel 1972-1973<sup>73</sup>, egli passò alla nuova seconda cattedra di diritto costituzionale nel 1975-1976, divenendo poi, l'anno successivo, ordinario di diritto amministrativo, ruolo che avrebbe ricoperto per oltre trent'anni.

<sup>70</sup> AUSBo, *Verbali del Consiglio di facoltà*, 10 luglio 1958: «Passandosi alla valutazione per scrutinio palese con appello nominale si è avuto il seguente risultato: presenti e votanti 13; Voti a favore del prof. Renato Alessi 9; Voti a favore del prof. Elio Casetta 3; Voti a favore del prof. Eugenio Cannada Bartoli 1».

<sup>71</sup> La scheda biografica si trova in L. Torchia *et alii*, *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., pp. 86-87. Si veda anche N. Aicardi, *Diritto amministrativo*, cit., pp. 267-268.

<sup>72</sup> ASUBo, *Verbali del Consiglio di Facoltà*, 26 ottobre 1976; N. Aicardi, *Diritto amministrativo*, cit., pp. 268-269.

<sup>73</sup> Per la scheda biografica si rinvia a L. Torchia *et alii*, *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, cit., p. 89.

Parallelamente, l'istituzione delle Facoltà di Scienze politiche – a Padova, Bologna, Firenze, Roma, Catania – contribuì ad ampliare la platea delle sedi concorsuali, favorendo la progressiva professionalizzazione del diritto amministrativo come disciplina “ponte” tra diritto pubblico, organizzazione amministrativa e politiche pubbliche.

#### 8. *La cesura del 1973 e la stagione dei concorsi di massa*

Il quadro muta radicalmente con le “misure urgenti” per l'università contenute nel d.l. 1 ottobre 1973, n. 550, che – come ha scritto Fulco Lanchester – rappresentano «una cesura di continuità veramente epocale» rispetto al sistema concorsuale introdotto dal testo unico del 1933<sup>74</sup>. Tramonta infatti il modello della terna, fondato sulla cooptazione e sull'equilibrio tra scuole; emergono i concorsi di massa, caratterizzati dall'elezione (prima) e dal sorteggio (poi) dei commissari, con un conseguente innesto di forte casualità nella composizione delle commissioni. Le alleanze tra scuole consentono di attenuare solo in parte gli effetti più imprevedibili.

La riforma determina un aumento esponenziale dei posti banditi, l'adozione di commissioni parallele, il moltiplicarsi delle domande plurime e una valutazione sempre più comparativa dei candidati su concorsi diversi e materie affini. I verbali diventano molto più lunghi, i vincitori spesso nell'ordine della decina. Emblematico è il concorso del 1975, presieduto da Mario Nigro, con la partecipazione di Leopoldo Mazzaroli, Salvatore D'Albergo, Franco Bassi e Alfredo Barucchi, che vede la designazione di otto vincitori: Enzo Balocchi, Gherardo Bergonzini, Giorgio Cugurra, Giulio Ghetti, Domenico Sorace, Francesco Trimarchi, Giovanni Battista Verbari, Riccardo Villata<sup>75</sup>.

<sup>74</sup> F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994, p. 346.

<sup>75</sup> Candidati: Ali Michele; Andreani Antonio; Azzena Antonio Alberto; Balocchi Enzo; Arcidiacono Luigi; Barettoni Arleri Alberto; Bartolomei Franco; Bergonzini Gherardo; Carnevale Venchi Adelaide; Castiglia Giuseppe Pietro; Chiti Mario Pilade; Cipriani Nicola; Corso Guido; Cugurra Giorgio; De Cesare Giovanni; Di Renzo Mario; Gasparini Casari Vittorio; Ghetti Giulio; Greco Guido; Lubrano Filippo; Marrama Roberto; Martini Gastone; Mastropasqua Salvatore; Gianfranco Mor; Orsi Battaglini; Paparella Francesco; Pasini Gastone; Sergiacomi de' Arcadi Sergio Luigi; Saitta Nazareno; Sanvitti Giuseppe; Serrani Donatello; Soprano Riccardo; Sorace Domenico, Teresi Francesco; Trimarchi Francesco; Tuccari Emanuele; Verbari Giovanni Battista; Villata Riccardo. Cfr. BPI, 1977, n. 17, II, suppl. ord. n. 1, pp. 102-166.

Particolarmente significativa è la relazione di minoranza di Salvatore D'Albergo, che contesta apertamente il metodo seguito dalla maggioranza. Secondo D'Albergo, l'approvazione preventiva di una lista di otto candidati, votata «in ordine successivo» e applicata sostanzialmente in blocco, ha condotto a conclusioni «aberranti», poiché è mancata la comparazione sistematica tra tutti i candidati, indispensabile per distinguere «proponibili e non proponibili». Egli osserva che alcuni candidati largamente apprezzati per metodo, capacità critica, maturità scientifica e apertura ai temi più rilevanti del diritto pubblico non sono stati inclusi nella lista, mentre vi figura Balocchi, il cui giudizio complessivo si fonda – caso unico – anche su un riferimento estrinseco all'impegno didattico, ritenuto irrilevante per altri concorrenti. La relazione sottolinea, inoltre, che le motivazioni della maggioranza alterano i giudizi complessivi precedentemente espressi e non contengono la prescritta comparazione. Per queste ragioni, D'Albergo conferma il suo voto contrario alla lista, definendola «lo strumento di proposta» con cui la maggioranza ha dato esito ai lavori del concorso<sup>76</sup>.

E tuttavia, proprio attraverso questa complessità di valenze, i concorsi rivelano il passaggio da una disciplina arroccata nella dogmatica giuridica a una scienza amministrativistica matura, capace di interrogare le trasformazioni dello Stato e della società. Le figure che emergono – da Cassese a Merusi, da Roversi Monaco a Pastori, da Scoca a Sacchi Morsiani – incarnano un nuovo paradigma: il giurista come interprete delle istituzioni, come analista delle politiche pubbliche e consulente del decisore pubblico.

Fu entro questa dialettica fra tradizione e mutamento, tra scuole e generazioni, tra forme concorsuali e contenuti scientifici, che si plasmò la fisionomia attuale della scienza amministrativistica italiana.

---

<sup>76</sup> Ivi, pp. 163-165.



Renzo Orlandi

*Concorsi di Diritto penale e Procedura penale*

SOMMARIO: 1. Premessa – 1.1. Nuovo quadro normativo – 1.2. Rapporti fra le discipline penalistiche – 1.3. Sedi dei concorsi e sistema delle “terne” – 2. Chiudere i conti con l’era fascista – 3. Anni Quaranta – 3.1. Diritto penale – 3.2. Procedura penale – 4. Anni Cinquanta – 4.1. Diritto penale – 4.2. Procedura penale – 5. Anni Sessanta – 5.1. Diritto penale – 5.2. Istituzioni di diritto e procedura penale. – 5.3. Procedura penale – 6. Anni Settanta – 6.1. Diritto penale 1975 – 6.2. Istituzioni di diritto e procedura penale 1975 – 6.3. Procedura penale 1975 – 6.4. Diritto penale 1979 – 7. Rilievi conclusivi.

1. *Premessa*

Spiegare come si sono svolti i concorsi accademici riguardanti le discipline penalistiche nei sette lustri qui considerati (1945-1980) rende necessari alcuni chiarimenti preliminari, senza i quali il lettore contemporaneo faticherebbe a orientarsi. Vanno chiariti, in particolare, il clima politico dell’Italia che stava uscendo dal fascismo e le nuove modalità concorsuali introdotte proprio a causa del cambio politico; i rapporti fra due discipline (Diritto penale e Procedura penale) che proprio in quel periodo realizzeranno concretamente la loro separazione; le sedi scelte per i bandi di concorso da professore straordinario. Andiamo con ordine.

1.1. *Nuovo quadro normativo*

Nel lasso temporale in parola, tutti i concorsi si svolgono secondo regole che segnano una rimarchevole discontinuità con il passato. Nell’epoca precedente, le commissioni erano affidate a una scelta discrezionale affidata al ministro (dell’educazione nazionale). Funzionava così: La Facoltà richiedente il concorso, designava tre professori ai quali andavano aggiunti sei professori designati dalle Università presso le quali erano attivati corsi relativi a quella materia (Diritto penale, nel caso nostro). Fra i nove designati il ministro individuava poi i cinque destinati a entrare in commissione<sup>1</sup>. Questa invadenza della politica viene meno grazie

---

<sup>1</sup> Art. 73, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore*, in G.U., 7 dicembre 1933, suppl. ord. n. 283.

un decreto legislativo luogotenenziale dell'aprile 1945, che impone al ministro (nel frattempo diventato "della pubblica istruzione") i professori che avevano ottenuto più voti. L'accademia acquista (o riacquista) la sua libertà di scelta nel delicatissimo settore del reclutamento universitario, affrancandosi dalla politica e assegnando, di fatto, un grande potere ai professori più influenti e stimati.

### 1.2. *Rapporti fra le discipline penalistiche*

Nel 1945, la Procedura penale è già (da sette anni) disciplina con una sua formale autonomia nei piani di studio delle facoltà giuridiche. Un decreto del settembre 1938 l'ha disaccoppiata dal Diritto penale con il quale era stata a lungo unita. Siccome però i concorsi per la nuova disciplina faticavano ad essere banditi (il primo risale, come si vedrà, a fine anni Quaranta), per più di un decennio la Procedura continuò ad essere insegnata dai penalisti per affidamento o da giovani "cultori della materia" per incarico. Unica, notevole eccezione, la facoltà giuridica romana, dove già dal novembre 1938 sulla cattedra di Procedura penale fu chiamato Vincenzo Manzini (notissimo autore di Trattati di diritto penale sia sostanziale sia processuale), il quale peraltro rientrò nella sua Padova già nel 1939, riprendendo l'insegnamento del Diritto penale. Al suo posto furono chiamati prima Alfredo De Marsico e Filippo Grispigni, quest'ultimo importante studioso (rappresentante della Scuola positiva) che aveva curato entrambi i settori dello scibile giuridico. Andato in congedo Grispigni, arrivò Francesco Carnelutti che concluse la sua carriera accademica a Roma insegnando "l'altra procedura" dal 1946 al 1949. Nessuno di questi tre grandi giuristi ebbe bisogno di vincere un concorso per vedersi assegnata la nuova disciplina; ma, come detto, la situazione romana fu un'eccezione pressoché unica e solitaria in tutto il panorama accademico italiano.

L'unità delle due discipline è peraltro sopravvissuta per qualche decennio, fino all'inizio degli anni Ottanta, nei concorsi per *Istituzioni di diritto e procedura penale*, destinati a selezionare i professori della materia penalistica nelle Facoltà di Scienze politiche. Ma, essendo pressoché sparito oggi quell'insegnamento, sono cessati anche i concorsi di tipo ibrido. Nel momento attuale, si può dire, che Diritto penale e Procedura penale (o Diritto processuale penale, come quasi ovunque ormai lo si qualifica) sono entità disciplinari definitivamente separate, sul piano didattico e, per conseguenza, anche su quello concorsuale.

### 1.3. Sedi dei concorsi e sistema delle “terne”

Va detto che le modalità dei concorsi per professore universitario, nel periodo che ci interessa, risultava connessa con una distribuzione delle sedi universitarie diversificate per numero di iscritti e, pertanto, per importanza. I concorsi per professore straordinario erano banditi esclusivamente da piccoli atenei, quando si liberava qualche posto. Questi erano interessati a bandire concorsi sui posti liberati da chi si trasferiva, perché la normativa prevedeva la cancellazione della cattedra dall’organico dell’ateneo, se essa fosse rimasta vacante per un biennio. Il che spiega il ritmo, di regola biennale, dei concorsi banditi da codeste Università

Il giovane professore, dopo aver completato lo straordinariato presso il piccolo ateneo, era naturalmente spinto a farsi chiamare da un ateneo più grande e prestigioso. Ciò garantiva al contempo, il *turnover* (a vantaggio di nuovi giovani bravi e motivati verso gli atenei minori) e l’interesse di quelli grandi a chiamare studiosi, nel frattempo promossi all’ordinariato, che avevano ben operato nella piccola realtà.

Nei concorsi penalistici dal 1945 al 1972 sedi di bando sono state Cagliari, Camerino Ferrara, L’Aquila, Messina, Modena, Urbino, Siena. I bandi erano assai frequenti, anche perché gli straordinari, una volta diventati ordinari, scalpitavano per abbandonare il piccolo ateneo.

Tra la fine degli anni ’40 e il 1980 si sono svolti tredici concorsi di Diritto penale, tre di Istituzioni di diritto e procedura penale e 9 di Procedura penale. Finché rimase in vigore il sistema cosiddetto delle “terne”, i concorrenti non furono numerosi: non più di 10 candidati, con punte appena più elevate all’inizio degli anni ’70. Le commissioni di valutazione svolgevano un giudizio bifasico: una prima scrematura individuava i candidati ai quali poteva essere riconosciuta la “maturità scientifica e didattica” dopo di che, all’interno di questa cerchia, si sceglievano i meritevoli di entrare nella terna come vincitori del concorso. Il primo “ternato” aveva diritto a scegliere la sede dove si era liberato un posto (non necessariamente la sede che aveva bandito il concorso) e gli altri due dovevano optare per altra sede disponibile a chiamarli. Quelli che avevano conseguito solamente una valutazione di “maturità scientifico-didattico” avevano buone speranze di spuntarla in un concorso successivo e, comunque, quel riconoscimento faceva, per così dire, *curriculum*: poteva ad esempio essere valorizzato in qualche sede universitaria per ottenere un incarico di insegnamento.

Il sistema delle “terne” fu abbandonato all’inizio degli anni ’70 a causa

della crescita smisurata delle candidature, coincidenti con lo straordinario ampliamento della popolazione studentesca che si era nel frattempo prodotto nell'Italia del boom economico. Nel concorso di diritto penale del 1975 i candidati erano già 43; nel concorso del 1979 arrivavano a 53.

All'unico concorso di *Istituzioni di diritto e procedura penale* bandito nel nostro periodo di riferimento (1975) parteciparono trentasei candidati.

Leggermente inferiore il numero di candidati ai concorsi di Istituzioni di diritto e procedura penale e di Procedura penale svoltisi nello stesso periodo.

Di fronte a numeri così ragguardevoli, si smise di ancorare il concorso a una sede che accettava di bandirlo. Il bando era nazionale, i vincitori erano inseriti in una lista (senza ordine di merito) e spettava poi a ciascuno di loro “contrattare” la chiamata con l'Università di destinazione. Era comunque rimasta la pratica per cui solo i piccoli atenei offrivano una cattedra ai giovani professori straordinari. Restò quindi confermata la prassi tradizionale, secondo la quale i grandi atenei attendevano che il giovane si facesse le ossa altrove, prima di chiamarlo.

Un altro dato preliminare conviene fornire subito al lettore per una miglior comprensione di quanto di seguito illustrato: esistevano allora soltanto professori che oggi definiremmo di prima fascia. Vincendo il concorso per professore straordinario, potevano poi guadagnare la promozione ad ordinario, se nel triennio di straordinariato avessero dimostrato un apprezzabile “operosità scientifico-didattica”. Questo passaggio era in realtà pressoché automatico. In nessuno dei concorsi “penalistici” qui esaminati si sono date “bocciature” per la promozione a ordinario. Persino i candidati che nel triennio non presentavano alcuna nuova pubblicazione guadagnavano il titolo di ordinario, magari sulla premessa che si erano dedicati diligentemente alla didattica. Per questo si è prestata attenzione pressoché esclusiva ai concorsi per straordinario, nelle cui valutazioni si riscontra la vera competizione fra i candidati.

Dal 1945 al 1980 sono entrati nelle Università italiane 59 professori di diritto penale (25 dei quali nel solo quinquennio 1975-1980), 14 professori di Istituzioni di diritto e procedura penale e 32 professori di Procedura penale. Numeri piuttosto limitati, spiegabili con la ancora modesta diffusione delle facoltà giuridiche nel territorio nazionale e con il ridotto numero delle cattedre universitarie almeno fino all'inizio degli anni '70.

Nel 1980 esistevano in Italia quaranta Università<sup>2</sup> e, quindi, non più di quaranta facoltà giuridiche, alla quale andavano aggiunte sei facoltà

---

<sup>2</sup> G. Vesperini, *Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario*, consultabile online: <https://irpa-eu-images.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/04/G.V.riforma-del-sistema-universitario.pdf>.

di Scienze politiche, in alcune delle quali era attivato l'insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura penale.

Le due discipline erano in mano a poche decine di professori, ma, di fatto, erano gestite da pochi capiscuola.

Va detto, inoltre, che la situazione si presentava diversa per i due settori di riferimento (Diritto penale e Procedura penale): per il primo, i concorsi andavano banditi in ragione dei posti che si liberavano per cessazione dal servizio; per il secondo, le cattedre andavano istituite ex novo, perché praticamente inesistenti (salvo la già ricordata situazione della facoltà giuridica romana). Alcuni vincitori di concorsi per diritto penale avranno così modo di transitare su cattedre di Procedura penale, quando, verso l'inizio degli anni Sessanta, anche le grandi Università istituiscono cattedre per codesta disciplina e, avendo bisogno di coprirle, chiamano per trasferimento docenti già incardinati in altre Università su cattedre di Diritto penale o di Istituzioni di diritto e procedura penale. Ne vedremo qualche interessante esempio.

A partire dagli anni '70, le massicce iscrizioni di giovani generano il bisogno di nuova forza didattica: le discipline fondamentali cominciano a duplicare i corsi o triplicarli, dando luogo a una corrispondente, progressiva lievitazione dei candidati nei concorsi universitari.

Ma torniamo al periodo che ci interessa, complessivamente inteso. È il periodo caratterizzato dal dominio dei cosiddetti "baroni", che per decenni poterono orientare il reclutamento dei giovani professori. Essendo pochi e non avendo comprimari all'interno delle rispettive università di appartenenza, detenevano un potere considerevole nel determinare le sorti dei giovani studiosi desiderosi di percorrere la carriera accademica.

Per il Diritto penale, codesto ruolo del "barone" fu assunto principalmente da Giacomo Delitala, professore a Milano (prima nell'Università Cattolica – dal 1931 al 1948) e poi alla Statale (fino al 1972, anno della sua scomparsa). Lo ritroviamo presente ben 10 volte nei concorsi di Diritto penale, di Istituzioni e persino di Procedura penale, spesso nella veste di presidente. Non solo. In commissioni che lo vedevano assente, era spesso presente uno dei suoi numerosi allievi: dal friulano Giuseppe Bettiol (che con Delitala si era laureato in Cattolica già nel 1929), al bergamasco Pietro Nuvolone, al romano Giuliano Vassalli (laureatosi nel 1936 con Arturo Rocco, ma corso poi a Milano per "specializzarsi" con Delitala<sup>34</sup>).

<sup>3</sup> E. Pennati, *Il convegno di Torino sulle facoltà di scienze politiche e sociali. Un documento sulla sociologia italiana*, in «Il Politico», XXIX (1964), pp. 242-236, 242.

<sup>4</sup> Al riguardo, si veda la meticolosa ricostruzione biografica di G.D. Dodaro, *Giuliano*

La scuola milanese consolidò negli anni '50 e '60 la sua forza con il reclutamento di altri allievi, come risulterà da quanto riferirò in seguito. Significativo fu tuttavia anche il ruolo di altre “scuole” nella promozione di giovani promettenti studiosi: quella torinese capeggiata da Francesco Antolisei; quella napoletana di Biagio Petrocelli; quella palermitana di Luigi Scarano.

Per la Procedura penale, la funzione di caposcuola fu assunta da Giovanni Conso, vincitore di concorso nel 1956, che con la collana di studi fondata nel 1959 tenne a battesimo i primi “processualpenalisti” puri.

L'esposizione che segue sarà strutturata per fasi temporali, con l'esame dei decenni di nostro interesse, considerati separatamente per i due settori penalistici. Ci si soffermerà sulle personalità di maggior rilievo. I molti decenni trascorsi dal nostro periodo di riferimento è tale da consentire valutazioni equilibrate sugli esiti dei concorsi con riguardo al futuro (almeno prossimo) dei due settori disciplinari. Per evitare di eccedere nei dettagli, per ogni concorso ci si limiterà a indicare, il nome presidente della Commissione valutatrice.

Ho ritenuto altresì opportuno riportato i nomi di tutti i vincitori dei concorsi esaminati. Ho speso qualche parola in più per gli studiosi più significativi per lo sviluppo della rispettiva disciplina, dedicando agli altri pochi cenni relativi alla loro carriera e a eventuali cariche istituzionali ricoperte (es. ministro della giustizia, parlamentare, giudice costituzionale, membro del CSM). Pur nella loro concisione, le informazioni personali riportate puntano a ricostruire genealogie accademiche e affinità intellettuali ancora visibili, quando le “scuole” erano facilmente riconoscibili per l'ampia stima della quale godevano i pochi “maestri” esistenti.

Pressoché tutte le informazioni sui concorsi sono state tratte da copie dei Bollettini ufficiali del Ministero della pubblica istruzione, diligentemente raccolte dalla dott.ssa Anastasia Castellani dell'Università di Bologna. Dati relativi alle carriere individuali e ai trasferimenti verso Università diverse da quella dell'iniziale straordinariato sono state ricavate da documenti facilmente consultabili nel web, oltre che da confidenze ottenute per via informale da colleghi che ne sono a conoscenza per esperienza diretta<sup>5</sup>. Dove difettavano informazioni documentabili, ci si è accontentati di deduzioni presentate come verosimili.

---

*Vassalli tra fascismo e democrazia*, Milano 2022, p. 29 ss. (dove sono forniti dettagli molto interessanti anche sulla figura di Giacomo Delitala).

<sup>5</sup> Desidero per questo ringraziare Stefano Canestrari, Giandomenico Dodaro, Paolo Ferrua, Marco Miletti, Tommaso Rafaraci, Francesca Ruggieri, Fabrizio Siracusano e Gigi Stortoni.

## 2. *Chiudere i conti con l'era fascista*

Con l'approdo alla realtà democratica, si poneva per l'Università italiana il problema di rimediare a eventuali sperequazioni occorse nei concorsi accademici svoltisi quando, governando il fascismo, il governo metteva becco – come già accennato – nella scelta delle commissioni valutatrici. Già ai primi di aprile del 1945 (prima che il regime capitolasse definitivamente), un decreto legislativo luogotenenziale (5 aprile 1945, nr. 238) riconosceva il diritto di chiedere la revisione di passati esiti concorsuali agli studiosi che si fossero sentiti discriminati per ragioni politiche a partire dal 1932. Fra i ricorrenti troviamo anche studiosi del Diritto e della Procedura penale.

Il primo, in ordine di tempo, fu **Giuseppe Montalbano** (classe 1895), Membro del Partito comunista clandestino fin dal 1937, componente dal 1943 del Comitato di Liberazione Nazionale. Nel 1944 fu scelto da Togliatti come segretario regionale del PCI in Sicilia, dopo di che, fu nominato sottosegretario per la marina mercantile nel Governo Bonomi III. Nel settembre 1945 fu chiamato come deputato alla Consulta Nazionale, l'organo legislativo italiano provvisorio. Con queste esperienze alle spalle, chiese, nel 1946, la revisione dei concorsi di diritto penale svoltisi negli anni '30, sulla premessa di essere stato ingiustamente escluso. Pretendeva di essere promosso straordinario di Procedura penale. Richiesta rigettata da una commissione presieduta da Francesco Carnelutti (affiancato da Francesco Antolisei, Giacomo Delitala, Biagio Petrocelli e Ottorino Vannini). «Pur apprezzando la tenacia del candidato» la commissione ritenne unanimemente che fosse assente nella sua produzione «quanto occorra per dimostrare una preparazione specifica nel campo del diritto penale, tale da potersi considerare adeguata alle esigenze dell'insegnamento universitario». Montalbano parteciperà poi a un normale concorso, diventando straordinario nel 1957 e ordinario di Procedura penale nel 1960 presso l'Università di Palermo.

L'altro caso riguardò **Paolo Rossi**, classe 1900, avvocato genovese, membro del CLN, nonché del partito socialista. Chiese la revisione di un concorso per straordinario di Diritto penale, bandito nel 1942, per asserita discriminazione. La Commissione presieduta da Ottorino Vannini (composta per il resto da Giovanni Leone, Giuseppe Bettiol, Giacomo Delitala e Biagio Petrocelli) finì con l'accogliere la richiesta, sia pur a maggioranza. Risulta una articolata relazione di minoranza sottoscritta da Delitala e Petrocelli, che ritenevano insufficiente (dal punto di vista dogmatico) la bibliografia esibita. Paolo Rossi diventerà poi parlamentare per quattro

legislature (con il PSI), sarà nominato giudice costituzionale nel 1969 ed eletto presidente della Corte stessa per un triennio (dal 1975 al 1978).

Vi fu anche chi la cattedra la perse, per via delle compromissioni con il regime fascista. Merita di essere ricordato il caso di **Giulio Battaglini** (classe 1885), ordinario di Diritto penale e procedura penale a Bologna dal 1935. Fu privato della cattedra nel 1945 per certe sue cedevolezze non solo con il regime fascista, ma anche durante la successiva esperienza della Repubblica sociale di Salò. Arrestato a Milano il 28 aprile 1945 per collaborazionismo con i tedeschi, rimase in carcere per quasi un anno. Durante la sua detenzione subì anche un procedimento di epurazione che lo privò della cattedra, ma che fu dichiarato estinto quando, nel frattempo, il Presidente del consiglio dei ministri dispose il suo congedo anticipato. Dall'accusa penale fu assolto nell'aprile 1946. Nel novembre del 1947 venne reintegrato nell'insegnamento non a Bologna, bensì a Pavia dove non accettò di trasferirsi (considerandola destinazione meno prestigiosa di Bologna). Fu allora distaccato presso il Ministero della giustizia, con l'incarico di seguire le riforme penali e penitenziarie. Chiuse la sua carriera insegnando all'Università di Bari (credo come semplice incaricato)<sup>6</sup>.

### 3. *Anni Quaranta*

I primi concorsi del secondo dopoguerra per le discipline penalistiche sono banditi nel 1948: dall'Università di Urbino quello per il diritto penale; dall'Università di Camerino per la procedura penale. La guerra aveva sospeso le attività di reclutamento accademico. L'ultimo concorso, bandito a conflitto appena iniziato, si era concluso nel 1942. Vediamo gli esiti dei primi due concorsi dell'Italia repubblicana.

#### 3.1. *Diritto penale*

Il *primo*, bandito nel 1947, si chiude nel gennaio 1948. Presieduta da Giacomo Delitala, la commissione sforna la seguente terna: Pietro Nuvolone, Aldo Moro e Luigi Scarano.

---

<sup>6</sup> Per ulteriori dettagli sulla tormentata vicenda di Giulio Battaglini si rinvia a G.D. Dodaro, *Giuliano Vassalli, tra fascismo e democrazia*, cit., p. 107 ss. Vedi anche D. Hoxa, *Sintomatologia da transito. La Facoltà di Giurisprudenza di Bologna da Umberto Borsi ad Antonio Cicu*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. La Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, p. 162.

**Pietro Nuvolone** (classe 1917, allievo di Delitala) avrà un ruolo guida nella penalistica del secondo Novecento, con numerosi allievi coltivati fra Pavia e Milano. La solida preparazione dottrinale, unita all'attenzione per il contesto politico-sociale nel quale si muovono le politiche penali, ne fanno uno dei primi studiosi inclini a superare l'allora imperante tecnicismo giuridico. Sua l'iniziativa di tradurre – a metà degli anni Sessanta – il volume di Marc Ancel sulla *Nuova difesa sociale*. Nel 1967 fonda *L'Indice penale*, rivista che valorizza l'approccio comparatistico e il dialogo con discipline prossime al diritto penale; un periodico destinato a diventare punto di riferimento per le giovani leve della penalistica italiana che si affermeranno a partire dagli anni Settanta.

**Aldo Moro** (classe 1916, allievo di Biagio Petrocelli) è un candidato già impegnato in politica. Tra i fondatori della Democrazia cristiana, era stato eletto (appena trentenne) all'Assemblea costituente. Pur dedito anche successivamente all'attività politica, in alti ruoli istituzionali, non abbandonò mai l'insegnamento universitario fino alla tragica scomparsa nel maggio 1978. Fu docente di Diritto penale nell'Università di Bari e poi, negli anni Sessanta, quando gli impegni politici divennero più pressanti, fu chiamato alla meno impegnativa cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di Scienze politica di Roma-La Sapienza.

**Luigi Scarano** trascorse a Sassari il suo periodo di straordinariato per essere poi chiamato come professore ordinario sulla cattedra di Diritto penale dell'Università di Catania.

Un *secondo concorso*, bandito nel 1948 dall'Università di Perugia, si chiude nel gennaio 1949 e vede prevalere due soli candidati: Salvatore Messina (classe 1912) e Girolamo Bellavista (classe 1908). La commissione, presieduta da Filippo Grispiigni (con al fianco l'onnipresente Delitala) non completò la terna. Entrambi i candidati erano già sulla quarantina.

Dei due il più noto era **Bellavista**, anche per il suo impegno politico con il Partito liberale, che ne aveva propiziato l'elezione all'Assemblea costituente; era stato poi sottosegretario alle finanze nel 5° governo Degasperi. Divenuto straordinario di Diritto penale, sviluppò poi in particolare i suoi interessi nel campo della Procedura penale (noto e assai diffuso il suo manuale di *Lezioni sul processo penale*), insegnando (a Messina) Istituzioni di diritto e procedura penale.

Di **Salvatore Messina** (allievo di Filippo Grispiigni) si sa che si laureò in Giurisprudenza a Roma nel 1935 e in Scienze politiche nel 1939; ebbe l'incarico di Procedura penale a Macerata durante la guerra (1942/43) e un successivo incarico di Diritto e Procedura penale presso l'Università di Perugia dal 1944 al 1948: lì trascorse lo straordinariato prima di essere promosso ordinario.

### 3.2. *Procedura penale*

Quello bandito nel 1948 dall'Università di Camerino fu in assoluto il primo concorso riservato alla Procedura penale. Presieduta da Filippo Grispigni (affiancato da Giacomo Delitala), la commissione chiuse i lavori nel gennaio 1948, dichiarando vincitori, nell'ordine, Giuseppe Guarneri, Gaetano Foschini e Giuseppe Sabatini.

Questa primissima selezione di processualpenalisti, non ebbe effetti particolarmente visibili sulle "scuole" destinate a svilupparsi nei decenni successivi. I tre selezionati erano già piuttosto maturi (avevano già superato i quarant'anni, mentre i penalisti del coevo concorso urbinato erano dei baldi trentenni). Ciascuno dei tre aveva già una buona visibilità nella comunità scientifica penalistica.

**Giuseppe Guarneri** (classe 1909). Si laurea a Torino nel 1931. Libero docente in *Diritto e procedura penale* dal 1938, ottiene l'incarico per l'insegnamento sia del Diritto penale sia della Procedura penale nell'Università di Parma (dal 1939 al 1948). Vinto il concorso, trascorre il triennio da straordinario nella stessa Università che poi lo chiamerà come professore ordinario di Procedura penale e lì resterà fino al congedo.

**Giuseppe Sabatini** (classe 1911), si laurea a Catania nel 1933. Libero docente dal 1948, ottiene l'incarico di *Procedura penale* nell'Università di Camerino. Trascorre il triennio da straordinario nell'Università di Camerino per poi transitare, come professore ordinario, nell'Università di Sassari, Siena, Napoli, e dal 1970 nell'Università di Roma La Sapienza. Per molti anni sarà direttore della rivista *Giustizia penale*.

**Gaetano Foschini** (classe 1908). Laureato a Napoli in Giurisprudenza (1930) e in Scienze politiche e sociali (1931). Arriva alla cattedra dopo una significativa esperienza in magistratura come applicato alla Procura generale presso la Corte di cassazione. Libero docente dal 1941, è incaricato di *Procedura penale* all'Università di Camerino e all'Università di Macerata. In quest'ultima sede trascorse il triennio da professore straordinario, sempre insegnando la stessa materia. Si trasferì poi come professore ordinario all'Università di Genova.

I tre vincitori confermeranno il loro valore negli anni successivi, ma non al punto da diventare dei veri capiscuola.

Bisognerà attendere i concorsi degli anni Cinquanta per veder nascere i primi veri maestri di Procedura penale nell'accademia italiana.

#### 4. *Anni Cinquanta*

In questo decennio sono stati banditi tre concorsi di Diritto penale e due di Procedura penale. Vengono complessivamente reclutati otto nuovi professori di Diritto penale e cinque di Procedura penale

##### 4.1. *Diritto penale*

*Il primo concorso*, bandito dall'Università di Modena nel 1952, si chiude nel gennaio del 1953. La commissione presieduta da Giacomo Delitala dichiara vincitori Gian Domenico Pisapia e Marcello Gallo (nemmeno in questo caso la terna è completata).

**Giandomenico Pisapia** (classe 1915, allievo di Alfredo De Marsico) insegnerà per alcuni anni Diritto penale all'Università di Modena e accetterà poi – nel 1964 – il trasferimento all'Università di Milano Statale sulla cattedra di Procedura penale. È certo il caso più clamoroso di passaggio dal Diritto alla Procedura penale. Pisapia avrà un ruolo importante nella riforma processuale, quale presidente della Commissione ministeriale incaricata di redigere il testo del nuovo codice sulla base della legge delega dell'aprile 1974; operazione destinata a fallire, ma ripresa con successo nel decennio successivo, sulla base della legge delega del febbraio 1987, che portò al varo del primo codice dell'Italia repubblicana, entrato in vigore il 24 ottobre 1989: anche il testo di quel codice fu elaborato da una Commissione presieduta da Pisapia. Il significato che questo insigne studioso ha avuto per la Procedura penale italiano è attestato dalla circostanza che la associazione scientifica dei processualpenalisti è a lui intitolata.

**Marcello Gallo** (classe 1924, allievo di Francesco Antolisei) stupisce per la sua precoce maturità. Diventa professore straordinario all'età di 29 anni. Uno dei commissari esprime l'avviso che «proprio nei confronti di un giovane del valore del Gallo debba formularsi il monito che per l'avvenire egli rivolga le doti del suo ingegno verso problemi di diritto positivo, correggendo, per quanto possibile, la tendenza verso le soluzioni estreme e le questioni puramente astratte»<sup>7</sup>. Evidentemente qualcuno aveva trovato eccessive talune elucubrazioni teorico-generaliste e filosofiche sul tema della colpevolezza. Certo è che, nella sua lunga attività di studioso, Marcello Gallo dimostrerà di essere uno dei più raffinati e apprezzati rappresentanti della dogmatica penalistica italiana, senza rinunciare all'ampiezza di orizzonti che gli derivava da una eccellente preparazione culturale. Animerà a Torino, una impor-

<sup>7</sup> BPI, 1953, n. 27, II, p. 2074.

tante scuola penalistica, proseguendo il lavoro del suo maestro.

*Il secondo concorso*, bandito dall'Università di Camerino si chiude nel novembre del 1955. La commissione presieduta da Remo Pannain approva una terna formata da Renato Dell'Andro, Alberto Crespi e Enrico Contieri.

**Renato Dell'Andro** (classe 1922, allievo di Aldo Moro che figurava fra i commissari) si dividerà fra cattedra e politica. Trascorre lo straordinariato all'Università di Siena, passando poi come ordinario all'Università di Napoli Federico II per insegnarvi Filosofia del diritto e Istituzioni di diritto penale. Sarà infine chiamato dall'Università di Bari, di cui fu Preside per il triennio 1981/1984, restando in carica fino al luglio del 1985. Diventa punto di riferimento – assieme a Moro – della scuola penalistica barese. Coltiva in contemporanea l'attività politica: sarà sindaco di Bari per un biennio (1959-1961) e a lungo parlamentare per la Democrazia cristiana (1963-1985), per poi essere eletto alla Corte costituzionale: sua la celebre sentenza nr. 364/1988, che dichiara parzialmente illegittimo l'art. 5 cod. pen., introducendo una ragionevole eccezione al principio *ignorantia legis non excusat*.

**Alberto Crespi** (classe 1923, allievo di Giacomo Delitala), passa il triennio di straordinariato a Cagliari, prima di approdare come ordinario all'Università Cattolica. Ben presto i suoi studi si volgeranno al diritto penale societario del quale sarà, in Italia, un antesignano. Sarà infatti il primo a istituire (già nel 1966, sulle orme di Delitala) una cattedra di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia della Cattolica<sup>8</sup>.

**Enrico Contieri** (classe 1910, allievo di Edoardo Massari) è il più anziano della terna. Ha superato abbondantemente i quarant'anni. La motivazione che lo riguarda spiega il “contrattempo” con la circostanza che il candidato fu costretto a interrompere per sei anni un percorso accademico già iniziato come libero docente e incaricato di Diritto penale presso l'ateneo barese, a causa del suo richiamo in guerra (nel 1940) seguito da lunga prigionia. I postumi del secondo conflitto mondiale si facevano ancora sentire nei concorsi universitari di quell'epoca.

Il *terzo concorso* è bandito nel 1958 dall'Università di Cagliari. La commissione presieduta da Francesco Antolisei promuove una terna che include Cesare Pedrazzi, Alessandro Malinverni e Giuseppe Zuccalà.

**Cesare Pedrazzi** (classe 1927, allievo di Giacomo Delitala) trascorre lo straordinariato nell'Università di Trieste, prima di essere chiamato come ordinario a Pavia, di lì a Milano Statale e, infine, Milano-Bocconi, dedicandosi in particolare al diritto penale dell'economia seguendo l'esempio di Alberto Crespi.

---

<sup>8</sup> M. Romano, *Alberto Crespi: ricordo di un allievo*, in «Jus», LXX (2023/2), p. 166.

**Alessandro Malinverni** (classe 1911). Allievo di Francesco Antolisei, libero docente dal 1949, ottiene l'incarico per insegnare Diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari (1956-58). Trascorre il suo straordinario all'Università di Cagliari per poi trasferirsi (nel 1962) come professore ordinario di *Diritto penale* all'Università di Modena. Sarà anche lui uno dei "penalsostanzialisti" destinati a spostarsi sulla cattedra di Procedura penale. Prima a Firenze e poi a Torino.

**Giuseppe Zuccalà** (classe 1925, allievo di Giuseppe Bettiol) è il terzo dei ternati. Trascorrerà il triennio di straordinario all'Università di Ferrara, prima di essere chiamato nel 1963 come ordinario sulla cattedra di Diritto penale dell'Università di Padova per il resto della sua attività in ruolo.

#### 4.2. *Procedura penale*

I due concorsi di Procedura penale banditi negli anni Cinquanta segnano il vero inizio della "nuova" disciplina nell'esperienza accademica italiana. In questo senso hanno un'importanza del tutto particolare e con questa consapevolezza vanno oggi considerati.

*Il primo*, bandito dall'Università di Modena, si chiude nel dicembre del 1955. La Commissione, presieduta da Giacomo Delitala, dichiara vincitori nell'ordine Giovanni Conso e Alberto Candian. Nemmeno in questo caso la terna viene completata.

**Giovanni Conso** (classe 1922, allievo di Francesco Antolisei) si dedica da subito allo studio del diritto processuale. Sforna nel 1955 due monografie (*I fatti giuridici processuali penali: perfezione ed efficacia*, seguita da *Il concetto e le specie d'invalidità: introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*): due studi che subito si impongono all'attenzione degli specialisti come basi teoriche per un autonomo sviluppo del diritto processuale penale: una disciplina che – nelle intenzioni dell'autore – punta con decisione ad affrancarsi dalla teorica processualcivilistica di origine chiovendiana del "rapporto giuridico processuale. Inizia il suo triennio di straordinario presso l'Università di Urbino e di Genova, dove viene promosso professore ordinario. Viene poi chiamato all'Università di Torino e di lì (negli anni Settanta) a Roma. Grazie anche alle sue innate doti diplomatiche, riuscirà a tessere alleanze che gli permetteranno, in capo a qualche anno, di porsi quale punto di riferimento nazionale per la disciplina. Gli effetti di queste sue attività "promozionali" superano di gran lunga i confini dell'ateneo torinese, dove si era formato e dove darà vita a una scuola processualistica di prim'ordine. Nel 1959 fonda la già citata collana di Studi (durata fino al

2012!). Pubblicare nella collana di Conso (specialmente nel trentennio che va dall'inizio anni Sessanta a fine anni Ottanta) diventò, si può dire, titolo preferenziale per chi ambiva a vincere un concorso di Procedura penale. Per rendersene conto basta confrontare l'elenco degli autori che vi figurano con quello degli studiosi diventati poi professori in codesta disciplina.

Fu per qualche mese Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, in un periodo tormentato della storia politica e sociale italiana, succedendo nel 1981 al dimissionario Ugo Zilletti, a sua volta succeduto (nel marzo 1980) alla tragica scomparsa di Vittorio Bachelet (assassinato dai terroristi nel febbraio 1980). Nominato giudice della Corte costituzionale, Conso ne divenne presidente per un breve periodo (ottobre 1990 – febbraio 1991). Fu poi Ministro della Giustizia (con i governi Ciampi e Amato: 1993-1994) in un altro periodo politicamente turbolento (dopo il 1992 di Tangentopoli e delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio). Fu anche Presidente della conferenza diplomatica che, a Roma, nel 1998, approvò lo Statuto della Corte penale internazionale. A buon diritto, è considerato il primo vero processualpenalista italiano, padre nobile di una disciplina per la cui autonomia (dal diritto penale e dal diritto processuale civile) si è sempre battuto.

Di **Alberto Candian** (classe 1917) Allievo di Giuseppe Delitala, libero docente in Procedura penale dal 1953, fu incaricato per la stessa disciplina dal 1947-48 prima presso l'Università di Milano e poi presso l'Università di Modena, dove trascorse il triennio da professore straordinario dopo aver vinto il relativo concorso. Promosso ordinario di *Procedura penale* si trasferisce all'Università di Genova e successivamente all'Università Statale di Milano.

Anche *il secondo concorso* di Procedura penale riserva importanti sorprese. Bandito dall'Università di Urbino, si chiude nel dicembre del 1959. La Commissione, presieduta da Giovanni Leone, promuove nell'ordine Franco Cordero, Carlo Massa e Giuseppe De Luca.

**Franco Cordero** (classe 1928, inizialmente allievo del romanista Giuseppe Grosso e poi legato – anche professionalmente – al processualcivilista Enrico Allorio) è di gran lunga il personaggio più singolare della terna. Si presenta con tre monografie, una delle quali (*Le situazioni soggettive nel processo penale*, pubblicata nel 1956 a soli ventotto anni) pretende di ridiscutere i fondamenti teorici della dottrina processualpenalistica (non diversamente da quanto aveva fatto Conso con i già ricordati saggi sui *Fatti giuridici* e sulle *Invalidità*, pubblicati l'anno precedente). La Commissione coglie subito la straordinaria personalità intellettuale del candidato, al quale rimprovera tuttavia talune pecche stilistiche: «il candidato rivela «profonda preparazione, vasta cultura, doti di singolare perspicacia giuridica, capa-

cità di robuste impostazioni ed acuta sensibilità per i settori di indagine collegati allo studio del processo penale, nonché vivacità di forma, anche se talora si riscontra l'adozione di espressioni che si allontanano in modo non sempre accettabile dagli schemi del linguaggio giuridico tradizionale». Negli anni successivi Cordero lavorerà sullo stile, guadagnando progressivamente quella «maggiore capacità di sintesi»<sup>9</sup> che la Commissione auspicava. Il triennio di straordinariato lo trascorrerà non in una sede "secondaria", bensì – circostanza assai singolare per l'epoca – nella Università Cattolica, la quale (complice probabilmente Enrico Allorio) aveva evidentemente già in serbo una cattedra di Procedura penale da destinare a un giovane valoroso. Dal 1962 gli viene affidato anche l'insegnamento di Filosofia del diritto. Sarà l'inizio di un decennio destinato a concludersi drammaticamente con la esclusione di Cordero, nel 1970, dall'insegnamento sia della Filosofia del diritto sia della Procedura penale<sup>10</sup>. Uscito dalla Cattolica, si trasferirà prima a Torino (1974/75) e poi a Roma La Sapienza (1975/76), sua destinazione definitiva. Non avrà allievi, ma ogni studioso contemporaneo che si sia seriamente impegnato nelle tematiche processualistiche ha dovuto misurarsi con le sue prese di posizione, espresse – oltre che nelle monografie degli anni Cinquanta e in molti saggi degli anni Sessanta – in ben diciotto edizioni della sua Procedura penale, pubblicata dal 1966 al 2012, punto di riferimento importantissimo per varie generazioni di studiosi.

Di **Carlo Massa** Allievo di Giovanni Leone, laureato in Lettere e filosofia oltre che in Giurisprudenza. Libero docente in *Procedura penale* dal 1954, gli viene conferito l'incarico per l'insegnamento di codesta disciplina presso l'Università di Urbino (dal 1956 al 1958). Conclude il triennio del suo straordinariato presso l'Università di Macerata sulla cattedra di *Procedura penale*, insegnando per incarico anche il *Diritto penale* (1961-62), nonché il *Diritto fallimentare* (1962-63). Viene chiamato come ordinario dall'Università di Salerno, e, infine, dall'Università di Napoli Federico II sempre sulla cattedra di *Procedura penale*.

Chiude la terna **Giuseppe De Luca**. Classe 1926, allievo di Francesco Carnelutti e, precisamente, del Carnelutti che – come già anticipato – aveva scelto di chiudere la sua carriera didattica insegnando Procedura penale a Roma-La Sapienza (1946-1949). De Luca rivela sorprendenti qualità di

<sup>9</sup> BPI, 1960, n. 15, II, p. 1826. p. 1826.

<sup>10</sup> Su questa vicenda sia consentito il rinvio a R. Orlandi, *Franco Cordero, intellettuale del dissenso*, in «Giustizia insieme», (2025), consultabile online: <https://www.giustiziainsieme.it/it/gli-attori-della-giustizia/3566-franco-cordero-intellettuale-del-dissenso-renzo-orlandi>.

giurista dalle ampie vedute culturali. È fra i primi a intuire il valore dei principi costituzionali nella valutazione critica della legge processuale. Ha una passione per gli sfondi logici della decisione giudiziaria e si batte per l'affermazione del contraddittorio nel processo penale. Fa parte con altri trentenni dell'epoca (quali Giovanni Conso e Franco Cordero) del gruppo di lavoro che nel 1962 Francesco Carnelutti raccoglie intorno a sé per redigere un Progetto di riforma del processo penale: lavoro che risulterà decisivo per il percorso di riforma destinato a culminare (un quarto di secolo dopo) nel codice di procedura penale del 1988. Trascorso il triennio di straordinariato presso l'Università di Trieste, viene chiamato come ordinario dall'Università di Bologna che con lui inaugurerà per la prima volta l'insegnamento della Procedura penale. A Bologna si tratterà per un decennio, prima del definitivo trasferimento nel 1974 all'Università di Roma-La Sapienza.

## 5. *Anni Sessanta*

In questo decennio l'attività di reclutamento prosegue intensa. Si contano ben sette concorsi di Diritto penale e quattro di Procedura penale. Alla fine, entreranno nel sistema quindi ventuno nuovi professori di Diritto penale e dodici di Procedura penale. È il segno, da un lato, di un incremento quantitativo della forza docente, necessitato dal graduale aumento della popolazione universitaria nell'Italia del *boom* economico e, dall'altro, di un massiccio cambio generazionale, con l'ingresso di molti giovani studiosi ormai conquistati ai valori della Costituzione repubblicana e tendenzialmente in rotta con l'approccio tecnico-giuridico di origine pandettistica che – anche in ambito penale – aveva caratterizzato la prima metà del XX secolo.

### 5.1. *Diritto penale*

*Il primo concorso*, bandito dall'Università di Camerino, si chiude nel dicembre del 1961. La commissione presieduta da Giuliano Vassalli dichiara vincitori Dario Santamaria, Marco Siniscalco e Marco Boscarelli.

Una singolarità di questo concorso merita di essere segnalata. Si presentarono due giovani promettenti studiosi: Franco Bricola e Antonio Pagliaro; Bricola aveva 27 anni, Pagliaro due anni in più. La Commissione rileva l'elevata qualità dei due (Bricola si presentava già con due ampie monografie!), ma – nonostante i giudizi lusinghieri – li lascia entrambi

fuori dalla terna, essenzialmente in ragione della giovane età. I due si rifaranno a breve in uno dei concorsi successivi.

Passando ai vincitori, **Dario Santamaria** (classe 1926, allievo di Biagio Petrocelli), aperto alla dottrina penalistica tedesca, fu autorevole rappresentante in Italia del finalismo welzeliano. Trascorse lo straordinariato a Siena da dove si trasferì (nel 1968) all'Università di Napoli Federico II. Ebbe numerosi allievi, seguaci del pensiero finalistico.

**Marco Siniscalco** (classe 1927). Allievo di Francesco Antolisei, libero docente in *Diritto penale* dal 1958, ottiene l'incarico per insegnare questa disciplina presso l'Università di Urbino. Vinto nel 1961 il concorso per straordinario, trascorre il triennio all'Università di Macerata sulla cattedra di *Diritto penale*, ottenendo poi il trasferimento come ordinario della stessa disciplina all'Università di Trieste e, infine, nel 1989, all'Università di Torino.

**Marco Boscarelli** (classe 1924) si laurea a Parma con Pietro Nuvolone, passa poi a Bologna dove, nel 1955, consegue la libera docenza sotto la guida di Silvio Ranieri nel 1952, acquisendo subito dopo la libera docenza in *Diritto penale*. Ottenuto un incarico per l'insegnamento di questa materia nell'Università di Camerino, diventa straordinario nell'Università di Cagliari dal febbraio 1962. Da lì, si trasferirà come ordinario prima all'Università di Modena per poi rientrare all'Università di Parma<sup>11</sup>.

*Il secondo concorso*, bandito ancora dall'Università di Camerino, si chiude nel novembre 1962. La Commissione, presieduta da Giuseppe Bettiol, sforna la seguente terna: Antonio Pecoraro Albani, Mario Spasari e Alfredo Molari.

**Antonio Pecoraro Albani** (classe 1925) allievo di Biagio Petrocelli. Libero docente dal 1956, arriva alla cattedra dalla magistratura. Diventa straordinario presso l'Università di Camerino nel febbraio 1963 rimanendovi per qualche anno dopo la conferma a professore ordinario. Nel 1969 sarà infine chiamato sulla cattedra di *Diritto penale* presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Napoli, della quale fu anche preside.

**Mario Spasari** (classe 1930) ha formazione romana. Diventa straordinario nel 1963 presso l'Università di Sassari; passa l'anno successivo alla Università di Ferrara per poi approdare all'Università di Pisa e, infine, a Roma La Sapienza: chiamata resa possibile dal fatto che, verso fine anni Settanta, le cattedre di Diritto penale nei grandi atenei aumentano di numero per la progressiva crescita della popolazione studentesca.

**Alfredo Molari** (classe 1928, allievo di Giuseppe Bettiol) è il terzo ternato. Trascorre il triennio di straordinariato presso l'Università di Macerata, prima di rientrare all'Università di Padova che lo destina (nel 1967) alla

<sup>11</sup> L. Alibrandi, *Ricordo del prof. Marco Boscarelli*, in *Indice penale* 2005, p. 395.

cattedra di Procedura penale. Sarà anche lui (come già Pisapia e Malinverni) uno dei vincitori di concorso per la cattedra penalistica che cambierà settore, occupandosi proficuamente della disciplina processualistica<sup>12</sup>.

*Il terzo concorso*, bandito dalla Università di Messina, si conclude nell'ottobre del 1964. La Commissione presieduta da Giuseppe Bettiol dichiara vincitori nell'ordine Antonio Pagliaro, Franco Bricola e Luciano Pettoello Mantovani.

**Antonio Pagliaro** (classe 1932, allievo di Giovanni Musotto) era già stato oggetto di positiva valutazione nel concorso chiuso tre anni prima, ma – come già anticipato – non era entrato in terna essenzialmente perché ancora troppo giovane. Ora, classificatosi al primo posto, diventa straordinario di Diritto penale nell'Università di Messina, per rientrare dopo il triennio di straordinariato nell'Università di Palermo dove diventerà un punto di riferimento per molti allievi.

Anche **Franco Bricola** (classe 1934, allievo di Pietro Nuvolone), come Pagliaro è un “vincitore morale” del concorso chiuso nel 1961. Presentatosi ora con ben quattro monografie – fra le quali quella sulla *Discrezionalità nel diritto penale*, destinata a diventare una pietra miliare della dottrina penalistica – si piazza al secondo posto. Sceglierà Sassari come sede per il triennio di straordinariato, per essere poi chiamato (nel 1967) a Bologna, dove troverà molti giovani pronti a seguire la sua dottrina e fonderà una scuola che negli anni Settanta e Ottanta risveglierà l'interesse, si può dire, dell'intera penalistica italiana.

**Luciano Pettoello Mantovani** (classe 1927, allievo di Pietro Nuvolone, trascorre lo straordinariato all'Università di Camerino per poi trasferirsi come ordinario nell'Università di Trieste (1976-1979) e approdare infine all'insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura penale nell'Università di Roma La Sapienza.

*Il quarto concorso* del nostro decennio è bandito dall'Università di Urbino e si chiude nel dicembre 1965. La Commissione, presieduta da Giacomo Delitala, dichiara vincitori Angelo Raffaele Latagliata, Carlo Federico Grosso e Giorgio Marinucci.

**Raffaele Latagliata** (classe 1931, allievo di Giuliano Vassalli) è, come Dario Santamaria, un esponente della scuola finalistica ispirata al penalista tedesco Hans Welzel: quella, per intenderci, che, valorizzando strutture ontologiche (*Sachlogische Strukturen*) capaci di imporsi alle scelte legislative, finiscono col considerare come un tutt'uno inscindibile l'elemento ogget-

<sup>12</sup> R. Kostoris, *Ricordo di Alfredo Molari*, in «Rivista di diritto processuale», LXXII (2017), p. 773.

tivo (condotta) e l'elemento soggettivo (colpevolezza) del reato. Latagliata trascorre lo straordinariato presso l'Università di Teramo per essere poi chiamato (nel 1971) sulla cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale all'Università di Napoli. Nel 1979– su interessamento di Giuliano Vassalli – sarà chiamato per trasferimento a una delle cattedre di Diritto penale dell'Università di Roma La Sapienza<sup>13</sup>.

**Carlo Federico Grosso** (classe 1937, allievo di Marcello Gallo). Trascorre lo straordinariato a Urbino per essere poi chiamato come ordinario all'Università di Genova (1969) e infine all'Università di Torino (1974). Fra le cariche ricoperte va qui segnalata la nomina a Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1996-98, in sostituzione di Piero Alberto Capotosti, nel frattempo nominato giudice costituzionale.

**Giorgio Marinucci** (classe 1934, allievo di Giuseppe Delitala). Trascorre lo straordinariato all'Università di Sassari. Nel 1971 viene chiamato come ordinario all'Università di Ferrara e, dopo tre anni, all'Università di Pavia dove insegnerà per più di un decennio (1973-1985) prima di approdare all'Università di Milano statale. Tra Pavia e Milano diventa riferimento di una rinomata e tuttora vivace scuola penalistica.

*Il quinto concorso* del decennio, bandito dall'Università di Modena, si chiude nel dicembre 1967. La Commissione presieduta da Giacomo Delitala se ne esce con la seguente terna: Ferrando Mantovani, Giampiero Azzali e Carlo Fiore.

**Ferrando Mantovani** (classe 1933, laurea in diritto canonico con Giuseppe Dossetti, diventa successivamente collaboratore e allievo di Giandomenico Pisapia). Trascorre lo straordinariato a Modena per esser poi chiamato come ordinario dall'Università di Firenze. Offrirà alla didattica un prestigioso *Manuale di Diritto penale*, ricco di spunti e riferimenti alla scienza criminologia che coltiverà sempre con passione. Studioso di grande levatura intellettuale e di singolare acume ben provvisto di ironia, si congeda dal suo pubblico con alcune, preziose riflessioni sulla stupidità umana<sup>14</sup>.

**Giampiero Azzali** (classe 1927, allievo di Pietro Nuvolone) trascorre lo straordinariato presso l'Università di Pavia, sulla cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di Scienze politiche, dove poi resterà nella veste di ordinario.

**Carlo Fiore** (allievo di Dario Santamaria) trascorre il triennio di straor-

<sup>13</sup> G. Vassalli, *Angelo Raffaele Latagliata*, (<https://www.dsge.uniroma1.it/sites/default/files/sezione/penale/articoli/latagliata-diritto-penale.pdf>).

<sup>14</sup> F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, Pisa 2015 nonché Id., *Prontuario di stupidologia (teorica e applicata)*, Pisa 2023.

dinariato presso l'Università di Macerata, insegnando Dottrina dello Stato, oltre al Diritto penale. Tornerà all'Università di Napoli Federico II come ordinario, coltivando un folto gruppo di allievi.

*Il sesto concorso* è bandito dall'università di Siena all'inizio degli anni Settanta e, a voler essere precisi, sfugge al nostro decennio. Ciò nonostante conviene associarlo idealmente agli anni Sessanta: con esso si chiuderà, infatti, il tradizionale reclutamento con il sistema delle terne, che verso la metà degli anni Settanta sarà abbandonato in favore della diversa modalità di selezione della docenza universitaria inaugurato con il decreto-legge nr. 580 del 1973 (convertito con l. nr. 766 del 1973).

La Commissione presieduta da Giuseppe Bettiol se ne uscirà con la seguente terna: Ivo Caraccioli, Alessandro Alberto Calvi e Fabrizio Ramacci.

**Ivo Caraccioli** (classe 1936, allievo di Marcello Gallo) svilupperà la sua carriera nell'Università di Torino, specializzando la sua ricerca principalmente nel campo del diritto penale tributario.

**Alessandro A. Calvi** (classe 1934). Allievo di Giuseppe Bettiol), libero docente dal 1969, trascorre lo straordinariato di *Diritto penale* all'Università di Ferrara, trascorre alcuni anni all'Università di Firenze, prima di rientrare all'Università di Padova sua sede originaria e definitiva.

**Fabrizio Ramacci**, di formazione napoletana rivela una acuta sensibilità per le teorie linguistiche e per il loro valore nell'ermeneutica penalistica. Trascorre lo straordinariato a Siena (1972-1975), dove resterà poi come ordinario fino al 1983. Dal 1983 al 1988 sarà chiamato a Roma Tor Vergata e approderà infine alla prima cattedra di Diritto penale dell'Università di Roma La Sapienza.

Da segnalare che i verbali del concorso in questione riportano una lunga relazione di minoranza del commissario Alberto Crespi, il quale sviluppa una critica puntuta e molto argomentata contro le candidature di Alessandro Calvi e di Fabrizio Ramacci: un esempio piuttosto raro di rigore valutativo.

## 5.2. *Istituzioni di diritto e procedura penale*

*Il primo concorso di Istituzioni* viene bandito dall'Università di Ferrara nel 1969, si chiude nell'ottobre del 1970. La Commissione presieduta da Giacomo Delitala propone la seguente terna: Federico Stella, Mario Romano e Giuliano Marini.

**Federico Stella** (classe 1935, allievo di Alberto Crespi) trascorre lo straordinariato all'Università di Catania, per essere poi ben presto chiamato come ordinario all'Università Cattolica di Milano. Raccoglierà attorno a sé

allievi devoti e capaci di proseguire la sua eredità giuridicoculturale nella Fondazione a lui intitolata, molto impegnata in iniziative di ampio respiro culturale come quelle dedicate al rapporto fra giustizia e letteratura.

**Mario Romano** (classe 1939, anche lui allievo di Alberto Crespi) trascorre il triennio di straordinariato presso l'Università di Messina. Promosso ordinario nel 1973 viene chiamato dall'Università di Firenze, dalla quale si sposta l'anno successivo presso l'Università di Pavia sulla cattedra di Diritto penale commerciale, da dove approderà nel 1976 all'Università Cattolica di Milano. Sulle orme del maestro, contribuisce in misura significativa allo sviluppo del diritto penale economico.

**Giuliano Marini** è allievo di Marcello Gallo. Le scarse informazioni disponibili permettono solo di aggiungere che il prof. Marini svilupperà la sua carriera accademica come ordinario nell'ateneo torinese.

### 5.3. *Procedura penale*

*Il primo dei quattro concorsi* del nostro decennio è bandito dall'Università di Catania. Si chiude nel novembre 1963. La Commissione presieduta da Giovanni Leone seleziona la seguente terna: Delfino Siracusano, Mario Pisani e Nicola Carulli.

Primo ternato è **Delfino Siracusano** (classe 1929, inizialmente allievo e collaboratore di Luigi Scarano). Egli trascorre lo straordinariato nella sua Catania dove viene chiamato dopo tre anni come ordinario. Nel 1978 si sposta per trasferimento all'Università di Roma La Sapienza. Siracusano ebbe – fra l'altro – un ruolo importante nel varo della riforma processuale penale, come vicepresidente della Commissione ministeriale (presieduta da Pisapia) incaricata di redigere l'articolato codicistico entrato in vigore il 24 ottobre del 1989.

**Mario Pisani** (classe 1934, allievo di Pietro Nuvolone). Trascorre il triennio da straordinario presso l'Università di Urbino, per transitare poi da ordinario all'Università di Trieste, quindi a quella di Pavia, approdando infine – nel 1985 – all'Università di Milano Statale. Si è distinto per aver coltivato con particolare cura gli studi comparatistici e il diritto penale internazionale, fungendo così da riferimento per numerosi allievi.

**Nicola Carulli** (classe 1929, allievo di Giovanni Leone). Dalla documentazione disponibile risulta che trascorse lo straordinariato presso l'Università di Siena, dove fu poi chiamato come ordinario per alcuni anni, prima di rientrare a Napoli, sua sede di provenienza.

*Il secondo concorso* fu bandito dall'Università di Ferrara e si concluse nel

novembre 1965. La Commissione presieduta da Remo Pannain dichiarò vincitori, nell'ordine, Michele Massa, Vincenzo Cavallari e Gilberto Lozzi.

Il primo ternato, **Michele Massa** (classe 1929) era di scuola napoletana, allievo di Dario Santamaria. Trascorse il triennio di straordinario presso l'Università di Ferrara (che aveva nel frattempo istituito una seconda cattedra per tale disciplina) per poi essere chiamato da ordinario all'Università di Roma Tor Vergata.

Il ferrarese **Vincenzo Cavallari** (classe 1919) era di gran lunga il più anziano dei ternati. Legato al Partito Comunista Italiano, era entrato nella resistenza dopo l'8 settembre 1943. Finita la guerra, fu eletto all'Assemblea costituente e coprì cariche governative (sottosegretario al Tesoro nel secondo e terzo Governo De Gasperi). Fu eletto dal Parlamento come membro del Consiglio Superiore della Magistratura, nella sua prima composizione (1958). Si presentava quindi con alle spalle una intensa attività politica, unita a una grande esperienza professionale come avvocato. Resterà sempre vincolato all'ateneo ferrarese, prima come straordinario (sulla prima cattedra di Procedura penale) e poi come ordinario fino al suo collocamento a riposo.

**Gilberto Lozzi** (classe 1934). Allievo di Giovanni Conso, ottiene nel 1964 la libera docenza in *Procedura penale* e poi l'incarico su codesta disciplina presso l'Università di Urbino, dove trascorrerà pure lo straordinario (1966-1968). Sarà poi chiamato come ordinario dall'Università di Trieste (1968). Da lì otterrà nel 1974 il trasferimento per l'Università di Torino. Chiuderà la sua carriera accademica su una delle cattedre di *Procedura penale* dell'Università di Roma La Sapienza, lì chiamato nel 1995.

*Il terzo concorso* si chiude nell'ottobre del 1970, ma – come già anticipato a proposito del coevo concorso di Diritto penale – conviene considerarlo come appartenente al decennio precedente, essendo stato bandito dall'Università dell'Aquila a fine anni Sessanta e soggetto a regole concorsuali destinate a modificarsi solo nel 1973.

La Commissione, presieduta dal penalista Tullio Delogu, dichiara vincitori Mario Chiavario, Emanuele Somma e Giovanni Tranchina.

**Mario Chiavario** (classe 1939, allievo di Giovanni Conso) trascorre lo straordinario presso l'Università di Perugia (1971-1974), dalla quale si trasferirà, come ordinario all'Università di Pisa, per poi rientrare a Torino, sua sede di provenienza. Chiavario è fra i primi processualisti a impostare la ricerca e la didattica muovendo dai principi sovralegislativi (costituzionali e convenzionali) e inaugurando uno stile che caratterizzerà molti altri "giovani" studiosi in procinto di entrare in accademia nel decennio successivo.

**Emanuele Somma** (classe 1930, anche lui allievo di Giovanni Conso) trascorre lo straordinario presso l'Università di Modena, dalla quale si

trasferirà poi come ordinario all'Università di Genova sua sede di formazione iniziale.

**Giovanni Tranchina** (classe 1937, allievo di Girolamo Bellavista), trascorre il triennio da straordinario all'Università di Messina per essere poi chiamato sulla cattedra di Procedura penale dell'Università di Palermo. È stato due volte preside della Facoltà giuridica palermitana.

*Il quarto concorso*, è bandito dall'Università di Urbino all'inizio degli anni Settanta, ma essendosi anch'esso svolto secondo le vecchie regole, conviene considerarlo come appartenente al decennio precedente. La Commissione, presieduta dal penalista Giacomo Delitala (!) chiude i lavori nel dicembre 1971, dichiarando vincitori Ennio Amodio, Vittorio Barosio e Paolo De Lalla.

**Ennio Amodio** (classe 1940, allievo di Giandomenico Pisapia) trascorre lo straordinariato presso l'Università di Parma ed è poi chiamato, da ordinario, all'Università di Firenze, prima di rientrare alla statale di Milano. Darà un impulso significativo all'approccio comparatistico, specie con le culture di *common law*, in un ambiente come quello della processualpenalistica italiana, all'epoca assai tetragono al confronto con ordinamenti e dottrine straniere.

**Vittorio Barosio** (classe 1939, allievo di Giovanni Conso) trascorre lo straordinariato presso l'Università di Urbino; al termine del triennio è chiamato come ordinario all'Università di Modena, dove resta per un decennio, rientrando nel 1984 a Torino, ma come docente di Diritto Pubblico e poi di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche.

**Paolo De Lalla** (classe 1940, allievo di Giuseppe Sabatini), trascorre lo straordinariato presso l'Università di Siena. Rientrerà dopo alcuni anni a all'Università di Napoli (Federico II) sulla cattedra di Procedura penale. Personaggio poliedrico, insofferente degli steccati disciplinari e incline a sottrarvisi, coltiva interessi che vanno molto oltre il diritto: scrive di antropologia, di logica, di filosofia, di politica e si occupa persino di musica nella veste di compositore. Di fatto, dopo aver superato il concorso da straordinario, abbandona la ricerca in ambito processuale penale. Non lascia però l'insegnamento, che anzi coltiverà con passione, assecondando la personale tendenza a oltrepassare i confini della disciplina: questo fino al collocamento a riposo (nel 2010). L'attaccamento di molti giovani al suo corso provoca tra l'altro una singolare petizione alla Presidenza della Facoltà giuridica napoletana, affinché gli sia confermato l'incarico del corso pur dopo il congedo<sup>15</sup>. Richiesta non accolta.

<sup>15</sup> Se ne veda il testo al seguente link: [https://www.petizioni.com/petizione\\_pro\\_prof\\_paolo\\_de\\_lalla](https://www.petizioni.com/petizione_pro_prof_paolo_de_lalla).

Singolare destino quello del presente concorso: due dei tre vincitori abbandonano, di fatto, la ricerca nell'ambito della Procedura penale, allontanandosi dagli auspici dei commissari che li avevano promossi, interpretando in maniera assai originale il loro compito di "ricercatori".

## 6. *Anni Settanta*

La straordinaria crescita della popolazione studentesca tra fine anni Sessanta e inizio anni Settanta aveva posto il problema di un corrispondente ampliamento dell'offerta didattica e della istituzione di nuove cattedre universitarie. Dopo svariati, convulsi tentativi di riforma andati a vuoto<sup>16</sup>, interviene il già citato decreto-legge nr. 580 del 1973 ad adeguare alla nuova realtà le regole del reclutamento universitario. Che si intervenga con lo strumento del decreto-legge segnala l'urgenza e indifferibilità dell'intervento. D'ora in poi, i posti da ordinario saranno banditi dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di richieste avanzate dagli atenei che avvertono l'esigenza di coprire le nuove cattedre. Contemporaneamente, nei grandi atenei si moltiplicano le cattedre di discipline fondamentali. Un esempio: ancora nel 1969, la facoltà giuridica romana contava una sola cattedra di Diritto penale. Dieci anni dopo le cattedre della stessa disciplina erano lievitate a cinque!<sup>17</sup> La circostanza che i grandi atenei continuassero a chiamare professori ordinari, con già alle spalle l'esperienza dello straordinariato, rendeva vacanti molte cattedre presso gli atenei più piccoli, i quali segnalavano al ministro competente l'esigenza di coprire le vacanze con nuovi bandi di concorso.

Cresce in misura sensibile il numero dei concorrenti. Il lavoro delle commissioni si fa più lungo e impegnativo. L'entrata in funzione dei Tribunali amministrativi regionali (1971) impone prudenze che nei concorsi precedenti apparivano superflue. Cambia lo stile delle motivazioni: non più stringate valutazioni contenute in poche pagine, con frequenti moniti (talvolta dispensati con spirito paternalistico) ai ternati di turno, bensì valutazioni stereotipate formulate con linguaggio freddamente burocratico. Ciascun commissario esprime una propria valutazione su ogni candidato, dopo di che si procede al giudizio complessivo dell'intera commissione. I vincitori possono essere tanti quanti sono richiesti dalle Università che hanno segnalato la scoperta di cattedra.

---

<sup>16</sup> Se ne veda la rassegna ragionata offerta da L. Governali, *L'università italiana nei primi quarant'anni della Repubblica italiana (1946-1986)*, Bologna 2018, p. 147 ss.

<sup>17</sup> G. Vassalli, *Angelo Raffaele Latagliata*, cit.

Questa premessa è indispensabile per comprendere il clima nel quale si sono svolti i concorsi degli anni Settanta o, a esser più precisi, della seconda metà degli anni Settanta.

Ne contiamo sei: due per il Diritto penale (nel 1974 e nel 1979); due per Istituzioni di diritto penale (nel 1975 e nel 1979); due per Procedura penale (ancora nel 1975 e nel 1979).

L'attuale inaccessibilità ai Bollettini ufficiali relativi ai concorsi di *Istituzioni* e di *Procedura penale* banditi nel 1979 costringe – per il momento – a limitare quest'ultima parte del *report* ai quattro concorsi ufficialmente documentati.

### 6.1. *Diritto penale 1975*

Bandito nel giugno del 1974, il concorso si chiude nel maggio del 1975. La Commissione è presieduta da Giuseppe Bettiol. Il numero dei candidati è molto elevato: quarantatré, contro i quindici/venti candidati delle edizioni risalenti all'epoca delle terne. È il segno, tra l'altro, di una considerevole crescita quantitativa delle scuole penalistiche. Usciranno 14 vincitori, idonei a coprire l'insegnamento del Diritto penale come straordinari. La lista è stilata in ordine alfabetico (non più per classificazione di merito, come accadeva all'epoca delle terne). Questi i vincitori: Armando Bartulli, Gaetano Contento, Franco C. Coppi, Ettore Gallo, Ubaldo Giuliani Balestrino, Giorgio Gregori, Mauro Leone, Elio Morselli, Guido Neppi Modona, Alfonso Stile.

**Armando Bartulli** (classe 1938, allievo di Alberto Crespi), trascorre lo straordinariato presso l'Università di Genova e nel 1983 torna alla sede della sua formazione originaria (la Cattolica di Milano) come professore ordinario di Diritto penale commerciale.

**Gaetano Contento** (classe 1930, allievo di Aldo Moro e Renato Dell'Andro), occuperà a lungo la cattedra di Diritto penale dell'Università di Bari.

**Franco Coppi** (classe 1938, allievo di Giuliano Vassalli e Raffaele Latagliata), trascorre lo straordinariato all'Università di Perugia, da dove si trasferirà poi all'Università di Roma La Sapienza, primeggiando nella professione forense.

**Ettore Gallo** (classe 1914, si laurea in Giurisprudenza all'Università di Modena nel 1935 e nel 1940 in Scienze politiche all'Università di Firenze). Vocazione adulta, dal punto di vista accademico. Guadagna la qualifica di straordinario a 60 anni compiuti, dopo una vita spesa in magistratura e in

politica (membro del Partito d'azione fu tra i protagonisti della resistenza al nazifascismo). Trascorre lo straordinariato all'Università di Ferrara per poi trasferirsi (nel 1978) all'Università di Firenze e tre anni dopo a Roma La Sapienza. Eletto al Consiglio Superiore della Magistratura nel 1976, viene nominato giudice della Corte costituzionale dal 1982, diventandone presidente nel gennaio 1991.

**Ubaldo Giuliani Balestrino** (classe 1933, iniziale formazione genovese). Trascorre lo straordinariato all'Università di Torino, insegnando Diritto penale commerciale. Resterà poi come ordinario nell'ateneo torinese sullo stesso insegnamento.

**Giorgio Gregori** (classe 1943, allievo di Giuseppe Bettiol). Poche le informazioni disponibili su questo studioso scomparso prematuramente. Insegnerà per anni Diritto penale all'Università di Trieste, segnalandosi come uno dei pionieri nell'approfondimento dell'impatto che la Convenzione europea dei diritti umani è destinata ad avere sulla tutela dei diritti fondamentali.

**Mauro Leone** (classe 1947, di formazione romana). Anche qui le informazioni sono pressoché inesistenti. Non è dato sapere dove abbia trascorso lo straordinariato, né il successivo periodo di ordinariato.

**Elio Morselli** (classe 1927, si laurea verso la fine degli anni '40 all'Università di Ferrara). Trascorre lo straordinariato all'Università di Messina, trasferendosi poi come ordinario nell'Università di Catanzaro, poi nell'Università di Firenze e, infine, dal 1983 al 1999, nell'ateneo di Perugia. Manifesta l'inclinazione a fondare su basi criminologiche le prese di posizione riguardanti le scelte normative in ambito penale.

**Guido Neppi Modona** (classe 1938, allievo di Marcello Gallo).

Trascorre lo straordinariato insegnando Diritto e procedura penale presso l'Università di Cagliari. Sarà poi chiamato come ordinario sullo stesso insegnamento dall'Università di Torino. Nel 1996 è nominato giudice della Corte costituzionale.

**Alfonso Stile** (classe 1941, di formazione napoletana). Trascorre lo straordinariato presso l'Università di Urbino, per poi trasferirsi, come ordinario, alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Napoli Federico II sulla cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale; sarà infine chiamato a insegnare il Diritto penale nell'Università di Roma La Sapienza. Da segnalare il suo impegno sul fronte del diritto penale internazionale, sia come co-fondatore dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze criminali (ISISC di Siracusa), sia come Vicepresidente dell'Associazione Internazionale di Diritto penale.

## 6.2. Istituzioni di diritto e procedura penale 1975

Il concorso si chiude nel luglio del 1975. Concorrono in 36. La Commissione, presieduta da Delfino Siracusano, dichiara vincitori Andrea Antonio Dalia, Giovanni Maria Flick, Vincenzo Patalano, Sergio Vinciguerra e Guido Ziccone.

**Andrea A. Dalia** (classe 1938, formazione napoletana, cresce con gli insegnamenti di Biagio Petrocelli, Dario Santamaria e Michele Massa). Trascorre lo straordinariato insegnando Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Salerno. Transiterà poi come ordinario di Procedura penale nell'Università di Napoli Federico II e, infine, nell'Università di Roma Tor Vergata.

**Giovanni M. Flick** (1940, allievo di Alberto Crespi). Straordinario di Istituzioni di diritto e procedura penale presso l'Università di Perugia, viene chiamato come ordinario (nel 1980) alla da poco istituita Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS). Ministro della Giustizia dal 1996 al 1998, nel 2001 sarà nominato giudice della Corte costituzionale, della quale sarà eletto presidente per circa un semestre, dal settembre 2008 al febbraio 2009.

**Vincenzo Patalano** (classe 1941, allievo di Dario Santamaria). Straordinario di Istituzioni di Diritto e Procedura penale nella Università di Salerno (1975-76) fu chiamato l'anno successivo a ricoprire la cattedra di Diritto e Procedura penale militare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, dove divenne ordinario dal 1° novembre 1978 e, dal 1° novembre 1981, titolare della cattedra di Diritto penale.

**Sergio Vinciguerra** (classe 1938, allievo di Marcello Gallo). Straordinario di Istituzioni di diritto e procedura penale all'Università di Trieste. Chiamato poi come ordinario di Diritto penale dall'Università di Genova e, infine, dall'ateneo torinese. Spicca la sua dedizione alla comparazione sia storica, sia con altri ordinamenti giuridici.

**Guido Ziccone** (classe 1938, formazione catanese). Straordinario di Istituzioni di diritto e procedura penale all'Università di Siena, quindi ordinario di Diritto penale all'Università di Catanzaro e, infine, all'Università di Catania. È eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1986 al 1990. È stato altresì eletto senatore nella XIV legislatura (2001-2006).

### 6.3. *Procedura penale 1975*

Il concorso si chiude nel giugno 1975. Concorrono 15 candidati. La Commissione presieduta da Giuseppe De Luca dichiara vincitori Oreste Dominioni, Antonino Galati, Vittorio Grevi, Carlo Ettore Maiorca, Massimo Nobili e Metello Scaparone.

**Oreste Dominioni** (classe 1942, allievo di Giandomenico Pisapia). Straordinario nell'Università di Cagliari, approda come ordinario all'Università statale di Milano.

**Antonino Galati** (classe 1936). Si laurea a Catania nel 1961, con Luigi Scarano, ma alla sua iniziale formazione contribuisce il processualista Delfino Siracusano. Acquisisce la libera docenza in Procedura penale nel 1967 ottenendo poi l'incarico di Diritto penale presso la Facoltà giuridica catanese per l'anno 1968/69. Sempre per incarico, insegna *Istituzioni di diritto e procedura penale* presso la Facoltà di scienze politiche (ancora a Catania, 1969/70) e negli anni successivi *Procedura penale* nella Facoltà di Giurisprudenza. Vinto il concorso, trascorre lo straordinariato insegnando Procedura penale nella stessa Facoltà dove sarà poi chiamato come ordinario.

**Vittorio Grevi** (classe 1942, allievo di Giovanni Conso). Trascorre lo straordinariato in parte all'Università di Macerata e in parte nell'Università di Pavia, dove coprirà una cattedra di nuova istituzione denominata Esecuzione penale. Diventerà poi ordinario di Procedura penale nello stesso ateneo pavese, diventando uno dei più influenti (e intraprendenti, sul piano editoriale) studiosi del processo penale.

**Carlo E. Maiorca** (classe 1933, allievo di Giovanni Conso). Straordinario presso l'Università di Camerino e poi ordinario presso l'Università di Torino. Abbandonerà la cattedra di Procedura penale, per spostarsi sul Diritto processuale civile.

**Massimo Nobili** (classe 1945, allievo di Giuseppe De Luca). Trascorre all'Università di Perugia il triennio di straordinariato per trasferirsi poi, come ordinario, a Bologna, sua sede di formazione iniziale. Sarà uno dei giovani processualisti che, nel corso degli anni Settanta, muovendo dalla polemica metodologica contro il tecnicismo giuridico, contribuirà in misura ragguardevole a reimpostare in termini moderni lo studio della Procedura penale, col far leva sui valori espressi nella Costituzione repubblicana.

**Metello Scaparone** (classe 1938, allievo di Giovanni Conso). Straordinario nell'Università di Cagliari, passa poi come ordinario all'Università di Genova, transitando per l'Università di Pisa, prima di rientrare a Torino, sua sede di formazione iniziale.

#### 6.4. *Diritto penale 1979*

Il concorso si chiude nel luglio 1979. Gareggiano ben 53 candidati. La Commissione presieduta da Pietro Nuvolone seleziona 15 vincitori: Gennaro Vittorio De Francesco, Emilio Dolcini, Giovanni Fiandaca, Alessio Lanzi, Enzo Musco, Tullio Padovani, Elio Palombi, Marino Petrone, Paolo Pisa, Domenico M. Pulitanò, Aldo Regina, Roland Riz, Giuseppe Ruggiero, Filippo Sgubbi, Francesco Tagliarini.

**Gennaro V. De Francesco** (classe 1945, formazione napoletana). Trascorre lo straordinariato presso l'Università di Urbino, prima di essere chiamato come ordinario all'Università di Napoli Federico II.

**Emilio Dolcini** (classe 1946, allievo di Cesare Pedrazzi e di Giorgio Marinucci). Trascorre lo straordinariato all'Università di Sassari, da dove si trasferisce come ordinario nell'Università di Pavia e, dal 1989, nell'Università di Milano Statale. È autore di un diffuso manuale di Diritto penale, scritto con Giorgio Marinucci e con Gianluigi Gatta.

**Giovanni Fiandaca** (classe 1947, allievo di Antonio Pagliaro). Trascorre lo straordinariato presso l'Università di Catania per poi trasferirsi, nel 1982, all'Università di Palermo. È eletto membro del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio 1994-1998. Autore di un fortunato manuale di Diritto penale scritto con Enzo Musco.

**Alessio Lanzi** (classe 1949, allievo di Pietro Nuvolone). Trascorre lo straordinariato all'Università di Parma, da dove si è trasferito nell'Università di Milano Bicocca per insegnarvi Diritto penale, diritto penale commerciale e diritto penale tributario. È stato componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura nella consiliatura 2018-2023.

**Enzo Musco** (classe 1944, allievo di Federico Stella, frequentato nel triennio in cui il professore milanese all'Università di Catania fu straordinario in quella sede). Ha trascorso lo straordinariato presso l'Università catanese, per poi trasferirsi all'Università di Roma Tor Vergata. È co-autore del fortunato e assai diffuso manuale di Diritto penale scritto con Giovanni Fiandaca, redatto sul modello del *Lehrbuch des Strafrechts* di Hans Heinrich Jescheck, il grande penalista tedesco frequentato e conosciuto grazie ad alcuni soggiorni presso il *Max Planck Institut für ausländisches un internationales Strafrecht* di Freiburg im Breisgau.

**Tullio Padovani** (classe 1944, si forma presso il Collegio giuridico della Scuola Normale di Pisa). Trascorre il triennio di straordinariato presso l'Università di Pisa, dove resterà poi nella veste di professore ordinario, per transitare infine (nel 1989) presso la Classe di Scienze Sociali della pisana

Scuola Superiore Sant'Anna. Autore prolifico, capace di grande apertura storico-culturale nello studio e nella illustrazione delle tecnicità sia sostanziali sia processuali della scienza penalistica.

**Elio Palombi** (classe 1935, di formazione napoletana, legato a Dario Santamaria). Non è dato sapere dove abbia trascorso il triennio da straordinario. Viene comunque chiamato su una delle cattedre di Diritto penale dell'Università di Napoli Federico II dove chiude la sua carriera.

**Marino Petrone** (classe 1932). Le scarse informazioni che lo riguardano permettono di dar conto di sue precedenti esperienze didattiche (come incaricato di Diritto penale) presso l'Università di Chieti, dove verosimilmente ha trascorso il triennio di straordinariato, per essere poi chiamato come ordinario dall'Università di Perugia.

**Paolo Pisa** (classe 1948, allievo di Carlo Federico Grosso). Sviluppa la sua carriera nell'ateneo genovese, sua sede di formazione.

**Domenico Pulitano** (classe 1942, allievo di Giacomo Delitala). Ha trascorso lo straordinariato presso l'Università di Macerata, da dove si è trasferito (nel 1984) presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Milano Statale per insegnarvi il Diritto penale del lavoro; dal 1995 si trasferisce sulla cattedra di Diritto penale nella neo-istituita Università di Milano Bicocca.

**Aldo Regina** (classe 1944, allievo di Renato Dell'Andro). Non è dato sapere dove abbia trascorso il triennio da straordinario. Sarà chiamato come professore ordinario presso l'ateneo barese.

**Roland Riz** (classe 1927, laureato in Giurisprudenza nel 1948 all'Università cattolica del Sacro Cuore, allievo verosimilmente di Giuseppe Delitala). Trascorre lo straordinariato presso l'Università di Modena, dove sarà chiamato come ordinario prima di ottenere per trasferimento (nel 1997) la cattedra di Diritto penale presso l'Università di Padova. Affianca all'attività scientifica e didattica una lunga, intensa attività politica, essendo eletto come deputato dal 1958 al 1987 e poi come senatore della Repubblica (dal 1987 al 1996) per la *Südtiroler Volkspartei*.

**Giuseppe Ruggiero** (classe 1928, allievo di Aldo Moro). Non è dato sapere dove abbia trascorso il triennio da straordinariato. Certa la sua chiamata come ordinario dall'Università di Bari.

**Filippo Sgubbi** (classe 1945, allievo di Franco Bricola). Trascorre parte dello straordinariato presso l'Università di Cagliari, trasferendosi presto a Bologna, dove sarà chiamato come professore ordinario fino al congedo.

**Franco Tagliarini** (classe 1935, allievo di Pietro Nuvolone). Trascorre il triennio di straordinariato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sull'insegnamento di *Istituzioni di diritto penale*, che Franco

Bricola aveva voluto attivare con l'intento di approfondire la storia recente delle dottrine penalistiche e le basi costituzionalistiche del diritto penale. Tagliarini sarà poi chiamato come ordinario di Diritto penale dalla neo-costituita (1992) Università di Bergamo. Fu anche parlamentare (eletto nelle liste della Democrazia cristiana) per poco più di un anno, dal 24 febbraio 1971 al 24 maggio 1972.

### 7. *Rilievi conclusivi*

La girandola di nomi appena proposta rivela quanta differenza ci sia fra l'odierno reclutamento accademico e quello sperimentato nei trentacinque anni del nostro periodo di riferimento (1945-1980). Benché si tratti di realtà inconfondibili, qualche rilievo conclusivo si può azzardare.

Una prima considerazione si impone con riguardo all'esperienza del giovane che entra in accademia. Nei concorsi dei quali si è qui dato conto, era normale il passaggio dalle piccole Università (le sole che di fatto bandivano i concorsi per le giovani leve) al grande ateneo. Talvolta i passaggi erano più d'uno, come in una sorta di avvicinamento progressivo all'ateneo grande e prestigioso. Questo permetteva ai giovani "straordinari" di conoscere colleghi della propria fascia generazionale destinati a rientrare nelle sedi di formazione iniziale. Si costruiva così spontaneamente una rete relazionale destinata a durare negli anni. Era un sistema che, per così dire, "sfruttava" le piccole sedi (soggette a un continuo *turn over*) per alimentare le grandi sedi, dove i giovani che apparivano meritevoli potevano ambire ad essere chiamati per la restante della loro carriera. Oggi, le carriere sono quasi sempre interne all'ateneo di prima formazione, grande o piccolo che sia. Ciò comporta che, soprattutto nei piccoli atenei, le occasioni di incontro e di confronto con colleghi di altre Università risulti più difficoltoso. Possono sopperire, al riguardo, i progetti di ricerca nazionali o internazionali, frequentando i quali non sarà difficile allargare la cerchia delle proprie conoscenze personali anche in vista di collaborazioni future. Certo è che non sono più le esperienze di socializzazione presso diverse sedi universitarie ad assicurare un simile risultato.

Altro rilievo: il corpo docente è cresciuto in misura impressionante, così come l'offerta didattica, parcellizzata in corsi, moduli e seminari che rischiano di disorientare lo studente. Come detto in precedenza, nel periodo 1945-1980 i professori di Diritto e Procedura penale assommavano a

poche decine. Oggi (dicembre 2025) contiamo 100 professori ordinari e 109 professori associati di Diritto penale. Abbiamo 69 professori ordinari e 70 professori associati di Procedura penale. Una forza didattica che preme per accrescere ancor più una (disorientante) offerta didattica.

Nell'espore i risultati di codesta ricerca, si è parlato di "maestri", di "allievi", di "scuole". Parole che anche oggi hanno certamente un senso, se non altro perché ogni giovane cerca di ispirarsi a qualcuno di più esperto per trarre gli insegnamenti necessari a muoversi con le proprie forze: e si sa quanto siano vitali – in ogni epoca – gli investimenti di fiducia che il "maestro" fa su chi sente come allievo. Mi pare invece che il termine "scuole" assuma nel tempo presente un significato diverso da quello che aveva qualche decennio fa. Questo per una duplice ragione: la prima è che la proliferazione dei docenti rende più inflazionata e, per questo, meno autorevole la figura del professore universitario; la seconda è che le "scuole" cresciute nel secolo scorso si caratterizzavano per opzioni politico-ideologiche e per scelte di metodo (es. a favore o contro il tecnicismo-giuridico) oggi percepite come inattuali. Si ha l'impressione che la crescita smisurata dell'offerta didattica abbia comportato, sul piano della ricerca, una parcellizzazione (una frammentazione) dei temi meritevoli di essere studiati e approfonditi. Cadute le grandi visioni del mondo (delle quali le "scuole" novecentesche si alimentavano), restano problemi pratici e concreti da studiare e affrontare, spesso senza avvertire l'esigenza di inquadrarli in uno sguardo (storico, filosofico, politico-sociale) adeguato all'entità dei problemi stessi.

Ultima notazione: la questione di genere. Si sarà notato che nessuna donna compare fra i vincitori di concorso dei quali si è dato conto. Dai verbali esaminati risulta una sola candidata nel concorso per Diritto penale del 1979: si tratta di Lauretta Durigato (classe 1929) che collezionerà cinque voti negativi. Chiuderà la sua carriera come professore associato all'Università di Macerata. Per vedere le prime donne promosse al grado di professori ordinari occorrerà attendere gli anni Novanta, sia per il Diritto penale, sia per il Diritto processuale penale. Quanto meno sotto questo profilo, il reclutamento successivo al periodo considerato segna un netto e positivo avanzamento rispetto al passato.

Anastasia Castellani

*Concorsi di Diritto tributario*

SOMMARIO: 1. Premesse - 2. Le sedi che bandiscono – 3. Le commissioni – 4. I candidati: tratti generali – 5. Le dinamiche decisionali e l'attribuzione delle cattedre.

1. *Premesse*

La storia del Diritto tributario quale insegnamento universitario indipendente inizia nell' a.a. 1963-1964, quando Gian Antonio Micheli viene chiamato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma per tenere la prima cattedra dedicata alla materia<sup>1</sup>. Tuttavia, quello che è un punto di partenza per la scansione del reclutamento accademico è anche il punto d'arrivo di un processo che ha condotto la materia ad emanciparsi dall'insegnamento classico di Scienza delle finanze e diritto finanziario, all'interno del quale era ricompresa come modulo<sup>2</sup>. Il Diritto tributario, infatti, veniva da tempo insegnato, seppur sotto diverso nome o come materia complementare, e già dal periodo prebellico esistevano libere docenze a questo dedicate<sup>3</sup>. Inoltre, di Diritto tributario gli accademici scrivevano interdisciplinarmente: giuspubblicisti, processualciviliisti ed economisti si ritrovavano ad interfacciarsi con settori delle rispettive

<sup>1</sup> Sulla figura di Micheli e la prima cattedra di Diritto tributario v. AA.VV., *Studi in memoria di Gian Antonio Micheli*, Napoli 2010, p. 236, ma anche E. De Mita, *Maestri del diritto tributario*, Milano 2014, pp. 51-58 e V. Colesanti, A. Fantozzi e A. Fedele, *Micheli, Gian Antonio*, DBGI, II, Bologna 2013, pp. 1343-1344.

<sup>2</sup> Sull'insegnamento del Diritto tributario prima del 1964 v. E. De Mita, *Maestri del diritto tributario*, cit.; A. Di Pietro, *Antonio Berlieri, Per un diritto tributario moderno*, Bologna 2025; A. Di Pietro, *Diritto Tributario*, in M. Cavina-A. Legnani Annichini (cur.), *Docta susas secum duxit Bononia leges, Storia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (XIX-XX secolo)*, Bologna 2025, pp. 517-530; AA.VV., *Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario*, G. Ragucci (cur.), Milano 2015, su Micheli *ubi supra*, mentre sul rapporto tra Diritto tributario e Scienze delle finanze e diritto finanziario v. G.A. Micheli, *Diritto tributario e diritto finanziario*, in Enciclopedia del diritto, XII, Varese 1964, pp. 1119-1129 e A. Fantozzi, *Diritto tributario*, Enciclopedia Treccani, *ad vocem*.

<sup>3</sup> Sulle libere docenze a mero titolo esemplificativo si citano gli esempi di Vito Bompani, abilitato alla libera docenza in Diritto tributario nel 1936 e Antonio Deni abilitato nel 1934 cfr. BPI, 1941, n. 24, II, p. 2019-2020.

materie che si intersecavano al Diritto tributario e che sarebbero stati, in seguito, a questo ricondotti.

Il 1964, tuttavia, non è solo l'anno della prima cattedra di Diritto tributario. È anche l'anno in cui si ha la pubblicazione della relazione stesa da Cesare Cosciani sullo stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria<sup>4</sup>. Costituita nel 1962, la commissione aveva lo scopo di contribuire a quella che sarebbe stata la grande riforma tributaria degli anni Settanta, responsabile della nascita di un nuovo sistema di gestione del denaro pubblico, basato sulle previsioni costituzionali di capacità contributiva e progressività, fino ad allora rimaste lettera morta<sup>5</sup>. Questa coincidenza temporale non è un caso, bensì uno dei molti esempi di come il versante accademico della scienza tributaristica fiorisca e prosperi di pari passo con la legislazione in materia, in una notevole simmetria tra concorsi banditi e riforme varate<sup>6</sup>. Dunque, a dare le prime risposte in materia di tributi in Italia sono stati in buona parte i protagonisti dei concorsi qui trattati, padri della disciplina come la conosciamo oggi.

## 2. *Le sedi che bandiscono*

Il decennio che segue il 1964 è un momento di grande fermento per la materia. Dalla chiamata di Micheli a Roma, le vicende accademiche si muovono velocemente; vengono banditi quattro concorsi, tre per professore straordinario ed uno da «professore universitario di ruolo». Il primato spetta all'Università di Parma. I lavori della commissione si protraggono per tre giorni; iniziano il 6 dicembre 1965, proseguono il giorno successivo per interrompersi per «causa di forza maggiore, consistente in una grave situazione familiare che ha costretto il prof. Jaccarino ad assentarsi»<sup>7</sup>. Ripresi poi il 19 gennaio 1966, proseguono, senza interruzione sino

---

<sup>4</sup> C. Cosciani, *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano 1964.

<sup>5</sup> L. 9 ottobre 1971, n. 825, *Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*, in G.U., 16 ottobre 1971, n. 263 accompagnata dai numerosi decreti delegati che seguirono.

<sup>6</sup> Detta premessa sembra opportuna poiché nel presente contributo, per ragioni di tempo e spazio, ci si soffermerà esclusivamente sulle vicende accademiche, ma non può essere ignorato quanto queste siano correlate alle vicende politiche e legislative del Paese.

<sup>7</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, p. 3016.

ad esaurirsi, il giorno successivo. Tuttavia, la relazione al concorso verrà pubblicata con notevole ritardo, verso la metà del 1969. Gli atti furono, infatti, rinviati alla commissione dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, poiché non si era trovato l'accordo sul nome del terzo ternato ed erano stati nominati solo due professori straordinari. La commissione, dunque, si riunisce nella stessa composizione il 23 gennaio 1967, senza però modificare la sua precedente decisione.

Il secondo concorso segue a distanza ravvicinata, tanto che, a causa del rinvio degli atti del concorso di Parma, la relazione viene in realtà pubblicata per prima. L'Università che bandisce è Ferrara e la nuova commissione si riunisce ad esattamente due anni di distanza dalla precedente: il 4, 5 e 6 dicembre 1967<sup>8</sup>. I lavori non subiscono interruzioni e si raggiunge l'accordo sulla composizione della terna.

Un maggior arco temporale intercorre tra questo concorso ed il terzo, bandito dall'Università di Camerino, il 21 settembre 1970: la commissione si riunirà l'11 gennaio 1972, proseguendo i lavori per i tre giorni successivi. Anche in questo caso non si verificano impedimenti o ritardi, nonostante i disaccordi interni alla commissione sulla formazione della terna, cosicché la relazione del concorso viene approvata con D.M. 10 febbraio 1972<sup>9</sup>.

Il quarto ed ultimo concorso, i cui lavori si tennero nell'estate del 1975, non è stato bandito da nessuna Università nello specifico, trattandosi di un concorso centralizzato a professore universitario e, quindi, bandito «con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulle proposte delle Facoltà interessate»<sup>10</sup>. Dalle sedi in cui i vincitori furono chiamati a prendere servizio, si possono dedurre quali fossero le Facoltà che avevano mostrato interesse ad avere docenti di ruolo per la cattedra di Diritto tributario, ossia: le Facoltà di Scienze Politiche di Napoli, Pavia, Genova e Firenze, quelle di Economia e Commercio di Trieste e Catania, mentre le Facoltà di Giurisprudenza che chiamarono in prima battuta i vincitori del concorso furono solo quelle di Parma, Catania e Padova<sup>11</sup>. Tuttavia, alcuni dei vincitori, sebbene avessero iniziato il triennio nelle Facoltà di Scienze Politiche o Economia e Commercio, si trovarono comunque a concluderlo nelle Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, Perugia, Genova,

<sup>8</sup> BPI, 1968, n. 29-30, II, pp. 2178-2184.

<sup>9</sup> BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 99-116.

<sup>10</sup> D.l. 1 ottobre 1973, n. 580, *Misure urgenti per l'Università*, in G.U., 2 ottobre 1973, n. 255, art. 2. La relazione si trova in BPI, 1973, n. 43, II, pp. 4208-4268.

<sup>11</sup> BPI, 1980, n. 33-34, II, pp. 3808-3818.

Milano e Cagliari<sup>12</sup>.

Alla luce di quanto detto, il reclutamento universitario in materia tributaria non fa eccezione al sistema classico del periodo, che vedeva gli Atenei più piccoli bandire i concorsi, svolgendo una funzione di servizio nei confronti dell'intero apparato accademico<sup>13</sup>. Anzi, tale funzione servente è forse qui più visibile che altrove: in due casi su tre nessun ternato si trattiene presso la sede bandente nemmeno per il triennio di straordinariato. Estremo è l'esempio di Ferrara, dove nessuno dei tre ternati andrà ad insegnare, mentre a Camerino il vincitore si tratterrà due anni prima di spostarsi a Torino<sup>14</sup>.

### 3. *Le commissioni*

Analizzando le commissioni dei concorsi, si evince che sebbene non ci fosse un riconoscimento formale dell'insegnamento tributaristico, questo era ben lungi dall'essere terra di nessuno. Le commissioni erano sì composte da esponenti di cattedre di diverse materie, ma esistevano figure e scuole di rilievo. Ciò si desume anche dal fatto che nel corso del decennio qui esaminato si manifesti il passaggio formale nella composizione delle commissioni da commissari di cattedre affini a commissari titolari dell'insegnamento tributaristico. Tuttavia, questo non corrisponde ad un mutamento sostanziale dei protagonisti della materia, che attraverso una serie di passaggi di consegne, rimangono pressoché invariati.

Esiste, pertanto, un capo della matassa delle vicende scientifiche e concorsuali della scienza tributaristica e questo potrebbe rinvenirsi nella cd. scuola di Pavia, il cui maestro capostipite può individuarsi in Benvenuto Griziotti (m. 1956)<sup>15</sup>. Favorito da una permanenza trentennale presso la

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> V. il saggio introduttivo di M. Cavina e L. Maniscalco nel presente volume, *supra* p. 6.

<sup>14</sup> Rispettivamente per le promozioni ad ordinario dei concorsi banditi dalle Università di Ferrara e Camerino: BPI, 1972, n. 16, II, pp. 1948-1949 e pp. 1960-1962 e BPI, 1977, n. 9-10, II, pp. 743-744.

<sup>15</sup> S. Cipollina, *Griziotti, Benvenuto*, DBGI, I, Bologna 2013, pp. 1072-1073. Sulla nascita della scuola di Pavia e l'operato di Griziotti v. G. Ghessi, *L'Archivio Benvenuto Griziotti dell'Istituto di Finanza di Pavia*, in S. Negruzzo – F. Zucca (cur.), *Gli archivi storici delle università italiane e il caso pavese. Atti del Convegno nazionale, Pavia, 28-29 novembre 2000*, Pavia 2001, pp. 111-121, sulle teorie dottrinali di Griziotti e la loro continuazione da parte dei suoi allievi cfr. AA.VV., *Studi in memoria di Benvenuto*

cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università pavese e rafforzato dalla creazione dell'Istituto di Finanza nel 1929 e della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze nel 1937, Griziotti fornisce agli studiosi della materia – dispersi nei diversi settori disciplinari – un centro di incontro e occasioni di scambio<sup>16</sup>. Appare una conseguenza naturale la diffusione della metodologia interdisciplinare propugnata da Griziotti che vedeva una stretta compenetrazione tra la Scienza delle finanze e il Diritto tributario<sup>17</sup>.

Nelle relazioni analizzate, questi appare unicamente nel primo concorso di Scienza delle finanze e diritto finanziario di Sassari del 1948, in qualità di presidente, ma i suoi allievi si rincorrono a più riprese nelle pagine delle vicende concorsuali. Infatti, i nomi di Sergio Steve, Federico Maffezzoni, Ernesto d'Albergo, Gian Antonio Micheli, Enrico Allorio e Francesco Forte sono una presenza costante scorrendo le commissioni dei concorsi di Diritto tributario e, necessariamente, di Scienza delle finanze e diritto finanziario<sup>18</sup>. Steve sarà in tre commissioni (Cagliari 1961, Urbino 1966 e Urbino 1971), Allorio in due (Cagliari 1961 e Parma 1966), Forte in due (Urbino 1966 e Parma 1966) Micheli in due (Parma 1966 e Camerino 1972) e d'Albergo in due (Sassari 1948 e Bari 1962)<sup>19</sup>.

Questi profili di continuità e cesura, come sopra accennati, possono emergere più chiaramente dal dettaglio dei singoli concorsi tributaristici; la commissione di Parma era composta da Carlo Maria Jaccarino, nominato Presidente, Enrico Allorio, Gian Antonio Micheli, Aldo Scotto e

---

*Griziotti*, Milano 1959.

<sup>16</sup> Nel trentennio precedente all'inizio del periodo di indagine, ossia dal 1915 al 1945, l'insegnamento di Scienze delle finanze e Diritto finanziario era stato mantenuto stabilmente solo in due casi: a Pavia, proprio da Benvenuto Griziotti e a Torino da Luigi Einaudi, sul punto v. D. Fausto, in *Saggi di storia di economia finanziaria*, Milano 2015; in particolare, il saggio *La Scienza delle finanze in Italia nel trentennio 1915-1945*, pp. 23-118.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> G. Ghessi, *L'Archivio Benvenuto Griziotti*, cit., p. 113 per l'appartenenza dei citati studiosi alla scuola pavese, v. anche G. Falsitta, *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano 2008, p. 88 in nota. Il concorso citato bandito dall'Università di Sassari si trova in BPI, 1949, n. 20, II, pp. 1302-1307.

<sup>19</sup> Di seguito sono riportate le relazioni dei suddetti concorsi nell'ordine in cui vengono citate: BPI, 1961, n. 31, II, pp. 5135-5146; BPI, 1966, n. 38, II, pp. 4891- 4904; BPI, 1972, n. 8, II, pp. 1027-1048; BPI, 1969n. 26-27, II, pp. 3016-3023; BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 99-116; BPI, 1949, n. 20, II, pp. 1302-1307; BPI, 1963, n. 10, II, pp. 1887-1909. Corrispondono a sei su nove dei concorsi banditi per professore straordinario nelle due materie dal 1945 al 1980.

Francesco Forte, nominato Segretario – Relatore. Tre commissari su cinque orbitavano intorno alla scuola pavese, che iniziava così a disperdere i suoi semi. Jaccarino era un amministrativista; Micheli, unico a ricoprire una cattedra di Diritto tributario, proveniva tuttavia da una solida formazione processualcivilistica, analogamente ad Allorio, ordinario di Scienza delle finanze e diritto finanziario, anch'egli formatosi come processualcivilista e autore, nel 1942, del trattato *Diritto processuale tributario*, testo fondamentale per la definizione della materia<sup>20</sup>. Scotto e Forte, invece, erano entrambi vincitori di concorsi in Scienza delle finanze e diritto finanziario. Scotto era il primo ternato del concorso del 1948 bandito dall'Università di Sassari, dove iniziò il suo triennio da straordinario, che poi concluse a Genova, dove divenne ordinario nel 1952 e restò fino al suo collocamento fuori ruolo nel 1986<sup>21</sup>. Forte, ternato al concorso del 1961 bandito dall'Università di Cagliari e confermato ordinario nel febbraio del 1965, era stato chiamato a svolgere il triennio presso l'Università di Torino, sia nella Facoltà di Giurisprudenza sia in quella di Scienze Politiche, per succedere a Luigi Einaudi<sup>22</sup>.

Nel concorso successivo risalta ulteriormente la dicitura della legge 13 luglio 1954, n. 439, nella parte in cui si riferisce a docenti di «materia affine» o «materia strettamente affine» per disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore straordinario e di coloro ammassi alla loro elezione<sup>23</sup>. La commissione era composta da Salvatore Satta (presidente), Roberto Lucifredi, Vincenzo Silvestri, Giuseppe Abbamonte e Mario Nigro (segretario). Tutti docenti affermati del tempo, ma nessuno specializzato in Diritto tributario e, ancor più curioso, nessuno incaricato dell'insegnamento di Scienze delle finanze e diritto finanziario che, proprio in quanto corpo da cui il Diritto tributario voleva distaccarsi, poteva a buon diritto essere considerata la mate-

<sup>20</sup> Cfr. A. Masucci, *Jaccarino (Jaccarino), Carlo Maria*, DBGI, I, p. 1095; C. Consolo, *Allorio, Enrico*, DBGI, I, pp. 44-45 e V. Colesanti, A. Fantozzi e A. Fedele, *Micheli, Gian Antonio*, DBGI, II, pp. 1343-1344.

<sup>21</sup> BPI, 1952, n. 42, II, pp. 3132-3136.

<sup>22</sup> BPI, 1965, n. 22, II, pp. 2646-264, sulla figura di Forte in generale AA.VV., *Criteri per le scelte pubbliche. Saggi in onore di Francesco Forte*, G. Brosio (cur.), Milano, 2008. In particolare, all'interno dello stesso, la prolusione iniziale di Francesco Forte al seminario in suo onore: *Le regole di Maastricht e l'illusione finanziaria*, pp. 1-20.

<sup>23</sup> Artt. 2 e 4, l. 13 luglio 1954, n. 439, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, in G.U., 16 luglio 1954, n. 160.

ria più strettamente affine<sup>24</sup>. Il commissario più vicino alla materia era Abbamonte, il quale, sebbene avesse vinto un concorso a straordinario in Diritto costituzionale, si interessava ai temi tributaristici, pubblicando il testo *Principi di diritto finanziario* ed insegnando, in seguito, la materia presso l'Università Federico II di Napoli<sup>25</sup>. Gli altri commissari – ad eccezione di Satta, che era considerato uno dei grandi maestri della scuola processualcivilistica – erano esponenti della giuspubblicistica, come lo stesso Abbamonte<sup>26</sup>. Lucifredi era all'epoca ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, ma aveva insegnato per anni alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova, dove sarebbe poi tornato a concludere la sua carriera<sup>27</sup>. Silvestri aveva vinto il concorso per professore straordinario bandito dall'Università di Cagliari nel 1951 in Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica ed era diventato ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Messina<sup>28</sup>. Nel medesimo Ateneo operava anche Nigro, che a partire dal 1961 aveva svolto il triennio di straordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza, tenendo la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e rimanendovi anche a seguito della nomina a ordinario nel 1965<sup>29</sup>.

Tuttavia, l'affrancamento del Diritto tributario inizia ad essere più evidente con la commissione del concorso bandito dall'Università di Camerino nel novembre 1970, poco prima che i concorsi per professore straordinario venissero sospesi ai sensi della legge n. 924 del 1970. Nonostante anche in questo caso a presiedere fosse un maestro della processualcivilistica, Virgilio Andrioli, in commissione erano presenti Micheli, Enzo Capaccioli, primo ternato al concorso di Diritto amministrativo bandito dall'Università di Sassari, ma considerato uno dei fondatori della dottrina tributaristica, Gaetano Liccardo, divenuto straordinario proprio in Diritto tributario nel precedente concorso del 1967 e Elio Casetta che, per quanto amministrativista, aveva anch'egli pubblicato dei saggi in materia tributaria negli anni precedenti<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> BPI, 1968, n. 29-30, II, pp. 2178-2184.

<sup>25</sup> Per il concorso da straordinario v. BPI, 1958, n. 14, pp. 2609-2615, per la promozione ad ordinario v. BPI, 1962, n. 32, II, pp. 5959-5961.

<sup>26</sup> C. Punzi, *Satta, Salvatore*, DBGI, II, 1806-1808.

<sup>27</sup> L. Acquarone, *Lucifredi, Roberto*, DBGI, II, pp. 1211-1212.

<sup>28</sup> F. Manganaro, *Silvestri, Vincenzi*, DBGI, II, pp. 1865-1866.

<sup>29</sup> A. Meniconi, *Nigro, Mario*, DBGI, II, pp. 1438-1440.

<sup>30</sup> A. Proto Pisani, *Andrioli, Virgilio*, DBGI, I, pp. 65-67; F. Merusi, *Capaccioli, Enzo*,

Infine, il processo di affermazione di identità della materia può forse dirsi completato con il concorso del 1975. A questo punto era intervenuta la legge 30 novembre 1973, n. 766, la quale disponeva che i membri delle commissioni giudicatrici non fossero più eletti, bensì sorteggiati «tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso»<sup>31</sup>, tagliando fuori così gran parte dei docenti che prima avevano potuto presiedere, sebbene tenessero insegnamenti solo affini. La commissione del 1975, quindi, era composta da Euclide Antonini (Presidente), Emilio Giardina, Ezio Lancellotti, Ignazio Manzoni, Enrico Potito (segretario)<sup>32</sup>. Per la prima volta troviamo una commissione composta in maggioranza da docenti di Diritto tributario: Antonini, Manzoni e Potito. Antonini era il secondo ternato del primo concorso per professore straordinario di Diritto tributario, come sopra ricordato. Era poi divenuto ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino nel 1970, dove aveva svolto il periodo di straordinariato insegnando sia Diritto tributario sia Scienza delle finanze e diritto finanziario<sup>33</sup>. Né Manzoni né Potito, invece, erano ancora ordinari: il primo era il vincitore dell'ultimo concorso bandito per la materia (Camerino, 1971) e lo sarebbe diventato solo nel 1977, mentre Potito sarebbe diventato ordinario in seguito, dopo aver vinto nel 1972 un concorso bandito per un posto a professore aggregato per il gruppo «Discipline giuridico-finanziarie» dalla Facoltà di Economia e Commercio della Facoltà di Napoli<sup>34</sup>. Gli altri due commissari, Giardina e Lancellotti, erano docenti di Scienza delle finanze e diritto finanziario, entrambi terzi ternati nei concorsi per professore straordinario banditi dall'Università di Urbino, rispettivamente del 1966 e del 1971; sarebbero poi diventati ordinari, il primo a Catania ed il secondo a Modena<sup>35</sup>.

---

DBGI, I, pp. 415-417. Sul suo ruolo di Maestro di Diritto Tributario v. E. De Mita, *Maestri del diritto tributario*, cit., pp. 59-71, su Micheli e Liccardo *ubi supra*, su Casetta v. BPI, 1954, n. 23, II, pp. 2417-2418.

<sup>31</sup> Art. unico, l. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università*, in G.U., 1 dicembre 1973, n. 310.

<sup>32</sup> BPI, 1978, n. 43, II, p. 4208.

<sup>33</sup> Per la relazione di promozione ad ordinario v. BPI, 1970, n. 39-40, II, pp. 3555-3557.

<sup>34</sup> Su Manzoni: per Camerino 1971 v. BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 99-116, per la promozione ad ordinario v. BPI, 1977, n. 9-10, II, pp. 743-744. Su Potito: sul concorso a professore aggregato v. BPI, 1973, n. 14, II, suppl. ord. n. 2, pp. 513-515, per la promozione ad ordinario v. BPI, 1978, n. 48-49, II, pp. 4696-4697.

<sup>35</sup> I concorsi per professore straordinario banditi da Urbino sono rispettivamente in BPI, 1966, n. 38, II, pp. 4891-4904 e BPI, 1972, n. 8, II, pp. 1027-1048. Per le promozioni

#### 4. *I candidati: tratti generali*

Se già nella composizione delle commissioni analizzate si può cogliere l'interdipendenza tra Diritto tributario e Scienza delle finanze e diritto finanziario, è nei profili dei candidati per i concorsi di entrambi gli insegnamenti di quel decennio che ciò appare più evidente. Gli aspiranti professori non sembrano particolarmente settari, considerando che la maggioranza si candida in più di un concorso, facendo domanda per ambo le materie. Inoltre, una volta risultato vincitore, non era raro che un docente tenesse ambo le cattedre in un'Università o che alternasse i due insegnamenti nel corso degli anni.

Dalle brevi biografie presenti nelle relazioni delle commissioni si può osservare come, nella grande maggioranza dei casi, questi si presentassero ai concorsi avendo già conseguito la libera docenza – più in Diritto tributario che in Scienza delle finanze e diritto finanziario – e con alle spalle diversi anni di insegnamento in qualità di professori incaricati – più di Scienza delle finanze e diritto finanziario che di Diritto tributario e alcuni anche di Diritto amministrativo, Economia politica ed altre materie affini.

Tuttavia, è possibile individuare un tratto distintivo essenziale che separa i candidati ai concorsi tributaristici rispetto a quelli finanziaristici: i primi sono, in modo pressoché esclusivo, giuristi. Sebbene anche nei concorsi di Scienza delle finanze e diritto finanziario la maggioranza dei partecipanti provenga dalle Facoltà di Giurisprudenza, non mancano significative eccezioni. In quasi ogni procedura concorsuale si riscontra, infatti, la presenza di almeno due candidati laureati in Scienze Economiche, ai quali si aggiungono, con minore frequenza, laureati in Scienze Politiche. In talune circostanze, tale composizione eterogenea ha contribuito a orientare la disciplina verso un'impostazione più marcatamente economica, con conseguenze sia sul dibattito relativo all'autonomia scientifica del Diritto tributario, sia sulle prospettive di una futura e più netta separazione tra Scienza delle finanze e Diritto finanziario<sup>36</sup>.

Come i profili dei commissari, anche per i profili dei candidati si verifica una progressiva specializzazione. Tuttavia, esiste una differenza cruciale tra i due ambiti. Per le commissioni, il Diritto finanziario era una materia affine, ma non necessariamente la più rilevante, dato che i grandi maestri spesso erano di origine più che altro giuspubblicisti o processual-

a professore ordinario v. BPI, 1970, n. 17, II, p. 1514-1517 e BPI, 1976, n. 32-33, II, pp. 2241-2243.

<sup>36</sup> Cfr. D. Fausto, *Saggi di storia di economia finanziaria*, cit.

civilisti. Al contrario, se analizziamo il profilo dei candidati, sempre più raramente troviamo un tributarista che concorre per materie al di fuori di questo binomio, benché sembri irrilevante che questi concorrano per un posto da professore di Diritto finanziario o Diritto tributario.

Da un punto di vista quantitativo, per quanto riguarda i concorsi di Diritto tributario, il numero resta abbastanza stabile. I primi due concorsi, di Parma e Ferrara, vedono entrambi tredici contendenti, di cui otto sono comuni. Considerando che due erano i vincitori del primo concorso, Maffezzoni e Antoni, solo tre sono i soggetti che non si ripresentano. Per i concorsi degli anni Settanta, i candidati sono quasi raddoppiati, presentandosi in ventitré per Camerino (1972) e ventiquattro per il concorso da docente universitario del 1975. I numeri sono simili anche per i concorsi di Scienze delle finanze e diritto finanziario, assestandosi tra i sette e i dodici candidati fino a metà degli anni Sessanta, ma vedendo poi un notevole incremento nel decennio successivo, dove si hanno rispettivamente trentuno e quarantadue candidati per i concorsi di Urbino (1971) e Sassari (1972).

Probabilmente non è un caso che il radicale incremento degli interessati alle posizioni di docenti nelle suddette materie, così come la progressiva specializzazione delle stesse, avvenga in questo periodo storico: i primi anni Settanta, infatti, erano gli anni della grande riforma, su cui fino a quel tempo i tributaristi avevano lavorato, ma che ora richiedeva di prendere vita ed essere applicata<sup>37</sup>.

##### *5. Le dinamiche decisionali e l'attribuzione delle cattedre*

Come già menzionato, i concorsi di Parma e Ferrara risultano strettamente interconnessi sotto svariati profili: anni, candidati e vincitori, mentre a distinguerli è l'operato delle commissioni.

*In primis*, la terna del concorso di Ferrara appare come la continuazione a chiusura di quella del concorso di Parma, nella quale non si arrivò mai all'accordo sull'ultimo nome. Il primo ternato a Parma, con tre voti su cinque, fu Federico Maffezzoni, che si presentava con trentaquattro pubblicazioni e a cui la commissione riconosceva «spiccate doti di giu-

---

<sup>37</sup> Si consideri, comunque, che questa non è la ragione esclusiva, anche tenendo conto che l'aumento del numero dei candidati accomuna tutte le materie in questi anni.

rista manifestate con ripetute prove»<sup>38</sup>. Maffezzoni apparteneva alla scuola di Pavia, tanto che la stessa commissione nel giudizio evidenziava come in uno dei suoi volumi considerati più pregiati, sugli effetti giuridici degli atti soggetti a imposta di registro, «alcuni interessanti postulati della scuola di Griziotti circa l'interpretazione del diritto tributario sono recati a notevole applicazioni»<sup>39</sup>. Come messo in luce dall'analisi del presente contributo, pur non avendo prove dirette di questo nella fonte consultata, ci si può spingere a presumere che Maffezzoni abbia trovato il favore almeno di Allorio, Micheli e Forte, allievi o quanto meno vicini alla menzionata scuola pavese<sup>40</sup>. Maffezzoni, inoltre, era già stato ritenuto maturo con tre voti su cinque nel concorso per la cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario bandito presso l'Università di Cagliari nel 1961<sup>41</sup>. Tale concorso aveva ben due commissari in comune con quello parmense – Allorio e Scotto – e aveva visto come terzo ternato lo stesso Forte, ora in commissione. Maffezzoni, inoltre, era stato preso in considerazione – senza effettivi riscontri – anche nel concorso successivo bandito dall'Università di Bari, deciso nel 1962<sup>42</sup>. Al secondo posto, con quattro voti su cinque, si piazzò Euclide Antonini, che si presentava con sessanta pubblicazioni e su cui la commissione esprimeva un

<sup>38</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, pp. 3019-3020, la carriera di Maffezzoni è così riportata: «Laureato in Giurisprudenza; professore incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario e di diritto amministrativo all'Università di Sassari (1942-44); della prima di dette materie all'Università di Pisa (1944-45); della stessa e di economia politica all'Università di Ferrara (1945-46); di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Urbino (1955-1958); della stessa materia nella Università di Parma (dal 1960 ad oggi). È libero docente sia della materia messa a concorso che di scienza finanze e diritto finanziario». Per una ricostruzione completa del profilo di Maffezzoni v. V. Mastroiacovo, *Maffezzoni, Federico*, DBGI, II, pp. 1226-1227.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Oltre alla composizione della scuola pavese, *ubi supra*, si segnala che il rapporto tra Griziotti e Allorio è ricordato anche in E. De Mita, *Maestri del diritto tributario*, cit., p. 24 dove il confronto tra i due viene descritto come un momento dialettico, inoltre, nella prima edizione della sua opera *Diritto processuale tributario*, Allorio ringrazia Griziotti ricordando l'incoraggiamento alla ricerca ricevuto dallo stesso fatto con «benevola amicizia». Anche Falsitta definisce il rapporto tra Allorio e Griziotti in termini di amicizia in G. Falsitta, *Convergenze e divergenze tra Enrico Allorio e Benvenuto Griziotti nella ricostruzione del fenomeno tributario*, in AA.VV., *Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario*, cit., pp. 25-42. Sul rapporto tra Griziotti e Allorio cfr. anche S. Cipollina, *Enrico Allorio (1914-1994): il carteggio con Benvenuto Griziotti e la Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, in *Rivista di scienza delle finanze e diritto finanziario*, LXXIII (2014), pp. 131-165.

<sup>41</sup> BPI, 1961, n. 31, II, pp. 5135-5146.

<sup>42</sup> BPI, 1963, n. 10, II, pp. 1887-1909.

giudizio pienamente positivo, pur trovandosi in disaccordo sulle posizioni del candidato circa la concezione di tassa come onere e sulla scelta di talune soluzioni in argomenti connessi al Diritto amministrativo<sup>43</sup>. Maffezzoni e Antonini vennero poi nominati ordinari nel 1970 nelle sedi in cui erano stati chiamati a seguito del conseguimento dello straordinario: il primo a Parma e il secondo a Urbino, dove già prima aveva insegnato come incaricato<sup>44</sup>. Entrambi tennero le cattedre sia di Diritto tributario che di Scienza delle finanze e diritto finanziario. Per quanto riguarda la terza posizione della terna, una maggioranza non venne raggiunta. Infatti, i cinque commissari si divisero: due si espressero a favore di Victor Uckmar, due di Gaetano Liccardo e uno dichiarò di non ritenere nessuno dei candidati idoneo al terzo posto. Uckmar si presentava con quarantatré pubblicazioni e una dichiarazione di maturità scientifica a maggioranza di tre voti nello stesso concorso in cui l'aveva conseguita, con lo stesso punteggio, Maffezzoni<sup>45</sup>. Liccardo, invece, più giovane di Uckmar di cinque anni, si presentava con sessantaquattro pubblicazioni e una libera docenza conseguita nella materia di concorso nel 1956<sup>46</sup>. Anche Liccardo aveva già partecipato ad un concorso per la cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario, nello specifico quello bandito da Bari e deciso nel 1962, dove però non era rientrato nella terna: la commissione lo aveva, tuttavia, ritenuto degno di essere preso in considerazione, anche in questo caso proprio come Maffezzoni<sup>47</sup>. La commissione parmense riconosceva a Liccardo fervore e continuità di indagine, vasta conoscenza del diritto tributario, vivacità di ingegno e chiarezza di

<sup>43</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, p. 3016, la carriera di Antonini è così riportata: «Nato nel 1924, laureato in Giurisprudenza, professore incaricato di scienze delle finanze e diritto finanziario e di diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, dal 1959-60 in poi libero docente della materia messa a concorso».

<sup>44</sup> BPI, 1970, n. 39-40, II, pp. 3555-3557.

<sup>45</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, p. 3021 sulla carriera di Uckmar: «Nato nel 1925, laureato in Giurisprudenza, professore incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Pisa (1958-60) e presso quella di Genova (dal 1959 ad oggi). Libero docente nella materia posta a concorso».

<sup>46</sup> Ivi, pp. 3018-3019, sulla carriera di Liccardo «Nato nel 1930, laureato in Giurisprudenza, professore incaricato di diritto tributario presso l'Università di Palermo (1956-1959); di scienza delle finanze e diritto finanziario e di diritto tributario presso l'Università di Cagliari (dal 1960 ad oggi); di contabilità di stato, pure ivi (nel 1962-1964); di diritto tributario (dal 1963 ad oggi) presso l'Università di Napoli e di scienza delle finanze e diritto finanziario (dal 1964 ad oggi) presso la stessa Università». Il concorso dell'abilitazione scientifica si trova in BPI, 1961, n. 31, II, pp. 5135-5146.

<sup>47</sup> BPI, 1963, n. 10, II, pp. 1887-1909.

stile, oltre ad un'ampia padronanza di dottrine e legislazione straniera; tuttavia, la maggioranza riteneva di non poter esprimere un giudizio positivo sul candidato «per la fretteolosità della trattazione ed i difetti di approfondimento»<sup>48</sup>. Proprio su questa nota negativa nella valutazione di Liccardo intervenne il Consiglio, sostenendo che la stessa non trovasse giustificazione analitica nei titoli. D'altra parte, la commissione restò inflessibile, dando una breve spiegazione e aggiungendo che tale difetto era sicuramente ostativo all'attribuzione della cattedra<sup>49</sup>. Il giudizio venne, quindi, riconfermato: due voti a Liccardo, due a Uckmar e uno a nessuno<sup>50</sup>.

Nondimeno, i contendenti per il terzo posto ottennero entrambi la cattedra nel concorso successivo, quello ferrarese del 1967, sebbene con una notevole inversione delle preferenze. Se nel concorso precedente il Consiglio aveva cercato di promuovere la figura di Liccardo, questa volta venne invece sì ternato, ma in terza posizione, con tre voti su cinque, mentre il primo posto venne assegnato a Uckmar con quattro voti su cinque<sup>51</sup>. Il secondo posto spettò ad Andrea Parlato con tre voti su cinque<sup>52</sup>. Della carriera universitaria di Uckmar, figlio d'arte, diventato poi uno dei più noti fiscalisti italiani, si ha una testimonianza diretta dell'economista Luigi Guatri. Egli ricorda come Uckmar abbia iniziato come assistente volontario di Mauro Fasiani, «economista purissimo che non dava spazio al diritto», al tempo titolare della cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario della Facoltà di Economia e Commercio di Genova<sup>53</sup>. Fu poi notato da Ernesto D'Albergo, grazie al quale, probabilmente, ottenne l'incarico all'Università di Pisa<sup>54</sup>. Guatri ricorda anche le vicende concorsuali, raccontando come alla morte del padre Antonio, alcuni professori che prima avevano appoggiato la candidatura di Uckmar se ne dimenticarono, ma non tutti<sup>55</sup>. Si apriva così un apparente momento di scontro tra giuristi, che sostenevano

<sup>48</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, p. 3019.

<sup>49</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, pp. 3022-3023.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> BPI, 1968, n. 29-30, II, pp. 2178-2184.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> L. Guatri, *Vite Vissute*, Milano 2013, p. 134.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ivi*, pp. 137-139. Guatri commenta così in relazione ad un «concorso di ordinariato per Scienze delle finanze e Diritto finanziario» previsto per il 1958: probabilmente le vicende concorsuali sono quelle del concorso bandito dall'Università di Cagliari e tenutosi nel 1961, in cui Uckmar ottenne la maturità scientifica. Sulla figura del padre di Victor, v. G. Corasaniti, *Uckmar, Antonio*, DBGI, II, pp. 1991-1992.

la candidatura di Uckmar ed economisti; i primi, «sospinti da Salvatore Satta e Francesco Brambilla della Bocconi e coordinati da Lorenzo Acquarone (allievo di Roberto Lucifredi) con l'appoggio della scuola napoletana (in particolare di Alfonso Tesauro e Giuseppe Abbamonte) – fecero un'intensa campagna elettorale»<sup>56</sup>. Questa portò all'elezione nella commissione del concorso bandito dall'Università di Ferrara di Satta, Lucifredi, Abbamonte, Nigro e Silvestri. La commissione valutò Uckmar come vincitore del concorso ed il giorno stesso fu chiamato alla cattedra dell'Università di Genova, dove svolse il triennio di straordinariato, tenendo parallelamente l'insegnamento di Diritto tributario presso l'Università Bocconi di Milano<sup>57</sup>. Nel 1971 venne confermato ordinario da una commissione presieduta dallo stesso Ernesto D'Albergo<sup>58</sup>. Il secondo ternato, aveva partecipato al concorso di Parma dove, pur essendo stato riconosciuto degno di incoraggiamento, non fu giudicato favorevolmente in ragione dell'inesperienza<sup>59</sup>. I pochi anni trascorsi ebbero un notevole impatto sulla sua valutazione e la seconda commissione riconobbe la sua notevole preparazione di carattere generale, la serietà ed il rigore del suo metodo di studio e della sua esperienza didattica<sup>60</sup>. Parlato svolse il triennio di straordinariato presso le Università di Messina e Palermo, dove già era incaricato e fu promosso ordinario nel 1971, insieme a Liccardo, che aveva svolto il triennio di straordinariato presso l'Università di Napoli, da una commissione composta da Aldo Piras, Giovanni Motzo e Lorenzo Acquarone<sup>61</sup>.

Il concorso bandito dall'Università di Camerino seguì di pochi anni il precedente ed anche in questo caso sono numerosi i candidati già conosciuti. La terna, infatti, era composta da due nomi noti – Ignazio Manzoni e Augusto Fantozzi – e un nome nuovo: Enrico De Mita. Tuttavia, il presi-

<sup>56</sup> L. Guatri, *Vite Vissute*, cit., p. 138.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> BPI, 1972, n. 16, II, pp. 1960-1962.

<sup>59</sup> BPI, 1969, n. 26-27, II, pp. 3020-3021.

<sup>60</sup> BPI, 1968, n. 29-30, II, p. 2179, sulla carriera di Parlato: «Laureato in Giurisprudenza nel 1955. Assistente dal 1956 al 1959 alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università di Palermo. Incaricato dall'anno 1959-60 dell'insegnamento di diritto tributario nell'Università di Palermo, ed incaricato dall'anno 1964-65 di scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università di Messina, dove negli anni 1965-6 e 1966-7 ha tenuto anche incarico dell'insegnamento di politica economica e finanziaria. Abilitato alla libera docenza di diritto tributario nel 1964».

<sup>61</sup> BPI, 1972, n. 16, II, pp. 1948-1949. Sui commissari v. S. Mura, *Motzo, Giovanni*, DBGI, II, pp. 1395-1396, M. Stipo, *Piras, Aldo*, DBGI, II, pp. 1597-1599.

dente della commissione, Viriglio Andrioli, fece forte opposizione al risultato, allegando al verbale la propria relazione di minoranza, in cui espresse ferma contrarietà alla selezione di Fantozzi e De Mita<sup>62</sup>. In detta relazione, Andrioli rimarcava ripetutamente come il suo incoraggiamento agli altri commissari ad effettuare una valutazione comparativa tra i candidati fosse rimasto inascoltato<sup>63</sup>. Infatti, secondo Andrioli, se fossero state prese effettivamente in considerazione le opere di Gaspare Falsitta, Franco Batistoni Ferrara e Andrea Fedele, sarebbe stata chiara la loro superiorità scientifica rispetto a De Mita e Fantozzi. Sempre secondo Andrioli, tale mancanza di comparazione tra i candidati appariva dall'evanescenza degli appunti rivolti ai tre esclusi dalla terna, che si sostanziano nelle critiche di una ridondanza nell'opera sull'imposta sulle aree fabbricabili di Fedele, una mancanza di capacità di sintesi in Falsitta ed una auspicata «più completa trattazione di taluni temi di parte generale di diritto tributario» da parte di Batistoni Ferrara<sup>64</sup>. Diversamente, le critiche di Andrioli a De Mita e Fantozzi furono alquanto puntuali, citando passi delle opere di entrambi e contestandole. Così Andrioli concludeva su De Mita: «Il candidato – sia ben chiaro – non è privo di doti per la più parte native (ingegno vivace, esposizione chiara, libertà da fumisterie inutilmente dogmatiche), ma queste, in difetto di un concreto riscontro con la produzione, da lui offerta a prova, non ne giustificano, sulla base di criteri, che vogliamo essere esclusivamente scientifici, l'ascesa alla cattedra, anche se si considera che questo è il primo cimento concorsuale, a cui, a non meno sei anni dal conseguimento della libera docenza e di dodici dal primo lavoro, il De Mita ha ritenuto di partecipare»<sup>65</sup>. Su Fantozzi, invece, Andrioli scriveva:

<sup>62</sup> BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 108-112. Ignazio Manzoni si era già presentato come candidato ai due concorsi di Diritto tributario che avevano preceduto il presente; Augusto Fantozzi al concorso di Diritto tributario bandito dall'Università di Ferrara ed ai concorsi in Scienze delle finanze e diritto finanziario coevi al presente: BPI, 1972, n. 8, II, pp. 1027-1048 e BPI, 1972, n. 52, II, suppl. ord. n. 2, pp. 56-83. De Mita, invece, era al suo primo concorso, come Andrioli evidenzierà nella propria relazione di minoranza.

<sup>63</sup> BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 99-116. La relazione di minoranza e quella della maggioranza in risposta seguono la relazione principale al concorso.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.* così viene riportata la carriera di De Mita: «Libero docente in diritto tributario dal 1965, incaricato di diritto tributario nella Facoltà di economia e commercio dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano dall'anno accademico 1965/66 e si presentava con dodici pubblicazioni». Il giudizio della maggioranza su di lui così conclude: «Per le sue doti di rigore ed acutezza nell'analisi e di capacità di cogliere sinteticamente i fenomeni giuridici, che gli consentono di dare apporti apprezzabili negli

«La opera fondamentale di Fantozzi, dunque, è basata su un banale *qui pro quo*, non avvertito dall'autore, che per un verso, ne inficia, alle basi, la parte, che vorrebbe essere costruttiva. Non è il caso di soffermarsi sulle opere di diritto straniero, di cui una (quella di maggior mole) ha carattere esclusivamente espositivo e l'altro contenuto quasi esclusivamente discorsivo, o sui due saggi sulla successione nel procedimento, dei quali non peggiore, se non migliore, per la sua struttura elegantemente tripartita, è il quasi omonimo lavoro del candidato Potito. Né, infine, giova immorare sui lavori in di plusvalenze e di valutazioni di beni in bilancio, che non reggono, sotto alcun aspetto, il confronto con la opera del Falsitta sulle plusvalenze animata da un'invidiabile conoscenza del diritto societario e da penetranti interpretazioni dei dati positivi»<sup>66</sup>.

La maggioranza respinse le critiche mosse da Andrioli, sottolineando tre circostanze che rivelano molto sulla struttura dei procedimenti concorsuali. *In primis* la maggioranza evidenziava che era proprio Andrioli a presiedere la commissione e che, pertanto, i lavori erano avvenuti sotto la guida e con l'adesione dello stesso: ciò rilevava in particolare in relazione al passaggio della votazione della terna, che «per logica e prassi costante» si incentrava sul giudizio comparativo. Seguiva l'osservazione riguardo al fatto che nella fase precedente alla votazione della terna, si votava per la maturità scientifica, che era stata riconosciuta a De Mita e Fantozzi all'unanimità e, «poiché il giudizio di maturità vale giudizio formale di idoneità a ricoprire uno dei posti della terna, appare evidente che quello di cui si può discutere è soltanto la comparazione; la quale peraltro, movendosi sulla comune base della riconosciuta (all'unanimità, appunto) idoneità di tutti i candidati – dei quali la relazione di minoranza fa menzione, si fonda inevitabilmente su preferenze che sono per se stesse essenzialmente

---

argomenti trattati, il candidato è degno di essere tenuto in considerazione ai fini del presente concorso e, secondo la maggioranza della commissione, anche in piena evidenza ai fini della formazione della terna. Un commissario dissente recisamente e si riserva di motivare».

<sup>66</sup> *Ibid.* sulla carriera di Fantozzi: «Libero docente in diritto tributario dal 1967, assistente ordinario della medesima disciplina dal 1966 e incaricato di diritto tributario nell'Università di Perugia dal 1968». Su di lui la maggioranza della commissione così si esprime: «Il Fantozzi dimostra nella sua varia produzione ampia cultura, con buona conoscenza anche di alcuni diritti stranieri, ottima capacità di inquadrare e approfondire i fenomeni studiati sul piano giuridico, chiarezza di esposizione, ingegno brillante, doti che gli consentono di conseguire risultati rilevanti e originali nello studio. [...] Uno dei commissari dissente recisamente e si riserva di motivare».

insuscettibili di motivazione»<sup>67</sup>. La maggioranza conclude, infine, con una difesa dottrinale delle tesi portate avanti da De Mita e Fantozzi e criticate da Andrioli.

Per comprendere le dinamiche del concorso in oggetto deve essere considerato che Franco Batistoni Ferrara era stato allievo di Andrioli a Pisa ed ivi insegnava Diritto tributario in qualità di incaricato<sup>68</sup>. Gli altri candidati su cui si discute, invece, erano tutti allievi degli stessi maestri. De Mita e Falsitta erano entrambi vicini ad Allorio, Fantozzi e Fedele a Micheli, che tra l'altro era commissario<sup>69</sup>. A loro volta, Micheli e Allorio orbitavano nella scuola pavese ed erano allievi di Carnelutti<sup>70</sup>. Ignazio Manzoni, il primo ternato, non solo era il candidato interno, ma era anche allievo di Francesco Forte e dunque, per quanto vicino alla scuola pavese, allievo indiretto di Einaudi<sup>71</sup>. Si potrebbe dire, dunque, che non casualmente i

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.* la commissione su Batistoni Ferrara: «Liberò docente in diritto tributario dal 1966 e incaricato di diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa dal 1969. Presenta 21 lavori tra i quali due volumi su «La determinazione della base imponibile nelle imposte indirette» e «Atti simulati e invalidi nell'imposta di registro». Il Batistoni nei predetti volumi, come nelle opere più brevi, dimostra un'ottima preparazione generale, vivace intelligenza e buona conoscenza della materia, anche se sarebbe stata auspicabile una più completa trattazione di taluni temi attinenti alla parte generale del diritto tributario. Le doti del candidato, confermate anche negli scritti minori, lo rendono senz'altro degno di valutazione positiva ai fini del presente concorso». Batistoni Ferrara è ricordato tra gli allievi di Andrioli in A. Proto Pisani, *Ricordo di Virgilio Andrioli*, in *Scritti Giuridici*, Fondazione Piero Calamandrei (cur.), Milano 2007, p. 2023, oltre al noto contributo di Batistoni Ferrara *Tutela cautelare e processo tributario*, in AA.VV., *I processi speciali. Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi*, Napoli 1979.

<sup>69</sup> De Mita aveva iniziato la sua carriera come assistente volontario alla cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto finanziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano, con il Prof. Enrico Allorio; Falsitta è ricordato come allievo di Allorio in S. Donatelli, *L'avviso di accertamento tributario integrativo e modificativo*, Torino 2013, p. 69. Era da poco stato pubblicato G.A. Micheli, *Corso di diritto tributario*, A. Fantozzi – A. Fedele (cur.), Torino 1970, inoltre, entrambi furono poi Direttori del Master Universitario di II livello in Diritto Tributario “*Gian Antonio Micheli*”.

<sup>70</sup> Carnelutti era stato correlatore della tesi di laurea di Allorio ed era il maestro di Giovanni Cristofolini, con cui Micheli si laureò a Pavia un anno dopo Allorio (1935 e 1936), cfr. DBGI alle voci dedicate a Micheli ed Allorio *ubi supra*.

<sup>71</sup> BPI, 1973, n. 17, II, suppl. ord. n. 2, pp. 105-106: «Incaricato presso l'Università di Camerino di politica economica e finanziaria nell'anno accademico 1964/65, di diritto tributario negli anni 1964-1970 e di scienza delle finanze e diritto finanziario dal 1966 nella medesima Università, di diritto finanziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino dal 1970». Per la promozione ad ordinario v. BPI, 1977, n. 9

tre ternati di questo concorso seguirono le orme dei rispettivi maestri nella sede propria di ciascuno: Manzoni, come Forte, a Torino; De Mita, come Allorio, alla Cattolica e Fantozzi, come Micheli a La Sapienza<sup>72</sup>.

Si concludeva così il terzo ed ultimo concorso per professore straordinario di Diritto tributario. Tuttavia, se è vero che il reclutamento universitario funziona per sistole e diastole, gli anni Settanta rappresentarono sicuramente un momento di grande apertura. Un episodio chiave si può rinvenire nel «concorso per professore universitario n. 9 B, prima disciplina Diritto tributario». La relazione appare incompleta, in quanto si limita a riportare i giudizi espressi da ciascun commissario per ogni candidato e a concludersi con la formulazione dei giudizi finali all'esito di una discussione collegiale, nella quale la commissione si limita ad indicare se i candidati debbano o meno essere presi in considerazione ai fini del concorso<sup>73</sup>. Gli effettivi vincitori delle posizioni di ruolo risultano dalle relazioni del 24 e 25 ottobre 1979 dove Micheli, Capaccioli e Fantozzi sanciscono la promozione ad ordinari degli stessi a seguito dello svolgimento del triennio<sup>74</sup>. Micheli morì l'anno successivo; tuttavia, con detta relazione aveva avuto modo di promuovere alla qualifica di professore ordinario tre suoi allievi, nonché esponenti della cosiddetta scuola romana da lui stesso inaugurata: Franco Gallo, Lenardo Perrone e, soprattutto, Andrea Fedele, il quale, dopo aver svolto il triennio di straordinariato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie di Siena, si ricongiunse presso l'Università La Sapienza al collega Augusto Fantozzi, con il quale, negli anni successivi, porterà avanti numerosi progetti di ricerca e collaborazione scientifica<sup>75</sup>. Contestualmente, fu promosso ordinario Gaspare Falsitta, che aveva svolto il triennio presso la Facoltà di Scienze Politiche di Pavia, dove resterà da ordinario e diventerà poi emerito, portando avanti l'insegnamento e

---

-10, II, pp. 743-744. Tra i propri allievi lo indica lo stesso Forte in *Le regole di Maastricht e l'illusione finanziaria*, cit., p. 2.

<sup>72</sup> Per Manzoni cfr. BPI, 1977, n. 9-10, II, pp. 743-744: per Enrico De Mita v. Docenti Cattolica, per Augusto Fantozzi v. Enciclopedia Treccani, *ad vocem*.

<sup>73</sup> BPI, 1978, n. 43, II, pp. 4208-4268.

<sup>74</sup> I nomi sono Andrea Fedele, Antonio Basciu, Gaspare Falsitta, Carlo Magnani, Giovanni Morangiu, Leonardo Perrone, Gianfranco Gaffuri, Franco Gallo, Salvatore La Rosa e Pasquale Russo, cfr. BPI, 1980, n. 33, II, pp. 3809-3818 e pp. 3829-3830 per Andrea Fedele, per cui si ha una relazione a parte, sebbene la commissione sia la stessa.

<sup>75</sup> BPI, 1980, n. 33, II, pp. 3809-3818; cfr. AA.VV., *Studi in memoria di Gian Antonio Micheli*, cit., nei rispettivi saggi i tre allievi ricordano il Maestro.

la memoria di Griziotti<sup>76</sup>. Sempre in questa tornata venivano promossi ordinari Carlo Magnani e Giovanni Morangiu, allievi di Uckmar, dopo aver svolto il triennio rispettivamente nelle Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Genova e fondando, così, sulla scorta del maestro, la scuola genovese di Diritto tributario<sup>77</sup>. Infine, ancora qualche anno dovette attendere Batistoni Ferrara, che diventò ordinario nel 1986, già straordinario presso l'Università di Pisa, anche lui condividendo la sede di insegnamento con il proprio maestro<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> BPI, 1980, n. 33, II, pp. 3809-3818; cfr. G. Falsitta, *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, cit.

<sup>77</sup> BPI, 1980, n. 33, II, pp. 3809-3818; L. Guatri, *Vite Vissute*, cit., p. 139, dove si accenna, inoltre, che qui verrà inaugurato il primo Dottorato di Diritto tributario internazionale.

<sup>78</sup> BPI, 1986, n. 43-44, II, p. 117-118.



Lorena Muscas

*Concorsi per l'insegnamento del Diritto internazionale*

SOMMARIO: 1. Un “inizio” cruciale – 2. Le sedi che bandirono – 3. Le commissioni giudicatrici – 4. Vincitori e vinti – 5. La rappresentanza di genere.

1. *Un “inizio” cruciale*

«Si è formata in Italia una schiera di cultori del diritto internazionale, ricca di fresche e promettenti energie»<sup>1</sup>: è questa una delle considerazioni con cui nel 1953 gli internazionalisti Tommaso Perassi<sup>2</sup>, Roberto Ago<sup>3</sup> e Gaetano Morelli<sup>4</sup> aprirono la *Rivista di diritto internazionale*<sup>5</sup>, di cui essi assumevano allora la direzione. A comporre la «schiera»<sup>6</sup> da loro citata dovevano essere tanti degli studiosi che furono protagonisti – in veste di candidati o di commissari – dei concorsi per il ruolo di professore universitario di diritto internazionale che si svolsero nello Stato italiano tra la metà degli anni Quaranta e la fine degli anni Settanta del Novecento. Tali concorsi costituiscono oggetto del presente lavoro. Prima di procedere alla loro analisi, però, appare utile soffermarsi brevemente sulle vicende che nel 1953 indussero Perassi, Ago e Morelli a rilevare la ragguardevole presenza in Italia di studiosi della loro stessa disciplina: quelle vicende,

---

<sup>1</sup> La Direzione [=T. Perassi - R. Ago - G. Morelli], *Ripresa*, in «Rivista di diritto internazionale», XXXVI (1953), p. 4.

<sup>2</sup> Cfr. F. Salerno, *Perassi, Tomaso*, DBGI, II, pp. 1535-1536.

<sup>3</sup> Cfr. R. Luzzatto, *Ago, Roberto*, DBGI, I, pp. 11-15.

<sup>4</sup> Cfr. G. Gaja, *Morelli, Gaetano*, DBGI, II, pp. 1374-1376.

<sup>5</sup> Sulla *Rivista* fondata nel 1906 da Dionisio Anzilotti insieme con Leone Adolfo Senigallia e Arturo Ricci Busatti e sull'influenza di essa nella scienza del diritto internazionale, si vedano: G. Gaja, *Le prime annate della “Rivista di diritto internazionale” ed il rinnovamento del metodo*, in «Quaderni fiorentini», XVI (1987), pp. 485-499; L. Passero, *Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Milano 2010, pp. 263-325; I. Ingravalle, *L'evoluzione delle riviste italiane di diritto internazionale, dalle origini al secondo dopoguerra*, in «Iurisdictio», II (2021), pp. 197-206; Id., *The Formation of International Law Journals in Italy*, in G. Bartolini (cur.), *A History of International Law in Italy*, Oxford 2020, pp. 196-209.

<sup>6</sup> La Direzione [=T. Perassi - R. Ago - G. Morelli], *Ripresa*, in «Rivista di diritto internazionale», XXXVI (1953), p. 4.

infatti, concorrono a delineare il contesto nel quale si snodarono le procedure concorsuali di cui si parlerà.

In quest'ottica, deve considerarsi che il numero della *Rivista di diritto internazionale* nel quale trovò spazio la citata riflessione dei tre giuristi rappresentò una tappa significativa nella storia del periodico, non solo perché fu il primo da loro diretto, ma anche perché costituì la ripresa di un «cammino interrotto»<sup>7</sup>. Fondata nel 1906 e concretizzatasi come «punto di svolta decisivo per la formazione della dottrina internazionalistica italiana»<sup>8</sup>, la *Rivista* in questione era stata infatti regolarmente pubblicata con cadenza annuale soltanto fino al 1943, anno in cui – a causa dell'invasione tedesca dell'Italia<sup>9</sup> – essa aveva dovuto interrompere il suo corso. Erano trascorsi così dieci anni prima che Perassi, Ago e Morelli decidessero di assumere la direzione del periodico e rendersi artefici della sua reviviscenza. Se in quell'occasione essi si preoccuparono di evidenziare come intanto, nel contesto italiano, lo studio del diritto internazionale fosse stato portato avanti da valenti giuristi, fu per invitare questi ultimi – «anziani» o «giovani»<sup>10</sup> che fossero – a collaborare alla riapertura di quella sede editoriale, detentrici di un patrimonio che non doveva essere disperso. Ecco, quindi, che con un significativo «Heri dicebamus»<sup>11</sup> i tre direttori riavviarono i lavori della *Rivista*, evidenziando la volontà di riallacciarsi al passato della stessa e seminare su di esso, così da seguitare a fare del periodico l'organo che sia all'interno, sia al di fuori del territorio nazionale rappresentasse «il lavoro costruttivo della scuola italiana di diritto internazionale»<sup>12</sup> nella sua interezza, senza dipendere dagli orientamenti di alcun «partito»<sup>13</sup> specifi-

---

<sup>7</sup> Ivi, p. 3.

<sup>8</sup> I. Ingravallo, *L'evoluzione delle riviste italiane*, cit., 197.

<sup>9</sup> Furono gli stessi Perassi, Ago e Morelli, in apertura del primo numero da loro diretto, a riferire che l'ultimo fascicolo della *Rivista* del 1943 andò interamente distrutto per le manomissioni e i danneggiamenti apportati durante l'invasione tedesca, motivo per cui in Italia si dovette sospendere la pubblicazione del periodico: cfr. La Direzione [=T. Perassi - R. Ago - G. Morelli], *Ripresa*, cit., p. 3.

<sup>10</sup> Ivi, 4.

<sup>11</sup> Ivi, 3: l'espressione era usata a «significare la continuità della Rivista e la fedeltà alla sua tradizione».

<sup>12</sup> Ivi, 4.

<sup>13</sup> Nel 1906, così affermarono i fondatori della Rivista nel primo numero di essa: «la Rivista apre le sue pagine a tutti gli studiosi del diritto internazionale; anzi li invita e li prega di voler concorrere con la propria opera al buon successo di un'impresa, che vorremmo fosse considerata come opera ed impresa comune. Qualunque opinione e dottrina, scientifica o politica, vi avrà libero campo, senza altre restrizioni se non quelle

co. D'altro canto, però, l'ideale continuità col passato così enunciata non poteva essere ravvisata nella «viva realtà delle relazioni internazionali», con la quale la «teoria» trattata nella *Rivista* doveva mantenere «un diretto contatto»<sup>14</sup>. Nel decennio di sospensione del periodico, infatti, numerosi eventi avevano inciso sugli assetti della comunità internazionale. Primi fra tutti, la fine del secondo conflitto mondiale e il susseguente tentativo di «ricostruzione del mondo»<sup>15</sup> sfociato nella creazione di un nuovo organismo internazionale: il 26 giugno 1945 a San Francisco era stato firmato il patto istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A prescindere dal grado di entusiasmo con cui la scienza giuridica italiana aveva accolto quest'ultimo evento come più o meno rivoluzionario, e indipendentemente dal fatto che buona parte di essa mantenne come proprio «tratto essenziale» lo studio del «fenomeno giuridico [...] nella sua mera dimensione tecnico-normativa»<sup>16</sup>, a partire dal 1945 per occuparsi di diritto internazionale occorreva considerare nuove dinamiche. Non si poteva «non tener conto della situazione concreta e dei rapporti di potenza creati dalla seconda guerra mondiale», né si poteva ignorare quell'ampia diffusione di istanze di «superamento dell'anarchia internazionale» e di «instaurazione di un ordine [...] più favorevole alla sicurezza e alla pace»<sup>17</sup> che avevano portato alla nascita dell'ONU. Di essa l'Italia divenne membro soltanto nel 1953, ma fin dalla fondazione di quell'organizzazione anche nella penisola giuristi del calibro di Roberto Ago – secondo cui quel nuovo organismo non rappresentava purtuttavia una «decisa innovazione nella storia della società internazionale»<sup>18</sup> – consideravano quale «punto

---

imposte dall'indole del periodico, e dal desiderio di far cosa utile, eliminando ciò che a questo fine non servirebbe. La *Rivista* non appartiene a una scuola, né ad un partito; le tesi e gli apprezzamenti che potranno esservi accolti si intenderanno propri soltanto di coloro che li formularono» (S.A. [ma D. Anzilotti, A. Ricci Busatti, L.A. Senigallia], *Introduzione*, in «*Rivista di diritto internazionale*», I (1906), p. 7).

<sup>14</sup> La Direzione [=T. Perassi - R. Ago - G. Morelli], *Ripresa*, cit., p. 4.

<sup>15</sup> Cfr. A. De Gasperi, *Il ministro degli esteri, De Gasperi, all'ambasciatore a Washington, Tarchiani*, in *I documenti diplomatici italiani*, decima serie: 1943-1948, volume II (12 dicembre 1944 - 9 dicembre 1945), Roma 1992, p. 212.

<sup>16</sup> A. Cassese, *Il diritto internazionale in Italia*, Bologna 2021, p. 60.

<sup>17</sup> Cfr. S.A. [ma R. Ago – L. Salvatorelli – E. Vanoni], *Premessa*, in «*La Comunità Internazionale*», I (1946/1), p. 3.

<sup>18</sup> R. AGO, *L'organizzazione internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite*, in «*La Comunità Internazionale*», I/1 (1946), p. 15 e ss. Ago non rinveniva nell'Organizzazione delle Nazioni Unite una «effettiva differenza di sostanza» rispetto alla precedente Società delle Nazioni: entrambe venivano da lui inquadrate «sulla stessa linea

di partenza» imprescindibile per chi avesse voluto analizzare i rapporti tra Stati nel mondo post-bellico la creazione delle Nazioni Unite, così come quella di altre forme di associazione internazionale sorte con finalità analoghe, «per quanto difettose» esse potessero essere<sup>19</sup>. Di tali coordinate storiche deve tenersi conto nell'avviare un'analisi dei concorsi universitari per l'insegnamento di diritto internazionale dalla metà degli anni Quaranta del Novecento: era, quello, un momento particolarmente cruciale per la disciplina.

L'attenzione alle contingenze storiche e al concreto dispiegarsi delle relazioni internazionali, d'altronde, emerge nei concorsi in questione lungo l'intero periodo analizzato. Le commissioni giudicatrici, infatti, valutavano i candidati e la loro produzione scientifica soprattutto sulla base della propensione a occuparsi di diritto internazionale pubblico, oltre che privato, e della capacità di trattare temi di concreta attualità, non meramente teorici. Con specifico riferimento al periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, poi, l'attenzione prestata nel reclutamento accademico ad alcune particolari circostanze prettamente legate al contesto storico emerge, per esempio, nella promozione a ordinario del 1946 di Gian Carlo Venturini<sup>20</sup>. In tale occasione, la commissione incaricata *ad hoc* ritenne «largamente compensato» dalla qualità delle pubblicazioni del professore il «numero limitato» delle stesse, «dovuto al lungo periodo di servizio militare da lui prestato»<sup>21</sup>. Un'ampia considerazione delle dinamiche internazionali correlate agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale si segnala invece nella relazione, sempre del 1946, della promozione all'ordinariato di Piero Angelo Sereni<sup>22</sup>. A lui la commissione giudicatrice riconobbe come particolare «titolo di benemeranza»<sup>23</sup> l'aver pubblicato a New York, nel 1943, un volume riguardante *The Italian conception of international law*: oltre al contenuto, di quel lavoro si apprezzarono «specialmente [...] la data e il luogo di

---

tradizionale sulla quale si erano» posizionati altri precedenti «sistemi più rudimentali di collaborazione internazionale» (*ivi*, pp. 20-21).

<sup>19</sup> S.A. [ma R. Ago – L. Salvatorelli – E. Vanoni], *Premessa*, in «La Comunità Internazionale», I (1946/1), p. 3.

<sup>20</sup> Cfr. M. Potestà, *Venturini, Gian Carlo*, DBGI, II, pp. 2032-2033.

<sup>21</sup> BPI, 1947, n. 5, II, p. 681.

<sup>22</sup> Cfr. P. Mengozzi, *Sereni, Angelo Piero*, DBGI, II, pp. 1851-1852.

<sup>23</sup> BPI, 1948, n. 28, II, p. 2685.

pubblicazione»<sup>24</sup>. Negli anni in cui l'Italia si rammaricava di non essere stata invitata a San Francisco per prendere parte alla Conferenza istitutiva dell'ONU, avere presentato al mondo statunitense i frutti della scienza internazionalistica italiana garantiva il plauso degli esponenti di quella stessa scienza.

## 2. *Le sedi che bandirono*

Lo spoglio dei bollettini del ministero della Pubblica Istruzione conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna ha consentito la schedatura della promozione a ordinari, tra il 1945 e il 1981, di quarantasei professori di diritto internazionale, pubblico e privato. Se i primi tre di essi ottennero l'ordinariato nel periodo compreso fino al febbraio del 1948, e furono quindi vincitori di concorsi da straordinario svoltisi prima dell'arco temporale oggetto di analisi<sup>25</sup>, per quanto concerne i restanti quarantatré i relativi concorsi da "professore straordinario" o da "professore universitario"<sup>26</sup> sono stati rinvenuti soltanto per trentacinque di essi. In merito ai rimanenti otto, invece, sembra di potersi ipotizzare che sette di loro furono vincitori di uno dei concorsi da professore universitario banditi negli anni Settanta<sup>27</sup>, mentre un altro, Giuseppe Tesauo, risulta vincitore di un

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> In ordine di promozione all'ordinariato, i tre professori in questione sono: Mario Miele (cfr. BPI, 1946, n. 9, II), Gian Carlo Venturini (cfr. *supra*, nn. 20-21) e Piero Angelo Sereni (cfr. *supra*, nn. 22-23).

<sup>26</sup> Più nello specifico, si sono rinvenuti dieci concorsi da professore straordinario di diritto internazionale (cfr. BPI, 1947, n. 12, II, pp. 1669-1673; BPI, 1952, n. 10, II, pp. 590-593; BPI, 1954, n. 13, II, pp. 1270-1274; BPI, 1955, n. 18, II, pp. 2061-2065; BPI, 1959, n. 15, II, pp. 1956-1958; BPI, 1963, n. 31, II, pp. 4956-4958; BPI, 1965, n. 32, II, pp. 4205-4215; BPI, 1968, n. 46, II, pp. 3595-3598; BPI, 1973, n. 11-12, II, pp. 1372-1376; BPI, 1973, n. 9, II, pp. 990-998) e un concorso – decretante nove vincitori - da professore universitario della medesima disciplina (cfr. BPI, 1977, nn. 9-10, II, suppl. n. 3, I, pp. 119-200).

<sup>27</sup> Si fa riferimento - nell'ordine in cui le rispettive promozioni all'ordinariato compaiono nei Bollettini analizzati - a Luigi Condorelli, Roberto Barsotti, Sergio M. Carbone, Giuseppe Cassoni, Paolo Mengozzi, Fausto Pocar e Giuseppe Schiavone. Si noti, oltretutto, che le promozioni all'ordinariato di tali professori furono decretate insieme alla promozione a ordinari di altri professori che vinsero il concorso n. 10/B da professore universitario indicato *supra* (nota precedente). I nomi citati, quindi, devono essere quelli dei vincitori di un concorso n. 10/A. Per le loro promozioni all'ordinariato, si vedano:

concorso da professore straordinario svoltosi nel 1972<sup>28</sup>. Relativamente a quest'ultimo concorso non sono specificati né i nomi degli altri due eventuali vincitori né l'ateneo che lo bandì, ma in ogni caso tra i dati offerti dai bollettini della Pubblica Istruzione che si sono analizzati si deve mettere in conto la presenza di alcune lacune. Se tra le promozioni a ordinario in essi rinvenute manca quella di Giovanni Quadri, di cui si è però individuato il concorso da straordinario vinto nel 1953<sup>29</sup>, più in generale mancano testimonianze circa le ultime tappe delle vicende concorsuali di altri celebri giuristi. È il caso di Tito Ballarino, divenuto professore della materia nell'ultimo decennio oggetto del presente studio, o di Riccardo Luzzatto<sup>30</sup>, che nella raccolta di suoi *Scritti* pubblicata dagli allievi nel 2023 viene indicato come vincitore nel 1972 di un concorso da professore straordinario della disciplina<sup>31</sup>: potrebbe trattarsi del medesimo concorso che sancì l'avvio dello straordinariato di Giuseppe Tesauero. Negli anni Settanta la regolamentazione del reclutamento accademico fu oggetto di diversi interventi legislativi e di profondi rivolgimenti: in questi vanno individuate, almeno in parte, le ragioni della più complessa ricostruzione delle vicende concorsuali di quegli anni. Evidentemente, le criticità non mancano, ma anche a fronte di esse lo spoglio dei bollettini condotto nell'ambito del progetto PRIN consente di tracciare, con riguardo al periodo selezionato, le linee essenziali del fenomeno di reclutamento nelle Università italiane dei professori di diritto internazionale.

Procedendo finalmente con tale disamina, deve anzitutto segnalarsi come i concorsi da professore straordinario della disciplina in esame fossero perlopiù banditi da atenei di piccole, o medie, dimensioni: dei dieci concorsi di quella tipologia rinvenuti nei bollettini analizzati, uno fu indetto a Sassari (1947), due a Siena (1951 e 1963), due a Urbino (1958 e 1964), uno a Bari (1968), uno a Genova (1971) e uno a Camerino (1972). Vi sono, però, anche due concorsi banditi da università più grandi e rinomate: Napoli (1953) e Padova (1955)<sup>32</sup>.

---

BPI, 1979, n. 47-48, II, pp. 3863-3866; BPI, 1981, n. 5-6, pp. 272-275.

<sup>28</sup> Cfr. BPI, 1976, n. 34-35, II, pp. 2393-2394.

<sup>29</sup> Cfr. BPI, 1954, n. 13, II, pp. 1270-1274.

<sup>30</sup> Entrambi tali giuristi compaiono però svariate volte come candidati dei diversi concorsi rinvenuti.

<sup>31</sup> Cfr. L. Fumagalli - Z. Crespi Reghizzi, *Presentazione*, in R. Luzzatto, *Il diritto internazionale nella realtà dei fenomeni giuridici. Scritti scelti a cura degli allievi*, Torino 2023, I, p. IX.

<sup>32</sup> Per le relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi appena elencati, si veda

Un commento sul particolare prestigio di quest'ultimo ateneo è contenuto proprio nella *Relazione della commissione giudicatrice* del concorso ivi bandito, durante il quale si verificò una circostanza particolare: tra coloro che presentarono la propria candidatura per la cattedra padovana vi fu anche un giurista che era già professore straordinario di diritto internazionale, Gaetano Arangio Ruiz. Nel 1951 egli si era classificato al secondo posto tra i vincitori del concorso indetto dall'Università di Siena per la docenza della medesima materia<sup>33</sup>, e, l'anno successivo, tale classificazione lo aveva portato a essere nominato straordinario della disciplina presso l'Università di Camerino, della cui facoltà giuridica egli divenne dal 1953 anche preside. Nel 1955, di tale *cursus honorum* del professore diedero conto, nella loro *Relazione*, i commissari del concorso di Padova, i quali ritennero che la candidatura di Arangio Ruiz fosse «da mettere in relazione con l'importanza della cattedra» messa a bando<sup>34</sup>. Fatta tale precisazione, essi riconobbero che il professore fosse non solo «pienamente idoneo» a ricoprire l'insegnamento padovano, ma anche meritevole di «una posizione di netta preminenza» rispetto agli altri candidati<sup>35</sup>. Egli fu dunque indicato, all'unanimità, come primo vincitore di quel concorso. A seguire, i commissari assegnarono la vittoria - sempre con giudizio unanime - a Giovanni Pau, mentre non riuscirono a raggiungere la maggioranza di voti necessaria a destinare allo straordinario un terzo soggetto. La mancata formazione di una terna di vincitori non costituì un caso isolato tra le vicende concorsuali in questa sede analizzate: anche nel 1963, nel concorso bandito dall'Università di Siena<sup>36</sup> la commissione giudicatrice non si accordò sul nome del terzo vincitore, limitandosi dunque a designarne due. L'operazione per il reclutamento del nuovo professore di diritto internazionale di Padova, tuttavia, costituì un caso ancora più evidente di irrealizzata massimizzazione del numero di studiosi che gli atenei italiani avrebbero potuto chiamare come professori straordinari della materia. Il concorso padovano del 1955, infatti, non si limitò a lasciare scoperto il posto di un terzo

---

*supra*, n. 26. Si consideri che l'anno indicato tra parentesi accanto alle Università banditrici è quello in cui le commissioni incaricate di individuare i vincitori di tali concorsi emanarono il loro giudizio.

<sup>33</sup> Cfr. BPI, 1952, n. 10, II, pp. 590-593.

<sup>34</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2062.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Cfr. BPI, 1963, n. 31, II, pp. 4956-4958: a vincere tale concorso furono Benedetto Conforti e Matteo Decleva.

ipotetico vincitore, ma attribuendo la vittoria a un candidato che era già professore straordinario della disciplina esso implementò di un solo membro (Giovanni Pau) l'organico dei professori titolari - o prossimi a diventarlo - di cattedre di diritto internazionale.

Quanto a Gaetano Arangio Ruiz, a neanche trenta giorni dalla chiusura dei lavori del concorso in questione egli completò il suo triennio di straordinario a Camerino. Il 30 maggio del 1955, quindi, ancora prima di prendere servizio nell'Università di Padova, fu promosso a professore ordinario di diritto internazionale<sup>37</sup>. La sua vicenda, apparentemente singolare in virtù della candidatura per una qualifica accademica già precedentemente raggiunta, è in realtà emblematica di quella che dall'analisi dei concorsi della disciplina in esame sembra essere una prassi frequente lungo l'intero periodo considerato: come aveva fatto Arangio Ruiz nel concorrere per la cattedra di Camerino, in Italia chi aspirava a una carriera accademica nell'ambito del diritto internazionale presentava domanda ai vari concorsi indetti per l'insegnamento di quella disciplina in via perlopiù indipendente dall'aspirazione a occupare proprio la cattedra della sede banditrice. Ciascun concorso, d'altronde, proclamava fino a tre vincitori, di cui solo uno, o talvolta addirittura nessuno<sup>38</sup>, finiva per essere nominato titolare dell'insegnamento nell'ateneo di emanazione del bando. Al disallineamento tra le cattedre vacanti per cui venivano indette le procedure di reclutamento di nuovi professori e il collocamento dei vincitori di tali procedure appare strettamente legato - fermi restando ulteriori fattori quali, banalmente, la stessa longevità dei professori - il fatto che la gran parte dei concorsi del periodo esaminato fosse bandita da atenei di piccole dimensioni. Spesso le loro cattedre venivano occupate solo temporaneamente, in attesa di un passaggio verso università più ambite, e una volta che questo avveniva si poteva avviare *ex novo* la ricerca di studiosi a cui affidare la titolarità dell'insegnamento rimasto vacante. D'altro canto, quando a mettere a bando un posto da professore straordinario era un ateneo di particolare «importanza»<sup>39</sup> quale quello di Padova, potevano verificarsi situazioni peculiari, come la candidatura di chi era ormai già prossimo a divenire ordinario.

<sup>37</sup> Cfr. BPI, 1955, n. 40, II, p. 5012-5013.

<sup>38</sup> È questo il caso, per esempio, del concorso bandito dall'Università di Genova che nel 1971 vide come vincitori Vincenzo Starace, Andrea Giardina e Antonio Cassese (cfr. BPI, 1973, n. 9, II, pp. 990-998). Nelle promozioni a ordinario dei tre professori si disse che dopo la vittoria in quel concorso essi erano stati rispettivamente nominati titolari delle cattedre di diritto internazionale di Bari, Padova e Pisa (cfr. BPI, 1977, n. 9-10, II, 737-740). Nessuno di loro, quindi, si era insediato nell'ateneo genovese.

<sup>39</sup> BPI, 1955, n. 18, II, p. 2062.

### 3. Le commissioni giudicatrici

Il 20 giugno 1945, la IV sezione del Consiglio di Stato emanò una decisione in cui precisò che le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari non erano vincolate all'osservanza della «massima parte» delle norme vavevoli invece negli altri concorsi<sup>40</sup>. Ancora prima che sulla «natura» delle procedure selettive e su «la personalità ed i titoli dei candidati», l'«ampiezza di giudizio» riconosciuta nel reclutamento accademico veniva in quella sede fondata sull'«autorità dei componenti» delle commissioni stesse: a costoro, d'altronde, era affidata una valutazione che, pur richiedendo «obiettività e [...] eguaglianza di trattamento» dei concorrenti, aveva carattere «eminente soggettivo»<sup>41</sup>.

Il peso dell'«autorità»<sup>42</sup> dei commissari richiamato dal giudice amministrativo emerge senz'altro dall'analisi dei concorsi da professore di diritto internazionale in questa sede trattati. Tra i membri delle rispettive commissioni giudicatrici, infatti, compaiono figure di particolare rilievo - non solo nel contesto strettamente accademico - della scienza internazionalistica italiana, alcune delle quali presenziavano con una certa costanza alle procedure concorsuali in questione.

I primi tre concorsi da professore straordinario individuati - banditi dalle Università di Sassari, Siena e Napoli e rispettivamente svoltisi nel 1947, 1951 e 1953<sup>43</sup> - avevano, per esempio, il medesimo presidente di commissione: Tommaso Perassi<sup>44</sup>, autore di quella *Teoria dommatica delle fonti* che - aderendo allo *Stufenbau* di matrice kelseniana - aveva contribuito a aggiornare i fondamenti positivistici della Scuola italiana di diritto internazionale. Se solo nel primo dei tre concorsi da lui presieduti vi era tra i membri della commissione giudicatrice anche Gaetano Morelli<sup>45</sup>, altro convinto normativista che con Perassi - come si è visto - avrebbe assunto nel 1953 la direzione della *Rivista di diritto internazionale*,

<sup>40</sup> N. 93. \* - 20 giugno 1945 - Pres. De Simone - Est. Corsini - Moretti Costanzi (avv. D'Audino) e Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Agrò), in «Il Foro amministrativo», XXI (1945), I, 1, c. 55.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Cfr. BPI, 1947, n. 12, II, pp. 1669-1673; BPI, 1952, n. 10, II, pp. 590-593; BPI, 1954, n. 13, II, pp. 1270-1274.

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, n. 2.

<sup>45</sup> Cfr. *supra*, n. 4.

in tutti e tre i concorsi di presidenza perassiana compariva invece come commissario anche colui che sarebbe divenuto il terzo direttore della stessa *Rivista*, Roberto Ago<sup>46</sup>. Evidentemente, già tale occasione di collaborazione dei tre giuristi in sede concorsuale prima ancora che editoriale dà il segno di come a tentare di dirigere le sorti della scienza internazionalistica italiana - e dei suoi esponenti - vi fossero figure che all'interno di essa avevano, rispetto ad altre, maggiore visibilità, dedite come erano a lasciare la propria impronta su più piani della disciplina: la loro attività scientifica e professionale non si risolveva nelle sole pubblicazioni e nella gestione delle rispettive cattedre.

Lo stesso propugnatore delle norme «spontanee»<sup>47</sup> come fonte dell'ordinamento internazionale, Roberto Ago, fu membro delle commissioni giudicatrici di altri tre – stavolta non tutti consecutivi – fra i concorsi da professore straordinario rinvenuti: quelli del 1963, 1964 e 1971, rispettivamente banditi dalle Università di Siena, Urbino e Genova<sup>48</sup>. A fare più volte da commissari per reclutare nuovi titolari delle cattedre italiane di diritto internazionale furono inoltre svariati altri esponenti della scienza internazionalistica del tempo: da Gabriele Salvioi<sup>49</sup> a Manlio Udina<sup>50</sup>, da Mario Scerni<sup>51</sup> a Giuseppe Sperduti<sup>52</sup>, da Piero Ziccardi<sup>53</sup> a Rolando Quadri<sup>54</sup>, fino ai già citati Giancarlo Venturini<sup>55</sup> e Gaetano Arangio Ruiz.

Uno tra i commissari dei vari concorsi analizzati, Giorgio Balladore Pallieri<sup>56</sup>, spicca però tra gli altri non solo per avere svolto tale funzione

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, n. 3.

<sup>47</sup> Cfr. R. Luzzatto, *Ago, Roberto*, cit., pp. 13-14. Sul diritto spontaneo di Ago si veda in breve anche A. Tancredi, *The (Immediate) Post-World War II Period*, in G. Bartolini (cur.), *A History of International Law*, cit., pp. 178-181.

<sup>48</sup> Cfr. BPI, 1963, n. 31, II, pp. 4956-4958; BPI, 1965, n. 32, II, pp. 4205-4215 e BPI, 1973, n. 9, II, pp. 990-998.

<sup>49</sup> Cfr. L. Crema, *Salvioi, Giuseppe*, DBGI, II, p. 1777.

<sup>50</sup> Cfr. G. Conetti, *Udina, Manlio*, DBGI, II, pp. 1992-1993.

<sup>51</sup> Cfr. S. M. Carbone, *Scerni, Mario*, DBGI, II, pp. 1824-1825.

<sup>52</sup> Cfr. N. Ronzitti, *Sperduti, Giuseppe*, DBGI, II, pp. 1903-1904.

<sup>53</sup> Cfr. R. Luzzatto, *Ricordo di Piero Ziccardi*, in «Rivista di diritto internazionale», XCVIII (2015/2), pp. 546-557.

<sup>54</sup> Cfr. P. De Sena, *Quadri, Rolando*, DBGI, II, pp. 1641-1642.

<sup>55</sup> Cfr. *supra*, n. 20.

<sup>56</sup> Cfr. F. Mosconi, *Balladore Pallieri, Giorgio*, DBGI, I, pp. 152-154. Egli svolse l'incarico

più volte, ma anche perché fu l'unico a rendersi autore di una relazione di minoranza, fatto – a suo dire – «senza precedenti nei concorsi di diritto internazionale»<sup>57</sup>. Nominato presidente della commissione giudicatrice di un concorso da straordinario di diritto internazionale bandito dall'Università di Urbino, nel 1964 egli si trovò in disaccordo con il giudizio espresso dalla maggioranza degli altri membri di quella stessa commissione. Decise, quindi, di allegare alla relazione illustrante tale giudizio le proprie rimostranze. Più nello specifico, intento del professore era «prendere posizione contro due candidati» che lui dichiarava di stimare altamente «come persone», ma non come studiosi<sup>58</sup>: Agostino Curti Gialdino Delle Tratte e Alessandro Migliazza, eletti dalla maggioranza dei commissari come primo e secondo vincitore del concorso.

Di Curti Gialdino fu il lavoro intitolato *Il valore della volontà delle parti nel diritto internazionale privato*<sup>59</sup> a essere prevalentemente contestato da Balladore Pallieri. Secondo quest'ultimo, quel volume peccava di «eccessiva prolissità» e al contempo di «gravi lacune» e non apportava in definitiva «nessun nuovo contributo [...] alla precedente imponente letteratura in argomento»<sup>60</sup>. Era questa, tralasciandone altre «facili» e «minori», la principale critica mossa dal presidente della commissione giudicatrice all'opera di quel candidato, nella cui intera costruzione scientifica, comprensiva anche delle altre pubblicazioni, egli non rinvenne però «errori grossolani»<sup>61</sup>.

Ben più severe e aspre furono invece le censure mosse dal professore a Alessandro Migliazza<sup>62</sup>, allievo di un altro tra i commissari del concorso urbinato: Roberto Ago. Lungi dall'aver ottenuto lo straordinariato al primo tentativo, Migliazza aveva già infruttuosamente partecipato in passato

---

di commissario nei concorsi da professore straordinario di Siena (1951), Napoli (1953), Urbino (1958 e 1964) e Genova (1971). Per le *Relazioni* delle commissioni giudicatrici di quei concorsi, si vedano BPI, 1952, n. 10, II, pp. 590-593; BPI, 1954, n. 13, II, pp. 1270-1274; BPI, 1959, n. 15, II, pp. 1956-1958; BPI, 1965, n. 32, II, pp. 4205-4215; BPI, 1973, n. 9, II, pp. 990-998.

<sup>57</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, BPI, 1965, n. 32, II, p. 4209.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> La versione definitiva dell'opera fu pubblicata a Milano nel 1964.

<sup>60</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, cit., p. 4212.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Cfr. P. Ziccardi, *Ricordo di Alessandro Migliazza*, in «Rivista di diritto internazionale», LXXXI/1 (1998), pp. 170-180.

a altri quattro concorsi<sup>63</sup> per l'insegnamento del diritto internazionale, in tre dei quali – si noti – tra i membri delle relative commissioni giudicatrici era presente il suo maestro<sup>64</sup>. In tre di quei quattro concorsi, d'altra parte, figurava come commissario lo stesso Balladore Pallieri<sup>65</sup>, il quale nella relazione di minoranza del 1964 scrisse che il proprio giudizio su Migliazza coincideva «con quello delle precedenti numerose commissioni che costantemente lo avevano escluso dalla terna»<sup>66</sup> dei vincitori. Il medesimo professore asserì inoltre che il proprio giudizio non differiva «sostanzialmente nemmeno da quello della [...] maggioranza» della commissione che lui si trovava in quel momento a presiedere, fatta eccezione per «la valutazione [...] data alla più recente produzione del Migliazza e in specie all'ultimo volume «Le Comunità europee in rapporto al diritto internazionale e al diritto degli Stati membri»»<sup>67</sup>. Contro tale valutazione Balladore Pallieri dichiarò di non poter «non insorgere»<sup>68</sup>, dal momento che il più recente libro del candidato si risolveva in una continua «confusione di terminologia e di concetti»<sup>69</sup>. Secondo il presidente di commissione, ciò emergeva fin dalle prime pagine dell'opera, che iniziava con «una sciatta esposizione delle principali dottrine italiane [...], espone non secondo un ordine storico e nemmeno secondo un ordine logico di sviluppo e di passaggio dall'una all'altra»<sup>70</sup>. La pecca principale del libro, tuttavia, risiedeva per il professore nel fatto che la ricostruzione di quelle dottrine fosse «estremamente confusa quando non addirittura imprecisa».

---

<sup>63</sup> I concorsi in questione sono quelli che si svolsero nel 1951, 1953, 1958 e 1963, rispettivamente bandite dalle Università di Siena, Napoli, Urbino e ancora una volta Siena. Per le *Relazioni* delle rispettive commissioni giudicatrici, si vedano BPI, 1952, n. 10, II, pp. 590-593; BPI, 1954, n. 13, II, pp. 1270-1274; BPI, 1959, n. 15, II, pp. 1956-1958; BPI, 1963, n. 31, II, pp. 4956-4958.

<sup>64</sup> Roberto Ago compariva come commissario dei due concorsi banditi dall'Università di Siena (svoltisi nel 1951 e nel 1963) e in quello dell'Università di Napoli (1953). Si veda *supra*, n. precedente.

<sup>65</sup> Giorgio Balladore Pallieri era membro delle commissioni giudicatrici dei primi tre concorsi ai quali Alessandro Migliazza presentò la propria candidatura (si veda *supra*, n. 63).

<sup>66</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, cit., p. 4210.

<sup>67</sup> *Ibid.* Il volume di A. Migliazza contestato da Balladore Pallieri, *Le Comunità europee in rapporto al diritto internazionale e al diritto degli Stati membri*, era stato pubblicato a Milano in quello stesso anno (1964).

<sup>68</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, cit., p. 4210.

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 4212.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 4210.

Tra i giuristi erroneamente citati nel volume del candidato, Balladore Pallieri indicò anche sé stesso, asserendo che con «vera sorpresa» lui si era visto attribuire da Migliazza l'opinione secondo cui per l'esistenza di un ordinamento particolare occorresse «un fatto strutturale ed organizzativo, non semplicemente normativo»<sup>71</sup>. Dopo aver precisato di poter riferire tale ricostruzione «agli enti, ma mai agli ordinamenti», l'autore della relazione di minoranza evidenziò come la propria elaborazione scientifica – di cui lui si riteneva «autorizzato interprete» – fosse stata male intesa e male riferita da Alessandro Migliazza anche in merito a altre più gravi questioni<sup>72</sup>. Ciò era accaduto, per esempio, quando quel candidato gli aveva attribuito la conclusione che le norme comunitarie si inserissero «nel diritto interno degli Stati membri per il rinvio da questi operato»: a causa di tale affermazione, Migliazza fu accusato di aver fatto dire alle opere - «dettagliatamente [...] monografiche» - di Balladore Pallieri «addirittura l'opposto» di ciò che l'autore si era «sforzato di dimostrare»<sup>73</sup>. A completare la lista di passi in cui egli era stato erroneamente citato, il presidente di commissione indicò poi quello in cui il candidato gli aveva attribuito la negazione dell'esistenza «negli ordinamenti comunitari» della «figura del diritto subiettivo»<sup>74</sup>. In questo caso, l'unico commento di Balladore Pallieri fu: «La frase sarebbe oltraggiosa se profferita da persona che sa quel che dice»<sup>75</sup>.

Pur contestando anche svariati altri passaggi dell'opera di Migliazza in cui lui non era menzionato, evidentemente l'autore della relazione di minoranza assunse in essa dei toni che sembravano propri di un giudizio «eminente soggettivo»<sup>76</sup>, ma pure eminentemente personale. D'altra parte, se a un certo punto del suo scritto egli smise di elencare le affermazioni del candidato che riteneva «non abbisognavoli di commento», fu anche – a suo dire - «per pietà»<sup>77</sup>.

Viste le sue opinioni circa i lavori di Curti Gialdino e Migliazza, Balladore Pallieri non poté che esprimere il suo biasimo nei confronti di quanti, tra i membri della commissione da lui presieduta, avevano invece

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> N. 93. \* – 20 giugno 1945 – Pres. De Simone, cit., c. 55.

<sup>77</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, cit., p. 4211.

apprezzato quei lavori. Quei commissari, oltretutto, vennero accusati nella sua relazione di minoranza di non aver adottato il «medesimo metro di giudizio» per tutti i candidati e di avere con «intransigenza» rifiutato «ogni proficua discussione» in merito<sup>78</sup>. Tali accuse non rimasero prive di replica: a esse risposero con specifiche *Osservazioni*<sup>79</sup> i professori Roberto Ago, Riccardo Monaco<sup>80</sup> e Piero Ziccardi. Loro, quindi, e non anche Ludovico Matteo Bentivoglio<sup>81</sup>, ulteriore commissario del concorso urbinato, dovevano costituire la «maggioranza»<sup>82</sup> oggetto delle accuse di Balladore Pallieri. A quest'ultimo essi risposero che «evidentemente» era lui a scambiare «per intransigenza» il rifiuto degli altri di aderire alle sue «opinioni individuali», opinioni spesso basate su una non sufficientemente «approfondita lettura» delle opere giudicate<sup>83</sup>. Anche la critica della mancata uniformità del metro di giudizio adottato era per loro un'«opinione del tutto soggettiva», «priva di ogni fondamento»<sup>84</sup>.

#### 4. *Vincitori e vinti*

Come si è visto, le critiche espresse da Balladore Pallieri nel concorso del 1964 furono solo l'ultimo scoglio che Alessandro Migliazza dovette affrontare nell'*iter* selettivo per divenire professore straordinario di diritto internazionale. Si deve precisare, tuttavia, che la mancata qualificazione nelle terne dei vincitori di quattro precedenti concorsi non conseguì a uno scarso apprezzamento della sua produzione scientifica da parte dei commissari che si trovarono a giudicarlo. Già nel 1951, in occasione del primo concorso al quale egli si candidò (bandito dall'Università di Siena) furono in lui elogiate dalla relativa commissione giudicatrice la «larga conoscenza della materia», le «buone doti espositive», l'«acutezza

---

<sup>78</sup> Ivi, 4209-4210.

<sup>79</sup> *Osservazioni dei professori Roberto Ago, Riccardo Monaco e Piero Ziccardi sulla relazione di minoranza presentata dal commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, BPI, 1965, n. 32, II, pp. 4213-4215.

<sup>80</sup> Cfr. S. Marchisio, *Monaco, Riccardo*, DBGI, II, pp. 1362-1363.

<sup>81</sup> Cfr. F. Mosconi, *Bentivoglio, Ludovico Matteo*, DBGI, I, p. 220.

<sup>82</sup> *Relazione di minoranza del commissario prof. Giorgio Balladore Pallieri*, cit., p. 4209.

<sup>83</sup> *Osservazioni dei professori Roberto Ago, Riccardo Monaco e Piero Ziccardi*, cit., pp. 4213-4214.

<sup>84</sup> Ivi, p. 4213.

nell'indagine dei problemi trattati» e le «attitudini alla ricerca scientifica». Tutti questi pregi furono ritenuti validi presupposti su cui fare «buon affidamento riguardo alla sua attività futura»<sup>85</sup>. Se tra i candidati di quel medesimo concorso non mancò anche chi fu semplicemente apprezzato per la «passione», la «costanza» e lo «sforzo» dimostrati, ma non per i «risultati» raggiunti<sup>86</sup>, occorre però considerare come attitudini tali da fare «bene sperare circa la [...] attività futura» furono riconosciute in numerosi altri concorrenti<sup>87</sup>.

Tra questi, per esempio, vi fu anche colui che quattro anni dopo – come si è già visto – si sarebbe classificato come secondo vincitore del concorso bandito dall'Università di Padova: Giovanni Pau. Laureatosi a Roma sia in giurisprudenza (1935) che in scienze pratiche (1940), quando aveva presentato la propria candidatura per la cattedra di diritto internazionale dell'Università di Siena egli era incaricato dell'insegnamento di diritto internazionale nella Facoltà giuridica di Cagliari. Di lui, la commissione giudicatrice del concorso senese disse che era «Studioso serio e meditativo, chiaro e preciso nell'esposizione, dotato di buone disposizioni alla ricerca, e [...] di una larga conoscenza della letteratura italiana e straniera»<sup>88</sup>. Nonostante tali elogi, però, anch'egli non fu inserito nella terna dei vincitori, riservata a Giuseppe Biscottini, Gaetano Arangio Ruiz e Placido Zanca. Fu così che quando nell'ottobre 1953, nell'ambito del concorso bandito dall'Università di Napoli, si riunì la commissione incaricata di selezionare altri tre studiosi di diritto internazionale da portare allo straordinario, tra i candidati che essa si trovò a valutare vi era anche lo stesso Pau. In quell'occasione egli si vide riconoscere di avere affinato, «per sicurezza di orientamento e chiarezza di esposizione», «le qualità d'ingegno, di penetrazione, di meditata indagine già apparse» nei suoi primi lavori<sup>89</sup>. Anche a quel giro, tuttavia, lo studioso non riuscì a aggiudicarsi la vittoria, attribuita a Rolando Quadri, Giuseppe Barile e Francesco Capotorti. Solo due mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, a elogiare ancora una volta in Pau «prontezza di ingegno, penetrazione giuridica, capacità sistematica», nonché «chiarezza di esposizione e senso di proporzione nella trattazione degli argomenti», fu la commissione giudicatrice del concorso

<sup>85</sup> BPI, 1952, n. 10, II, p. 592.

<sup>86</sup> *Ibid.*: era questo il caso di Carlo Guido Raggi, che comparve come candidato solo in questo specifico concorso.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> BPI, 1954, n. 13, II, p. 1273.

bandito dall'Università di Trieste, a cui lo studioso in questione si era candidato per una cattedra – si noti – di istituzioni di diritto pubblico<sup>90</sup>. Quella volta, fu proprio il diverso insegnamento posto a bando a indurre i commissari a non poter «dare un più pieno e concreto riconoscimento alla produzione scientifica del candidato ai fini del [...] concorso» in esame<sup>91</sup>. Pau, difatti, non aveva presentato alcun lavoro «strettamente attinente al Diritto pubblico interno»<sup>92</sup>. Dovettero trascorrere ancora due anni, dunque, prima che nel concorso padovano egli riuscisse a aggiudicarsi lo straordinario, che arrivò proprio per la docenza della materia prediletta dai suoi studi, il diritto internazionale: nel 1955, la commissione di quel concorso riconobbe che nel candidato «originalità di pensiero e sicura capacità alla costruzione dogmatica su problemi di notevole complessità» dimostravano una «maturità ormai conseguita»<sup>93</sup>.

L'attesa - più o meno lunga - per il riconoscimento di quella maturità è caratteristica che accomuna Pau a Migliazza e, sempre per il periodo esaminato, svariati altri studiosi del diritto internazionale. Quanti si candidavano ai vari concorsi banditi dagli atenei italiani per l'insegnamento di quella disciplina presumibilmente lo facevano perché fiduciosi – con buona probabilità anche su impulso dei propri maestri – di poter vincere, ma essi dovevano anche mettere in conto che uno o più concorsi falliti potevano essere le tappe in qualche modo “necessarie” per aggiudicarsi la vittoria in una successiva procedura di selezione. In definitiva, dall'analisi svolta emerge l'assenza di una vera e propria linea di demarcazione tra “vincitori” e “vinti”: i candidati dei concorsi in questione, pur restando esclusi da talune selezioni, sarebbero divenuti per la maggior parte titolari di cattedre di diritto internazionale e magari, in breve tempo, commissari essi stessi nelle procedure di reclutamento accademico dei nuovi alfieri della disciplina. Superando le mura universitarie, nonché i confini italiani, alcuni di loro avrebbero poi assunto posizioni di rilievo anche in organi internazionali. Se – oltre a quanti già precedentemente citati – Antonio Cassese, Giorgio Gaja, Luigi Ferrari Bravo o Tullio Rodolfo Treves sono solo alcuni dei nomi dei candidati destinati a conseguire la vittoria e a dare un significativo contributo alla scienza internazionalistica, Maria Rita Saulle rappresenta invece, per il periodo considerato, l'unica donna

---

<sup>90</sup> BPI, 1954, n. 11, II, p. 1089.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> BPI, 1955, n. 18, II, pp. 2063-2064.

destinata a tale sorte<sup>94</sup>. Al contempo, però, lei è anche l'unica candidata di sesso femminile rinvenibile nei concorsi analizzati.

### 5. *La rappresentanza di genere*

Quando nel 1980 vinse il concorso che la portò a essere la prima donna titolare di una cattedra italiana di diritto internazionale, Maria Rita Saulle vantava già tanti dei titoli che avrebbero costellato la sua lunga e prestigiosa carriera, coronata nel 2010 dalla nomina a Professoressa emerita di quella stessa disciplina. Nel suo percorso professionale, d'altra parte, ai successi accademici si unirono altri notevoli traguardi, tra cui, nel 2005, la nomina a Giudice della Corte Costituzionale.

Se è vero che – come si è detto – quella di Saulle è l'unica figura femminile di cui risulti la candidatura nei concorsi qui presi in esame, d'altra parte nell'ambiente accademico italiano del periodo analizzato lei non fu l'unica donna a occuparsi di diritto internazionale. Difatti, ove si consultino, con riguardo allo stesso ambito disciplinare, i concorsi che furono banditi per qualifiche accademiche inferiori, e in particolare per il ruolo di assistente alle cattedre della materia, si trovano tra i candidati diverse studiose. Nel 1972, per esempio, al concorso indetto dall'Università di Roma per un posto da assistente ordinario della cattedra di diritto internazionale giunsero solo tre candidature, tutte di donne.

Svariati eventi avevano inciso sulla stessa società e sull'ordinamento giuridico e un certo ricambio generazionale si era ormai avuto tra gli internazionalisti da quando, nel 1892, il giovane Dionisio Anzilotti<sup>95</sup> – destinato a porre le fondamenta della Scuola positiva italiana del diritto internazionale – aveva sostenuto che non si dovesse consentire alle donne di poter, «fuori della famiglia», godere di «tutte le libertà» di cui godevano gli uomini, né di poter «concorrere a tutte le carriere, occupazioni e

<sup>94</sup> Quello da lei vinto nel 1980 era un concorso da professoressa di diritto internazionale di prima fascia, e quindi soggetto a una normativa diversa da quella regolante i concorsi trattati nel presente lavoro. Si consideri, però, che Saulle compare come candidata anche nel concorso del 1971 bandito dall'Università di Genova per un posto da professore straordinario della medesima materia. Per un profilo di tale giurista, cfr. S.A., *Nota biografica*, in S. Marchisio – C. Curti Gialdino – R. Cadin – L. Manca (Comitato promotore), *Scritti in memoria di Maria Rita Saulle*, Napoli 2014, I, pp. XIX-XXI.

<sup>95</sup> Cfr. F. Salerno, *Anzilotti, Dionisio*, DBGI, I, pp. 84-87.

professioni al pari di questi»<sup>96</sup>. Eppure, con la presenza di una sola donna tra i candidati dei concorsi qui analizzati non risulta priva di attinenza la narrazione – di cui Anzilotti fu solo un sostenitore tra tanti – secondo cui alcune carriere erano, «per loro natura, incompatibili con la funzione principale che la natura e la società hanno [=avevano] assegnato alle donne, e tali da distoglierle o allontanarle troppo sensibilmente dalla famiglia»<sup>97</sup>.

In definitiva, quanto asserito da Antonello Tancredi<sup>98</sup> nel tracciare lo stato della dottrina internazionalistica italiana del secondo dopoguerra può essere esteso anche ai concorsi esaminati: oltre che per l'esperienza giuridica, quanto detto da Lucrezio a proposito della natura vale anche per l'insieme di logiche e dinamiche sottese al reclutamento accademico. Anch'esso *non facit saltus*.

---

<sup>96</sup> D. Anzilotti, *La scuola del diritto naturale nella filosofia giuridica contemporanea. A proposito del libro di Herbert Spencer "Justice"*, Firenze 1892, p. 37.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Cfr. A. Tancredi, *The (Immediate) Post-World War II*, cit., p. 168.

PARTE II

PROFESSORI, CONCORSI, RIFORME  
FRA POLITICA E DIRITTO



Virginia Minnucci

*I concorsi universitari nei dibattiti parlamentari  
nella seconda metà del Novecento*

SOMMARIO: 1. Il dopoguerra e il dibattito in Assemblea costituente – 2. Il reclutamento accademico: dibattito e proposte – 3. Proposte di riforma dei concorsi – 4. Temi caldi: materie affini e maturità – 5. Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie: la legge 13 luglio 1954, n. 439 – 6. Una postilla sui cosiddetti «maturi».

1. *Il dopoguerra e il dibattito in Assemblea costituente*

Il 14 gennaio 1948 veniva pubblicato sulle pagine del «Corriere d'Informazione» un articolo intitolato *Democrazia e Università*. Il breve trafiletto, firmato con sigla S.M., si apriva con le seguenti parole: «gestazione lenta e faticosa quella della nostra democrazia; perfino in alto loco nelle università sta nascendo tra strilli e tormenti. Però siamo giusti: se democrazia ha da essere, proprio le università debbono, prime, darla alla luce»<sup>1</sup>.

La grande fiducia riposta nel mondo universitario per dare nuova vita a un sistema democratico nel difficile contesto della ricostruzione post-bellica era emersa in modo chiaro già nel 1946, allorquando, nel primo numero della rinnovata rivista «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie»<sup>2</sup> si scriveva: «la salvezza della scienza verrà dagli scienziati, la resurrezione delle università dagli universitari»<sup>3</sup>. Nel 1946, infatti, per l'editoriale di apertura della rivista la direzione scelse il titolo evocativo «Risorgere». Con questo richiamo al Risorgimento, si invitava la comunità accademica a far ripartire l'Università italiana, a darle nuova vita; a farla, appunto, risorgere dalle ceneri lasciate dalla guerra e dal fascismo.

---

<sup>1</sup> «Corriere d'Informazione», 14-15 gennaio 1948, p. 1.

<sup>2</sup> Il periodico, pubblicato a Roma dal 1 aprile 1946, costituiva l'eredità della rivista «L'Università italiana» e del foglio «Studium Urbis» saltuariamente pubblicato dall'Università di Roma nel biennio 1944-1945. A differenza del periodico dell'Ateneo di Roma, la nuova rivista, pubblicata con cadenza quindicinale, si proponeva come rappresentativa dell'intera comunità accademica italiana. Cfr. L. Pomante, *L'Università italiana nel Novecento. Nuovi itinerari storiografici e inediti percorsi di ricerca*, Milano 2020, pp. 75-91.

<sup>3</sup> «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 1 (1946), Nuova Serie, p. 1.

L'auspicio, espresso sulle pagine del periodico, era condiviso anche da Guido Gonella che era stato scelto proprio nel 1946 da Alcide De Gasperi per ricoprire l'incarico di ministro della Pubblica istruzione. Il programma di mandato di Gonella, espresso per mezzo di una circolare pubblicata su «L'Università italiana» nell'agosto di quell'anno, confidava molto nella formazione scolastica e universitaria per rivitalizzare l'intero Paese. «L'Italia rinascerà dalla scuola»: erano queste le parole con cui il ministro affidava alla scuola, e in generale a tutto il sistema di educazione e formazione italiano, il difficile compito di rilanciare il Paese dopo la guerra<sup>4</sup>. Per realizzare questo obiettivo era necessario affrontare non solo la disastrosa situazione materiale in cui versava la realtà dell'istruzione italiana all'indomani della Seconda guerra mondiale, ma anche il forte disagio morale vissuto dal corpo insegnante, scolastico e universitario<sup>5</sup>. Secondo il ministro, per ripartire dalla scuola era necessario coinvolgere i suoi principali protagonisti: a suo avviso, infatti, non si poteva pensare di riformare il sistema senza conoscere a fondo la realtà su cui si aveva intenzione di agire. Per questa ragione, e con questi obiettivi, Guido Gonella promosse un'*Inchiesta nazionale per la riforma della scuola*. L'indagine avrebbe dovuto raccogliere informazioni specifiche sulle realtà legate all'istruzione, mediante una serie di questionari da sottoporre al personale degli istituti scolastici e delle Università, con lo scopo di ricostruire la situazione in cui si trovava la scuola italiana. Il ministro mirava, quindi, a realizzare una riforma che considerasse il più possibile le opinioni di coloro che erano più direttamente coinvolti nel sistema d'istruzione. Il 12 aprile 1947 fu istituita una Commissione nazionale d'inchiesta, presieduta dallo stesso Gonella, e composta da personalità che, nel corso degli anni, avevano ricoperto ruoli di primo piano al ministero dell'Istruzione: Leonardo Severi, Giovanni Cuomo, Guido De Ruggieri, Vincenzo Arangio-Ruiz ed Enrico Molè<sup>6</sup>. I lavori, che coinvolsero anche cinque Sottocommissioni, ebbero inizio il 27 gennaio 1948 e si protrassero fino al 1949 quando i risultati, dopo essere stati presentati al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, furono pubblicati sul numero di giugno della rivista «La Riforma della Scuola», che costituiva l'organo ufficiale di comunicazione della Commissione<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Ivi, 9-10 (1946), p.1.

<sup>5</sup> L. Pomante, *L'Università della Repubblica (1946-1980). Quarant'anni di storia dell'istruzione superiore in Italia*, Bologna 2022, pp. 11-13.

<sup>6</sup> Decreto istitutivo della Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, in «La Riforma della Scuola», suppl. al n. 16 (1949), p. 4.

<sup>7</sup> Ivi, p. 33 ss.

Il progetto di riforma scolastica che scaturì dall'Inchiesta si concretizzò, dopo varie discussioni e la messa a punto di alcuni schemi provvisori di riforma, solo nell'estate del 1951<sup>8</sup>. Il disegno di legge n. 2100, intitolato *Norme generali sull'istruzione*, presentò 56 articoli: 12 erano dedicati all'Università. Si trattava, nello specifico, degli articoli dal 26 al 38 che costituivano il Titolo VI del disegno di legge. Nonostante gli ambiziosi obiettivi del ministro e l'imponente lavoro di raccolta e analisi dei dati svolto dalle Sottocommissioni e dalla Commissione, la proposta non fu discussa nelle aule parlamentari. Il VI governo De Gasperi cadde il 19 luglio 1951 e il disegno di legge non fu ripreso dal successivo governo De Gasperi (26 luglio 1951-16 luglio 1953) che chiamò alla Minerva il democristiano Antonio Segni<sup>9</sup>.

Il 23 aprile 1947, trascorsi pochi giorni dalla nomina della Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, in Assemblea costituente si aprì la discussione sugli articoli del Titolo II del progetto di Costituzione, ovvero la sezione relativa ai rapporti etico-sociali: la famiglia, la salute e, appunto, l'istruzione. Alla luce degli auspici espressi sulle pagine de «L'Università italiana» sia dal ministro Gonella, che da autorevoli esponenti della comunità universitaria, ci si sarebbe aspettati che in Assemblea costituente il corpo accademico, tra l'altro ampiamente rappresentato, promuovesse una radicale riforma del sistema universitario italiano. Nei dibattiti in Assemblea, invece, non emerse niente di tutto ciò. Il principale terreno di scontro politico fu la scuola – si discusse in particolare a proposito della scuola privata e sul ruolo dello Stato in relazione ad essa –, mentre in merito all'Università il dibattito ruotò quasi esclusivamente attorno al concetto di libertà della scienza e si concentrò, in particolare, sull'autonomia dell'istituzione e dei docenti universitari<sup>10</sup>. La prima fu intesa come un'autonomia funzionale rispetto allo Stato, la cui prerogativa in materia di istruzione non fu mai messa in discussione; mentre la seconda si espresse tramite la richiesta di inamovibilità dei professori di ruolo che si

---

<sup>8</sup> Camera dei deputati, *Norme generali sull'istruzione*, disegno di legge n. 2100, presentato dal ministro della Pubblica istruzione Guido Gonella *et al.*, 13 luglio 1951.

<sup>9</sup> Per un approfondimento sulla genesi del progetto di legge Gonella e sulle ragioni della mancata discussione parlamentare cfr. L. Pomante, *L'Università della Repubblica (1946-1980)*, cit., pp. 27-32.

<sup>10</sup> G. Luzzatto, *L'Università*, in G. Cives (cur.), *La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni*, Firenze 1990, pp. 153-198 e Id., *I problemi universitari nelle prime otto legislature repubblicane*, in M. Gattullo - A. Visalberghi (curr.), *La scuola italiana dal 1945 al 1983*, Firenze 1986, pp. 166-218.

auspicava fossero considerati alla stregua dei magistrati<sup>11</sup>.

Come ha evidenziato Francesco Bonini in merito al dibattito in Assemblea costituente:

è la stessa istituzione universitaria (e nello specifico i professori universitari) a non porsi minimamente il problema di accreditarsi o autopercepirsi come istituzione “autonoma”. Non assistiamo, insomma, nel corso del dibattito costituente [...] a un’organica messa in discussione del modello di università lasciato in eredità alla repubblica dal fascismo<sup>12</sup>.

Come è avvenuto in altri ambiti, non tutte le norme in materia di istruzione emanate durante il regime furono immediatamente abolite e rimpiazzate. Si può sostenere, quindi, che non rompendo in maniera radicale con il passato, il corpo docente presente alla Costituente abbia dimostrato di riporre piena fiducia nella Repubblica e nei suoi principi democratici nel convincimento che, nel futuro, sarebbe stato possibile provvedere ad un progressivo approccio riformatore.

## *2. Il reclutamento accademico: dibattito e proposte*

L’art. 97 della Costituzione sancisce un punto cardine in materia di reclutamento accademico: «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Ad eccezione di questa fondamentale dichiarazione di principio, fino al 1954 la classe dirigente non si occupò di intervenire sui meccanismi concorsuali. Fu solo nel 1954, infatti, che si attuò una riforma del sistema di reclutamento elaborata dal Parlamento. Prima di allora la disciplina di riferimento era ancora costituita dal Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore del 1933<sup>13</sup> e dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73 di conversione in legge del

<sup>11</sup> Il dibattito sul titolo II del progetto di Costituzione si aprì in Assemblea il 23 aprile 1947 con un ordine del giorno di Vittorio Emanuele Orlando. La discussione sugli articoli relativi ai temi dell’istruzione ebbe luogo a partire dal 24 aprile.

<sup>12</sup> F. Bonini, *La politica universitaria nell’Italia repubblicana*, in Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (cur.), *Storia delle Università in Italia*, Messina 2007, pp. 425-459 (p. 430); v. anche L. Governali, *L’università nei primi quarant’anni della Repubblica italiana 1946-1986*, Bologna 2018.

<sup>13</sup> R.d. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore*, in G.U., 7 dicembre 1933, suppl. ord. n. 283.

regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente *Modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore*<sup>14</sup>. Tuttavia, prima ancora della conclusione della guerra, furono emanati alcuni provvedimenti normativi volti a modificare una serie di regole relative all'istruzione superiore: fra questi, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si occupò anche del reclutamento<sup>15</sup>.

Il testo normativo, emanato nel corso del secondo governo Bonomi (dicembre 1944-giugno 1945), con Vincenzo Arangio Ruiz al dicastero dell'Istruzione, prevedeva che i membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie fossero designati tramite elezione dalle Facoltà e Scuole: ogni votante avrebbe potuto indicare tre nominativi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine. Nel caso in cui non fossero stati riscontrati particolari impedimenti, il ministro avrebbe provveduto a chiamare a far parte della Commissione i cinque professori che avevano ottenuto il maggior numero di voti. Questa disposizione, contenuta nell'art. 4 del decreto, sanciva l'adozione di un sistema elettivo puro e modificava la procedura, più complessa e farraginoso, prevista dal Testo Unico del 1933.

In base a quanto sancito dall'art. 70 del Testo Unico, la Commissione giudicatrice doveva essere composta di cinque membri alla cui selezione si sarebbe dovuto procedere seguendo un iter piuttosto articolato. In primo luogo, la Facoltà (o la Scuola) che aveva richiesto il concorso doveva designare tre professori o cultori della materia messa a concorso. Il Testo Unico prevedeva, inoltre, che le Facoltà (e le Scuole), a cui normalmente apparteneva la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà o la Scuola che aveva richiesto il concorso) designassero in modo collegiale sei professori di ruolo, titolari o già titolari della materia; infine, altri sei professori di ruolo, o cultori della materia messa a concorso, sarebbero stati selezionati dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Nel definire la composizione della Commissione, il ministro avrebbe nominato un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.

Il decreto luogotenenziale 5 aprile 1945 interveniva, inoltre, su alcune disposizioni del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071. In particolare, l'art. 5 aboliva tutte quelle facoltà che ponevano nelle mani

<sup>14</sup> L. 2 gennaio 1936, n. 73, *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in G.U., 1° febbraio 1936, n. 26.

<sup>15</sup> D.l.l. 5 aprile 1945, n. 238, *Provvedimenti sull'istruzione superiore*, in G.U., 26 maggio 1945, suppl. ord. n. 63.

del ministro un ampio margine di discrezionalità decisionale in materia di trasferimenti del corpo accademico e di incarichi d'insegnamento. Rispondendo alla medesima necessità, l'art. 6 eliminava il requisito della «regolare condotta morale e politica» – una condizione stabilita a discrezione dell'Amministrazione con giudizio insindacabile – richiesto dall'art. 75 del Testo Unico per l'ammissione ai concorsi per posti di ruolo o per la nomina a professore. Si abolivano, poi, le disposizioni del Testo Unico relative al giuramento e le norme che stabilivano la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori e del personale delle Università.

Fatta eccezione per queste modifiche sostanziali, le norme sull'istruzione superiore emanate nel 1933 rimasero in vigore e, su quella base, nell'aprile 1947 furono banditi 53 concorsi a cattedre universitarie<sup>16</sup>.

Contestualmente, in ambito accademico si era aperto un dibattito sulle modalità di composizione delle Commissioni di concorso. È interessante, a tal proposito, evidenziare l'opinione espressa da alcuni docenti universitari, per mezzo delle pagine de «L'Università italiana»: nel n. 2 del 15 gennaio 1947 del quindicinale, Giovanni Bruno, ordinario di Anatomia umana all'Università di Messina, criticava le procedure per la composizione delle Commissioni di concorso; una critica, questa, avanzata sulle stesse pagine del periodico, anche da altri docenti<sup>17</sup>. Il prof. Bruno sottolineava la necessità di «modificare in parte certe costumanze che da un tempo in qua si affermano con preoccupazione di molti»<sup>18</sup>, ovvero la presenza costante di alcuni colleghi all'interno delle Commissioni e la conseguente esclusione ricorrente di altri:

Tutti i professori hanno il diritto indiscusso ed indiscutibile di far parte delle commissioni di concorso e non solo di queste, ma di quelle delle libere docenze, dei concorsi per gli assistenti e del Consiglio superiore a turno e per anzianità. Essi vi dovrebbero adire in una data proporzione secondo il grado; per esempio, per i concorsi universitari nella proporzione di due del IV grado, due del V ed uno del VI, per il Consiglio superiore quelli del IV e quelli del V soltanto e così via<sup>19</sup>.

Il docente di Anatomia umana, inoltre, precisava che i maestri dei

---

<sup>16</sup> L'avviso fu pubblicato sul «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione», 10 (1947), p. 1280.

<sup>17</sup> *A proposito di concorsi universitari*, in «L'Università italiana», 2 (1947), Nuova Serie, pp. 2-3.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

candidati e i loro congiunti dovessero essere esclusi dalla Commissione.

La critica mossa sulle pagine de «L'Università italiana» fu ribadita nel corso degli anni successivi, e anche i questionari sottoposti alle Università nell'ambito dell'Inchiesta sulla scuola promossa da Gonella avevano fatto emergere, in relazione al personale insegnante, il tema dei concorsi con numerose proposte di modifica delle procedure per la composizione delle Commissioni. Ad esempio, le indagini pubblicate su «La Riforma della scuola» per le Facoltà di Medicina veterinaria riportano che, rispondendo al quesito n. 25 che interrogava sui sistemi di nomina e di trasferimento dei professori di ruolo<sup>20</sup>, la Facoltà di Parma e l'Istituto zooprofilattico di Padova avevano indicato come modalità preferibile per i concorsi l'estrazione a sorte dei commissari e avevano proposto che la presidenza della Commissione fosse affidata ad un consigliere di Stato. Le Facoltà di Medicina veterinaria di Torino e Perugia auspicavano che le Commissioni di concorso fossero composte da almeno sette membri, e suggerivano che fossero tutti professori di ruolo della materia messa a concorso. Quella di Pisa, invece, richiedeva che fosse sempre prevista la prova didattica e, per le materie sperimentali, anche una prova pratica<sup>21</sup>.

I questionari sottoposti alle Facoltà di Medicina e chirurgia mostrano una notevole discordanza di opinioni tra i rispondenti. Quella di Cagliari, ad esempio, proponeva che tutti i professori ordinari della materia messa a concorso, o di materie affini, formulassero un giudizio scritto e motivato sui concorrenti; dopodiché il Consiglio superiore, o una Commissione composta dai tre professori più anziani, avrebbe dovuto procedere allo scrutinio e formare la terna. Infine, alla Facoltà interessata sarebbe stato assegnato uno dei ternati. Quella di Firenze sosteneva, invece, che ciascuna Facoltà potesse partecipare alle elezioni della Commissione giudicatrice con una terna di nomi risultante da elezioni interne alla Facoltà stessa. Urbino era del parere che un membro della Commissione dovesse essere designato dalla Facoltà interessata, un altro dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, e gli altri eletti dai professori della materia o di materie affini. La Facoltà romana, invece, proponeva che i giudizi formulati da ciascun commissario su ogni candidato fossero pubblicati per evitare

---

<sup>20</sup> Quesito n. 25: «Si ritiene che debbano rimanere inalterati gli attuali sistemi di nomina e di trasferimento dei professori di ruolo. In caso negativo quali modifiche appaiono convenienti?», *Le conclusioni dell'inchiesta nazionale per la riforma della scuola*, in «La riforma della scuola», suppl. al n. 16 (1949), p. 112. Il questionario è pubblicato anche nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione», 16 (1948) che è interamente dedicato all'Inchiesta.

<sup>21</sup> Ivi, p. 163.

«patteggiamenti, compromessi, ecc.»<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda le Facoltà di Lettere, quelle di Napoli, Firenze e Genova, e l'Università cattolica di Milano, proponevano di mantenere in vigore il sistema elettivo dei componenti delle Commissioni concorso, ma con la restrizione del diritto di voto ai soli titolari della materia o, al massimo, ai titolari di materie affini precisate dalla legge. Torino sosteneva che, per mantenere un maggiore equilibrio all'interno della Commissione, non dovesse esservi più di un membro della stessa Facoltà. Inoltre, Firenze e Catania immaginavano che gli esiti dei concorsi fossero giudicati tramite referendum tra tutti i professori ordinari della stessa materia. La Facoltà di Lettere di Cagliari proponeva che la Commissione fosse composta di 9 o 11 commissari: costoro sarebbero stati scelti tra i titolari più anziani della materia. Ogni commissario, inoltre, avrebbe dovuto formulare un giudizio scritto e motivato in merito a ciascun candidato. Infine, le Facoltà di Firenze e Padova chiedevano l'abolizione del giudizio di maturità<sup>23</sup>. A quest'ultimo tema si dedicherà qualche riflessione poco più avanti.

### 3. *Proposte di riforma dei concorsi*

Il 22 aprile 1952 il ministro dell'Istruzione Antonio Segni presentò al Senato un progetto di legge intitolato *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*<sup>24</sup>. Il disegno fu discusso al Senato l'8, il 15 e il 29 ottobre 1952 e, in quest'ultima data, fu approvato dalla VI Commissione Istruzione pubblica e Belle arti in sede deliberante. Il 15 novembre il testo fu trasmesso alla Camera (n. 3013), ma si arenò con il suo deferimento alla VI Commissione dove non venne mai discusso. Benché la proposta non abbia avuto esito proficuo, è interessante approfondire le motivazioni che avevano mosso il ministro a proporre il testo di legge, e illustrare, seppur brevemente, il dibattito al Senato. Nell'accompagnare la proposta, Antonio Segni aveva sottolineato le criticità dei meccanismi previsti per la composizione delle Commissioni di concorso che, come si è visto, facevano riferimento all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 138.

<sup>23</sup> Ivi, p. 131.

<sup>24</sup> Senato della Repubblica, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, disegno di legge n. 2311, presentato dal ministro della Pubblica istruzione Segni di concerto con il ministro *ad interim* del Tesoro Pella, 22 aprile 1952.

n. 238 e, per altri aspetti, alle disposizioni del Testo Unico del 1933. Il ministro evidenziava che:

[...] il fatto che ciascun votante ha diritto di includere nella propria scheda tre nomi (e cioè la maggioranza dei Commissari, essendo la Commissione composta di cinque membri) porta talvolta alla conseguenza che la Commissione viene ad essere costituita con Commissari che sono stati designati in vista della formazione di una preconstituita maggioranza, la quale non manca di esercitare una decisiva azione sullo svolgimento del concorso e sulla formazione della terna dei vincitori<sup>25</sup>.

L'obiettivo della sua proposta, quindi, era riformare il sistema dei concorsi per evitare la formazione di maggioranze precostituite all'interno delle Commissioni; a tal fine, Segni proponeva innanzitutto di ridurre il numero di voti che potevano essere espressi per definirne la composizione. La Commissione di concorso sarebbe rimasta composta da cinque membri, ma ciascun votante avrebbe potuto designare solo due nomi, anziché tre. Dopo lo spoglio, i primi due nomi che avessero ottenuto il maggior numero di voti sarebbero entrati in Commissione. Per gli altri tre membri, invece, il progetto prevedeva di procedere tramite sorteggio tra i sei nomi più votati purché avessero ricevuto un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. Al sistema elettivo, quindi, veniva affiancato quello del sorteggio. Si riprendeva, pertanto, la soluzione avanzata da Croce quando, da ministro, aveva proposto l'introduzione del sorteggio fra gli aspiranti commissari eletti<sup>26</sup>. Con lo stesso intento, il sorteggio era stato proposto da Segni come correttivo per evitare quelle «camorre universitarie» spesso menzionate nel dibattito pubblico e parlamentare. In un articolo del «Corriere della Sera», datato 6 maggio 1952 e intitolato *Università in crisi?*, Libero Lenti, che all'epoca era professore ordinario di Statistica presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, criticava l'ipotesi del sorteggio. Lenti reputava la soluzione prevista dal disegno di legge fortemente sminuente della capacità dei professori universitari di eleggere una «propria deputazione per giudicare in pubblici concorsi». Per questo

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Moretti, «Io posso dire di non aver nulla inventato». *Gentile, la riforma e la tradizione universitaria dell'Italia unita*, in A. Mattone - M. Moretti - E. Signori (curr.), *La Riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna 2023, p. 46; Id., *Sul passato - e sul presente - dei concorsi*, in C. Bologna - G. Endrici (curr.), *Governare le Università. Il centro del sistema*, Bologna 2011, pp. 23-49.

motivo, egli auspicava che il Parlamento ripudiasse il disegno di legge<sup>27</sup>.

A sostegno della proposta ministeriale, invece, nel 1952 si era espresso Luigi Einaudi che aveva discusso con Lenti proprio sul metodo dell'estrazione a sorte. A proposito di concorsi universitari, lo statista aveva espresso il suo favore nei confronti dell'intenzione manifestata da Segni di accrescere «il peso del principio della “sorte” nella scelta dei commissari»<sup>28</sup>. Egli sosteneva che la soluzione ministeriale era «assai commendevole» perché in grado di ridurre al minimo l'influenza dei gruppi organizzati di professori e di candidati («cricche accademiche, brighe di candidati») <sup>29</sup>.

Sebbene questo obiettivo fosse stato apprezzato e condiviso – il senatore Gabriele Jannelli che, oltre ad essere medico e professore universitario, era anche Maestro venerabile della sua Loggia di iniziazione, «I figli di Garibaldi» di Napoli, la definì «una legge veramente moralizzatrice di tutti i concorsi universitari»<sup>30</sup> –, in seno alla VI Commissione del Senato emersero divergenze su alcune questioni specifiche. In merito alla composizione del corpo elettorale, ad esempio, il testo del disegno di legge manteneva il diritto di voto per tutti i professori titolari delle Facoltà o Scuole in cui era inquadrata la materia messa a concorso. Ogni docente titolare della Facoltà aveva il diritto di proporre i nomi di professori ordinari della materia o di materie strettamente affini. Il senatore del gruppo comunista, Antonio Banfi, propose un emendamento volto a restringere il voto ai soli professori della materia messa a concorso e ai professori di materie affini, escludendo il resto dei docenti della Facoltà dal corpo elettorale. Le materie affini sarebbero state definite ogni anno dal Consiglio superiore. Banfi sosteneva che questa soluzione avrebbe potuto ridurre le camarille che, a suo avviso, erano invece favorite da grandi masse di elettori. Il senatore, inoltre, riteneva che la sua proposta valorizzasse la competenza dei candidati commissari: a suo parere, infatti, solo i professori della stessa materia, o di materie strettamente affini, sarebbero stati in grado di valutare candidati commissari davvero competenti. Il rischio, messo in evidenza dal senatore, era che persone «estrane alla materia» potessero essere «soggette alla spinta di ragioni personali e di amicizie»<sup>31</sup>. Banfi,

<sup>27</sup> L. Lenti, *Università in crisi?*, in «Corriere della Sera», 6 maggio 1952.

<sup>28</sup> L. Einaudi, *Sulle elezioni a commissari nei concorsi universitari* (28 gennaio 1952), in Id., *Lo scrittoio del presidente (1948-1955)*, Torino 1956, pp. 606-607 (p. 606).

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VI Commissione Istruzione pubblica e Belle arti, riunione dell'8 ottobre 1952, p. 974.

<sup>31</sup> Ivi, riunione del 15 ottobre 1952, p. 984.

infatti, criticava anche la possibilità che, in alcuni casi particolari, i cultori della materia fossero eletti nelle Commissioni di concorso. Questa opzione era consentita dalla proposta di legge avanzata da Segni, ma sia Banfi, sia il democristiano Carmelo Caristia, manifestarono nel corso del dibattito una certa perplessità nei confronti dei «cultori della materia» quali membri delle Commissioni di concorso. Il ministro, però, aveva previsto una simile possibilità solo «in casi eccezionali», cioè in quelle situazioni in cui, per le materie oggetto di concorso, non fosse presente un numero congruo di professori ordinari, «come ad esempio per la nomina di professori di Astronomia o di Letteratura cinese»<sup>32</sup>.

Gaetano De Sanctis e Antonio Segni criticavano lo «specialismo» di Banfi sostenendo che, al contrario, erano proprio gli specialisti a formare «cricche» per favorire o escludere una o l'altra scuola. De Sanctis sottolineava come i professori universitari fossero in grado di avere una visione culturale ampia e quindi di possedere tutte le capacità per esprimere un giudizio di competenza sui colleghi di Facoltà, anche se di altra materia. Anche il ministro dell'Istruzione Segni rispondeva ad Antonio Banfi facendo notare che il Consiglio superiore non era mai riuscito a compilare una tabella delle materie affini; egli pertanto ribadiva il rifiuto di accogliere la proposta di emendamento del senatore comunista.

Nel corso del dibattito nella VI Commissione, il senatore democristiano Gaetano Quagliariello propose un emendamento che aprì nuovamente la questione delle materie con pochi titolari. Per evitare che, all'interno di una Commissione di concorso, non risultasse eletto nessun professore di ruolo, Quagliariello proponeva una restrizione dell'elettorato passivo: almeno uno dei due professori da indicare da ciascun elettore avrebbe dovuto essere di ruolo. L'emendamento non passò in questi termini, ma fu introdotta dal ministro una modifica che stabilì che i cultori della materia potessero essere votati solo nel caso in cui fossero mancati, o fossero in numero ridotto, i professori che fossero, o fossero stati, ordinari della materia messa a concorso o di materie affini.

#### *4. Temi caldi: materie affini e maturità*

La competenza dei commissari nell'esprimere giudizi su materie diverse – seppur affini – da quelle su cui erano chiamati a valutare i candidati era

---

<sup>32</sup> Ivi, p. 985.

emersa già nel giugno 1948 sulle pagine de «L'Università italiana» dove fu pubblicata una lettera firmata da Alfonso De Pietri-Tonelli. Ordinario di Politica economica a Ca' Foscari, nonché rettore dal 1943 al 1945 – il suo successore fu Gino Luzzatto – ma di fatto già investito del ruolo dal 1942 in seguito alle dimissioni per motivi di salute dell'aziendalista Gino Zappa, De Pietri-Tonelli indirizzò al direttore del periodico una lettera intitolata *Per la serietà e l'onestà dei giudizi nei concorsi universitari*<sup>33</sup>. Vi sollevava il problema che lui stesso aveva riscontrato in alcuni concorsi, che alcune commissioni fossero composte da individui «sprovvisti della conoscenza e della preparazione che occorrono, per leggere, intendere e giudicare, con cognizione di causa» tutti i lavori dei concorrenti. De Pietri-Tonelli auspicava che i candidati ricusassero i commissari per «incompetenza specifica» e «in omaggio alla serietà ed all'onestà e per rispetto all'insegnamento superiore ed agli studi»<sup>34</sup>. La lettera di De Pietri-Tonelli intendeva porre una questione all'intero mondo accademico nella speranza di suscitare un dibattito.

Pochi mesi dopo, tra le *Lettere al Direttore*, fece la comparsa una polemica di Luigi Lun, incaricato di Filologia presso la Facoltà di Lettere e magistero di Roma<sup>35</sup>. Il docente riprendeva quanto segnalato da De Pietri-Tonelli ed esponeva «disinteressatamente» – così scriveva – il caso di un concorso, avvenuto poco tempo prima, per la cattedra di Filologia germanica all'Università di Milano. Lun denunciava che dei cinque commissari, tre erano di materie affini – e nello specifico di Letteratura tedesca – e che la posizione di quei tre aveva «schiacciato» quella dei due filologi – che Lun descrive l'uno, come un mezzo letterato e mezzo filologo, e l'altro come un filologo puro – favorendo la vittoria di quello che lui descriveva come il candidato letterato. Luigi Lun chiamò in causa i commissari facendo esplicitamente i loro nomi: Giovanni Angelo Alfero, Vincenzo Errante e Rodolfo Bottacchiari erano i commissari titolari di materia affine, ovvero di Letteratura tedesca; il mezzo letterato e mezzo filologo era Ladislao Mittner di Ca' Foscari, mentre il puro filologo era Vittorio Santoli di Firenze.

La replica dei chiamati in causa non mancò ad arrivare: nel numero successivo de «L'Università italiana» furono pubblicate le lettere di risposta di Giovanni Angelo Alfero, che aveva presieduto la Commissione di

---

<sup>33</sup> «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 12 (1948), p. 152.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ivi*, 17-18 (1948), p. 178.

concorso, e quella di Ladislao Mittner<sup>36</sup>. In primo luogo, Alfero e Mittner smentirono l'estraneità di Luigi Lun dalla questione: Lun era uno dei candidati e aveva partecipato, con esito negativo, al concorso per la cattedra a Milano. Le repliche furono piuttosto dure, soprattutto quella di Mittner che, evidentemente offeso per la definizione attribuitagli da Lun di «mezzo letterato e mezzo filologo» chiudeva la sua lettera con queste parole:

La verità è che i cinque commissari, filologi o letterati al cento o al cinquanta per cento, se pure non raggiunsero l'unanimità per quel che riguarda il secondo ternato, furono pienamente concordi nel dichiarare vincitore il prof. Grünanger e non maturo all'insegnamento della filologia germanica il prof. Lun<sup>37</sup>.

Carlo Grünanger, infatti, ottenne l'unanimità dei consensi, mentre il secondo candidato, Sergio Lupi ricevette tre voti su cinque: si espressero in suo favore i commissari Alfero, Bottacchiari e Errante. Luigi Lun, invece, non fu valutato maturo nel campo della Filologia germanica<sup>38</sup>. Il quarto ed ultimo candidato, Mario Pensa, sebbene avesse ricevuto la maturità ad unanimità di voti – e un voto per il terzo posto nella terna – nel concorso alla cattedra di Lingua e letteratura tedesca dell'Università di Padova del 1942, non ricevette giudizio positivo per la cattedra di Filologia messa a concorso a Milano e non fu inserito nella terna. A differenza di Lun, però, non ricevette un giudizio di immaturità. Gli atti del concorso furono approvati con D.M. 4 agosto 1948, con parere conforme del Consiglio superiore e il ricorso, paventato da Lun, non sembra aver avuto seguito<sup>39</sup>. Può apparire curioso il fatto che, nell'esprimere il suo giudizio nei confronti del vincitore, la Commissione abbia messo più in luce i lavori di Letteratura tedesca piuttosto che quelli di Filologia, ma soprattutto che abbia posto l'accento su un'opera, l'*Heinrich von Morungen e il problema del Minnesang*, la cui prefazione alla prima edizione del 1948 era firmata proprio da un membro della Commissione, Vincenzo Errante<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Ivi, 19-20 (1948).

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> «Per queste deficienze dimostrate nella sua più recente produzione, la Commissione ritiene che il candidato, mentre potrebbe con profitto riattaccarsi ai suoi primitivi lavori, non dà fin ora nel campo della filologia germanica affidamento sicuro di maturità», BPI, 1949, n. 23, II, p. 1521.

<sup>39</sup> Si noti che negli atti del concorso «Mittner» è scritto «Mittner». Cfr. ivi, p. 1520.

<sup>40</sup> Tra le altre coincidenze si può mettere in luce che nel 1951 Carlo Grünanger divenne ordinario di Lingua e letteratura tedesca – ovvero la materia affine «denunciata» da Lun –

Al di là delle congetture che possono emergere alla luce di queste coincidenze, la vicenda è interessante perché pone una questione che si rinviene in più occasioni nel corso dello studio sui concorsi a cattedre universitarie, ma che allo stesso tempo, è ancora poco chiara e, pertanto, meritevole di ulteriori indagini future: il giudizio di maturità espresso dalle Commissioni di concorso. A questo proposito, il 15 dicembre 1947 fu pubblicato su «L'Università italiana» un intervento di Armando Businco, ordinario di Istologia patologica all'Università di Bologna dal 1938 e considerato il «padre» dell'anatomia patologica bolognese contemporanea. Nel suo intervento a proposito di *Giudizio di maturità e concorsi universitari* pubblicato sulle pagine del periodico, Businco interrogava la comunità accademica sull'opportunità di introdurre l'obbligo per le Commissioni di formulare un giudizio di maturità dei candidati prima della designazione della terna:

Fino all'ultima tornata di concorsi svoltisi nei primi mesi di quest'anno accademico, le Commissioni esaminatrici, come tutti sanno, una volta insediatesi e costituitesi, procedevano alla valutazione dei titoli di carriera e scientifici con formulazione di giudizio individuale per passare, poi, al vaglio comparativo che si esprimeva con un giudizio di maturità o meno e, infine, si arrivava alla designazione dei ternati che partiva, logicamente dal lotto dei maturi<sup>41</sup>.

Il professore descriveva una prassi che pareva consolidata, ma che, al tempo in cui scriveva, stava iniziando a essere adottata saltuariamente dalle Commissioni poiché mancava un obbligo esplicito in tal senso. Egli, infatti, richiamava la disposizione dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore dove era stabilito che «la Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari»<sup>42</sup>. Il testo di legge non menziona il giudizio di maturità ma, prosegue Businco, «alla motivata relazione [...] tutte le commissioni esaminatrici che per decenni si sono avvicendate in Italia, avevano ritenuto

---

sempre a Milano, succedendo proprio a Vincenzo Errante. Inoltre, si può sottolineare che dal 1933 al 1935 Grünanger aveva sostituito a Genova il professore ordinario di Lingua e letteratura tedesca, Giovanni Angelo Alfero.

<sup>41</sup> «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 21 (1947), Nuova Serie, pp. 2-3 (p. 2).

<sup>42</sup> Art. 73, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, G.U., 7 dicembre 1933, suppl. ord. n. 283.

ragionevole giungere attraverso una serie di atti sempre più impegnanti il senso di responsabilità<sup>43</sup>. Il giudizio di maturità, secondo il professore, era uno di questi atti. Egli temeva che l'improvvisa interruzione di una simile consuetudine avrebbe determinato una difformità nelle prassi adottate dalle Commissioni di concorso, finendo per deresponsabilizzare i commissari e compromettere la serietà dei giudizi<sup>44</sup>. Il valore che Businco dava al giudizio di maturità, infatti, non era solo morale, ma anche pratico: «il giudizio di maturità, reso pubblico, non solo impegna più perentoriamente il giudice davanti alla propria coscienza e al pubblico, ma stabilisce uno schieramento, sia pure contingente, degli studiosi in gara in un determinato settore scientifico, utile agli stessi fini pratici»<sup>45</sup>. Interrogandosi sull'opportunità di obbligare, in modo esplicito, le Commissioni esaminatrici a formulare il giudizio di maturità, egli sosteneva che questo atto fosse il «più adatto per concludere un vaglio comparativo sui candidati prima della designazione della terna»<sup>46</sup>.

Non vi era quindi un testo normativo che impegnasse le Commissioni di concorso a formulare un giudizio di maturità. Nel regio decreto-legge 20 giugno 1935, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, il giudizio di maturità è menzionato solo in relazione al conferimento degli incarichi di insegnamento. L'art. 9 del decreto-legge stabiliva, in proposito, che:

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso: a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario; b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario<sup>47</sup>.

In questo elenco, i professori di ruolo di «altra Facoltà o Scuola» erano

<sup>43</sup> «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 21 (1947), Nuova Serie, p. 2.

<sup>44</sup> «Occorrerebbe, secondo il mio modesto parere, una chiarificazione in merito perché, riconosciuta l'importanza del giudizio di maturità o meno, sia tolta allo stesso giudice la singolare prerogativa di valorizzare la maturità o di svalutarla a suo piacimento secondo che spiri un vento o un altro», *ivi*, p. 3.

<sup>45</sup> *Ivi*, p.3..

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Art. 9, r.d.l. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, *Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in G.U., 2 luglio 1935, n. 152.

inseriti all'ultimo posto, alla lettera *e*. In base all'ultimo comma, però, era possibile derogare «al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del ministro» fosse «giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi»<sup>48</sup>. L'art. 9, quindi, non stabiliva una regola generale né un obbligo per le Commissioni; tuttavia, affidava al giudizio di maturità scientifica un valore oggettivo: subito dopo i ternati, dovevano essere presi in considerazione i liberi docenti riconosciuti «maturi». Il giudizio di maturità, quindi, aveva un effetto sul piano pratico; mancava, tuttavia, una cornice normativa che definisse con chiarezza l'obbligatorietà di espressione dello stesso e stabilisse quali fossero, per i «maturi», le possibilità di spenderlo come titolo.

Nell'estate del 1948 «L'Università italiana» ospitò altri articoli sul tema della maturità<sup>49</sup>. Si continuava a interrogarsi sul valore di questo giudizio, evidenziando una prassi che vedeva il ministero far prevalere, in caso di ricorso, le «particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi» previsto dall'ultimo comma del menzionato art. 9, piuttosto che la dichiarazione di maturità espressa dalla Commissione di concorso:

Non solo le Facoltà tendono a non tenere in minimo conto della idoneità e della maturità, ma il Ministero stesso convalida i conferimenti degli incarichi contro i ricorsi degli interessati, ogni qual volta vengano adottati i motivi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, tuttora in vigore, e cioè “l'interesse degli studi”, che le Facoltà hanno tanti modi di poter comprovare. Bisogna finire col riconoscere che, dopo tutto, è forse meglio, come tendono oggi a fare le Commissioni esaminatrici che non venga neppur dichiarata tale idoneità e maturità, almeno le Facoltà potranno fare quanto loro aggrada senza ricorrere a quelle comode scappatoie che la legge stessa offre<sup>50</sup>.

Altri articoli evidenziarono che la questione non fosse emersa nell'ambito delle discussioni sulla riforma universitaria; l'argomento, infatti, non fu affrontato neppure nel corso del dibattito sulla legge del 1954 sui concorsi a cattedre universitarie. Il dubbio, manifestato da alcuni anonimi sul periodico universitario, ruotava attorno alla serietà della dichiarazione di maturità: «la dichiarazione di maturità [...] implica effettivamente un

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Maturità scientifica e didattica nei concorsi universitari*, in «L'Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie», 11 (1948), pp. 141-142.

<sup>50</sup> *Ancora sulla idoneità didattica e la maturità scientifica*, in *ivi*, 13-14 (1948), p. 161.

giudizio serio [...] O deve ritenersi [...] un trastullo della Commissione [...]?»<sup>51</sup>. Si aspirava, pertanto, a una maggiore chiarezza sul valore e sull'efficacia di questo tipo di giudizio sul piano normativo.

Sul tema della maturità si espresse il Consiglio di Stato nel 1957. Nella decisione n. 97 del 6 marzo di quell'anno, il Consiglio affermò che «nei concorsi a cattedre universitarie ha natura discrezionale il potere della commissione giudicatrice di conferire ad un candidato non compreso in terna la dichiarazione di maturità scientifica»<sup>52</sup>. Il Consiglio di Stato spiegava al ricorrente, il candidato Antonio Mazzarino, che nel 1955 aveva preso parte al concorso per professore straordinario alla cattedra di Letteratura latina dell'Università di Cagliari, che non poteva dare seguito alla parte del ricorso in cui denunciava l'assenza di una dichiarazione di maturità scientifica del quarto classificato: «tale dichiarazione – affermava la decisione – è meramente discrezionale». Non solo, il Consiglio aggiunse che la discrezionalità era stata esplicitata dalla Commissione stessa nella sua prima riunione del 1 dicembre 1955<sup>53</sup>.

Senza entrare nel merito, è possibile affermare che la sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto risulta dagli interventi su «L'Università italiana»: non sussisteva per le Commissioni di concorso alcun obbligo di esprimere una dichiarazione di maturità; si trattava di una prassi che poteva essere adottata con facoltà di scelta. Per comprendere meglio se il giudizio di maturità dovesse essere considerato privo di valore e di efficacia, sarebbe utile verificare in quali casi e a quali candidati sia stata riconosciuta la maturità, e a quali sia stata negata, nonché approfondire gli sviluppi di carriera dei giudicati «maturi»: tutti aspetti, questi, che possono far emergere alcuni orientamenti di politica accademica o di scuola.

<sup>51</sup> *Maturità scientifica e didattica nei concorsi universitari*, cit., p. 141.

<sup>52</sup> Consiglio di Stato, Sezione VI, Decisione 6 marzo 1957, n. 97, Pres. Koehrsen P., Est. Rizzatti; Mazzarino (Avv. Dedin) c. Ministero pubblica istruzione (Avv. dello Stato Vitucci), Mariotti (Avv. Jemolo, Tentolini), Ussani, La Penna (Avv. Guarino), in «Il Foro Italiano», 81 (1958), Parte terza: giurisprudenza amministrativa, pp. 22-28.

<sup>53</sup> *Ibid.*

5. *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie: la legge 13 luglio 1954, n. 439*

La legge fu presentata alla Camera il 10 aprile 1954 su iniziativa del ministro dell'Istruzione Gaetano Martino, di concerto col ministro del Tesoro Antonio Gava<sup>54</sup>. Il testo normativo lasciava praticamente invariato il criterio per la composizione delle Commissioni – risultavano eletti i cinque nomi più votati – e consentiva di votare non solo ai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui apparteneva la materia a concorso, ma anche ai docenti titolari (in ruolo e fuori ruolo), in altre Facoltà, della materia a concorso, o di discipline affini, da determinarsi con decreto del ministro della Pubblica istruzione dietro parere della I sezione del Consiglio superiore. La questione delle materie affini, che era emersa nel corso della discussione sulla proposta di legge avanzata da Segni, fu risolta, quindi, come era stato auspicato dal senatore Antonio Banfi.

Rispetto a quanto stabilito dal Testo Unico, la legge del 1954 prevedeva che ciascun votante potesse esprimere solo due voti e affermava l'incompatibilità per coloro che facessero parte della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che avessero fatto parte delle Commissioni nei due concorsi precedenti. Con questa restrizione dell'elettorato passivo, si faceva evidente il tentativo di dare avvio ad una sorta di rotazione tra i commissari. Le discussioni avvenute in seno alla VI Commissione Istruzione e Belle arti della Camera confermavano le criticità relative ai concorsi universitari ormai note: le «combriccole» accademiche, le «maggioranze saldamente organizzate»<sup>55</sup>. Vizi del sistema che il ministro dell'Istruzione intendeva attenuare in parte, con il principio della rotazione sancito dall'art. 3.

C'è un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato. Come nelle discussioni precedenti, anche in questo caso i protagonisti del dibattito parlamentare sono in maggioranza professori universitari: Concetto Marchesi, Aldo Moro, Giuseppe Caronia, Raffaele Resta, Emilio Trabucchi sono tutti professori che portarono la propria esperienza personale nella discussione sul progetto di riforma. Il primo, latinista e già rettore dell'Università di Padova, lodava la riduzione del numero di voti esprimibili

---

<sup>54</sup> Camera dei deputati, *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*, disegno di legge n. 803 (urgenza), presentato dal ministro della Pubblica istruzione, Martino Gaetano, di concerto col ministro del Tesoro, Gava. La legge fu pubblicata in G.U., 16 luglio 1954, n. 160.

<sup>55</sup> Così Concetto Marchesi in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

dal corpo elettorale. Marchesi sosteneva, infatti, che questa fosse una scelta salvifica perché la sua lunga esperienza da presidente di Commissioni di concorso gli aveva fatto notare la ricorrente presenza dei «medesimi gruppi di professori»<sup>56</sup>. Aldo Moro, che al tempo della discussione era da poco divenuto ordinario di Diritto penale vincendo nel 1951 un concorso all'Università di Bari, contribuiva alla discussione affermando con onestà di conoscere meglio l'ambiente della sua disciplina, piuttosto che quello di altri settori. Lo statista condivideva con Marchesi il bisogno di ridurre l'abuso compiuto da alcuni professori nel raccogliere i consensi del corpo elettorale accademico; tuttavia, non riteneva giusta la soluzione, individuata dal progetto di legge, di estromettere dalla partecipazione all'elettorato passivo i professori che avevano già preso parte alle Commissioni dei due concorsi precedenti. Il rischio era, secondo Aldo Moro, di finire per escludere persone altamente qualificate che avevano riscosso in più occasioni l'appoggio dei colleghi in ragione delle loro competenze scientifiche. Moro proponeva addirittura di «rompere il principio della fonte unitaria di designazione dei commissari», prevedendo che il corpo elettorale, chiamato a esprimere due voti, scegliesse tre commissari. Un ulteriore commissario sarebbe stato scelto dal ministro della Pubblica istruzione e il quinto ed ultimo componente della Commissione sarebbe stato designato dalla Facoltà che aveva bandito il concorso. Con questa proposta, Moro richiamava le modalità previste dal Testo Unico.

L'esperienza in ambito accademico di Concetto Marchesi, di più lunga durata rispetto ad un giovane, accademicamente e anagraficamente, Aldo Moro – lo statista democristiano aveva la metà degli anni di Marchesi –, lo doveva aver reso molto meno fiducioso nei confronti della «categoria» dei professori universitari se in Commissione alla Camera si esprimeva in questi termini:

A me piace consentire con l'onorevole Moro; ma se vogliamo qualche volta dissentire, possiamo anche osservare che intrighi, e intrighi poco onorevoli, raccomandazioni e combinazioni nel mondo degli insegnanti universitari avvengono, e suppongo che, se non mutano gli influssi degli astri, avverranno anche in seguito. Un professore, che è stato per due volte consecutive membro di una commissione giudicatrice, può per un anno lasciare il posto

<sup>56</sup> «specie nei due ultimi concorsi, che ho dovuto presiedere non per numero di voti, ma per numero di anni, ho potuto vedere che tornano sempre le stesse persone. Ci sono stati sempre i medesimi gruppi di professori, i quali hanno tacitamente predisposto e concordato i loro giudizi finali [...]», in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

ad altri: non è poi detto che tutti gli altri rappresentino la zavorra universitaria. L'onorevole Moro, anzi, mi ha aperto gli occhi, mi ha illuminato sulla grande dignità dei corpi accademici delle nostre università [...]»<sup>57</sup>.

Marchesi sosteneva le sue posizioni ironizzando sulla buona fede di Moro e dimostrandosi molto più disilluso del collega nei confronti dei comportamenti dei professori universitari:

[...] il grande elogio che l'onorevole Moro ha fatto del corpo accademico universitario, così autorevole, così illibato, così puro, così sollecito del bene della scienza e della giustizia, mi conforta a credere che, quando due commissari siano stati votati per due volte consecutivi giudici del medesimo concorso, al posto loro le facoltà, che hanno appunto così alti meriti e così profonda coscienza del bene, possono eleggere altri professori ugualmente degni di essere eletti come giudici. Perché non è detto che soltanto alcuni ritenuti come professori di alta e massima autorità, debbano essere pietrificati nelle commissioni<sup>58</sup>.

Egli descrive questi colleghi come «semidivinità accademiche che devono stare lì, sull'eterno piedistallo delle Commissioni giudicatrici»<sup>59</sup>. Come lui, anche il ministro Martino, già preside della Facoltà di Farmacia a Messina e rettore della medesima Università, dimostrava di conoscere bene l'ambiente dell'accademia:

qualunque sia il sistema adottato – diceva in Commissione alla Camera – quando i giudici sono professori universitari, è inevitabile che, una volta nota la commissione giudicatrice, tre dei cinque si accordino per mettere in terna i propri allievi, e quindi, prima ancora che la commissione sia convocata e possa analizzare i titoli dei candidati, praticamente il concorso si è deciso. È una cosa vecchia, questa<sup>60</sup>.

Per questa ragione, con il suo progetto di legge, il ministro aveva proposto di ridurre il numero di preferenze esprimibili per la scelta dei commissari da tre a due.

---

<sup>57</sup> Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Gli stralci di dibattito mostrano con estrema chiarezza la composizione della classe dirigente del Paese e, soprattutto, mettono in luce quale fosse l'autopercezione del professore universitario: non sempre onesto, diciamo; tant'è che, nelle discussioni del 1954, si ricorre ancora una volta al termine «camorre»<sup>61</sup>. L'esperienza personale dei protagonisti del dibattito, quindi, viene messa a servizio della politica. Questo comportamento risulta indispensabile per progettare una riforma dei meccanismi dell'accademia, che spesso appaiono incomprensibili a chi è estraneo al mondo universitario, ma è doveroso ricordare che, sotto molteplici profili, fra cui le modalità di reclutamento e i numeri del corpo accademico e studentesco, l'Università che i parlamentari avevano in mente nel 1954 era molto diversa rispetto a quella di cui avevano esperienza personaggi come Concetto Marchesi e Giuseppe Caronia, o come Raffaele Resta ed Emilio Trabucchi. Nel corso del decennio successivo alla discussione sulla legge del 1954, la realtà universitaria si sarebbe rivelata ancora più distante: il massiccio incremento degli studenti universitari, infatti, l'avrebbe oggettivamente e fortemente modificata, e avrebbe imposto ulteriori e importanti interventi di riforma<sup>62</sup>.

Ma questa è un'altra storia.

## 6. Una postilla sui cosiddetti «maturi»

Il 13 luglio 1973 usciva su «La Stampa» un articolo, intitolato *La protesta dei "maturi"*, che pubblicava una lettera firmata da 290 persone che erano state giudicate «mature» in concorsi a cattedre universitarie<sup>63</sup>. Gli autori protestavano contro la decisione di Giovanni Spadolini, presidente della Commissione Istruzione del Senato, di escludere la categoria dei «maturi» dall'immissione *ope legis* nel ruolo di professori straordinari che la legge 30 novembre 1973 aveva previsto all'art. 3 per gli aggregati e i ternati in precedenti concorsi a cattedra, ma non ancora assunti in servizio<sup>64</sup>. I

<sup>61</sup> Così Trabucchi in Commissione VI Istruzione e Belle arti, Camera dei deputati, seduta del 19 maggio 1954. Sulla «categoria» v. A. Santoni Rugiu, *Chiarissimi e Magnifici. Il professore nell'università italiana (dal 1700 al 2000)*, Firenze 1991.

<sup>62</sup> A. Mansi, *L'università di massa in Italia. Una trasformazione senza modernizzazione*, Pisa 2024, ove a pp. 30-31 sono riportate le tabelle con il numero degli studenti iscritti all'Università diviso per anno accademico.

<sup>63</sup> «La Stampa», 13 luglio 1973.

<sup>64</sup> L. 30 novembre 1973, n. 766, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge*

«maturi» sostenevano che il loro fosse un «titolo giuridicamente valido a ricoprire una cattedra universitaria alla stregua dei ternati non chiamati in tempo utile»<sup>65</sup>. Insomma, per loro il giudizio di maturità era, sotto il profilo giuridico, assimilabile all'essere stato inserito in una terna.

La replica di Spadolini, pubblicata contestualmente alla lettera dei «maturi», sottolineava invece il carattere discrezionale con cui le singole Commissioni di concorso potevano formulare tale giudizio:

I colleghi universitari, che hanno conseguito la maturità e hanno sottoscritto in così largo numero la lettera a «La Stampa», sanno che esistono squilibri gravissimi fra facoltà o discipline nelle quali non si usa concedere «maturità» in sede di concorso, e facoltà o discipline dove essa viene elargita alla maggioranza dei candidati, e in più di un caso a tutti. È il vecchio spartiacque fra medicina e le facoltà umanistiche. Non è un ostacolo facile a rimuovere, in un'eventuale disposizione legislativa erga omnes<sup>66</sup>.

Era evidente, quindi, che la dichiarazione di maturità, essendo fortemente discrezionale, non poteva avere valore giuridico; di conseguenza, l'essere «maturo» non poteva condurre alla «stabilizzazione».

La questione della «stabilizzazione» dei «maturi», peraltro, era già stata posta nel 1951 quando, per iniziativa dei deputati Paolo Rossi e Vincenzo Rivera, fu proposta una legge per l'*Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio*<sup>67</sup>. Il progetto non fu mai discusso, ma nell'accompagnare il testo, i proponenti si erano rivolti proprio a coloro che avevano conseguito un giudizio di maturità scientifica e didattica in un concorso a cattedra universitaria, e che avevano tenuto per almeno dieci anni un incarico di insegnamento nella materia in cui erano stati dichiarati «maturi». Lo scopo con cui i due deputati e docenti universitari avevano redatto il disegno di legge era «riparare a una evidente ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti che hanno dedicato lunghi anni di attività alla ricerca scientifica e all'insegnamento ufficiale universitario,

---

1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università, in G.U., 1° dicembre 1973, n. 310.

<sup>65</sup> «La Stampa», 13 luglio 1973.

<sup>66</sup> *Ibid.* La risposta di Spadolini è pubblicata anche in G. Spadolini, *Una battaglia per l'Università*, Firenze 1974, pp. 91-95.

<sup>67</sup> Camera dei deputati, *Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio*, disegno di legge n. 2118, d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Rivera, 2 agosto 1951.

superando difficili prove concorsuali e dimostrando indubbia capacità scientifica e didattica»<sup>68</sup>.

La dichiarazione di maturità, pertanto, se da un lato poteva non rappresentare un titolo vincolante sul piano giuridico, dall'altro, quanto meno sotto il profilo morale, è indubbio che generasse grandi aspettative.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*



Francesco Campobello

*Insegnamenti e trasformazioni istituzionali:  
il caso della Facoltà di Giurisprudenza di Torino*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dal giuramento alla legislazione razziale: due ferite profonde per la facoltà – 3. La facoltà repubblicana una generazione a cavallo tra due mondi – 4. Qualche dato numerico e delle considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

L'oggetto di questo contributo intende essere quello di un'analisi del reclutamento universitario, condotta non a partire da una singola disciplina o da un settore scientifico-disciplinare specifico, ma assumendo come prospettiva centrale la facoltà nel suo insieme, considerata come unità organizzativa dotata di proprie logiche, priorità e dinamiche interne. In quest'ottica, l'attenzione si sposta dai singoli ambiti disciplinari alla struttura complessiva della facoltà, ai suoi equilibri, ai suoi fabbisogni e ai processi attraverso i quali essa orienta, seleziona e integra nuovi membri del corpo docente.

Il contributo non esamina lo svolgimento dei singoli concorsi presso l'ateneo subalpino, ma interpreta le dinamiche del reclutamento attraverso l'analisi della composizione dell'organico di facoltà. L'attenzione si sposta dunque dal momento procedurale del concorso al suo esito strutturale, ossia all'inserimento dei docenti nei ruoli accademici. Il reclutamento viene così osservato dal punto terminale del processo: l'accesso ai ranghi di professore ordinario e straordinario, di libero docente e alle diverse tipologie di assistentato, dal volontario allo straordinario fino all'assistente ordinario. Queste categorie costituiscono infatti il bacino da cui attingere per la formazione del corpo docente futuro e rappresentano il vero indicatore delle scelte, delle priorità e degli equilibri istituzionali che hanno guidato nel tempo la politica sulla selezione del personale accademico.

Il case study prescelto è la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino<sup>1</sup>, che costituisce un contesto particolarmente significativo per osservare come un grande polo delle scienze giuridiche affronti le sfide

---

<sup>1</sup> Cfr. I. Naso, *Alma Felix Universitas Studii Taurinensis – Lo studio generale dalle origini al primo cinquecento*, Torino 2004; T. Vallauri, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, I, II e III, Torino 1845.

del rinnovo del corpo docente, della ridefinizione delle proprie missioni istituzionali e della competizione accademica. L'analisi del reclutamento, letta attraverso la lente della facoltà torinese, consente quindi di comprendere come le scelte in materia di assunzioni e progressioni non siano solo il risultato di dinamiche disciplinari, ma riflettano anche strategie più ampie di posizionamento, innovazione e continuità istituzionale.

La storia della Facoltà di Giurisprudenza di Torino nel secondo Novecento non può disgiungersi da quella della prima età del secolo e, ancora più in generale, dal percorso maturato durante il periodo liberale<sup>2</sup>. Le continuità istituzionali, le tradizioni scientifiche e gli equilibri interni che caratterizzavano la facoltà nei decenni precedenti esercitarono infatti un'influenza profonda sulle sue dinamiche successive, orientando modalità di reclutamento, culture accademiche e forme di organizzazione della didattica e della ricerca. Comprendere la fisionomia assunta dalla facoltà nella seconda metà del Novecento richiede dunque di considerare il lungo periodo, cogliendo come eredità, sedimentazioni e trasformazioni maturate nell'università liberale abbiano contribuito a definire identità, priorità e linee di sviluppo che si proiettano ben oltre il 1945 e strutturano l'intero ciclo evolutivo del Novecento giuridico torinese<sup>3</sup>.

## *2. Dal giuramento alla legislazione razziale: due ferite profonde per la facoltà*

Il fascismo, come fenomeno culturale, è certamente stato più timido e prudente che altrove nel cercare di imporsi nella Torino liberale<sup>4</sup>, e in particolare in quei luoghi che sono essi stessi luoghi di potere, istituzioni che concentrano in sé un'autorità, sia essa culturale, il caso dell'ateneo, o

---

<sup>2</sup> Cfr. per tutti W. Barberis, *Dall'Italia a Torino e ritorno*, in Id. (cur.), *1860-1861 Torino Italia Europa*, Torino 2010, pp. 1-23.

<sup>3</sup> Per la realizzazione di questa ricerca corre l'obbligo di ringraziare tutto il personale dell'Archivio storico dell'Università di Torino e in particolare la dott.ssa Paola Novaria.

<sup>4</sup> Su Torino, il Risorgimento e l'età liberale la bibliografia è molto ampia; mi limito a segnalare, anche per la bibliografia ivi contenuta, U. Levra, *La città nel Risorgimento. 1798-1864*, in *Storia di Torino*, VI, Torino 2000. Il tema del Risorgimento ritorna anche dopo la guerra come elemento di connessione con la Resistenza che «ha avuto il sommo merito di sviluppare i valori del nostro Risorgimento integrandoli con la generale partecipazione delle masse popolari alla conquista della libertà», cfr. P. Greco, *La riconquista della Libertà*, in «Ateneo. Quindicinale degli universitari torinesi», VI (1955), p. 3.

amministrativo-politica come le magistrature<sup>5</sup> o ancora militare come le scuole di applicazione e i vertici delle forze armate. Torino, in quegli anni, era ancora fortemente influenzata dal Risorgimento e dalla corte sabauda<sup>6</sup>.

Se nota e già approfondita è la storia di chi ha resistito al regime, sia restando che venendo allontanato dalle istituzioni pubbliche, sono al contrario relativamente recenti gli studi di come il fascismo sia penetrato lentamente, ma inevitabilmente, nella società accademica e le conseguenze che tale fascistizzazione ha portato nelle facoltà del secondo Novecento<sup>7</sup>. Noti gli studi sugli anni della legislazione razziale<sup>8</sup>, sugli ultimi anni della dittatura<sup>9</sup> e, a maggior ragione, gli anni della Resistenza<sup>10</sup>, si inseriscono nel contesto degli studi sui cento anni dalla marcia su Roma gli approfondimenti circa i primi anni del Ventennio<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Sulla magistratura e la resistenza si veda relativamente al Piemonte R.D. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Torino 1956; F. Campobello (cur.), *Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo*, Torino 2017.

<sup>6</sup> A conferma di ciò, lo stesso rettore si premurava di specificare, in occasione di un lutto della famiglia reale, il sommo dolore particolarmente sentito «in questa città di Torino così intimamente legata alle vicende della dinastia sabauda», A. Pochettino, *Annuario 1926-1927, Relazione del Rettore all'inaugurazione dell'anno accademico*, Torino 1927, p. 7. Per uno sguardo d'insieme sull'influenza fascista in università, cfr. B. Bongiovanni - F. Levi, *Cultura e ideologia tra Monarchia e Fascismo*, in *L'Università di Torino durante il fascismo*, Torino 1976, pp. 33-84.

<sup>7</sup> Cfr. F. Campobello, La retorica e le prassi del regime nelle carte della Facoltà giuridica di Torino 1922-1937, in «Politica.eu», X (2024), pp. 155-178.

<sup>8</sup> Cfr. S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013; V. Graffone, *Espulsioni immediate: l'Università di Torino e le leggi razziali, 1938*, Torino 2018; in particolare sulla facoltà di Torino si veda M. Traverso, *La legislazione fascista antiebraica e la Facoltà di Giurisprudenza di Torino*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», I (2019), pp. 37-44.

<sup>9</sup> Cfr. A. Lupano, *Scienza, conformismo politico e fascismo nella Facoltà giuridica torinese dalla fine della dittatura alla Repubblica italiana*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, pp. 37-56.

<sup>10</sup> Cfr. A. D'Orsi, *Il Novecento: tra Accademia e milizia*, in «Annali di Storia delle Università italiane», V (2011), pp. 165-181; Id., *Allievi e maestri. L'Università di Torino nell'Otto-Novecento*, Torino 2002; R. Allio (cur.), *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, Torino 2004; G.S. Pene Vidari, *Cultura giuridica*, in *Torino città viva. Da capitale a metropoli*, Torino 1980, pp. 839-855; Id., *I professori di diritto*, in F. Traniello (cur.), *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, Torino 1993.

<sup>11</sup> Cfr. G. Grosso, *La Facoltà di giurisprudenza dell'Università torinese negli anni venti*, in «Studi Piemontesi», II (1972), 93-97; ora riedito in Id., *Scritti storico-giuridici*, I, *Storia, diritto, società*, Torino 2000, pp. 925-929. Per un quadro generale si veda anche A. Mattone, *Il mondo giuridico italiano fra fascistizzazione e consenso: uno sguardo generale*,

La ricerca si propone, tramite le carte dell'archivio storico dell'Università di Torino, uno studio che possa ricostruire l'evolversi del corpo docente, in particolare con riferimento alle scuole, attraverso l'esame dei verbali dei consigli della Facoltà di Giurisprudenza (in larga parte inediti) e degli annuari delle università<sup>12</sup>.

Non a caso, questa città ha certamente un ruolo importante nella rappresentatività dei professori che non hanno prestato giuramento<sup>13</sup>, da Ruffini a Carrara, passando per Venturi. Non è possibile entrare nel dibattito, ancora in corso, sul numero esatto dei docenti che non giurarono: i numeri variano, come è noto, a seconda che si comprendano coloro che erano già di ruolo, i liberi docenti, coloro che già prima del 1931 si erano dimessi o collocati anticipatamente a riposo, i docenti all'estero o in strutture non universitarie. Non pare comunque che, ai fini di questo lavoro, questo computo sia particolarmente determinante. Siano effettivamente stati 12, 13, 18 o, come pare più recentemente<sup>14</sup>, alcune decine i docenti che si opposero al Regime, Torino ebbe

---

in *Giuristi al bivio*, cit., pp. 1-36; G.P. Brizzi – P. Del Negro – A. Romano (curr.), *Storia delle università in Italia*, Messina 2007, in particolare il terzo volume. Mi permetto anche di segnalare F. Campobello, *Timidi passi di fascistizzazione: influenza del regime nella facoltà giuridica piemontese attraverso lo studio delle tesi di laurea*, in D. Novarese - E. Pelleriti (curr.), «Ringraziando, fascisticamente» *Cronache di ordinaria quotidianità nelle carte d'archivio delle università del Ventennio*, Bologna 2025, pp. 389-400.

<sup>12</sup> Sull'importanza delle prolusioni accademiche, in particolare in ambito giuridico, cfr. G. Cazzetta (cur.), *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 11-29; E. Signori, *L'Università del regime: il caso di Pavia*, in D. Mantovani (cur.), *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, 3, t. I, Milano 2020, pp. 31-70. Sulle università e il fascismo, con approcci di studio anche diversi tra loro cfr. T. Bagiotti, *Storia della Università Bocconi 1902-1952*, Milano 1952; G. Fois, *Storia dell'Università di Sassari 1859-1943*, Roma 2000, pp. 215-287, in particolare pp. 276-284; D. Mantovani (cur.), *Almum Studium*, cit., pp. 31-108; A. Massafra (cur.), *Per la storia dell'Università di Bari. Studi e ricerche*, Bari 2020; G. Speciale, *La Facoltà di Giurisprudenza di Catania tra le due guerre*, in P. Di Gregorio (cur.), *Per una storia dell'Università di Catania. Culture scientifiche, élites locali e territorio tra età moderna e contemporanea*, Bologna 2021, pp. 91-115; G.P. Brizzi – M. Donattini (curr.), *Conoscere il passato per progettare il futuro. Studi per l'ottavo centenario dell'Università di Padova*, Bologna 2022.

<sup>13</sup> Cfr. E. Signori, *La svolta del 1931 negli atenei italiani: interpretazioni, prospettive, bilanci*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 1-17; in particolare si veda C.S. Roero, *Antifascismo esplicito e tacito all'Università di Torino 1926-1932*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 267-284. Cfr. anche H. Goetz, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano 2000; G. Boatti, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino 2017.

<sup>14</sup> Cfr. L.M. Scarrantino, *Gli undici erano decine. Note sul giuramento del 1931*, in

certamente un ruolo di primo piano in tale resistenza. Come è noto dei tredici (numero appunto appena contestualizzato) professori universitari che nel 1931 rifiutarono di firmare, otto hanno avuto ruoli importanti o comunque contatti significativi nell'Ateneo piemontese. I tre più noti sono il giurista Francesco Ruffini (1863-1934)<sup>15</sup>, lo storico dell'arte Lionello Venturi (1885-1961)<sup>16</sup> e l'antropologo criminale Mario Carrara (1866-1937)<sup>17</sup>, tutti docenti all'Università di Torino nel 1931. Oltre che il matematico Vito Volterra (1860-1940)<sup>18</sup> che aveva tenuto la cattedra di Meccanica razionale a Torino dal 1893 al 1900 e all'epoca era docente alla Sapienza di Roma; l'orientalista Giorgio Levi Della Vida (1886-1967)<sup>19</sup> che aveva insegnato a Torino sulla cattedra di Lingue semitiche dal 1916 al 1918 e anch'egli all'epoca era professore alla Sapienza di Roma; lo storico Gaetano De Sanctis (1870-1957)<sup>20</sup> che tenne a Torino la cattedra di Storia antica fino al 1929 e passò poi anch'egli alla Sapienza di Roma; Piero Martinetti (1872-1943)<sup>21</sup> e Edoardo Ruffini Avondo (1901-1983)<sup>22</sup>, che a Torino si formarono e si laurearono, e fecero poi la loro carriera rispet-

«Bollettino della Società Filosofica Italiana», CCXXX (2020/2), pp. 55-74.

<sup>15</sup> Cfr. F. Margiotta Broglio, *Francesco Ruffini*, DBGI, II, pp. 1753-1755; G.S. Pene Vidari, *Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita*, Torino 2017; M. Dogliani, *Francesco Ruffini filosofo del fondamento storico della libertà*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 19-33.

<sup>16</sup> Cfr. A. Venturi, *Diventare antifascisti: i motivi che portarono Lionello Venturi a rifiutare il giuramento di fedeltà al fascismo del 1931*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 53-62.

<sup>17</sup> Cfr. C. Calcagni, *Mario Carrara*, DBI, 20, 1977, *ad vocem*.

<sup>18</sup> Cfr. G. Paoloni, *Il rifiuto di Vito Volterra: matematica e politica. Dalla «damnatio memoriae» alla memoria ritrovata*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 195-208.

<sup>19</sup> Cfr. B. Soravia, *Il percorso politico di Giorgio Levi Della Vida, dall'impresa libica al rifiuto del giuramento, 1911-1931*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 175-194.

<sup>20</sup> Cfr. A. Pellizzari, «A quei pochissimi che hanno parimente a sdegno d'essere oppressi e di farsi oppressori» G. De Sanctis dalla Storia dei Romani al rifiuto del giuramento, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 145-158.

<sup>21</sup> Cfr. A. Vigorelli, *Piero Martinetti: la doppia inquisizione*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 77-84.

<sup>22</sup> Cfr. F. Treggiari, *La «ripugnanza per il bel gesto»: il rifiuto e la solitudine di Edoardo Ruffini*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 85-98; A. Mattone, *Edoardo Ruffini Avondo*, DBGI, II, pp. 1755-1756; S. Caprioli – L. Rossi (curr.), *Per Edoardo Ruffini*, Perugia 1985, pp. 5-7; 147-158; H. Goetz, *Il Tornante del 1931*, in S. Caprioli – L. Rossi (curr.), *Per Edoardo Ruffini*, cit., pp. 25-34.

tivamente all'Università di Milano, sulla cattedra di Filosofia, e all'Università di Perugia. A costoro si aggiungono Leone Ginzburg (1909-1944)<sup>23</sup> libero docente all'Università di Torino, che oltre al lavoro perse la vita nella lotta al nazifascismo; il chimico Giorgio Errera (1860-1933)<sup>24</sup> che a Torino si era laureato e aveva poi insegnato a Messina, Palermo e Pavia<sup>25</sup>.

L'anno successivo, il 15 novembre 1932, il rettore Pivano, come di consueto, elenca il susseguirsi di professori nelle cattedre. Con riferimento a Giurisprudenza annuncia: «Alla cattedra lasciata vacante dal Senatore Achille Loria<sup>26</sup> passò S. E. il Prof. Pasquale Jannacone, Accademico d'Italia<sup>27</sup>; a quelle di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale, di Diritto costituzionale e di Diritto ecclesiastico, furono chiamati i Professori Cino Vitta<sup>28</sup>, Samuele Vita Ottolenghi, Emilio Crosa e Arnaldo Bertola<sup>29</sup>. Nessun riferimento ai docenti decaduti per il mancato

<sup>23</sup> Cfr. G. Sofri, *Leone Ginzburg*, DBI, 20, 2001, *ad vocem*.

<sup>24</sup> Cfr. P. Vita Finzi, *Giorgio Errera, il chimico che non giurò*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 63-76.

<sup>25</sup> Fra gli altri docenti che rifiutarono il giuramento troviamo: il giurista Fabio Luzzatto (1870-1954) sulla cattedra di Diritto agrario presso l'Università di Macerata; il teologo Ernesto Buonaiuti (1881-1946) sulla cattedra di Storia del cristianesimo a Roma; il medico Bartolo Nigrisoli (1858-1948), sulla cattedra di Clinica chirurgica all'Università di Bologna; l'economista Antonio De Viti De Marco (1858-1943) dell'Università di Roma. Cfr. M. Mosca, *La decisione «quanto mai penosa» di collocamento a riposo di Antonio de Viti de Marco*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 99-114; M. Focaccia, *Tra politica e medicina: il no di Bartolo Nigrisoli*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 115-126; L. Pomante, «Sarebbe una menzogna giurare quello in cui non si crede». *Il rifiuto al giuramento del «repubblicano» Fabio Luzzatto*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 127-143; M. Margotti, «Non giurate affatto» *Il rifiuto di Ernesto Buonaiuti nel 1931, tra politica e religione*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 159-174. In relazione a Fabio Luzzatto, cfr. anche F.A. Gorla, *L'ufficio di assistenza legale per i poveri di Milano, dalla Società Umanitaria all'ente autonomo*, in «Historia et Ius», XVIII (2020), pp. 1-65, in particolare pp. 1-27.

<sup>26</sup> Cfr. R. Faucci – S. Perri, *Achille Loria*, DBI, 66, 2006, *ad vocem*.

<sup>27</sup> Oltre Jannacone anche Patetta viene nominato accademico, sul ruolo dell'Accademia d'Italia durante il fascismo, cfr. G. Turi, *Sorvegliare e premiare: l'Accademia d'Italia*, in *Università e accademie negli anni del fascismo e del nazismo*, Firenze 2008, pp. 301-319; V. Gigliotti (cur.), *Federico Patetta (1867-1945). Profilo di un umanista contemporaneo*. Milano 2019.

<sup>28</sup> Cfr. A. Sandulli, *Cino Vitta*, DBGI, II, pp. 2056-2057.

<sup>29</sup> Per indisposizione la relazione è tenuta in nome del rettore Silvio Pivano dal preside di medicina Arnaldo Maggiore Vergano, *Annuario 1932-1933*, Torino 1933, *Relazione del Rettore all'inaugurazione dell'anno accademico*, p. 12; Bertola è stato anche per molti anni titolare del corso di diritto coloniale, cfr. A. Bertola, *Lezioni di diritto coloniale*, Torino 1930.

giuramento al fascismo, ossia Francesco Ruffini, formalmente andato in pensione anticipata, e Carrara, dichiarato decaduto per non aver giurato<sup>30</sup>. Essi non vengono nemmeno nominati: una vera e propria *damnatio memoriae*<sup>31</sup>.

Anche i verbali di facoltà sul momento tragico del mancato giuramento riportano informazioni interessanti. Se infatti nella seduta del 10 novembre 1931 Ruffini risulta assente giustificato senza che vi sia nessun accenno al tema del suo pensionamento o del mancato giuramento<sup>32</sup>, nella seduta successiva - di soli 6 giorni dopo - Ruffini sparisce semplicemente dall'elenco dei docenti<sup>33</sup>. Tuttavia nel gennaio del 1932, dopo sette punti all'ordine del giorno, nelle comunicazioni «cattedre vacanti» il preside dà lettura della comunicazione del ministero con la quale Ruffini:

*è collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio a decorrere dal 1.1.1932. Comunica altresì che con provvedimento in corso, in conforme deliberazione il prof. Mario Carrara ordinario di medicina legale presso questa Università è stato dispensato dal servizio [...] per incompatibilità con le generali direttive politiche del governo [...] e per essersi rifiutato di prestare giuramento prescritto. La facoltà prende atto di tali provvedimenti. Per quanto riguarda il prof. Ruffini i colleghi presenti nel ricordare le sue benemeritenze di studio e di insegnamento esprimono unanimi il loro vivo rammarico per la perdita dell'insigne maestro*<sup>34</sup>.

Due anni dopo, sempre in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, il rettore ricorda i maestri scomparsi nell'anno passato e tra questi «prof. Giovanni Vidari, ordinario di pedagogia e già Rettore del nostro Ateneo nell'ultimo anno della guerra e nell'immediato dopoguerra»<sup>35</sup> scomparso il 12 aprile del 1934; nulla invece si dice di un

<sup>30</sup> Cfr. F. Capozzi, *Mario Carrara, l'erede di Lombroso che non giurò fedeltà al fascismo*, in «Rivista di storia dell'Università di Torino», II (2021), pp. 35-51; si veda del medesimo autore anche F. Orlandi [Capozzi], *In the name of Lombroso. Mario Carrara and the Refusal of the 1931 Fascist Loyalty Oath*, in «Annali di Storia delle università italiane», XXVI (2022).

<sup>31</sup> Cfr. E. Mongiano, *Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei Maestri del dopoguerra*, in G.S. Pene Vidari (cur.), *Francesco Ruffini. Studi*, cit., pp. 122-127.

<sup>32</sup> Cfr. *Registro verbali Consiglio di Facoltà del 10 novembre 1931*, ASUT, pp. 142-145.

<sup>33</sup> Cfr. *Registro verbali Consiglio di Facoltà del 16 novembre 1931*, ASUT, pp. 149-151.

<sup>34</sup> Cfr. *Registro verbali Consiglio di Facoltà del 15 gennaio 1932*, ASUT, pp. 152-153.

<sup>35</sup> Ivi, p. 14.

altro rettore<sup>36</sup> scomparso pochi giorni prima, il 29 marzo 1934, Francesco Ruffini<sup>37</sup>. In facoltà, al contrario, il preside Maroi<sup>38</sup> ricorda con affetto il Maestro di diritto ecclesiastico<sup>39</sup>.

Ancor di maggior impatto nel 1938 la legislazione razziale antiebraica asetticamente attuata all'interno della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, pur essendo un contesto accademico nel quale una rottura così evidente rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico avrebbe dovuto risultare ancora più evidente e problematica<sup>40</sup>. Emilio Crosa allora preside della Facoltà innanzi al Consiglio della sua Facoltà, a cui presero parte Arnò, Solari, Ricca Barberis, Pivano, Allara, Greco, Bertola e Grosso (arrivato in Facoltà pochi mesi prima)<sup>41</sup> comunica che: «i Professori di razza ebraica, esclusi dall'insegnamento, nella nostra Facoltà sono i professori Vitta e Ottolenghi; invia loro un saluto, ricordandone la collaborazione alla Facoltà. Comunica inoltre che i liberi docenti di razza ebraica, che decadono dalla libera docenza, sono i proff. Fubini Riccardo, Montel Alberto, Ottolenghi Costantino, Treves Giuseppino, Treves Samuele Renato»<sup>42</sup>.

Gli anni più bui del regime incidono tra i giuristi dell'ateneo subalpino in modo non dissimile che in tutta la società italiana: la facoltà di giurisprudenza di Torino, pur essendo largamente composta da docenti universitari, professori e incaricati, ben lontani dall'ideologia fascista<sup>43</sup>, non

<sup>36</sup> Il susseguirsi dei rettori nell'Ateneo subalpino vede spesso, come noto, la presenza dei giuristi: Rettori: Francesco Ruffini Giurista 1910-1913; Romeo Fusari Medico 1913-1917; Giuseppe Levi Medico 1919-1920; Carlo Fabrizio Parona Geologo 1920-1922; Vittorio Brondi Giurista 1922-1924; Alfredo Pochettino Fisico 1924-1928; Silvio Pivano Giurista 1928-1937; Azzo Azzi Medico 1938-1943; Luigi Einaudi Giurista 1943-1945.

<sup>37</sup> Cfr. M. Rosboch, *Francesco Ruffini preside e rettore dell'Ateneo torinese*, in G.S. Pene Vidari (cur.), *Francesco Ruffini. Studi*, cit., pp. 195-208.

<sup>38</sup> Cfr. L. Costato, *Fulvio Maroi*, DBGI, II, pp. 1281-1283.

<sup>39</sup> Cfr. *Registro verbali Consiglio di Facoltà del 18 maggio 1934*, ASUT, pp. 246-251.

<sup>40</sup> Cfr. i r.d.l. n. 1390 del 5 settembre e n. 1630 del 23 settembre, poi confluiti nel r.d. n. 1779 del 15 novembre 1938, *Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana*, in G.U., 7 febbraio 1938, n. 31.

<sup>41</sup> ASUT, *Registro verbali Consiglio di Facoltà del 14 ottobre 1938*, p. 76.

<sup>42</sup> Ivi, p. 79. Sulla storia della facoltà di Giurisprudenza di Torino cfr. ancora A. Lupano, *Scienza, conformismo politico e fascismo*, cit., pp. 51-52.

<sup>43</sup> Cfr. G. Grosso, *La Facoltà di giurisprudenza*, cit., in particolare, p. 96. Il manuale dello stesso Grosso sarà dedicato «A Francesco Lemmi, Francesco Ruffini e Gioele Solari dai quali ho appreso il valore della storia», cfr. G. Grosso, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino 1960. Si vedano anche le testimonianze di Bobbio, Grosso e Passerin d'Entrèves:

riesce, e non può, non solo essere un luogo aggregativo dell'antifascismo, ma neanche uno spazio autonomo di riflessione e analisi, oppure uno spazio di ridotta critica al regime. Con l'esclusione di Ruffini e Carrara si chiude ogni tentativo, anche minimo, di tenere ancora aperto in facoltà un dialogo e, almeno fino al 1943, l'intera componente dei docenti si limita, anche comprensibilmente, dal punto di vista politico-intellettuale, a rifugiarsi nello studio tecnico del diritto.

### 3. *La facoltà repubblicana una generazione a cavallo tra due mondi*

Una fotografia ideale della facoltà giuridica nel 1945 vedrebbe una composizione eterogenea, anche se molto compatta, dei professori: il consiglio è infatti composto da sedici ordinari<sup>44</sup> e dieci incaricati<sup>45</sup>. Tra i primi ci sono alcuni dichiarati antifascisti come Einaudi<sup>46</sup>, Greco, Passerin d'Entrèves<sup>47</sup> oltre ai colleghi di religione ebraica rientrati in servizio ossia Ottolenghi e Vitta insieme a colleghi certamente più organici al regime quali Crosa e Pivano. Due mondi che convivono in ateneo ma i primi sono i volti del mondo nuovo (insieme ai più giovani Bobbio e Grosso) i secondi sopravvivono non senza importanza ancora per molti anni.

Tuttavia i protagonisti della nuova facoltà repubblicana, anche per ruoli accademici e per l'importanza delle scuole che fonderanno, sono certamente il rettore Allara, il preside Grosso, oltre ad Einaudi di lì a poco

---

N. Bobbio - G. Grosso - A. Passerin d'Entrèves *Impegni e testimonianze di docenti della nostra università nella lotta partigiana*, in «Ateneo. Quindicinale degli universitari torinesi», XII (1961), p. 2.

<sup>44</sup> Mario Allara, Francesco Antolisei, Arnaldo Bertola, Pietro Bodda, Emilio Crosa, Valentino Dominedò, Luigi Einaudi, Paolo Greco, Giuseppe Grosso, Riccardo Monaco, Giuseppe Ottolenghi, Alessandro Passerin d'Entrèves, Silvio Pivano, Mario Ricca-Barberis, Silvio Romano, Cino Vitta.

<sup>45</sup> Gli incarichi di docenza vengono attribuiti anche a docenti ordinari o in quiescenza come il caso di Gioele Solari tuttavia significativo è anche l'elenco degli «altri» ossia coloro che sono «solo» professori incaricati, d'ora in poi e per tutto il contributo la numerosità dei professori incaricati viene quindi calcolata senza gli incarichi attribuiti agli ordinari in servizio con riferimento a questi ultimi. Nel 1945 sono: Norberto Bobbio, Arrigo Bordin, Luigi Bulfaretti, Francesco Cognasso, Renato Corrado, Giuseppe Ferroglio, Silvio Golzio, Alberto Montel, Ruggero Romanese, Gioele Solari.

<sup>46</sup> Cfr. R. Faucci, *Luigi Einaudi*, DBI, 42, 1993, *ad vocem*.

<sup>47</sup> Cfr. E. Vitale, *Alessandro Passerin d'Entrèves*, DBGI, II, pp. 1519-1520.

eletto Presidente della Repubblica.

Le prime cattedre si configurano in un equilibrio delicato tra l'esigenza di garantire la copertura degli insegnamenti scoperti e la presenza, spesso ingombrante, di maestri già affermati all'interno della comunità accademica. Da un lato, l'istituzione ha la necessità immediata di assicurare la continuità didattica, orientando le scelte verso profili in grado di colmare vuoti strutturali. Dall'altro, la forte influenza esercitata dai maestri, talvolta depositari di tradizioni disciplinari consolidate e di reti di relazioni interne, condiziona l'allocazione delle prime posizioni, modellandone sia i tempi sia gli esiti.

L'arco cronologico preso in esame si conclude con gli anni Settanta, fase nella quale una nuova generazione di docenti inizia a percorrere i primi gradini della carriera accademica, avviandosi verso il conseguimento di cattedre che saranno poi mantenute fino alla fine del secolo e oltre. Tale momento segna dunque la soglia di passaggio più rilevante, in cui si manifesta il rinnovamento del corpo docente della facoltà torinese. In questa prospettiva, si è scelto di privilegiare un'analisi non quantitativa dell'insieme delle materie, optando invece per un approccio qualitativo. L'attenzione è stata rivolta in particolare a quei settori disciplinari che, sotto il profilo dei passaggi intergenerazionali, risultano maggiormente significativi. Questa cesura temporale determina che sono stati esclusi dalla presente ricerca importanti e significativi allievi – e futuri maestri – dell'accademia torinese<sup>48</sup>.

Gli esempi più sintomatici di questa dinamica si colgono nelle lunghe permanenze di alcune figure chiave nelle cattedre fondative della facoltà. Mario Allara<sup>49</sup> mantiene la titolarità della cattedra di diritto civile per oltre un quarto di secolo, assicurando una continuità disciplinare che ha reso l'insegnamento un presidio stabile e difficilmente contendibile. Emilio Zaccagnini occupa per trent'anni la cattedra di economia politica. Ancora più rilevante fu la durata dell'influenza di Norberto Bobbio<sup>50</sup>, che rimane per trentacinque anni alla guida della cattedra di filosofia del diritto, rimanendone il nume tutelare anche dopo il pensionamento. Una presenza capace di incidere in modo duraturo sia sugli orientamenti teorici sia sulla formazione delle generazioni di studiosi. Queste permanenze ultraventennali evidenziano come la stabilità dei titolari potesse costituire

---

<sup>48</sup> A titolo esemplificativo si pensi ad Adolfo Angeletti, Sergio Chiarloni, Mario Dogliani, Paolo Tosi.

<sup>49</sup> Cfr. A. Ciatti, *Mario Allara*, DBGI, I, pp. 42-44.

<sup>50</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Norberto Bobbio*, DBGI, I, pp. 267-271.

al tempo stesso un elemento di forza e un vincolo strutturale: garanzia di continuità e autorevolezza scientifica, ma anche fattore di saturazione che rallentava o indirizzava i percorsi di avanzamento del personale accademico.

Volendo estendere la riflessione alle altre principali cattedre della facoltà, non si può che partire, per prestigio, dai titolari delle materie penalistiche. In questo ambito, il peso scientifico delle figure che si avvicendarono nelle posizioni di vertice contribuì in modo decisivo a definire la fisionomia dell'intero settore giuridico all'interno dell'ateneo. Le cattedre penalistiche, tradizionalmente ricomprendenti anche gli insegnamenti processuali, costituirono infatti un baricentro stabile attorno al quale si strutturarono sia le reti di scuola sia le dinamiche di reclutamento, incidendo sugli equilibri interni e sulle traiettorie di sviluppo della facoltà.

Nel panorama delle cattedre penalistiche, la successione dei titolari evidenzia con particolare chiarezza il ruolo strutturante esercitato da alcune figure magistrali. Francesco Antolisei<sup>51</sup> occupa la cattedra per circa un decennio, cui seguì il ventennio di Marcello Gallo<sup>52</sup>, che consolida ulteriormente il profilo della disciplina, garantendo continuità e riconoscibilità a livello nazionale. L'osservazione del percorso degli assistenti alla cattedra consente di cogliere ulteriori tratti significativi. Il loro ingresso, spesso precoce anche se in condizioni materiali ancora precarie, mette in luce da un lato la forza attrattiva delle materie penalistiche e la capacità dei maestri di costruire scuole solide; dall'altro mostra come gli allievi abbiano assicurato la continuità dell'insegnamento ben oltre la fine del secolo, traghettando competenze, metodologie e tradizioni scientifiche verso le generazioni successive. Scorrendo gli annuari accademici emerge il coinvolgimento dei futuri protagonisti della scuola penalistica: Franco Cordero figura come assistente volontario già nel 1951, pochi anni dopo arrivano come assistenti straordinari Carlo Federico Grosso, nel 1959, e Ivo Caraccioli, nel 1961. Antolisei e Gallo risultano inoltre titolari, per circa un decennio ciascuno, anche dell'insegnamento di procedura penale. Solo in una fase successiva tale insegnamento viene attribuito a Giovanni Conso<sup>53</sup>, che lo mantiene per circa tre lustri, contribuendo a definire in modo duraturo l'indirizzo metodologico e l'impianto sistematico della

<sup>51</sup> Cfr. S. Vinciguerra, *Francesco Antolisei*, DBGI, I, pp. 78-80.

<sup>52</sup> Scomparso quasi centenario nel 2023, cfr. M. Ronco, *Ricordo di Marcello Gallo*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», III (2023), pp. 861-868.

<sup>53</sup> Cfr. A. Gaito – G.P. Voena (curr.), *Ricordando Giovanni Conso*, Pisa 2025.

disciplina. Questa sequenza di titolarità evidenzia la continuità interna del settore, caratterizzato da transizioni ordinate tra figure di alto profilo e da una progressiva specializzazione dell'offerta formativa, in parallelo con l'evoluzione nazionale degli studi penalistici e processualpenalistici. Anche in questo caso, l'esame dei nominativi e delle date di affiancamento degli allievi mette in luce un elemento di notevole rilievo: l'assoluta continuità del corpo docente, che in sole due generazioni giunge quasi senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri. Questa filiera generazionale, stabile e coesa, non solo assicura la trasmissione diretta di metodi, orientamenti teorici e approcci interpretativi, ma contribuisce anche a definire un'identità disciplinare riconoscibile e duratura. La capacità della scuola penalistica dell'ateneo di rinnovarsi senza fratture, mantenendo un saldo legame con le proprie matrici fondative, rappresenta un tratto distintivo che ne ha garantito la continuità fino all'età contemporanea. L'analisi delle carriere dei collaboratori della cattedra conferma la solidità e la continuità del percorso formativo interno. Metello Scaparone diviene assistente straordinario nel 1961, nel 1962 compaiono due ulteriori figure destinate a un ruolo significativo: Mario Chiavario come assistente incaricato e Sergio Vinciguerra come assistente volontario. Due anni più tardi, nel 1964, anche Guido Neppi Modona giunge in facoltà come assistente volontario, completando un nucleo di giovani giuristi che avrebbe esercitato un'influenza crescente nel panorama nazionale.

Il caso della cattedra di diritto ecclesiastico mostra una traiettoria solo in parte comparabile a quella delle altre discipline e, sotto diversi aspetti, ancora più lineare. Si tratta di un insegnamento imprescindibilmente legato alla figura fondativa di Francesco Ruffini, la cui impronta scientifica e istituzionale orienta per lungo tempo la selezione dei successori. La cattedra viene assegnata per circa venticinque anni ad Arnaldo Bertola<sup>54</sup>, allievo diretto del maestro, che garantisce continuità metodologica e piena coerenza con la tradizione ruffiniana. A Bertola succedono quasi vent'anni di titolarità di Giuseppe Olivero<sup>55</sup>, ma già nel 1963 si affaccia nella struttura accademica una figura destinata ad assumere un ruolo di primo piano: Rinaldo Bertolino, inizialmente assistente volontario, avvia in quell'anno un percorso interno di lunga durata. La sua successiva ascesa alla guida dell'Ateneo subalpino, ricoperta negli anni 1996-2004, conferma la capacità della cattedra di formare non solo specialisti del settore, ma anche figure di rilevanza istituzionale più ampia essendo stato

---

<sup>54</sup> Cfr. R. Mazzola, *Arnaldo Bertola*, DBGI, I, pp. 236-237.

<sup>55</sup> Cfr. R. Mazzola, *Giuseppe Olivero*, DBGI, II, p. 1454.

lo stesso Ruffini rettore dal 1910 al 1913.

Anche il diritto amministrativo presenta una traiettoria caratterizzata da una marcata continuità e da passaggi generazionali ben definiti. Dopo il ventennio di Pietro Bodda<sup>56</sup>, conclusosi nel 1966, prende forma la lunga stagione scientifica e didattica di Elio Casetta<sup>57</sup>, giunto in facoltà nel 1962 e destinato a rimanervi per oltre trent'anni. La sua presenza assicura stabilità metodologica. Alla costruzione di questa linea di continuità partecipa anche Claudio Dal Piaz, assistente volontario già dal 1953, la cui attività didattica e scientifica rafforza ulteriormente la trasmissione intergenerazionale delle competenze.

Una medesima linearità emerge anche nel percorso della cattedra di diritto commerciale, che nel secondo dopoguerra mantiene una continuità particolarmente stabile. Dopo la Liberazione, la cattedra resta affidata per circa un quindicennio a Paolo Greco<sup>58</sup>, figura di riferimento della disciplina. Gli succede per un trentennio Gastone Cottino, grande maestro del diritto commerciale, la cui lunga permanenza imprime alla materia un orientamento metodologico riconoscibile e contribuisce a consolidarne il prestigio accademico. Anche in questo settore la futura generazione di studiosi si affaccia precocemente al lavoro universitario. Ettore Gliozzi compare come assistente straordinario già nel 1959, segnando l'avvio di un percorso formativo interno che garantirà continuità all'insegnamento per i decenni successivi.

Un discorso a parte merita Rodolfo Sacco, che dal 1946 risulta assistente straordinario di diritto commerciale. La sua parabola accademica prende tuttavia una direzione diversa: nel 1959 passa al diritto civile e avvia quella notissima e brillante carriera che lo porterà a diventare una delle figure più autorevoli del diritto privato e, soprattutto, del diritto comparato a livello internazionale.

Più affollata la compagine degli storici del diritto italiano: nonostante la scomparsa di Federico Patetta nel 1945<sup>59</sup>, il settore rimane caratterizzato da una pluralità di insegnamenti e di cattedre segnate da figure di grande notorietà, ma profondamente connesse con il passato regime<sup>60</sup>. La

<sup>56</sup> Cfr. F. Fracchia, *Pietro Bodda*, DBGI, I, p. 272.

<sup>57</sup> Cfr. F. Fracchia, *Elio Casetta*, in «PA Persona e amministrazione. Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia», I (2020), pp. 501-504.

<sup>58</sup> Cfr. G. Cottino, *Paolo Greco*, DBGI, I, pp. 1062-1064.

<sup>59</sup> Cfr. I. Soffietti, *Federico Patetta*. DBGI, II, pp. 1522-1524.

<sup>60</sup> Cfr. M. Flamigni, *Professori e università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, Bologna 2019, pp. 138-141, 175, 185, 204.

presenza prolungata di Silvio Pivano<sup>61</sup> e di Guido Astuti<sup>62</sup>, rinvia il cambio generazionale Pivano infatti insegna presso la facoltà per circa trent'anni, Astuti per una ventina. Solo con il subentrare di Mario Enrico Viora<sup>63</sup> nel 1960 si apre una fase realmente nuova. La sua titolarità, protrattasi per vent'anni, inaugura un ciclo inedito che funge da fondamento per una scuola rinnovata, più articolata e capace di produrre una generazione prolifica di allievi. Con riferimento agli allievi, nel 1953 compare Maria Ada Benedetto come assistente straordinaria, una figura che anticipa di un decennio l'ingresso della generazione successiva ossia quella degli allora assistenti volontari Gian Savino Pene Vidari e Isidoro Soffietti, destinati a costituire una coppia inseparabile nel lavoro scientifico e nella didattica. La loro presenza contemporanea nello stesso anno accademico mette in luce l'emergere di un gruppo, accomunato da formazione condivisa, interessi convergenti e capacità di collaborare stabilmente nel tempo.

Di profonda rilevanza per l'identità scientifica della facoltà risultano le cattedre romanistiche, che per molti decenni vedono attive, simultaneamente ancorché leggermente sfalsate cronologicamente, tre figure di primissimo piano sul piano nazionale e internazionale. Al centro di questo assetto si colloca Giuseppe Grosso<sup>64</sup>, presente in facoltà per quasi trentacinque anni e preside ininterrottamente dalla Liberazione al 1973: una personalità accademica che ha segnato in modo duraturo la scuola romanistica nel panorama italiano. Accanto a lui operano Silvio Romano<sup>65</sup>, titolare per oltre vent'anni, e Filippo Gallo<sup>66</sup>, che per un trentennio insegna a Torino, entrambi riconosciuti come due dei maggiori studiosi della disciplina a livello europeo. La compresenza di queste tre cattedre così prestigiose ha prodotto un ambiente straordinariamente fecondo, capace di influenzare profondamente la ricerca romanistica del secondo dopoguerra. La continuità della scuola si misura anche nel precoce ingresso in ruolo dei futuri docenti. Nel 1967 e nel 1968 compaiono come assistenti incaricati Lelio Lantella e Fausto Goria, destinati entrambi a una lunga carriera

---

<sup>61</sup> Cfr. I. Soffietti, *Silvio Pivano*, DBGI, II, pp. 1604-1605.

<sup>62</sup> Cfr. M. Caravale, *Guido Astuti*, DBGI, I, pp. 119-121.

<sup>63</sup> Cfr. G.S. Pene Vidari, *Mario Enrico Viora*, DBGI, II, pp. 2051-2052.

<sup>64</sup> Cfr. F. Goria, *Giuseppe Grosso*, DBGI, I, pp. 1075-1077.

<sup>65</sup> Cfr. A. Trisciunglio (cur.), *Valori e principi del diritto romano. Atti della giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano maestro di istituzioni*, Napoli 2009.

<sup>66</sup> Cfr. P. Garbarino, *L'eredità perduta del diritto romano. Il pensiero giuridico di Filippo Gallo (1924-2019)*, in «Diritto @ storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione romana», XVII (2019), pp. 4-21.

accademica che li porterà a insegnare discipline romanistiche ben oltre la fine del secolo.

L'evoluzione della cattedra di diritto costituzionale mostra una scansione generazionale particolarmente significativa. Dopo il ventennio di Emilio Crosa<sup>67</sup>, conclusosi nel 1955, si apre il decennio segnato dall'attività di Franco Pierandrei<sup>68</sup>. L'arrivo di Leopoldo Elia<sup>69</sup> introduce un cambio di velocità verso le nuove generazioni ancora più incisivo. Sebbene la permanenza di Elia nell'ateneo subalpino sia stata relativamente breve, prima del suo trasferimento alla Sapienza, il suo contributo ha profondamente modellato l'impostazione della scuola torinese. Le sue scelte di reclutamento hanno infatti lasciato un'impronta durevole, riconoscibile ancora oggi negli orientamenti scientifici e nella cultura costituzionalistica sviluppatasi in quell'ambiente accademico. Gli allievi che avrebbero insegnato in facoltà per oltre trent'anni si affacciano alla carriera accademica tra la fine degli anni Cinquanta e il decennio successivo, contribuendo alla formazione di una delle scuole di diritto costituzionale più influenti in Italia. Gli assistenti volontari Giorgio Lombardi (1957), Alfonso Di Giovine e Gustavo Zagrebelsky (1966) avviano in quegli anni un percorso che li condurrà, in tempi relativamente brevi, a ricoprire la posizione di professori ordinari della facoltà, assicurando continuità e sviluppo all'impostazione scientifica ereditata. A questo nucleo iniziale va aggiunto Valdimiro Zagrebelsky, anch'egli assistente volontario dal 1965, la cui successiva e rilevante carriera nella magistratura ha ulteriormente arricchito il profilo culturale complessivo della scuola torinese. L'intreccio tra esperienze accademiche e istituzionali ha consolidato un ambiente intellettuale capace di incidere in modo durevole sul dibattito costituzionalistico nazionale e internazionale.

#### 4. *Qualche dato numerico e delle considerazioni conclusive*

La consistenza numerica del corpo docente della categoria dei professori ordinari, pur entro i limiti imposti dalla normativa vigente, mostra nel periodo considerato una notevole stabilità. Nel 1945 i professori di ruolo risultano essere sedici; il numero cresce lentamente fino a raggiungere ventidue unità nel 1968, mentre il punto di minima espansione si registra

<sup>67</sup> Cfr. F. Lanchester, *Emilio Crosa*, DBGI, I, pp. 614-615.

<sup>68</sup> Cfr. M. Gregorio, *Franco Pierandrei*, DBGI, II, pp. 1575-1576.

<sup>69</sup> Cfr. M. Olivetti, *Leopoldo Elia*, DBGI, I, pp. 791-792.

nel triennio 1953-1955, quando i cattedratici scendono a dodici.

Questa oscillazione contenuta evidenzia una struttura complessivamente solida, nella quale le variazioni quantitative riflettono più i tempi e le modalità dei concorsi che non mutamenti sostanziali nell'impianto organizzativo della facoltà. La continuità numerica, unita alla presenza prolungata di figure accademiche di riferimento, contribuisce a delineare un ambiente istituzionale caratterizzato da una notevole capacità di conservazione e sviluppo coerente delle proprie tradizioni scientifiche.

Anche la consistenza numerica dei docenti incaricati si mantiene sostanzialmente stabile nel corso del periodo considerato, pur presentando alcune oscillazioni. Nel 1945 essi ammontano a dieci unità, scendono a sette nel 1966 e conoscono poi un sensibile incremento già nell'anno successivo, quando raggiungono le quattordici unità. Tale aumento appare strettamente connesso alla necessità di far fronte alla significativa crescita della popolazione studentesca che caratterizza il 1968. Tale maggiore flessibilità sugli incaricati rappresenta la necessaria risposta organizzativa della struttura didattica alle mutate esigenze dell'utenza universitaria. Il dato relativo alla popolazione studentesca infatti conferma in modo significativo tale tendenza. Tra il 1967 e il 1968 gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza registrano infatti un incremento pari al 50 per cento, corrispondente a circa cinquecento unità in più. Un aumento di tale portata incide in maniera rilevante sull'organizzazione della didattica e contribuisce a spiegare il rafforzamento del numero dei docenti incaricati registrato nello stesso periodo. Sempre nell'ottica di rispondere alle nuove esigenze didattiche, anche la componente dei liberi docenti conosce un incremento particolarmente significativo. Nel periodo compreso tra il 1945 e il 1962 il loro numero si mantiene sostanzialmente stabile, oscillando tra le trentaquattro e le trentasei unità. Nel biennio 1967-1968 si registra invece una crescita marcata, con il raggiungimento di cinquantuno liberi docenti. Tale espansione riflette il ricorso a forme di docenza più flessibili, funzionali a sostenere l'aumento della domanda formativa e a garantire la continuità dell'offerta didattica in una fase di rapida trasformazione dell'università, anticipando l'aumento inevitabile della pianta organica della facoltà anche nella componente dei docenti strutturati.

In conclusione, l'analisi consente di osservare come, attraverso il succedersi di sole due generazioni accademiche, sia possibile ricomprendere gran parte della didattica dell'intero Novecento repubblicano, fenomeno particolarmente evidente nei settori del diritto commerciale e del diritto canonico. Si rileva inoltre come la quasi totalità dei futuri cattedratici

torinesi, attivi fino oltre l'anno Duemila, si sia formata all'interno dell'ateneo subalpino, muovendo i primi passi nelle diverse figure di assistentato presso la medesima facoltà. Tale dinamica mette in luce una marcata cooptazione di prossimità, fondata su percorsi di formazione interna e continuità istituzionale.

Con poche eccezioni, sia i maestri sia gli allievi hanno scelto Torino come sede in cui svolgere l'intera carriera accademica, configurando l'ateneo non come luogo di transito, bensì come punto di approdo stabile. A ciò si accompagna la constatazione che l'età media di accesso alle cattedre risulta sensibilmente più bassa rispetto agli standard attuali e che, a partire dagli anni Settanta, si assiste al passaggio dall'unicità alla pluralità delle cattedre, anche in risposta alla trasformazione dell'università in istituzione di massa.

Infine, il quadro complessivo evidenzia una profonda trasformazione del modello di scuola accademica. Alla struttura verticale fondata sul rapporto maestro-allievo, tipica delle generazioni precedenti, si sostituisce progressivamente un assetto più orizzontale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di docenti per ciascuna disciplina, spesso omogenei dal punto di vista anagrafico. In tale contesto, più che vere e proprie famiglie accademiche in senso tradizionale, emergono gruppi di ricerca strutturati, espressione di una nuova modalità di organizzazione della produzione scientifica.



Mario Riberi

*Giustizia penale e analisi economica del diritto  
Aspetti dell'insegnamento di Richard A. Posner*

SOMMARIO: 1. Diritto come scienza delle conseguenze: la lezione di Richard Posner – 2. *The Problems of Jurisprudence*: anti-formalismo, oggettività debole e responsabilità del giudice – 3. Il giudice tra accademia e istituzioni: educazione alla razionalità – 4. La responsabilità civile come laboratorio del realismo giuridico – 5. Giustizia penale, deterrenza ed efficienza istituzionale – 6. Diritto, emozioni e limiti del giudicare – 7. Crisi della democrazia capitalistica e ruolo del diritto – 8. Posner e le *Law and Humanities*: distanza critica e consapevolezza del linguaggio – 8.1. Antigone e Shylock: forma, imparzialità e protezione del marginale – 8.2. Contro il mito trasformativo delle *Law and Humanities* – 9. Conclusione.

1. *Diritto come scienza delle conseguenze: la lezione di Richard Posner*

Richard A. Posner è una delle figure più influenti del diritto statunitense della seconda metà del Novecento, non tanto per aver proposto una nuova teoria normativa della giustizia, quanto per aver ridefinito il modo stesso di pensare il diritto. Giudice federale, accademico e intellettuale pubblico, Posner ha costantemente messo in discussione l'idea che il diritto possa fondarsi su principi morali condivisi o su costruzioni dogmatiche autosufficienti. Al centro della sua riflessione vi è una concezione del diritto come pratica istituzionale orientata alle conseguenze delle decisioni, più che alla coerenza interna dei sistemi normativi<sup>1</sup>.

L'approccio posneriano prende forma nel contesto della *law and economics*, ma non si esaurisce in essa. L'analisi economica del diritto, per Posner, non è un'ideologia di mercato né una teoria etica alternativa, bensì un linguaggio operativo che consente di valutare l'impatto delle norme e delle sentenze in società caratterizzate da pluralismo morale e conflitto. In assenza di valori condivisi, l'attenzione agli effetti prevedibili delle decisioni rappresenta uno dei pochi criteri pubblicamente argomentabili di razionalità giuridica.

Questa impostazione comporta un netto rifiuto sia del giusnaturalismo sia del formalismo. Il primo affida la legittimità del diritto a concezioni

---

<sup>1</sup> J.W. Nowlin, *Richard Posner: Pragmatist, Classical Liberal and Legal Anti-Positivist*, in C. Wolfe (cur.), *Liberalism at the Crossroads. An Introduction to Contemporary Liberal Political Theory and Its Critics*, New York and Oxford 2003, p. 77.

sostantive della giustizia inevitabilmente controverse; il secondo riduce l'attività giudiziaria a un esercizio di deduzione tecnica, occultando la dimensione decisionale del giudicare. In entrambi i casi, il rischio è quello di sottrarre il diritto alla responsabilità delle scelte e delle loro conseguenze. Per Posner, al contrario, il diritto non è una scienza autonoma né una morale applicata, ma una tecnica di governo del conflitto sociale, che deve essere valutata in base alla sua capacità di funzionare.

Accanto all'analisi economica, un ruolo centrale è svolto dal pragmatismo giuridico<sup>2</sup>. Posner rifiuta l'idea che il compito del giudice consista nel ricostruire la volontà originaria del legislatore o nel riprodurre meccanicamente i precedenti. L'interpretazione del diritto è un'attività inevitabilmente creativa, esposta al rischio dell'errore, ma proprio per questo aperta alla revisione. Il giudicare diventa così una forma di sperimentazione controllata, orientata non alla perfezione teorica, ma alla riduzione del danno complessivo prodotto dalle decisioni.

## 2. The Problems of Jurisprudence: *anti-formalismo, oggettività debole e responsabilità del giudice*

La fondazione teorica più esplicita di questa impostazione si trova in *The Problems of Jurisprudence* (1990)<sup>3</sup>, opera nella quale Posner affronta direttamente le grandi questioni della filosofia del diritto, con l'intento dichiarato di sottrarle tanto all'astrazione metafisica quanto al tecnicismo dogmatico. Il libro non propone una nuova teoria generale del diritto, ma un'analisi critica dei limiti strutturali delle teorie esistenti.

Uno dei bersagli principali di Posner è l'idea di oggettività forte del diritto<sup>4</sup>. Nessuna teoria – né giusnaturalistica né positivista – riesce, a suo avviso, a spiegare in modo convincente perché giudici ragionevoli e informati dovrebbero convergere sulle stesse soluzioni nei casi difficili. Il disaccordo interpretativo non è un'anomalia patologica del sistema giuridico, ma una sua caratteristica strutturale. Fingere il contrario significa trasformare il diritto in una forma di teologia secolare.

Il rifiuto dell'oggettività forte non conduce tuttavia al relativismo o all'arbitrio. Posner propone una concezione debole e procedurale

---

<sup>2</sup> Ivi, pp. 77-81.

<sup>3</sup> R.A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Cambridge-London 1990.

<sup>4</sup> Ivi, pp. 7-8.

dell'oggettività, fondata sulla ragionevolezza dell'argomentazione e sul suo inserimento in una pratica discorsiva condivisa. Una decisione è "oggettiva" non perché corrisponde a una verità esterna o a un principio morale assoluto, ma perché è giustificata in modo pubblico, controllabile e criticabile. L'oggettività diventa così una qualità del processo decisionale, non un attributo metafisico del diritto.

In questo quadro, il giudice emerge come un decisore chiamato ad agire in condizioni di indeterminazione strutturale. Egli non può sottrarsi alla scelta, né può legittimarla appellandosi a regole autosufficienti o a valori trascendenti. La sua autorità deriva dalla capacità di assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni e di renderle intelligibili all'interno dell'ordinamento. È qui che si colloca la critica posneriana tanto al formalismo quanto al moralismo<sup>5</sup>: il primo maschera la scelta dietro il linguaggio della necessità tecnica; il secondo la giustifica attraverso valori sottratti al confronto pubblico.

*The Problems of Jurisprudence* fornisce così la chiave epistemologica dell'intera opera di Posner. L'analisi economica del diritto, la riflessione sulla giustizia penale e la critica delle istituzioni democratiche trovano in questo testo il loro comune denominatore: una concezione del diritto come pratica imperfetta, storica e fallibile, che può essere migliorata solo rinunciando alle illusioni della certezza e della purezza morale.

### 3. *Il giudice tra accademia e istituzioni: educazione alla razionalità*

La concezione posneriana del giudicare è strettamente legata al contesto istituzionale nel quale essa si sviluppa. Il sistema accademico e giudiziario statunitense, caratterizzato da una forte autonomia delle università e da una significativa permeabilità tra ricerca e prassi, favorisce una figura di giurista capace di muoversi tra teoria e decisione. La carriera di Posner – dalla formazione a Harvard all'insegnamento a Chicago, fino alla nomina a giudice della Corte d'appello del *Seventh Circuit*<sup>6</sup> – è

<sup>5</sup> Ivi, p. 26.

<sup>6</sup> La *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* è una corte d'appello federale intermedia, collocata tra i *District Courts* e la *Supreme Court of the United States*. Essa non procede a un nuovo accertamento dei fatti, ma riesamina le questioni di diritto e la correttezza delle decisioni di primo grado. Le sue pronunce costituiscono *binding precedent* per tutti i tribunali federali del circuito di riferimento, conferendole un ruolo interpretativo di notevole rilievo nel sistema giudiziario statunitense. La Corte ha sede

emblematica di questa continuità.

Nel modello statunitense, il reclutamento accademico avviene attraverso procedure fondate sulla reputazione scientifica, sulla qualità delle pubblicazioni e sulla capacità di insegnamento. L'assenza di concorsi pubblici in senso europeo consente un'assunzione precoce di responsabilità e una maggiore valorizzazione dell'originalità intellettuale. Allo stesso tempo, la magistratura non è concepita come un corpo separato, ma come uno dei possibili esiti della carriera giuridica. Il passaggio dall'università al tribunale non rappresenta una rottura, bensì una diversa declinazione della medesima funzione pubblica.

Questo assetto istituzionale contribuisce a spiegare la figura del giudice come educatore alla razionalità, centrale nel pensiero di Posner. L'educazione giuridica non consiste nell'inculcare valori morali o nel trasmettere un canone interpretativo, ma nel formare professionisti capaci di valutare effetti, incentivi e costi sociali. Ogni decisione giudiziaria diventa così un atto di pedagogia civile, che mostra come una società pluralistica possa gestire il conflitto senza affidarsi né all'automatismo formale né alla vendetta morale.

Il confronto con il contesto europeo, e in particolare con quello italiano, rende ancora più evidente questa impostazione. La separazione rigida tra accademia e magistratura, unita a procedure di reclutamento fortemente amministrativizzate, tende a rafforzare l'autonomia formale delle funzioni, ma riduce la circolazione del sapere giuridico tra teoria e prassi. Ne deriva spesso una concezione del giudice come interprete di un sistema normativo dato, più che come decisore responsabile chiamato a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte.

---

nel *Everett McKinley Dirksen United States Courthouse* di Chicago, edificio modernista progettato da Mies van der Rohe, che ospita anche la *United States District Court for the Northern District of Illinois*. Per la concentrazione di giudici provenienti dall'ambiente accademico della University of Chicago, il *Seventh Circuit* è spesso considerato una "corte intellettuale", caratterizzata da uno stile argomentativo razionale, pragmatico e attento alle conseguenze delle decisioni. Tra i giudici più noti che vi hanno prestato servizio figurano Richard A. Posner (1981–2017), *Chief Judge* dal 1993 al 2000 e principale esponente del movimento *Law and Economics*; Frank H. Easterbrook (in carica dal 1985), anch'egli vicino alla scuola di Chicago; e Diane P. Wood (giudice dal 1995, *Chief Judge* dal 2013 al 2020), specialista di diritto internazionale e antitrust. Questa continuità accademica ha contribuito a consolidare un orientamento realistico e anti-formalistico, riconducibile al *legal pragmatism*, in cui il diritto è concepito come strumento di regolazione efficace della realtà piuttosto che come costruzione dogmatica. Cfr. R. Blomquist, *Judge Posner's Pragmatism in Action 1981–2011* (September 24, 2012). Valparaiso University Legal Studies Research Paper No. 12-10, (<https://ssrn.com/abstract=2151503>).

Posner è pienamente consapevole dei rischi insiti nel modello che egli stesso incarna. La discrezionalità giudiziaria non è un valore in sé, e l'educazione alla razionalità non può trasformarsi in supplenza della politica democratica. Proprio per questo, la funzione del giudice deve restare limitata e controllabile. L'insegnamento che deriva dalla sua esperienza non è quello di una giurisdizione onnipotente, ma di una giurisdizione consapevole dei propri limiti, capace di contenere il conflitto senza pretendere di risolverlo definitivamente.

#### 4. *La responsabilità civile come laboratorio del realismo giuridico*

Prima ancora di applicare in modo sistematico l'analisi economica alla giustizia penale, Posner individua nella responsabilità civile il terreno privilegiato per comprendere il funzionamento reale del diritto. La *tort law* costituisce, nella sua prospettiva, un autentico laboratorio del realismo giuridico, nel quale è possibile osservare con particolare chiarezza l'intreccio tra regole, incentivi e comportamenti sociali.

Nel diritto della responsabilità civile, le categorie tradizionali della colpa, del danno e della causalità non operano come giudizi morali retrospettivi, ma come strumenti di orientamento *ex ante* delle condotte. Le regole della *tort law* non si limitano a distribuire perdite dopo che un danno si è verificato; esse incidono sulle scelte degli individui, influenzando il livello di attenzione, la prevenzione dei rischi e l'allocazione delle attività pericolose. In questo senso, la responsabilità civile svolge una funzione eminentemente preventiva, che può essere compresa solo se si guarda agli effetti sistemici delle decisioni giudiziarie.

Il debito intellettuale nei confronti di Guido Calabresi<sup>7</sup> è qui evidente. La teoria della minimizzazione dei costi sociali degli incidenti fornisce a Posner un punto di partenza decisivo. Tuttavia, mentre Calabresi mantiene un'attenzione costante alla dimensione equitativa e redistributiva, Posner spinge l'analisi in una direzione più nettamente funzionale. La scelta tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva non è, per lui, una questione di giustizia morale, ma di allocazione efficiente del rischio: la regola migliore è quella che induce il soggetto in grado di prevenire il danno al costo minore a internalizzarne le conseguenze.

---

<sup>7</sup> Su Calabresi cfr. G. Melis, *In margine a tre lezioni di Guido Calabresi*, in «Scienza & Politica», XXVI, 51 (2014), pp. 232-233.

Questa impostazione emerge con chiarezza anche nella dimensione didattica del lavoro di Posner sulla *tort law*. L'introduzione dell'analisi economica non mira a trasformare il corso in una lezione di teoria economica, ma a fornire agli studenti un linguaggio minimo per comprendere il funzionamento concreto del diritto. L'economia non è una chiave universale, ma uno strumento critico che consente di smascherare le incoerenze della dogmatica tradizionale e di rendere visibili i costi nascosti delle soluzioni giuridiche<sup>8</sup>.

In questo quadro, la responsabilità civile appare come una forma di controllo sociale "mite", capace di orientare i comportamenti senza ricorrere alla stigmatizzazione morale o alla sanzione penale. Essa anticipa, e in parte sostituisce, l'intervento repressivo, contribuendo a ridurre il ricorso al diritto penale e a contenere i suoi effetti più distorsivi. È proprio questa continuità funzionale tra responsabilità civile e diritto penale a rendere la *tort law* un passaggio essenziale nella costruzione del pensiero posneriano.

##### 5. Giustizia penale, deterrenza ed efficienza istituzionale

È tuttavia nel diritto penale che l'approccio di Posner mostra con maggiore evidenza il proprio carattere controintuitivo e, per questo, più controverso. Muovendo dal modello di Gary Becker, Posner interpreta il crimine come una scelta razionale, influenzata dalla probabilità di punizione e dall'entità della sanzione. Il comportamento criminale non è spiegato in termini di devianza morale o patologia sociale, ma come risposta a un sistema di incentivi.

Da questa premessa deriva una concezione della pena radicalmente diversa da quella retributiva. La funzione del diritto penale non è quella di esprimere una condanna morale, ma di ridurre il danno complessivo prodotto dal crimine, tenendo conto sia dei costi delle condotte illecite sia di quelli della loro repressione. In questa prospettiva, la pena può essere intesa come una forma di tassazione del comportamento indesiderato, volta ad aumentare il costo atteso dell'illecito fino a renderlo non conveniente.

La nozione tradizionale di proporzionalità viene così riformulata in chiave funzionale. Una pena è proporzionata non perché riflette la gravità morale del reato, ma perché contribuisce in modo efficace alla deterrenza senza generare costi eccessivi. Quando la severità della sanzione

---

<sup>8</sup> R.A. Posner, *Tort Law. Cases and Economic Analysis*, Boston and Toronto 1981, p. XVIII.

produce effetti perversi – sovraffollamento carcerario, marginalizzazione, rafforzamento dei mercati illegali – essa perde la propria giustificazione razionale, anche se appare simbolicamente “giusta”.

L’esperienza giudiziaria di Posner fornisce esempi concreti di questo approccio. Nella celebre *dissentig opinion* in *United States v. Marshall* (1990)<sup>9</sup>, egli denuncia l’irrazionalità di un sistema sanzionatorio che calcola la gravità del reato di detenzione di LSD sulla base del peso complessivo della sostanza, includendo il supporto materiale. L’applicazione letterale della norma conduceva a punire più severamente condotte meno dannose, in nome di una formula aritmetica priva di senso empirico. Il dissenso di Posner non contesta l’autorità del legislatore, ma mette in luce il dovere del giudice di segnalare gli esiti manifestamente assurdi di una disciplina penale formalistica<sup>10</sup>.

Questo episodio chiarisce un punto centrale della riflessione posneriana: il giudice non può fingere che il diritto sia coerente o completo. Quando l’applicazione meccanica delle regole produce risultati controproducenti, la neutralità formale diventa una forma di irresponsabilità. Il compito del giudice non è correggere il sistema penale in senso morale, ma migliorarne il funzionamento istituzionale, riducendo il divario tra norma e realtà.

Un’estensione particolarmente incisiva del pragmatismo posneriano nel campo del diritto penale si trova in *Sex and Reason* (1992), opera nella quale l’analisi economica e il realismo giuridico sono applicati a uno dei terreni più sensibili e ideologicamente caricati della regolazione giuridica: la sessualità. Il testo costituisce, sotto questo profilo, una vera e propria cartina di tornasole della critica posneriana al moralismo giuridico.

L’assunto di fondo è radicale quanto coerente: molte norme penali in materia sessuale non rispondono a una logica di prevenzione del danno sociale, ma alla volontà di imporre un modello morale dominante. La criminalizzazione dell’omosessualità, della prostituzione, della pornografia o di pratiche sessuali consensuali tra adulti non trova, secondo Posner, una giustificazione razionale sul piano delle conseguenze, ma riflette paure collettive, pregiudizi culturali e dinamiche di controllo simbolico.

In *Sex and Reason*, la sessualità è analizzata come un fenomeno sociale strutturato da incentivi, costi ed esternalità, non come una sfera eccezionale sottratta all’analisi razionale. Posner rifiuta l’idea che l’eros

<sup>9</sup> 908 F2d 1312, 1334 (7th Cir 1990) (en banc) (Posner dissenting), *affd as Chapman v United States*, 500 US 453 (1991).

<sup>10</sup> D.A. Strauss, *The Anti-Formalist*, in «University of Chicago Law Review», LXXIV (2007), pp. 1885-1886.

costituisca un ambito “sacro” del diritto, impermeabile al calcolo degli effetti. Al contrario, mostra come politiche penali fondate su presunzioni morali producano spesso risultati controproducenti: espansione dei mercati illegali, marginalizzazione sociale, aumento dei rischi sanitari e aggravamento dei costi penitenziari<sup>11</sup>.

La distinzione decisiva che attraversa l'intero libro è quella tra danno reale e offesa morale. Il diritto penale può legittimamente intervenire solo nel primo caso. L'offesa a valori simbolici o a sensibilità morali diffuse non costituisce, di per sé, un criterio sufficiente di criminalizzazione. In questo senso, *Sex and Reason* rappresenta un attacco diretto alla concezione espressiva della pena, intesa come strumento di riaffermazione dei valori collettivi.

Le implicazioni sul piano dell'insegnamento della giustizia penale sono profonde. Posner invita il giurista a interrogarsi non su ciò che una società approva o condanna, ma su ciò che effettivamente funziona nel ridurre comportamenti dannosi. La sessualità diventa così un laboratorio paradigmatico del pragmatismo giuridico, in cui l'astrazione morale rivela tutta la propria inefficacia e solo l'analisi delle conseguenze consente decisioni razionali.

È importante sottolineare che l'approccio di Posner non si traduce in un libertarismo ingenuo. Egli non nega l'esistenza di esternalità negative legate ad alcuni comportamenti sessuali, ma contesta che tali esternalità siano spesso presunte anziché dimostrate empiricamente. Il diritto penale, quando si fonda su presunzioni morali anziché su dati, perde la propria funzione regolativa e si trasforma in strumento di stigmatizzazione<sup>12</sup>.

Nel testo emerge con particolare chiarezza una delle tesi più profonde del pensiero posneriano: il pericolo maggiore per il diritto non è l'eccesso di calcolo, ma l'eccesso di sentimento. La legge non deve eliminare l'emozione, ma disciplinarla. Nel campo della sessualità, più che altrove, il compito del giudice e del legislatore è quello di resistere al panico morale, sostituendo l'indignazione con l'analisi e la reazione simbolica con la valutazione razionale delle conseguenze.

Il quadro teorico di riferimento è ulteriormente chiarito in *The Economics of Justice*, dove Posner insiste sul fatto che l'efficienza non è un valore etico, ma un criterio operativo di decisione<sup>13</sup>. Il diritto penale non deve rendere la società più virtuosa, ma più governabile. In un contesto di pluralismo morale, la pretesa di fondare la pena su valori condivisi è

<sup>11</sup> R.A. Posner, *Sesso e ragione*, trad. it. G. Rigamonti, Milano 1995, pp. 445-446.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>13</sup> R.A. Posner, *The Economics of Justice*, Cambridge and London 1981, pp. VII- IX.

destinata al fallimento; ciò che resta è la possibilità di valutare le istituzioni penali in base alla loro capacità di ridurre il danno e di preservare la fiducia nelle regole.

Nel complesso, la riflessione di Posner sulla giustizia penale restituisce l'immagine di un diritto lontano tanto dalla vendetta quanto dall'utopia rieducativa. La pena diventa uno strumento di contenimento razionale del conflitto, e il giudice un attore chiamato a disciplinare le emozioni collettive senza eliminarle. È in questo equilibrio fragile tra deterrenza ed empatia, tra calcolo ed esperienza, che si colloca la funzione educativa del diritto penale nella prospettiva posneriana.

### 6. *Diritto, emozioni e limiti del giudicare*

Una delle acquisizioni più rilevanti della riflessione matura di Richard Posner riguarda il rapporto tra diritto ed emozioni. Contro una rappresentazione puramente razionalistica dell'attività giudiziaria, Posner riconosce che indignazione, empatia e senso del giusto sono componenti inevitabili della risposta sociale al conflitto e al crimine. Tuttavia, il riconoscimento di questa dimensione non implica una loro legittimazione come criteri decisionali.

In *Reflections on Judging*, Posner insiste sul fatto che il compito del diritto non è eliminare le emozioni, ma disciplinarle. Le istituzioni giuridiche esistono proprio per trasformare reazioni emotive potenzialmente distruttive in decisioni pubbliche controllabili, motivate e prevedibili<sup>14</sup>. Quando il giudice si lascia guidare direttamente dall'indignazione morale o dalla compassione, il diritto perde la propria funzione stabilizzatrice e si avvicina pericolosamente alla vendetta o all'arbitrio.

Questo controllo istituzionale delle emozioni non equivale a cinismo o insensibilità. Al contrario, esso rappresenta una forma di rispetto per il pluralismo delle società contemporanee. In contesti segnati da profondi disaccordi morali, la pretesa di fondare le decisioni giudiziarie su sentimenti condivisi è destinata a fallire. La razionalità giuridica, per Posner, non è una negazione dell'esperienza umana, ma una sua mediazione necessaria.

Da qui deriva una concezione del giudice come attore consapevole dei limiti della propria funzione. Il giudice non è chiamato a realizzare una giustizia sostantiva né a correggere le ingiustizie strutturali della società.

---

<sup>14</sup> R.A. Posner, *Reflections on Judging*, 1-18, Cambridge and London 2013, pp. 3-12.

Il suo compito è più circoscritto ma essenziale: contribuire alla tenuta delle istituzioni attraverso decisioni che riducano il danno complessivo e mantengano la fiducia nelle regole. È questa consapevolezza del limite, più che l'ambizione riformatrice, a costituire il nucleo etico del realismo posneriano.

### 7. *Crisi della democrazia capitalistica e ruolo del diritto*

Negli ultimi anni della sua attività intellettuale, Posner estende l'analisi oltre i confini della giurisdizione, interrogandosi sulla tenuta complessiva delle istituzioni della democrazia capitalistica. La crisi finanziaria globale e l'emergere di forme di capitalismo sempre meno dipendenti dal consenso democratico mettono in discussione il ruolo tradizionale del diritto come infrastruttura della convivenza.

Secondo Posner, le democrazie avanzate soffrono di un crescente scollamento tra complessità dei processi economici e capacità delle istituzioni politiche di governarli. La delega a mercati finanziari, autorità indipendenti e corti contribuisce a una progressiva erosione della responsabilità democratica, senza tuttavia garantire maggiore razionalità complessiva. Il risultato è una crisi di legittimazione che investe tanto la politica quanto il diritto.

L'introduzione di Guido Rossi all'edizione italiana di *The Crisis of Capitalist Democracy* chiarisce ulteriormente questo passaggio<sup>15</sup>. La crisi non è letta come un incidente tecnico o come il prodotto di singole distorsioni, ma come l'esito di un deficit di legalità del mercato. La deregolazione finanziaria e l'illusione dell'autoregolazione hanno prodotto un sistema efficiente sul piano formale, ma fragile sul piano istituzionale e democratico.

In questo contesto, il diritto appare al tempo stesso indispensabile e insufficiente. Esso può contribuire a ristabilire regole, controlli e responsabilità, ma non può ricostruire da solo il patto sociale che ha sorretto la democrazia capitalistica del secondo Novecento. La tentazione di affidare alle corti il compito di supplire ai fallimenti della politica è, per Posner, tanto comprensibile quanto pericolosa. Un eccesso di giurisdizionalizzazione rischia di compromettere la legittimazione del diritto stesso.

---

<sup>15</sup> G. Rossi, *Prefazione* in R.A. Posner, *La crisi della democrazia capitalista*, trad. it. M. Cupellaro, Milano 2010, pp. VII- XVII.

La lettura proposta da Federico Rampini nella prefazione dell'edizione italiana di *A Failure of Capitalism* rafforza questa diagnosi, mostrando come il capitalismo contemporaneo sia in grado di sopravvivere anche in assenza di un pieno consenso democratico<sup>16</sup>. La crescita economica e l'innovazione tecnologica non garantiscono più mobilità sociale, prevedibilità e fiducia nelle istituzioni. In questo scenario, il diritto rischia di essere percepito non come strumento di stabilizzazione, ma come ulteriore fattore di distanza tra cittadini e potere.

Collocata all'interno del percorso posneriano, questa riflessione non conduce a una conclusione pessimistica o apocalittica, ma a una riaffermazione del principio di misura. Il diritto non può salvare la democrazia, ma può contribuire a evitarne il collasso, contenendo le derive più distruttive del conflitto economico e sociale.

#### 8. Posner e le Law and Humanities: distanza critica e consapevolezza del linguaggio

Il confronto con la letteratura, sviluppato in *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, rappresenta l'ultimo tassello teorico della riflessione di Posner. Spesso interpretato come un'apertura umanistica, questo lavoro va letto piuttosto come un esercizio di disincanto nei confronti delle ambizioni trasformative delle *Law and Humanities*.

Egli propone infatti un dialogo tra diritto e arti che si colloca deliberatamente a distanza dalle impostazioni più spiccatamente umanistiche di autori come James Boyd White o Martha Nussbaum.

A differenza di queste prospettive, Posner rifiuta l'idea che la letteratura possa svolgere una funzione etica o trasformativa nei confronti del diritto. Il suo interesse per le opere letterarie non nasce dall'aspettativa di rendere il giurista "migliore" sul piano morale, bensì dalla convinzione che la letteratura possa offrire uno strumento di straniamento cognitivo, capace di sottrarre il diritto alla sua autoreferenzialità tecnica<sup>17</sup>. Nella conferenza del 1991 alla Loyola University Chicago, poi pubblicata come *Remarks on Law and Literature*, Posner chiarisce con estrema lucidità questa funzione:

<sup>16</sup> F. Rampini, *Prefazione* in R.A. Posner, *Un fallimento del capitalismo. La crisi finanziaria e la seconda Grande depressione*, VII-XI, Torino 2011.

<sup>17</sup> R.A. Posner, *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, Cambridge and London 1988, pp. 1-14.

«The principal function of a course like law and literature is to force the student to step back from the technical study of law and look at the legal system once more from the outside, as lay people do; and thus to retain some perspective on their professional activities»<sup>18</sup>.

La letteratura, dunque, non serve a fondare il diritto su valori alternativi, né a colmare presunte carenze etiche della giurisdizione. Essa svolge piuttosto una funzione strumentale e critica, consentendo al giurista di riflettere sul proprio linguaggio, sulle narrazioni implicite nelle decisioni giudiziarie e sulle metafore attraverso cui il diritto rappresenta sé stesso. In questo senso, la *Law and Literature* non è una terapia del diritto, ma un esercizio di autoconsapevolezza.

Posner individua qui una tensione strutturale che attraversa l'intera esperienza giuridica moderna: quella tra il diritto come insieme di forme, regole e tecniche, e il diritto come aspirazione alla giustizia sostanziale. Nella stessa conferenza egli osserva: «There is a series of tensions between various senses of law as form and rule and technique on the one hand, and on the other hand as the rendering of substantial justice. [...] Anyone who leans too far either way is a bad judge»<sup>19</sup>.

Questa affermazione può essere letta come una vera e propria sintesi del realismo pragmatico posneriano. Il buon giudice non è colui che sacrifica la forma in nome della giustizia sostanziale, né colui che si rifugia nella tecnica per evitare ogni responsabilità morale. La giustizia, al contrario, si costruisce in un equilibrio instabile tra regola e discrezione, tra prevedibilità e adattamento al caso concreto.

### 8.1. *Antigone e Shylock: forma, imparzialità e protezione del marginale*

È in questa prospettiva che vanno lette le frequenti incursioni di Posner nella letteratura classica, e in particolare il riferimento all'*Antigone* di Sofocle e al *Mercante di Venezia* di Shakespeare. Questi testi non sono assunti come modelli morali, ma come strumenti per mettere in luce i dilemmi permanenti della giustizia.

Riflettendo sul conflitto tra Creonte e Antigone, Posner osserva: «Few judges would like to think of themselves merely as Creons, but few would feel comfortable in the role of Antigone. [...] An impersonal, objective, at

---

<sup>18</sup> R.A. Posner, *Remarks on Law and Literature*, in «Loyola University Chicago Law Journal», 23 (1991), p. 182.

<sup>19</sup> Ivi, p. 182.

times even inflexible, rule-bound jurisprudence is an essential protection precisely for the outsider, the pariah»<sup>20</sup>.

L'osservazione è decisiva. Contro una lettura romanticamente antipositivistica, Posner insiste sul fatto che la rigidità della legge non è necessariamente segno di ottusità morale, ma può costituire una garanzia di imparzialità. Le regole impersonali proteggono proprio coloro che non godono di capitale sociale, di empatia o di riconoscimento pubblico. La forma giuridica, lungi dall'essere un ostacolo alla giustizia, ne rappresenta spesso la condizione di possibilità.

Questa intuizione assume un rilievo particolare nel diritto penale, dove il rischio di decisioni guidate dall'emozione o dal panico morale è particolarmente elevato. Per Posner, la tutela dell'individuo non passa attraverso l'empatia selettiva, ma attraverso la prevedibilità e la coerenza delle norme. Ancora una volta, il realismo giuridico si presenta come una difesa della misura contro gli eccessi tanto del formalismo quanto del moralismo.

## 8.2. *Contro il mito trasformativo delle Law and Humanities*

Nel dialogo conclusivo della conferenza alla Loyola University Chicago, Posner prende esplicitamente le distanze da ogni interpretazione salvifica delle *Law and Humanities*. La letteratura, afferma, non è in grado di trasformare radicalmente la visione del diritto o della società: «I don't think immersion in literature on legal themes or in techniques of literary criticism or literary history will transform people's view of law or justice or society. [...] It is a useful perspective and deserves a place in law school and in legal scholarship, but its potential is limited»<sup>21</sup>

Il giudizio è netto. La letteratura può affinare la percezione del giurista, migliorare la qualità del linguaggio giuridico e favorire una maggiore consapevolezza delle dimensioni simboliche del diritto. Non può, tuttavia, sostituirsi alla razionalità decisionale né offrire criteri normativi alternativi. La *Law and Humanities* ha valore solo nella misura in cui accetta i propri limiti e rinuncia a ogni ambizione fondativa.

Posner rifiuta l'idea che la letteratura possa fornire fondamenti morali al diritto o che le tecniche dell'interpretazione letteraria possano essere trasferite senza residui nell'interpretazione giuridica. A differenza dell'economia, la letteratura non dispone di una teoria unificante del

<sup>20</sup> Ivi, p. 183.

<sup>21</sup> Ivi, p. 190.

comportamento umano e non può offrire criteri decisionali operativi. Il suo contributo è, semmai, quello di offrire distanza critica, aiutando il giurista a riflettere sul proprio linguaggio e sulle proprie narrazioni.

L'analisi di figure come Antigone o Shylock<sup>22</sup> consente a Posner di chiarire un punto spesso frainteso: la rigidità della legge non è necessariamente un difetto morale, ma una condizione di imparzialità. Le regole impersonali e le procedure formali proteggono proprio coloro che si trovano ai margini, evitando che la giustizia si trasformi in empatia selettiva o in arbitrio. La forma giuridica non è l'opposto della giustizia, ma una sua preconditione istituzionale.

In questo senso, *Law and Literature* non contraddice l'analisi economica del diritto, ma la completa. La letteratura non umanizza il diritto rendendolo più morale; lo rende più consapevole dei propri limiti retorici. Essa insegna al giurista a diffidare tanto delle narrazioni edificanti quanto delle illusioni di trasparenza linguistica, rafforzando così il realismo giuridico anziché indebolirlo.

## 9. *Conclusion*

Il percorso attraverso l'opera di Richard Posner restituisce un'immagine del diritto lontana da ogni idealizzazione. La giustizia non è una promessa di redenzione morale, ma una pratica istituzionale imperfetta, chiamata a operare in condizioni di conflitto, pluralismo e incertezza. La sua razionalità non consiste nella purezza dei principi, ma nella responsabilità delle decisioni.

Dalla responsabilità civile alla giustizia penale, dalla teoria del giudicare alla crisi della democrazia capitalistica, Posner mostra che il diritto può svolgere una funzione essenziale anche rinunciando alle grandi narrazioni morali. Insegnare la giustizia significa, in questa prospettiva, educare alla misura, alla consapevolezza delle conseguenze e al riconoscimento dei limiti delle istituzioni.

È proprio questo disincanto, lungi dal tradursi in cinismo, a costituire il tratto più duraturo della lezione posneriana. In un'epoca segnata da aspettative eccessive nei confronti del diritto e dei giudici, il realismo di Posner ricorda che la tenuta della convivenza democratica dipende non da soluzioni perfette, ma dalla capacità di decidere responsabilmente in un mondo che resta, inevitabilmente, imperfetto.

---

<sup>22</sup> Ivi, pp. 182-185.

Ida Ferrero

*Il caso Nunzio Nasi all'Alta Corte di Giustizia:  
il ruolo di Tancredi Canonico penalista e uomo delle istituzioni*

La figura di Tancredi Canonico<sup>1</sup>, come professore di diritto penale prima e come magistrato e senatore poi, ha svolto un ruolo significativo sia per il suo approccio 'fuori dagli schemi' al diritto penale sia per le molteplici attività condotte in questo campo. Infatti, la sua attività si sviluppò sia nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento universitario a Torino, sia in quello applicativo, che lo vide, negli ultimi anni della sua carriera – quando era Presidente del Senato – presiedere l'Alta Corte di Giustizia<sup>2</sup> nel processo all'ex ministro Nunzio Nasi.

Canonico, figlio del medico di corte, si era laureato nel 1847 in Giurisprudenza e, subito dopo la laurea, ebbe la possibilità di fare un viaggio in Inghilterra «come premio e insieme come mezzo eccellente per l'istruzione pratica e per il conoscimento della vita sociale»<sup>3</sup>. Sin dagli esordi, quindi, la carriera del giovane studioso venne caratterizzata da uno sguardo non limitato al panorama italiano ma aperto ai contatti ed alla collaborazione scientifica con studiosi anche stranieri.

La carriera del giovane studioso proseguì brillante: nel 1848 fu approvato come 'ripetitore di leggi' e il 5 maggio 1851 sostenne con successo l'esame per l'aggregazione al 'Collegio della Facoltà di Leggi' e provvide alla pubblicazione delle tesi discusse in occasione di tale esame<sup>4</sup>. Dopo l'esame di aggregazione, Canonico ebbe l'opportunità di compiere

---

<sup>1</sup> Per la sua vita si richiamano I. Ferrero, *Innovazione nella facoltà giuridica torinese. Didattica e docenti di metà ottocento*, Torino 2018; M. Sokolowski, *Canonico. Antologia*, Varsavia 2016, A. Zussini, *Tancredi Canonico (1828-1908). Il riformismo religioso di un Presidente del Senato*, Urbino 2003, G. Faldella, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico e Scipione Giordano. Vite parallele*, Torino 1928; G. Bonomelli, *Profili di tre personaggi italiani. Conte Genova Thaon di Revel, Senatore Tancredi Canonico, Senatore Antonio Fogazzaro*, Milano 1911.

<sup>2</sup> Sulla natura e la storia di tale istituzione cfr. L. Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, Roma 2024.

<sup>3</sup> G. Bonomelli, *Profili di tre personaggi italiani*, cit., p. 52.

<sup>4</sup> T. Canonico, *Il dottore in leggi Tancredi Canonico da Torino per essere aggregato al collegio della Facoltà di Leggi nell'università di Torino il 5 maggio 1851 all'ora una pom.*, Torino 1851.

nuovamente un viaggio: in questa occasione – come si desume dalla lettera scritta dal giovane giurista a Federico Sclopis<sup>5</sup> – ebbe la possibilità di incontrare, tra gli altri, Antonio Rosmini e Vincenzo Gioberti<sup>6</sup>. Su consiglio di Pasquale Stanislao Mancini, allora professore di diritto internazionale presso l'Università di Torino – dove probabilmente Canonico ebbe l'opportunità di conoscerlo – il giovane giurista torinese si spostò poi ad Heidelberg, al fine di conoscere anche Mittermaier, con il quale mantenne poi i contatti per molti anni. Proprio durante questo viaggio, ebbe modo di fare una conoscenza che influenzò la sua visione come studioso del diritto penale e la sua attività come magistrato e politico: l'incontro con il mistico polacco Andrea Towianski condizionò, infatti, in modo determinante il suo percorso scientifico e religioso. Towianski era nato nel 1799 da una famiglia di nobili lituani e, nel 1840, si trasferì a Parigi: proprio in questa città, con un discorso tenuto alla Cattedrale di Notre Dame il 27 settembre del 1841, annunciò l'avvento della "Opera di Dio" e fondò un nuovo movimento religioso. In tale discorso egli sosteneva che il cristianesimo a lui contemporaneo si trovasse in un triste stato e che prevalesse «il solo progresso terrestre» e quindi, secondo Towianski, Dio avrebbe – attraverso la sua Opera – fatto conoscere all'uomo la strada per intraprendere una nuova vita improntata ai principi cristiani<sup>7</sup>. La sua visione religiosa influenzò profondamente anche l'attività scientifica di Canonico nell'ambito del diritto penale, spingendolo ad interessarsi a temi quali le condizioni dei detenuti, il loro reinserimento nella società e la pena di morte.

Nel 1860 venne conferito a Canonico l'incarico effettivo del corso di diritto penale, a cui seguì la promozione, nel 1861-1862, alla carica di professore straordinario. Egli vinse il pubblico concorso per il posto di professore ordinario e venne nominato con un regio decreto del 5 ottobre ma, per «squisito senso di rara delicatezza» rinunciò a tale incarico, poiché era più giovane di altri colleghi. Ciononostante, con l'entrata in vigore del Regolamento Matteucci – che determinò un aumento di tutti gli stipendi dei professori grazie all'avocazione alle casse del Tesoro delle tasse

<sup>5</sup> La lettera è conservata presso l'Accademia delle Scienze di Torino e risale al 18 ottobre 1851: il suo contenuto è stato riportato anche nell'opera di L. Moscati, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984, p. 313.

<sup>6</sup> G. Bonomelli, *Profili di tre personaggi italiani*, cit., p. 53.

<sup>7</sup> A. Begey, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni con Andrea Towianski*, Milano-Torino-Roma 1912, p. 16.

studentesche – egli poté riacquistare il titolo di ordinario<sup>8</sup>. L'influenza del pensiero di Towianski sul suo insegnamento era evidente: all'anno accademico 1861-1862 risale la *Lezione preliminare di diritto penale* che egli pubblicò sotto forma di opuscolo. Fin dall'incipit della sua orazione agli studenti emergeva l'influenza del suo pensiero religioso, secondo il quale non si sarebbe potuto distinguere l'obiettivo del miglioramento spirituale da quello politico. Il professore desiderava evidenziare ai suoi studenti come «lo scopo del diritto penale si riannod[asse] allo scopo generale dell'umanità»<sup>9</sup>.

Accanto al corso 'teorico' il professore si era preoccupato altresì di organizzare per gli studenti una visita al carcere di Pallanza. Un resoconto di tale esperienza venne pubblicato sulla *Rivista di discipline carcerarie*; in tale scritto emergeva l'attenzione del professore per il detenuto come persona umana, la cui individualità non andava trascurata, in quanto affermava «per me il nodo della difficoltà sta sempre nel modo d'individualizzare, quanto è più possibile, l'applicazione della pena» e anche come non andasse trascurato il percorso del detenuto uscito dal carcere per ridurre il rischio di recidive<sup>10</sup>. Nella prolusione dell'anno accademico 1861-1862 il professore sottolineava come la risposta della società alla trasgressione delle regole dovesse essere commisurata alle necessità di difesa dell'ordine sociale: anche in quest'occasione egli ribadiva agli studenti come lo scopo della punizione prevista dalla legge non fosse meramente retributivo, una «crudele vendetta», ma dovesse consistere in un profondo e sincero pentimento del colpevole. Canonico affermava quindi come l'oggetto degli studi di diritto penale fosse lo studio delle modalità di attuazione e dei limiti dell'azione punitrice nei confronti dei trasgressori. L'influenza di Towianski traspariva anche quando egli inseriva il diritto penale come uno degli elementi che avrebbe contribuito alla rinascita spirituale dell'uomo, come strumento utile per aiutare l'individuo e la società nel suo complesso a raggiungere il miglioramento spirituale desiderato.

Dopo essere stato preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'anno accademico 1873-1874, Canonico abbandonò l'insegnamento nel 1876, quando venne chiamato a far parte delle due sezioni della Corte di

<sup>8</sup> E. Brusa, *Necrologio*, in *Annuario della Regia Università di Torino-Anno accademico 1908-1909*, p. 193.

<sup>9</sup> T. Canonico, *Lezione preliminare al corso elementare di diritto penale per l'anno scolastico 1861-1862*, Torino 1862, p. 3.

<sup>10</sup> «Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale con la statistica», I (1871), p. 239.

Cassazione, istituite a Roma con legge del 12 dicembre 1875: le due sezioni, allora denominate temporanee vennero poi trasformate in Cassazione unica per le materie penali ed anche in ambito civile «pur rimanendo in vita quasi appendici di essa per le materie civili, le altre quattro regionali di Torino, Napoli, Palermo e Firenze»<sup>11</sup>. A partire dal 1893 il professore diresse in qualità di presidente la prima sezione penale della Cassazione romana e, nel 1902, venne chiamato a Firenze ad occupare «l'altissimo seggio di primo Presidente». Nel 1903, avendo raggiunto il limite di età di 75 anni fu collocato a riposo<sup>12</sup>.

Accanto all'attività come magistrato, Canonico affiancò anche la carriera politica. Venne nominato senatore il 12 giugno del 1881: dalla scheda sulla sua carriera di senatore si apprende come egli sia stato Segretario nel periodo dal 23 novembre 1882 al 27 aprile 1886 e poi Vicepresidente dal 1° aprile 1897 al 15 luglio 1898 e dal 14 febbraio 1902 al 18 ottobre 1904. Proprio in occasione dell'apertura della nuova legislatura parlamentare, il 30 novembre 1904, Canonico fu innalzato alla Presidenza del Senato. Come ricordava Emilio Brusa nel necrologio, si trattava di una carica ben meritata, per la quale si adoperò con la consueta solerzia e che gli diede l'opportunità di concentrarsi sui temi che gli erano cari<sup>13</sup>. Infatti, nella commemorazione tenuta in Senato da Giuseppe Carle – che era stato anche suo allievo e poi collega all'Università di Torino – si ricordavano le discussioni tenute:

«in questo alto consesso intorno al casellario giudiziario, alla “riabilitazione dei condannati”, alla “revisione dei giudicati”, alla “condanna condizionale” e a tutta questa parte umana e più mite della nuova legislazione criminale anche per il delinquente quando accenna ad emendarsi»<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> E. Brusa, *Necrologio*, cit., p.194.

<sup>12</sup> Atti parlamentari, Senato del Regno, Tornata del 27 novembre 1908, commemorazione tenuta dal presidente del Senato Giuseppe Manfredi.

<sup>13</sup> E. Brusa, *Necrologio*, cit., p.195, dove si leggeva come si trattasse di una «insigne e ben meritata carica, che l'ancor giovanilmente alacre vegliardo resse con la sua ben nota solerzia e con la sua serenità lieta, ch'erano come una seconda natura dell'uomo profondamente penetrato dal senso del dovere, del dovere che per ingenita bontà dell'animo egli compieva con indefettibile puntualità quasi offrendosi come esempio ai colleghi»

<sup>14</sup> Atti parlamentari, Senato del Regno, Tornata del 27 novembre 1908, commemorazione tenuta da Giuseppe Carle.

Proprio nella qualità di Presidente del Senato, Canonico venne coinvolto nel processo a carico dell'ex ministro Nunzio Nasi<sup>15</sup>. Con Giolitti<sup>16</sup> presidente del Consiglio, Nasi era stato al centro di un'azione accusatoria per la sua gestione ministeriale segnatamente sostenuta dai socialisti e supportata da una ben congegnata campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica da parte delle maggiori testate giornalistiche nazionali, sia appartenenti alla sinistra (in prima linea il socialista «Avanti!»), o alla destra sonniniiana (con il «Giornale d'Italia»), o espressione, come «La Perseveranza», del fronte moderato, o meno politicamente schierate, come «Il Messaggero» e, soprattutto, l'influente «Corriere della Sera»<sup>17</sup>. Il processo vedeva coinvolto, insieme a Nunzio Nasi, anche il cugino e segretario particolare Ignazio Lombardo.

Nella seduta della Camera del 5 maggio 1904, il Comitato eletto al suo interno per «inquirere sulla Amministrazione dell'ex ministro Nasi presentava la sua relazione, con la quale, dopo avere diffusamente narrato di gravi irregolarità e di fatti delittuosi emersi» si era pervenuti alla decisione di procedere all'invio degli atti all'autorità giudiziaria<sup>18</sup>. Prima che la Camera deliberasse in proposito, la regia procura di Roma aveva inviato alla Presidenza della Camera un'esplicita domanda per l'autorizzazione a procedere contro il deputato Nasi.

Nella seduta del 7 maggio la Camera fu quindi chiamata a deliberare in proposito e, durante la discussione, il presidente del Comitato<sup>19</sup> onorevole Cappelli propose l'emendamento in base al quale l'autorizzazione a procedere fosse concessa «in conformità alla domanda della regia procura di Roma in data 29 aprile 1904». Dopo questo passaggio, «quel che ne seguì è troppo noto. Il mandato di cattura<sup>20</sup>, emesso immediatamente

<sup>15</sup> Sulla vicenda si richiama R. Ferrari Zumbini, *L'«incidente» Nasi. Cronaca di una vicenda dell'Italia politica d'altri tempi (1903-1908)*, Padova 1983.

<sup>16</sup> Ivi, p. 78 ss.

<sup>17</sup> Come ricorda L. Musso, *Nunzio Nasi ministro della Pubblica Istruzione (15 febbraio 1901 - 3 novembre 1903) e le carte del procedimento giudiziario Nasi-Lombardo*, in «MemoriaWeb - Trimestrale dell'Archivio storico del Senato della Repubblica», XXXII (2020), p. 6.

<sup>18</sup> Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legisl. XXII 1904-1907, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della maggioranza, p. 4.

<sup>19</sup> Di tale comitato furono chiamati a far parte cappelli, con funzione di presidente, i giolittiani Chiappusso e Gorio, il socialista Prampolini ed il massone Torrigiani, come indicato in R. Ferrari Zumbini, *L'«incidente» Nasi*, cit., p. 108

<sup>20</sup> M. Siotto Pintor, *Nuovi dibattiti in tema d'immunità. Il consentito arresto dell'onorevole Nasi e il non consentito arresto dell'onorevole Ferri*, in «Annali della Facoltà di

dall'autorità giudiziaria, non poté essere eseguito, essendosi il Nasi dato alla latitanza»<sup>21</sup>. Una sentenza del 24 aprile 1905 della Sezione d'accusa presso la Corte di appello di Roma rinviò l'imputato avanti la Corte di Assise. L'8 maggio 1905 Nasi e Lombardo vennero quindi accusati dei reati continuati di falso in atti pubblici e peculato, ed entrambi rinviati per il giudizio davanti alla Corte d'assise<sup>22</sup>.

Il collegio difensivo di Nasi decise di presentare ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto poiché i reati che si addebitavano a Nasi erano stati commessi nell'esercizio e con abuso delle funzioni di ministro e, di conseguenza, rientravano nella competenza non dell'autorità giudiziaria ordinaria ma del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia<sup>23</sup>.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 1907, dichiarò la sua incompetenza per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria. A seguito di tale decisione, la Camera istituì una Commissione che avrebbe dovuto occuparsi del caso e che, nella seduta del 27 giugno, sottopose all'assemblea la seguente declaratoria visti gli articoli 47 e 36 dello Statuto del Regno pronunciava

«per tutti gli effetti di legge l'accusa a carico di Nunzio Nasi, già ministro della pubblica istruzione, pei fatti delittuosi di falso e peculato continuato, rispetto ai quali la Corte di cassazione aveva, con la sua sentenza, proclamata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, e lo deferiva al Senato del Regno, costituito in Alta Corte di giustizia, deliberando altresì di avocare, ai fini della pronunciata accusa, tutti gli atti del procedimento penale, affinché, insieme agli atti parlamentari relativi alla sentenza, sieno trasmessi al Senato del Regno».<sup>24</sup>

Tale declaratoria venne approvata dalla Camera e, quindi, sarebbe toccato al costituirsi come Alta Corte di Giustizia per giudicare l'ex Ministro Nasi. Nella sua veste di Presidente del Senato, Canonico scriveva che

---

Giurisprudenza, Serie III», VI (1909/3), pp. 157-209; VI (1909/4), pp. 221-240; VII (1909/1), pp. 1-33.

<sup>21</sup> Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legisl. XXII 1904-1907, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della maggioranza, p. 4.

<sup>22</sup> R. Ferrari Zumbini, *L'«incidente» Nasi*, cit., p. 122.

<sup>23</sup> Ivi, p. 123.

<sup>24</sup> Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legisl. XXII 1904-1907, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della maggioranza, p. 4.

«Questo procedimento giungerà in Senato in un momento non opportuno, perché alla vigilia delle vacanze parlamentari. Io desidero che le ferie rimangano intatte, ma parrebbe anche contrario per il Senato, contrario alla prontezza della giustizia, specie per il pubblico, se – dopo tre anni, benché si sia trasformato deplorabilmente questo malaugurato procedimento – il Senato spettasse a dar segno di vita altri quattro mesi».<sup>25</sup>

Il 15 luglio 1907<sup>26</sup> Canonico affermava come egli ritenesse «indispensabile che, prima delle ferie, il Senato si dichiar[asse] costituito in Alta Corte di Giustizia» e approfittava dell'occasione per ricordare ai colleghi Senatori quale fosse, in base allo Statuto ed al Regolamento giudiziario, la procedura da seguire e quali fossero i poteri del Senato «per quei reati i quali sono imputati al Senato». Egli rammentava, quindi come fosse «il Senato che fa l'istruttoria preliminare e che formula l'accusa per mezzo, rispettivamente, della Commissione d'istruzione e della Commissione d'accusa»<sup>27</sup>.

Tancredi Canonico proponeva quindi ai colleghi Senatori che, appena finito il lavoro legislativo e prima di iniziare le vacanze, il Senato fosse convocato come Comitato segreto e che il Senato stesso pronunciasse un'ordinanza con la quale si dichiarasse costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare il Nasi, e «dopo ciò i senatori potranno andare in vacanza». In linea con il consueto spirito di servizio Canonico prevedeva che «io però mi fermerei a Roma: giusta il preciso disposto dell'articolo 2 del nostro Regolamento procederò all'interrogatorio del Nasi e delegherò un senatore per rivedere l'istruttoria mandataci dalla Camera e per quegli atti complementari che occorreranno»<sup>28</sup>.

A seguito di tale procedura preliminare, il 12 luglio il Senato – riunito in Comitato segreto – si dichiarò costituito in Alta Corte di giustizia e, tre giorni dopo, Tancredi Canonico, viste le conclusioni dei tre commissari della Camera, emise la seguente ordinanza di cattura:

<sup>25</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, Atti preliminari fino alla conferma dell'ordinanza di cattura per parte dell'altra parte ed alla convocazione di essa per il giudizio, P. tc. 1 .268-346.

<sup>26</sup> E. D'Amico, *Il potere come giudice. L'arresto dell'ex ministro Nunzio Nasi*, in F. Colao – L. Lacchè - C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015.

<sup>27</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, Adunanza preliminare con gli onorevoli Senatori, P. tc. 1 .268-346.

<sup>28</sup> *Ibid.*

«Viste le conclusioni degli onorevoli Commissari della Camera dei deputati, fungenti da pubblico ministero presso l'Alta Corte di giustizia, per la cattura dell'onorevole Nunzio Nasi fu Rosario, [...] accusato dalla Camera dei deputati e deferito all'Alta Corte di giustizia per rispondere di sette peculati, dei quali due continuati e cinque accompagnati da falso, per avere, nella sua qualità di ministro, sottratto in danno dell'erario dello Stato varie somme significate nell'accusa, reati previsti dagli articoli 275, 168, 79, 63 del codice penale, e punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni»<sup>29</sup>.

I difensori di Nunzio Nasi presentarono reclamo contro l'ordinanza, dapprima al Presidente del Senato, che lo respinse, e poi all'Alta Corte, la quale, con ordinanza in Comitato segreto del 23 luglio dichiarò la legittimità della cattura ordinata dal Presidente e negò la libertà provvisoria, che in via subordinata era stata chiesta dall'imputato.

Allo stesso tempo, l'Alta Corte, facendo uso dei poteri di cui all'ultima parte dell'articolo 56 del proprio regolamento giudiziario, autorizzò il Presidente a prendere i provvedimenti opportuni relativamente alla persona, purché ne fosse assicurata la presenza al dibattimento. Il 24 luglio proprio Tancredi Canonico ordinò che, da quel momento in poi, la detenzione avesse luogo nell'abitazione dell'imputato a Roma<sup>30</sup>.

A questo punto Nunzio Nasi lamentava la violazione dell'art. 45 dello Statuto Albertino<sup>31</sup> «per essere stato privato della libertà personale da un ordine del Presidente dell'Alta Corte di giustizia, senza alcuna autorizzazione della Camera». In risposta a tale richiesta la commissione parlamentare osservava come

«Come ammettere, per verità, la stranezza e, peggio, la assurdità morale e politica di una situazione nella quale l'accusato potesse conservare, pendente il giudizio, il diritto di partecipare attivamente alla sovranità di quella Camera che si è fatta sua accusatrice?

Come concepire che egli accusato come ex-ministro possa conservare

---

<sup>29</sup> A Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legisl. XXII 1904-1907, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della maggioranza, p. 5.

<sup>30</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, Documento del 24 luglio 1907, P. tc. 1 .268-346.

<sup>31</sup> Tale norma prevedeva che «Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera».

in pienezza ed attualità il godimento di tutte le prerogative e facoltà del deputato, non escluso nil diritto, sia pure virtuale soltanto, di ritornare fra i consiglieri della Corona?»<sup>32</sup>

Accanto a tali ragioni la Commissione parlamentare ricordava anche come fosse stata la stessa Camera ad aver «elevata l'accusa e deferito l'accusato all'Alta Corte di giustizia senza riserve, anzi con la formola "per tutti gli effetti di legge" » e avesse, quindi, rimesso l'accusato alla insindacabile potestà del giudice straordinario, «investendolo di tutte le facoltà necessarie allo svolgimento della concessagli giurisdizione e separando, da quel momento in poi, la sua funzione politica da quella giudiziaria dell'Alta Corte»<sup>33</sup>.

Il caso che coinvolse l'ex ministro destò una notevole attenzione, tanto che Gaetano Salvemini vi dedicò un articolo nel quale descriveva Nunzio Nasi come «un simbolo del parlamentarismo corrotto e corruttore»<sup>34</sup>. In un'altra rivista, *La Nuova Commedia Umana* fondata e diretta da Paolo Valera, si dedicava ampio spazio alla vicenda e si ricordava come «le sue colpe di peculato [di Nunzio Nasi], di falso, ecc., le avrebbe commesse, non solo da ministro, ma come ministro», e, per questo, «fossero stati chiamati a giudicarlo giudici straordinari, giudici non pagati, i signori senatori, i quali debbono giudicare non tanto a seconda dei codici vigenti, quanto a seconda di certe specialissime considerazioni, politiche e non politiche»<sup>35</sup>.

Si era trattato di un caso che aveva chiaramente risvegliato l'interesse di tutto il mondo politico italiano, in particolare, di chi si era trovato in contrasto con lo stesso Nasi, tra cui Giovanni Giolitti. Quest'ultimo scriveva a Tancredi Canonico durante le vacanze estive una lettera nella quale si dichiarava «pienamente d'accordo con te nella convinzione di accelerare il processo Nasi» e ricordava come «l'articolo 36 dello Statuto dispone[sse] che, quando il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia, non è corpo politico e non può occuparsi se non degli affari giudiziari pei quali fu

<sup>32</sup> Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legisl. XXII 1904-1907, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della maggioranza, p. 6.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> G. Salvemini, *Gli ammaestramenti di uno scandalo*, in «Nuovi doveri. Rivista quindicinale di problemi educativi», I (1907/16), p. 261

<sup>35</sup> G. Stiavelli, *N. Nasi e comp.*, in «La Nuova Commedia umana», I (1908/4), p. 19. Sul tema era stato anche pubblicato il volume di E. Miserendino Morelli, *Il processo Nasi. Storia sensazionale documentata. Resoconto dell'Alta Corte*, Palermo 1907.

convocato; e gli atti che deliberasse come corpo politico sarebbero nulli»<sup>36</sup>.

Si può immaginare che si trattasse di una fine ben dolorosa per la carriera di un uomo idealista come Tancredi Canonico il quale, per tutta la vita, aveva cercato di informare la sua attività come professore, come magistrato e come politico al messaggio di un cristianesimo rinnovato proposto da Andrea Towianski, quanto mai lontano dalle logiche di corruzione e favoritismi che emergevano durante il processo a Nunzio Nasi.

Il processo sarebbe dovuto iniziare il 5 novembre, come previsto da Tancredi Canonico il 28 giugno, quando pregava «gli onorevoli senatori [...] di trovarsi il 5 prossimo novembre nella sala Naccari cinque minuti prima delle ore 14, per entrare tutti insieme nell’Aula. Sarò loro grato se vorranno vestire le redingote durante le udienze»<sup>37</sup>. La convocazione venne ribadita il 21 settembre 1907, sempre dal presidente del Senato Tancredi Canonico<sup>38</sup>. Nell’udienza del 20 novembre 1907 la difesa di Nunzio Nasi si dimise denunciando la politicità del dibattimento a causa del clamore che si levava dagli scranni<sup>39</sup>. Nell’autunno le condizioni di salute di Canonico peggiorarono tanto che egli si ritirò pochi giorni dopo l’apertura del dibattimento. Si concludeva così la sua lunga carriera politica ed egli venne sostituito prima con Pietro Blaserna e poi con Giuseppe Manfredi. Seguirà poi una lunga sospensione dei lavori e la ripresa a gennaio dell’anno successivo, quando Nasi potrà contare su un nuovo collegio difensivo. Il processo si chiuse il 24 febbraio 1908 con una sentenza di assoluzione per Lombardo per non provata complicità nel peculato, e con condanna di Nunzio Nasi<sup>40</sup> colpevole per il delitto di peculato continuato con danno lieve e con circostanze attenuanti, e lo condannò alla pena della reclusione per undici mesi e venti giorni, alla multa di lire duecentonovanta due, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni e due mesi; lo condannò inoltre al risarcimento dei danni ed alle spese processuali. In conclusione, il caso Nunzio Nasi rappresentò non solo uno snodo

---

<sup>36</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, lettera di Giovanni Giolitti a Tancredi Canonico del 10 agosto 1907, P. tc. 1 .268-346.

<sup>37</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, Atti preliminari fino alla conferma dell’ordinanza di cattura per parte dell’altra parte ed alla convocazione di essa per il giudizio, documento del 28 giugno 1907, P. tc. 1 .268-346.

<sup>38</sup> ACV, Corrispondenza e scritti di Tancredi Canonico sul processo Nasi, Documento del 21 settembre 1907, P. tc. 1 .268-346.

<sup>39</sup> E. D’amico, cit. p. 452.

<sup>40</sup> La sentenza è digitalizzata e consultabile online: [https://patrimonio.archivio.senato.it/media-attach/pdf/SUB01/SER03/UACGSL\\_01SBF\\_03SR\\_02UA\\_0108DO\\_01](https://patrimonio.archivio.senato.it/media-attach/pdf/SUB01/SER03/UACGSL_01SBF_03SR_02UA_0108DO_01).

cruciale nella storia della giustizia costituzionale del Regno, ma anche un banco di prova personale e istituzionale per Tancredi Canonico. La sua conduzione del procedimento come Presidente del Senato e dell'Alta Corte di Giustizia riflette coerentemente una visione del diritto penale attenta alla legalità formale, ma anche profondamente segnata da istanze etiche e morali. In questo senso, l'episodio evidenzia la tensione, tipica dell'Italia liberale, tra giustizia, politica e opinione pubblica. La figura di Canonico emerge così come emblematica di un tentativo – forse destinato alla sconfitta – di tenere insieme rigore giuridico e ideale riformatore delle istituzioni.



Matteo Traverso

*«Lotte epiche per la cattedra di Torino».  
Cesare Lombroso, Emilio Brusa e il percorso  
delle scienze criminalistiche a Torino verso il Novecento*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il concorso di Cesare Lombroso e le tensioni nella Medicina Legale alle soglie del Novecento - 3. Scuola positiva e scuola classica nella medesima Facoltà: Emilio Brusa e Cesare Lombroso.

1. *Introduzione*

Gli anni '70 dell'Ottocento hanno rappresentato, per lo studio delle scienze criminali a Torino, un momento particolarmente significativo. Nel giro di un decennio infatti nella Facoltà giuridica subalpina si verificarono due cambiamenti importanti nella compagine accademica che diedero un notevole impulso allo sviluppo ed all'approfondimento di questi studi.

Innanzitutto, il 27 giugno 1873, il professore Carlo Demaria morì, lasciando vacante la cattedra di Medicina Legale<sup>1</sup>. Ciò ebbe vasta eco nella materia, in quanto apriva ad una successione non lineare, ovvero a quelle «Lotte epiche per la cattedra di Torino»<sup>2</sup>, per utilizzare un'espressione che si trova in un busta manoscritta da colui che - da quell'agone - uscì infine vincitore, ovvero Cesare Lombroso.

Pochi anni più tardi, dopo quasi trent'anni di servizio presso la Facoltà, veniva collocato a riposo anche Tancredi Canonico, cui successe alla cattedra di diritto e procedura penale Emilio Brusa, allievo di Francesco Carrara che tuttavia - su diversi istituti - si discostava dal pensiero del maestro manifestando una notevole originalità dottrinarìa.

L'importanza di questi due passaggi di testimone non risiedette solo nell'indubbio rilievo dei personaggi coinvolti, ma anche nelle conseguenze che ebbero per la storia delle scienze criminalistiche e per i rapporti interni

---

<sup>1</sup> P. Novaria, *Cesare Lombroso professore a Torino. Un percorso tra i documenti dell'Archivio storico dell'Università*, in S. Montaldo - P. Novaria (curr.), *Gli archivi della scienza. L'Università di Torino e altri casi italiani*, Milano 2011, p. 41.

<sup>2</sup> Museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" - Università di Torino, *Lettera di Carlo Maggiorani a Cesare Lombroso, 5 dicembre 1874* (T SMAUT Carrara/CL. - Maggiorani, Carlo\_01), consultabile online: <https://lombrosoproject.unito.it/en/correspondence-detail/?id=5295>.

all'Accademia torinese.

Nelle pagine che seguono si cercherà innanzitutto di presentare i due concorsi, cercando nel contempo di contestualizzarli anche alla luce dei dibattiti e dei contrasti tra scuole che si ebbero proprio in quegli anni tanto nel diritto penale, quanto nelle scienze mediche.

## 2. *Il concorso di Cesare Lombroso e le tensioni nella Medicina Legale alle soglie del Novecento*

La *Commissione* che venne nominata per decidere il futuro professore di Medicina Legale di Torino era formata da cinque componenti - medici e accademici assai noti - quali Domenico Tibone, Ranieri Bellini, Carlo Livi, Luigi De Crecchio e Carlo Maggiorani che la presiedeva. All'epoca del concorso, Maggiorani era una delle figure più autorevoli della medicina italiana. Nato nel 1800 vicino a Roma, dopo una giovinezza segnata dalla precoce perdita del padre si era laureato alla Sapienza nel 1819. Fin dagli esordi del suo percorso professionale, Maggiorani aveva manifestato un orientamento innovativo e si era in particolare distinto per l'interesse verso il metodo anatomo-clinico e per l'utilizzo nella sua attività di strumenti e procedure diagnostiche allora considerate pionieristiche, come ad esempio lo stetoscopio<sup>3</sup>. Accanto al lavoro ospedaliero, avviò una vasta produzione scientifica in diversi campi della ricerca, spaziando dalla fisiologia alla medicina legale e alla sanità pubblica, ottenendo nel 1832 un incarico alla Sapienza<sup>4</sup> e poi, nel 1844, la cattedra di medicina politico-legale presso lo stesso Ateneo. Autore di studi "di frontiera" sugli effetti delle correnti elettrodinamiche nei riguardi degli organismi in incubazione e sulle interazioni tra ferro e albumina, Maggiorani contribuì

---

<sup>3</sup> L'inventore di questo nuovo sistema di auscultazione fu il medico francese René Laënnec, pioniere della diagnostica che, con le sue ricerche, contribuì al passaggio da una medicina basata principalmente sull'osservazione esterna a una più precisa e approfondita. Cfr. R. Laënnec, *De l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration*, Paris 1819, 2 volumi e, per un inquadramento di Laënnec, si veda E. Subtil, *René Théophile Laennec, ou, La passion du diagnostic exact*, Paris 2006, pp. 25-48.

<sup>4</sup> I suoi molteplici interessi valsero a Maggiorani la nomina nel 1832 a professore soprannumerario in "universa medicina". Questo implicava il compito di sostituire i docenti di tutte le altre discipline ma attribuiva anche il diritto di subentrare nel primo insegnamento che fosse rimasto vacante, cfr. G. Crespi, *Maggiorani, Carlo*, DBI, LXVII, 2006, *ad vocem*.

in modo significativo allo sviluppo della medicina legale e della polizia sanitaria nello Stato pontificio, pubblicando diverse opere tra cui, nel 1854, i *Prolegomeni allo studio della medicina politico-legale*, che costituisce in un certo senso un manifesto della materia e delle sue finalità. «Questa medicina dello stato o civile o pubblica che voglia dirsi consta essa stessa di due parti distinte» - affermava infatti il professore romano nell'*incipit* del testo - «cioè della medicina legale e della polizia medica. Della quale unione potrebbe alcuno dolersi considerando la vastità delle due discipline, e la differenza de' loro fini; l'uno al conseguimento della giustizia, l'altro alla conservazione della comunò sanità»<sup>5</sup>.

Il suo progressivo avvicinamento alle posizioni liberali e al movimento nazionale italiano comportò, negli anni Sessanta dell'Ottocento, la perdita degli incarichi accademici e l'allontanamento da Roma<sup>6</sup>. Trasferitosi a Palermo, diresse la clinica medica universitaria, promuovendo un rinnovamento dell'insegnamento clinico e dedicando particolare attenzione ai problemi sanitari e sociali della Sicilia<sup>7</sup>. Dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia fu poi reintegrato nell'Università, assumendo ruoli di primo piano nella riorganizzazione degli studi medici e partecipò attivamente alla vita pubblica come senatore.

Meno celebri ma comunque noti erano invece i commissari Tibone e Bellini. Domenico Tibone, che era nato in Piemonte (a Rocca Canavese) nel 1833, è considerato fra i padri della ostetricia moderna che insegnò presso l'Università di Torino, nella quale ricoprì la carica di preside della Facoltà Medica dall'anno accademico 1887/1888 al 1896/1897, quando divenne rettore del medesimo Ateneo. Teorico ma anche clinico, fondò l'ambulatorio ostetrico-ginecologico nel 1885 e pure un servizio inedito di guardia ostetrica<sup>8</sup>.

Ranieri Bellini era invece il titolare della cattedra di Tossicologia a Firenze dal 1859 ed era l'autore di un for-

<sup>5</sup> C. Maggiorani, *Prolegomeni allo studio della medicina politico-legale*, Roma 1854, p. 2.

<sup>6</sup> G. Monsagrati, Al servizio della libera scienza, in C. Canonici - G. Monsagrati (curr.), *Carlo Maggiorani. Politica e medicina nel Risorgimento*, Roma 2004, pp. 125-127.

<sup>7</sup> Sull'esperienza siciliana si rimanda a F. M. Lo Faro, *Tra antropologia e clinica medica. Le considerazioni di Carlo e Vincenzo Maggiorani sulla Sicilia degli anni '60*, in C. Canonici - G. Monsagrati (curr.), *Carlo Maggiorani. Politica e medicina nel Risorgimento*, cit., pp. 99-123.

<sup>8</sup> Cfr. G. Calderini, *Commemorazione del prof. Domenico Tibone*, in «Atti della Società italiana di ostetricia e ginecologia», X (1905), pp. LXXIII-CXVII.

tunato volume di *Lezioni di Tossicologia Sperimentale*<sup>9</sup>, «ritenuto il primo trattato di tossicologia sperimentale nel mondo»<sup>10</sup>. Carlo Livi, invece, era un famoso psichiatra toscano<sup>11</sup>. Studioso di medicina legale e psichiatria, nacque a Prato nel 1823 e compì la propria formazione universitaria tra Pisa e Firenze, dove conseguì la laurea. La sua carriera si sviluppò soprattutto nell'ambito dell'assistenza e dell'organizzazione manicomiale: nel 1858 gli fu affidata la direzione del celebre Manicomio di San Niccolò a Siena, che sottopose a un profondo riassetto strutturale e scientifico. L'anno successivo ottenne l'insegnamento di igiene e medicina legale presso l'Università di Siena<sup>12</sup>. Nello stesso periodo in cui fu nominato commissario nel concorso torinese, fu chiamato a dirigere il Manicomio di San Lazzaro a Reggio Emilia e, contemporaneamente, a ricoprire la cattedra di medicina legale nell'Università di Modena. Accanto all'attività clinica e didattica svolse un'intensa opera editoriale, fondando periodici scientifici di rilievo come la *Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale* nel 1875<sup>13</sup>.

Al momento del concorso Luigi De Crecchio era invece appena stato eletto alla Camera tra le file della destra storica per il collegio di Lanciano. Medico legale e futuro preside della facoltà di Medicina partenopea e poi

<sup>9</sup> R. Bellini, *Lezioni di Tossicologia Sperimentale applicata alla medicina clinica e legale ed alla terapeutica*, Firenze 1865, pp. 283. Come veniva riportato sul frontespizio, si trattava di un lavoro «utile non solo ai medici, ai chimici e ai farmacisti, ma ancora ai magistrati, ai giudici d'istruzione e agli avvocati difensori».

<sup>10</sup> G. Mannaioni - E. Masini - G. Pepeu, *Cento anni di tossicologia a Firenze: passato e presente*, in «Toscana Medica», XXXVII (2020), 3, p. 7.

<sup>11</sup> Sulla figura di Carlo Livi è imprescindibile la lettura della recente biografia realizzata da Martina Starnini; M. Starnini, *L'uomo tutto intero. Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell'Ottocento*, Firenze 2018, pp. 29 ss.

<sup>12</sup> Sui fecondi anni senesi cfr. Ivi, pp. 121-209.

<sup>13</sup> Nel fondare questa rivista lo scopo di Livi era innanzitutto quello di colmare una lacuna che l'editoria medica italiana - a suo giudizio - presentava. Oltre alla volontà di favorire la realizzazione di nuovi studi, il senso di questa operazione era di offrire ai medici legali, ma anche ai giuristi, uno spazio comune dove essere pubblicati e riuscire a fare sistema. Ciò si evince bene dal Programma pubblicato sul primo numero della Rivista: «È per questo che il nostro giornale si presenta ai giurisperiti, ai magistrati, ai legislatori, e dice loro: venite con noi, guardate dimandate, tastate, pesate, misurate, contate; e poi di tutto fate una somma generale; e poi deciderete, voi stessi deciderete, col vostro giudizio e la vostra coscienza, se vi sono altre vie per assicurare la società, e modi migliori, per correggere il male, del carcere e della forza», C. Livi, Discorso che potrebbe servire a uso di programma, in «Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», I (1975), p. 7.

anche rettore dell'Ateneo, fondò nel 1894 il *Giornale di Medicina Legale*<sup>14</sup>.

Si trattava quindi di una *Commissione* di assoluto prestigio, composta non solo da medici illustri, ma da scienziati impegnati, che stavano cercando di imporre un nuovo metodo nella medicina legale fondato sull'osservazione empirica e puntuale dei casi clinici.

A ben vedere, a presiedere il consesso era stato inizialmente chiamato Pietro Cipriani<sup>15</sup>, poi sostituito da Stanislao Cannizzaro<sup>16</sup> professore di chimica organica a Roma<sup>17</sup>. Anche il chimico siciliano tuttavia declinò l'incarico determinando così la nomina di Maggiorani (che fu infine indicato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione). Tutto questo - tra l'altro - fu comunicato nel dicembre del 1874 - dunque prima dell'apertura del concorso per la cattedra di Torino - dallo stesso Maggiorani a Lombroso:

Mi credo in debito di parteciparle subito come nell'ultima adunanza del Consiglio Superiore il Cannizzaro presentasse la sua rinunzia all'ufficio di Preside della Commissione esaminatrice nel concorso di Medicina legale per la R. Università di Torino, e come il Consiglio esprimesse il suo voto che io gli fossi sostituito. Ho accettato a malincuore questo incarico che credo superiore alle mie forze, ma nel sobbarcarmi ho posto per condizione che l'atto del concorso fosse differito fino alle vacanze estive, riguardandolo come una impossibilità fisica di mettermi ora al lavoro di esaminare i titoli, e di far poi il viaggio di Torino durante la fredda stagione [...]<sup>18</sup>.

Si tratta di lettera che pare certamente inopportuna e che è contenuta

---

<sup>14</sup> De Crechio fece in tempo a vedere un solo numero del *Giornale*, decedendo nel dicembre del 1894 all'età di 62 anni. In apertura del numero del 1895 è pubblicato un breve necrologio del fondatore firmato dal suo allievo Gioele Filomusi-Guelfi, cfr. *Necrologio Luigi de Crechio*, in «*Giornale di Medicina Legale*», II (1895), pp. 3-4.

<sup>15</sup> Su Pietro Cipriano si rimanda a M. Aliverti, *Pietro Cipriani, una significativa figura nella medicina toscana ed italiana dell'ottocento*, in M. Aliverti (cur.), *Pietro Cipriani e la medicina del suo tempo*, Firenze 2004, pp. 23-38.

<sup>16</sup> Per un breve prospetto biografico si rimanda a A. Gaudiano - D. Marotta, *Cannizzaro, Stanislao*, DBI, XVIII, 1975, *ad vocem*.

<sup>17</sup> Cfr. M. Starnini, *L'uomo tutto intero*, cit., p. 352, nt. 231.

<sup>18</sup> Museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" - Università di Torino, *Lettera di Carlo Maggiorani a Cesare Lombroso, 5 dicembre 1874* (T SMAUT Carrara/CL. - Maggiorani, Carlo\_01), consultabile online: <https://lombrosoproject.unito.it/en/correspondence-detail/?id=5295>.

in una busta intitolata «*Lotte epiche per la cattedra di Torino, 1876*»<sup>19</sup>.

Al concorso si presentarono quattro candidati: Giuseppe Cardile Ciofalo, Secondo Laura, Giuseppe Ziino e - naturalmente - Cesare Lombroso.

I lavori iniziarono nell'agosto del 1875 e si protrassero per circa due mesi. Già dalle prime righe del rapporto prodotto dalla *Commissione*, traspariva con chiarezza il delicato momento in cui versava la Medicina Legale. Affermavano infatti i commissari che «La medicina legale che, sorta in Italia, fu diffusa da noi e strenuamente rappresentata pel passato, oggi non è generalmente presso noi stessi coltivata in guisa da poter reggere in tutto degnamente al paragone col modo come è studiata in altri paesi»<sup>20</sup>. In ragione della crisi in cui versavano l'insegnamento e la ricerca all'interno della disciplina, la selezione della futura classe accademica diventava un tema fondamentale per «migliorarne le sorti»<sup>21</sup>. In questo senso, la *Commissione* riteneva necessario

[...] affidarne l'insegnamento a uomini che specialissimamente la coltivino e che la facciano progredire con i mezzi che la moderna scienza medica in generale possiede, ed i quali, spogliandola di tutto ciò che l'ha infarcita una lunga tradizione erronea, la rimettano sulla retta via di una rigorosa osservazione, di una incessante sperimentazione e di una critica accurata e diligente<sup>22</sup>.

Come si può vedere c'è a monte una scelta di campo metodologica fortissima, in un momento storico in cui intorno alle scienze mediche si stava svolgendo un vivace dibattito scientifico che - generalizzando e semplificando - vedeva contrapposti due orientamenti. Da un lato vi erano coloro che seguivano un indirizzo ancora in parte legato ad una visione metafisica e spiritualista, che rifiutavano l'idea che la malattia (compresa quella mentale) potesse essere spiegata esclusivamente in termini biologici, dal momento che l'essere umano è composto oltre che da un corpo materico, anche da una dimensione morale e spirituale autonoma. In questo senso, secondo questi spiritualisti, la follia non era il frutto di una mera lesione organica e fisica, ma coinvolgeva la coscienza, la volontà, le emozioni, oltre che la condotta morale seguita dall'individuo.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione generale istruzione superiore*, p. 66, b. 41, f. 791 (d'ora innanzi *Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875*), *Rapporto*.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

A questi si contrapponeva l'ormai affermata corrente positivista che, viceversa, concepiva la patologia come «una deviazione momentanea da un percorso corretto, un “errore biologico” da sanare al più presto recuperando condizioni precedenti»<sup>23</sup>.

Al di là di questi dibattiti teorici, la *Commissione* aveva un'idea chiara delle peculiarità della figura che la materia esigeva. Non era infatti sufficiente selezionare un buon medico, ma serviva anche un tecnico, in grado di mettere le proprie cognizioni al servizio delle autorità pubbliche: «[...] è ovvia la massima che non ogni buon clinico può sempre altresì essere un buon perito; e ciò in forza di cognizioni pratiche speciali che occorrono in molti casi a questo secondo e che non sono affatto necessarie al primo»<sup>24</sup>.

Ci voleva in sostanza un candidato che, continuando con le parole della *Commissione*, doveva: «soprattutto dar prova di speciale perizia in ciò appunto che forma il patrimonio singolare delle cognizioni tecniche del medico perito»<sup>25</sup>.

Come si accennava sopra, gli aspiranti al posto furono quattro e, fra essi, il patologo siciliano Giuseppe Cardile Ciofalo, era oggettivamente il più debole. Egli presentava un trattato di medicina legale intitolato *La medicina forense, ovvero Manuale per i medici periti, magistrati ed avvocati secondo lo spirito della legislazione vigente italiana*<sup>26</sup> che, tuttavia, incontrò l'unanime biasimo dei commissari. Quest'opera infatti - secondo il giudizio espresso in sede di concorso - «Non tratta alcuna questione, ne accenna assai male qualcuna, non svolge con perizia alcuno argomento medico legale, ed infarcisce il suo libro d'inesattezza, d'errori e di giudizi strani»<sup>27</sup>. Con una certa acribia, nel giudizio furono infatti messe in evidenza le numerose inesattezze che vi erano contenute e le omissioni presenti. Su quest'ultimo aspetto, si sottolineava ad esempio che Cardile Ciofalo «Si astiene dal parlare dei mezzi abortivi, perché teme che il suo libro,

<sup>23</sup> Cfr. V. Rasini, *Antropologia della soggettività. Il destino dell'ente “patico” e l'uomo*, in «Scienza&Filosofia», 3 (2010), p. 118. Sul punto si veda inoltre F.E. Perozziello, *Storia del pensiero medico, 3. Dal positivismo al circolo di Vienna, la nascita della medicina moderna (1815-1924)*, Fidenza 2007, pp. 18-39.

<sup>24</sup> *Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875, Rapporto*.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> G. Cardile Ciofalo, *La medicina forense, ovvero Manuale per i medici periti, magistrati ed avvocati secondo lo spirito della legislazione vigente italiana con un dizionario di termini tecnici*, Palermo 1872-1874, 444 pp.

<sup>27</sup> *Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875, Rapporto*.

capitando in mani di persone, queste ne potrebbero trarre partito a mal fare»<sup>28</sup>. Questa notazione pare significativa, anche alla luce del dibattito interno della disciplina a cui si è fatto cenno: in sostanza si accusava il candidato di bigottismo, e di non trattare certi argomenti di natura medica per questioni esclusivamente etico-morali. «Nulla insomma», concludeva impietosamente la Commissione - «vi ha in tal libro del Dott. Cardile che fosse meritevole d'indulgenza»<sup>29</sup>. Per tali ragioni, non avendo trovato di miglior qualità anche il resto della produzione scientifica presentata (in tutto appena quattro scritti), Cardile Ciofalo fu giudicato ineleggibile all'unanimità.

Venne poi preso in considerazione Secondo Laura che, in un certo senso, era il soggetto «“ufficialmente” candidato a ricoprire la cattedra»<sup>30</sup>, in quanto aveva già insegnato la materia per circa nove anni, prima in qualità di supplente e poi di incaricato, proprio all'Università di Torino. Il collegio dei professori ordinari di Medicina lo aveva proposto al ministro della Pubblica istruzione quale professore straordinario e successore di Carlo Demaria e nel 1873, prima dell'inizio del concorso, era stato provvisoriamente chiamato a insegnare a Torino Medicina-Legale<sup>31</sup>. La sua permanenza all'Ateneo era stata inoltre sostenuta anche da una rappresentanza di studenti, come indicava una petizione che egli non aveva mancato di allegare alla domanda di concorso.

Come già Cardile Ciofalo, anche Laura presentava un *Trattato di medicina legale* edito nel 1874<sup>32</sup> e, proprio come per il suo collega, anche in questo caso la valutazione offerta della *Commissione* fu molto negativa: «Questo libro che manifestamente si scorge essere stato un lavoro di occasione, è una compilazione pura e semplice: non un criterio, non una osservazione propria dell'autore, e sebbene mostri in lui una certa cognizione della materia, pure non va esente da parecchie mende [...]»<sup>33</sup>. Inoltre per i commissari, oltre agli errori di natura medica, il volume manifestava anche una conoscenza piuttosto superficiale del diritto, aspetto certo non trascurabile per un medico legale:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> M. Starnini, *L'uomo tutto intero*, cit., p. 352.

<sup>31</sup> P. Novaria, *Cesare Lombroso professore a Torino*, cit., p. 41.

<sup>32</sup> S. Laura, *Trattato di Medicina Legale*, Torino 1874, 868 pp.

<sup>33</sup> *Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875, Rapporto.*

[...] dice che il legislatore italiano distingue le ferite in mortali ed in non mortali, mentre il legislatore italiano non ha mai fatto questa illogica ed impossibile classificazione. Non siegue quindi per nulla la enumerazione dei danni corporali previsti dal legislatore: sorvola sopra questioni frequenti nella pratica, e non le spiega o neppure vi accenna, come p.e. debilitamenti, deturpazione, incapacità al lavoro ecc.<sup>34</sup>.

Anche in questo caso si fece sentire l'eco del dibattito metodologico e delle differenze esistenti sul punto tra i commissari e il candidato, giudicato troppo legato alla corrente spiritualista della psichiatria (che - come visto - concepiva le alterazioni psichiche come frutto di disordini dell'anima e della coscienza), e lontano dalla scuola positiva, secondo la quale la salute e la malattia dipendono dalla forma e dall'organizzazione dei tessuti e degli organi. In ogni caso, fu comunque riconosciuto a Secondo Laura il valore di alcuni suoi scritti<sup>35</sup> e, per tale ragione, fu comunque giudicato eleggibile a maggioranza di quattro commissari contro uno.

Ben diverso trattamento, pur essendosi classificato poi secondo, fu invece riservato al medico messinese Giuseppe Ziino<sup>36</sup>. Futuro autore di un fortunato *Compendio di medicina legale e di Giurisprudenza medica*<sup>37</sup> e prossimo professore ordinario di Medicina Legale a Messina<sup>38</sup>, Ziino fu considerato positivamente, tanto che - poco tempo dopo il termine del concorso - fu chiamato a collaborare nella *Rivista sperimentale di freniatria* nata per iniziativa dello stesso Carlo Livi<sup>39</sup>. In lui fu infatti riconosciuta «[...] una erudizione piuttosto estesa ed attitudine all'insegnamento,

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> In particolare fu trovato «degnò di lode» l'opuscolo *Valore e fondamento della perizia medica negli stati mentali dell'uomo nel foro Civile e nel Criminale*, in «Gazzetta medica di Torino», XIX (1868), pp. 161-163, 169-171, 185-188.

<sup>36</sup> Per una breve biografia cfr. G. Perrando, voce *Ziino, Giuseppe*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXV, Roma 1937, p. 943.

<sup>37</sup> G. Ziino, *Compendio di Medicina Legale e giurisprudenza medica secondo le leggi dello Stato e i più recenti progressi della scienza*, Napoli 1882, che rappresentava la rielaborazione del suo precedente *Compendio di Medicina Legale in trenta lezioni. Secondo le Leggi dello Stato e i più recenti progressi della Scienza*, Napoli 1872, 650 pp.

<sup>38</sup> M. Starnini, *L'uomo tutto intero*, cit., p. 352.

<sup>39</sup> P. Palazzotto, *Il nuovo manicomio di Palermo (1884-1902). Nelle parole del progettista: l'inedita relazione manoscritta e altri documenti per una ricostruzione del contesto politico e culturale*, in G. Belli - F. Mangone - S. Santini (curr.), *Architettura dell'Eclettismo. L'architetto-storico. Dalla Restaurazione alla Prima guerra mondiale*, Napoli 2025, pp. 125-126.

perché espone con ordine e chiarezza e con facilità le materie che prende a trattare<sup>40</sup>, anche se le opere che presentò furono ritenute non adatte ad un pubblico di giuristi, in quanto eccessivamente astruse, e - allo stesso tempo - un po' superficiali per i giovani medici.

Particolarmente interessante si rivela infine la parte del verbale dedicata all'esame del profilo di Cesare Lombroso. Nato nel 1835 a Verona, dopo aver compiuto gli studi liceali in Veneto, egli si era iscritto alla Facoltà di Medicina dell'Università di Pavia, dove si era laureato nel 1858<sup>41</sup>. Profondamente convinto che i fenomeni sociali e morali potessero essere studiati con i metodi delle scienze naturali, subito dopo la laurea Lombroso ottenne un incarico come medico militare nell'esercito piemontese, esperienza che gli consentì di partecipare alla Seconda guerra di Indipendenza (nel corso della quale ottenne anche due medaglie al valor militare)<sup>42</sup> e di osservare da vicino la miseria, le malattie e la diversità delle popolazioni rurali italiane. Nel 1862 venne nominato medico direttore del manicomio di Pavia e l'anno successivo divenne professore di psichiatria nella stessa città. Nel 1864 pubblicò la sua prima opera di rilievo, *Genio e follia*<sup>43</sup>, nella quale esplorava il rapporto tra genialità e malattia mentale, ipotizzando che in certi individui i due aspetti potessero coesistere come espressioni di un'anomalia del sistema nervoso. Questo libro, ebbe grande risonanza e sei diverse edizioni, segnando in un certo senso l'inizio della sua riflessione sul confine esistente tra "normalità" e «devianza»<sup>44</sup>.

Negli anni successivi, Lombroso ampliò i suoi interessi verso l'antropologia e la sociologia. Dopo esser stato congedato, nel 1867 divenne straordinario di psichiatria e clinica delle malattie mentali e titolare dell'insegnamento di antropologia all'Università di Pavia. Nel 1871 divenne invece direttore del manicomio provinciale di Pesaro, ove approfondì le sue ricerche anatomiche e iniziò a interessarsi ai criminali, conducendo osservazioni sugli internati. È invece a Pavia che studiò per la prima volta, all'inizio degli anni '70, il cranio del criminale calabrese Giuseppe Villella, morto al Civico ospedale San Matteo il 15 novembre

---

<sup>40</sup> Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875, *Rapporto*.

<sup>41</sup> G. Armocida, *Lombroso, Cesare*, DBI, LXV, 2005, *ad vocem*.

<sup>42</sup> Ivi, pp. 548-553.

<sup>43</sup> C. Lombroso, *Genio e follia. Prelezione ai corsi di antropologia e Clinica psichiatrica presso l'Università di Pavia*, Milano 1864.

<sup>44</sup> E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano 2012, pp. 32-34.

1864<sup>45</sup>, che costituì la base delle sue teorie primitivistiche e atavistiche<sup>46</sup>.

Nel 1874, ormai riconosciuto come uno studioso di grande originalità, Lombroso pubblicò i primi articoli che anticipavano il contenuto della sua opera più celebre, *L'uomo delinquente*, che avrebbe visto la luce solo nel 1876<sup>47</sup>.

Nel concorso torinese, la *Commissione* esaltò i suoi studi sperimentali sulla pellagra, in particolare il testo *Studi clinici ed sperimentali sulla natura, causa e terapia della pellagra*, edito nel 1869<sup>48</sup>. Particolarmente significativa risulta la motivazione che la *Commissione* utilizzò per valutare positivamente queste prime ricerche lombrosiane. Nel corso dell'Ottocento infatti la pellagra rappresentava una delle malattie più diffuse tra i contadini del Nord Italia, specie in Veneto e in Lombardia. Lombroso sosteneva che questa malattia non fosse dovuta a una carenza alimentare, bensì a una intossicazione provocata dal mais avariato o ammuffito (alimento base per le classi povere rurali). In particolare, secondo la sua teoria, nei chicchi di granturco conservati in cattive condizioni si formava una sostanza tossica capace di scatenare i sintomi tipici della malattia: dermatiti, disturbi gastrointestinali ed alterazioni psichiche. Solo qualche decennio dopo, con gli studi di Joseph Goldberger e Conrad Elvehjem, si scoprirà che la vera causa di questa malattia consisteva nella carenza di una vitamina particolare, la niacina (vitamina B3) e di un amminoacido essenziale per l'organismo umano, il triptofano.

Al di là di questo errore, è innegabile che all'epoca del concorso per la cattedra torinese le tesi in questa materia di Lombroso fossero considerate plausibili ed innovative. Tuttavia è di tutta evidenza che tali studi non rientravano propriamente nel campo della medicina legale, che si occupava (e si occupa) di tutto ciò che riguarda i rapporti tra la medicina e la legge, fornendo ausilio ai giudici, agli avvocati e alle forze dell'ordine per capire aspetti medici nei casi giudiziari. Le ricerche sulla pellagra potevano al più rientrare nella medicina interna, nella dermatologia e anche nella

<sup>45</sup> C. Cilli - S. Foà - G. Gastaldi - G. Giacobini - D. Jalla - G. Malerba - M. T. Milicia - S. Montaldo, *Al Museo Lombroso di Torino il caso del cranio di Giuseppe Villella: un patrimonio in beni culturali, la sua vera storia, le tappe giudiziarie, le implicazioni giuridiche e museologiche*, in «Museologia scientifica. Nuova serie», XIII (2019), p. 142.

<sup>46</sup> Cfr. P. Baima Bollone, *Dall'antropologia criminale alla criminologia*, Torino 2003, pp. 183-213.

<sup>47</sup> C. Lombroso, *L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, Milano 1876.

<sup>48</sup> C. Lombroso, *Studi clinici ed sperimentali sulla natura, causa e terapia della pellagra*, Bologna 1869.

psichiatria (viste le lesioni cerebrali che essa poteva causare).

Eppure la *Commissione*, che con altri candidati era stata categorica nell'escludere lavori fuori materia, osservò che

Sebbene gli studi compiuti sulla pellagra poco abbiano a che fare con la Medicina legale, pure la commissione ne ha creduto suo debito di valutarlo abbastanza come quello che attesta nel Lombroso un'attitudine osservativa niente comune ed una sufficiente capacità ad sperimentare<sup>49</sup>.

Questo conferma l'importanza che per i commissari aveva il metodo scientifico seguito dai candidati. Da questo punto di vista, le indagini lombrosiane costituivano un esempio perfetto:

Poiché dalla prima all'ultima pagina di quest'opera si procede avanti per via di osservazione, di analisi, di sperimenti. Nelle cause della malattia [...] quanto può essere sottoposto a peso a misura a computo statistico, pazientemente, minutamente vien fatto. [...] L'autore prova sugli animali, sull'uomo, su se medesimo. Non si contenta dell'altrui osservazione, ma va sulla faccia de' luoghi a vedere, toccare, esaminare<sup>50</sup>.

Dunque, l'approccio clinico sperimentale statistico che Lombroso aveva utilizzato compiendo questo lavoro lo poneva, agli occhi dei commissari, come un soggetto adeguatamente preparato per insegnare la Medicina Legale e assicurarne un significativo sviluppo: «Certamente se il metodo sperimentale è quello solo che oggi può fare avanzare le scienze tutte in genere, e specialmente la Medicina conviene dire che esso abbia nel prof. Lombroso un cultore zelante attivo e coscienzioso»<sup>51</sup>.

Oltre a quello relativo alla pellagra, la maggior parte degli scritti che egli presentò riguardavano l'alienazione mentale. Secondo quanto espresso nel verbale del concorso, si trattava di ricerche condotte con dottrina e con abilità.

Non si può dire che la *Commissione* non abbia inquadrato bene i profili dei candidati, comprese le loro mancanze e i loro difetti. Proprio su Lombroso, ad esempio, si riconobbe già in questa fase della sua carriera i rischi e gli errori in cui avrebbe potuto incorrere: «Appunto questo suo

---

<sup>49</sup> *Concorso alla cattedra di Medicina Legale 1875, Rapporto.*

<sup>50</sup> Ivi, *Relazione.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

fervore per gli studi sperimentali lo porta talvolta a trarre da fatti stessi, non anche ben chiari, non abbastanza numerosi, conclusioni troppo affrettate; lo porta a ravvicinare tra loro cose che ancora non hanno acquistato ragione di collegarne»<sup>52</sup>.

Al medico veronese fu quindi riconosciuta una notevole abilità di osservazione e una certa capacità intuitiva ma, nel contempo, fu biasimata la sua tendenza a formulare delle ipotesi talvolta affrettate e non sufficientemente supportate da elementi oggettivi. Difetti che si dimostrarono corretti, ma che furono in ogni caso liquidati bonariamente dai commissari come dipendenti principalmente «da una certa febbrile attività dell'ingegno eccellentemente analitico [...] da una certa ingenuità giovanile, che lo porta a credere facilmente a quello che trova nei libri e gli viene addotto da altri, come favorevole alle concezioni della sua mente»<sup>53</sup>.

Alla fine, la graduatoria vide prevalere proprio Cesare Lombroso con 40 punti, seguito da Giuseppe Ziino con 35 e da Secondo Laura con 30 (mentre come già detto Giuseppe Cardile Ciofalo non venne neppure considerato eleggibile).

### 3. Scuola positiva e scuola classica nella medesima Facoltà: Emilio Brusa e Cesare Lombroso

Lombroso dunque vinse il suo concorso, ed occupò la cattedra di Medicina Legale presso la Facoltà giuridica torinese per quasi trent'anni, creando intorno alla sua figura un fecondo laboratorio di studiosi e di scienziati<sup>54</sup>.

Pochi anni dopo queste vicende concorsuali sempre a Torino fu bandito, nel 1879, un posto per la cattedra di diritto e procedura penale, rimasta vacante da Tancredi Canonico<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Sul punto cfr. R. Villa, *Lombroso e la sua scuola nella Torino di fine secolo*, in L. Picotti - F. Zanuso (curr.), *L'antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall'Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo*, Napoli 2011, pp. 23-44.

<sup>55</sup> Su Tancredi Canonico e sul suo insegnamento si rimanda a I. Ferrero, «*La peine a commencé, dès lors, à devenir la pénitence*»: Tancredi Canonico penalista europeo, in «*Italian Review of Legal History*», III (2017), paper 6, pp. 1-17; Ead, *Tancredi Canonico, professore di diritto penale all'Università di Torino, fautore di rigenerazione spirituale e riforme penali*, in «*Rivista di storia dell'Università di Torino*», V (2016), fasc. 2, pp. 1-29.

A vincerlo fu Emilio Brusa, seguito da Luigi Lucchini, Giuseppe Madia e da altri sei candidati<sup>56</sup>.

Nato in Lombardia, nei pressi di Como, nel 1843, Brusa aveva studiato diritto a Pavia e a Pisa. Proprio in terra toscana era entrato in contatto con Francesco Carrara; un incontro che segnò indelebilmente il suo profilo scientifico. Giurista di multiformi interessi, che spaziavano dalle scienze criminalistiche a quelle internazionalistiche, nel 1871 egli fu chiamato dall'Ateneo modenese per insegnare prima diritto internazionale e poi anche filosofia del diritto. La sua esperienza didattica e di ricerca tuttavia non si era limitata esclusivamente ai poli universitari nazionali. Alla fine del 1877 era infatti stato chiamato direttamente dal governo olandese per insegnare diritto penale ad Amsterdam<sup>57</sup>.

Il successore di Tancredi Canonico a Torino era quindi un personaggio noto, anche a livello internazionale, e - per quanto non fosse un esponente "ortodosso" della scuola classica carrariana - fu un fermo oppositore del «positivismo filosofico e metodologico applicato alle scienze giuridiche (in particolare la scuola positiva di Enrico Ferri) e l'empirismo riduttore e semplificatore di antropologi, psicologi e sociologi criminalisti»<sup>58</sup>, che vedeva in Lombroso uno dei principali interpreti sulla scena italiana e nella città di Torino uno dei centri scientificamente più attivi.

Un episodio curioso, che manifesta il rispetto che legava i due anche oltre alle contrapposizioni scientifiche, è narrato dalla figlia di Cesare, Gina Lombroso che negli anni seguì e coadiuvò costantemente il padre nelle sue ricerche<sup>59</sup>.

Alla fine del 1879 Cesare Lombroso aveva convenuto con l'editore Hoepli sull'opportunità di dedicare un volume alla grafologia, tema divenuto di stringente attualità a seguito del processo a Giovanni Passannante per il fallito attentato contro Re Umberto I a Napoli nel 1878<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Su questo concorso si vedano i relativi atti conservati a Roma presso ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione generale istruzione superiore*, p. 66, b. 41, f. 805 (d'ora innanzi *Concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale 1879*).

<sup>57</sup> Le informazioni biografiche di Brusa che sono state riportate sono prese da C. Spada, *Brusa, Emilio*, DBI, XIV, 1972, *ad vocem*.

<sup>58</sup> Ivi, p. 680.

<sup>59</sup> Sulla poliedrica figura di Gina Lombroso, si rimanda, tra la bibliografia esistente, a D. Dolza, *Essere figlie di Lombroso. Due donne intellettuali tra '800 e '900*, Milano 1990, pp. 43 ss.

<sup>60</sup> Lombroso si era direttamente occupato di questo caso giudiziario che aveva

Negli anni '80 il medico veronese aveva quindi cominciato a lavorarci, facendo anche tradurre alcune pagine tratte da un'opera di Jules Crépieux-Jamin, medico dentista francese originario di Arras e considerato fra i padri di questa materia. Avendo dovuto interrompere la redazione dell'opera per curare la terza edizione dell'*Uomo delinquente*<sup>61</sup>, l'alienista riprese in mano le bozze manoscritte dell'opuscolo solo diversi anni più tardi e - per errore - pubblicò le pagine che aveva fatto tradurre senza citare la fonte di provenienza, così da farle apparire proprie<sup>62</sup>. Nel 1895 Crépieux-Jamin promosse una causa (nella quale Lombroso, mal consigliato, decise di rimanere contumace) che arrivò a sentenza nel mese di novembre riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate dal dentista francese<sup>63</sup>.

La notizia della soccombenza civile in cui era incorso Lombroso fu rapidamente ripresa dalla stampa italiana ed estera, suscitando pettegolezzi e un certo imbarazzo nell'ambiente scientifico dell'epoca; come notò infatti Gina: «Ah, non dimenticherò mai il lampo di gioia che brillava negli occhi dei colleghi, quando, col labbro compunto, venivano a presentarci le loro condoglianze. Quel lampo di gioia fu il primo strappo ai miei sogni, la prima rivelazione di ciò che è la vita!»<sup>64</sup>.

Eppure, in questo contesto, proprio Brusa fece eccezione, dimostrando una reale vicinanza umana, priva di ipocrisie:

Un collega però fece eccezione: Emilio Brusa, professore di diritto penale, il più accanito avversario scientifico del Lombroso a Torino, quegli stesso che aveva negato al Ferri la libera docenza in Diritto Penale. Egli lesse la sentenza — il che noi ci eravamo ben guardati dal fare —, dimostrò al Lombroso che non era così sfavorevole come egli credeva, lo incitò a ripresentarsi a un secondo giudizio e

---

sconvolto l'opinione pubblica italiana; cfr. C. Lombroso, *Considerazioni al processo Passannante*, Napoli 1879, 65 pp. Più recentemente su questo caso giudiziario si veda G. Galzerano, *Giovanni Passannante. La vita, l'attentato, il processo, la condanna a morte, la grazia "regale" e gli anni di galera del cuoco lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico*, Casalvelino Scalo 2004, pp. 383 ss.

<sup>61</sup> Che vide poi la luce nel 1884: C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, giurisprudenza ed alle discipline carcerarie: delinquente-nato e pazzo morale*, (terza edizione completamente rifatta), Torino 1884.

<sup>62</sup> G. Lombroso, *Cesare Lombroso. Storia della vita e delle opere narrata dalla figlia*, Milano - Torino - Roma 1915, pp. 327-328.

<sup>63</sup> D. Velo Dalbrenta, *La scienza inquieta. Saggio sull'Antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Padova 2004, p. 25-26.

<sup>64</sup> G. Lombroso, *Cesare Lombroso*, cit., p. 329.

ci diede una lettera che aveva ricevuto da un suo collega di Parigi, l'avv. Clunet, il quale si offriva di assumere gratuitamente la causa in seconda istanza<sup>65</sup>.

Secondo la testimonianza di Gina Lombroso, l'appello si concluse infine con una condanna pecuniaria ma con il riconoscimento che nella condotta del padre era mancata qualunque forma di dolo<sup>66</sup>.

Benché più giovane di circa dieci anni, Emilio Brusa morì nel 1908, un anno prima del suo collega di Medicina Legale.

Pur avendo seguito e coltivato per quasi trent'anni nel medesimo Ateneo due visioni molto diverse della scienza criminalistica, il rapporto tra i due sembra costituire un esempio di come la reciproca stima tra colleghi possa superare le divergenze dottrinarie.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ivi*, p. 332.

## VOLUMI PUBBLICATI

## MONOGRAFIE

1. Alessandro Agri, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «Non potete impedirle, dovete regolarla». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «Ad meliorem frugem redire». *Le meretrici tra emenda e recupero (sec. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali otto-novecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII<sup>e</sup> siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «Dans cette diversité, des principes d'unité»: intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]
14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]
15. Natale Vescio, *Quando al giovane Montesquieu piaceva la rivoluzione (inglese). Istituzioni, diritto e politiche pubbliche nelle Lettres Persanes*, 2024, pp. 116 [ISBN 979-12-81621-08-4]

16. Gianmarco Palmieri, *Le prigionie del papa. Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, 2025, pp. 440 [ISBN 979-12-81621-09-1]
17. Giuseppe Speciale, *Il triangolo Parigi Tunisi Roma (tra emigrazione e colonizzazione)*, 2025, pp. 184 [ISBN 979-12-81621-09-1]
18. Gianmarco Palmieri, *La codificazione penale militare nello Stato pontificio. Dagli Articoli Militari (1793) al «Progetto Kanzler» (1866)*, 2025, pp. 214 [ISBN 979-12-81621-12-1]
19. Natale Vescio, *Istituzioni, diritto e primato del 'pubblico'. Gian Vincenzo Gravina e le 'origini' napoletane delle Origines iuris civilis*, 2025, pp. 178 [ISBN 979-12-81621-13-8]
20. Lucio D'Orazio, *Ettore Casati: un «coscienzioso magistrato» sotto il fascismo. Il parere inedito sull'ordinamento giudiziario del 1941*, 2025, pp. 202 [ISBN 979-12-81621-14-5]
21. Luigi Gennaro, *Governare la città nella Sicilia normanna. Il diploma del vescovo Giovanni di Catania del 1168 tra diritto e cultura materiale*, 2025, pp. 164 [ISBN 979-12-81621-17-6]

#### COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatima Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. "Biblioteca abolizionista". *Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7].

9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4].
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8].
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara, 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2].
12. *Divenire persona. Saperi e transizioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2024, pp. 230 [ISBN 979-12-81621-06-0].
13. *Avant l'État. Droit international et pluralisme politico-juridique en Europe, XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle*, dir. Dante Fedele, Randall Lesaffer et Pierre Savy, 2024, pp. 536 [ISBN 979-12-81621-07-7].
14. *Lotte e rivendicazioni. Luttes et revendications*, a cura di Luisa Brunori, Cristina Ciancio ed Elio Tavilla, 2025, pp. 394 [ISBN 979-12-81621-10-7].
15. *Na(rra)zioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2025, pp. 386 [ISBN 979-12-81621-15-2].
16. *Architettura Carceraria tra Settecento e Secondo Ottocento. Progetti, modelli e sperimentazioni in Sardegna*, a cura di Giuseppina De Giudici e Marcello Schirru, pp. 154 [ISBN 979-12-81621-16-9].
17. *Gli istituti penitenziari tra Otto e Novecento. Dottrina, legislazione e applicazione*, a cura di Cristina Ciancio, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici, Marco Pignotti, Marcello Schirru, pp. 546 [ISBN 979-12-81621-18-3].
18. «*Punire, eternamente punire*», *Ricerche sul diritto e la giustizia penale*, a cura di Marco Paolo Geri, pp. 252 [ISBN 979-12-81621-19-0].
19. *Gli archivi e le biblioteche dei penalisti italiani. Problemi, censimenti, digitalizzazioni*, a cura di Stefano Malfatti, Nicola Recchia, Elio Tavilla, Paolo Tinti, pp. 428 [ISBN 979-12-81621-20-6].
20. *Il reclutamento universitario nella seconda metà del Novecento. Atti del convegno (Bologna 3-5 novembre 2025)*, a cura di Marco Cavina, Lorenzo Maniscalco, pp. 312 [ISBN 979-12-81621-22-0].

**“Historia et ius”**  
**Associazione Culturale - Roma**  
**ISBN 979-12-81621-22-0**